REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE DEL VENETO

Venezia, martedì 26 agosto 2014 **Anno XLV - N. 83**



Prodotti tipici, Asiago (Vi), Torta Ortigara.
Il monte Ortigara fu teatro della più aspra battaglia combattuta sull'Altopiano durante la Prima Guerra Mondiale. Per ricordare questo triste episodio le sorelle Susanna e Caterina Carli (che durante gli anni del conflitto, pur tra mille difficoltà, periodicamente raggiungevano il fronte sull'Altopiano per rifornire di dolci e cioccolato le truppe) decisero, nel 1920, di chiamare Ortigara il dolce che producevano fin dal 1909. Si tratta di una torta fatta di farina di frumento, burro, uova, zucchero, mandorle e aromi, la cui bontà risiede nella morbidezza e fragranza date dalla grande quantità di burro di Asiago usato e dalla genuinità degli ingredienti. Nei primi 30-40 giorni dalla preparazione la sua consistenza è morbida e fragrante; col passare del tempo tende ad asciugarsi e quindi a essere adatta per essere inzuppata nel vino amabile o passito. Prima di essere consumata va cosparsa di zucchero a velo.

(Archivio fotografico Sezione promozione turistica integrata Regione del Veneto)

Direzione - Redazione
Dorsoduro 3901, 30123 Venezia - Tel. 041 279 2862 - 2900 - Fax. 041 279 2905
Sito internet: http://bur.regione.veneto.it e-mail: uff.bur@regione.veneto.it

Direttore Responsabile avv. Mario Caramel

SOMMARIO

PARTE SECONDA

Sezione prima

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE SISTEMI INFORMATIVI

n. **111** del 11 agosto 2014
Presa d'atto di modifica della forma giuridica della Società Vodafone Omnitel N.V. in Vodafone Omnitel B.V. Società del gruppo Vodafone Group Plc. con sede legale ad Amsterdam - Olanda e sede amministrativa e gestionale a Ivrea (TO) in Via Jervis n. 13. Modifica al DDR n. 23 del 13.03.2014 e al DDR n. 62 del 15.05.2014. 1
[Informatica]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE INDUSTRIA E ARTIGIANATO

n. **216** del 15 luglio 2014
Liquidazione a favore di Confcooperative Veneto, con sede in Via Savelli 128, Padova, del contributo a valere sui progetti di cui alla L.R. n. 17/2005, articolo 10, riferiti all'esercizio 2013. CUP: H16G13002240009. 20
[Settore secondario]

n. **219** del 15 luglio 2014
Proroga al 31 dicembre 2014 dell"Accordo per il credito 2013" per la sospensione dei pagamenti delle PMI nei confronti del sistema bancario sottoscritto il 1° luglio 2013 da ABI ed Associazioni delle imprese. Conferma dell'ammissibilità delle agevolazioni regionali. 22
[Settore secondario]

n. **220** del 15 luglio 2014
Sezione Industria e Artigianato: individuazione Dirigente con funzioni vicarie del Direttore. 23
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

DECRETI DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI FITOSANITARI

n. **30** del 14 agosto 2014
Misure fitosanitarie di controllo ed eradicazione di Geosmithia morbida in Regione Veneto. 24
[Agricoltura]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE

n. **63** del 30 gennaio 2014
POR FSE 2007/2013 - DGR 869 del 04/06/2013 - DDR n. 1112 del 24/12/2013 e DDR 16 del 14/01/2014 - RILANCIARE L'IMPRESA VENETA - Modifica associazione anagrafica dell'Ente Gruppo Dani S.p.A. (Cod. Ente 3469) su impegni di spesa relativi al progetto 3469/0/1/869/2013 - Smupr 31904. 27
[Formazione professionale e lavoro]

n. **152** del 28 febbraio 2014
Determinazione analitica della insussistenza di entrate e spese in chiusura dell'esercizio finanziario 2013. Riduzione residui attivi ai sensi art. 40, comma 3, L.R. 29/2001 e riduzione residui passivi ai sensi art. 42, comma 5, L.R. 39/2001. 28
[Bilancio e contabilità regionale]

n. **175** del 07 marzo 2014
Deliberazione della Giunta Regionale n. 183 del 27/02/2014: "Contributo della Regionale alla manifestazione "Festival Regionale delle Scuole di Ristorazione", ai sensi della L.R. 10/90 e della L.R. 3/2009". Approvazione impegno di spesa e schema di convenzione. 29
[Formazione professionale e lavoro]

n. **230** del 17 marzo 2014
POR FSE 2007/2013 - DGR 1735 del 26/10/2011 - DDR 933 del 22/12/2011 - Linea 3 - III Fase. Modifica associazione anagrafica dell'Ente O.M.V. Officine Meccaniche Venete S.r.l. (Codice Ente 4235) su impegni di spesa relativi al progetto 4235/0/1/1735/2011 (SMUPR 18098) - Mis. 2B1F2. 34
[Formazione professionale e lavoro]

n. **291** del 24 marzo 2014
Determinazione analitica della sussistenza dei residui attivi e passivi di propria competenza in chiusura dell'esercizio finanziario 2013. Integrazione al DDR 151 del 28/02/2014. 35
[Bilancio e contabilità regionale]

n. **419** del 28 aprile 2014
POR FSE 2007-2013 - Fondo Sociale Europeo in sinergia con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - Ob. CRO - Reg. 1083/2006 e Reg. 1081/2006, come modificato dal Reg. CE n. 396/2009. Asse I - Adattabilità - Sottosettore 2B1F2 - DGR n. 869 del 04/06/2013 - Assunzione impegno di spesa ai sensi art. 42, comma 1, L.R. 39/2001 a seguito di finanziamento integrativo disposto con ilDDR 290 del 24/03/2014 per il progetto cod. 3870/1/4/869/2013 (SMUPR 33441). 36
[Formazione professionale e lavoro]

n. **434** del 05 maggio 2014
Ripetizione del servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti di spesa relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività regionale e occupazione", 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali. Registrazione contabile di impegni di spesa ai sensi art. 51, commi 2, 3, L.R. 39/2001 ai fini dell'erogazione del saldo dovuto su attività impegnata con DDR 566 del 15/09/2011. 37
[Formazione professionale e lavoro]

n. **453** del 09 maggio 2014
L.R. 19/2002 e s.m.i. - elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati - e D.G.R. n. 3289 del 21/12/2010. Cancellazione dall'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati dell'ente AZIENDA ULSS 9 - codice ente n. 1526. 38
[Formazione professionale e lavoro]

n. **458** del 15 maggio 2014
Istanza di certtificazione di credito ai sensi art. 9 comma 3-bis D.L. 185/2008 presentazione da Claris Factor S.p.A. C.F. 02128270242 in merito a percorsi formativi pertinenti il piano di Formazione Iniziale annualità 2012/2013 e 2013/2014 a titolarità Segra - Scuola Professionale di Estetica - Cod. Ente 2193. Rifiuto per mancanza di presupposto oggettivo legato alla natura del credito di tipologia non commerciale. 39
[Formazione professionale e lavoro]

n. **466** del 26 maggio 2014
Manifestazione "Job & Orienta" - Verona 21-22-23 novembre 2013 - Liquidazione quota servizio su attività approvata con DGR 2091 del 19/11/2013. 40
[Formazione professionale e lavoro]

n. **491** del 05 giugno 2014
Modifica associazione anagrafica dell'ente Cod. Reg.le 1002 - C.F. 02422020285 da "Forema Scarl" a "Forema SRL" su impegni di spesa di cui al DDR 1112 del 24/12/2013. 41
[Formazione professionale e lavoro]

n. **504** del 10 giugno 2014
Programmazione FSE 2000/2006 Ob. 3 - DGR 3151/06 - Accertamento in entrata per riscossione di ulteriori interessi - Progetti 1002/001/3151/Dgr/2006 e 1002/002/3151/Dgr/2006. 42
[Formazione professionale e lavoro]

n. **515** del 16 giugno 2014
Programmazione FSE 2007/2013 Ob. CRO - DGR 1258/09 - Accertamento in entrata per riscossione di ulteriori interessi - Progetto 3866/01/92/1258/2009 - SMUPR 5721 - Mis. 2B1F3. 43
[Formazione professionale e lavoro]

n. **534** del 25 giugno 2014
Cessione di credito tra i soggetti CFP Ipea e Unicredit S.p.A. - DDR 1107 del 23/12/2013 relativo alla sospensione liquidabilità del decreto 906 del 08/10/2013 di approvazione cessione del credito di contributi ai sensi DGR 2649 del 18/12/2012, su note di debito del soggetto "Centro di Formazione Professionale I.P.E.A." di cui alla DGR 1013 del 05/06/2012, a seguito di errata indicazione del conto corrente bancario del cessionario. Ridefinizione dell'importo erogabile al cessionario a seguito di verifica ai sensi art. 48 bis DPR 602/1973. 44
[Formazione professionale e lavoro]

n. **561** del 07 luglio 2014
Formazione Iniziale 2013/2014 - DGR 1006 del 18/06/2013 - Progetto 2191/1/1/1006/2013 - DDR 797 del 05/08/2013 - Liquidazione a favore dell'Ente Impresa Sociale Accademia La Parigina SrL - Cod. 2191 - C.F. 01863370266, del primo rimborso intermedio a seguito di verifica della liquidabilità per sufficiente copertura rispetto agli accantonamenti disposti dall'Avvocatura Regionale a garanzia delle ragioni dei creditori pignoranti - Aggiornamento liquidabilità dell'Ente. 45
[Formazione professionale e lavoro]

n. **562** del 07 luglio 2014
Formazione Iniziale 2013/2014 - DGR 1006 del 18/06/2013 - Progetto 3859/1/1/1006/2013 - DDR 797 del 05/08/2013 - Liquidazione a favore dell'Ente Agenzia Formazione Lavoro - Cod. 3859 - C.F. 92209070280, del primo rimborso intermedio a seguito di verifica della sufficiente copertura rispetto agli accantonamenti disposti dall'Avvocatura Regionale a garanzia delle ragioni dei creditori pignoranti - Aggiornamento liquidabilità dell'Ente. 47
[Formazione professionale e lavoro]

n. **563** del 07 luglio 2014
Formazione Iniziale 2013/2014 - DGR 1013 del 05/06/2013 - Progetto 2726/1/2/1013/2013 - DDR 797 del 05/08/2013 - Liquidazione a favore dell'Ente Centro di Formazione Professionale IPEA - Cod. 2726- C.F. 93024090271, della quota di primo pagamento intermedio a seguito di verifica della liquidabilità per sufficiente copertura rispetto agli accantonamenti disposti dall'Avvocatura Regionale a garanzia delle ragioni dei creditori pignoranti - Aggiornamento liquidabilità dell'Ente. 49
[Formazione professionale e lavoro]

n. **569** del 14 luglio 2014
POR FSE 2007/2013 - DGR 869 del 04/06/2013 - DDR 923 del 15/10/2013 - Modifica delle quote di riparto della liquidazione del 1° pagamento intermedio del progetto 4480/0/1/869/2013 - Smupr 29737 - Mis. 2B1F2, per compensazione in seguito ad errata imputazione agli impegni di spesa in sede di pagamento dell'anticipo. 51
[Formazione professionale e lavoro]

n. **576** del 14 luglio 2014
Servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti di spesa relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE Obiettivo "Competitivita' regionale e occupazione" 2007-2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali. Liquidazione del saldo come da DDR 498 del 09/06/2014 al netto delle irregolarita' indicate dall'INPS nel DURC 19/06/2014, diversamente da quanto già definito con DDR 540 del 30/06/2014 per gli effetti delle modifiche comunicate con nota 03/07/2014 - CIG 23875214A7 e CUP H71I11000090002. 52
[Formazione professionale e lavoro]

n. **589** del 24 luglio 2014
Cessione del credito relativamente a contributi approvati di cui alla DGR 1013 del 05/06/2012 tra i soggetti "AFL Agenzia Formazione Lavoro" e "Unicredit S.p.A.". Conferma della cessione del credito ex dgr 2649 del 18/12/2012, accettata con DDR 950 del 30/10/2013, sospesa con il DDR 1108 del 23/12/2013, pertinente a note di debito del soggetto AFL Agenzia Formazione Lavoro. 53
[Formazione professionale e lavoro]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA DEL SUOLO

n. **167** del 26 giugno 2014
DGR n.989 del 05/07/2011 - Primi interventi di mitigazione del rischio idraulico mediante la relaizzazione di bacini di laminazione. Progetto preliminare dell'intervento di "Realizzazione di un'opera d'invaso sul torrente Brentone - Pighenzo (0,7 milioni di mc) in Comune di Castello di Godego" - ID Piano 867 - CUP H34B13000230003. CIG ZC60F32676 - Affidamento incarico per l'esecuzione dei rilievi topografici per la redazione della progettazione preliminare, approvazione schema di convenzione ed impegno di spesa di E.22.448,00. 54
[Consulenze e incarichi professionali]

n. **184** del 22 luglio 2014
DGR n.989 del 05/07/2011 Primi interventi del rischio idraulico mediante la realizzazione di bacini di laminazione. Progetto dell'intervento "Realizzazione di un'opera d'invaso sul torrente Alpone, in località Colombaretta, in Comune di Montecchia di Crosara (VR) - ID Piano 999". CUP H63B11000310003 - Importo progetto ¿12.700.000,00. Appalto 01/2014 -CIG 5648118E68. Nomina della Commissione Giudicatrice ai sensi dell'art. 84 del D. Lgs. 163/2006 e s.m. i. per l'affidamento dell'appalto integrato di realizzazione dei lavori. 55
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **206** del 07 agosto 2014
L.R. 14.01.2003, n.3 art.47. Programma straordinario triennale degli interventi di difea idrogeologica. Interventi nel settore della rete idraulica regionale minore e di difesa idrogeologica. DGR n.3034 del 20.10.2009. Comune di Chiampo (Prov. di Vicenza) - Lavori di sistemazione movimento franoso in localita' Faggiana. Importo finanziato: E.117.000,00 - Accertamento della spesa, determinazione del contributo definitivo e liquidazione del saldo. 56
[Difesa del suolo]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO

n. **457** del 12 agosto 2014
R.D. 523/1904 Concessione idraulica per la realizzazione dei lavori di adeguamento del Ponte Canozio sull'idrovia Fissero-Tartaro-Canalbianco-Po di Levante ai parametri della classe V della navigazione fluviale Europea in loc. S. Apollinare in Comune di Rovigo (RO). (Pratica n° CB_TE00226). Concessionario: SISTEMI TERRITORIALI S.p.A. - ROVIGO (RO). 57
[Acque]

n. **458** del 12 agosto 2014
R.D. 523/1904 Concessione di terreno demaniale ex alveo, località Bastion tra via Repubblica e via Gramsci ubicato in sx Canalbianco st. 139 e censiti al fg. 15 mapp. 46a di mq 750,00 e al fg. 15 mapp. 61/p di mq 290,00 per complessivi mq 1.040,00 ad uso colture agricole in Comune di Villamarzana (RO). (Pratica n° CB_TE00029). Sig. Brancalion Maurizio - Villamarzana (RO). Rinnovo. 59
[Acque]

n. **459** del 12 agosto 2014
R.D. 523/1904 Concessione per utilizzare una rampa d'accesso all'abitazione ed autorizzazione idraulica per la realizzazione di una cancellata in Via B. Zanella in Comune di Pincara (RO) - (Pratica n° CB_RA00018). Sig. Davi' Carlo Pincara (RO). Rinnovo. 61
[Acque]

n. **460** del 12 agosto 2014
R.D. 523/1904 Concessione idraulica per l'utilizzo di una rampa per l'accesso alla proprietà privata in Dx Fiume Canalbianco st. 52 in Comune di Castelguglielmo (RO) - (Pratica n° CB_RA00272). Ditta: Gatti Flavio - Castelguglielmo (RO). 63
[Acque]

n. **461** del 12 agosto 2014
R.D. 523/1904 Concessione per l'utilizzo di una rampa carraia in terra ad uso privato a campagna, in Sx fiume Po - st. 160-161, in Comune di Ficarolo (RO) - (Pratica n° PO_RA00150). Sig. Calza Ugo - Ficarolo (RO). Rinnovo. 65
[Acque]

n. **462** del 12 agosto 2014
R.D. 523/1904. Concessione idraulica per l'uso di una rampa per l'accesso privato tra gli stanti 20 e 21 dell'argine di levante del Canale di Valle in Comune di Chioggia. Pratica CV_RA00074. Sig.ra Ferro Armida. 67
[Acque]

n. **463** del 12 agosto 2014
Ditta CRIVELLARI E ZEBINI SPA Rinnovo concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea a mezzo di due pozzi ubicati al Fg. 9 mapp. 70 e 71 del Comune di GIACCIANO CON BARUCHELLA nella misura di 900 mc/anno ad uso industriale - Pos.n. p135/1. 69
[Acque]

n. **464** del 12 agosto 2014
CAROTTA NAZARIO - concessione di derivazione acqua pubblica da falda sotterranea attraverso un pozzo ubicato al afg. 14 mapp. 54 in Comune di LUSIA (RO) Località Ca' Zen per uso Irriguo - Pos.n. P146/1. 70
[Acque]

n. **465** del 12 agosto 2014
RASI LUIGI - concessione derivazione di mod. medi 0.015 di acqua pubblica dalla falda sotterranea a mezzo di un pozzo in Comune di OCCHIOBELLO Località Gurzone per uso Irriguo - Pos.n. P394/1. 71
[Acque]

n. **466** del 12 agosto 2014
PEDRETTI MARMI DI PEDRETTI GILBERTO E PREDRETTI GABRIELE E C. - rinnovo concessione di derivazione di mc/annui 2 di acqua pubblica dalla falda sotterranea a mezzo di un pozzo in Comune di OCCHIOBELLO in località S.M.Maddalena al fg. 21 mapp. 368 per uso Igienico-sanitario - Pos.n. P26/1. 72
[Acque]

n. **467** del 12 agosto 2014
L.R. 02.04.2014, n. 12 art. 18 Eventi calamitosi gennaio-febbraio 2014 "Interventi di sistemazione e manutenzione del litorale da foce Adige e foce Po di Goro, nei comuni di Rosolina e Porto Tolle". Importo Complessivo E. 1.000.000,00. CUP H84H14000140002. Affidamento incarico. 73
[Consulenze e incarichi professionali]

n. **468** del 12 agosto 2014
L.R. 02.04.2014, n. 12 art. 18 Eventi calamitosi gennaio-febbraio 2014 "Interventi di sistemazione e manutenzione del litorale da foce Adige e foce Po di Goro, nei comuni di Rosolina e Porto Tolle".Importo Complessivo E. 1.000.000,00. CUP H84H14000140002. Affidamento incarico. 75
[Consulenze e incarichi professionali]

n. **469** del 12 agosto 2014
Regione del Veneto - Sezione Bacino Idrografico Adige Po Sezione di Rovigo. ex L. 191/2009, art.2, comma 240; AdP MATTM - Regione del Veneto. Opere di difesa del litorale in provincia di Rovigo. - RO018A/10 - Progetto Esecutivo. Importo complessivo E. 1.980.000,00 CUP H95D12000290001. Affidamento incarico professionale per lo svolgimento dei lavori di bonifica bellica in aree demaniali marittime. 77
[Consulenze e incarichi professionali]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI BELLUNO

n. **190** del 13 agosto 2014
Art. 12 L.R. 06.04.2012 n. 13, artt. 18 e 20 L.R. 02.04.2014 n. 11, D.G.R. 537 del 15.04.2014. Sistemazione delle opere idrauliche appartenenti alla rete idrografica di competenza regionale. Incarico per la redazione di uno studio idraulico e per l'espletamento dell'attività di coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di "Potenziamento delle opere di difesa idraulica sul torrente Cordevole in loc. Valcozzena del Comune di Agordo" (prog. 942). CIG: Z6C10758BA 79
[Consulenze e incarichi professionali]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO

n. **339** del 11 giugno 2014
L.R. 09.08.1988 n. 41 ; D. Lgs 31.03.1998 n. 112 ; L.R. 13.04.2001 n. 11 . Domanda pervenuta in data 04.02.2014 prot. n. 49096 per ottenere il rinnovo della concessione idraulica di m² 16.500 di terreno demaniale di cui m² 4.500 a uso vigneto e m² 12.000 a uso bosco/incolto cespugliato, in golena del fiume Piave località Settolo Alto del Comune di Valdobbiadene. Riferimenti catastali: Comune di Valdobbiadene Foglio 21 fronte mappali 495-1286-657-658. Richiedente: FRITTEGOTTO Eugenio Pratica P00518. 82
[Acque]

n. **340** del 11 giugno 2014
L.R. 09.08.1988 n. 41 ; D. Lgs 31.03.1998 n. 112 ; L.R. 13.04.2001 n. 11 . Domanda pervenuta in data 18.03.2014 prot. n. 116496 per ottenere il rinnovo della concessione idraulica di m² 2.338 di terreno demaniale a uso vigneto, in golena del fiume Piave località Grave di Papadopoli del Comune di Cimadolmo. Riferimenti catastali: Comune di Cimadolmo Foglio 11 fronte mappali 135-203. Richiedente: PIO LOCO DETTO GAVA Lorena Pratica P00382/1. 84
[Acque]

n. **341** del 11 giugno 2014
L.R. 09.08.1988 n. 41 ; D. Lgs 31.03.1998 n. 112 ; L.R. 13.04.2001 n. 11 . Domanda pervenuta in data 07.05.2014 prot. n. 196375 per ottenere il subingresso alla concessione idraulica di m² 5.913 di terreno demaniale a uso deposito inerti, in golena del fiume Piave località Saletto del Comune di Breda di Piave. Elementi catastali di riferimento: Comune di Breda di Piave Foglio 17 fronte mappali 479-8-387-817. Richiedente: MOSOLE S.p.a. Pratica P00460/1. 86
[Acque]

n. **432** del 04 agosto 2014

Legge n. 662 del 23/12/96 - Intese Istituzionali di Programma. Terzo Atto Integrativo all'APQ 3: Difesa del Suolo - Difesa della Costa - Sicurezza Idraulica. Soggetto attuatore: Unità di Progetto Genio Civile di Treviso. VENDVI1A3P084C. Opere idrauliche di 2^ categoria fiume Livenza. Interventi di ampliamento e regimazione della cassa di espansione di Prà dei Gai per la laminazione delle piene del fiume Livenza alla confluenza con il fiume Meduna. "Intervento di diaframmatura dell'argine destro del fiume Livenza in Comune di Mansuè (TV)" Importo complessivo E. 1.500.000,00. CUP H61H13000690001 Affidamento incarico professionale per l'attività di controllo e verifica dell'integrità del corpo arginale, anche a seguito di interventi di consolidamento dello stesso con metodi non invasivi", ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006. Importo complessivo E. 48.556,00 CIG: ZE31029D91. 88

[Consulenze e incarichi professionali]

n. **433** del 04 agosto 2014

PAR FSC (EX FAS) 2007 - 2013. DGR n. 1215 del 16.7.2013. "Interventi per la laminazione delle piene del fiume Monticano alla confluenza con il fosso Borniola in Comune di Fontanelle". Importo complessivo E. 1.800.000,00. CUP: H91H13000870001 Affidamento incarico professionale per aggiornamento progetto definitivo e studio di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006. Importo complessivo E. 26.264,16 CIG: ZA11029E68 90

[Consulenze e incarichi professionali]

n. **435** del 07 agosto 2014

Richiedente: BISETTO Florenzo Concessione: sanatoria per lo scarico delle acque reflue industriali mediante vasche di decantazione per mezzo di prodotti flocculanti nel fiume Storghetta in Comune di Treviso Pratica: C07222 Rilascio di concessione sul Demanio Idrico. 92

[Acque]

n. **436** del 07 agosto 2014

Richiedente: RIGATO Nello Concessione: realizzazione di uno scarico di acque reflue e di un ponticello sul fiume Limbraga in Comune di Treviso viale Brigata Marche 30 foglio 16-17 mapp. di riferimento 1604-153 Pratica: C04099 Rilascio di concessione sul Demanio Idrico. 93

[Acque]

n. **437** del 07 agosto 2014

Richiedente: Agriplant S.r.l. Concessione: realizzazione parcheggi privati su terreno demaniale in prossimità del torrente Ruio in Comune di Conegliano fgl. 33 mapp. di riferimento acque Pratica: C07383 Rilascio di concessione sul Demanio Idrico. 94

[Acque]

n. **438** del 07 agosto 2014

Richiedente: Condominio "Residence Chisini" Concessione: scarico acque meteoriche da edificio condominiale sul corso d'acqua fiume Soligo in Comune di Pieve di Soligo foglio 13 mapp. di riferimento 966-2520-2521-2522 Pratica: C04331 Rilascio di concessione sul Demanio Idrico. 95

[Acque]

n. **439** del 07 agosto 2014
Richiedente: Italgen S.p.a. Concessione: scarico di acque reflue, assimilato a domestico, provenienti dal bagno interno della centrale idroelettrica sul corso d'acqua demaniale fiume Meschio in Comune di Vittorio Veneto foglio 44 mapp. di rif. 353 Pratica: C07384 Rilascio di concessione sul Demanio Idrico. 96
[Acque]

n. **440** del 07 agosto 2014
Richiedenti: BAREA Otello e BAGGIO Albina Concessione: due scarichi di acque reflue, uno depurate l'altro meteoriche, da edificio residenziale nel corso d'acqua demaniale adiacente a Via Santa Bona Nuova in Comune di Treviso Foglio 19 Mappale di riferimento 808 Pratica: C04100 Rilascio di concessione sul Demanio Idrico. 97
[Acque]

n. **441** del 07 agosto 2014
Richiedenti: Mattarollo Nicola e Mattarollo Andrea Concessione: mantenimento tombinatura di ml. 32,50 di fossato demaniale lungo via Dorigo del Comune di Treviso foglio Sez. C 4 mapp. di riferimento 852 Pratica: C00986 Rilascio di rinnovo di concessione sul Demanio Idrico. 98
[Acque]

n. **442** del 07 agosto 2014
Richiedente: Ascopiave S.p.A. Concessione : attraversamento con tubo gas metano del corso d'acqua Ruggio Callalta presso il ponte in Via Anzano in Comune di Cappella Maggiore foglio 2 mapp. di riferimento 274 Pratica: C04409 Rilascio di rinnovo di concessione sul Demanio Idrico. 99
[Acque]

n. **443** del 07 agosto 2014
Richiedente: Residenza ai Carpini Concessione: scarico acque meteoriche per nuova costruzione residenziale sul canale La Cerca in Comune di Treviso Pratica: C07394 Rilascio di concessione di subingresso sul Demanio Idrico. 100
[Acque]

n. **444** del 07 agosto 2014
Richiedente: Porta del Parco Concessione: scarico acque meteoriche su fossato demaniale da un fabbricato residenziale di 8 alloggi in Comune di Treviso località Santa Bona Vecchia foglio 6 mapp. di riferimento 1254 Pratica: C07395 Rilascio di concessione di subingresso sul Demanio Idrico. 101
[Acque]

n. **458** del 12 agosto 2014
Rinnovo e subentro della concessione di derivazione d'acqua dal fiume Musestre ad uso piscicoltura e dalla falda sotterranea ad uso igienico sanitario in Comune di San Biagio di Callalta per moduli 12,001. Concessionario : Azienda Agricola Piave srl - Cimadolmo. Pratica n. GD848. 102
[Acque]

n. **459** del 12 agosto 2014
Rinnovo e subentro della concessione di derivazione d'acqua dal fiume Fossalat e dalla falda sotterranea tramite n. 5 pozzi ad uso piscicoltura in Comune di Fontanelle per complessivi moduli 2.40. Concessionario: Azienda Agricola Troticoltura F.lli Battocchi s.s. - Tione di Trento Pratica n. GD3470. 103
[Acque]

n. **460** del 12 agosto 2014
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso scambio termico in Comune di Arcade per moduli 0.0042. - T.U. 1775/1933 - D.P.R. 238/1999 - D.Lgs 152/2006. Concessionario : Parrocchia di San Lorenzo di Arcade don Corrado Cazzin Parroco Pratica n. 4839. 104
[Acque]

n. **461** del 12 agosto 2014
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico e assimilato in Comune di Quinto di Treviso per moduli 0.005. - T.U. 1775/1933 - D.P.R. 238/1999 - D.Lgs 152/2006. Concessionario : A.S.D. Piscina di Quinto c/o C.Golfetto - Quinto di Treviso Pratica n. 5051. 105
[Acque]

n. **462** del 12 agosto 2014
Rinnovo e subentro della concessione di derivazione d'acqua dal fiume Meschio ad uso produzione forza motrice in Comune di Cordignano per moduli 9. Concessionario : Zarpellon Claudio - Cordignano Pratica n. 114. 106
[Acque]

n. **463** del 12 agosto 2014
Rinnovo e subentro con variante non sostanziale della concessione di derivazione d'acqua dal fiume Meschio ad uso idroelettrico in Comune di Cordignano per moduli 28.20. Concessionario : Hydro Watt snc di Giacuzzo D. e C. - Conegliano Pratica n. 108. 107
[Acque]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA

n. **150** del 03 aprile 2014
Derivazione d'acqua dalla falda sotterranea mediante un pozzo ubicato nel Comune di Verona in loc. Chievo, per medi moduli 0,0017 (l/s 0,17) e massimi moduli 0,0104 (l/s 1,04), per un consumo annuo di 3600 metri cubi, ad uso industriale. R.D. 11.12.1933 n. 1775. Riduzione consumi. Concessionario: Beton Veneta s.r.l. - pratica D73494. 108
[Acque]

n. **151** del 03 aprile 2014
Concessione di derivazione d'acqua pubblica da falda sotterranea nel Comune di Gazzo Veronese per uso igienico ed assimilato (igienico sanitario ed antincendio). Concessione Noseco di Nosè di Romina Francesca. - pratica D711857 110
[Acque]

n. **152** del 03 aprile 2014
Rinnovo di concessione di derivazinoe d'acqua pubblica da falda sotterranea nel Comune di Sorgà fraz. Bonferraro per uso igienico ed assimilato (irrigazione aree verdi ed antincendio) - Concessionario BONFERRARO S.P.A. - pratica D73052. 112
[Acque]

n. **203** del 12 maggio 2014
R.D. 11.12.1933, n. 1775: Subentro di concessione di derivazione d'acqua pubblica da falda sotterranea nel comune di Villafranca di Verona fraz. Alpo, per uso industriale. Concessionario: SUPERBETON S.p.a. Pratica D/2768. 114
[Acque]

n. **204** del 12 maggio 2014
R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica da falda sotterranea nel comune di Dolcè per uso irriguo. Concessionario: CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE - Pratica D/12295. 116
[Acque]

n. **242** del 30 maggio 2014
R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica da falda sotterranea mediante un pozzo individuato nel comune di San Bonifacio - via DeGasperi, per uso irriguo di soccorso ed antibrina. Concessionario: ZANDOMENEGHI ROBERTO e SOCIETA' AGRICOLA AGRI-TIME SAS DI ZANDOMENEGHI ROBERTO & C. Pratica D/12091. 118
[Acque]

n. **243** del 30 maggio 2014
R.D. 11.12.1933 - n. 1775 - Concessione di derivazione d'acua pubblica da falda sotterranea mediante un pozzo individuato nel Comune di Soave - Loc. Tamellini - Costeggiola, per uso irriguo di soccorso. Concessionario: Gambaretto Luca - pratica D/12146. 120
[Acque]

n. **244** del 30 maggio 2014
R.D. 11.12.1933 - n. 1775 - Concessione di derivazione d'acua pubblica da falda sotterranea mediante un pozzo individuato nel Comune di Soave - Loc. Tamellini - Costeggiola, per uso irriguo di soccorso. Concessionario: Gambaretto Paolo - pratica D/12074. 122
[Acque]

n. **251** del 04 giugno 2014
R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione preferenziale d'acqua pubblica da falda sotterranea mediante un pozzo in Comune di Valeggio sul Mincio, per uso igienico-assimilato ed irriguo di soccorso ed antibrina. Concessionario: Menegoni Aldo - Pratica D/12153. 124
[Acque]

n. **267** del 06 giugno 2014
R.D. 11/12/1933, N. 1775: concessione di derivazione di acqua pubblica dal fiume Tramigna in loc. via Molini nel Comune di Cazzano di Tramigna VR ad uso idroelettrico mediante impianto di potenza nominale media pari a 13,38 kw. Concessionario: Giordani Pietro (omissis) (omissis) - 37030 Cazzano di Tramigna (VR) - Pratica D/11986. 126
[Acque]

n. **293** del 16 giugno 2014
R.D. 11.12.1933 n. 1775. Concessione di derivazione d'acqua pubblica da falda sotterranea mediante un pozzo individuato nel Comune di Verona - loc. Antane, per uso irriguo (vigneto). Concessionario: Soc. Agricola San Fidenzio - pratica D/12169. 128
[Acque]

n. **295** del 16 giugno 2014
R.D. 11.12.1933 n. 1775. Concessione di derivazione d'acqua pubblica da falda sotterranea mediante un pozzo individuato nel Comune di Villafranca - loc. Gonfardine, per uso irriguo (alberi da frutta). Concessionario: Baltieri Teresa - pratica D/9745. 130
[Acque]

n. **296** del 16 giugno 2014
R.D. 11.12.1933 n. 1775. Concessione di derivazione d'acqua pubblica da falda sotterranea mediante un pozzo individuato nel Comune di Sommacampagna (VR) - loc. Gasparina, per uso irriguo (alberi da frutta). Concessionario: Corradi Danilo - pratica D/9802. 132
[Acque]

n. **311** del 24 giugno 2014
Concessione di derivazione d'acqua pubblica dal fiume Fibbio in loc. Ferrazze nel Comune di San Martino B.A. ad uso idroelettrico mediante impianto di potenza nominale media pari a 127,33KW. Concessionario: Campedelli Osvaldo (omissis)-37138 Verona (omissis)- Pratica D/11788. 134
[Acque]

n. **344** del 18 luglio 2014
R.D. 11.12.1933 n. 1775. Concessione di derivazione d'acqua pubblica da falda sotterranea mediante un pozzo individuato nel Comune di Verona - via della Giara, per uso irriguo. Concessionario Verdevalle di Zamboni Carla Soc. Agricola Semplice. pratica D/12062. 136
[Acque]

n. **348** del 21 luglio 2014
R.D. 11.12.1933 n. 1775. Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea mediante un pozzo individuato nel comune di San Martino Buon Albergo - loc. Carpane-Monte, per uso irriguo. Concessionario: FIORINI LUIGI PIETRO - pratica D/12194. 138
[Acque]

n. **367** del 22 luglio 2014
R.D. 11.12.1933 n. 1775. Concessione per l'utilizzo di uno specchio d'acqua (bene demaniale) nel Comune di Ronco All'Adige in Via Vernazze Tombasozana, ad uso pesca sportiva. Concessionario: Barbieri Lino. Pratica D/12399. 140
[Acque]

n. **368** del 22 luglio 2014
R.D. 11.12.1933 n. 1775. Concessione per l'utilizzo di uno specchio d'acqua (bene demaniale) nel Comune di Ronco All'Adige in Loc. Lesca/Cason, ad uso pesca sportiva. Concessionario: Zanini Adriano Pratica D/12375. 142
[Acque]

n. **369** del 22 luglio 2014
R.D. 11.12.1933 n. 1775: Rinnovo di concessione di derivazione d'acqua pubblica da falda sotterranea nel Comune di Vigasio, per uso industriale ed igienico assimilato (antincendio). Concessionario DS Smith Packaging Italia S.p.a. - Pratica D/1088. 144
[Acque]

n. **370** del 22 luglio 2014
R.D. 11.12.1933 n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica da falda sotterranea nel Comune di Verona in loc. Cason di Chievo, per uso irriguo. Concessionario Campagnari Onestina. - Pratica D/12056. 146
[Acque]

n. **371** del 22 luglio 2014
R.D. 11.12.1933 n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica da falda sotterranea nel Comune di Negrar in loc. Busa Moron, per uso irriguo di soccorso. Concessionario: Speri Mario Giovanni - Benedetti Sara. - Pratica D/11851. 148
[Acque]

n. **411** del 13 agosto 2014
Rilascio di concessione sul demanio idrico e autorizzazione idraulica per: a) la costruzione di uno scivolo di alaggio per canoe / Kayak; b) la costruzione di uno scarico di acque meteoriche da realizzarsi in loc. Chievbo - Verona. Richiedente: Amministrazione Comunale di Verona - p.zza Brà n. 1 - Verona. L.R. n. 41/88 - R.D. n. 523/1904 - Norme di polizia idraulica. Pratica n. 9830 c.a. b. 656. 150
[Acque]

n. **412** del 13 agosto 2014
Parere negativo al rilascio della autorizzazione idraulica a sanatoria per la costruzione di una autorimessa ed altre opere esterne entro la fascia di vincolo idraulico del torrente "Valsorda" realizzate in Via Vasco De Gara n. 17 - Bardolino (VR). Richiedente: GELMETTI GIOVANNI - GELMETTI NARCISA - PACHERA CHIARA - PACHERA UMBERTO - Bardolino (VR). L.R. 41/88 - R.D. 523/1904 - Norme di polizia idraulica - pratica n. 10560 c.a. n. 755. 152
[Acque]

n. **417** del 13 agosto 2014

Subentro nella titolarità della concessione sul demanio idrico inerente uno scarico di acque meteoriche nel torrente "Progno di Quinzano" tramite tubazione diametro 250 mm, ubicato in Via Fabbricato Scolastico - fraz. Quinzano - Verona - Richiedente: Amministrazione Comunale di Verona - p.zza Brà 1 - Verona - L.R. 41/88 - R.D. 523/1904 - Norme di polizia idraulica - pratica 9514/3 c.a. 209. 155

[Acque]

n. **418** del 13 agosto 2014

Rilascio di concessione sul demanio idrico e autorizzazione idraulica per l'attraversamento dei corsi d'acqua demaniali "Valle San Faustino" - "Valle Quaradella" - "Valle Santa Croce" - "Valle Randina" - "Rio Colonga Sud" - "Rio Colonga Nord" - Valle Polla" , con tubazioni della rete pubblica di acquedotto da realizzarsi in loc. varie del Comune di Torri del Benaco (VR). Richiedente: Az. Gardesana Servizi s.p.a. - Via 11 Settembre n. 24 - Peschiera del Garda (VR). L.R. 41/88 - r.d. N. 523/1904 - norme di polizia idraulica. Pratica n. 10597 - c.a. n. 764. 157

[Acque]

n. **429** del 13 agosto 2014

Rilascio autorizzazione idraulica a sanatoria per aver realizzato delle vasche interrate di raccolta stoccaggio di acque per la lavorazione di marmi, di un parapetto al di sopra del muro spondale, e per strutture amovibili (carroponte) ubicati in Via del Casteliere n. 7 loc. Bellori - fraz. lugo di Valpantena - Grezzana (VR). Richiedente: Cantieri Ignazio - Via del Castelliere n. 7 - loc. Bellori - fraz. Lugo di Valpantena - Grezzana (VR). pratica n. 9466 c.a. n. 742. 159

[Acque]

n. **430** del 13 agosto 2014

Rilascio di variante alla concessione sul demanio idrico e autorizzazione idraulica inerente l'occupazione di spazio acqueo sulla sponda sinistra del fiume "Tartaro Canal Bianco" dove realizzare a) un pontile a scopo turistico; b) una zattera galleggiante con sopra un manufatto ad uso ristorante; da realizzarsi in loc. Conca di Torretta Veneta - Legnago (VR). Richiedente: Soc. MINIMAL s.a.s. di Battiloni Giancarlo - Via Dominuti 20 - Verona. Pratica n. 10547 c.a. 681. 162

[Acque]

n. **431** del 13 agosto 2014

Rilascio di concessione in uso, a sanatoria, di porzione di demanio idrico consistente in un tratto di alveo dismesso del "Vaio Fontanetta", utilizzato a scopo residenziale, ubicato in Strada comunale Rosaro / Praole - loc. Praole - Cerro Veronee (VR). Richiedente: SCALA DIEGO - Via Praole n. 66 loc. Praole - Cerro Veronese (VR) L.R. 41/88 - R.D. 523/1904 - norme di polizia idraulica - pratica n. 10292 - c.a. n. 711. 164

[Acque]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE- SEZIONE DI VICENZA

n. **462** del 13 agosto 2014
Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 642/CH. 166
[Acque]

n. **463** del 13 agosto 2014
Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 647/CH. 167
[Acque]

n. **464** del 13 agosto 2014
Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 789/CH 168
[Acque]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COORDINAMENTO ATTIVITA' OPERATIVE

n. **53** del 11 agosto 2014
SEZIONE REGIONALE BACINO IDROGRAFICO LITORALE VENETO - Opere di difesa dei litorali marini. Sistemazione dell'assetto strutturale della foce di Porto Baseleghe in Comune di San Michele al Tagliamento a seguito della sperimentazione attuata a mezzo del manufatto denominato "Trappola per sedimenti" - Comune di localizzazione : San Michele al Tagliamento (VE) - Comune interessato : Caorle (VE) - Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. 10/1999 e ss.mm.ii., Art. 10 bis della L.241/1990 e ss.mm.ii.) Assoggettamento alla procedura di V.I.A. 169
[Difesa del suolo]

n. **54** del 12 agosto 2014
MARGRAF S.P.A. "Progetto di ampliamento in sotterraneo" - Comune di localizzazione: Selva di Progno (VR) Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 20 del D.Lgs. del 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii., L.R. 26 marzo 1999 n.10 e ss.mm.ii., art. 10 bis della Legge del 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.) Assoggettamento alla Procedura di V.I.A. 171
[Difesa del suolo]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE MOBILITA'

n. **243** del 06 agosto 2014
Rigetto domanda di rilascio in concessione d'uso di spazio acqueo comprensivo dell'ingombro dei natanti e relative pertinenze a terra in Comune di Jesolo (VE) località Cavallino nell'area censita al Foglio n. 86 Mappale n. 72 per l'installazione di n. 4 pali di tipo "Palazzo" secondo le prescrizioni di cui al P.P.I.P. "Fiume Sile e Cavetta" per la realizzazione di un approdo privato. Richiedente: Giovannini Alberto. 174
[Trasporti e viabilità]

n. **244** del 06 agosto 2014
Rigetto istanza di sanatoria per occupazione in essere di spazio acqueo e area pertinenziale di servizio in Comune di Caorle (VE) località Rotelle nell'area censita al Foglio n. 19 Mappale n. 76 al fine di installazione di casone in legno e canna palustre, pontile attracco natanti in legno, baracca deposito attrezzatura, doccia in legno, basamento in cemento con rete antigrandine, banchina di marginamento in cemento. Richiedente: Codello Claudio. 176
[Trasporti e viabilità]

n. **245** del 06 agosto 2014
Rinnovo di Concessione demaniale avente ad oggetto una chiatta in cemento con sovrastante struttura in legno e servita da rampa arginale d'accesso, posta su terreno demaniale in sx Po fra gli stanti 127 e 128 in Comune di Salara (RO). Ditta: DE BIAGGI CARLO. Pratica n° PO_PA00079. Rinnovo Concessione. 178
[Trasporti e viabilità]

n. **246** del 06 agosto 2014
Rinnovo di Concessione demaniale avente ad oggetto l'attracco di una chiatta, pontile per attracco barche, passerella e attraversamento arginale con cavo elettrico in parte interrato ed in parte sostenuto da due pali, il tutto allo stante 177 in Comune di Gaiba (RO). Ditta: DANIELI RICCARDO. Pratica n° PO_PA00023. Rinnovo Concessione. 180
[Trasporti e viabilità]

n. **255** del 13 agosto 2014
Concessione demaniale per l'occupazione di area golenale e relativo specchio acqueo, da utilizzare come piarda per carico, scarico e deposito di materiale inerte e mezzi d'opera, in sinistra del tronco comune ai fiumi Brenta e Bacchiglione, in località Cà Pasqua Brondolo in Comune di Chioggia (VE). Ditta: TIOZZO F.LLI E NIPOTE S.R.L. di CHIOGGIA (VE) (Pratica n° 1561C) Rilascio concessione. 182
[Trasporti e viabilità]

n. **257** del 13 agosto 2014
Ampliamento della concessione avente ad oggetto "la sistemazione di un attracco esistente ubicato su area demaniale in concessione in località Pila di Porto Tolle (RO) Via Villaggio Pescatori Comune di Porto Tolle Censuario Cà Venier, Fg. 15 mapp. 12, tra gli stanti 64-66 in sinistra idraulica"; integrazione alla concessione già assentita con decreto del Genio Civile di Rovigo n. 103 del 10.04.2012; - potenziamento delle strutture esistenti sull'area in concessione demaniale attualmente già utilizzata come punto di attracco per imbarcazioni da diporto. Ditta: CANTIERE ZAGO di Zago Salvatore & C. s.n.c. Pratica: PO_PA00074. 184
[Trasporti e viabilità]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE STRATEGICA E CARTOGRAFIA

n. **24** del 27 giugno 2014
L.R. 28/76. Affidamento dell'incarico professionale per l'aggiornamento del software applicativo "ConVe2011". D.Lgs. 163/2006 e DPR 207/2010. Impegno di spesa. CIG: Z360F7D6F6. 186
[Consulenze e incarichi professionali]

DECRETI DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE

n. **126** del 24 luglio 2014
Individuazione dei Centri Regionali autorizzati alla prescrizione del farmaco Perjeta (pertuzumab) in associazione con trastuzumab e docetaxel in pazienti adulti con carcinoma mammario HER2 positivo, non operabile, metastatico o localmente recidivato, non trattati in precedenza con terapia anti-HER2 o chemioterapia per la malattia metastatica. 192
[Sanità e igiene pubblica]

n. **127** del 24 luglio 2014
Approvazione schema di convenzione tra Regione del Veneto, Farmacieunite e Assofarm per l'utilizzo dell'applicativo "WebCare" per diabete. 194
[Sanità e igiene pubblica]

DECRETI DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI

n. **165** del 27 maggio 2014
Progetto HELPS - Housing and Home-care for the Elderly and vulnerable people and Local Partnership Strategies in Central European, in materia di inclusione sociale. Adempimenti per il coordinamento e la realizzazione delle attività progettuali. Attribuzione dell'incarico "supporto alla realizzazione di un piano di azione locale e alle relative azioni di supporto in loco (area di sperimentazione San Pietro di Feletto - progetto HELPS). 200
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **166** del 27 maggio 2014
Progetto Re-THI - Regions Tackling Health Inequalities in materia di inclusione sociale. Adempimenti per la realizzazione dell'evento finale: attività di traduzioni. 201
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **182** del 10 giugno 2014
Progetto HELPS - Housing and Home-care for the Elderly and vulnerable people and Local Partnership Strategies in Central European, in materia di inclusione sociale. Adempimenti per il coordinamento e la realizzazione delle attività progettuali. Determinazione dei soggetti ai quali affidare servizi relativi all'organizzazione di un evento transazionale di disseminazione dei risultati di progetto ed impegno di spesa. 202
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **226** del 21 luglio 2014
Rinnovo delle autorizzazioni all'esercizio della Società Cooperativa Sociale a.r.l. denominata Nuova Vita con sede legale in Strada Borghetto Saviabona n. 9 - Vicenza. Legge regionale n. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali". 204
[Servizi sociali]

n. **233** del 07 agosto 2014
Rinnovo autorizzazione all'esercizio del Servizio Residenziale di Tipoi B per tossicodipendenti "Fonte Viva" sito in via Delle Valli n. 151 Crede di Cet - Castion - Belluno. Ente gestore: Ceis - Centro Italiano di Solidarietà di Belluno Onlus con sede legale in via Rugo n. 21 - Belluno. Legge regionale n. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali". 206
[Servizi sociali]

n. **236** del 08 agosto 2014
Rilascio autorizzazione all'esercizio per i Servizi alle Dipendenze dell'Azienda Ulss n. 12 di Venezia. Legge regionale n. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali". 208
[Servizi sociali]

DELIBERAZIONI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE

n. **39** del 08 luglio 2014
Sospensione dalla carica del Consigliere regionale Renato Chisso e nomina del consigliere supplente Francesco Piccolo. 211
[Consiglio regionale]

n. **40** del 08 luglio 2014
Sospensione dalla carica del Consigliere regionale Giampiero Marchese e nomina del consigliere supplente Alessio Alessandrini. 212
[Consiglio regionale]

n. **41** del 10 luglio 2014
Versamento quota di associazione alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province Autonome per l'anno 2014. 213
[Consiglio regionale]

n. **42** del 10 luglio 2014
Convalida della elezione del Consigliere regionale Stefano Falconi ai sensi dell'articolo 37 dello Statuto (legge statutaria 17 aprile 2012, n. 1). 215
[Consiglio regionale]

n. **43** del 10 luglio 2014
Modifica della determinazione del numero dei componenti delle Commissioni consiliari, a norma degli articoli 16 e 17 del Regolamento del Consiglio regionale 216
[Consiglio regionale]

n. **44** del 10 luglio 2014
Liquidazione dell'assegno di fine mandato, di cui all'art. 19 bis della legge regionale 9/1973, all'ex consigliere regionale Cristiano Corazzari. 218
[Consiglio regionale]

n. **45** del 10 luglio 2014
Contributo dei gruppi consiliari di cui all'articolo 3 della lr 56/84. Aggiornamento con decorrenza giugno e luglio 2014 223
[Consiglio regionale]

n. **46** del 10 luglio 2014
Cessione in comodato d'uso di beni mobili di proprietà del Consiglio regionale alla Questura di Venezia 229
[Consiglio regionale]

n. **47** del 10 luglio 2014
Assegnazione alla segreteria del gruppo consiliare Partito Democratico Veneto del sig. Ciancio Stefano, previa assunzione con contratto a tempo determinato. 230
[Consiglio regionale]

n. **48** del 10 luglio 2014
Risorse decentrate per il personale non dirigenziale per l'anno 2014 (artt. 39 a 59 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53. Erogazione quota compenso di produttività e aggiornamento progetto di produttività specifica per il personale addetto al supporto all'aula 231
[Consiglio regionale]

n. **49** del 15 luglio 2014
Conferimento dell'incarico di dirigente capo del Servizio di vigilanza sul sistema socio-sanitario al dott. Stefano Danieli 235
[Consiglio regionale]

n. **50** del 15 luglio 2014
Conferimento dell'incarico di dirigente dell'Ufficio Diritti della Persona al dott. Andrea Pagella. 237
[Consiglio regionale]

n. **51** del 15 luglio 2014
Modifica della determinazione del numero dei componenti delle Commissioni consiliari, a norma degli articoli 16 e 17 del Regolamento del Consiglio regionale 239
[Consiglio regionale]

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

n. **822** del 10 giugno 2014
"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Cooperativa Sociale "La Rosa Blu" S.C. Onlus, Via Duino, 18, Mestre - Venezia: rilascio del rinnovo dell'accreditamento istituzionale all'unità di offerta Comunità Alloggio per persone con disabilità, Via Risorgimento, 33, Chirignago - Venezia; rilascio dell'accreditamento istituzionale all'unità di offerta Centro Diurno per persone con disabilità, Via Duino, 18, Mestre - Venezia. 241
[Servizi sociali]

n. **824** del 10 giugno 2014
Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Integrazione dell'accreditamento istituzionale del Centro di Servizi per persone anziane non autosufficienti "Santa Maria Bertilla"- comprensiva di nuclei per persone anziane religiose non autosufficienti - con sede in Brendola 36040 VI Via S. Bertilla 71. 244
[Servizi sociali]

n. **825** del 10 giugno 2014
"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002) Revoca della DGR 2776 del 24 dicembre 2012. Rilascio dell'accreditamento istituzionale del Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti presso la Casa di Riposo "dott. Umberto ed Alice Tassoni, sito in Via G. Garibaldi, n. 58 - Cornedo Vicentino (VI). 246
[Servizi sociali]

n. **826** del 10 giugno 2014
"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali". Rilascio accreditamento istituzionale del Servizio Semiresidenziale e Servizio Residenziale di Tipo B per tossicodipendenti. Ente gestore: Cooperativa Sociale Ca' delle Ore con sede legale a Breganze (VI) - Via Brogliati Contro n. 30. (lr n. 22/2002). 248
[Servizi sociali]

n. **827** del 10 giugno 2014
"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Rilascio del rinnovo dell' accreditamento istituzionale al Centro servizi Cooperativa Sociale Solidarietà di Vigasio, per l'Unità di offerta rivolta a persone disabili "Casamica", via Rizzotti, 20/22 - Vigasio (VR). 250
[Servizi sociali]

n. **831** del 10 giugno 2014
"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n.22/2002). Rilascio del rinnovo dell'accreditamento istituzionale al Centro Servizi rivolto a persone anziane non autosufficienti di primo livello assistenziale "Villa Serena", con sede in Via Leopardi, 2 Bardolino (VR). 253
[Servizi sociali]

n. **835** del 10 giugno 2014
"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Rilascio del rinnovo di accreditamento istituzionale al Centro servizi Residenziale per persone anziane non autosufficienti "Fondazione F.lli Zulianello" -onlus, via Fosson n. 27 - San Stino di Livenza (VE), per le seguenti Unità di Offerta: Centro Servizi residenziale per persone anziane non autosufficienti di I e II livello assistenziale; Centro Diurno per persone anziane non autosufficienti. 256
[Servizi sociali]

n. **837** del 10 giugno 2014
"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Rilascio dell'accreditamento istituzionale al Centro di Servizi per persone anziane non autosufficienti "Villa Margherita", Via Marzotto 1, Valdagno (VI) - Fondazione Marzotto, Via Marzotto n. 3 Valdagno (VI). 259
[Servizi sociali]

n. **840** del 10 giugno 2014
"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Rilascio dell'accreditamento istituzionale al Centro servizi Casa di Riposo "Guizzo Marseille"-IPAB, via Santa Croce, n. 2 - Volpago del Montello (TV), per le seguenti Unità di offerta per persone anziane non autosufficienti: Centro servizi per persone anziane non autosufficienti di I e II livello assistenziale; Centro diurno. 262
[Servizi sociali]

n. **841** del 10 giugno 2014
"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Rilascio dell'accreditamento istituzionale al Centro servizi Casa di Riposo "Ida Zuzzi", con sede legale in San Michele al Tagliamento (VE), per le seguenti Unità di offerta: Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti di I e II livello assistenziale; Centro Diurno per persone anziane non autosufficienti. 265
[Servizi sociali]

n. **843** del 10 giugno 2014
"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Rilascio dell'accreditamento istituzionale al Centro servizi CODESS SOCIALE - ONLUS, via Boccaccio, n. 96 - Padova, per l'Unità di offerta per persone con disabilità: - Comunità Alloggio "Il Sole", via Fossalta, n. 8 - Conselve (PD). 268
[Servizi sociali]

n. **844** del 10 giugno 2014
"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Rilascio dell'accreditamento istituzionale al Centro servizi Comunità Servizi-Cooperativa Sociale Onlus, via Fornaci, 83 - Schio (VI), per l'Unità di offerta per persone con disabilità, Comunità Alloggio "Abilè", via Fornaci, 83 - Schio (VI). 271
[Servizi sociali]

n. **845** del 10 giugno 2014
"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Rilascio dell'accreditamento istituzionale al Centro servizi Cooperativa Sociale "Mosaicoeaias", via della Rotonda, 58 - Vicenza, per l'Unità di offerta "Comunità residenziale per disabili - Santa Rita", via Cacciavillani, 13, fraz. Marana - Crespadoro (VI). 274
[Servizi sociali]

n. **846** del 10 giugno 2014
"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Rilascio dell'accreditamento istituzionale al Centro Servizi Cooperativa Sociale Onlus "Il Ponte", per la Comunità Alloggio per persone disabili "Il Ponte", Via Angelo Marchesan, 27, Treviso. 277
[Servizi sociali]

n. **847** del 10 giugno 2014
"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Rilascio dell'accreditamento istituzionale al Centro Servizi Cooperativa Sociale Primula, Viale Trento, 146 - Valdagno (VI), per le seguenti Unità di offerta per persone con disabilità: CD Dakota "Alfa", via Gasdotto, 9/b - Valdagno; CD "Diamoci Tempo", via Contrada Santi, 4 - Valdagno; CA "Gruppo Famiglia", Viale Trento, 146 - Valdagno. 280
[Servizi sociali]

n. **849** del 10 giugno 2014
"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n.22/2002). Rilascio dell'accreditamento istituzionale al Centro servizi C.S.A. - Società Cooperativa Sociale, con sede in via Gelso, 8 - Mantova (MN), per l'Unità di offerta per persone anziane non autosufficienti "Ca' dei Nonni", via Dei Barcari - Albaredo d'Adige (VR). 283
[Servizi sociali]

n. **852** del 10 giugno 2014
"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Rilascio dell'accreditamento istituzionale al Centro servizi Primula Società Cooperativa Sociale, Viale Trento, 146 - Valdagno (VI) per l'Unità di offerta, per persone con disabilità, Centro Diurno "Dakota Beta", via Gasdotto, 9/b - Valdagno (VI). 286
[Servizi sociali]

n. **854** del 10 giugno 2014
"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Rilascio dell'accreditamento istituzionale all'Associazione Onlus "Piccola Fraternità", per l'omonima Comunità Alloggio per persone disabili, Piazzale Kennedy, 14, Isola della Scala (VR). 289
[Servizi sociali]

n. **855** del 10 giugno 2014
"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Rilascio dell'accreditamento istituzionale all'Azienda ULSS n. 13 di Mirano, via Mariutto, 76 - Mirano (VE), per la seguente Unità di offerta: Centro diurno per persone con disabilità "Stella Polare", via Damiano Chiesa, n.2 - Martellago (VE). 292
[Servizi sociali]

n. **858** del 10 giugno 2014
"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Rilascio dell'accreditamento istituzionale alla Comunità "Quadrifoglio" C.S. Onlus, rivolta a persone con disabilità, con sede in Via Marchesan, 41 - Treviso, per le seguenti Unità di offerta, entrambe con sede in Via Polveriera, n. 4, Treviso: - Centro Diurno "Quadrifoglio", - Comunità Alloggio "Quadrifoglio". 295
[Servizi sociali]

n. **865** del 10 giugno 2014
"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Rilascio dell'accreditamento istituzionale per le seguenti Unità di offerta per persone con disabilità gestite dalla S.C.S. "Società Nuova" ONLUS di via I. Caffi, n. 87 Belluno: - Comunità Alloggio " Villa Anna" via La Cal, n. 1 Limana (BL), - Comunità Alloggio "Casa Polit" via Feltre, n. 1 Belluno, - Centro Diurno "Ceramica" via F. M. Colle, n. 14/16 Belluno, - Centro Diurno "Stile libero" via Caffi, n. 87 Belluno, - Centro Diurno "Centro Educativo didattico" piazzale Resistenza, n. 60/62 Belluno. 298
[Servizi sociali]

n. **867** del 10 giugno 2014
"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n.22/2002). Rilascio nuovo accreditamento istituzionale al Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti "Santa Maria del Rosario", Vicolo Pineta, n.32, Mestre - Venezia, gestito dalla Società Anni Sereni s.r.l., Corso Vittorio Emanuele II, n.87 - Roma. 301
[Servizi sociali]

n. **869** del 10 giugno 2014
"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Rilascio dell'accreditamento istituzionale al Centro Servizi Cooperativa Sociale Nuova Idea, Via Puccini 49/a, Abano Terme (PD), per la Comunità Alloggio per persone disabili "Orizzonti", Via Benedetto Marcello, 16/a Abano Terme (PD). 304
[Servizi sociali]

n. **871** del 10 giugno 2014
"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n.22/2002). Rilascio del rinnovo dell'accreditamento istituzionale all'Azienda ULSS n. 13 di Mirano, via Mariutto,76 -Mirano (VE), per la seguente Unità di offerta: Centro diurno per persone con disabilità "G.Carducci", via Ballò, n.1 - Mirano (VE). 307
[Servizi sociali]

n. **1215** del 15 luglio 2014
Legge 31.07.2002 n. 179 Approvazione criteri generali da osservare nella progettazione ed esecuzione degli interventi di ripascimento manutentivo e bypass degli arenili, nonché per la ricostruzione delle morfologie costiere. 310
[Difesa del suolo]

n. **1322** del 28 luglio 2014
Autorizzazione a proporre ricorso per declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 8, commi 4, 6 e 10, dell'art. 14, commi 1, 2 e 4 ter, dell'art. 15, dell'art. 24, comma 4, dell'art. 41, comma 2 e dell'art. 46, commi 6 e 7 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. 335
[Affari legali e contenzioso]

n. **1330** del 28 luglio 2014
Art. 1 della Legge Regionale 19 giugno 2014, n. 15 "Referendum consultivo sull'Autonomia del Veneto": autorizzazione al Presidente della Giunta regionale ad instaurare un negoziato con il Governo. 339
[Affari legali e contenzioso]

n. **1331** del 28 luglio 2014
Legge regionale 19 giugno 2014, n. 16 "Indizione del referendum consultivo sull'Indipendenza del Veneto": disposizioni in merito alla propaganda, alle procedure di voto e alla proclamazione ufficiale del risultato. 341
[Referendum]

n. **1351** del 28 luglio 2014
Ditta Grassi Pietre S.r.l.. Autorizzazione a coltivare la cava di calcare da taglio in sotterraneo, denominata "GAZZO OVEST" in Comune di Zovencedo (VI). L.R. 44/1982. 343
[Geologia, cave e miglioramenti fondiari]

n. **1374** del 28 luglio 2014
Decreto Legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64. Accesso della Regione Veneto all'anticipazione di liquidità 2014 ex art. 3 commi 3, 4 e 5 e riparto delle risorse finanziarie tra le aziende sanitarie della Regione del Veneto e determinazioni conseguenti. Impegno di spesa. 353
[Sanità e igiene pubblica]

n. **1376** del 05 agosto 2014
Fondo regionale per il trasporto pubblico locale" istituito con comma 1, art. 37 della L.R. 5 aprile 2013, n.3 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2013". Proposta di determinazione del livello dei servizi minimi e riparto dei finanziamenti per l'esercizio 2014. Indizione Conferenza dei Servizi per le finalità dell'art. 20 della L.R. n. 25 /1998. 365
[Trasporti e viabilità]

n. **1399** del 05 agosto 2014
Progetto relativo alla realizzazione della "Piattaforma Logistica Attrezzata di Protezione Civile" della Regione del Veneto quale sede operativa del Centro Logistico Regionale di Protezione Civile e recupero fabbricati presso l'Azienda regionale Diana in Comune di Mogliano Veneto. 372
[Protezione civile e calamità naturali]

n. **1400** del 05 agosto 2014
Autorizzazione a costituirsi nel giudizio promosso avanti il Tribunale di Venezia - sezione specializzata in materia di impresa da Consorzio PTC contro Regione Veneto ed Ulss n. 12. 376
[Affari legali e contenzioso]

n. **1401** del 05 agosto 2014
Autorizzazione a proporre opposizione ex art. 10 D.P.R. n. 1199/1971 al ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto da F.G. contro Regione del Veneto, per l'annullamento delle delibere di Giunta regionale n. 2140 del 25.11.2013, n. 2611 del 30.12.2013, n. 2612 del 30.12.2013, n. 2962 del 30.12.2013. 377
[Affari legali e contenzioso]

n. **1402** del 05 agosto 2014
N° 6 autorizzazioni alla proposizione di cause e/o costituzione in giudizio in ricorsi e/o citazioni proposti avanti gli organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria. 378
[Affari legali e contenzioso]

n. **1403** del 05 agosto 2014
Accordi di Programma tra Regione del Veneto e Amministrazioni comunali del Veneto. Primo provvedimento. Legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7, art. 51. Esercizio finanziario 2014. 379
[Cultura e beni culturali]

n. **1404** del 05 agosto 2014
Accordi di Programma tra Regione del Veneto e Amministrazioni comunali del Veneto. Secondo provvedimento. Legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7, art. 51. Esercizio finanziario 2014. 394
[Cultura e beni culturali]

n. **1405** del 05 agosto 2014
Accordi di Programma tra Regione del Veneto e Amministrazioni comunali del Veneto. Terzo provvedimento. Legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7, art. 51. Esercizio finanziario 2014. 405
[Cultura e beni culturali]

n. **1406** del 05 agosto 2014
Accordo di collaborazione tra Regione del Veneto e Fondazione La Biennale di Venezia. L.R. n. 2/2007, art.17 e L.R. n. 12/2014. Esercizio finanziario 2014. 417
[Cultura e beni culturali]

n. **1408** del 05 agosto 2014
Approvazione dello schema di accordo di collaborazione tra Regione del Veneto e Comune di Verona nell'ambito del progetto cod. SMUPR n.29442 "Cinta magistrale di Verona: progetto di restauro per la realizzazione di un centro di documentazione". Programma Operativo Regionale (POR) parte FESR 2007-2013 obiettivo "Competitività regionale e occupazione" approvato con Dec. CE (2007) 4247 del 7 settembre 2007 e s.m.i.. Asse prioritario 3 "Ambiente e valorizzazione del territorio". Linea di Intervento 3.2 "Valorizzazione e promozione del patrimonio culturale e naturale". Azione 3.2.2 "Interventi di valorizzazione del patrimonio culturale". Codice Azione 2A322. 421
[Cultura e beni culturali]

n. **1409** del 05 agosto 2014
Approvazione dello schema di Contratto di Comodato d'uso gratuito temporaneo tra Regione del Veneto e Accademia di Belle Arti di Venezia nell'ambito del Progetto "arTVision - A.LIVE ART CHANNEL". Programma di cooperazione transfrontaliera IPA-Adriatico 2007-2013. CUP: n. H79E12000480007. 430
[Cultura e beni culturali]

n. **1410** del 05 agosto 2014
Assegnazione budget operativo per l'approvvigionamento di pubblicazioni anche on-line per i componenti della Giunta regionale e per l'Ufficio Stampa della Giunta regionale. Impegno di spesa debito commerciale. Art. 49 L.R. 29.11.2001, n. 39. Esercizio 2014. 436
[Bilancio e contabilità regionale]

n. **1423** del 05 agosto 2014
Variazione al bilancio di previsione 2014 ai sensi dell'articolo 22 della L.R. 29 novembre 2001, n. 39. (provvedimento di variazione n. 43) // VINCOLATE. 438
[Bilancio e contabilità regionale]

n. **1424** del 05 agosto 2014
Variazione al bilancio di previsione 2014 ai sensi dell'articolo 22 della L.R. 29 novembre 2001, n. 39. Modifica della ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base del documento allegato al bilancio di previsione 2014 ai sensi dell'articolo 9 della L.R. 39/2001. Variazioni di tipo compensativo agli stanziamenti di cassa del bilancio di previsione 2014 ai sensi dell'art. 8, comma 2, L.R. 2 aprile 2014, n. 12 (provvedimento di variazione n. 44) // COMPETENZA/CASSA. 444
[Bilancio e contabilità regionale]

n. **1429** del 05 agosto 2014
Conferma dell'accreditamento istituzionale allo stabilimento termale Abano Ritz Hotel Terme di S.I.R.A. s.r.l. sito in Abano Terme (PD), Via Monteortone 19. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22. 451
[Acque]

n. **1430** del 05 agosto 2014
Conferma dell'accreditamento istituzionale allo stabilimento termale Hotel Garden di Hotel Garden s.p.a. sito in Montegrotto Terme (PD), corso Terme, 7. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22. 455
[Acque]

n. **1431** del 05 agosto 2014
Conferma dell'accreditamento istituzionale allo stabilimento termale Hotel Leonardo Da Vinci Terme & Golf di TRIA srl. sito in Teolo (PD), via Monteortone 46. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22. 459
[Acque]

n. **1432** del 05 agosto 2014
Conferma dell'accreditamento istituzionale allo stabilimento termale Hotel Mioni Pezzato di Hotel Terme Mioni Pezzato Prima s.p.a. sito in Abano Terme (PD), via Marzia, 34. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22. 463
[Acque]

n. **1433** del 05 agosto 2014
Conferma dell'accreditamento istituzionale allo stabilimento termale Hotel Patria di Patria Terme Hotel s.r.l. sito in Abano Terme (PD), V.le delle Terme 56. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22. 467
[Acque]

n. **1434** del 05 agosto 2014
Conferma dell'accreditamento istituzionale allo stabilimento termale Hotel Terme Bristol Buja di Bristol Buja s.p.a. sito in Abano Terme (PD), via Monteortone 2. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22. 471
[Acque]

n. **1435** del 05 agosto 2014
Conferma dell'accreditamento istituzionale allo stabilimento termale Hotel Terme Imperial di Residenza Gli Eucalipti s.r.l. sito in Montegrotto Terme (Pd), via San Pio X, 1. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22. 475
[Acque]

n. **1436** del 05 agosto 2014
Conferma dell'accreditamento istituzionale allo stabilimento termale Hotel Terme Preistoriche di Preistoriche Immobiliare s.a.s. di ing. Giuseppe Stoppato e C. sito in Montegrotto Terme (PD), via Castello 5. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22. 479
[Acque]

n. **1437** del 05 agosto 2014
Conferma di iscrizione all'Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche dell'Associazione denominata "S. Francesco", con sede a Feltre (BL), in Viale Mazzini n.24, ai sensi dell'art. 9, della L.R. 60/1993, per il triennio 2014-2017. 483
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

n. **1438** del 05 agosto 2014
Contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali. Definizione clausole aggiuntive. L.r. n. 9 del 14 maggio 2013. Borse di studio per specializzandi non medici. Definizione schema di contratto. DGR n. 89/CR del 1 luglio 2014. 485
[Sanità e igiene pubblica]

n. **1441** del 05 agosto 2014
Ditta "Save S.p.A.". Autorizzazione alla costruzione ed esercizio presso l'aeroporto Marco Polo di Venezia di un impianto di trigenerazione alimentato a gas metano da circa 4 MWe. D.Lgs 152/2006; L.R. 11/2001. 492
[Ambiente e beni ambientali]

n. **1443** del 05 agosto 2014
Realizzazione di interventi proposti dai Comuni finalizzati al contenimento dell'inquinamento luminoso e al risparmio energetico. Impegno fondi per lo scorrimento della graduatoria approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 2812 del 30.12.2013. L.R. n. 17 del 7 agosto 2009. 501
[Ambiente e beni ambientali]

n. **1445** del 05 agosto 2014
Concessione di acqua termale denominata "BENETELLO" in comune di Galzignano Terme (PD) intestata alla ditta Boaretto Adriano, Elisabetta, Emanuele, Francesca, Giancarlo, Giuseppe e Maria Margherita. Trasferimento dell'intestazione a favore della ditta Millepini Immobiliare S.r.l. - (L.R.40/89). 507
[Acque]

n. **1446** del 05 agosto 2014
Concessione di acqua termale denominata "RIGATI" in comune di Abano Terme (PD) intestata alla ditta Tognon Giuseppe e Paolo. Trasferimento dell'intestazione a favore della Società Hotel Excelsior S.r.l. - (L.R.40/89). 514
[Acque]

n. **1447** del 05 agosto 2014
D.Lgs.152/2006 art.114 - D.M. Ambiente e Tutela del Territorio 30.6.2004. DGR. 31.12.2006 n. 138. ENEL Produzione - Progetto di gestione Vasca Ombretta. 521
[Ambiente e beni ambientali]

n. **1449** del 05 agosto 2014
Ditta Asiago Marmi srl. Autorizzazione a coltivare la cava di calcare lucidabile (marmo) denominata "GRABO ACCORPATA", derivante dall'accorpamento delle DD.G.R. n. 2243 del 09.08.2002 e n. 2101 del 02.08.2002 di autorizzazione delle cave "GRABO" e "GRABO 1-2" in Comune di Asiago (VI). Autorizzazione della variante non sostanziale al progetto di coltivazione - Proroga dei termini per la conclusione dei lavori di coltivazione - Autorizzazione paesaggistica - Approvazione del piano di gestione dei rifiuti di estrazione (L.R 44/1982 -D.G.R. 652/2007 - D.G.R. 761/2010). 579
[Geologia, cave e miglioramenti fondiari]

n. **1451** del 05 agosto 2014
Ditta Fornaci del Sile s.r.l.. Autorizzazione ad aprire la cava di argilla per laterizi denominata "EX GASPAROTTO" e sita in Comune di Roncade (TV). (L.R. 44/82). 588
[Geologia, cave e miglioramenti fondiari]

n. **1454** del 05 agosto 2014
L. n. 267/1998; D.G.R. n. 2195/2000; D.G.R. n. 236/2001 e D.G.R. n. 3175/2007. Programma di interventi per la riduzione del rischio idrogeologico. Attivazione dell'intervento di "Adeguamento della canalizzazione sul torrente "Rudan" a valle del ponte Bailey fino alla confluenza con il torrente "Boite" in Comune di Vodo di Cadore ". Individuazione del funzionario responsabile del processo di spesa e assegnazione del budget operativo. 603
[Difesa del suolo]

n. **1457** del 05 agosto 2014
Deliberazione della Giunta Regionale n. 2216 del 3 dicembre 2013 relativa all'approvazione delle "Disposizioni operative uniche per lo sviluppo del sistema produttivo veneto". Determinazioni. 607
[Settore secondario]

n. **1471** del 05 agosto 2014
Ditta "Agrinord Srl". Autorizzazione all'installazione e all'esercizio di un gruppo di cogenerazione da 310 kWe e presa d'atto di gruppo esistente da 190 kWe entrambi alimentati a biogas presso l'impianto di trattamento rifiuti non pericolosi in località Barchi di Tarmassia, comune di Isola della Scala (VR). D.Lgs 387/2003; D.Lgs 152/2006; L.R. 11/2001. 609
[Energia e industria]

n. **1474** del 05 agosto 2014
Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale - ATER di Treviso. Retribuzione variabile incentivante dei dirigenti dell'Azienda per l'esercizio 2013. Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1841 del 8 novembre 2011, n. 769 del 2 maggio 2012, n. 2563 del 11 dicembre 2012, n. 907 del 18 giugno 2013 e n. 2591 del 30 dicembre 2013. 619
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

n. **1475** del 05 agosto 2014
Espressione dell'intesa ai sensi dell'art. 1-sexies del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, come convertito dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, ai fini dell'adozione da parte del Ministero dello Sviluppo di un decreto di proroga dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli elettrodotti in cavo a 132 kV "Fusina 2 - Cabina Primaria Sacca Fisola" e "Cabina Primaria Sacca Serenella - Cabina Primaria Cavallino". Modifica alla DGR n. 181 del 30 gennaio 2007. 622
[Energia e industria]

n. **1490** del 05 agosto 2014
Art. 20 L n° 67/88 - DDGRV n. 270/10, n. 262/11 e n. 96/2013 - Accordo di Programma in data 01/03/2013. Azienda Ospedaliera di Padova - "Ospedale di Padova - Adeguamento sismico corpo trattamenti Policlinico - 1^ Fase". Approvazione intervento. 626
[Edilizia ospedaliera]

n. **1491** del 05 agosto 2014
Art. 20 L n° 67/88 - DDGRV n. 270/10, n. 262/11, n. 96/2013 e n. 915/2014 - Accordo di Programma in data 01/03/2013. Azienda ULSS n. 5 di Arzignano - "Ospedale di Arzignano-Montecchio Maggiore - Nuova struttura in sostituzione - 1^ Fase". Approvazione intervento. 629
[Edilizia ospedaliera]

PARTE SECONDA

CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI

Sezione prima

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE SISTEMI INFORMATIVI

(Codice interno: 279782)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE SISTEMI INFORMATIVI n. 111 del 11 agosto 2014

Presa d'atto di modifica della forma giuridica della Società Vodafone Omnitel N.V. in Vodafone Omnitel B.V. Società del gruppo Vodafone Group Plc. con sede legale ad Amsterdam - Olanda e sede amministrativa e gestionale a Ivrea (TO) in Via Jervis n. 13. Modifica al DDR n. 23 del 13.03.2014 e al DDR n. 62 del 15.05.2014.
[Informatica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si intende prendere atto del cambiamento della forma giuridica della società Vodafone Omnitel N.V. in Vodafone Omnitel B.V., società del gruppo Vodafone Group Plc. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - decreto della Sezione Sistemi Informativi n. 23 del 13.03.2014; - decreto della Sezione Sistemi Informativi n. n. 62 del 15.05.2014; - nota di data 04.08.2014 con prot. n. 330405, allegata al presente decreto (Allegato A); - estratto visura camerale del 07.08.2014, allegata al presente decreto (Allegato B).

Il Direttore

Premesso che:

- con DDR n. 23 del 13.03.2014 della Sezione Sistemi Informativi è stata autorizzata la spesa per il pagamento dei canoni locatizi inerenti gli apparati e le antenne necessari ai servizi di urgenza ed emergenza dell'Amministrazione Regionale, individuando tra i beneficiari anche la società Vodafone Omnitel N.V.;
- con DDR n. 62 del 15.05.2014 della Sezione Sistemi Informativi è stata autorizzata la spesa per il pagamento delle bollette telefoniche di apparati in dotazione agli uffici della Giunta Regionale per l'anno 2014, individuando tra i beneficiari anche la società Vodafone Omnitel N.V.

Vista la nota pervenuta con prot. n. 330405 del 04.08.2014, che si allega al presente provvedimento (Allegato A), con la quale la società Vodafone Omnitel B.V. - società del gruppo Vodafone Group Plc. - ha comunicato che a decorrere dal 16.12.2013 ha modificato la propria forma giuridica di diritto olandese, da "Naamloze Vennootschap" a "Besloten Vennootschap", rimanendo invariati tutti gli altri dati.

Dato atto che dall'estratto della visura camerale del 07.08.2014, allegata al presente provvedimento (Allegato B), si evince la mutata denominazione sociale da Società Vodafone Omnitel N.V. in Vodafone Omnitel B.V. con sede legale ad Amsterdam - Olanda e sede amministrativa e gestionale a Ivrea (TO) in Via Jervis n. 13, C.F. n. 93026890017 e P.I. n. 08539010010.

Considerato che:

- con il presente provvedimento s'intende prendere formalmente atto del cambio di denominazione sociale da società Vodafone Omnitel N.V. in Vodafone Omnitel B.V., con immutata sede legale ad Amsterdam - Olanda e con sede amministrativa e gestionale a Ivrea (TO) in Via Jervis n.13, C.F. n. 93026890017 e P.I. n. 08539010010;
- con il presente provvedimento si prende altresì atto che la predetta società Vodafone Omnitel B.V. con sede legale ad Amsterdam (Olanda) e con sede amministrativa e gestionale a Ivrea (TO) in Via Jervis n. 13, C.F. n. 93026890017 e P.I. n. 08539010010, ha assunto diritti ed attività, ragioni ed azioni in relazione ai contratti in essere con l'Amministrazione Regionale già facenti capo a Vodafone Omnitel N.V. e che pertanto le somme già impegnate con DDR n. 23 del 13.03.2014 e con DDR n. 62 del 15.05.2014 (non ancora liquidate e pagate) sono ora da corrispondere alla suddetta società Vodafone Omnitel B.V.

TUTTO CIO' PREMESSO

- VISTO il decreto della Sezione Sistemi Informativi n. 23 del 13.03.2014;

- VISTO il decreto della Sezione Sistemi Informativi n. 62 del 15.05.2014;

- VISTA la nota della ditta Vodafone Omnitel B.V, pervenuta in data 04.08.2014 con prot. n. 330405 e allegata al presente decreto (Allegato A);

- VISTO l'estratto della visura camerale del 07.08.2014, allegato al presente decreto (Allegato B)

decreta

1. di prendere atto del cambiamento della forma giuridica della Società Vodafone Omnitel N.V. in Vodafone Omnitel B.V. - Società del gruppo Vodafone Group Plc, con medesima sede legale in Amsterdam, Olanda, sede amministrativa e gestionale a Ivrea (TO) in Via Jervis n. 13 e medesimi C.F. n. 93026890017 e P.I. n. 08539010010, come risultante dall'estratto della visura camerale e dalla comunicazione trasmessa dalla stessa Vodafone Omnitel B.V., rispettivamente **Allegato B** e **Allegato A** al presente provvedimento;
2. di prendere atto che la Società Vodafone Omnitel B.V. con sede legale in Amsterdam (Olanda) e sede amministrativa e gestionale a Ivrea (TO) in Via Jervis n.13 (C.F. n. 93026890017 e P.I. n. 08539010010), conserva diritti ed attività, ragioni ed azioni in relazione ai contratti in essere con l'Amministrazione Regionale già facenti capo a Vodafone Omnitel N.V. e che pertanto le somme impegnate a favore di Vodafone Omnitel N.V. - non ancora liquidate e pagate - sono ora da corrispondere alla società Vodafone Omnitel B.V.;
3. di modificare, per le ragioni espresse in premessa, con riferimento agli impegni assunti nel bilancio 2014, il decreto n. 23 del 13.03.2014 e n. 62 del 15.05.2014 nonchè di disporre che le liquidazioni e i pagamenti relativi siano eseguiti a favore della Società Vodafone Omnitel B.V. con sede legale in Amsterdam (Olanda) e sede amministrativa e gestionale a Ivrea (TO) in Via Jervis n. 13 - C.F. n. 93026890017 e P.I. n. 08539010010;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. del 14/03/13, n. 33;
5. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Elvio Tasso

ALL A AL DECRETO
N°111 DEL 11/8/14 PAG. 1

vodafone

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 330405 data 04/08/2014, pagina 1 di 1

Milano, 08 luglio 2014

Oggetto: Trasformazione di Vodafone Omnitel N.V. in Vodafone Omnitel B.V.

Spettabile Stazione Appaltante,

con la presente vi comunichiamo che la scrivente Vodafone Omnitel ha modificato la propria forma giuridica di diritto olandese da "*Naamloze Vennootschap*" a "*Besloten Vennootschap*" con efficacia al 16 dicembre 2013.

Tale trasformazione non ha alcun impatto sui rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla scrivente, nonché sugli elementi di cui all'articolo 2250 del Codice Civile, che rimarranno immutati.

Restiamo a Vostra disposizione per fornirvi ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti

Benedetto Bregalli
Responsabile Public Sector
Vodafone Omnitel B.V.

Vodafone Omnitel B.V.
Società del gruppo Vodafone Group Plc

Vodafone Omnitel B.V.
Società del gruppo Vodafone Group Plc.

www.vodafone.it
Sede legale : Amsterdam - Olanda

Sede dell'amministrazione e gestionale:
Via Jervis, 13 - 10015 Ivrea (TO) - Italia
Capitale Sociale € 2.305.099.887,30 = i.v.

Codice Fiscale e Iscrizione al Registro
delle Imprese di Torino n. 93026890017
Partita IVA 08539010010 - REA: 974956

ALL B AL DECRETO
N°111 DEL 11/8/14 PAG. 16

REGIONE DEL VENETO giunta regionale SEZIONE ... SISTEMI INFORMATIVI

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TORINO

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di TORINO

INFORMAZIONI SOCIETARIE

VODAFONE OMNITEL B.V.

59DBA1

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	AMSTERDAM OLANDA
Indirizzo PEC	vodafoneomnitel@pocert.vodafone.it
Numero REA	TO - 974956
Codice fiscale	93026890017
Partita IVA	08539010010
Forma giuridica	societa' costituita in base a leggi di altro stato
Data iscrizione	18/06/2002
Data ultimo protocollo	06/08/2014
	impresa in fase di aggiornamento
Presidente Consiglio Amministrazione	GUINDANI PIETRO ANGELOMARIO
	Rappresentante dell'Impresa

ATTIVITA'

Stato attività	attiva
Codice ATECO	61
Codice NACE	61
Attività import export	-
Contratto di rete	-
Albi ruoli e licenze	sì
Albi e registri ambientali	sì

L'IMPRESA IN CIFRE

Capitale sociale	2.305.099.887,30
Addetti al 31/03/2014	6872
Soci	0
Amministratori	5
Titolari di cariche	168
Sindaci, organi di controllo	6
Unità locali	66
Pratiche RI dal 07/08/2013	150
Trasferimenti di sede	0
Partecipazioni (1)	sì

Le informazioni, sopra riportate, sono tutte di fonte Registro Imprese o REA (Repertorio Economico Amministrativo); si possono trovare i dettagli nella Visura o nel Fascicolo d'Impresa

(1) Da elenchi soci e trasferimenti di quote

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 164020017
estratto dal Registro Imprese in data 07/08/2014

VODAFONE OMNITEL B.V.
Codice Fiscale 93026890017



Indice

1 Informazioni da statuto/atto costitutivo 2
2 Scioglimento, procedure concorsuali, cancellazione 4
3 Soci e titolari di diritti su azioni e quote 4
4 Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri 4
5 Aggiornamento impresa 16

1 Informazioni da statuto/atto costitutivo

Registro Imprese	Data di iscrizione: 18/06/2002 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA
Sistema di amministrazione	consiglio di amministrazione (in carica)
Oggetto sociale	LA SOCIETA' HA PER OGGETTO: LA RICERCA, LO SVILUPPO, LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE IN ITALIA, NELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO E NELLA CITTA' DEL VATICANO, DI SERVIZI GSM, UMTS E ...
Poteri da statuto	IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA TUTTI I POTERI NECESSARI PER L'AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA', SENZA ALCUNA LIMITAZIONE O DISTINZIONE TRA AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA E ORDINARIA, E HA IL POTERE DI COMPIERE TUTTI GLI ...
Altri riferimenti statutari	Deposito statuto aggiornato

Estremi di costituzione

iscrizione Registro Imprese
Codice fiscale e numero d'iscrizione: 93026890017
del Registro delle Imprese di TORINO
Data iscrizione: 18/06/2002

sezioni
Iscritta nella sezione ORDINARIA il 18/06/2002

Sistema di amministrazione e controllo

scadenza esercizi
Scadenza degli esercizi al 31/3
Giorni di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 60

forme amministrative
consiglio di amministrazione (in carica)

collegio sindacale
Numero effettivi: 3
Numero supplenti: 2

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 164020017
estratto dal Registro Imprese in data 07/08/2014

VODAFONE OMNITEL B.V.
Codice Fiscale 93026890017



Oggetto sociale

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO:
LA RICERCA, LO SVILUPPO, LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE IN ITALIA, NELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO E NELLA CITTA' DEL VATICANO, DI SERVIZI GSM, UMTS E DI SERVIZI INTERNET E DI SISTEMI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA IN GENERE, INCLUSI, IN PARTICOLARE, I SISTEMI RADIOMOBILI CELLULARI, I SISTEMI RADIOMOBILI DI MULTIACCESSO, I SISTEMI RADIOMOBILI DI TELEAVVISO PERSONALE, DI LOCALIZZAZIONE VEICOLI, E OGNI ALTRO SERVIZIO CHE CONSISTA, IN VIA ESCLUSIVA O PREVALENTE, NELLA TRASMISSIONE DI SEGNALI ATTRAVERSO RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, INCLUSI I SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI E DI TRASMISSIONE SU RETI PER LA DIFFUSIONE CIRCOLARE RADIOTELEVISIVA, ED ANCHE SERVIZI PER LA FORNITURA DI CONTENUTI UTILIZZANDO RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA O SERVIZI RELATIVI AL CONTROLLO EDITORIALE SU TALI CONTENUTI; IN AGGIUNTA, LA SOCIETA' PUO' FORNIRE SERVIZI DELLA SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE CHE NON CONSISTONO ESCLUSIVAMENTE O PREVALENTEMENTE NELLA TRASMISSIONE DI SEGNALI SU RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, COME DEFINITI NELL'ARTICOLO 1 DELLA DIRETTIVA 98/34/CE. LA SOCIETA' PUO' ANCHE, UNICAMENTE AL FINE DI REALIZZARE L'OGGETTO SOCIALE, ACQUISIRE E GESTIRE PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' O ALTRI ENTI OPERANTI NEI SETTORI SOPRAMENZIONATI;
LA SOCIETA' POTRA', COMUNQUE, COMMERCIALIZZARE I PROPRI SERVIZI ANCHE FUORI DEL TERRITORIO DELL'ITALIA, DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO E DELLA CITTA' DEL VATICANO, SIA DIRETTAMENTE CHE TRAMITE AGENTI O RIVENDITORI; LA SOCIETA' PUO' ANCHE COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI, INDUSTRIALI (AD ESCLUSIONE DELLA FABBRICAZIONE), FINANZIARIE, MOBILIARI ED IMMOBILIARI RITENUTE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NECESSARIE O UTILI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE; UNICAMENTE AL FINE DI REALIZZARE L'OGGETTO SOCIALE COME SOPRA STABILITO, LA SOCIETA' PUO' INOLTRE PRENDERE E DARE IN PRESTITO DENARO, ESSERE FIDEJUSSORE O GARANTE IN OGNI ALTRO MODO, E OBBLIGARSI, CONGIUNTAMENTE E DISGIUNTAMENTE O ALTRIMENTI IN AGGIUNTA A TERZI O PER LORO CONTO, MA IN OGNI CASO SOLTANTO NEI CONFRONTI DI SOCIETA' CHE APPARTENGANO AL GRUPPO CUI APPARTIENE LA SOCIETA', E CON ESPRESSA ESCLUSIONE DI QUALSIASI ATTIVITA' CREDITIZIA E FINANZIARIA CHE RICHIEDA PERMESSI O AUTORIZZAZIONI.

Poteri

poteri da statuto

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA TUTTI I POTERI NECESSARI PER L'AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA', SENZA ALCUNA LIMITAZIONE O DISTINZIONE TRA AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA E ORDINARIA, E HA IL POTERE DI COMPIERE TUTTI GLI ATTI CHE ESSO RITERRA' OPPORTUNI PER L'ATTUAZIONE DELL'OGGETTO SOCIALE, AD ECCEZIONE DI QUELLI CHE SONO RISERVATI PER LEGGE ALLA DECISIONE DEI SOCI.IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'. IL POTERE DI RAPPRESENTARE LA SOCIETA' E' ATTRIBUITO ANCHE A CIASCUN AMMINISTRATORE.

Altri riferimenti statutari

clausole di prelazione

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

modifiche statutarie, atti e fatti soggetti a deposito

LA SOCIETA' DICHIARA DI ESSERE SOGGETTA ALL'ALTRUI ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO, AI SENSI DELL'ART.2497 BIS C.C.
****
ISCRIZIONE DELLE MODIFICHE AI SENSI D.LGS 6/2003
APPROVAZIONE E DEPOSITO NUOVO STATUTO AGGIORNATO ALLEGATO AD ATTO DEL 23/09/2004 (ATTO DI DEPOSITO DEL 15-10/2004)
DEPOSITO STATUTO AGGIORNATO
****
MODIFICA ART. 3 PARAGRAFI 1 E 2 E ART. 7 PARAGRAFO 9 LETTERE A E B
DEPOSITO STATUTO AGGIORNATO ALLEGATO AD ATTO DEL 08/03/2005 (ATTO DI DEPOSITO DEL 31/03 2005)
*****
MODIFICA ARTICOLO 7.9 (DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE AZIONI PROPRIE), ARTICOLO 10 (INTRODUZIONE DI UN NUOVO COMMA RELATIVO ALLA DISCIPLINA DELLE AZIONI PROPRIE.
SI DEPOSITA TESTO VIGENTE DELLO STATUTO SOCIALE ALLEGATO AD ATTO DEL 03/06/2005 (ATTO DI DEPOSITO DEL 29/06/2005)
****
MODIFICA ART. 7.9 DELLO STATUTO

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 164020017
estratto dal Registro Imprese in data 07/08/2014

VODAFONE OMNITEL B.V.
Codice Fiscale 93026890017



DEPOSITO STATUTO AGGIORNATO ALLEGATO AD ATTO DI DEPOSITO DEL 18/01/2007 DI ATTO STRANIERO DEL 28/07/2006
****
CON ATTO DEL 05/12/2007 DISTRIBUZIONE, ANCHE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2445 DEL CODICE CIVILE, A FAVORE DI TUTTI I SOCI DIVERSI DA VODAFONE OMNITEL N.V. MEDESIMA, E QUINDI A FAVORE DEI SOCI VODAFONE INTERNATIONAL HOLDINGS B.V., VERIZON BUSINESS INTERNATIONAL HOLDINGS B.V. E VODAFONE EUROPE B.V. L'IMPORTO DI EURO 2.029.843.619
(DUEMILIARDIVENTINOVEMILIONIOTTOCENTOQUARANTATREMILACINQUECENTODICIANNOVE)
DALLA
RISERVA DI RIVALUTAZIONE CREATA AI SENSI DELLA LEGGE 21 NOVEMBRE 2000 N. 342 RISULTANTE DAL BILANCIO DELLA SOCIETA' AL 31 (TRENTUNO) MARZO 2007
(DUEMILASETTE) E DALLA SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 30 (TRENTA) SETTEMBRE 2007
(DUEMILASETTE) , CON DISTRIBUZIONE PIU' PRECISAMENTE DI EURO 111,639
(CENTOUNDICI VIRGOLA SEICENTOTRENTANOVE) PER CIASCUNA AZIONE DAGLI STESSI DETENUTA;
VIENE DATO MANDATO AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CARLO PERETTI,
ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO PIETRO GUINDANI ED AL CONSIGLIERE EMANUELE IOURNON, DISGIUNTAMENTE TRA LORO, PER DARE ATTUAZIONE ALLA SOPRA DELIBERATA DISTRIBUZIONE
UNA VOLTA DECORSI NOVANTA GIORNI DALLA ISCRIZIONE DELLA PRESENTE DELIBERA PRESSO
IL REGISTRO DELLE IMPRESE, SEMPRECHE' ENTRO TALE DATA NESSUN CREDITORE SOCIALE ANTERIORE ALLA PREDETTA DATA DI ISCRIZIONE ABBIA FATTO OPPOSIZIONE, E PER ESEGUIRE I RELATIVI PAGAMENTI AGLI AZIONISTI, A TALE SCOPO SOTTOSCRIVENDO E PERFEZIONANDO OGNI DOCUMENTO NECESSARIO, IVI INCLUSE LE DISPOSIZIONI BANCARIE, ACCORDI, ATTI, DICHIARAZIONI O CONVENZION.
****
ATTO DI FUSIONE COME DA ATTO DEL 25/02/2008 CON EFFETTO DAL 01/03/2008
****
IN DATA 30 SETTEMBRE 2012 E' STATO SOTTOSCRITTO L'ATTO PUBBLICO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI TELETU S.P.A. CON SEDE IN MILANO VIA LORENTEGGIO 240 REA 1571496/MI NELLA VODAFONE OMNITEL N.V ISCRITTA PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO DI AMSTERDAM AL N. 27184647 E AL R.I. DI TORINO CON REA 974956, ATTO DI FUSIONE RICEVUTO DAL NOTAIO MARK PETER BONGARD IN AMSTERDAM E DEPOSITATO PRESSO IL NOTAIO CARLO MARCHETTI DI MILANO CON REP. 9328/4862 DEL 24 OTTOBRE 2012
*** NON RISULTA DEPOSITATA LA DELIBERA DI FUSIONE PRESSO IL R.I. DI TORINO ***

deposito statuto aggiornato

DEPOSITO TESTO AGGIORNATO DELLO STATUTO SOCIALE AL 17/12/2013
DEPOSITO TESTO AGGIORNATO DELLO STATUTO SOCIALE AL 25/03/2014

2 Scioglimento, procedure concorsuali, cancellazione

Non sono presenti scioglimenti o procedure concorsuali

3 Soci e titolari di diritti su azioni e quote

Nessuna informazione presente

4 Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri

Trasferimenti d'azienda e compravendite

Tipo di atto	Data atto	Nr protocollo	Cedente	Cessionario
conferimento	16/06/2006	TO-2006-80714	VODAFONE OMNITEL[..] C.F. 93026890017	VODAFONE SERVIZI[..] C.F. 05288010969
compravendita	05/11/2007	TO-2007-130744	VODAFONE OMNITEL[..] C.F. 93026890017	COMDATA CARE S.P.A. C.F. 09680080018
conferimento	27/03/2008	TO-2008-36529	VODAFONE OMNITEL[..] C.F. 93026890017	IBM ITALIA S.P.A. C.F. 01442240030
compravendita	30/06/2011	TO-2011-90563	VODAFONE OMNITEL[..] C.F. 93026890017	ERICSSON TELECOM[..] C.F. 00412200586
affitto/comodato	17/11/2011	TO-2011-210983	VODAFONE OMNITEL[..] C.F. 93026890017	MOLISE MOBILE S.R.L. C.F. 01609730708

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 164020017
estratto dal Registro Imprese in data 07/08/2014

VODAFONE OMNITEL B.V.
Codice Fiscale 93026890017



Tipo di atto	Data atto	Nr protocollo	Cedente	Cessionario
affitto/comodato	22/03/2012	TO-2012-40160	VODAFONE OMNITEL[..] C.F. 93026890017	SMARTPHONE - S.R.L. C.F. 10511581000
affitto/comodato	22/03/2012	TO-2012-40161	VODAFONE OMNITEL[..] C.F. 93026890017	DE.PA. SOCIETA' [..] C.F. 09738841007
affitto/comodato	19/07/2012	TO-2012-100562	VODAFONE OMNITEL[..] C.F. 93026890017	EVOLUZIONI SRL C.F. 09005251005
affitto/comodato	20/09/2012	CT-2012-41431	ALIS IMMOBILIARE[..] C.F. 03483730879	VODAFONE OMNITEL[..] C.F. 93026890017
affitto di ramo d'azienda	28/09/2012	TO-2012-124322	VODAFONE OMNITEL[..] C.F. 93026890017	ACOSWEB S.R.L. C.F. 02545230423
affitto/comodato	09/10/2012	MI-2012-285179	RENDE SHOPPING C[..] C.F. 05281870963	VODAFONE OMNITEL[..] C.F. 93026890017
affitto/comodato	10/10/2012	MI-2012-289403	KLECAR ITALIA S.P.A. C.F. 03590080960	VODAFONE OMNITEL[..] C.F. 93026890017
subaffitto di ramo d'azienda	26/10/2012	TO-2012-134636	VODAFONE OMNITEL[..] C.F. 93026890017	EURONAVA S.R.L C.F. 04263440879
affitto/comodato	30/10/2012	TO-2012-136972	VODAFONE OMNITEL[..] C.F. 93026890017	SMARTPHONE - S.R.L. C.F. 10511581000
affitto/comodato	20/11/2012	LI-2012-21987	UNICOOP TIRRENO [..] C.F. 00103530499	VODAFONE OMNITEL[..] C.F. 93026890017
subaffitto di ramo di azienda	28/11/2012	TE-2012-20073	VODAFONE OMNITEL[..] C.F. 93026890017	4U S.R.L. C.F. 01848930671
gestione di reparto	03/12/2012	UD-2012-33906	DEC S.P.A. C.F. 02444960302	VODAFONE OMNITEL[..] C.F. 93026890017
affitto/comodato	04/12/2012	MI-2012-346078	GALLERIE COMMERC[..] C.F. 03349340962	VODAFONE OMNITEL[..] C.F. 93026890017
subaffitto di ramo di azienda	06/12/2012	TO-2012-147660	VODAFONE OMNITEL[..] C.F. 93026890017	MAISTRINI ESPANS[..] C.F. 06357071213
subaffitto di ramo di azienda	07/12/2012	TO-2013-386	VODAFONE OMNITEL[..] C.F. 93026890017	TGROUP S.R.L. C.F. 03179810795
sub-affitto	13/12/2012	TO-2012-162281	VODAFONE OMNITEL[..] C.F. 93026890017	SOSTERO S.A.S. D[..] C.F. 01004210306
affitto/comodato	08/01/2013	MI-2013-9158	VILLASETA S.R.L. C.F. 01325180881	VODAFONE OMNITEL[..] C.F. 93026890017
subaffitto ramo azienda	21/01/2013	TO-2013-29375	VODAFONE OMNITEL[..] C.F. 93026890017	ELETTRONICA MODE[..] C.F. 01354470856
affitto/comodato	19/02/2013	VR-2013-14572	IMMOBILIARE CINQ[..] C.F. 02912140239	VODAFONE OMNITEL[..] C.F. 93026890017
affitto/comodato	20/02/2013	MI-2013-47998	IMMOBILIARE GALL[..] C.F. 12828080155	VODAFONE OMNITEL[..] C.F. 93026890017
subaffitto di ramo d'azienda	21/02/2013	TO-2013-34457	VODAFONE OMNITEL[..] C.F. 93026890017	SEGNI S.R.L. C.F. 03128050162
subaffitto di ramo d'azienda	21/02/2013	TO-2013-34459	VODAFONE OMNITEL[..] C.F. 93026890017	AURA S.A.S. DI R[..] C.F. 04913150019
affitto di ramo d'azienda	26/02/2013	TO-2013-34452	VODAFONE OMNITEL[..] C.F. 93026890017	AUTOSERVICE 2 - [..] C.F. 02653480273
affitto/comodato	27/02/2013	MI-2013-58332	ALTAPINEROLO S.R.L. C.F. 04593360961	VODAFONE OMNITEL[..] C.F. 93026890017
affitto di ramo d'azienda	28/02/2013	TO-2013-37044	VODAFONE OMNITEL[..] C.F. 93026890017	ALL FOR ONE S.R.L. C.F. 10739921004
affitto di ramo d'azienda	28/02/2013	TO-2013-38797	VODAFONE OMNITEL[..] C.F. 93026890017	GRUPPO FINANZIAR[..] C.F. 01755080510
sub-affitto	06/03/2013	TO-2013-37920	VODAFONE OMNITEL[..] C.F. 93026890017	AMBRA S.R.L. C.F. 12318630154
sub-affitto	25/03/2013	TO-2013-49372	VODAFONE OMNITEL[..]	LDE COMUNICAZION[..]

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 164020017
estratto dal Registro Imprese in data 07/08/2014

VODAFONE OMNITEL B.V.
Codice Fiscale 93026890017



Tipo di atto	Data atto	Nr protocollo	Cedente	Cessionario
			C.F. 93026890017	C.F. 10189190019
affitto/comodato	10/05/2013	MI-2013-140085	IMMOBILIARE GALL[..] C.F. 12828080155	VODAFONE OMNITEL[..] C.F. 93026890017
affitto/comodato	17/05/2013	MI-2013-157272	NISA S.R.L. C.F. 02186880353	VODAFONE OMNITEL[..] C.F. 93026890017
subaffitto di ramo d'azienda	22/05/2013	TO-2013-105031	VODAFONE OMNITEL[..] C.F. 93026890017	SAR ELETTRONICA [..] C.F. 03319310409
subaffitto di ramo d'azienda	06/06/2013	TO-2013-154127	VODAFONE OMNITEL[..] C.F. 93026890017	GENERAZIONE 3 S.R.L. C.F. 01287330193
subaffitto di ramo d'azienda	26/03/2014	TO-2014-47328	VODAFONE OMNITEL[..] C.F. 93026890017	SOSTERO SRL C.F. 02766030304
compravendita	29/04/2014	MI-2014-107155	VODAFONE ENTERPR[..] C.F. 09975360158	VODAFONE OMNITEL[..] C.F. 93026890017

Fusioni e scissioni

Tipi di atto	Data atto	Denominazione
Progetto di fusione mediante incorporazione della societa'	18/06/2002	VODAFONE OMNITEL S.P.A. C.F. 04791530019 PRONTO ITALIA S.P.A. C.F. 10741400153 OMNITEL - SISTEMI RADIOCELLULARI ITALIANI S.P.A. C.F. 05970420013
Progetto di fusione mediante incorporazione della societa'	18/06/2002	OLIMAN HOLDING II B.V. C.F. 97270490150 OMNISTRADA B.V. C.F. 93026900014 OMNITEL 2000 S.P.A. C.F. 12825820157
Fusione mediante incorporazione di	27/07/2002	OMNITEL 2000 S.P.A. C.F. 12825820157 VODAFONE OMNITEL S.P.A. C.F. 04791530019 PRONTO ITALIA S.P.A. C.F. 10741400153
Fusione mediante incorporazione di	27/07/2002	OMNITEL- SISTEMI RADIOCELLULARI ITALIANI S.P.A. C.F. 05970420013 OMNISTRADA B.V. C.F. 93026900014 OLIMAN HOLDING II B.V. C.F. 97270490150
Progetto di fusione mediante incorporazione della societa'	16/12/2002	BARNSLEY HOLDING B.V. C.F. 93028680010 VIZZAVI ITALIA S.P.A. C.F. 08181330013
Fusione mediante incorporazione di	25/01/2003	VIZZAVI ITALIA S.P.A. C.F. 08181330013 BARNSLEY HOLDING B.V. C.F. 93028680010
Progetto di fusione mediante incorporazione della societa'	06/11/2007	VODAFONE SERVIZI CENTRO SPA C.F. 07586220019 VODAFONE SERVIZI SUD SPA C.F. 07584380013
Fusione mediante incorporazione di	11/12/2007	VODAFONE SERVIZI CENTRO SPA C.F. 07586220019 VODAFONE SERVIZI SUD SPA C.F. 07584380013
Progetto di fusione mediante incorporazione della societa'	08/05/2012	TELETU S.P.A. C.F. 12627990158

Trasferimenti di proprietà o godimento d'azienda

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 164020017
estratto dal Registro Imprese in data 07/08/2014

VODAFONE OMNITEL B.V.
Codice Fiscale 93026890017



conferimento
Data atto: 16/06/2006 Data deposito: 26/06/2006
estremi della pratica
Data protocollo: 03/07/2006 Numero protocollo: TO-2006-80714
estremi ed oggetto dell'atto
Notaio: CARLO MARCHETTI
Numero repertorio: 2055/971
Cedente: **VODAFONE OMNITEL N.V.**
Codice fiscale: 93026890017
Cessionario: **VODAFONE SERVIZI E TECNOLOGIE SRL**
Codice fiscale: 05288010969

compravendita
Data atto: 05/11/2007 Data deposito: 12/11/2007
estremi della pratica
Data protocollo: 20/11/2007 Numero protocollo: TO-2007-130744
estremi ed oggetto dell'atto
Notaio: CARLO MARCHETTI
Numero repertorio: 3314/1697
Cedente: **VODAFONE OMNITEL N.V.**
Codice fiscale: 93026890017
Cessionario: **COMDATA CARE S.P.A.**
Codice fiscale: 09680080018
Denominazione del soggetto alla data della denuncia: **COMDATA CARE SR.**

conferimento
Data atto: 27/03/2008 Data deposito: 01/04/2008
estremi della pratica
Data protocollo: 01/04/2008 Numero protocollo: TO-2008-36529
estremi ed oggetto dell'atto
Notaio: CARLO MARCHETTI
Numero repertorio: 3937/2045
Cedente: **VODAFONE OMNITEL N.V.**
Codice fiscale: 93026890017
Cessionario: **IBM ITALIA S.P.A.**
Codice fiscale: 01442240030
Denominazione del soggetto alla data della denuncia: **IBM ITALIA SPA**
note
con effetto dal 01/04/2008.

compravendita
Data atto: 30/06/2011 Data deposito: 13/07/2011
estremi della pratica
Data protocollo: 14/07/2011 Numero protocollo: TO-2011-90563
estremi ed oggetto dell'atto
Notaio: MRCCRL73T27F205H
Numero repertorio: 7961/4125
Cedente: **VODAFONE OMNITEL N.V.**
Codice fiscale: 93026890017
Cessionario: **ERICSSON TELECOMUNICAZIONI - SOCIETA' PER AZIONI**
Codice fiscale: 00412200586
note
cessione di ramo d'azienda con effetto dalle ore 00,00 del giorno 1 luglio 2011.

affitto/comodato
Data atto: 17/11/2011 Data deposito: 16/12/2011
estremi della pratica
Data protocollo: 16/12/2011 Numero protocollo: TO-2011-210983
estremi ed oggetto dell'atto
Notaio: CPSLRT57D08E379Z
Numero repertorio: 85285
Cedente: **VODAFONE OMNITEL N.V.**
Codice fiscale: 93026890017
Cessionario: **MOLISE MOBILE S.R.L.**
Codice fiscale: 01609730708
note
il contratto di affitto di ramo d'azienda ha validita' 3 anni, tacitamente rinnovabili per altri 3, salva disdetta che ciascuna delle parti potra' inviare a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno fornendo un preavviso di almeno 180 giorni. il contratto decorre a far data dal 28/11/2011 e fino al 27/11/2014, con decorrenza degli oneri economici a partire dal 28/11/2011.

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 164020017
estratto dal Registro Imprese in data 07/08/2014

VODAFONE OMNITEL B.V.
Codice Fiscale 93026890017



affitto/comodato
Data atto: 22/03/2012 Data deposito: 29/03/2012
estremi della pratica
Data protocollo: 29/03/2012 Numero protocollo: TO-2012-40160
estremi ed oggetto dell'atto
Notaio: CRTCRL76S04H501R
Numero repertorio: 86057
Cedente: **VODAFONE OMNITEL N.V.**
Codice fiscale: 93026890017
Cessionario: **SMARTPHONE - S.R.L.**
Codice fiscale: 10511581000
note
con decorrenza dall'1.4.2012

affitto/comodato
Data atto: 22/03/2012 Data deposito: 29/03/2012
estremi della pratica
Data protocollo: 29/03/2012 Numero protocollo: TO-2012-40161
estremi ed oggetto dell'atto
Notaio: CRTCRL76S04H501R
Numero repertorio: 86058
Cedente: **VODAFONE OMNITEL N.V.**
Codice fiscale: 93026890017
Cessionario: **DE.PA. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA**
Codice fiscale: 09738841007
Denominazione del soggetto alla data della denuncia: **DE.PA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA**
note
con decorrenza dall'1.4.2012

affitto/comodato
Data atto: 19/07/2012 Data deposito: 24/07/2012
estremi della pratica
Data protocollo: 24/07/2012 Numero protocollo: TO-2012-100562
estremi ed oggetto dell'atto
Notaio: CPSLRT57D08E379Z
Numero repertorio: 86679
Cedente: **VODAFONE OMNITEL N.V.**
Codice fiscale: 93026890017
Cessionario: **EVOLUZIONI SRL**
Codice fiscale: 09005251005
note
con decorrenza dal 20.7.2012

affitto/comodato
Data atto: 20/09/2012 Data deposito: 27/09/2012
estremi della pratica
Data protocollo: 27/09/2012 Numero protocollo: CT-2012-41431
estremi ed oggetto dell'atto
Notaio: LSCBBR44L22C351F
Numero repertorio: 85621
Cedente: **ALIS IMMOBILIARE CTA S.P.A.**
Codice fiscale: 03483730879
Cessionario: **VODAFONE OMNITEL N.V.**
Codice fiscale: 93026890017

affitto di ramo d'azienda
Data atto: 28/09/2012 Data deposito: 08/10/2012
estremi della pratica
Data protocollo: 08/10/2012 Numero protocollo: TO-2012-124322
estremi ed oggetto dell'atto
Notaio: CPSLRT57D08E379Z
Numero repertorio: 86981
Cedente: **VODAFONE OMNITEL N.V.**
Codice fiscale: 93026890017
Cessionario: **ACOSWEB S.R.L.**
Codice fiscale: 02545230423
note
con effetto dal 01/10/2012

affitto/comodato
Data atto: 09/10/2012 Data deposito: 17/10/2012
estremi della pratica
Data protocollo: 17/10/2012 Numero protocollo: MI-2012-285179

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 164020017
estratto dal Registro Imprese in data 07/08/2014

VODAFONE OMNITEL B.V.
Codice Fiscale 93026890017



estremi ed oggetto dell'atto
Notaio: STUCCHI LORENZO
Numero repertorio: 186818/68277
Cedente: **RENDE SHOPPING CENTRE S.R.L.**
Codice fiscale: 05281870963
Cessionario: **VODAFONE OMNITEL N.V.**
Codice fiscale: 93026890017

affitto/comodato
Data atto: 10/10/2012 Data deposito: 23/10/2012
estremi della pratica
Data protocollo: 23/10/2012 Numero protocollo: MI-2012-289403
estremi ed oggetto dell'atto
Notaio: CPTRFL61C63I391D
Numero repertorio: 29303
Cedente: **KLECAR ITALIA S.P.A.**
Codice fiscale: 03590080960
Cessionario: **VODAFONE OMNITEL N.V.**
Codice fiscale: 93026890017

subaffitto di ramo d'azienda
Data atto: 26/10/2012 Data deposito: 06/11/2012
estremi della pratica
Data protocollo: 06/11/2012 Numero protocollo: TO-2012-134636
estremi ed oggetto dell'atto
Notaio: LCCCLD72A46C351V
Numero repertorio: 1315
Cedente: **VODAFONE OMNITEL N.V.**
Codice fiscale: 93026890017
Cessionario: **EURONAVA S.R.L**
Codice fiscale: 04263440879
Denominazione del soggetto alla data della denuncia: **EURONAVA S.R.L.**
note
con effetto dal 01/11/2012.

affitto/comodato
Data atto: 30/10/2012 Data deposito: 12/11/2012
estremi della pratica
Data protocollo: 12/11/2012 Numero protocollo: TO-2012-136972
estremi ed oggetto dell'atto
Notaio: CPSLRT57D08E379Z
Numero repertorio: 87140
Cedente: **VODAFONE OMNITEL N.V.**
Codice fiscale: 93026890017
Cessionario: **SMARTPHONE - S.R.L.**
Codice fiscale: 10511581000

affitto/comodato
Data atto: 20/11/2012 Data deposito: 23/11/2012
estremi della pratica
Data protocollo: 23/11/2012 Numero protocollo: LI-2012-21987
estremi ed oggetto dell'atto
Notaio: BLDRRT58C12A390H
Numero repertorio: 38585
Cedente: **UNICOOP TIRRENO SOCIETA' COOPERATIVA**
Codice fiscale: 00103530499
Cessionario: **VODAFONE OMNITEL N.V.**
Codice fiscale: 93026890017

subaffitto di ramo di azienda
Data atto: 28/11/2012 Data deposito: 10/12/2012
estremi della pratica
Data protocollo: 10/12/2012 Numero protocollo: TE-2012-20073
estremi ed oggetto dell'atto
Notaio: GNNGNE46T18A662X
Numero repertorio: 45296
Cedente: **VODAFONE OMNITEL N.V.**
Codice fiscale: 93026890017
Cessionario: **4U S.R.L.**
Codice fiscale: 01848930671

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 164020017
estratto dal Registro Imprese in data 07/08/2014

VODAFONE OMNITEL B.V.
Codice Fiscale 93026890017



gestione di reparto
estremi della pratica
estremi ed oggetto dell'atto

Data atto: 03/12/2012 Data deposito: 05/12/2012
Data protocollo: 05/12/2012 Numero protocollo: UD-2012-33906
Notaio: CNTFBA63P10L483R
Numero repertorio: 36570/22843
Cedente: **DEC S.P.A.**
Codice fiscale: 02444960302
Cessionario: **VODAFONE OMNITEL N.V.**
Codice fiscale: 93026890017

affitto/comodato
estremi della pratica
estremi ed oggetto dell'atto

Data atto: 04/12/2012 Data deposito: 27/12/2012
Data protocollo: 27/12/2012 Numero protocollo: MI-2012-346078
Notaio: BFNMRA64P48H645Z
Numero repertorio: 391866
Cedente: **GALLERIE COMMERCIALI ITALIA S.P.A.**
Codice fiscale: 03349340962
Cessionario: **VODAFONE OMNITEL N.V.**
Codice fiscale: 93026890017

subaffitto di ramo di azienda
estremi della pratica
estremi ed oggetto dell'atto
note

Data atto: 06/12/2012 Data deposito: 11/12/2012
Data protocollo: 11/12/2012 Numero protocollo: TO-2012-147660
Notaio: RBNFNC49C12A512A
Numero repertorio: 191064
Cedente: **VODAFONE OMNITEL N.V.**
Codice fiscale: 93026890017
Cessionario: **MAISTRINI ESPANSIONE COMMERCIALE S.R.L.**
Codice fiscale: 06357071213
subaffitto di ramo d'azienda ubicato in quarto, via masullo, centro commerciale "quarto nuovo".la durata del contratto e' concordemente fissata in anni 5 (cinque) dal 6/12/2012.

subaffitto di ramo di azienda
estremi della pratica
estremi ed oggetto dell'atto
note

Data atto: 07/12/2012 Data deposito: 02/01/2013
Data protocollo: 02/01/2013 Numero protocollo: TO-2013-386
Notaio: FBNBNL59E67C352J
Numero repertorio: 1049
Cedente: **VODAFONE OMNITEL N.V.**
Codice fiscale: 93026890017
Cessionario: **TGROUP S.R.L.**
Codice fiscale: 03179810795
il contratto di subaffitto di ramo di azienda ha effetto a decorrere dal 07/12/2012 e sino al 31/10/2019 senza necessita' di alcuna disdetta.

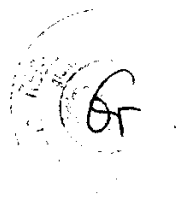
sub-affitto
estremi della pratica
estremi ed oggetto dell'atto
note

Data atto: 13/12/2012 Data deposito: 28/12/2012
Data protocollo: 28/12/2012 Numero protocollo: TO-2012-162281
Notaio: RSULMR65R30F205N
Numero repertorio: 43600/14280
Cedente: **VODAFONE OMNITEL N.V.**
Codice fiscale: 93026890017
Cessionario: **SOSTERO S.A.S. DI SOSTERO MIRKO & C.**
Codice fiscale: 01004210306
sub-affitto

affitto/comodato
estremi della pratica

Data atto: 08/01/2013 Data deposito: 14/01/2013
Data protocollo: 14/01/2013 Numero protocollo: MI-2013-9158

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 164020017
estratto dal Registro Imprese in data 07/08/2014



estremi ed oggetto dell'atto
Notaio: CAPUTO RAFFAELLA
Numero repertorio: 29749
Cedente: **VILLASETA S.R.L.**
Codice fiscale: 01325180881
Denominazione del soggetto alla data della denuncia: **VILLASETA S.R.L. CON UNICO SOCIO**
Cessionario: **VODAFONE OMNITEL N.V.**
Codice fiscale: 93026890017

subaffitto ramo azienda
Data atto: 21/01/2013 Data deposito: 20/02/2013
estremi della pratica
Data protocollo: 20/02/2013 Numero protocollo: TO-2013-29375
estremi ed oggetto dell'atto
Notaio: RMNSVT47R05G273T
Numero repertorio: 242396
Cedente: **VODAFONE OMNITEL N.V.**
Codice fiscale: 93026890017
Cessionario: **ELETTRONICA MODERNA DI TRAMONTANA MICHELA & C. S.A.S.**
Codice fiscale: 01354470856

affitto/comodato
Data atto: 19/02/2013 Data deposito: 04/03/2013
estremi della pratica
Data protocollo: 04/03/2013 Numero protocollo: VR-2013-14572
estremi ed oggetto dell'atto
Notaio: PAOLUCCI LUCA
Numero repertorio: 29331
Cedente: **IMMOBILIARE CINQUERRE S.P.A.**
Codice fiscale: 02912140239
Cessionario: **VODAFONE OMNITEL N.V.**
Codice fiscale: 93026890017

affitto/comodato
Data atto: 20/02/2013 Data deposito: 22/02/2013
estremi della pratica
Data protocollo: 22/02/2013 Numero protocollo: MI-2013-47998
estremi ed oggetto dell'atto
Notaio: CAPUTO RAFFAELLA
Numero repertorio: 29944
Cedente: **IMMOBILIARE GALLERIE COMMERCIALI SPA**
Codice fiscale: 12828080155
Denominazione del soggetto alla data della denuncia: **IMMOBILIARE GALLERIE COMMERCIALI S.P.A.**
Cessionario: **VODAFONE OMNITEL N.V.**
Codice fiscale: 93026890017

subaffitto di ramo d'azienda
Data atto: 21/02/2013 Data deposito: 04/03/2013
estremi della pratica
Data protocollo: 04/03/2013 Numero protocollo: TO-2013-34457
estremi ed oggetto dell'atto
Notaio: RSULMR65R30F205N
Numero repertorio: 43823/14452
Cedente: **VODAFONE OMNITEL N.V.**
Codice fiscale: 93026890017
Cessionario: **SEGNI S.R.L.**
Codice fiscale: 03128050162
note
la durata del contratto di subaffitto di ramo d'azienda e' convenuta dal 21/02/2013 e sino al 29/01/2018. alla scadenza il contratto si intendera' automaticamente sciolto, senza bisogno di alcuna disdetta, a meno di diverse intese scritte.

subaffitto di ramo d'azienda
Data atto: 21/02/2013 Data deposito: 04/03/2013
estremi della pratica
Data protocollo: 04/03/2013 Numero protocollo: TO-2013-34459



Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 164020017
estratto dal Registro Imprese in data 07/08/2014

VODAFONE OMNITEL B.V.
Codice Fiscale 93026890017

estremi ed oggetto dell'atto
Notaio: RSULMR65R30F205N
Numero repertorio: 43822/14451
Cedente: **VODAFONE OMNITEL N.V.**
Codice fiscale: 93026890017
Cessionario: **AURA S.A.S. DI RAMPONE ROBERTO E C.**
Codice fiscale: 04913150019

note
la durata del contratto di subaffitto di ramo d'azienda e' convenuta dal 21/02/2013 e sino al giorno 14/11/2019.

affitto di ramo d'azienda
Data atto: 26/02/2013 Data deposito: 04/03/2013
estremi della pratica
Data protocollo: 04/03/2013 Numero protocollo: TO-2013-34452
estremi ed oggetto dell'atto
Notaio: RSULMR65R30F205N
Numero repertorio: 43844/14471
Cedente: **VODAFONE OMNITEL N.V.**
Codice fiscale: 93026890017
Cessionario: **AUTOSERVICE 2 - S.R.L.**
Codice fiscale: 02653480273

note
il contratto di affitto di ramo d'azienda ubicato in venezia cannaregio 3683-3684 ha validita' 3 (tre)anni dal 26/02/2013,tacitamente rinnovabili per altri tre, salva disdetta che ciascuna delle parti potra' inviare a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno fornendo un preavviso di almeno 180 giorni.

affitto/comodato
Data atto: 27/02/2013 Data deposito: 07/03/2013
estremi della pratica
Data protocollo: 07/03/2013 Numero protocollo: MI-2013-58332
estremi ed oggetto dell'atto
Notaio: STUCCHI LORENZO
Numero repertorio: 188327/69102
Cedente: **ALTAPINEROLO S.R.L.**
Codice fiscale: 04593360961
Cessionario: **VODAFONE OMNITEL N.V.**
Codice fiscale: 93026890017

affitto di ramo d'azienda
Data atto: 28/02/2013 Data deposito: 08/03/2013
estremi della pratica
Data protocollo: 08/03/2013 Numero protocollo: TO-2013-37044
estremi ed oggetto dell'atto
Notaio: CPSLRT57D08E379Z
Numero repertorio: 88014
Cedente: **VODAFONE OMNITEL N.V.**
Codice fiscale: 93026890017
Cessionario: **ALL FOR ONE S.R.L.**
Codice fiscale: 10739921004

note
il contratto di affitto di ramo d'azienda ha validita' 3 (tre) anni, tacitamente rinnovabili per altri 3 (tre), salva disdetta che ciascuna delle parti potra' inviare a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno fornendo un preavviso di almeno 180 (centoottanta)giorni.

affitto di ramo d'azienda
Data atto: 28/02/2013 Data deposito: 13/03/2013
estremi della pratica
Data protocollo: 13/03/2013 Numero protocollo: TO-2013-38797
estremi ed oggetto dell'atto
Notaio: CPSLRT57D08E379Z
Numero repertorio: 88015
Cedente: **VODAFONE OMNITEL N.V.**
Codice fiscale: 93026890017
Cessionario: **GRUPPO FINANZIARIO INFORMATICO S.R.L.**
Codice fiscale: 01755080510

note
il contratto di affitto di ramo d'azienda ubicato in firenze via nazionale, 50/52/54r ha validita' 3 (tre) anni, tacitamente rinnovabili per altri 3, salva disdetta che ciascuna delle parti pota' inviare a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno fornendo un preavviso di almeno 180 giorni.

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 164020017
estratto dal Registro Imprese in data 07/08/2014

VODAFONE OMNITEL B.V.
Codice Fiscale 93026890017



sub-affitto
estremi della pratica
estremi ed oggetto dell'atto

Data atto: 06/03/2013 Data deposito: 12/03/2013
Data protocollo: 12/03/2013 Numero protocollo: TO-2013-37920
Notaio: RSULMR65R30F205N
Numero repertorio: 43876/14499
Cedente: **VODAFONE OMNITEL N.V.**
Codice fiscale: 93026890017
Cessionario: **AMBRA S.R.L.**
Codice fiscale: 12318630154

sub-affitto
estremi della pratica
estremi ed oggetto dell'atto

Data atto: 25/03/2013 Data deposito: 03/04/2013
Data protocollo: 03/04/2013 Numero protocollo: TO-2013-49372
Notaio: URSO ALAN MARCO GIUSEPPE
Numero repertorio: 43937/14551
Cedente: **VODAFONE OMNITEL N.V.**
Codice fiscale: 93026890017
Cessionario: **LDE COMUNICAZIONI SRL**
Codice fiscale: 10189190019

affitto/comodato
estremi della pratica
estremi ed oggetto dell'atto

Data atto: 10/05/2013 Data deposito: 20/05/2013
Data protocollo: 20/05/2013 Numero protocollo: MI-2013-140085
Notaio: CPTRFL61C63I391D
Numero repertorio: 30333
Cedente: **IMMOBILIARE GALLERIE COMMERCIALI SPA**
Codice fiscale: 12828080155
Denominazione del soggetto alla data della denuncia: **IMMOBILIARE GALLERIE COMMERCIALI S.P.A.**
Cessionario: **VODAFONE OMNITEL N.V.**
Codice fiscale: 93026890017

affitto/comodato
estremi della pratica
estremi ed oggetto dell'atto

Data atto: 17/05/2013 Data deposito: 24/05/2013
Data protocollo: 24/05/2013 Numero protocollo: MI-2013-157272
Notaio: BERNARDI FABBRANI PIETRO
Numero repertorio: 33889/15188
Cedente: **NISA S.R.L.**
Codice fiscale: 02186880353
Cessionario: **VODAFONE OMNITEL N.V.**
Codice fiscale: 93026890017

subaffitto di ramo d'azienda
estremi della pratica
estremi ed oggetto dell'atto

Data atto: 22/05/2013 Data deposito: 11/06/2013
Data protocollo: 11/06/2013 Numero protocollo: TO-2013-105031
Notaio: BLLGPP45L25A669K
Numero repertorio: 31157
Cedente: **VODAFONE OMNITEL N.V.**
Codice fiscale: 93026890017
Cessionario: **SAR ELETTRONICA S.R.L.**
Codice fiscale: 03319310409

note

la durata del contratto di subaffitto di ramo d'azienda viene concordemente fissata dal 22/05/2013 e sino al 05/05/2018, senza bisogno di alcuna disdetta.il contratto produrra' gli effetti economici dal 06/05/2013.

subaffitto di ramo d'azienda
estremi della pratica

Data atto: 06/06/2013 Data deposito: 14/06/2013
Data protocollo: 14/06/2013 Numero protocollo: TO-2013-154127

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 164020017
estratto dal Registro Imprese in data 07/08/2014

VODAFONE OMNITEL B.V.
Codice Fiscale 93026890017



estremi ed oggetto dell'atto
Notaio: GNLMRC64B06D150T
Numero repertorio: 6795
Cedente: **VODAFONE OMNITEL N.V.**
Codice fiscale: 93026890017
Cessionario: **GENERAZIONE 3 S.R.L.**
Codice fiscale: 01287330193

note
la durata del contratto di subaffitto e' concordemente fissata dal 06/06/2013 al 23/04/2018.alla scadenza il contratto si intendera' automaticamente sciolto, senza bisogno di alcuna disdetta, a meno di diverse intese scritte.

subaffitto di ramo d'azienda
Data atto: 26/03/2014 Data deposito: 07/04/2014
estremi della pratica
Data protocollo: 07/04/2014 Numero protocollo: TO-2014-47328
estremi ed oggetto dell'atto
Notaio: RSULMR65R30F205N
Numero repertorio: 45165/15529
Cedente: **VODAFONE OMNITEL N.V.**
Codice fiscale: 93026890017
Cessionario: **SOSTERO SRL**
Codice fiscale: 02766030304
Denominazione del soggetto alla data della denuncia: **SOSTERO S.R.L.**

note
con effetto dal 01/04/2014.

compravendita
Data atto: 29/04/2014 Data deposito: 30/04/2014
estremi della pratica
Data protocollo: 30/04/2014 Numero protocollo: MI-2014-107155
estremi ed oggetto dell'atto
Notaio: ZONA LUCA MARIA
Numero repertorio: 28279/14921
Cedente: **VODAFONE ENTERPRISE ITALY S.R.L.**
Codice fiscale: 09975360158
Denominazione del soggetto alla data della denuncia: **CABLE AND WIRELESS SPA**
Cessionario: **VODAFONE OMNITEL N.V.**
Codice fiscale: 93026890017

Fusioni, scissioni

progetto di fusione mediante incorporazione della societa'
VODAFONE OMNITEL S.P.A.
Codice fiscale: 04791530019
Numero repertorio economico amministrativo: TO - 660391
Sede: IVREA, VIA JERVIS N. 13 (TO)
PRONTO ITALIA S.P.A.
Codice fiscale: 10741400153
Numero repertorio economico amministrativo: TO - 946415
Sede: IVREA, VIA JERVIS N. 13 (TO)
OMNITEL - SISTEMI RADIOCELLULARI ITALIANI S.P.A.
Codice fiscale: 05970420013
Numero repertorio economico amministrativo: TO - 749381
Sede: IVREA, VIA JERVIS N. 13 (TO)

estremi della pratica
Data atto: 18/06/2002

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 164020017
estratto dal Registro Imprese in data 07/08/2014

VODAFONE OMNITEL B.V.
Codice Fiscale 93026890017



progetto di fusione mediante incorporazione della societa'	**OLIMAN HOLDING II B.V.** Codice fiscale: 97270490150 Numero repertorio economico amministrativo: TO - 974957 Sede: AMSTERDAM (OLANDA) (TO) **OMNISTRADA B.V.** Codice fiscale: 93026900014 Numero repertorio economico amministrativo: TO - 974958 Sede: AMSTERDAM (OLANDA) (TO) **OMNITEL 2000 S.P.A.** Codice fiscale: 12825820157 Sede: CORSICO, VIA CABOTO N. 15 (MI)
estremi della pratica	Data atto: 18/06/2002
fusione mediante incorporazione di	**OMNITEL 2000 S.P.A.** Codice fiscale: 12825820157 Numero repertorio economico amministrativo: MI - 1587281 Sede: CORSICO (MI) **VODAFONE OMNITEL S.P.A.** Codice fiscale: 04791530019 Numero repertorio economico amministrativo: TO - 660391 Sede: IVREA (TO) **PRONTO ITALIA S.P.A.** Codice fiscale: 10741400153 Numero repertorio economico amministrativo: TO - 946415 Sede: IVREA (TO)
estremi della pratica	Data delibera: 27/07/2002 Data atto di esecuzione: 26/11/2002
fusione mediante incorporazione di	**OMNITEL- SISTEMI RADIOCELLULARI ITALIANI S.P.A.** Codice fiscale: 05970420013 Numero repertorio economico amministrativo: TO - 749381 Sede: IVREA (TO) **OMNISTRADA B.V.** Codice fiscale: 93026900014 Numero repertorio economico amministrativo: TO - 974958 Sede: AMSTERDAM (TO) **OLIMAN HOLDING II B.V.** Codice fiscale: 97270490150 Numero repertorio economico amministrativo: TO - 974957 Sede: AMSTERDAM (OLANDA) (TO)
estremi della pratica	Data delibera: 27/07/2002 Data atto di esecuzione: 26/11/2002
progetto di fusione mediante incorporazione della societa'	**BARNSLEY HOLDING B.V.** Codice fiscale: 93028680010 Numero repertorio economico amministrativo: TO - 982495 Sede: AMSTERDAM (TO) **VIZZAVI ITALIA S.P.A.** Codice fiscale: 08181330013 Numero repertorio economico amministrativo: TO - 982265 Sede: IVREA (TO)
estremi della pratica	Data atto: 16/12/2002

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 164020017
estratto dal Registro Imprese in data 07/08/2014



fusione mediante incorporazione di	**VIZZAVI ITALIA S.P.A.** Codice fiscale: 08181330013 Numero repertorio economico amministrativo: TO - 982265 Sede: IVREA (TO) **BARNSLEY HOLDING B.V.** Codice fiscale: 93028680010 Numero repertorio economico amministrativo: TO - 982495 Sede: AMSTERDAM (TO)
estremi della pratica	Data delibera: 25/01/2003 Data atto di esecuzione: 27/03/2003
progetto di fusione mediante incorporazione della societa'	**VODAFONE SERVIZI CENTRO SPA** Codice fiscale: 07586220019 Numero repertorio economico amministrativo: MI - 1595230 Sede: CORSICO (MI) **VODAFONE SERVIZI SUD SPA** Codice fiscale: 07584380013 Numero repertorio economico amministrativo: MI - 1595231 Sede: CORSICO (MI)
estremi della pratica	Data iscrizione: 09/11/2007 Data atto: 06/11/2007
fusione mediante incorporazione di	**VODAFONE SERVIZI CENTRO SPA** Codice fiscale: 07586220019 Numero repertorio economico amministrativo: MI - 1595230 Sede: CORSICO (MI) **VODAFONE SERVIZI SUD SPA** Codice fiscale: 07584380013 Numero repertorio economico amministrativo: MI - 1595231 Sede: CORSICO (MI)
estremi della pratica	Data iscrizione: 24/12/2007 Data modifica: 27/02/2008 Data delibera: 11/12/2007 Data atto di esecuzione: 25/02/2008
progetto di fusione mediante incorporazione della societa'	**TELETU S.P.A.** Codice fiscale: 12627990158 Sede: MILANO
estremi della pratica	Data iscrizione: 24/05/2012 Data atto: 08/05/2012

5 Aggiornamento impresa

Data ultimo protocollo	06/08/2014

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE INDUSTRIA E ARTIGIANATO

(Codice interno: 279786)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE INDUSTRIA E ARTIGIANATO n. 216 del 15 luglio 2014

Liquidazione a favore di Confcooperative Veneto, con sede in Via Savelli 128, Padova, del contributo a valere sui progetti di cui alla L.R. n. 17/2005, articolo 10, riferiti all'esercizio 2013. CUP: H16G13002240009.

[Settore secondario]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone la liquidazione, a favore di CONFCOOPERATIVE Veneto, del contributo di cui all'art. 10 della L.R. n. 17/2005, sulla base delle risultanze istruttorie relative alla rendicontazione riferita ai progetti per l'esercizio 2013. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: • Decreto 17 febbraio 2014, n. 8; • Domanda di assegnazione del contributo, prot. reg. n. 150459 del 9 aprile 2013; • Domanda di erogazione del contributo, prot. reg. n. 150978 del 8 aprile 2014; • Lettera prot. reg. n. 228227 del 27 maggio 2014; • Lettera prot. reg. n. 255949 del 13 giugno 2014; • Fax prot. reg. n. 272637 del 25 giugno 2014.

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. di ritenere l'**Allegato A** parte integrante del presente provvedimento;

2. di approvare la spesa complessiva ammissibile per CONFCOOPERATIVE Veneto di Euro 71.856,52 (settantunomila ottocento cinquanta sei/52), su un ammontare rendicontato di Euro 93.141,93 (novantatremilacentoquarantuno/93) e di riconoscere, a fronte dei cinque progetti presentati per l'esercizio 2013, un contributo totale di Euro 48.020,87 (quarantottomilazeroventi/87), come esposto in dettaglio nell'**Allegato A**;

3. di liquidare in un'unica soluzione a favore di CONFCOOPERATIVE Veneto, con sede in Via Savelli 128, Padova, Cod. Fiscale e P.IVA: 80019480286, il contributo complessivo di Euro 48.020,87 (quarantottomilazeroventi/87), imputabile all'impegno assunto con Deliberazione di Giunta regionale n. 2817 del 30 dicembre 2013, al n. 5382 del capitolo 100806 "Azioni regionali a sostegno dell'Associazionismo cooperativo (L.R. 18/11/2005, n. 17)", cui è associato il Codice SIOPE 1.06.03.1634 - "*Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private per fini diversi dal sociale*", che presenta sufficiente disponibilità;

4. di cancellare, ai sensi dell'art. 42, comma 5, lett. b) della legge regionale 29 novembre 2011, n. 39, il residuo passivo di Euro 54.730,19 (cinquantaquattromilasettecentotrenta/19), impegnato con la deliberazione di cui al punto precedente;

5. di avvisare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, alternativamente, entro 120 giorni al Capo dello Stato; resta ferma la facoltà di adire il giudice ordinario, qualora competente, nei limiti ordinari di prescrizione;

6. di trasmettere il presente provvedimento a CONFCOOPERATIVE Veneto, con sede in Via Savelli 128, Padova, Cod. Fiscale e P.IVA: 80019480286 a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo veneto@pec.confcooperative.it e, per quanto di competenza, alla Sezione Ragioneria della Regione del Veneto;

7. di dare atto che l'onere di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 è stato assolto con codice identificativo di pubblicazione n. 2661531;

8. di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento non rientra nelle tipologie di spesa soggette a limitazioni ai sensi della legge regionale n. 1/2001;

9. di pubblicare il solo dispositivo del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Michele Pelloso

Allegati *(omissis)*

(Codice interno: 279787)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE INDUSTRIA E ARTIGIANATO n. 219 del 15 luglio 2014

Proroga al 31 dicembre 2014 dell''Accordo per il credito 2013'' per la sospensione dei pagamenti delle PMI nei confronti del sistema bancario sottoscritto il 1° luglio 2013 da ABI ed Associazioni delle imprese. Conferma dell'ammissibilità delle agevolazioni regionali.

[Settore secondario]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, a seguito della proroga fino al 31 dicembre 2014 dell'"Accordo per il credito 2013" sottoscritto da A.B.I. e associazioni delle imprese, si conferma la possibilità per le PMI che hanno beneficiato di agevolazioni regionali ad usufruire della sospensione del pagamento.

Il Direttore

PREMESSO che in data 1° luglio 2013 l'Associazione Bancaria Italiana e le associazioni imprenditoriali hanno sottoscritto l'"Accordo per il Credito 2013", riguardante le operazioni di seguito elencate:

- operazioni di sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti a medio e lungo termine (mutui), anche se agevolati o perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie;
- operazioni di sospensione per 12 mesi ovvero 6 mesi del pagamento della quota capitale implicita nei canoni di operazioni di leasing rispettivamente "immobiliare" ovvero "mobiliare";
- operazioni di allungamento della durata dei mutui;
- operazioni di allungamento a 270 giorni delle scadenze del credito a breve termine;
- operazioni di allungamento per un massimo di 120 giorni, delle scadenze del credito agrario di conduzione ex art. 43 TUB perfezionato o senza cambiali;
- operazioni di finanziamento connesse ad aumenti dei mezzi propri realizzati dall'impresa;

che l'Accordo prevede, altresì, che siano ammissibili alla richiesta di sospensiva anche i mutui e le operazioni di leasing finanziario assistite da contributo pubblico in conto capitale e/o in conto interessi, così come individuati dall'ente che gestisce la normativa;
che la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1960 del 28 ottobre 2013, nel prendere atto del suddetto Accordo, dispone che le iniziative agevolative sono quelle individuate nei precedenti provvedimenti relativi alla moratoria sui crediti (Deliberazioni della Giunta Regionale n. 83 del 29 gennaio 2013 e n. 756 del 21 maggio 2013);
che la DGR n. 1960/2013 sopra citata ha stabilito che le normative agevolative regionali possano essere aggiornate con provvedimenti del Dirigente regionale della struttura competente;
che il Decreto del Direttore della Sezione Industria e Artigianato n. 126 del 28 maggio 2014, ha integrato le strumentazioni agevolative sulle quali le PMI possono presentare richiesta di applicazione dell'"Accordo per il Credito 2013", includendo quella di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 3703 del 30 novembre 2009;
che la DGR n. 1960/2013 più volte citata stabilisce, altresì, che il Dirigente regionale in caso di successive proroghe dell'Accordo possa adottare gli atti conseguenti;

PRESO ATTO che, con Comunicato stampa del 5 luglio 2014, l'A.B.I. ha reso noto che l'"Accordo per il credito 2013", stipulato tra la medesima organizzazione e le associazioni imprenditoriali, è stato prorogato al 31 dicembre 2014 al fine di promuovere la ripresa e lo sviluppo delle attività;

VISTA la documentazione agli atti;

decreta

1. di confermare, a seguito della proroga al 31 dicembre 2014 dell'"Accordo per il credito 2013", sottoscritto tra A.B.I. e le principali Associazioni di categoria, le normative agevolative in cofinanziamento con il sistema bancario e individuate con DGR n. 83 del 29 gennaio 2013, DGR n. 756 del 21 maggio 2013 e DDIA n. 126 del 28 maggio 2014;
2. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Michele Pelloso

(Codice interno: 279788)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE INDUSTRIA E ARTIGIANATO n. 220 del 15 luglio 2014

Sezione Industria e Artigianato: individuazione Dirigente con funzioni vicarie del Direttore.

[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si nomina il Dirigente Vicario della Sezione Industria e Artigianato, nella persona della dirigente dott.ssa Adanella Peron.

Il Direttore

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, ed, in particolare, l'art. 12, comma 1, lett. o), che dispone che il Direttore di Sezione individua il dirigente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento;

PRESO ATTO che, a seguito dell'approvazione delle Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2611 del 30 dicembre 2013 e n. 2612 del 30 dicembre 2013, è stato definito il nuovo assetto organizzativo regionale;

RITENUTO di individuare la dott.ssa Adanella Peron, Dirigente del Settore Affari Generali, quale Dirigente Vicario, che sostituirà lo scrivente in caso di assenza o di impedimento;

decreta

1. di conferire l'incarico di Dirigente Vicario del Direttore della Sezione Industria e Artigianato alla dott.ssa Adanella Peron, Dirigente del Settore Affari Generali, a decorrere dalla data di adozione del presente decreto, che lo sostituirà in caso di assenza o di impedimento;
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna remunerazione aggiuntiva;
3. di trasmettere, per conoscenza il presente decreto alla Sezione Risorse Umane;
4. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Michele Pelloso

DECRETI DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI FITOSANITARI

(Codice interno: 280070)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI FITOSANITARI n. 30 del 14 agosto 2014

Misure fitosanitarie di controllo ed eradicazione di Geosmithia morbida in Regione Veneto.

[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
Note per la trasparenza: Con il presente provvedimento vengono approvate misure fitosanitarie di controllo ed eradicazione per contrastare la diffusione dell'organismo nocivo Geosmithia morbida , agente del cancro rameale del noce, in Regione Veneto.

Il Direttore

VISTA la normativa fitosanitaria vigente e in particolare la direttiva 2000/29/CE e il decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 214 attuazione della direttiva 2002/89/CE che dispongono l'adozione di misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio nazionale e comunitario di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

CONSIDERATO che in data 13 SETTEMBRE 2013 in Comune di Bressanvido (Vicenza) su alcune piante di *Juglans nigra* (noce nero) sono stati rilevati, per la prima volta nel territorio regionale, sintomi riconducibili alla presenza di *Geosmithia morbida* Kolarik (*Ascomycota*, *Hypocreales*), agente causale della malattia nota come "Thousand Cankers Disease" (TDC) e che in data 27 settembre 2013 le analisi di laboratorio eseguite dall'Università degli Studi di Padova hanno confermato la presenza di *Geosmithia morbida* e del suo vettore *Pityophthorus juglandis* Blackman (*Coleoptera*, *Scolytinae);*

CONSIDERATO che in data 21 MAGGIO 2014 in Comune di Santorso (Vicenza) su una pianta di *Juglans regia* (noce europeo) sono stati rilevati analoghi sintomi, dai quali le indagini di laboratorio condotte dall'Università di Padova hanno confermato la presenza sia del fungo sia dell'insetto;

CONSIDERATO che a seguito del monitoraggio territoriale eseguito dal Settore Servizi Fitosanitari sono stati individuati 6 focolai tutti siti in provincia di Vicenza;

CONSIDERATO che *Geosmithia morbida* e *Pityophthorus juglandis* non sono organismi nocivi inclusi nelle liste di quarantena della Direttiva 2000/29/Ce o nelle misure di emergenza Ue;

VISTO l'art.16.2 della Direttiva 2000/29/CE che prevede l'obbligo degli Stati membri di adottare misure di protezione al fine di prevenire la diffusione nel territorio anche di altri Stati membri di organismi nocivi non regolamentati;

CONSIDERATO che *Geosmithia morbida* rappresenta una minaccia per la coltura del noce nero (Juglans nigra), ampiamente diffuso nel territorio della pianura padana nel corso degli ultimi vent'anni, ma anche del noce europeo (Juglans regia) e probabilmente dei suoi ibridi, anche se di questi attualmente non è nota la suscettibilità;

RITENUTO necessario emanare misure regionali di contrasto alla diffusione di *Geosmithia morbida*, con la approvazione della zona delimitata dove applicare tali misure;

decreta

1. di approvare i confini della zona delimitata, comprendente la zona infestata (poligono i cui vertici corrispondono ai focolai finora individuati) e la zona cuscinetto (zona perimetrale di 2 Km oltre la zona infestata) come riportato in Allegato "A", parte integrante del presente decreto;
2. di prevedere che nella zona delimitata si adottino le seguenti misure fitosanitarie obbligatorie:

    a. Divieto di trasporto fuori dalla zona di vegetali destinati alla piantagione (comprese marze e portainnesti) con diametro massimo superiore ai 10 mm appartenenti ai generi *Juglans* e *Pterocarya*;

b. Divieto di trasporto fuori dalla zona di legname e suoi derivati ramaglie e corteccia ad esclusione dei seguenti casi:

    1. Squadratura del legname fino a completa rimozione di corteccia, strato floematico e prime cerchie xilematiche;
    2. Trattamento termico fino al raggiungimento della temperatura di 60 °C per almeno 45 minuti a livello delle prime cerchie xilematiche;

c. Le aziende vivaistiche che coltivano o commercializzano piante appartenenti ai generi *Juglans* o *Pterocarya* all'interno della zona delimitata sono oggetto di specifici controlli da parte del Settore Servizi fitosanitari e hanno l'obbligo di tenere registrate le movimentazioni delle piante;

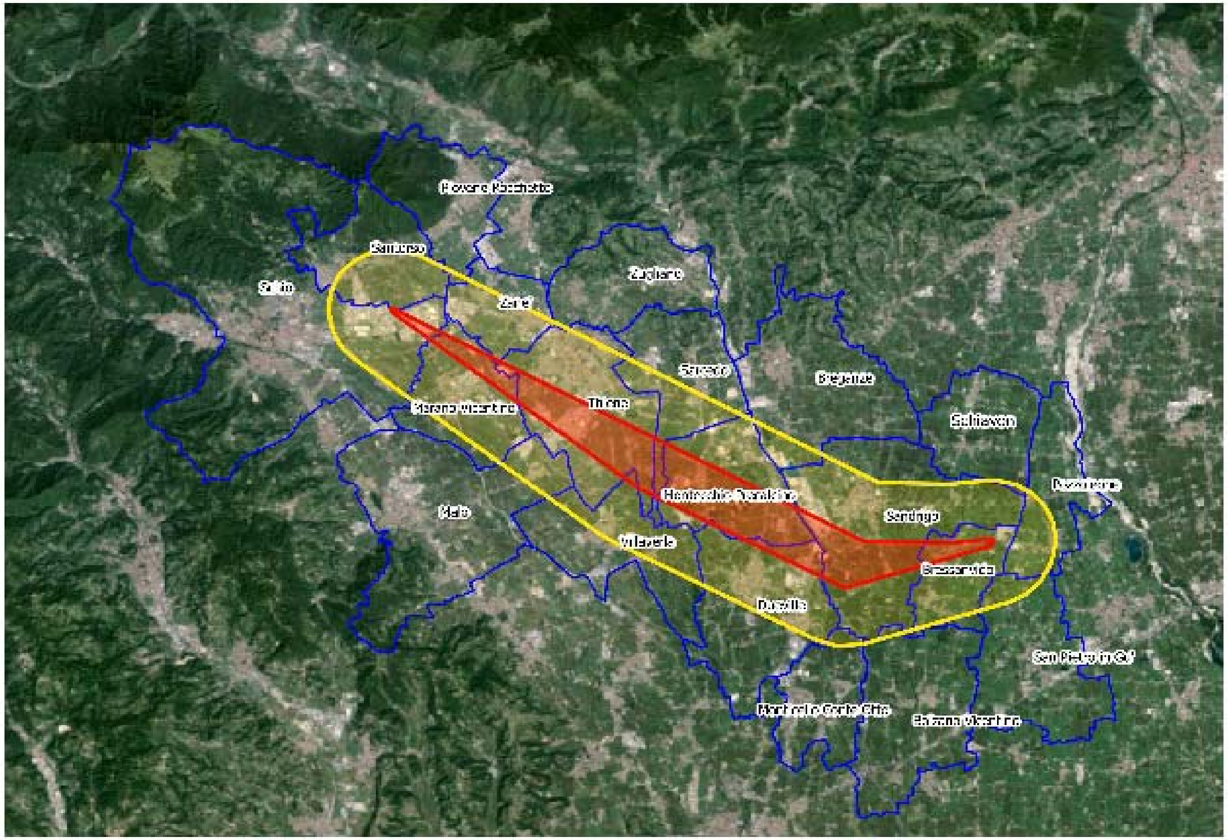
3. chiunque non ottemperi alle disposizioni di cui al presente decreto è punito con le sanzioni amministrative previste dall'art. 54 del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 214;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;

Giovanni Zanini

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 30 del 14 agosto 2014 pag. 1/1



DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE

(Codice interno: 279835)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 63 del 30 gennaio 2014

POR FSE 2007/2013 - DGR 869 del 04/06/2013 - DDR n. 1112 del 24/12/2013 e DDR 16 del 14/01/2014 - RILANCIARE L'IMPRESA VENETA - Modifica associazione anagrafica dell'Ente Gruppo Dani S.p.A. (Cod. Ente 3469) su impegni di spesa relativi al progetto 3469/0/1/869/2013 - Smupr 31904.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Con il presente Provvedimento, effettuate le necessarie verifiche, si dispone la modifica beneficiario impegno in merito al progetto 3469/0/1/869/2013, da "Gruppo Dani S.p.A." a "Dani S.p.A.".

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. di associare agli impegni assunti, di cui alla tabella esposta in premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l'anagrafica relativa a "Dani S.p.A.", C.F. 00300010170, al posto del codice anagrafico precedente 00132302, fermo restando ogni altro dato;

2. di procedere alle liquidazioni residue, relative agli impegni assunti con i Decreti 1112 del 24/12/2013 e 16 del 14/01/2014, a favore di "Dani S.p.A.", C.F. 00300010170, conseguentemente a quanto disposto al punto precedente, nel rispetto delle procedure previste dalla DGR 869/2013;

3. di inviare il presente Decreto alla Sezione Ragioneria, per lo svolgimento delle attività di competenza;

4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;

5. di pubblicare il presente provvedimento per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Santo Romano

(Codice interno: 279836)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 152 del 28 febbraio 2014

Determinazione analitica della insussistenza di entrate e spese in chiusura dell'esercizio finanziario 2013. Riduzione residui attivi ai sensi art. 40, comma 3, L.R. 29/2001 e riduzione residui passivi ai sensi art. 42, comma 5, L.R. 39/2001.
[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:
In sede di chiusura dell'esercizio finanziario 2013 sono state accertate insussistenze di obbligazioni attive e passive per le quali è necessario disporre la registrazione in contabilità dei minori accertamenti di entrata ed economie e disimpegni di spesa. Con il presente provvedimento si dispongono le conseguenti registrazioni contabili da comunicare alla ragioneria.

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

2. di determinare le minori entrate da registrare in conto esercizio 2013 così come dettagliatamente indicate nell'allegato A del presente decreto, per le motivazioni ivi indicate;

3. di determinare le economie di spesa da registrare in conto esercizio 2013 così come dettagliatamente indicate nell'allegato B del presente decreto, per le motivazioni ivi indicate;

4. di trasmettere il presente decreto alla Sezione Ragioneria per le registrazioni di competenza;

5. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

6. di pubblicare il presente provvedimento per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Il Direttore Vicario Enzo Bacchiega

Allegato *(omissis)*

(Codice interno: 279837)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 175 del 07 marzo 2014

Deliberazione della Giunta Regionale n. 183 del 27/02/2014: "Contributo della Regionale alla manifestazione "Festival Regionale delle Scuole di Ristorazione", ai sensi della L.R. 10/90 e della L.R. 3/2009". Approvazione impegno di spesa e schema di convenzione.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Con il presente Decreto si approva lo schema di convenzione fra la Regione del Veneto e la Fondazione Centro Produttività Veneto per la gestione dell'edizione 2014 del "Festival Regionale delle Scuole di Ristorazione", assumendo il relativo impegno di spesa.

Il Direttore

- VISTO il progetto presentato alla Regione del Veneto dalla Fondazione Centro Produttività Veneto di Vicenza in data 29/01/2014 per la realizzazione dell'edizione 2014 del "Festival Regionale delle Scuole di Ristorazione" da tenersi nei giorni 11 e 12 aprile 2014;

- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.183 del 27/02/2014, con la quale è stato deliberato di concedere alla Fondazione Centro Produttività Veneto un contributo regionale per la realizzazione del predetto progetto;

- VISTO, in particolare, il punto 3. del deliberato, con il quale è stato determinato l'importo massimo delle obbligazioni di spesa (40.000,00 Euro) ed è stata demandata al Direttore della Sezione Formazione l'assunzione dell'impegno di spesa, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 072040 del bilancio 2014 "Attività di Formazione professionale - Finanziamento e contributi (L.R. 30/01/1990, n. 10)" codice SIOPE 106031634;

- VISTO il punto 4 del deliberato che prevede i seguenti tempi e modalità di *corresponsione del contributo, fatta salva la disponibilità di cassa, sul correlato capitolo di spesa:*

- il 50% del suo ammontare, pari ad Euro 20.000,00 entro 90 giorni dall'avvio documentato delle attività ammesse a contributo;
- il saldo del restante 50% entro 90 giorni su presentazione, entro e non oltre 90 giorni dalla chiusura dell'attività programmata, di una relazione tecnica attestante il regolare svolgimento e compimento della stessa e del relativo rendiconto finanziario di spesa, corredato da autocertificazione, ai sensi dell'art 47 del DPR n. 445/2000, che gli oneri sono pertinenti all'attività prevista;

- VISTO, inoltre, il punto 7 del deliberato, con il quale è stato demandato al Direttore della Sezione Formazione l'approvazione di uno schema di convenzione e la successiva stipula della convenzione con la Fondazione Centro Produttività Veneto, per la realizzazione del Festival della ristorazione, edizione 2014, nonché l'adozione di ogni e qualsiasi ulteriore provvedimento necessario per l'attuazione della Deliberazione;

- VISTA la Legge Regionale n. 54/2012, articolo 12;

decreta

1. di assumere, a favore della Fondazione Centro di produttività Veneto (Codice Fiscale. 02429800242), l'impegno di spesa di euro 40.000,00 a valere sul capitolo 072040 del bilancio 2014 "Attività di Formazione professionale - Finanziamento e contributi" (L.R. 30/01/1990, n. 10) - SIOPE 106031634;
2. di liquidare il contributo di cui al punto 1 a favore della Fondazione Centro di Produttività Veneto, nel rispetto dei tempi e delle modalità di erogazione previsti dal punto 4 della DGR n. 183 del 27/02/2014, subordinatamente alla disponibilità di cassa sul capitolo 072040, ovverosia:

- il 50% del suo ammontare, pari ad Euro 20.000,00 entro 90 giorni dall'avvio documentato delle attività ammesse a contributo;
- il saldo del restante 50% entro 90 giorni su presentazione, entro e non oltre 90 giorni dalla chiusura dell'attività programmata, di una relazione tecnica attestante il regolare svolgimento e compimento della stessa e del relativo rendiconto finanziario di spesa, corredato da autocertificazione, ai sensi dell'art 47 del DPR n. 445/2000, che gli oneri sono pertinenti all'attività prevista;

3. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
4. di approvare lo schema di convenzione per la realizzazione dell'edizione 2014 del "Festival Regionale delle Scuole di Ristorazione", come da Allegato A al presente Decreto, del quale forma parte sostanziale e integrante;
5. di inviare il presente provvedimento alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33;
7. di pubblicare il presente provvedimento per intero sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Santo Romano

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 175 del 07 marzo 2014 pag. 1/3

CONVENZIONE TRA

La Regione del Veneto, con sede legale a Venezia, Dorsoduro, 3901, codice fiscale 80007580279, di seguito denominata "REGIONE", rappresentata dal dott. Santo Romano, in qualità di Direttore della Sezione Formazione

E

La Fondazione Centro Produttività Veneto, con sede legale a Vicenza, Via Eugenio Montale, 27 codice fiscale 02429800242, di seguito denominata "FONDAZIONE", rappresentata da ……., in qualità di ……..…..

PREMESSO CHE

- Con Deliberazione n. 183 del 27/02/2014 la Giunta Regionale ha concesso un contributo pubblico di Euro 40.000,00 (IVA ed ogni altro onere incluso se dovuto) alla predetta FONDAZIONE, a parziale copertura delle spese per la realizzazione dell'Edizione 2014 del "Festival Regionale delle Scuole di Ristorazione", in conformità al progetto presentato dalla FONDAZIONE all'Assessorato all'Istruzione, alla Formazione e al Lavoro con nota del 29/01/2014, acquisita al protocollo regionale n. 40604;
- la predetta Deliberazione ha demandato al Dirigente regionale della Sezione Formazione l'approvazione dello schema di convenzione e la successiva stipula della medesima;

- quanto sopra risulta parte integrante e sostanziale della presente Convenzione

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

La FONDAZIONE si impegna a realizzare la V edizione del Festival, articolata nelle seguenti fasi operative, meglio descritte nel progetto presentato il 29/01/2014:

- Fase 1: Presentazione dell'iniziativa alle scuole e alle aziende produttrici;
- Fase 2: Selezione delle scuole e dei ristoranti;
- Fase 3: Gemellaggio tra istituti alberghieri veneti e prodotti tipici locali;
- Fase 4: Attività didattica sul prodotto tradizionale;
- Fase 5: Festival dei Prodotti Tradizionali Veneti;
- Fase 6: Comunicazione e divulgazione del progetto e pubblicazione finale;

Le attività oggetto della presente Convenzione dovranno essere realizzate in conformità a quanto previsto dal progetto.

ARTICOLO 2

La REGIONE si impegna a corrispondere alla FONDAZIONE l'importo di Euro 40.000 (inclusa IVA ed ogni altro onere, se dovuto) a favore della FONDAZIONE, a parziale copertura delle spese del progetto relative a:

- noleggi cucine e allacciamenti;
- allestimenti;

- costi di gestione, impianti, servizi di pulizie e smaltimento;
- promozione;
- organizzazione, segreteria, coordinamento, trasferte;
- costo dei prodotti, premi, trasporti scuole.

ARTICOLO 3

La FONDAZIONE comunicherà alla REGIONE l'avvio e la conclusione delle attività oggetto della presente convenzione e presenterà, entro 90 giorni dalla conclusione dell'attività:

- una relazione tecnica attestante il regolare svolgimento e compimento della stessa;
- il relativo rendiconto finanziario di spesa, corredato da autocertificazione, ai sensi dell.art 47 del DPR n. 445/2000, che gli oneri sono pertinenti all'attività prevista.

L'attività si svolgerà nel corso del 2014.

ARTICOLO 4

Fatta salva la disponibilità di cassa, la REGIONE corrisponderà sul correlato capitolo di spesa l'importo complessivo sopra riportato, secondo le seguenti modalità e tempi:

- il 50% del suo ammontare, pari ad Euro 20.000,00 entro 90 giorni dalla comunicazione di avvio delle attività;
- il saldo del restante 50% entro 90 giorni dalla presentazione della relazione tecnica e del rendiconto di cui all'articolo precedente, previa verifica, anche tramite campionamento, delle spese effettivamente sostenute, così come evidenziate al precedente articolo 2.

ARTICOLO 5

Ai fini di cui all'articolo precedente, la FONDAZIONE metterà a disposizione i titoli di spesa originali, in regola con le disposizioni fiscali e contributive, per la rendicontazione da parte della REGIONE.

Fornirà inoltre alla REGIONE, se richieste, le copie dei contratti, delle convenzioni, dei curricula delle figure professionali e di tutti i documenti previsti, attinenti alle spese del progetto.

La FONDAZIONE conserverà la documentazione probatoria originale delle spese sostenute nei propri archivi, per almeno cinque anni 5 successivi alla data di presentazione della relazione finale, mantenendola a disposizione per qualsiasi controllo o verifica.

ARTICOLO 6

Le parti, per gravi e comprovati motivi, potranno recedere dal contratto con un preavviso di almeno 10 giorni.

La REGIONE si riserva di verificare in ogni momento la corrispondenza della prestazione rispetto a quanto pattuito e alle direttive impartite durante lo svolgimento dell'incarico.

Nel caso di inadempienza, la REGIONE intimerà alla FONDAZIONE di adempiere a quanto necessario per il rispetto della presente convenzione.

Il mancato adeguamento nel termine o l'insoddisfacente collaborazione autorizzerà la REGIONE a ridurre adeguatamente, con provvedimento motivato, i pagamenti pattuiti o, nel caso di gravi inadempienze, a dare corso all'immediata risoluzione del rapporto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

ARTICOLO 7

Le parti convengono che eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine all'applicazione della presente convenzione verranno risolte, ai sensi degli artt. 806 e ss. C.p.c., da un collegio arbitrale composto

da tre persone, nominate una da ciascuna delle parti e la terza d'intesa tra le stesse o, in caso di disaccordo, dal Presidente del tribunale competente. Tutte le controversie che non possono essere risolte in via amichevole o arbitrale verranno deferite esclusivamente al Foro di Venezia.

ARTICOLO 8

Si dà atto che l'attività di gestione della FONDAZIONE costituisce esercizio di funzione pubblica; pertanto le parti richiedono la registrazione del presente atto solo in caso d'uso. L'imposta di bollo è a carico della FONDAZIONE.

La presente convenzione, composta da n. 8 articoli e sottoscritta in numero 3 copie, è dattiloscritta in numero 3 pagine.

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto a Venezia in data

Per la Regione del Veneto Sezione Formazione Dott. Santo Romano	Per la Fondazione Centro Produttività Veneto Dott.

(Codice interno: 279838)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 230 del 17 marzo 2014

POR FSE 2007/2013 - DGR 1735 del 26/10/2011 - DDR 933 del 22/12/2011 - Linea 3 - III Fase. Modifica associazione anagrafica dell'Ente O.M.V. Officine Meccaniche Venete S.r.l. (Codice Ente 4235) su impegni di spesa relativi al progetto 4235/0/1/1735/2011 (SMUPR 18098) - Mis. 2B1F2.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Con il presente Provvedimento, si dispone la modifica beneficiario impegno in merito al progetto 4235/0/1/1735/2011 di "O.M.V. Officine Meccaniche Venete S.r.l." a "O.M.V. Officine Meccaniche Venete S.p.A.".

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. di associare agli impegni assunti, di cui alla tabella sopra esposta, l'anagrafica 00158090, "O.M.V. Officine Meccaniche Venete S.p.A.", al posto del codice anagrafico precedente 00083616, fermo restando ogni altro dato, compreso il codice fiscale invariato in 00299170274, conseguentemente a quanto esposto in premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

DGR Bando	DDR Approvazione	Impegno	Capitolo	SMUPR	Importo Impegnato	Residuo Liquidabile
1735/2011	933/2011	4635/2011	101318	18098	38.455,76	38.455,76
1735/2011	933/2011	4634/2011	101319	18098	36.504,24	36.504,24
Totale					74.950,00	74.950,00

2. di procedere alle liquidazioni residue, relative agli impegni assunti con il DDR 933 del 22/12/2011 del Dirigente della Direzione Regionale Formazione, a favore di "O.M.V. Officine Meccaniche Venete S.p.A.", C.F. 00299170274, conseguentemente a quanto disposto al punto precedente, nel rispetto delle procedure previste dalla DGR 1735/2011;
3. di inviare il presente Decreto alla Sezione Ragioneria, per lo svolgimento delle attività di competenza;

4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;

5. di pubblicare il presente provvedimento per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Santo Romano

(Codice interno: 279871)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 291 del 24 marzo 2014

Determinazione analitica della sussistenza dei residui attivi e passivi di propria competenza in chiusura dell'esercizio finanziario 2013. Integrazione al DDR 151 del 28/02/2014.

[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:
Per la chiusura dell'esercizio finanziario 2013 è necessario procedere alla determinazione formale analitica (c.d. riaccertamento) del valore delle obbligazioni attive e passive che costituiscono i crediti ed i debiti dell'ente che sussistono alla chiusura dell'esercizio finanziario. Con il presente provvedimento si va ad integrare l'allegato B del DDR 151 del 28/02/2014 che è risultato mancante di alcuni impegni di spesa.

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di integrare la dichiarazione di mantenimento in contabilità dei residui passivi, analiticamente dettagliati in allegato B al DDR 151 del 28/02/2014, con le risultanze di cui all'**allegato A** al presente atto, pari a complessivi Euro 567.205,80, di modo che la somma dei residui passivi da mantenere dalla struttura riaccertante Sezione Formazione cod. 7006010000, diviene pari ad Euro 203.655.360,55;
3. di trasmettere il presente decreto alla Sezione Ragioneria per gli adempimenti di competenza in sede di chiusura dell'esercizio finanziario 2013 ;
4. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33";
5. di pubblicare il presente provvedimento per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Santo Romano

Allegato *(omissis)*

(Codice interno: 279839)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 419 del 28 aprile 2014

POR FSE 2007-2013 - Fondo Sociale Europeo in sinergia con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - Ob. CRO - Reg. 1083/2006 e Reg. 1081/2006, come modificato dal Reg. CE n. 396/2009. Asse I - Adattabilità - Sottosettore 2B1F2 - DGR n. 869 del 04/06/2013 - Assunzione impegno di spesa ai sensi art. 42, comma 1, L.R. 39/2001 a seguito di finanziamento integrativo disposto con ilDDR 290 del 24/03/2014 per il progetto cod. 3870/1/4/869/2013 (SMUPR 33441).

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento, vista la previsione di cui al precedente Decreto n. 290 del 24/03/2014, dispone l'assunzione dell'impegno di spesa ai sensi art. 42, comma 1, L.R. 39/2001 a copertura del finanziamento aggiuntivo di Euro 6.164,00 spettante per il progetto 3870/1/4/869/2013 ad integrazione rispetto alle risultanze dell'istruttoria del 12° sportello ex DDR n. 172 del 05/03/2014.

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. di procedere, per i motivi indicati in premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, all'assunzione dell'impegno di spesa aggiuntivo finalizzato al necessario finanziamento integrativo del progetto cod. 3870/1/4/869/2013 (Sottosettore 2B1F2 - SMUPR 33441), per complessivi Euro 6.164,00, a favore di "Pianeta Formazione Srl", C.F. 03612280267, a valere sull'Asse I Adattabilità del POR FSE 2007-2013, cod Siope 106021623, secondo la seguente ripartizione:

- Euro 3.001,76 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101319
- Euro 3.162,24 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101318;

2. di procedere alle liquidazioni di spesa per il percorso formativo 3870/1/4/869/2013, conseguentemente al precedente punto 1, in subordine rispetto alle disponibilità di cassa sui capitoli di riferimento;
3. di inviare il presente provvedimento alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
4. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;
6. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Santo Romano

(Codice interno: 279840)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 434 del 05 maggio 2014

Ripetizione del servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti di spesa relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività regionale e occupazione", 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali. Registrazione contabile di impegni di spesa ai sensi art. 51, commi 2, 3, L.R. 39/2001 ai fini dell'erogazione del saldo dovuto su attività impegnata con DDR 566 del 15/09/2011.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si provvede alla registrazione contabile di impegni di spesa per reiscrizione di radiati a favore del soggetto Iter Audit in liquidazione al fine del pagamento del saldo dovuto sull'attività di cui alla Dgr 589/2011. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: DGR 1269 del 26/05/2008; DGR 589 del 10/02/2011; DGR 602 del 29/04/2014; DDR 566 del 15/09/2011, DDR 682 del 04/10/2011, DDR 920 del 14/10/2013, DDR 80 del 11/02/2014; Fattura Iter Audit srl in liquidazione 6/2014 del 04/03/2014.

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. Di procedere, per quanto espresso in premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, alla registrazione contabile di impegni, ai sensi art. 51, commi 2,3, L.R. 39/2001, per complessivi Euro 145.200,00, a carico del capitolo 100762 "Azioni regionali per le attività di Formazione Professionale (L.R. 30/01/1990, N.10)" dell'esercizio 2014, che presenta la sufficiente disponibilità, a favore dell'Ente "Iter Audit in liquidazione srl" C.F. 01677240150, codice Siope 103011364 "Altre spese per servizi";
2. Di procedere, ad avvenuto perfezionamento della procedura dell'impegno di spesa, alla liquidazione del saldo positivo di cui trattasi, nel rispetto delle modalità di erogazione previste dalla DGR 589 del 10/05/2011, esperite le formalità di controllo sull'attività effettivamente svolta previste in sede di determinazione del saldo finale dovuto;
3. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
4. di inviare il presente provvedimento alla Sezione Regionale Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;
6. di pubblicare il presente provvedimento per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Santo Romano

(Codice interno: 279841)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 453 del 09 maggio 2014

L.R. 19/2002 e s.m.i. - elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati - e D.G.R. n. 3289 del 21/12/2010. Cancellazione dall'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati dell'ente AZIENDA ULSS 9 - codice ente n. 1526.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Cancellazione dall'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati di un Organismo di Formazione accreditato. Nota dell'Ente AZIENDA ULSS 9 nota prot. 179331/14 del 23/04/2014.

Il Direttore

- Vista la L.R. 19/2002 e s.m.i.: 'Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati';
- Visto l'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati, istituito ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i. con Decreto del Dirigente Regionale della Formazione n. 1242 del 30 ottobre 2003 e s.m.i.;
- Accertato che risulta attualmente iscritto nell'elenco regionale, al numero A0379, l'Organismo di Formazione AZIENDA ULSS 9 (codice fiscale 03084880263, codice Ente n. 1526), con sede legale in BORGO CAVALLI, 42 - TREVISO e sede operativa, accreditata per l'ambito della Formazione Superiore, presso la SCUOLA DI FORMAZIONE EX PIME in VIA TERRAGLIO, 46 a PREGANZIOL (TV);
- Vista la nota pervenuta presso questa Sezione in data 23/04/2014 e acquisita al Protocollo Regionale con n. 179331/14, con la quale si rendeva noto a questa Amministrazione che non è più attiva la Scuola di Formazione a seguito del cambio di destinazione d'uso dei locali della sede operativa AZIENDA ULSS 9 - SCUOLA DI FORMAZIONE EX PIME in VIA TERRAGLIO, 46 a PREGANZIOL (TV);
- Ritenuto di dover prendere atto della cessazione dell'Organismo di Formazione AZIENDA ULSS 9 e, di dover procedere, pertanto, alla modifica dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati;
- Viste le LL.RR. n.19/02 e s.m.i. e n. 54/2012;
- Viste la DD.G.R. n. 3289/2010 e n. 1964/2013;
- Visto il D.D.R. n. 1242/2003 e s.m.i.;

decreta

1. di cancellare dall'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati l'Ente AZIENDA ULSS (codice fiscale 03084880263, codice Ente n. 1526), già iscritto nell'elenco al numero A0379, con sede legale in BORGO CAVALLI, 42 - TREVISO e sede operativa, accreditata per l'ambito della Formazione Superiore, presso la SCUOLA DI FORMAZIONE EX PIME in VIA TERRAGLIO, 46 a PREGANZIOL (TV);
2. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs n. 33/2013;
3. di pubblicare per intero il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Santo Romano

(Codice interno: 279842)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 458 del 15 maggio 2014

Istanza di certtificazione di credito ai sensi art. 9 comma 3-bis D.L. 185/2008 presentazione da Claris Factor S.p.A. C.F. 02128270242 in merito a percorsi formativi pertinenti il piano di Formazione Iniziale annualità 2012/2013 e 2013/2014 a titolarità Segra - Scuola Professionale di Estetica - Cod. Ente 2193. Rifiuto per mancanza di presupposto oggettivo legato alla natura del credito di tipologia non commerciale.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Con il presente Provvedimento, effettuati i dovuti accertamenti, il Direttore della Sezione Formazione respinge la richiesta di certificazione di credito presentata da Claris Factor stante la natura non commerciale del credito oggetto di istanza sulla piattaforma ministeriale e prendendo atto che in merito alle note di debito cedute è già stata operata la cessione secondo la procedura specifica adottata dalla Giunta Regionale con DGR 2649/2012.

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. di assumere la premessa come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di respingere integralmente l'istanza di certificazione n. 8141830000000025 del 28/04/2014 in quanto risulta mancante il presupposto oggettivo attinente la natura commerciale dei crediti in essere;

3. di inviare il presente Atto a Claris Factor S.p.A. quale società istante la certificazione;

4. di inviare copia del presente Decreto alla Sezione Regionale Ragioneria, per opportuna conoscenza;

5. di pubblicare il presente provvedimento per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Santo Romano

(Codice interno: 279843)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 466 del 26 maggio 2014

Manifestazione "Job & Orienta" - Verona 21-22-23 novembre 2013 - Liquidazione quota servizio su attività approvata con DGR 2091 del 19/11/2013.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Con il presente Atto il Dirigente Regionale della Direzione Formazione, in ottemperanza al dispositivo di cui al punto 6 della DGR 2091 del 19/11/2013, esaudite le attività istruttorie previste, autorizza l'emissione della liquidazione di spesa di Euro 80.000,00 a favore del beneficiario "Ente Autonomo per le Fiere di Verona", in relazione al servizio reso per la manifestazione Job & Orienta 2013. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: DGR 2091 del 19/11/2013; Relazione conclusiva prot. reg.le 208585 del 14/05/2014

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. di provvedere, per quanto espresso in premessa, alla liquidazione di di Euro 80.000,00 a favore dell'Ente Autonomo per le Fiere di Verona, C.F./P.I. 00233750231, per la regolazione di quanto assegnato con DGR 2091 del 19/11/2013, a carico del capitolo 100762 "*Azioni regionali per le attività di formazione professionale (L.R. 30/01/1990, n.10)*" e a valere sull'impegno 3499/13, subordinatamente alle effettive disponibilità di cassa;
2. di inviare il presente provvedimento alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
3. di comunicare il presente Decreto all'Ente Autonomo per le Fiere di Verona;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;
5. di pubblicare il presente provvedimento per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Santo Romano

(Codice interno: 279844)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 491 del 05 giugno 2014

Modifica associazione anagrafica dell'ente Cod. Reg.le 1002 - C.F. 02422020285 da "Forema Scarl" a "Forema SRL" su impegni di spesa di cui al DDR 1112 del 24/12/2013.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Con il presente Provvedimento, si dispone la modifica beneficiario impegno in merito ad impegni di spesa assunti a favore del soggetto "Forema Scarl", ora "Forema Srl", per gli effetti del Decreto 362 del 02/04/2014.

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. di associare agli impegni assunti, di cui all'**Allegato A** al presente provvedimento, l'anagrafica 00158310, "Forema SRL", al posto del codice anagrafico precedente 00098167, fermo restando ogni altro dato, compreso il codice fiscale invariato in 02422020285;

2. di procedere alle liquidazioni residue, relative agli impegni assunti a favore di "Forema Scarl", a favore di "Forema SRL", C.F. 02422020285, conseguentemente a quanto disposto al punto precedente, nel rispetto delle procedure previste dalla DGR 869 del 04/06/2013;

3. di inviare il presente Decreto alla Sezione Regionale Ragioneria, per lo svolgimento delle attività di competenza;

4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;

5. di pubblicare il presente provvedimento per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Santo Romano

Allegato *(omissis)*

(Codice interno: 279845)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 504 del 10 giugno 2014

Programmazione FSE 2000/2006 Ob. 3 - DGR 3151/06 - Accertamento in entrata per riscossione di ulteriori interessi - Progetti 1002/001/3151/Dgr/2006 e 1002/002/3151/Dgr/2006.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il Provvedimento procede all'accertamento della somma di complessivi Euro 8,88, quali maggiori interessi riscossi dal soggetto Fòrema s.r.l. in relazione a reintroti chiesti per i progetti 1002/001/3151/Dgr/2006 e 1002/002/3151/Dgr/2006, pertinenti la programmazione FSE 2000-2006, Ob. 3.

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. di procedere, per quanto espresso in premessa, parte integrale e sostanziale del presente provvedimento, all'accertamento di Euro 5,64 e di Euro 3,24, a valere sul capitolo 100074 "Entrate derivanti dalla revoca di contributi assegnati nell'ambito del Programma Obiettivo 3 relativo al periodo 2000-2006 ", Siope 302033230 "altri recuperi e rimborsi", in relazione a nuovi crediti la cui natura è legata ad interessi ulteriori dovuti per ritardata restituzione di somme in precedenza erogate per i progetti 1002/001/3151/Dgr/2006 e 1002/002/3151/Dgr/2006, come da tabella che segue:

Progetto	Mis.	Procom	Accertamento	Importo già accertato	Importo riscosso	Importo da accertare
1002/001/3151/Dgr/2006	C4	28086	1753/13	23.305,24	23.310,88	5,64
1002/002/3151/Dgr/2006	C4	28092	1755/13	13.475,29	13.478,53	3,24
Totale						8,88

2. di trasmettere il presente decreto alla Sezione Ragioneria per gli adempimenti di competenza;
3. di pubblicare il presente decreto per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Santo Romano

(Codice interno: 279846)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 515 del 16 giugno 2014

Programmazione FSE 2007/2013 Ob. CRO - DGR 1258/09 - Accertamento in entrata per riscossione di ulteriori interessi - Progetto 3866/01/92/1258/2009 - SMUPR 5721 - Mis. 2B1F3.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il Provvedimento procede all'accertamento della somma di complessivi Euro 722,26, quali maggiori interessi riscossi dal soggetto Istituto Leonardo Da Vinci in relazione a reintroti chiesti per il progetto 3866/01/92/1258/2009 nell'ambito dei pagamenti effettuati in relazione alla DGR 1258/09.

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. di procedere, per quanto espresso in premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, all'accertamento di Euro 722,26, in relazione ad un ulteriore credito la cui natura è legata ad interessi ulteriori dovuti per ritardata restituzione di somme in precedenza erogate per il progetto sopra rappresentato, a valere sul capitolo 100454 "Entrate derivanti dalla restituzione di contributi assegnati nell'ambito del POR FSE Ob. CRO 2007-2013 - Area Formazione" - Siope 302033230 "*altri recuperi e rimborsi*";
2. di trasmettere il presente decreto alla Sezione Ragioneria per gli adempimenti di competenza;
3. di pubblicare il presente decreto per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Santo Romano

(Codice interno: 279847)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 534 del 25 giugno 2014

Cessione di credito tra i soggetti CFP Ipea e Unicredit S.p.A. - DDR 1107 del 23/12/2013 relativo alla sospensione liquidabilità del decreto 906 del 08/10/2013 di approvazione cessione del credito di contributi ai sensi DGR 2649 del 18/12/2012, su note di debito del soggetto "Centro di Formazione Professionale I.P.E.A." di cui alla DGR 1013 del 05/06/2012, a seguito di errata indicazione del conto corrente bancario del cessionario. Ridefinizione dell'importo erogabile al cessionario a seguito di verifica ai sensi art. 48 bis DPR 602/1973.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
La Sezione Formazione, dopo aver sospeso con proprio Decreto n. 1107 del 23/12/2013, la precedente accettazione di cessione di credito di cui al DDR 906 del 08/10/2013, data l'errata indicazione del codice Iban del soggetto cessionario, provvede, in via definitiva, a modificare gli effetti della cessione a seguito di acquisizione degli elementi in precedenza errati e stante gli esiti di una seconda verifica ai sensi art. 48 Bis del DPR 602/1973 che ha rilevato una inadempienza a carico del cedente.

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. di procedere, per i motivi espressi in premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento all'accettazione parziale e definitiva della cessione di credito in questione, per complessivi Euro 572.178,54, disponendo altresì di provvedere all'emissione della liquidazione di spesa ai sensi art. 44 L.R. 39/2001 a favore del soggetto cessionario, subordinata, nella fase di versamento, all'effettiva disponibilità di cassa presente sul correlato capitolo di uscita;
2. di dare atto che le liquidazioni di spesa a favore del soggetto cessionario Unicredit S.p.A., potranno avvenire, nei limiti delle disponibilità liquide presenti sui pertinenti capitoli di spesa;
3. di inoltrare il presente provvedimento alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
4. di comunicare il presente provvedimento ai soggetti cedente e cessionario;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;
6. di pubblicare il presente provvedimento per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Santo Romano

(Codice interno: 279848)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 561 del 07 luglio 2014

Formazione Iniziale 2013/2014 - DGR 1006 del 18/06/2013 - Progetto 2191/1/1/1006/2013 - DDR 797 del 05/08/2013 - Liquidazione a favore dell'Ente Impresa Sociale Accademia La Parigina SrL - Cod. 2191 - C.F. 01863370266, del primo rimborso intermedio a seguito di verifica della liquidabilità per sufficiente copertura rispetto agli accantonamenti disposti dall'Avvocatura Regionale a garanzia delle ragioni dei creditori pignoranti - Aggiornamento liquidabilità dell'Ente.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Con il presente Provvedimento si prende atto della liquidabilità della richiesta di pagamento del primo rimborso intermedio pervenuto dall'Ente Impresa Sociale Accademia La Parigina Srl in relazione alla DGR 1006 del 18/06/2013, previa verifica della copertura rispetto alle sospensioni di pagamento disposte dall'Avvocatura Regionale a garanzia delle ragioni dei creditori pignoranti.

Il Direttore

PREMESSO CHE

- Con DGR n. 1006 del 06 giugno 2013 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di percorsi triennali di istruzione e formazione relativi a interventi di primo e di secondo anno relativamente all'annualità 2013/2014;
- Con il DDR n. 797 del 05/08/2013, il Dirigente Regionale della Direzione Formazione ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative, concedendo all'Ente Impresa Sociale Accademia La Parigina Srl - Cod. 2191 - C.F. 01863370266, relativamente al progetto 2191/1/1/1006/2013, un contributo pubblico di Euro 85.965,00;
- Il beneficiario ha inviato, tra le altre, la nota di debito n. 3 del 10/05/2014, prot. reg.le 260863 del 17/06/2014, dell'ammontare di Euro 49.871,25, in merito alla richiesta di primo pagamento intermedio del contributo pubblico orario per il progetto 2191/1/1/1006/2013, nel rispetto delle procedure previste dall'allegato C della DGR 1005 del 18/06/2013, punto 26;

DATO CHE

- A carico dell'Ente Impresa Sociale Accademia La Parigina Srl, risultano tutt'ora pendenti i seguenti provvedimenti conservativi a favore delle ragioni dei propri creditori, cosi come indicato dalla competente Avvocatura Regionale:

Prot. Sospensione	Atti giudiziari	Nome creditore	C.F. Creditore	Importo Sospeso
145998 del 04/04/14	Pignoramento presso terzi	Silvia Schiappadini	SCHSLV81D43L407T	5.373,39
Totale				5.373,39

DATO ATTO CHE

- Alla data del presente Provvedimento, le note di debito liquidabili a favore di Impresa Sociale Accademia La Parigina Srl sono tuttavia di importo complessivo sufficiente a garantire la copertura della ragioni dei creditori pignoranti;

RITENUTO

- Di procedere, per quanto sopra esposto e subordinatamente alle disponibilità di cassa sui capitoli di riferimento, all'emissione di liquidazioni di spesa per complessivi Euro 49.871,25 a favore di Impresa Sociale Accademia La Parigina Srl, per il pagamento dell'anticipo del progetto 2191/1/1/1006/2013 approvato con DDR 796/13;

- Vista la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai dirigenti;

- Attesa la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;

decreta

1. di dare atto che la premessa al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di procedere, subordinatamente alle disponibilità di cassa sui capitoli di riferimento, all'emissione di liquidazioni di spesa per complessivi Euro 49.871,25 a favore di Impresa Sociale Accademia La Parigina Srl, C.F. 01863370266, per il pagamento del primo pagamento intermedio liquidabile di cui al DDR 797 del 05/08/2013 per il progetto 2191/1/1/1006/2013 a carico del capitolo 101322 "Obiettivo CRO FSE (2007-2013) - Asse Occupabilità - Area Formazione - Quota Statale (Reg.to CEE 05/07/2006, N. 1081)" impegno 2138/13 per Euro 25.584,80 e 101323 "Obiettivo CRO FSE (2007-2013) - Asse Occupabilità - Area Formazione - Quota Comunitaria (Reg.to CEE 05/07/2006, N. 1081)"impegno 2139/13 per Euro 24.286,45, del Bilancio Regionale di cassa 2014 - siope 106021623;
3. di comunicare il presente provvedimento all'Ente "Impresa Sociale Accademia La Parigina Srl, C.F. 01863370266";
4. di comunicare il presente provvedimento alla Sezione Regionale Ragioneria per il seguito di competenza;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;
6. di pubblicare il presente provvedimento per intero sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Santo Romano

(Codice interno: 279849)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 562 del 07 luglio 2014

Formazione Iniziale 2013/2014 - DGR 1006 del 18/06/2013 - Progetto 3859/1/1/1006/2013 - DDR 797 del 05/08/2013 - Liquidazione a favore dell'Ente Agenzia Formazione Lavoro - Cod. 3859 - C.F. 92209070280, del primo rimborso intermedio a seguito di verifica della sufficiente copertura rispetto agli accantonamenti disposti dall'Avvocatura Regionale a garanzia delle ragioni dei creditori pignoranti - Aggiornamento liquidabilità dell'Ente.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Con il presente Provvedimento si prende atto della liquidabilità della richiesta di pagamento pervenuta dall'Ente Agenzia Formazione Lavoro, in relazione al primo rimborso intermedio sul progetto 3859/1/1/1006/2013, inerente le DGR 1006 del 18/06/2013, previa verifica della copertura rispetto alle sospensioni di pagamento disposte dall'Avvocatura Regionale a garanzia delle ragioni dei creditori pignoranti.

Il Direttore

PREMESSO CHE

- Con DGR n. 1006 del 18 giugno 2013 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di percorsi triennali di istruzione e formazione relativi a interventi di primo e di secondo anno relativamente all'annualità 2013/2014;

- Con il DDR n. 797 del 05/08/2013, il Dirigente Regionale della Direzione Formazione ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative, concedendo all'Ente Agenzia Formazione Lavoro - Cod. 3859 - C.F.: 92209070280, relativamente al progetto 3859/1/1/1006/2013, un contributo pubblico di Euro 342.936,00;
- Il beneficiario ha inviato la nota di debito n. 1 del 09/06/2014, prot. reg.le 252591 del 11/06/2014, dell'ammontare di Euro 74.999,85, relativa alla richiesta di I° pagamento intermedio per il progetto 3859/1/1/1006/2013, nel rispetto delle procedure previste dall'allegato C della DGR 1006 del 18/06/2013, punto 26;

DATO CHE

- A carico dell'Ente Agenzia Formazione Lavoro, risultano tutt'ora pendenti i seguenti provvedimenti conservativi a favore delle ragioni dei propri creditori, cosi come indicato dalla competente Avvocatura Regionale:

Prot. Sospensione	Atti giudiziari	Nome creditore	C.F. Creditore	Importo Sospeso
548259 del 13/12/13	Pignoramento presso terzi	Katia Antezza	(omissis)	23.556,18
286302 del 03/07/14	Pignoramento presso terzi	Alessia Zanchi	(omissis)	49.752,81
Totale				73.308,99

DATO ATTO CHE

- L'Ente ha inviato le note di debito nn. 7 del 09/05/2013 e 16 del 02/07/2013, prot. reg.le n. 197505 del 10/05/2013 e n. 284582 del 03/07/2013, relative a richieste di anticipazioni e I° pagamento intermedio sul contributo concesso per il progetto 3859/1/2/1013/2012, a valere sulla DGR 1013 del 05/06/2012, per complessivi Euro 289.289,00, e che le stesse note non sono tuttavia liquidabili direttamente al beneficiario, in quanto soggette a cessione di credito, già accettata con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Formazione n. 950 del 30/10/2013, secondo le procedure di cui alla DGR 2649 del 18/12/2012, successivamente sospesa con DDR 1108 del 23/12/2013 in attesa di integrazioni;

- Alla data del presente Provvedimento, le note di debito liquidabili a favore di Agenzia Formazione Lavoro sono comunque di importo complessivo sufficiente a garantire la copertura della ragioni dei creditori pignoranti;

RITENUTO

- Di procedere, per quanto sopra esposto e subordinatamente alle disponibilità di cassa sui capitoli di riferimento, all'emissione di liquidazioni di spesa per complessivi Euro 74.999.85, a favore di Agenzia Formazione Lavoro, per il pagamento della nota di debito 1 del 09/06/2014, progetto 3859/1/1/1006/2013, approvato con DDR 797/2013;

- Vista la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai dirigenti;

- Attesa la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;

decreta

1. di dare atto che la premessa al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di procedere, subordinatamente alle disponibilità di cassa sui capitoli di riferimento, all'emissione di liquidazioni di spesa per complessivi Euro Euro 74.999.85, a favore di Agenzia Formazione Lavoro, per il pagamento della nota di debito 1 del 09/06/2014, progetto 3859/1/1/1006/2013, approvato con DDR 797/2013, a carico del capitolo 101322 "*Obiettivo CRO FSE (2007-2013) - Asse Occupabilità - Area Formazione - Quota Statale (Reg.to CEE 05/07/2006, N. 1081)*" impegno 2140/13 per Euro 38.476,21 e 101323 "*Obiettivo CRO FSE (2007-2013) - Asse Occupabilità - Area Formazione - Quota Comunitaria (Reg.to CEE 05/07/2006, N. 1081)*"impegno 2141/13 per Euro 36.523,64, del Bilancio Regionale di cassa 2014 - siope 106031634;
3. di comunicare il presente provvedimento all'Ente "Agenzia Formazione Lavoro";
4. di comunicare il presente provvedimento alla Sezione Regionale Ragioneria per il seguito di competenza;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;
6. di pubblicare il presente provvedimento per intero sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Santo Romano

(Codice interno: 279850)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 563 del 07 luglio 2014

Formazione Iniziale 2013/2014 - DGR 1013 del 05/06/2013 - Progetto 2726/1/2/1013/2013 - DDR 797 del 05/08/2013 - Liquidazione a favore dell'Ente Centro di Formazione Professionale IPEA - Cod. 2726- C.F. 93024090271, della quota di primo pagamento intermedio a seguito di verifica della liquidabilità per sufficiente copertura rispetto agli accantonamenti disposti dall'Avvocatura Regionale a garanzia delle ragioni dei creditori pignoranti - Aggiornamento liquidabilità dell'Ente.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Con il presente Provvedimento si prende atto della liquidabilità della richiesta di pagamento di una quota parte del I° pagamento intermedio, pari ad Euro 160.000,00, richiesto da parte dell'Ente Centro di Formazione Professionale IPEA, in relazione al progetto 2726/1/2/1013/2012, previa verifica della copertura rispetto alle sospensioni di pagamento disposte dall'Avvocatura Regionale a garanzia delle ragioni dei creditori pignoranti.

Il Direttore

PREMESSO CHE

- Con DGR n. 1013 del 05 giugno 2012 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di percorsi triennali di istruzione e formazione relativi a interventi di primo e di secondo anno relativamente all'annualità 2012/2013;

- Con il DDR n. 636 del 06/08/2012, il Dirigente Regionale della Direzione Formazione ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative, concedendo all'Ente Centro di Formazione Professionale IPEA - Cod. 2726 - C.F.: 93024090271, relativamente al progetto 2726/1/2/1013/2012, un contributo pubblico complessivo di Euro 683.120,00;

- Il beneficiario ha inviato la nota di debito n. 8 del 05/11/2013, prot. reg.le 480691 del 06/11/2013, dell'ammontare di Euro 274.428,00, relativa alla richiesta di pagamento del I° rimborso, nel rispetto delle procedure previste dall'allegato C della DGR 1013 del 05/06/2012, punto 25;

DATO CHE

- A carico dell'Ente Centro di Formazione Professionale IPEA, risultano tutt'ora pendenti i seguenti provvedimenti conservativi a favore delle ragioni dei propri creditori, cosi come indicati dalla competente Avvocatura Regionale:

Prot. Sospensione	Atti giudiziari	Nome creditore	C.F. Creditore	Importo Sospeso
557510 del 07/12/12	Sequestro conservativo	Ferrazzo Giuliana	(omissis)	25.000,00
343473 del 12/08/13	Sequestro conservativo	Florio Silvio	(omissis)	165.000,00
187429 del 03/05/13	Es. n. 954/13 CR 2091 Rep. 378	Zonin Luciano	(omissis)	3.538,55
543777 del 11/12/13	Pignoramento presso terzi	Iniziative Noventa srl	03552570267	18.041,74
176239 del 22/04/2014	Pignoramento presso terzi	MIllenium Invest S.p.A.	03964780278	63.909,50
Totale				275.489,79

- Nel corso del procedimento di pignoramento presso terzi a favore della Società Camouflage S.r.l. è intervenuto Zonin Luciano, (omissis), a cui è stata assegnata dal parte del G.E. la somma di Euro 3.015,74, oltre interessi successivi all'atto di intervento ed Euro 400,00 di spese legali omnicomprensive per complessivi Euro 3.538,55, come calcolati in via provvisoria in attesa della nota spese del legale incaricato, non ancora pervenuta alla data del presente atto;

DATO ATTO CHE

- L'Ente ha inviato le note di debito nn. 5 e 6 del 29/07/2013, prot. reg.le n. 335758 e n. 335742 del 07/08/2013, relative alla richiesta di anticipo 50% sui contributi concessi per i progetti 2726/1/1/1013/2012 e 2726/1/2/1013/2012, a valere sulla DGR

1013 del 05/06/2012, per complessivi Euro 609.840,00, e che le stesse note non sono tuttavia liquidabili direttamente al beneficiario, in quanto soggette a cessione di credito, già accettata con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Formazione n. 906 del 08/10/2013, secondo le procedure di cui alla DGR 2649 del 18/12/2012, successivamente sospesa con DDR 1107 del 23/12/2013, quindi rideterminata con DDR n. 534 del 25/06/2014;

- Alla data del presente Provvedimento, le note di debito liquidabili a favore di Ipea sono tuttavia di importo complessivo sufficiente onde consentire un erogazione a favore del soggetto beneficiario per Euro 160.000,00, a valere sulla citata nota di debito n. 8 del 05/11/2013, garantendo nel contempo la copertura della ragioni dei creditori pignoranti;

RITENUTO

- Di procedere, per quanto sopra esposto e subordinatamente alle disponibilità di cassa sui capitoli di riferimento, all'emissione di liquidazioni di spesa per complessivi Euro 160.000,00 a favore di Centro di Formazione Professionale IPEA, per il pagamento della quota parte del I° pagamento intermedio liquidabile di cui al DDR 636/2012 relativo al progetto 2726/1/2/1013/2012, a valere sulla nota di debito n. 8 del 05/11/2013;
- Che l'importo effettivo da erogare a favore di Zonin Luciano, di cui sopra, pur nell'ipotesi in cui si evidenzi di diverso ammontare, a seguito della definitiva nota spese del legale incaricato, non potrà in alcun modo inficiare la liquidabilità a favore di Ipea della somma in oggetto;

- Vista la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai dirigenti;

- Attesa la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;

decreta

1. di dare atto che la premessa al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di procedere, subordinatamente alle disponibilità di cassa sui capitoli di spesa di riferimento, all'emissione di liquidazioni di spesa per complessivi Euro 160.000,00, quale quota parte a valere sulla nota di debito n. 8 del 05/11/2013, a favore di Centro di Formazione Professionale IPEA, a carico del capitolo di spesa 072019 "Trasferimenti per il finanziamento delle iniziative in materia di obbligo di frequenza delle attività formative (*Art.68, c.1, lett.b),c), c.3, L. 17/05/1999, N. 144*)" impegno 1991/12, per il pagamento del I° rimborso liquidabile di cui al DDR 636/2012 relativo al progetto 2726/1/2/1013/2012;
3. di comunicare il presente provvedimento all'Ente "Centro di Formazione Professionale Ipea";
4. di comunicare il presente provvedimento alla Sezione Regionale Ragioneria per il seguito di competenza;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;
6. di pubblicare il presente provvedimento per intero sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Santo Romano

(Codice interno: 279851)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 569 del 14 luglio 2014

POR FSE 2007/2013 - DGR 869 del 04/06/2013 - DDR 923 del 15/10/2013 - Modifica delle quote di riparto della liquidazione del 1° pagamento intermedio del progetto 4480/0/1/869/2013 - Smupr 29737 - Mis. 2B1F2, per compensazione in seguito ad errata imputazione agli impegni di spesa in sede di pagamento dell'anticipo.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Con il presente Provvedimento, si dispone la modifica delle quote di riparto della liquidazione del I° pagamento intermedio del progetto 4480/0/1/869/2013 al fine di compensare l'errore materiale commesso al momento della liquidazione dell'anticipo della quota del 30%, preso atto della completa imputazione dello stesso alla solo quota FSE.

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. di procedere, per quanto espresso in premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, alla liquidazione del primo rimborso intermedio secondo la ripartizione di seguito indicato, al fine di compensare il precedente errore commesso in sede di erogazione dell'anticipo del 30% e riallineare i pagamenti relativi al progetto 4480/0/1/869/2013 alla suddivisione corretta:

Impegno parte FSE	Importo ordinario da liquidare	Importo da compensare	Importo in liquidazione
3207/13	4.484,53	-3.346,51	1.138,02
Impegno parte FDR	Importo ordinario da liquidare	Importo da compensare	Importo in liquidazione
3206/13	4.724,27	3.346,51	8.070,78

2. di inviare il presente Decreto alla Sezione Ragioneria, per lo svolgimento delle attività di competenza;

3. di pubblicare il presente provvedimento per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Santo Romano

(Codice interno: 279852)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 576 del 14 luglio 2014

Servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti di spesa relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE Obiettivo "Competitivita' regionale e occupazione" 2007-2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali. Liquidazione del saldo come da DDR 498 del 09/06/2014 al netto delle irregolarita' indicate dall'INPS nel DURC 19/06/2014, diversamente da quanto già definito con DDR 540 del 30/06/2014 per gli effetti delle modifiche comunicate con nota 03/07/2014 - CIG 23875214A7 e CUP H71I11000090002.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento, facendo seguito ai ddr 434/14, 498/14, 540/14, dispone la modifica della liquidazione del saldo dovuto alla societa' di revisione Iter Audit srl in liquidazione per il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti di spesa relativi alle attivita' formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE Ob. "Competitivita' regionale e occupazione" 2007-2013, Regione Veneto (Dgr 589/2011 e ddr 434/2014), al netto di irregolarita' contributive riscontrate pari ad ¿ 11.127,38 anziché ¿ 7.712,38 come da DURC del 19/06/2014. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Dgr 1269/2008, 589/2011, Ddr 566/2011, 682/2011, 920/2013, 80/2014, 434/2014, 498/2014, 540/2014.

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. di liquidare, per quanto espresso in premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e per le motivazioni ivi rappresentate, la somma di Euro 144.082,00 iva inclusa, quale saldo finale del corrispettivo dovuto per il servizio effettivamente reso, relativo alle attività di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti di spesa relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007-2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali, di cui alla DGR n. 589/2011, a carico del capitolo 100762 dell'esercizio 2014 (codice Siope 103011364), secondo la seguente ripartizione:

    - Iter Audit srl in liquidazione - c.f. 01677240150 Euro 132.954,62;
    - I.N.P.S. Istituto Nazionale Previdenza Sociale - c.f. 80078750587 Euro 11.127,38;

2. di comunicare il presente Decreto a Iter Audit srl in liquidazione C.F. 01677240150;
3. di inoltrare il presente provvedimento alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo n. 33 del 14/03/2013;
5. di pubblicare il presente provvedimento per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Santo Romano

(Codice interno: 279853)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 589 del 24 luglio 2014

Cessione del credito relativamente a contributi approvati di cui alla DGR 1013 del 05/06/2012 tra i soggetti "AFL Agenzia Formazione Lavoro" e "Unicredit S.p.A.". Conferma della cessione del credito ex dgr 2649 del 18/12/2012, accettata con DDR 950 del 30/10/2013, sospesa con il DDR 1108 del 23/12/2013, pertinente a note di debito del soggetto AFL Agenzia Formazione Lavoro.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
La Sezione Formazione, data l'errata indicazione del codice Iban del soggetto cessionario, comunicato in relazione alla cessione di credito tra il "AFL Agenzia Formazione Lavoro" e Unicredit S.p.A., preso atto dell'impossibilità di procedere al pagamento verso il soggetto cessionario, ha sospeso gli effetti dell'accettazione della cessione del credito intervenuta con DDR 950 del 30/10/2013, tramite il proprio atto 1108 del 23/12/2013. Ora, con il presente provvedimento, si provvede a rimuovere lo stato di sospensione, stante la rettifica notarile pervenuta e la nuova verifica effettuata ai sensi art. 48 bis DPR 602/1973.

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. di procedere, per i motivi espressi in premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento all'accettazione parziale e definitiva della cessione di credito in questione, per complessivi Euro 289.289,00, disponendo altresì di provvedere all'emissione della liquidazione di spesa ai sensi art. 44 L.R. 39/2001 a favore del soggetto cessionario, subordinata, nella fase di versamento, all'effettiva disponibilità di cassa presente sul correlato capitolo di uscita;
2. di dare atto che le liquidazioni di spesa a favore del soggetto cessionario Unicredit S.p.A., potranno avvenire, nei limiti delle disponibilità liquide presenti sui pertinenti capitoli di spesa;
3. di inoltrare il presente provvedimento alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
4. di comunicare il presente provvedimento ai soggetti cedente e cessionario;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;
6. di pubblicare il presente provvedimento per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Santo Romano

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA DEL SUOLO

(Codice interno: 279783)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 167 del 26 giugno 2014

DGR n.989 del 05/07/2011 - Primi interventi di mitigazione del rischio idraulico mediante la relaizzazione di bacini di laminazione. Progetto preliminare dell'intervento di "Realizzazione di un'opera d'invaso sul torrente Brentone - Pighenzo (0,7 milioni di mc) in Comune di Castello di Godego" - ID Piano 867 - CUP H34B13000230003. CIG ZC60F32676 - Affidamento incarico per l'esecuzione dei rilievi topografici per la redazione della progettazione preliminare, approvazione schema di convenzione ed impegno di spesa di E.22.448,00.

[Consulenze e incarichi professionali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si incarica la società 2A Service s.n.c. di Angelo Boscariol e Attilio Brotto per la realizzazione dei rilievi topografici necessari per la progettazione preliminare dell'intervento denominato **"Realizzazione di un'opera d'invaso sul torrente Brentone - Pighenzo (0.7 milioni di mc) in Comune di Castello di Godego"**. Si approva inoltre lo schema di convenzione regolante l'incarico e si impegna la somma necessaria per la realizzazione delle attività, pari ad Euro 22.448,00.

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. Di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento.
2. E' affidato alla società 2A Service s.n.c. di Angelo Boscariol e Attilio Brotto, con sede in Via P. Amalteo, 3 - 31046 Oderzo (TV), P.IVA 01893850261, l'incarico per lo svolgimento dei rilievi topografici per la progettazione preliminare dell'intervento denominato **"Realizzazione di un'opera d'invaso sul torrente Brentone - Pighenzo (0.7 milioni di mc) in Comune di Castello di Godego",** per l'importo netto di Euro 18.400,00.
3. E' approvato lo schema di convenzione regolante l'incarico sopra citato, allegato **(Allegato A)** e parte integrante del presente provvedimento.
4. Di impegnare, per la realizzazione delle attività in oggetto, la somma complessiva di **Euro 22.448,00** di cui Euro 18.400,00 per competenze ed Euro 4.048,00 per IVA al 22%, sul capitolo **101644** ad oggetto "Realizzazione di studi urgenti di difesa del suolo a seguito dei recenti eventi alluvionali (L. 183/1989 - nota ministeriale del 27/07/2011 n. 2411)" - (cod. SIOPE 1.03.01.1364) - del bilancio regionale 2014 che presenta sufficiente disponibilità, dando atto che le obbligazioni da assumere con il presente provvedimento sono riconducibili a "debiti commerciali" ai sensi delle vigenti direttive di bilancio.
5. Di dare atto che le obbligazioni afferenti l'incarico in argomento avranno inizio nel mese di agosto 2014 e termineranno entro il mese di novembre 2014.
6. Le liquidazioni di spesa saranno effettuate dalla Sezione Difesa del Suolo, sulla base dei termini contrattuali indicati nella convenzione sopracitata, entro il 31.12.2014.
7. Di dare atto che la spesa per le attività in argomento di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011.
8. Si attesta, vista la documentazione agli atti d'ufficio, l'avvenuta riscossione della correlata posta di entrata.
9. Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
10. Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Tiziano Pinato

(Codice interno: 279784)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 184 del 22 luglio 2014

DGR n.989 del 05/07/2011 Primi interventi del rischio idraulico mediante la realizzazione di bacini di laminazione. Progetto dell'intervento "Realizzazione di un'opera d'invaso sul torrente Alpone, in località Colombaretta, in Comune di Montecchia di Crosara (VR) - ID Piano 999". CUP H63B11000310003 - Importo progetto ¿12.700.000,00. Appalto 01/2014 -CIG 5648118E68. Nomina della Commissione Giudicatrice ai sensi dell'art. 84 del D. Lgs. 163/2006 e s.m. i. per l'affidamento dell'appalto integrato di realizzazione dei lavori.

[Designazioni, elezioni e nomine]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene nominata la Commissione giudicatrice le offerte pervenute per la progettazione esecutiva e la realizzazione delle opere in oggetto specificate, ai sensi del D.Lgs 163/2006 e smi.

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. Di nominare, ai sensi dell'art. 84 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e per le motivazioni esposte in premessa, la Commissione Giudicatrice dell'appalto per l'affidamento dell'Intervento denominato "Realizzazione di un'opera d'invaso sul torrente Alpone, in località Colombaretta, in Comune di Montecchia di Crosara (VR) - ID Piano 999" - CUP H63B11000310003 - Importo progetto Euro 12.700.000,00 - Appalto 01/2014 - CIG: 5648118E68, come di seguito specificato:

- ing. Umberto Anti - Direttore della Sezione bacino idrografico Adige Po - Sezione di Verona - **Presidente**
- ing. Luca Guarino - Funzionario tecnico presso l'Autorità di bacino dell'Adige - **Componente**; geom. Roberto Piazza - P.O. Opere di bonifica e difesa dei litorali presso la Sezione Difesa del Suolo - **Sostituto**;
- ing. Franco Volterra - Dirigente del settore tecnico del Comune di San Bonifacio - **Componente**; ing. Letizia Nalotto - P.O. Monitoraggio e gestione programmi presso la Sezione Difesa del Suolo - **Sostituto**;

2. Di affidare le funzioni di **Segretario** all'ing. Lorenza Modenese - Funzionario tecnico presso la Sezione Difesa del Suolo;
3. Di dare atto che nei confronti dei suddetti soggetti non ricorrono cause di incompatibilità di cui al citato art. 84 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
4. Di dare atto che i lavori della Commissione si svolgeranno con le modalità indicate dall'art. 120 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207;
5. Di dare atto che la partecipazione alla Commissione non comporta compensi di sorta, essendo la funzione svolta nell'ambito delle attività di ufficio, ma semplicemente il rimborso delle spese di viaggio e di trasferta previa presentazione della necessaria rendicontazione.
6. Di pubblicare il presente decreto, per estratto, nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

Tiziano Pinato

(Codice interno: 279785)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 206 del 07 agosto 2014

L.R. 14.01.2003, n.3 art.47. Programma straordinario triennale degli interventi di difea idrogeologica. Interventi nel settore della rete idraulica regionale minore e di difesa idrogeologica. DGR n.3034 del 20.10.2009. Comune di Chiampo (Prov. di Vicenza) - Lavori di sistemazione movimento franoso in localita' Faggiana. Importo finanziato: E.117.000,00 - Accertamento della spesa, determinazione del contributo definitivo e liquidazione del saldo.

[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento è diretto alla liquidazione a saldo previo accertamento della spesa e determinazione del contributo definitivo.

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. È accertata nell'importo di Euro 117.000,00=, come in premessa ripartita, la spesa complessivamente sostenuta per l'esecuzione dei lavori di "Sistemazione movimento franoso in località Faggiana" eseguiti dal Comune di Chiampo..
2. È determinato nell'importo complessivo di Euro 117.000,00=, il contributo definitivo a favore del Comune di Chiampo che ha provveduto all'esecuzione dei lavori in oggetto specificati.
3. Di liquidare, al Comune di Chiampo, la rata di saldo finale, pari a Euro 46.699,00=a valere sul capitolo 100732 - impegno n. 6328 del bilancio 2009.
4. Il presente decreto verrà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Tiziano Pinato

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO

(Codice interno: 279808)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO n. 457 del 12 agosto 2014

R.D. 523/1904 Concessione idraulica per la realizzazione dei lavori di adeguamento del Ponte Canozio sull'idrovia Fissero-Tartaro-Canalbianco-Po di Levante ai parametri della classe V della navigazione fluviale Europea in loc. S. Apollinare in Comune di Rovigo (RO). (Pratica n° CB_TE00226). Concessionario: SISTEMI TERRITORIALI S.p.A. - ROVIGO (RO).

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si rilascia la concessione demaniale di cui all'oggetto, richiesta in data 03.06.2014 da SISTEMI TERRITORIALI S.p.A. nel rispetto della procedura di cui al DGR 2509/2003 e con l'applicazione del canone calcolato ai sensi del DGR 1997/2004. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza pervenuta il 04.06.2014 Prot. n. 240711; pareri: nulla-osta tecnico del 30.06.2014; disciplinare n. 3658 del 05.08.2014.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 03.06.2014 con la quale la Società SISTEMI TERRITORIALI S.p.A. (C.F. 06070650582 e P.I. 03075600274) con sede in Viale delle Industrie, 55 - 45100 Rovigo (RO) ha chiesto la concessione idraulica per la realizzazione dei lavori di adeguamento del Ponte Canozio sull'idrovia Fissero-Tartaro-Canalbianco-Po di Levante ai parametri della classe V della navigazione fluviale Europea in loc. S. Apollinare in Comune di Rovigo (RO);

VISTO il nulla-osta espresso dall'Ufficio OO.II. Fiume Canalbianco in data 30.06.2014;

VISTO che in data 05.08.2014 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui il concessionario dovrà attenersi;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;

VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004

decreta

1 - Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, si concede alla Società SISTEMI TERRITORIALI S.p.A. (C.F. 06070650582 e P.I. 03075600274) con sede in Viale delle Industrie, 55 - 45100 Rovigo (RO) la concessione idraulica per la realizzazione dei lavori di adeguamento del Ponte Canozio sull'idrovia Fissero-Tartaro-Canalbianco-Po di Levante ai parametri della classe V della navigazione fluviale Europea in loc. S. Apollinare in Comune di Rovigo (RO), con le modalità stabilite nel disciplinare del 05.08.2014 iscritto al n. 3658 di Rep. di questa Struttura, che forma parte integrante del presente decreto.

2 - La concessione decorre dalla data del presente decreto, avrà una durata pari al tempo necessario per l'ultimazione dei lavori e cesserà con l'ultimazione delle pratiche catastali per la ridefinizione delle nuove pertinenze demaniali e successiva riconsegna al Comune di Rovigo (RO) dei tratti per la viabilità. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al

concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione.

3 - Il canone annuo è gratuito come specificato all'art. 4 del citato disciplinare.

4 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in pristino stato dello stesso a proprie cure e spese.

5 - Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.

6 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

7 - Di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Umberto Anti

(Codice interno: 279809)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO n. 458 del 12 agosto 2014

R.D. 523/1904 Concessione di terreno demaniale ex alveo, località Bastion tra via Repubblica e via Gramsci ubicato in sx Canalbianco st. 139 e censiti al fg. 15 mapp. 46a di mq 750,00 e al fg. 15 mapp. 61/p di mq 290,00 per complessivi mq 1.040,00 ad uso colture agricole in Comune di Villamarzana (RO). (Pratica n° CB_TE00029). Sig. Brancalion Maurizio - Villamarzana (RO). Rinnovo.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si assente, ad istanza del concessionario, il rinnovo per anni 10 al Sig. Brancalion Maurizio della concessione di cui all'oggetto. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza pervenuta il 22.10.2013 Prot. n 454922; nulla-osta tecnico Ufficio OO.II. Fiume Canalbianco del 03.06.2014; disciplinare n 3633 del 24.07.2014.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 18.10.2013 con la quale il Sig. Brancalion Maurizio (omissis) con sede a Villamarzana (RO) (omissis) ha chiesto il rinnovo della Concessione di terreno demaniale ex alveo, località Bastion tra via Repubblica e via Gramsci ubicato in sx Canalbianco st. 139 e censiti al fg. 15 mapp. 46a di mq 750,00 e al fg. 15 mapp. 61/p di mq 290,00 per complessivi mq 1.040,00 ad uso colture agricole in Comune di Villamarzana (RO);

VISTO il nulla-osta espresso dall'Ufficio OO.II. Fiume Canalbianco in data 03.06.2014;

VISTO che in data 24.07.2014 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui la Ditta dovrà attenersi ;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904 ;

VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004

VISTA la L.R. n. 11 del 2.4.2014;

decreta

1 - Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, si concede al Sig. Brancalion Maurizio (omissis) con sede a Villamarzana (RO) (omissis), la Concessione di terreno demaniale ex alveo, località Bastion tra via Repubblica e via Gramsci ubicato in sx Canalbianco st. 139 e censiti al fg. 15 mapp. 46a di mq 750,00 e al fg. 15 mapp. 61/p di mq 290,00 per complessivi mq 1.040,00 ad uso colture agricole in Comune di Villamarzana (RO) con le modalità stabilite nel disciplinare del 24.07.2014 iscritto al n. 3633 di Rep. di questa Struttura che forma parte integrante del presente decreto.

2 - La concessione ha la durata di anni 10 con decorrenza dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione.

3 - Il canone annuo, relativo al 2014 è di Euro 104,25 (centoquattro/25) come previsto all'art. 6 del disciplinare citato e sarà attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il concessionario

dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell'ammontare della cauzione.

4 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in pristino stato dello stesso a proprie cure e spese.

5 - Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.

6 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

7 - Di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Umberto Anti

(Codice interno: 279810)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO n. 459 del 12 agosto 2014

R.D. 523/1904 Concessione per utilizzare una rampa d'accesso all'abitazione ed autorizzazione idraulica per la realizzazione di una cancellata in Via B. Zanella in Comune di Pincara (RO) - (Pratica n° CB_RA00018). Sig. Davi' Carlo Pincara (RO). Rinnovo.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si assente, ad istanza del concessionario, il rinnovo per anni 10 al Sig. Davì Carlo della concessione di cui all'oggetto. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza pervenuta il 04.11.2013 Prot. n 474290; nulla-osta tecnico Ufficio OO.II. Fiume Canalbianco del 09.06.2014; disciplinare n 3640 del 29.07.2014.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 30.10.2013 con la quale il Sig. Davi' Carlo (omissis) con sede a Pincara (RO) (omissis) ha chiesto il rinnovo della Concessione per utilizzare una rampa d'accesso all'abitazione ed autorizzazione idraulica per la realizzazione di una cancellata in Via B. Zanella in Comune di Pincara (RO);

VISTO il nulla-osta espresso dall'Ufficio OO.II. Fiume Canalbianco in data 09.06.2014;

VISTO che in data 29.07.2014 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui la Ditta dovrà attenersi ;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904 ;

VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004

VISTA la L.R. n. 11 del 2.4.2014;

decreta

1 - Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, si concede al Sig. Davi' Carlo (omissis) con sede a Pincara (RO) (omissis), la Concessione per utilizzare una rampa d'accesso all'abitazione ed autorizzazione idraulica per la realizzazione di una cancellata in Via B. Zanella in Comune di Pincara (RO) , con le modalità stabilite nel disciplinare del 29.07.2014 iscritto al n. 3640 di Rep. di questa Struttura che forma parte integrante del presente decreto.

2 - La concessione ha la durata di anni 10 con decorrenza dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione.

3 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in pristino stato dello stesso a proprie cure e spese.

4 - Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.

5 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

6 - Di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Umberto Anti

(Codice interno: 279811)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO n. 460 del 12 agosto 2014

R.D. 523/1904 Concessione idraulica per l'utilizzo di una rampa per l'accesso alla proprietà privata in Dx Fiume Canalbianco st. 52 in Comune di Castelguglielmo (RO) - (Pratica n° CB_RA00272). Ditta: Gatti Flavio - Castelguglielmo (RO).

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si rilascia la concessione demaniale di cui all'oggetto, richiesta in data 30.08.2013 dal Sig. Gatti Flavio nel rispetto della procedura di cui al DGR 2509/2003 e con l'applicazione del canone calcolato ai sensi del DGR 1997/2004. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza pervenuta il 30.08.2013 Prot. n 363277; nulla-osta tecnico Ufficio OO.II. Fiume Canalbianco del 15.11.2013; disciplinare n 3631 del 24.07.2014.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 30.08.2013 con la quale il Sig. Gatti Flavio (omissis) con sede a Castelguglielmo (RO) (omissis) ha chiesto la Concessione idraulica per l'utilizzo di una rampa per l'accesso alla proprietà privata in Dx Fiume Canalbianco st. 52 in Comune di Castelguglielmo (RO);

VISTO il nulla-osta espresso dall'Ufficio OO.II. Fiume Canalbianco in data 15.11.2013;

VISTO che in data 24.07.2014 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui la Ditta dovrà attenersi ;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904 ;

VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004

VISTA la L.R. n. 11 del 2.4.2014;

decreta

1 - Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, si concede al Sig. Gatti Flavio (omissis) con sede a Castelguglielmo (RO) (omissis) la Concessione idraulica per l'utilizzo di una rampa per l'accesso alla proprietà privata in Dx Fiume Canalbianco st. 52 in Comune di Castelguglielmo (RO) con le modalità stabilite nel disciplinare del 24.07.2014 iscritto al n. 3631 di Rep. di questa Struttura che forma parte integrante del presente decreto.

2 - La concessione ha la durata di anni 10 con decorrenza dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione.

3 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in pristino stato dello stesso a proprie cure e spese.

4 - Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.

5 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

6 - Di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Umberto Anti

(Codice interno: 279812)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO n. 461 del 12 agosto 2014

R.D. 523/1904 Concessione per l'utilizzo di una rampa carraia in terra ad uso privato a campagna, in Sx fiume Po - st. 160-161, in Comune di Ficarolo (RO) - (Pratica n° PO_RA00150). Sig. Calza Ugo - Ficarolo (RO). Rinnovo.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si assente, ad istanza del concessionario, il rinnovo per anni 10 al Sig. Calza Ugo della concessione di cui all'oggetto. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza pervenuta il 23.01.2014 Prot. n 31291; nulla-osta tecnico del 08.04.2014 Prot.n. 010109 A.I.Po; disciplinare n 3657 del 05.08.2014.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 20.01.2014 con la quale il Sig. Calza Ugo (omissis) con sede a Ficarolo (RO) (omissis) ha chiesto il rinnovo della Concessione per l'utilizzo di una rampa carraia in terra ad uso privato a campagna, in Sx fiume Po - st. 160-161, in Comune di Ficarolo (RO);

VISTO il parere favorevole espresso dall'A.I.PO con nota nr. 010109 del 08.04.2014;

CONSIDERATO che la Ditta ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

VISTO che in data 05.08.2014 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui la Ditta dovrà attenersi ;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904 ;

VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004

decreta

1 - Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, si concede al Sig. Calza Ugo (omissis) con sede a Ficarolo (RO) (omissis) la Concessione per l'utilizzo di una rampa carraia in terra ad uso privato a campagna, in Sx fiume Po - st. 160-161, in Comune di Ficarolo (RO) , con le modalità stabilite nel disciplinare del 05.08.2014 iscritto al n. 3657 di Rep. di questa Struttura.

2 - La concessione ha la durata di anni 10 con decorrenza dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione.

3 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in pristino stato dello stesso a proprie cure e spese.

4 - Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.

5 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

6 - Di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Umberto Anti

(Codice interno: 279813)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO n. 462 del 12 agosto 2014

R.D. 523/1904. Concessione idraulica per l'uso di una rampa per l'accesso privato tra gli stanti 20 e 21 dell'argine di levante del Canale di Valle in Comune di Chioggia. Pratica CV_RA00074. Sig.ra Ferro Armida.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si rilascia la concessione idraulica di cui all'oggetto, richiesta il 16.4.2014 dalla Sig.ra Ferro Armida nel rispetto della procedura di cui al D.G.R. 2509/2003. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta il 23.4.2014 di prot. n. 178958; nulla-osta tecnico del 27.5.2014; disciplinare n. 3656 del 5.8.2014.

Il Direttore

VISTA l'istanza del 16.4.2014 con la quale la Sig.ra Ferro Armida (omissis) con sede a Chioggia (VE), (omissis), ha chiesto il rilascio della concessione idraulica per l'uso di una rampa per l'accesso privato tra gli stanti 20 e 21 dell'argine di levante del Canale di Valle in Comune di Chioggia;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Tronco del 27.5.2014;

VISTO che il 5.8.2014 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui il concessionario dovrà attenersi;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.7.1904;

VISTO il comma 2 dell'art. 10 della L. n. 537 del 24.12.1993;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.4.2001;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.6.2004;

VISTA la L.R. n. 11 del 2.4.2014;

decreta

1 - di concedere alla Sig.ra Ferro Armida (omissis) con sede a Chioggia (VE), (omissis), nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il rilascio della concessione idraulica per l'uso di una rampa per l'accesso privato tra gli stanti 20 e 21 dell'argine di levante del Canale di Valle in Comune di Chioggia, con le modalità stabilite nel disciplinare del 5.8.2014 iscritto al n. 3656 di Rep. di questa Struttura, che forma parte integrante del presente decreto;

2 - di determinare la durata della concessione in dieci anni con decorrenza dalla data del presente decreto. La concessione potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione;

3 - di far decadere il concessionario dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in pristino stato dello stesso a proprie cure e spese, in caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene;

4 - di far carico al concessionario di tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione;

5 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33 del 14.3.2013;

6 - di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Umberto Anti

(Codice interno: 279814)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO n. 463 del 12 agosto 2014

Ditta CRIVELLARI E ZEBINI SPA Rinnovo concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea a mezzo di due pozzi ubicati al Fg. 9 mapp. 70 e 71 del Comune di GIACCIANO CON BARUCHELLA nella misura di 900 mc/anno ad uso industriale - Pos.n. p135/1.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto viene rilasciato il rinnovo della concessione di derivazione di mc/annui 900 di acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso due pozzi ubicati al Fg. 9 mapp. 70 e 71 del comune di Giacciano con Baruchella ai sensi del testo unico 1775/1933 e s.m.i. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: disciplinare n. 3654 del 05.08.2014.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 23.09.2013 della ditta CRIVELLARI E ZEBINI SPA intesa ad ottenere il rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea a mezzo di due pozzi ubicati al Fg. 9 mapp. 70 e 71 del Comune di GIACCIANO CON BARUCHELLA nella misura di 900 mc/anno ad uso industriale;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte osservazioni;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.P.R. n. 238/99, D. Lg.vo n. 152/2006

VISTI il D.Lgs n.112/98, la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 3654 sottoscritto in data 05.08.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa;

decreta

1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta CRIVELLARI E ZEBINI SPA (P.I. n. 00040460297) con sede a GIACCIANO CON BARUCHELLA, Via Roma - frazione di Zelo 1451, il diritto di derivare dalla falda sotterranea tramite due pozzi ubicati al fg. 9 mapp. 70 e 71 del Comune di GIACCIANO CON BARUCHELLA acqua pubblica ad uso industriale nella misura non superiore a 900 mc/annui fermo restando una portata massima di 3,8 l/s.

2 - La concessione è accordata per un periodo di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 05.08.2014 n. 3654 e verso il pagamento del canone annuo di Euro 601.23 (seicentiuno/23) calcolato per l'anno 2014 ai sensi della L.R. 11/2001, D.G.R .n. 1511/2008 e DGR n. 1105/2012 da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Umberto Anti

(Codice interno: 279815)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO n. 464 del 12 agosto 2014

CAROTTA NAZARIO - concessione di derivazione acqua pubblica da falda sotterranea attraverso un pozzo ubicato al afg. 14 mapp. 54 in Comune di LUSIA (RO) Località Ca' Zen per uso Irriguo - Pos.n. P146/1.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto, viene rinnovata la concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso un pozzo ubicato al fg. 14 mapp. 54 in Comune di Lusia (Ro) località Cà Zen ad uso irriguo ai sensi del testo unico 1775/1933 e s.m.i. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: parere Consorzio di Bonifica Adige Po di Rovigo prot. 4932/4-7 del 29/04/2014; disciplinare n. 3649 del 05.08.2014.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 12.12.2013 della ditta CAROTTA NAZARIO, intesa ad ottenere il rinnovo della concessione di derivazione acqua pubblica da falda sotterranea per mezzo di un pozzo ubicato al fg. 14 mapp. 54 in località Ca' Zen nel Comune di LUSIA (RO) ad uso Irriguo;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte osservazioni né opposizioni;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.P.R. n. 238/99, D. Lg.vo n. 152/2006

VISTI il D.Lgs n.112/98, la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 3649 sottoscritto in data 05.08.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa;

decreta

1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta CAROTTA NAZARIO (P.I. n. 00662260298) con sede a LUSIA, Via Saline 767/int. 2, il diritto di continuare a derivare acqua pubblica da falda sotterranea per mezzo di un pozzo ubicato al fg. 14 mapp. 54 in località Ca' Zen nel Comune di LUSIA (RO) moduli medi 0,0023 fermo restando che la portata massima non potrà essere superiore a sei volte la media, come disposto dal P.T.A. art. 41 comma 1. L'acqua sarà utilizzata per l'irrigazione di una superficie di ha 0.60 di terreno coltivato ad ortaggi.

2 - La concessione è accordata per un periodo di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 05.08.2014, n. 3649 e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48,11 (quarantotto/11) calcolato per l'anno 2014 ai sensi della L.R. 11/2001, D.G.R .n. 1511/2008 e DGR n. 1073/2013 da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

3 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

4 - di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Umberto Anti

(Codice interno: 279816)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO n. 465 del 12 agosto 2014

RASI LUIGI - concessione derivazione di mod. medi 0.015 di acqua pubblica dalla falda sotterranea a mezzo di un pozzo in Comune di OCCHIOBELLO Località Gurzone per uso Irriguo - Pos.n. P394/1.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto, viene rinnovata la concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea a mezzo di un pozzo al fg. 2 mapp.208 del comune di Occhiobello di mod. medi 0.015 ad uso irriguo per una superficie di ha 1.00.00 alla ditta RASI LUIGI ai sensi del testo unico 1775/1933 e s.m.i. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: parere Consorzio di Bonifica n. 6278 del 23/05/2014; disciplinare n. 3653 del 05.08.2014.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 24.09.2013 della ditta RASI LUIGI, intesa ad ottenere il rinnovo alla concessione di derivare dalla falda sotterranea in località Gurzone nel Comune di OCCHIOBELLO (mod. 0.12) d'acqua pubblica ad uso Irriguo;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte osservazioni né opposizioni;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.P.R. n. 238/99, D. Lg.vo n. 152/2006

VISTI il D.Lgs n.112/98, la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 3653 sottoscritto in data 05.08.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa;

decreta

1 - Salvi i diritti dei terzi è rinnovato alla Ditta RASI LUIGI (P.I. n. 00296180292) con sede a OCCHIOBELLO, Piazza Libertà 1, il diritto di derivare dalla falda sotterranea a mezzo di un pozzo in località Gurzone al foglio 2 mappale 208 nel Comune di OCCHIOBELLO, mod. medi 0.015 d'acqua pubblica fermo restando una portata massima che non potrà superare il valore di sei volte la portata media come disposto dal Piano di Tutela delle Acque art. 41, comma 1, ad uso Irriguo per una superficie di ha 1.00.00.

2 - La concessione è accordata per un periodo di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 05.08.2014, n. 3653 e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48.11 calcolato per l'anno 2014 ai sensi della L.R. 11/2001, D.G.R .n. 1511/2008, DGR n. 1105/2012 e DGR 1073/2013 da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

3 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

4 - di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Umberto Anti

(Codice interno: 279817)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO n. 466 del 12 agosto 2014

PEDRETTI MARMI DI PEDRETTI GILBERTO E PREDRETTI GABRIELE E C. - rinnovo concessione di derivazione di mc/annui 2 di acqua pubblica dalla falda sotterranea a mezzo di un pozzo in Comune di OCCHIOBELLO in località S.M.Maddalena al fg. 21 mapp. 368 per uso Igienico-sanitario - Pos.n. P26/1.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto, viene rinnovata la concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea a mezzo di un pozzo al fg. 21 mapp.368 del Comune di Occhiobello di mc/annui 2 ad uso igienico-sanitario alla ditta PEDRETTI MARMIdi Pedretti Gilberto e Predetti Gabriele & C.ai sensi del testo unico 1775/1933 e s.m.i. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: disciplinare n. 3651 del 05/08/2014.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 16.12.2013 della ditta PEDRETTI MARMI DI PEDRETTI GILBERTO E PREDRETTI GABRIELE E C., intesa ad ottenere il rinnovo della concessione di derivare da Falda sotterranea in località S.M.Maddalena nel Comune di OCCHIOBELLO a mezzo di un pozzo mc/annui 2 d'acqua pubblica ad uso Igienico-sanitario;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte osservazioni né opposizioni;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.P.R. n. 238/99, D. Lg.vo n. 152/2006

VISTI il D.Lgs n.112/98, la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 3651 sottoscritto in data 05/08/2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa;

decreta

1 - Salvi i diritti dei terzi è rinnovato alla Ditta PEDRETTI MARMI DI PEDRETTI GILBERTO E PREDRETTI GABRIELE E C. (P.I. n. 00187460381) con sede a FERRARA, Viale Certosa 23-25, il diritto di derivare dalla falda sotterranea a mezzo di un pozzo in località S.M.Maddalena al foglio 21 mappale 368 nel Comune di OCCHIOBELLO, mc/annui 2 fermo restando che la portata massima non potrà essere superiore di sei volte la portata media, come di sposto dal Piano di Tutela delle Acque art. 41 comma 1 ad uso Igienico-sanitario.

2 - La concessione è accordata per un periodo di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 05/08/2014, n. 3651 e verso il pagamento del canone annuo di Euro 258.38 calcolato per l'anno 2014 ai sensi della L.R. 11/2001, D.G.R .n. 1511/2008, DGR n. 1105/2012 e DGR 1073/2013 da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

3 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

4 - di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Umberto Anti

(Codice interno: 279818)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO n. 467 del 12 agosto 2014

L.R. 02.04.2014, n. 12 art. 18 Eventi calamitosi gennaio-febbraio 2014 "Interventi di sistemazione e manutenzione del litorale da foce Adige e foce Po di Goro, nei comuni di Rosolina e Porto Tolle". Importo Complessivo E. 1.000.000,00. CUP H84H14000140002. Affidamento incarico.

[Consulenze e incarichi professionali]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si affida l'incarico per l'attività di supporto alla progettazione del secondo stralcio degli interventi finalizzati alla riduzione del moto ondoso all'interno della bocca di Porto Levante alla Società Hydrosoil S.r.l.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- con DGRV n. 542 del 15.04.2014 "*Eventi calamitosi gennaio-febbraio 2014 - Contributi per opere di pulizia e smaltimento, ripascimento e di ripristino degli arenili e di difesa del mare*" sono stati approvati la destinazione ed il riparto delle risorse assegnate per un totale complessivo di Euro 7.500.000,00; e che, in particolare, è stato assegnato alla Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Rovigo, l'importo di Euro 1.000.000,00 per "*Interventi di sistemazione e manutenzione del litorale da foce Adige e foce Po di Goro, nei comuni di Rosolina e Porto Tolle*";
- in relazione al contestuale avvio di altre progettazioni, oltre che all'espletamento dei normali compiti istituzionali connessi con l'ordinaria attività tecnico-amministrativa propria dell'ufficio, risulta necessario avvalersi della collaborazione di società esterna di professionisti in grado di svolgere l'attività di supporto scientifico alla progettazione dei lavori in argomento.

VISTA l'offerta datata 23.06.2014 n.3706.06.2014 n.29/14 e recepita al protocollo della Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione Di Rovigo al n. 254607 in data 12/06/2014, formulata dalla ditta Hydrosoil S.r.l. con sede in via Pana, n.56 - 35027 Noventa Padovana (PD) - per l'importo di Euro 12.688,00 di cui Euro 10.000,00 per onorario, contributo Inarcassa pari al 4% Euro 400,00, IVA al 22% Euro 2.288,00;

ACCERTATA la competenza della società Hydrosoil s.r.l. in materia di ingegneria marittima e che la stessa ha già espletato analoghe attività per altre Amministrazioni e visto che l'offerta appare congrua ed ammissibile;

VISTO che la Società è iscritta nell'elenco dei "Consulenti e prestatori di servizi della Regione del Veneto" al n.429 del D.D. 69 del 04.02.2014;

RITENUTO, pertanto, di poter affidare direttamente alla Società Hydrosoil S.r.l., con sede via Pana, n.56 - 35027 Noventa Padovana (PD), C.F. e P.I. 03349460281 - per l'importo di Euro 12.688,00 di cui Euro 10.000,00 per onorario, contributo Inarcassa pari al 4% Euro 400,00, IVA al 22% Euro 2.288,00, l'incarico per l'attività di supporto alla progettazione del secondo stralcio degli interventi finalizzati alla riduzione del moto ondoso all'interno della bocca di Porto Levante;

ATTESO che la somma necessaria per l'espletamento dell'incarico professionale in oggetto trova copertura con i fondi resi disponibili con DGRV n.542 del 15.04.2014, già citata in premessa, e che all'impegno di spesa provvederà con proprio atto il Direttore della Sezione Difesa del Suolo;

CONSIDERATO CHE:

- con DGRV n. 354 del 06.03.2012 la Regione Veneto ha disciplinato le procedure per l'acquisizione di servizi, forniture e lavori in economia, successivamente modificata dalla DGRV n.2401 del 27.11.2012.
- l'incarico in oggetto è inferiore a Euro 40.000,00 (comprensivo di oneri della sicurezza e al netto dell'IVA e, ove previsto, degli oneri previdenziali ed assistenziali).
- la natura dei servizi oggetto dell'incarico è da intendersi di tipo intellettuale e che pertanto non è necessario redigere un documento di valutazione dei rischi da interferenze ai sensi del D.Lgs n.81/2008.

Visto il D.Lgs. 42/2004 s.m.e.i.

Vista la L.R. 07.11.2003 n. 27 e s.m.e.i.;

Vista la L.R. 31.10.1994 n. 63 e s.m.e.i.;

Visto il D.Lgs. 12.04.2006 N. 163;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

decreta

1 - E' affidato l'incarico professionale per l'attività di supporto alla progettazione del secondo stralcio degli interventi finalizzati alla riduzione del moto ondoso all'interno della bocca di Porto Levante, alla Società Hydrosoil S.r.l., con sede via Pana, n.56 - 35027 Noventa Padovana (PD), C.F. e P.I. 03349460281;

2 - L'importo complessivo della prestazione di cui sopra che si affida con il presente decreto, è di Euro 12.688,00 di cui Euro 10.000,00 per onorario, contributo Inarcassa pari al 4% Euro 400,00 e IVA al 22% Euro 2.288,00;

3 - Alla spesa di Euro 12.688,00 provvederà con propri atti il Direttore della Sezione Difesa del Suolo, accertata la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati con DGRV n.542 del 15.04.2014;

4 - Le modalità di espletamento dell'incarico e di erogazione del corrispettivo, risulteranno dalla lettera di affidamento successiva al presente decreto, ai sensi delle DGRV n.354/2012 e n.2401/2012;

5 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.lgs. 14.03.2013 n. 33;

6 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;

7 - Di trasmettere, per il tramite della Direzione Ragioneria, il presente provvedimento alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti per il Veneto, copia del prensente decreto ai sensi dell'art. 1 comma 173, della legge 23.12.2005, n. 266.

Umberto Anti

(Codice interno: 279819)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO n. 468 del 12 agosto 2014

L.R. 02.04.2014, n. 12 art. 18 Eventi calamitosi gennaio-febbraio 2014 "Interventi di sistemazione e manutenzione del litorale da foce Adige e foce Po di Goro, nei comuni di Rosolina e Porto Tolle".Importo Complessivo E. 1.000.000,00. CUP H84H14000140002. Affidamento incarico.

[Consulenze e incarichi professionali]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si affida l'incarico per la redazione di uno studio di incidenza ambientale relativo al progetto di realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione del moto ondoso all'interno della bocca di Porto Levante alla Società Bioprogramm s.c.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- con DGRV n. 542 del 15.04.2014 "*Eventi calamitosi gennaio-febbraio 2014 - Contributi per opere di pulizia e smaltimento, ripascimento e di ripristino degli arenili e di difesa del mare*" sono stati approvati la destinazione ed il riparto delle risorse assegnate per un totale complessivo di Euro 7.500.000,00; e che, in particolare, è stato assegnato alla Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Rovigo, l'importo di Euro 1.000.000,00 per "*Interventi si sistemazione e manutenzione del litorale da foce Adige e foce Po di Goro, nei comuni di Rosolina e Porto Tolle*";
- l'area oggetto d'intervento, la foce del Po di Levante, ricade nei siti Natura 2000 SIC e ZPS e che pertanto, ai sensi della DGRV n.3173/2006 è necessario redigere una relazione di valutazione di incidenza (V.INC.A) volta ad individuare ed a valutare gli effetti diretti o indiretti sui siti stessi rispetto agli obiettivi di conservazione e in relazione alla struttura e funzionalità dei siti stessi.
- tale documento deve essere redatto da figure professionali idonee con esperienza specifica e documentabile in campo biologico, naturalistico, ambientale, ai sensi della succitata DGRV n.3173/2006;

- lo svolgimento delle attività oggetto dell'incarico risultano incompatibili con gli attuali carichi di lavoro del personale interno, anche in relazione al contestuale avvio di altre progettazioni, oltre che all'espletamento dei normali compiti istituzionali connessi con l'ordinaria attività tecnico-amministrativa propria dell'ufficio e che inoltre non esiste, nell'attuale organico, personale qualificato in grado di espletare la suddetta attività, come peraltro prevede la DGRV n.3173/2006;

ACCERTATA, pertanto, la necessità di affidare a una società professionista esterna tale incarico per i motivi sopra esposti;

VISTA l'offerta datata 24.07.2014 e recepita al protocollo della Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione Di Rovigo al n. 323990 in data 30.07.2014, formulata dalla ditta Bioprogramm s.c. con sede in via Lisbona, 28/a - 35127 Padova, C.F. e P.IVA 02038910283 - per l'importo di Euro 12.810,00 di cui Euro 10.500,00 per onorario e IVA al 22% Euro 2.310,00;

ACCERTATA la competenza della società Bioprogramm s.c. in materia ambientale, con particolare riferimento al monitoraggio dell'ambiente, allo studio e alla gestione delle risorse naturali, alla pianificazione e progettazione ambientale. Infatti, la stessa ditta si occupa della stesura di Valutazioni di Incidenza Ambientale (V.INC.A.) che sono valutazioni obbligatorie in ogni intervento, progettazione o pianificazione eseguito in area S.I.C. o Z.P.S.;

RITENUTO, pertanto, di poter affidare direttamente alla ditta Bioprogramm s.c. con sede in via Lisbona, 28/a - 35127 Padova, C.F. e P.IVA 02038910283 - per l'importo di Euro 12.810,00 di cui Euro 10.500,00 per onorario e IVA al 22% Euro 2.310,00, l'incarico per la redazione di uno studio di incidenza ambientale relativo al progetto di realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione del moto ondoso all'interno della bocca di Porto Levante.

ATTESO che la somma necessaria per l'espletamento dell'incarico professionale in oggetto trova copertura con i fondi resi disponibili con DGRV n.542 del 15.04.2014, già citata in premessa, e che all'impegno di spesa provvederà con proprio atto il Direttore della Sezione Difesa del Suolo;

CONSIDERATO CHE:

- con DGRV n.354 del 6.03.2012 la Regione Veneto ha disciplinato le procedure per l' acquisizione di servizi, forniture e lavori in economia, successivamente modificata dalla DGRV n.2401 del 27.11.2012.

- l'incarico in oggetto è inferiore a Euro 40.000,00 (comprensivo di oneri della sicurezza e al netto dell'IVA e, ove previsto, degli oneri previdenziali ed assistenziali).
- la natura dei servizi oggetto dell'incarico è da intendersi di tipo intellettuale e che pertanto non è necessario redigere un documento di valutazione dei rischi da interferenze ai sensi del D.Lgs n.81/2008.

Visto il D.Lgs. 42/2004 s.m.e.i.

Vista la L.R. 07.11.2003 n. 27 e s.m.e.i.;

Vista la L.R. 31.10.1994 n. 63 e s.m.e.i.;

Visto il D.Lgs. 12.04.2006 N. 163;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

decreta

1 - E' affidato l'incarico professionale per la redazione di uno studio di incidenza ambientale relativo al progetto di realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione del moto ondoso all'interno della bocca di Porto Levante, alla Società Bioprogramm s.c. con sede in via Lisbona, 28/a - 35127 Padova, C.F. e P.IVA 02038910283;

2 - L'importo complessivo della prestazione di cui sopra che si affida con il presente decreto, è di Euro 12.810,00 di cui Euro 10.500,00 per onorario e IVA al 22% Euro 2.310,00;

3 - Alla spesa di Euro 12.810,00 provvederà con propri atti il Direttore della Sezione Difesa del Suolo, accertata la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati con DGRV n.542 del 15.04.2014;

4 - Le modalità di espletamento dell'incarico e di erogazione del corrispettivo, risulteranno dalla lettera di affidamento successiva al presente decreto, ai sensi delle DGRV n.354/2012 e n.2401/2012;

5 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi della lett. A) dell'art. 23 del D.Lgs n.33/2013 n. 33;

6 - Di stabilire che il presente decreto sarà pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;

7 - Di trasmettere, per il tramite della Direzione Ragioneria, il presente provvedimento alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti per il Veneto, copia del presente decreto ai sensi dell'art. 1 comma 173, della legge 23.12.2005, n. 266.

Umberto Anti

(Codice interno: 279820)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO n. 469 del 12 agosto 2014

Regione del Veneto - Sezione Bacino Idrografico Adige Po Sezione di Rovigo. ex L. 191/2009, art.2, comma 240; AdP MATTM - Regione del Veneto. Opere di difesa del litorale in provincia di Rovigo. - RO018A/10 - Progetto Esecutivo. Importo complessivo E. 1.980.000,00 CUP H95D12000290001. Affidamento incarico professionale per lo svolgimento dei lavori di bonifica bellica in aree demaniali marittime.

[Consulenze e incarichi professionali]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si affida l'incarico professionale per lo svolgimento dei lavori di bonifica bellica in aree demaniali marittime alla ditta LUCATELLI S.r.l. di Trieste per l'importo di E. 15.860,00.

Il Direttore

PREMESSO:

- CHE con decreto del Dirigente dell'Unità di Progetto Genio Civile di Rovigo n. 479 del 02.12.2013 è stato approvato il progetto n. 665/A del 03.09.2013 redatto dal personale del Genio Civile di Rovigo relativo a: "*Regione del Veneto - Ufficio del Genio Civile di Rovigo. ex L. 191/2009, art.2, comma 240; AdP MATTM - Regione del Veneto - Opere di difesa del litorale in provincia di Rovigo -- RO018A/10 - Progetto Esecutivo. Importo complessivo Euro 1.980.000,00 - CUP H95D12000290001*."
- CHE come da quadro economico di progetto tra le somme a disposizione dell'Amministrazione al punto n. 4 è presente la somma di Euro 75.000,00 da destinarsi a "spese tecniche, affidamento incarichi specialistici, ecc."
- CHE è già stata autorizzata l'esecuzione delle opere, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 e s.m.e.i, nonché della L.R. 31.10.1994 n. 63, con decreto n. 41 del 08.11.2013 del Commissario Straordinario Delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto.
- CHE all'assunzione della spesa complessiva di Euro 1.980.000,00 si fa fronte con i fondi resi disponibili con Delibera CIPE n. 6 del 20.01.2012, come stabilito con decreto commissariale n. 17 del 03.06.2013.
- CHE è necessario provvedere alla bonifica bellica subacquea da ordigni esplosivi residuati bellici su alcune aree oggetto dei lavori, appartenenti al demanio marittimo della provincia di Rovigo, prima dell'inizio delle attività di scavo e posa in opera del materiale lapideo, e più nello specifico:
    1. Ricognizione dei fondali marini per l'individuazione di ordigni e residuati bellici presso la foce Adige su fondali compresi tra -2,00 e 0,00 m. dal l.m.m. fino alla profondità dal fondo di 1,50 m. per un'estesa di circa 16.000 mq.
    2. Ricognizione dei fondali marini per l'individuazione di ordigni e residuati bellici presso la foce del canale di Caleri a Rosolina Mare su fondali compresi tra -4,00 e 0,00 m. dal l.m.m. fino alla profondità dal fondo di 0,50 m. e per un'estesa di circa 5.000 mq.
- CHE in data 11.07.2014 l'Ufficio ha richiesto alcuni preventivi per le lavorazioni sopra descritte a professionisti qualificati, e che le offerte arrivate sono state tre.

VISTA l'offerta pervenuta a quest'Ufficio in data 04.08.2014, prot. n. 331660, della ditta LUCATELLI S.r.l., con sede in Riva da Verrazzano 7/1 - 34147 Trieste, C.F. e P.IVA 00775080328, che offre il prezzo al metroquadro di Euro 0,65 comprensivo di tutti gli oneri necessari allo svolgimento delle operazioni, compresi i mezzi nautici e le autorizzazioni delle autorità marittime, IVA esclusa, comprensivo altresì della dichiarazione finale di avvenuta bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici.

ACCERTATA la competenza della società LUCATELLI S.r.l. in materia di bonifica bellica subacquea da ordigni esplosivi residuati bellici, che ha offerto il prezzo migliore oltre che ad essere dotata di capacita tecniche-organizzative adeguate, accertato pure che la stessa ha manifestato la piena disponibilità ad avviare immediatamente le procedure per il perfezionamento del rapporto con l'Amministrazione Regionale.

RITENUTO di poter affidare direttamente alla ditta LUCATELLI S.r.l., con sede in Riva da Verrazzano 7/1 - 34147 Trieste, C.F. e P.IVA 00775080328, per l'importo complessivo di Euro 15.860,00 di cui Euro 13.000,00 per onorario, ed Euro 2.860,00 per IVA al 22%, l'incarico professionale per lo svolgimento dei lavori di bonifica bellica subacquea da ordigni esplosivi residuati bellici.

ATTESO che le somme necessarie per l'espletamento dell'incarico professionale in oggetto trova copertura con i fondi resi disponibili con Delibera CIPE n. 6 del 20.01.2012, come stabilito con decreto commissariale n. 17 del 03.06.2013.

CONSIDERATO CHE:

- con DGRV n. 354 del 06.03.2012 la Regione Veneto ha disciplinato le procedure per l'acquisizione di servizi, forniture e lavori in economia, successivamente modificata dalla DGRV n.2401 del 27.11.2012.
- l'incarico in oggetto è inferiore a Euro 40.000,00 (comprensivo di oneri della sicurezza e al netto dell'IVA e, ove previsto, degli oneri previdenziali ed assistenziali).

Visto il D.Lgs. 42/2004 s.m.e.i.

Vista la L.R. 07.11.2003 n° 27 e s.m.e.i.;

Vista la L.R. 31.10.1994 n. 63 e s.m.e.i.;

Visto il D.Lgs. 12.04.2006 N. 163

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207

decreta

1. E' affidato l'incarico professionale per lo svolgimento dei lavori di bonifica bellica subacquea da ordigni esplosivi residuati bellici in aree demaniali marittime direttamente alla ditta LUCATELLI S.r.l., con sede in Riva da Verrazzano 7/1 - 34147 Trieste, C.F. e P.IVA 00775080328,
2. l'importo complessivo della prestazione di cui sopra che si affida con il presente decreto è di Euro 15.860,00 di cui Euro 13.000,00 per onorario, ed Euro 2.860,00 per IVA al 22%,
3. Alla spesa complessiva di Euro 15.860,00 si fa fronte con i fondi resi disponibili con Delibera CIPE n. 6 del 20.01.2012, come stabilito con decreto commissariale n. 17 del 03.06.2013;
4. Le modalità di espletamento dell'incarico e di erogazione del corrispettivo, risulteranno dalla lettera di affidamento successiva al presente decreto, ai sensi delle DGRV n.354/2012 e n.2401/2012;
5. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.lgs. 14.03.2013 n. 33;
6. Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
7. Di trasmettere, per il tramite della Direzione Ragioneria, il presente provvedimento alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti per il Veneto, copia del presente decreto ai sensi dell'art. 1 comma 173, della legge 23.12.2005, n. 266.

Umberto Anti

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI BELLUNO

(Codice interno: 279869)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI BELLUNO n. 190 del 13 agosto 2014

Art. 12 L.R. 06.04.2012 n. 13, artt. 18 e 20 L.R. 02.04.2014 n. 11, D.G.R. 537 del 15.04.2014. Sistemazione delle opere idrauliche appartenenti alla rete idrografica di competenza regionale. Incarico per la redazione di uno studio idraulico e per l'espletamento dell'attività di coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di "Potenziamento delle opere di difesa idraulica sul torrente Cordevole in loc. Valcozzena del Comune di Agordo" (prog. 942). CIG: Z6C10758BA

[Consulenze e incarichi professionali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si affida, ai sensi del D.Lgs. 163/2006 art. 125 c. 11, l'incarico professionale per la redazione di uno studio idraulico e l'espletamento delle attività di coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di cui al prog. 942. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - richiesta offerta - offerta Studio e dichiarazione possesso requisiti

Il Direttore

PREMESSO che:

- con DGR 537 del 15.04.2014 la Giunta Regionale ha destinato lo stanziamento complessivo di Euro 18.000.000,00, a valere per Euro 8.500.000,00 sul capitolo di spesa n. 101665, per Euro 4.000.000,00 sul capitolo di spesa n. 102088 e per Euro 5.500.000,00 sul capitolo di spesa n. 102121 del bilancio regionale 2014, al finanziamento di un programma di interventi di sistemazione della rete idraulica principale, di competenza delle Sezioni di Bacino Idrografico, assegnando in particolare alla Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza Sezione di Belluno l'importo di Euro 2.000.000,00;

- con decreto n. 143 del 12.06.2014 il Direttore della Sezione Difesa del Suolo ha approvato il programma di interventi di sistemazione della rete idraulica principale di competenza delle Sezioni di Bacino Idrografico, coerenti con il "piano di azioni ed interventi di mitigazione del rischio idraulico e geologico" di cui alla deliberazione n. 1643 dell'11.10.2011;

- nell' "Allegato A" al succitato decreto è compreso l'intervento di "Potenziamento delle opere di difesa idraulica sul torrente Cordevole in loc. Valcozzena del Comune di Agordo" per l'importo di Euro 1.000.000,00;

- l'Ufficio deve avviare la progettazione delle suddette opere, per le quali risulta necessario acquisire uno studio idraulico delle tratte fluviali del torr. Cordevole e del torr. Rova nei Comuni di Agordo e Taibon Agordino, a supporto dell'attività di progettazione e congiuntamente deve individuare il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell'intervento;

VISTA la nota prot. 178142 del 23.04.2014 del Direttore della Sezione Difesa del Suolo nella quale, tra l'altro, si chiede alle Sezioni Bacino Idrografico considerata la necessità di procedere all'impegno di spesa nel corrente esercizio finanziario *"... di porre in atto quanto di propria competenza (progettazione, affidamento incarichi connessi, approvazione e appalto, relativi agli interventi di sistemazione della rete idraulica principale), con l'obiettivo di pervenire entro il mese di ottobre alla individuazione dei beneficiari degli affidamenti; entro il mese di ottobre, di trasmettere alla scrivente le richieste di impegno relative agli interventi di sistemazione della rete idraulica principale, con quantificazione dei singoli importi richiesti e dei relativi beneficiari, allegando il provvedimento di approvazione del progetto, il decreto di costituzione del gruppo di progettazione ex art. 92 D.Lgs. 163/2006 e l'atto che aggiudica provvisoriamente i lavori e rimodula il quadro economico ..."*

CONSIDERATA la necessità di redigere la progettazione relativa ai suddetti lavori con l'urgenza del caso, al fine di rispettare i tempi stabiliti dalla Sezione Difesa del Suolo per l'aggiudicazione provvisoria dei medesimi e il conseguente impegno di spesa;

CONSIDERATO che l'esecuzione dello studio idraulico richiede di sviluppare una modellazione idraulica per la quale sono necessari strumenti informatici non in dotazione alla Sezione;

VISTA la carenza in organico di personale tecnico e considerato che quello attualmente in servizio risulta impegnato in altre attività in corso di espletamento e, per ciò stesso, non è in grado di far fronte ad ulteriori carichi di lavoro, nel rispetto dei tempi imposti dall'Amministrazione Regionale per l'affidamento dei suddetti lavori;

SI RENDE necessario avvalersi di personale esterno all'Amministrazione sia per la redazione dello studio idraulico che per l'attività di coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di cui al prog. 942 sopracitato;

VISTO che con decreto del Direttore della Sezione Lavori Pubblici n. 69 del 04.02.2014 è stato approvato l'elenco dei consulenti e dei prestatori di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria per l'affidamento di incarichi per un corrispettivo stimato di importo inferiore ad Euro 100.000,00 e con successivo decreto n. 703 del 08.07.2014 è stato aggiornato, in conformità a quanto stabilito dalla DGRV n. 1576 del 31.07.2012;

RITENUTO di rivolgersi, per lo specifico incarico in parola, all'A.P.I. Associazione Professionale Ingegneri dr. ing. Mario Andreella dr. ing. Gaspare Andreella con sede in Feltre (BL) viale Pedavena n. 46, in possesso delle competenze professionali richieste, iscritta al suddetto elenco regionale aggiornato al n. 9 per diverse attività tra le quali la G - H/1 - N/1 - N/2;

VISTO che l'A.P.I. Associazione Professionale Ingegneri dr. ing. Mario Andreella dr. ing. Gaspare Andreella, interpellata al riguardo, ha manifestato la disponibilità ad assumere l'incarico professionale ed ha formulato l'offerta in data 12.08.2014 per l'importo netto di Euro 24.996,00 (ventiquattromilanovecentonovantasei/00) oltre CNPAIA ed IVA dovuti;

RITENUTA tale offerta congrua in considerazione delle caratteristiche dell'attività e dell'urgenza richiesta;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 90 c. 7 del D.Lgs. 163/2006, l'Associazione in data 12.08.2014 ha comunicato che l'ing. Gaspare Andreella, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Padova al n. 4028 espleterà l'incarico della redazione dello studio idraulico affidato all'Associazione;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 90 c. 7 del D.Lgs. 163/2006, l'Associazione in data 12.08.2014 ha comunicato che l'ing. Mario Andreella, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Belluno al n. 128 e professionalmente abilitato allo svolgimento delle attività ai sensi della normativa vigente (art. 98 D.Lg. 81/98) espleterà l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed i esecuzione delle opere affidato all'Associazione;

CONSIDERATA la necessità di rispettare i tempi imposti dalla Sezione Difesa del Suolo per l'impegno della spesa entro il corrente esercizio finanziario, si darà inizio all'incarico anche in pendenza delle verifiche dei requisiti dichiarati dall'Associazione in data 12.08.2014. La convenzione regolante il succitato incarico sarà comunque stipulata dopo l'esito delle suddette verifiche e dell'avvenuto impegno di spesa da parte della Struttura competente;

VISTO l'art. 125 c. 11 del D.Lgs. 163/2006

VISTO il DPR 207/2010

VISTA la D.G.R. n. 354 del 06.03.2012

VISTA la D.G.R. n. 753 del 02.05.2012

VISTA la D.G.R. n. 1576 del 31.07.2012

decreta

1 - Di affidare all'A.P.I. Associazione Professionale Ingegneri dr. ing. Mario Andreella dr. ing. Gaspare Andreella con sede a Feltre (BL) viale Pedavena n. 46 (part. IVA 00752840256), l'incarico professionale della redazione di uno studio idraulico delle tratte fluviali del torr. Cordevole del torr. Rova nei Comuni di Agordo e Taibon Agordino e dell'attività di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori di "Potenziamento delle opere di difesa idraulica sul torrente Cordevole in loc. Valcozzena del Comune di Agordo" (prog. 942), per l'importo di Euro 24.996,00 (ventiquattromilanovecentonovantasei/00) oltre contributo previdenziale (4%) e oneri fiscali (IVA22%) dovuti.

2 - Di approvare lo schema di convenzione, allegato **(Allegato A)** al presente decreto, accettato dall'A.P.I. Associazione Professionale Ingegneri dr. ing. Mario Andreella dr. ing. Gaspare Andreella con la dichiarazione resa in data 12.08.2014.

3 - L'incarico, ai sensi dell'art. 90 c. 7 del D.Lgs. 163/2006, sarà espletato

- dal dott. ing. Gaspare Andreella, componente dell'Associazione, per quanto attiene l'attività della redazione dello studio idraulico e

- dal dott. ing. Mario Andreella, componente dell'Associazione, per quanto attiene l'attività di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere.

4 - Agli oneri derivanti dall'espletamento dell'incarico pari a complessivi Euro 31.714,92 (Euro 24.996,00 + Euro 999,84 per oneri previdenziali 4% + Euro 5.719,08 per IVA 22%) si farà fronte con i fondi da impegnare con successivo decreto del Direttore della Sezione Difesa del Suolo.

5 - Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione omettendo l'allegato A.

6 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14.3.2013 n. 33.

Salvatore Patti

Allegato *(omissis)*

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO

(Codice interno: 279821)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 339 del 11 giugno 2014

L.R. 09.08.1988 n. 41 ; D. Lgs 31.03.1998 n. 112 ; L.R. 13.04.2001 n. 11 . Domanda pervenuta in data 04.02.2014 prot. n. 49096 per ottenere il rinnovo della concessione idraulica di m² 16.500 di terreno demaniale di cui m² 4.500 a uso vigneto e m² 12.000 a uso bosco/incolto cespugliato, in golena del fiume Piave località Settolo Alto del Comune di Valdobbiadene. Riferimenti catastali: Comune di Valdobbiadene Foglio 21 fronte mappali 495-1286-657-658. Richiedente: FRITTEGOTTO Eugenio Pratica P00518.

[Acque]

Note per la trasparenza:
il provvedimento dispone il rilascio in concessione di terreni demaniali del fiume Piave ai fini agricoli ai soggetti richiedenti Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di concessione presentata in data 04.02.2014 con prot. 49096; parere favorevole con prescrizioni della competente Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici con voto n. 61 del 07.03.2014; Disciplinare, sottoscritto dalle parti, in data 20.05.2014 con repertorio n. 7424.

Il Direttore

VISTA la domanda in oggetto;

VISTO il voto n. 61 in data 07.03.2014 con cui la C.T.R.D. ha espresso parere **favorevole con prescrizioni** al rilascio della concessione in oggetto;

VISTO il disciplinare n. 7424 di repertorio del 20.05.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione, che ha recepito le prescrizioni della C.T.R.D. surrichiamata;

VISTO il R.D. 25.07.1904 n. 523 e successive modifiche e integrazioni, T.U. di leggi sulle opere idrauliche;

VISTA la Legge Regionale 09.08.1988 n. 41;

VISTA la Legge 24.12.1993 n. 537, art. 10, comma 2;

VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112;

VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;

VISTA la D.G.R.V. 08.08.2003 n. 2509;

VISTA la D.G.R.V. 25.06.2004 n. 1997;

VISTO il piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione (PAI - 4 bacini) contenente le misure di salvaguardia ai fini della sicurezza idraulica e della prevenzione del rischio idraulico, adottato dall'Autorità di Bacino dei fiumi dell'alto adriatico con delibera n. 3 in data 09.11.2012;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

decreta

ART. 1 - E' rilasciata al richiedente FRITTEGOTTO Eugenio con sede in Pederobba (omissis); (omissis), la concessione idraulica di m² 16.500 di terreno demaniale di cui m² 4.500 a uso vigneto e m² 12.000 a uso bosco/incolto cespugliato, in golena del fiume Piave località Settolo Alto del Comune di Valdobbiadene, subordinatamente all'osservanza delle condizioni

contenute nel Disciplinare n. 7424 di rep. in data 20.05.2014;

ART. 2 - La concessione è accordata fino al 31.12.2019, e verso il pagamento del canone annuo (2014) di Euro 392,47 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge;

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto legislativo 14.03.2013, n. 33;

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 279822)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 340 del 11 giugno 2014

L.R. 09.08.1988 n. 41 ; D. Lgs 31.03.1998 n. 112 ; L.R. 13.04.2001 n. 11 . Domanda pervenuta in data 18.03.2014 prot. n. 116496 per ottenere il rinnovo della concessione idraulica di m² 2.338 di terreno demaniale a uso vigneto, in golena del fiume Piave località Grave di Papadopoli del Comune di Cimadolmo. Riferimenti catastali: Comune di Cimadolmo Foglio 11 fronte mappali 135-203. Richiedente: PIO LOCO DETTO GAVA Lorena Pratica P00382/1.
[Acque]

Note per la trasparenza:
il provvedimento dispone il rilascio in concessione di terreni demaniali del fiume Piave ai fini agricoli ai soggetti richiedenti Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di concessione presentata in data 18.03.2014 con prot. 116496; parere favorevole con prescrizioni della competente Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici con voto n. 102 del 01.04.2014; Disciplinare, sottoscritto dalle parti, in data 20.05.2014 con repertorio n. 7425

Il Direttore

VISTA la domanda in oggetto;

VISTO il voto n. 102 in data 01.04.2014 con cui la C.T.R.D. ha espresso parere **favorevole con prescrizioni** al rilascio della concessione in oggetto;

VISTO il disciplinare n. 7425 di repertorio del 20.05.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione, che ha recepito le prescrizioni della C.T.R.D. surrichiamata;

VISTO il R.D. 25.07.1904 n. 523 e successive modifiche e integrazioni, T.U. di leggi sulle opere idrauliche;

VISTA la Legge Regionale 09.08.1988 n. 41;

VISTA la Legge 24.12.1993 n. 537, art. 10, comma 2;

VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112;

VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;

VISTA la D.G.R.V. 08.08.2003 n. 2509;

VISTA la D.G.R.V. 25.06.2004 n. 1997;

VISTO il piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione (PAI - 4 bacini) contenente le misure di salvaguardia ai fini della sicurezza idraulica e della prevenzione del rischio idraulico, adottato dall'Autorità di Bacino dei fiumi dell'alto adriatico con delibera n. 3 in data 09.11.2012;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

decreta

ART. 1 - E' rilasciata al richiedente PIO LOCO DETTO GAVA Lorena con sede in Cimadolmo Vicolo Stabiuzzo 8/a; P.IVA 03706010265, la concessione idraulica di m² 2.338 di terreno demaniale a uso vigneto, in golena del fiume Piave località Grave di Papadopoli del Comune di Cimadolmo, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel Disciplinare n. 7425 di rep. in data 20.05.2014;

ART. 2 - La concessione è accordata fino al 31.12.2019, e verso il pagamento del canone annuo (2014) di Euro 172,08 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge;

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto legislativo 14.03.2013, n. 33;

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 279823)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 341 del 11 giugno 2014

L.R. 09.08.1988 n. 41 ; D. Lgs 31.03.1998 n. 112 ; L.R. 13.04.2001 n. 11 . Domanda pervenuta in data 07.05.2014 prot. n. 196375 per ottenere il subingresso alla concessione idraulica di m² 5.913 di terreno demaniale a uso deposito inerti, in golena del fiume Piave località Saletto del Comune di Breda di Piave. Elementi catastali di riferimento: Comune di Breda di Piave Foglio 17 fronte mappali 479-8-387-817. Richiedente: MOSOLE S.p.a. Pratica P00460/1.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento dispone il rilascio del cambio di intestazione, per incorporazione della ditta concessionaria originaria, in merito a una concessione di terreni demaniali del fiume Piave già rilasciata ai fini industriali Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di cambio di intestazione presentata in data 07.05.2014 con prot. 196375 e integrata in data 04.06.2014 al prot. 239191;

Il Direttore

CONSIDERATO che la ditta Inerti Sile s.r.l. risulta titolare della concessione idraulica di m² 5.913 di terreno demaniale a uso deposito inerti, formalizzata con decreto n. 535 del 06.06.2011 e disciplinare repertoriato in data 22.04.2011 al n. 4859, registrato presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Treviso in data 17.05.2011 al n. 6111;

CONSIDERATO che in data 24.12.2012 la ditta Inerti Sile s.r.l., con atto n. 82.008 registrato a Treviso il 17.01.2013, è stata fusa per incorporazione nella società Mosole s.p.a. con l'assunzione di ogni rapporto attivo, passivo, obbligo e impegno e passività della società incorporata come recita lo stesso articolo 1 del sopracitato atto;

VISTA la domanda in oggetto;

RITENUTO il caso di svincolare il deposito cauzionale di Euro 1011,00, versato in data 29.04.2004 al n. 0070-VCY 0207 dalla ditta Inerti Sile s.r.l. e di ricostituirlo per il medesimo importo a favore della ditta subentrante Mosole S.P.A. in virtù dell'atto di fusione per incorporazione sopra citato;

VISTO il R.D. 25.07.1904 n. 523 e successive modifiche e integrazioni, T.U. di leggi sulle opere idrauliche ;

VISTA la Legge Regionale 09.08.1988 n. 41;

VISTA la Legge 24.12.1993 n. 537, art. 10, comma 2;

VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112;

VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;

VISTA la D.G.R.V. 08.08.2003 n. 2509;

VISTA la D.G.R.V. 25.06.2004 n. 1997;

VISTO il piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione (PAI - 4 bacini) contenente le misure di salvaguardia ai fini della sicurezza idraulica e della prevenzione del rischio idraulico, adottato dall'Autorità di Bacino dei fiumi dell'alto adriatico con delibera n. 3 in data 09.11.2012;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

decreta

ART. 1 - E' rilasciato alla richiedente società MOSOLE S.p.a. con sede in Breda di Piave Via Molinetto 47; C.F./P.IVA - 02130000264, il subingresso alla concessione idraulica di m² 5.913 di terreno demaniale a uso deposito inerti, in golena del fiume Piave località Saletto del Comune di Breda di Piave, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel Disciplinare n. 4859 di rep. in data 22.04.2011;

ART. 2 - La concessione è accordata fino al 31.12.2016, e verso il pagamento del canone annuo (2014) di Euro 2175,66 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge;

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto legislativo 14.03.2013, n. 33;

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 279824)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 432 del 04 agosto 2014

Legge n. 662 del 23/12/96 - Intese Istituzionali di Programma. Terzo Atto Integrativo all'APQ 3: Difesa del Suolo - Difesa della Costa - Sicurezza Idraulica. Soggetto attuatore: Unità di Progetto Genio Civile di Treviso. VENDVI1A3P084C. Opere idrauliche di 2^ categoria fiume Livenza. Interventi di ampliamento e regimazione della cassa di espansione di Prà dei Gai per la laminazione delle piene del fiume Livenza alla confluenza con il fiume Meduna. "Intervento di diaframmatura dell'argine destro del fiume Livenza in Comune di Mansuè (TV)" Importo complessivo E. 1.500.000,00. CUP H61H13000690001 Affidamento incarico professionale per l'attività di controllo e verifica dell'integrità del corpo arginale, anche a seguito di interventi di consolidamento dello stesso con metodi non invasivi", ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006. Importo complessivo E. 48.556,00 CIG: ZE31029D91.
[Consulenze e incarichi professionali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene affidato l'incarico per l'attività di controllo e verifica dell'integrità del corpo arginale, anche a seguito di interventi di consolidamento dello stesso con metodi non invasivi, in merito ai lavori in oggetto a favore della Ditta Morgan sas di Chiozzotto Barbara & C. con sede a Venezia Malcontenta / Marghera. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Offerta Ditta in data 14.04.2014 pervenuta per pec il 17.04.2014 prot. n. 172238; Richiesta documentazione prot. n. 229509 del 28.5.2014

Il Direttore

VISTO il decreto dell'Unità di Progetto Genio Civile di Treviso n. 1074 dell'11.12.2013 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo a «Intervento di diaframmatura dell'argine destro del fiume Livenza in Comune di Mansuè (TV)» dell'importo complessivo di Euro 1.500.000,00;
VISTO il decreto del Dirigente Regionale della Direzione Difesa del Suolo n. 498 del 31 dicembre 2013 con il quale è stata impegnata sul capitolo 100653 (codice SIOPE 2.01.01.2108) del bilancio regionale 2013 la somma complessiva di Euro 1.429.631,48, con qualifica Cipe 20/04, necessaria per l'esecuzione dei lavori in oggetto;
VISTO che nel quadro economico riportato nel citato decreto di impegno, tra le somme a disposizione dell'Amministrazione, è previsto un importo di Euro 50.000,00 (IVA compresa) per "Indagini e verifiche specialistiche in fase esecutiva dei lavori di diaframmatura";

CONSIDERATO:

- che con delibera n. 2140 del 25.11.2013 la Giunta Regionale ha modificato l'assetto organizzativo Regionale, dando atto che l'attivazione delle nuove strutture decorre dal 1 gennaio 2014;
- che con delibera n. 125 dell'11.2.2014 la Giunta Regionale ha apportato ulteriori modifiche organizzative nell'ambito del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste;

PRESO ATTO, pertanto, che le competenze dell'Unità di Progetto del Genio Civile di Treviso sono ricomprese nella nuova struttura Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso;
VISTO il proprio decreto n. 177 del 24 marzo 2014 con il quale è stata aggiudicata in via definitiva l'esecuzione dei lavori in argomento;
CONSIDERATA la necessità di provvedere all'esecuzione di indagini geofisiche finalizzate al controllo della integrità e del mantenimento degli spessori per tutta l'altezza dei diaframmi in jet-grouting, durante la realizzazione delle opere lungo le arginature del fiume Livenza e dei suoi affluenti, lungo i comuni rivieraschi;
CONSIDERATE le caratteristiche dell'incarico e riscontrata la carenza di personale tecnico con professionalità specifica nonché con strumentazione adeguata all'interno dell'organico, che non consente di adempiere a quanto richiesto nei tempi e nei modi consoni alla verifica, si è ritenuto necessario affidare un incarico esterno per l'attività di controllo e verifica dell'integrità del corpo arginale, anche a seguito di interventi di consolidamento dello stesso con metodi non invasivi, in merito ai lavori oggetto di intervento;
ACCERTATA quindi la necessità di affidare all'esterno tale incarico per i motivi sopra esposti;
PRESO ATTO che con decreto del Direttore della Sezione Lavori Pubblici n. 703 dell'8.7.2014 è stato approvato l'aggiornamento dell'elenco dei consulenti e prestatori di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria per l'affidamento di incarichi per un corrispettivo stimato di importo inferiore a Euro 100.000,00 (IVA esclusa);
CONSIDERATO che, per lo specifico incarico in parola, si è ritenuto di rivolgersi alla Ditta MORGAN s.a.s. di Chiozzotto Barbara & C. con sede a Venezia Malcontenta/Marghera - Via II Armata, 4 (C.F. e P. IVA 02941430270), per l'esperienza e la

particolare conoscenza dei luoghi, che risulta iscritta al suddetto elenco al n. 538;
PRESO ATTO che la Ditta MORGAN s.a.s. di Chiozzotto Barbara & C. con sede a Venezia Malcontenta/Marghera - Via II Armata, 4 (C.F. e P. IVA 02941430270), interpellata al riguardo, ha manifestato la piena disponibilità ad assumere l'incarico professionale impegnandosi a fornire le prestazioni richieste per l'importo complessivo di Euro 48.556,00 (Euro 39.800,00 + IVA 22 % Euro 8.756,00), come da offerta economica in data 14.4.2014, che il sottoscritto ritiene congrua in considerazione dell'importo delle opere e dell'urgenza richiesta;
CONSIDERATO, pertanto, che si ritiene di affidare alla Ditta MORGAN s.a.s. di Chiozzotto Barbara & C., di comprovata esperienza e qualificazione professionale, della quale si è già acquisito il relativo curriculum vitae di cui all'allegato B del presente provvedimento, l'incarico per l'esecuzione di indagini geofisiche finalizzate all'attività di controllo e verifica dell'integrità del corpo arginale in fase esecutiva dei lavori di diaframmatura in argomento, nonché verificare la consistenza della diaframmatura stessa;
CONSIDERATO che la Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso non ha proceduto, per motivi di urgenza, alla verifica dei requisiti previsti dalla normativa vigente, dichiarati in data 11.7.2014 dalla dott.ssa Barbara Chiozzotto legale rappresentante della Ditta "MORGAN s.a.s. di Chiozzotto Barbara & C.", comunque l'aggiudicazione sarà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell'art. 11 comma 8 del D.Lgs 163/2006;
VISTO il decreto del Dirigente Regionale della Direzione Difesa del Suolo n. 498 del 31 dicembre 2013 con il quale è stata impegnata sul capitolo 100653 (codice SIOPE 2.01.01.2108) del bilancio regionale 2013 la somma complessiva di Euro 1.429.631,48, con qualifica Cipe 20/04, necessaria per l'esecuzione dei lavori in oggetto;
VISTA la D.G.R. n. 3220 del 27.10.2009 "Elenco di professionisti per l'affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative connesse, per corrispettivo stimato di importo inferiore a 100.000 euro;
VISTO l'art. 125 - comma 11 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e il "Provvedimento disciplinante le procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori in economia" approvato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 354 del 6.3.2012 e successivamente modificato con D.G.R. n. 2401 del 27.11.2012;

decreta

1. Di affidare alla Ditta MORGAN s.a.s. di Chiozzotto Barbara & C. con sede a Venezia Malcontenta/Marghera - Via II Armata, 4 (C.F. e P. IVA 02941430270) l'incarico professionale per l'esecuzione di indagini geofisiche finalizzate all'attività di controllo e verifica dell'integrità del corpo arginale in fase esecutiva dei lavori di diaframmatura relativo a «Intervento di diaframmatura dell'argine destro del fiume Livenza in Comune di Mansuè (TV)» **-** CUP H61H13000690001.
2. Di approvare lo schema di Convenzione in ordine all'espletamento dell'incarico in argomento, **allegato A** al presente decreto.
3. Di allegare il curriculum vitae della Ditta MORGAN s.a.s. di Chiozzotto Barbara & C., **allegato B** al presente decreto.
4. L'aggiudicazione sarà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell'art. 11 comma 8 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.
5. Agli oneri derivanti dall'espletamento dell'incarico, pari complessivamente a Euro 48.556,00 (Euro 39.800,00 + IVA 22 % Euro 8.756,00), si farà fronte con i fondi disponibili sul capitolo 100653 (codice SIOPE 2.01.01.2108) del bilancio regionale 2013, come da decreto di impegno di spesa del Dirigente Regionale della Direzione Difesa del Suolo n. 498 del 31.12.2013;
6. La relativa convenzione verrà stipulata dal Direttore della Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso.
7. Il presente provvedimento dovrà essere pubblicato ai sensi degli artt. 15 e 23 del D.Lgs 14.3.2013 n. 33.
8. Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale delle Regione del Veneto omettendo gli allegati di cui ai precedenti punti 2 e 3.

Alvise Luchetta

Allegati *(omissis)*

(Codice interno: 279825)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 433 del 04 agosto 2014

PAR FSC (EX FAS) 2007 - 2013. DGR n. 1215 del 16.7.2013. "Interventi per la laminazione delle piene del fiume Monticano alla confluenza con il fosso Borniola in Comune di Fontanelle". Importo complessivo E. 1.800.000,00. CUP: H91H13000870001 Affidamento incarico professionale per aggiornamento progetto definitivo e studio di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006. Importo complessivo E. 26.264,16 CIG: ZA11029E68

[Consulenze e incarichi professionali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene affidato l'incarico per l'aggiornamento del progetto definitivo e studio di impatto ambientale in merito ai lavori in oggetto a favore di B&M Studio di Ingegneria dell'ing. Andrea Mori con sede a Treviso. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Offerta Ditta in data 25.3.2014 pervenuta per il 7.4.2014 prot. n. 148153; Richiesta documentazione prot. n. 303279 del 16.7.2014.

Il Direttore

PREMESSO:

- che con delibera n. 1215 del 16.7.2013 la Giunta Regionale ha approvato il programma degli interventi da avviare nell'ambito della prima tranche delle risorse assegnate alla Regione Veneto con il PAR FSC (ex FAS) 2007 - 2013;
- che nell'allegato A della citata delibera è ricompreso per il Genio Civile di Treviso l'intervento relativo a "Interventi per la laminazione delle piene del fiume Monticano alla confluenza con il fosso Borniola in Comune di Fontanelle" per l'importo complessivo di Euro 1.800.000,00;
- che con Decreto del Dirigente dell'Unità di Progetto "Distretto Idrografico dei fiumi Piave, Livenza e Sile" n. 10 in data 3.4.2009 è stato affidato allo Studio "B&M Ingegneria - Associazione professionale ing. Francesco Boghetto - ing. Andrea Mori" di Treviso, l'incarico relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di "Laminazione delle piene del fiume Monticano alla confluenza con il fosso Bormiola in Comune di Fontanelle (TV)";
- che con delibera n. 2361 del 28.9.2010 la Giunta Regionale ha modificato l'assetto organizzativo Regionale e che, tra l'altro, è stata soppressa la Direzione Distretto Bacino Idrografico Piave, Livenza, Sile, pertanto, le relative funzioni ricadenti nel territorio della provincia di Treviso sono di competenza dell'Unità di Progetto del Genio Civile di Treviso;
- che è in essere la relativa Convenzione con lo Studio B&M Ingegneria, sottoscritta in data 28 maggio 2009 rep. n. 6, dove non è ancora stato sviluppato il progetto esecutivo;
- che nel frattempo era stata segnalata la necessità di realizzare una vasca di laminazione posta a monte dell'abitato di Fontanelle, a suo tempo non prevista nel progetto preliminare sviluppato dallo Studio e consegnato nel 2005;
- che, pertanto, lo scrivente con proprio decreto n. 652 dell'11.9.2013 ha affidato l'incarico professionale per *"Integrazione documentazione progettuale relativa al progetto preliminare"* relativa a "Interventi per la laminazione delle piene del fiume Monticano alla confluenza con il fosso Borniola in Comune di Fontanelle" allo Studio "B&M Ingegneria - Associazione professionale ing. Francesco Boghetto - ing. Andrea Mori", con Studio in Treviso Vicolo Biscaro 1;

CONSIDERATO:

- che con delibera n. 2140 del 25.11.2013 la Giunta Regionale ha modificato l'assetto organizzativo Regionale, dando atto che l'attivazione delle nuove strutture decorre dal 1 gennaio 2014;
- che con delibera n. 125 dell'11.2.2014 la Giunta Regionale ha apportato ulteriori modifiche organizzative nell'ambito del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste;

PRESO ATTO, pertanto, che le competenze dell'Unità di Progetto del Genio Civile di Treviso sono ricomprese nella nuova struttura Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso;

CONSIDERATA la necessità di provvedere ad aggiornamento il progetto definitivo e a predisporre lo studio di impatto ambientale per poter procedere all'approvazione del progetto in argomento;

PRESO ATTO della carenza in organico di personale tecnico e in considerazione del fatto che quello in servizio risulta impegnato in altre attività in corso di espletamento, per cui si è ritenuto necessario avvalersi di personale esterno

all'Amministrazione;

ACCERTATA quindi la necessità di affidare all'esterno tale incarico per i motivi sopra esposti;

PRESO ATTO che con decreto del Direttore della Sezione Lavori Pubblici n. 703 dell'8.7.2014 è stato approvato l'aggiornamento dell'elenco dei consulenti e prestatori di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria per l'affidamento di incarichi per un corrispettivo stimato di importo inferiore a Euro 100.000,00 (IVA esclusa);

CONSIDERATO che, per lo specifico incarico in parola, si è ritenuto di rivolgersi a "B&M Studio di Ingegneria dell'ing. Andrea Mori" di Treviso, nuova denominazione dello Studio a seguito pensionamento di uno dei due soci, per l'esperienza e la particolare conoscenza dei luoghi, maturata in precedenti lavori similari, nonché per continuità alla progettazione già affidata; e che risulta iscritto al suddetto elenco al n. 64;

PRESO ATTO che "B&M Studio di Ingegneria dell'ing. Andrea Mori", codice fiscale MRO NDR 66P26 L736O e partita IVA 04677920268, con Studio in Treviso Vicolo Biscaro 1, interpellato al riguardo, ha manifestato la piena disponibilità ad assumere l'incarico professionale impegnandosi a fornire le prestazioni richieste per l'importo complessivo di Euro 26.264,16 (Euro 20.700,00 + CNPAIA 4% Euro 828,00 + IVA 22 % sul totale Euro 4.736,16), come da offerta economica in data 25.3.2014 che il sottoscritto ritiene congrua in considerazione dell'importo delle opere e dell'urgenza richiesta;

CONSIDERATO, pertanto, che si ritiene di affidare a "B&M Studio di Ingegneria dell'ing. Andrea Mori", di comprovata esperienza e qualificazione professionale, della quale si è già acquisito il relativo curriculum vitae di cui all'allegato B del presente provvedimento, l'incarico per l'aggiornamento del progetto definitivo e studio di impatto ambientale in merito ai lavori in oggetto;

CONSIDERATO che la Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso non ha proceduto, per motivi di urgenza, alla verifica dei requisiti previsti dalla normativa vigente, dichiarati in data 24.7.2014 dall'ing. Andrea Mori titolare di "B&M Studio di Ingegneria dell'ing. Andrea Mori", comunque l'aggiudicazione sarà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell'art. 11 comma 8 del D.Lgs 163/2006;

VISTA la D.G.R. n. 3220 del 27.10.2009 "Elenco di professionisti per l'affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative connesse, per corrispettivo stimato di importo inferiore a 100.000 euro;

VISTO l'art. 125 - comma 11 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e il "Provvedimento disciplinante le procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori in economia" approvato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 354 del 6.3.2012 e successivamente modificato con D.G.R. n. 2401 del 27.11.2012;

decreta

1. Di affidare a "B&M Studio di Ingegneria dell'ing. Andrea Mori", con Studio in Treviso Vicolo Biscaro 1 (omissis) e P.IVA 04677920268, l'incarico professionale per l'aggiornamento del progetto definitivo e studio di impatto ambientale relativo a «Interventi per la laminazione delle piene del fiume Monticano alla confluenza con il fosso Borniola in Comune di Fontanelle (TV)».
2. Di approvare lo schema di Convenzione in ordine all'espletamento dell'incarico in argomento, **allegato A** al presente decreto.
3. Di allegare il curriculum vitae di "B&M Studio di Ingegneria dell'ing. Andrea Mori", **allegato B** al presente decreto.
4. L'aggiudicazione sarà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell'art. 11 comma 8 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.
5. Agli oneri derivanti dall'espletamento dell'incarico, pari complessivamente a Euro 26.264,16 (Euro 20.700,00 + CNPAIA 4% Euro 828,00 + IVA 22 % sul totale Euro 4.736,16), si farà fronte con i fondi previsti nell'apposito capitolo di bilancio regionale, da impegnarsi con successivo decreto del Direttore della Difesa del Suolo.
6. La relativa convenzione verrà stipulata dal Direttore della Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso.
7. Il presente provvedimento dovrà essere pubblicato ai sensi degli artt. 15 e 23 del D.Lgs 14.3.2013 n. 33.
8. Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale delle Regione del Veneto omettendo gli allegati di cui ai precedenti punti 2 e 3.

Alvise Luchetta

Allegati *(omissis)*

(Codice interno: 280207)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 435 del 07 agosto 2014

Richiedente: BISETTO Florenzo Concessione: sanatoria per lo scarico delle acque reflue industriali mediante vasche di decantazione per mezzo di prodotti flocculanti nel fiume Storghetta in Comune di Treviso Pratica: C07222 Rilascio di concessione sul Demanio Idrico.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione sul demanio idrico Domanda prot. n. 142215 in data 26.03.2012 Voto C.T.R.D. n. 180 in data 03.06.2014 Disciplinare n. 7493 di repertorio in data 21.07.2014.

Il Direttore

VISTA la domanda pervenuta in data 26.03.2012 prot. n. 142215 per ottenere la concessione sul demanio idrico avente per oggetto: sanatoria per lo scarico delle acque reflue industriali mediante vasche di decantazione per mezzo di prodotti flocculanti nel fiume Storghetta in Comune di Treviso;

VISTO il voto n. 180 in data 03.06.2014 con cui la C.T.R.D. ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;

CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 7493 di rep. in data 21.07.2014 a garanzia del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;

VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;

VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;

VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;

VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;

VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;

decreta

ART. 1 - E' rilasciata al richiedente BISETTO Florenzo con sede in Treviso via Daino 5/a - C.F./P.IVA: (omissis) - 04107480263, la concessione sul demanio idrico Storghetta sulla base del Disciplinare n. 7493 di rep. in data 21.07.2014 di cui si richiama integralmente il contenuto;

ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2023;

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 279826)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 436 del 07 agosto 2014

Richiedente: RIGATO Nello Concessione: realizzazione di uno scarico di acque reflue e di un ponticello sul fiume Limbraga in Comune di Treviso viale Brigata Marche 30 foglio 16-17 mapp. di riferimento 1604-153 Pratica: C04099 Rilascio di concessione sul Demanio Idrico.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione sul demanio idrico Domanda prot. n. 1237 in data 10.02.2000 Voto C.T.R.D. n. 95 in data 27.03.2000 Disciplinare n. 7478 di repertorio in data 16.07.2014

Il Direttore

VISTA la domanda pervenuta in data 10.02.2000 prot. n. 1237 per ottenere la concessione sul demanio idrico avente per oggetto: realizzazione di uno scarico di acque reflue e di un ponticello sul fiume Limbraga in Comune di Treviso viale Brigata Marche 30 foglio 16-17 mapp. di riferimento 1604-153;

VISTO il voto n. 95 in data 27.03.2000 con cui la Commissione Consultiva aveva espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;

CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 7478 di rep. in data 16.07.2014 a garanzia del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;

VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;

VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;

VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;

VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;

VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;

decreta

ART. 1 - E' rilasciata al richiedente RIGATO Nello con sede in Treviso (omissis) - C.F./P.IVA: (omissis), la concessione sul demanio idrico f. Limbraga sulla base del Disciplinare n. 7478 di rep. in data 16.07.2014 di cui si richiama integralmente il contenuto;

ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2023;

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 279827)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 437 del 07 agosto 2014

Richiedente: Agriplant S.r.l. Concessione: realizzazione parcheggi privati su terreno demaniale in prossimità del torrente Ruio in Comune di Conegliano fgl. 33 mapp. di riferimento acque Pratica: C07383 Rilascio di concessione sul Demanio Idrico.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione sul demanio idrico Domanda prot. n. 187770 in data 30.04.2014 Voto C.T.R.D. n. 163 in data 03.06.2014 Disciplinare n. 7479 di repertorio in data 16.07.2014.

Il Direttore

VISTA la domanda pervenuta in data 30.04.2014 prot. n. 187770 per ottenere la concessione sul demanio idrico avente per oggetto: realizzazione parcheggi privati su terreno demaniale in prossimità del torrente Ruio in Comune di Conegliano fgl. 33 mapp. di riferimento acque;

VISTO il voto n. 163 in data 03.06.2014 con cui la C.T.R.D. ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto con la seguente prescrizione: *la pavimentazione dovrà essere realizzata con materiale drenante;*

CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 7479 di rep. in data 16.07.2014 a garanzia del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;

VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;

VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;

VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;

VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;

VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;

decreta

ART. 1 - E' rilasciata al richiedente Agriplant S.r.l. con sede in Conegliano Via Italia - C.F./P.IVA: 01928660263, la concessione sul demanio idrico Ruio sulla base del Disciplinare n. 7479 di rep. in data 16.07.2014 di cui si richiama integralmente il contenuto;

ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2024;

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 279828)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 438 del 07 agosto 2014

Richiedente: Condominio "Residence Chisini" Concessione: scarico acque meteoriche da edificio condominiale sul corso d'acqua fiume Soligo in Comune di Pieve di Soligo foglio 13 mapp. di riferimento 966-2520-2521-2522 Pratica: C04331 Rilascio di concessione sul Demanio Idrico.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione sul demanio idrico Domanda prot. n. 1176 in data 24.01.2001 Voto C.T.R.D. n. 52 in data 09.02.2001 Disciplinare n. 7480 di repertorio in data 16.07.2014.

Il Direttore

VISTA la domanda pervenuta in data 30.01.2001 prot. n. 1176 per ottenere la concessione sul demanio idrico avente per oggetto: scarico acque meteoriche da edificio condominiale sul corso d'acqua fiume Soligo in Comune di Pieve di Soligo foglio 13 mapp. di riferimento 966-2520-2521-2522;

VISTO il voto n. 52 in data 09.02.2001 con cui la Commissione Consultiva aveva espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;

CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 7480 di rep. in data 16.07.2014 a garanzia del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;

VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;

VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;

VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;

VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;

VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;

decreta

ART. 1 - E' rilasciata al richiedente Condominio "Residence Chisini" con sede in Pieve di Soligo Via Chisini - C.F./P.IVA: 91022060262, la concessione sul demanio idrico Soligo sulla base del Disciplinare n. 7480 di rep. in data 16.07.2014 di cui si richiama integralmente il contenuto;

ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2024;

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 279829)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 439 del 07 agosto 2014

Richiedente: Italgen S.p.a. Concessione: scarico di acque reflue, assimilato a domestico, provenienti dal bagno interno della centrale idroelettrica sul corso d'acqua demaniale fiume Meschio in Comune di Vittorio Veneto foglio 44 mapp. di rif. 353 Pratica: C07384 Rilascio di concessione sul Demanio Idrico.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione sul demanio idrico Domanda prot. n. 194606 in data 06.05.2014 Voto C.T.R.D. n. 161 in data 03.06.2014 Disciplinare n. 7481 di repertorio in data 16.07.2014.

Il Direttore

VISTA la domanda pervenuta in data 06.05.2014 prot. n. 194606 per ottenere la concessione sul demanio idrico avente per oggetto: scarico di acque reflue, assimilato a domestico, provenienti dal bagno interno della centrale idroelettrica sul corso d'acqua demaniale fiume Meschio in Comune di Vittorio Veneto foglio 44 mapp. di rif. 353;

VISTO il voto n. 161 in data 03.06.2014 con cui la C.T.R.D. ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;

CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 7481 di rep. in data 16.07.2014 a garanzia del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;

VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;

VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;

VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;

VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;

VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;

decreta

ART. 1 - E' rilasciata al richiedente Italgen S.p.a. con sede in Bergamo Via G. Camozzi - C.F./P.IVA: 09438800154, la concessione sul demanio idrico Meschio sulla base del Disciplinare n. 7481 di rep. in data 16.07.2014 di cui si richiama integralmente il contenuto;

ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2024;

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 279830)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 440 del 07 agosto 2014

Richiedenti: BAREA Otello e BAGGIO Albina Concessione: due scarichi di acque reflue, uno depurate l'altro meteoriche, da edificio residenziale nel corso d'acqua demaniale adiacente a Via Santa Bona Nuova in Comune di Treviso Foglio 19 Mappale di riferimento 808 Pratica: C04100 Rilascio di concessione sul Demanio Idrico.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione sul demanio idrico Domanda prot. n. 1261 in data 11.02.2000 Voto C.T.R.D. n. 124 in data 17.04.2000 Disciplinare n. 7482 di repertorio in data 16.07.2014.

Il Direttore

VISTA la domanda pervenuta in data 11.02.2000 prot. n. 1261 per ottenere la concessione sul demanio idrico avente per oggetto: due scarichi di acque reflue, uno depurate l'altro meteoriche, da edificio residenziale nel corso d'acqua demaniale adiacente a Via Santa Bona Nuova in Comune di Treviso Foglio 19 Mappale di riferimento 808;

VISTO il voto n. 124 in data 17.04.2000 con cui la Commissione Consultiva aveva espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;

CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 7482 di rep. in data 16.07.2014 a garanzia del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;

VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;

VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;

VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;

VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;

VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;

decreta

ART. 1 - E' rilasciata ai richiedenti BAGGIO Otello con sede in Treviso (omissis) (omissis) e BAGGIO Albina con sede in Treviso (omissis) - (omissis), la concessione sul demanio idrico sulla base del Disciplinare n. 7482 di rep. in data 16.07.2014 di cui si richiama integralmente il contenuto;

ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2024;

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 279831)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 441 del 07 agosto 2014

Richiedenti: Mattarollo Nicola e Mattarollo Andrea Concessione: mantenimento tombinatura di ml. 32,50 di fossato demaniale lungo via Dorigo del Comune di Treviso foglio Sez. C 4 mapp. di riferimento 852 Pratica: C00986 Rilascio di rinnovo di concessione sul Demanio Idrico.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio di rinnovo di concessione sul demanio idrico Domanda prot. n. 133869 in data 28.03.2014 Voto C.T.R.D. n. 661 in data 18.09.1986 Disciplinare n. 7483 di repertorio in data 16.07.2014.

Il Direttore

VISTA la domanda pervenuta in data 28.03.2014 prot. n. 133869 per ottenere la concessione sul demanio idrico avente per oggetto: mantenimento tombinatura di ml. 32,50 di fossato demaniale lungo via Dorigo del Comune di Treviso foglio Sez. C 4 mapp. di riferimento 852;

VISTO il voto n. 661 in data 18.09.1986 con cui la Commissione Consultiva aveva espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;

CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 7483 di rep. in data 16.07.2014 a garanzia del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;

VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;

VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;

VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;

VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;

VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;

decreta

ART. 1- E' rilasciato ai richiedenti Mattarollo Nicola con sede in Treviso (omissis) - (omissis) e Mattarollo Andrea con sede in Casier Via Santi, il rinnovo della concessione sul demanio idrico sulla base del Disciplinare n. 7483 di rep. in data 16.07.2014 di cui si richiama integralmente il contenuto;

ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2023;

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 279832)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 442 del 07 agosto 2014

Richiedente: Ascopiave S.p.A. Concessione : attraversamento con tubo gas metano del corso d'acqua Ruggio Callalta presso il ponte in Via Anzano in Comune di Cappella Maggiore foglio 2 mapp. di riferimento 274 Pratica: C04409 Rilascio di rinnovo di concessione sul Demanio Idrico.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio di rinnovo di concessione sul demanio idrico Domanda prot. n. 215136 in data 19.05.2014 Voto C.T.R.D. n. 217 in data 15.06.2001 Disciplinare n. 7484 di repertorio in data 16.07.2014.

Il Direttore

VISTA la domanda pervenuta in data 19.05.2014 prot. n. 215136 per ottenere il rinnovo della concessione sul demanio idrico avente per oggetto: attraversamento con tubo gas metano del corso d'acqua Ruggio Callalta presso il ponte in Via Anzano in Comune di Cappella Maggiore foglio 2 mapp. di riferimento 274;

VISTO il voto n. 217 in data 15.06.2001 con cui la Commissione Consultiva aveva espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;

CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 7484 di rep. in data 16.07.2014 a garanzia del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;

VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;

VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;

VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;

VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;

VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;

decreta

ART. 1 - E' rilasciato al richiedente Ascopiave S.p.A. con sede in Pieve di Soligo Via Verizzo - C.F./P.IVA: 03916270261, il rinnovo della concessione sul demanio idrico Ruggio Callalta sulla base del Disciplinare n. 7484 di rep. in data 16.07.2014 di cui si richiama integralmente il contenuto;

ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2024;

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 279833)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 443 del 07 agosto 2014

Richiedente: Residenza ai Carpini Concessione: scarico acque meteoriche per nuova costruzione residenziale sul canale La Cerca in Comune di Treviso Pratica: C07394 Rilascio di concessione di subingresso sul Demanio Idrico.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione di subingresso sul demanio idrico Domanda prot. n. 185174 in data 29.04.2014 Voto C.T.R.D. n. 264 in data 14.07.2008 Disciplinare n. 7485 di repertorio in data 16.07.2014.

Il Direttore

VISTA la domanda pervenuta in data 29.04.2014 prot. n. 185174 per ottenere la concessione sul demanio idrico avente per oggetto: scarico acque meteoriche per nuova costruzione residenziale sul canale La Cerca in Comune di Treviso;

VISTO il voto n. 264 in data 14.07.2008 con cui la C.T.R.D. aveva espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;

CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 7485 di rep. in data 16.07.2014 a garanzia del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;

VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;

VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;

VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;

VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;

VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;

decreta

ART. 1 - E' rilasciato al richiedente Residenza ai Carpini con sede in Treviso con sede in Treviso Via D'Azeglio n. 62 - C.F./P.IVA: 94128220269, il subingresso alla concessione sul demanio idrico La Cerca sulla base del Disciplinare n. 7485 di rep. in data 16.07.2014 di cui si richiama integralmente il contenuto;

ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2024;

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 279834)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 444 del 07 agosto 2014

Richiedente: Porta del Parco Concessione: scarico acque meteoriche su fossato demaniale da un fabbricato residenziale di 8 alloggi in Comune di Treviso località Santa Bona Vecchia foglio 6 mapp. di riferimento 1254 Pratica: C07395 Rilascio di concessione di subingresso sul Demanio Idrico.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione di subingresso sul demanio idrico Domanda prot. n. 162226 in data 14.04.2014 Voto C.T.R.D. n. 462 in data 01.12.2008 Disciplinare n. 7486 di repertorio in data 16.07.2014.

Il Direttore

VISTA la domanda pervenuta in data 14.04.2014 prot. n. 162226 per ottenere il subingresso alla concessione sul demanio idrico avente per oggetto: scarico acque meteoriche su fossato demaniale da un fabbricato residenziale di 8 alloggi in Comune di Treviso località Santa Bona Vecchia foglio 6 mapp. di riferimento 1254;

VISTO il voto n. 462 in data 01.12.2008 con cui la C.T.R.D. aveva espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;

CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 7486 di rep. in data 16.07.2014 a garanzia del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;

VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;

VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;

VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;

VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;

VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;

decreta

ART. 1 - E' rilasciato al richiedente Porta del Parco con sede in Treviso Via Santa Bona Vecchia n. 33/A - C.F./P.IVA: 94144950261, il subingresso alla concessione sul demanio idrico sulla base del Disciplinare n. 7486 di rep. in data 16.07.2014 di cui si richiama integralmente il contenuto;

ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2024;

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 279860)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 458 del 12 agosto 2014

Rinnovo e subentro della concessione di derivazione d'acqua dal fiume Musestre ad uso piscicoltura e dalla falda sotterranea ad uso igienico sanitario in Comune di San Biagio di Callalta per moduli 12,001. Concessionario : Azienda Agricola Piave srl - Cimadolmo. Pratica n. GD848.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua superficiale e dalla falda sotterranea.

Il Direttore

VISTA la domanda presentata in data 09.05.2014 della ditta Az. Agricola Piave S.r.l., intesa ad ottenere il rinnovo e subentro della concessione di cui al decreto n. 1765 del 10.11.1982;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 7511 di repertorio del 05.08.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Az. Agricola Piave S.r.l. (C.F. n. 00784950263) con sede a CIMADOLMO, Via Don Piran n. 6, il rinnovo e subentro della concessione di derivare moduli 12 d'acqua dal fiume Musestre ad uso piscicoltura e moduli 0,01 dalla falda sotterranea ad uso igienico sanitario nel Comune di San Biagio di Callalta per moduli complessivi 12,001.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 09.11.2012, ovvero dalla data di scadenza del precedente decreto n. 1765 del 10.11.1982, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 05.08.2014 n. 7511 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 4.771,82 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 279861)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 459 del 12 agosto 2014

Rinnovo e subentro della concessione di derivazione d'acqua dal fiume Fossalat e dalla falda sotterranea tramite n. 5 pozzi ad uso piscicoltura in Comune di Fontanelle per complessivi moduli 2.40. Concessionario: Azienda Agricola Troticoltura F.lli Battocchi s.s. - Tione di Trento Pratica n. GD3470.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo e subentro concessione derivazione d'acqua superficiale e dalla falda sotterranea.

Il Direttore

VISTA la domanda presentata in data 18.02.2014 della ditta Az. Agr. TROTICOLTURA F.LLI BATTOCCHI S.S. , intesa ad ottenere il rinnovo e subentro della concessione di cui al decreto n. 2672 del 12.11.1981 rilasciato all'Az. Agr. Fischer;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 7508 di repertorio del 05.08.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta Az. Agr. TROTICOLTURA F.LLI BATTOCCHI S.S. (C.F. n. 01985750221) con sede a Tione di Trento, di Battocchi Giuseppe e Alessandro Via del Foro n. 7, il rinnovo e subentro della concessione di derivare moduli 0,9 d'acqua dal fiume Fossalat e moduli 1,50 dalla falda sotterranea tramite n. 5 pozzi ad uso piscicoltura nel Comune di Fontanelle per complessivi moduli 2.40.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 12.11.2011, ovvero dalla data di scadenza del precedente decreto n. 2672 del 12.11.1981, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 05.08.2014 n. 7508 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 1.211,95 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 279862)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 460 del 12 agosto 2014

Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso scambio termico in Comune di Arcade per moduli 0.0042. - T.U. 1775/1933 - D.P.R. 238/1999 - D.Lgs 152/2006. Concessionario : Parrocchia di San Lorenzo di Arcade don Corrado Cazzin Parroco Pratica n. 4839.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea

Il Direttore

VISTA la domanda pervenuta in data 30.05.2012 da don Corrado Cazzin parroco della PARROCCHIA DI SAN LORENZO, intesa ad ottenere la concessione di derivazione d'acqua indicata in oggetto;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente, durante la quale non furono prodotte opposizioni e con l'acquisizione del parere favorevole della competente Autorità di Bacino;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.P.R. 238/1999, la L.R. 11/2001 e il D.Lgs 152/2006;

VISTO il disciplinare n. 7504 di repertorio del 05.08.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla PARROCCHIA DI SAN LORENZO (C.F. n. 92003190268) con sede a ARCADE, piazza Vittorio Emanuele III n. 23, la concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso scambio termico nel Comune di ARCADE (fg. 4 mapp. 91 - 95 - 463 - 481) per complessivi moduli medi 0.0042 pari a l/s 0,42.

ART. 2 - La concessione è accordata per un periodo di sette anni decorrente dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 05.08.2014 n. 7504 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 258,38 calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 279863)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 461 del 12 agosto 2014

Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico e assimilato in Comune di Quinto di Treviso per moduli 0.005. - T.U. 1775/1933 - D.P.R. 238/1999 - D.Lgs 152/2006. Concessionario : A.S.D. Piscina di Quinto c/o C.Golfetto - Quinto di Treviso Pratica n. 5051.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore

VISTA la domanda in data 16.12.2013 della ditta A.S.D. PISCINA DI QUINTO c/o C. Golfetto, intesa ad ottenere la concessione di derivazione d'acqua indicata in oggetto;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente, durante la quale non furono prodotte opposizioni e con l'acquisizione del parere favorevole della competente Autorità di Bacino;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.P.R. 238/1999, la L.R. 11/2001 e il D.Lgs 152/2006;

VISTO il disciplinare n. 7500 di repertorio del 05.08.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta A.S.D. PISCINA DI QUINTO c/o C. Golfetto (C.F. n. 04368630267) con sede a Quinto di Treviso, via Zagaria n. 2, la concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico e assimilato nel Comune di QUINTO DI TREVISO (fg. 8 mapp. 61-62) per complessivi moduli medi 0.005 pari a l/s 0,5.

ART. 2 - La concessione è accordata per un periodo di sette anni decorrente dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 05.08.2014 n. 7500 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 258,38 calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 279864)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 462 del 12 agosto 2014

Rinnovo e subentro della concessione di derivazione d'acqua dal fiume Meschio ad uso produzione forza motrice in Comune di Cordignano per moduli 9. Concessionario : Zarpellon Claudio - Cordignano Pratica n. 114.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rilascio concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore

VISTA la domanda presentata dalla ditta ZARPELLON Claudio, intesa ad ottenere il rinnovo e subentro della concessione di cui al D.M. n. 1905 del 04.09.1944;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 7509 di repertorio del 05.08.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta ZARPELLON Claudio (P.I.: 01733710261) con sede a Cordignano, Via Cadorna n. 53, il rinnovo e subentro della concessione di derivazione d'acqua dal fiume Meschio ad uso produzione forza motrice nel Comune di Cordignano per moduli 9 per sviluppare con un salto di m. 1,85 Kw 16,33.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 05.08.2014 n. 7509 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 478,96 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

(Codice interno: 279865)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO n. 463 del 12 agosto 2014

Rinnovo e subentro con variante non sostanziale della concessione di derivazione d'acqua dal fiume Meschio ad uso idroelettrico in Comune di Cordignano per moduli 28.20. Concessionario : Hydro Watt snc di Giacuzzo D. e C. - Conegliano Pratica n. 108.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Rinnovo e subentro con variante non sostanziale della concessione di derivazione d'acqua per uso idroelettrico.

Il Direttore

VISTA la domanda e gli uniti atti progettuali presentata in data 08.08.2011 dalla ditta Garbellotto Salvatore, intesa ad ottenere il rinnovo con variante non sostanziale della concessione assentita a Garbellotto Giacomo con D.M. n. 2989 del 29.07.1955;

VISTA la nota del 14.12.2011 prot. n. 581224 con la quale l'Unità di Progetto del Genio Civile ha autorizzato l'esecuzione delle opere;

VISTO l'atto di subentro della ditta HYDRO WATT s.n.c. di Giacuzzo D. e C. a seguito di contratto di locazione per la gestione e conduzione della centralina idroelettrica;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98 e la L.R. n. 11/01;

VISTO il disciplinare n. 7510 di repertorio del 05.08.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla Ditta HYDRO WATT s.n.c. di Giacuzzo D. e C. (C.F. n. 04453070262) con sede a CONEGLIANO, via Vecchia Trevigiana n. 113/B, il rinnovo e subentro della concessione di derivazione d'acqua dal fiume Meschio ad uso idroelettrico nel Comune di Cordignano per moduli 28.20 e produrre con un salto di m. 1,70 una potenza nominale di Kw 47.

ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 05.08.2014 n. 7510 di repertorio e verso il pagamento del canone annuo di Euro 1.378,51 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA

(Codice interno: 280091)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA n. 150 del 03 aprile 2014

Derivazione d'acqua dalla falda sotterranea mediante un pozzo ubicato nel Comune di Verona in loc. Chievo, per medi moduli 0,0017 (l/s 0,17) e massimi moduli 0,0104 (l/s 1,04), per un consumo annuo di 3600 metri cubi, ad uso industriale. R.D. 11.12.1933 n. 1775. Riduzione consumi. Concessionario: Beton Veneta s.r.l. - pratica D73494.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Viene ridefinito il consumo annuo prelevato alla luce della richiesta di riduzione dei consumi della risorsa idrica, in virtù e nel rispetto del disciplinare di concessione originario e dell'atto aggiuntivo al disciplinare sottoscritto dalle parti, allegati al presente decreto. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Disciplinare n. 1453 del 25.9.2008 - istanza di riduzione del canone prot. g.c. 456137 del 23.10.2013 e successiva integrazione del 22.1.2014

Il Direttore

VISTA l'istanza di riduzione del canone prot. GC n. 456137 del 23.10.2013 e successiva integrazione del 22.01.2014 da Beton Veneta S.r.l. C.F.P.IVA 02281030284 con sede in Via G. Marconi 29 del comune di Sant'Elena (35040 Padova), per ottenere la riduzione dei consumi nella derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea, mediante un pozzo, in loc. Chievo nel comune di Verona, per complessivi medi mod. 0,0017 (l/s 0,17) e massimi mod. 0,0104 (l/s 1,04), per un consumo annuo di 3600 metri cubi, ad uso industriale;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98, la L.R. n. 11/01, l'art.18 della L.R. n. 27/2003, il D.Lgs 152/2006 e la D.C.R. Veneto n. 107 del 05/11/2009 e loro ss.mm. e ii.;

VISTO il disciplinare originario n. 1453 del 25.09.2008 della concessione d'uso contenente obblighi e condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione in oggetto ed il successivo atto aggiuntivo n. 125657 del 24.03.2014 con il quale si autorizza la riduzione dei consumi;

RITENUTO che sussistano i presupposti per la riduzione dei consumi della derivazione d'acqua alle condizioni di cui al sopra citato disciplinare e successivo atto aggiuntivo, allegati e parti integranti del presente atto;

decreta

1. Di accordare, fatti salvi i diritti di terzi, alla società Beton Veneta S.r.l. così come in premessa individuata, in qualità di proprietaria del terreno su cui è infisso il pozzo, in loc. Chievo nel comune di Verona, la riduzione dei consumi della derivazione d'acqua dalla falda sotterranea, per complessivi medi moduli 0,0017 (l/s 0,17) e massimi moduli 0,0104 (l/s 1,04), per un consumo annuo di 3600 metri cubi, ad uso industriale.

2. Di autorizzare il prosieguo della concessione fino al 31.12.2015 (termine di scadenza fissato con il disciplinare principale n. 1453 del 25.09.2008 e dal decreto di concessione n. 387 del 03.10.2008), subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare principale, e nell'atto aggiuntivo n. 125657 del 24.03.2014, nonché al pagamento del canone annuo di derivazione pari a euro 1.202,42 (milleduecentodueuro/42 calcolato per l'anno 2014 ai sensi della vigente normativa, e soggetto ad adeguamenti ISTAT per le annualità successive ai sensi di legge.

3. Il presente decreto costituisce altresì, nei limiti delle condizioni imposte dall'art. 20 R.D. 1775/1933, nulla osta all'utilizzazione dell'acqua da parte di eventuali affittuari, i quali dovranno attenersi alle medesime condizioni di prelievo ed

uso della risorsa impartite dal presente decreto e relativo atto aggiuntivo n. 125657 del 24.03.2014, nonché dal disciplinare originario n.1453 del 25.09.2008, previo accordo tra le parti e comunicazione a firma congiunta del proprietario ed affittuario da depositarsi alla scrivente Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Verona almeno 30 (trenta) giorni prima dell'utilizzo della risorsa idrica.

4. Di approvare l'allegato atto aggiuntivo n. 125657 del 24.03.2014, come parte integrante del presente decreto, stipulato da Beton Veneta S.r.l. con la Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Verona.

5. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

6. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27.12.2011 e della DGR 14.05.2013 n. 677.

Umberto Anti

(Codice interno: 280092)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA n. 151 del 03 aprile 2014

Concessione di derivazione d'acqua pubblica da falda sotterranea nel Comune di Gazzo Veronese per uso igienico ed assimilato (igienico sanitario ed antincendio). Concessione Noseco di Nosè di Romina Francesca. - pratica D711857
[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si consente il prelievo della risorsa idrica. Estremi principali documenti dell'istruttoria: istanza prot. n. 222830 del 22.4.2013 - parere acque Veronesi s.c.a.r.l. prot. n. 342954 del 22.6.2010 - istanza di scoperta d'acqua prot. n. 308939 del 4.7.2012 - disciplinare n. 120936 del 20.3.2014

Il Direttore

VISTA l'istanza prot. n. 222830 del 22.04.2010 e successiva comunicazione di scoperta d'acqua prot. n. 308939 del 04.07.2012 avanzata da Noseco di Nosè Romina Francesca C.F.P.IVA (omissis)-03619020237 con sede in Via Forno n. 1 del comune di Gazzo Veronese (37060), per ottenere la concessione di derivazione d'acqua pubblica da falda sotterranea per complessivi medi mod. 0,00061 (l/s 0,061) e massimi mod. 0,0036 (l/s 0,36) ubicata sul terreno catastalmente individuato al foglio 7 mappale 249 del comune di Gazzo Veronese ad uso igienico ed assimilato (igienico sanitario ed antincendio);

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non sono state presentate né opposizioni né domande concorrenti all'istanza presentata;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98, la L.R. n. 11/01, l'art.18 della L.R. n. 27/2003, il D.Lgs 152/2006 e la D.C.R. Veneto n. 107 del 05/11/2009 e loro ss.mm. e ii.;

VISTO il disciplinare sottoscritto dai richiedenti prot. n. 120936 del 20.03.2014 contenente obblighi e condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione in oggetto;

ACCERTATO che il titolare della derivazione ha costituito la cauzione a garanzia degli obblighi assunti con la sottoscrizione del sopra citato disciplinare;

RITENUTO che sussistano i presupposti per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua alle condizioni di cui al sopra citato disciplinare, allegato parte integrante del presente atto;

decreta

1. Di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, a Noseco di Nosè Romina Francesca così come in premessa individuata, in qualità di proprietaria del terreno su cui è ubicata l'opera di presa, nel comune di Gazzo Veronese, sul terreno identificato catastalmente al foglio 7 mappale 249 del medesimo Comune, il diritto di derivare acqua dalla falda sotterranea, per complessivi medi mod. 0,00061 (l/s 0,061) e massimi mod. 0,0036 (l/s 0,36) ad uso igienico ed assimilato (igienico sanitario ed antincendio);

2. Di accordare la concessione per anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31/12/2024, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare prot. n. 120936 del 20.03.2014, nonché al pagamento del canone annuo di derivazione stabilito ai sensi di legge pari a euro 258,40 per l'anno 2014, e soggetto ad adeguamenti ISTAT per le annualità successive.

3. Il presente decreto costituisce altresì, nei limiti delle condizioni imposte dall'art. 20 R.D. 1775/1933, nulla osta all'utilizzazione dell'acqua da parte di eventuali affittuari, i quali dovranno attenersi alle medesime condizioni di prelievo ed uso della risorsa impartite dal presente decreto e relativo disciplinare prot. n. 120936 del 20.03.2014, previo accordo tra le parti e comunicazione a firma congiunta del proprietario ed affittuario da depositarsi alla Sezione Bacino Idrografico Adige Po -

Sezione di Verona almeno 30 (trenta) giorni prima dell'utilizzo della risorsa idrica.

4. Di approvare l'allegato disciplinare della concessione d'uso prot. n. 120936 del 20.03.2014, parte integrante del presente decreto, stipulato da Noseco di Nosè Romina Francesca con la Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Verona.

5. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

6. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27.12.2011 e della DGR 14.05.2013 n. 677.

Umberto Anti

(Codice interno: 280093)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA n. 152 del 03 aprile 2014

Rinnovo di concessione di derivazinoe d'acqua pubblica da falda sotterranea nel Comune di Sorgà fraz. Bonferraro per uso igienico ed assimilato (irrigazione aree verdi ed antincendio) - Concessionario BONFERRARO S.P.A. - pratica D73052.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si consente il prelievo della risorsa idrica. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di rinnovo prot. n. 33135 del 23.1.2012. disciplinare prot. n. 117089 del 18.3.2014.

Il Direttore

VISTA l'istanza di rinnovo prot. n. 33135 del 23.01.2012 avanzata dalla società Bonferraro S.p.a. C.F. P.IVA 01402930356-02178540239 con sede in Via Oberdan 57 fraz. Bonferraro del comune di Sorgà (37060), per ottenere la concessione di derivazione d'acqua pubblica da falda sotterranea per complessivi medi e massimi mod. 0,16 (l/s 16) ubicata sul terreno catastalmente individuato al foglio 24 mappale 652 del comune di Sorgà ad uso igienico ed assimilato (irrigazione aree verdi ed antincendio);

VISTO il precedente Decreto n. 329 del 04.08.2003 scaduto in data 03.08.2013;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non sono state presentate né opposizioni né domande concorrenti all'istanza presentata;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98, la L.R. n. 11/01, l'art.18 della L.R. n. 27/2003, il D.Lgs 152/2006 e la D.C.R. Veneto n. 107 del 05/11/2009 e loro ss.mm. e ii.;

VISTO il disciplinare sottoscritto dai richiedenti prot. n. 117089 del 18.03.2014 contenente obblighi e condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione in oggetto;

ACCERTATO che il titolare della derivazione ha effettuato l'integrazione alla cauzione a garanzia degli obblighi assunti con la sottoscrizione del sopra citato disciplinare;

RITENUTO che sussistano i presupposti per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua alle condizioni di cui al sopra citato disciplinare, allegato parte integrante del presente atto;

decreta

1. Di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, a Bonferraro S.p.a., così come in premessa individuata, il rinnovo della concessione di derivare acqua dalla falda sotterranea nel comune di Sorgà fraz. Bonferraro, sul terreno identificato catastalmente al foglio 24 mappale 652 del medesimo Comune, per complessivi medi e massimi mod. 0,16 (l/s 16) ad uso igienico ed assimilato (irrigazione aree verdi ed antincendio);

2. Di accordare la concessione dalla data di scadenza del precedente decreto di concessione (03.08.2013) per anni 10 (dieci) fino al 31/12/2023, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare prot. n. 117089 del 18.03.2014, nonché al pagamento del canone annuo di derivazione stabilito ai sensi di legge pari a euro 334,57 per l'anno 2013 (calcolato per 0,16 moduli), e soggetto ad adeguamenti ISTAT per le annualità successive.

3. Il presente decreto costituisce altresì, nei limiti delle condizioni imposte dall'art. 20 R.D. 1775/1933, nulla osta all'utilizzazione dell'acqua da parte di eventuali affittuari, i quali dovranno attenersi alle medesime condizioni di prelievo ed uso della risorsa impartite dal presente decreto e relativo disciplinare prot. n. 117098 del 18.03.2014, previo accordo tra le parti e comunicazione a firma congiunta del proprietario ed affittuario da depositarsi alla Sezione Bacino Idrografico Adige Po -

Sezione di Verona almeno 30 (trenta) giorni prima dell'utilizzo della risorsa idrica.

4. Di approvare l'allegato disciplinare della concessione d'uso prot. n. 117089 del 18.03.2014, parte integrante del presente decreto, stipulato da Bonferraro S.p.a. con la Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Verona.

5. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

6. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27.12.2011 e della DGR 14.05.2013 n. 677.

Umberto Anti

(Codice interno: 280094)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA n. 203 del 12 maggio 2014

R.D. 11.12.1933, n. 1775: Subentro di concessione di derivazione d'acqua pubblica da falda sotterranea nel comune di Villafranca di Verona fraz. Alpo, per uso industriale. Concessionario: SUPERBETON S.p.a. Pratica D/2768.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto legislativo 33/2013. Con il presente atto si consente il prelievo della risorsa idrica. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di subentro prot. n. 491625 del 30.10.2012; disciplinare prot. n. 142685 del 03.04.2014.

Il Direttore

VISTA l'istanza di subentro prot. n. 491625 del 30.10.2012 avanzata dalla società Superbeton S.p.a. C.F. P.IVA 01848280267 con sede in Via IV Novembre 18 fraz. Ponte della Priula del comune di Susegana (31010 prov. Treviso), per ottenere la concessione di derivazione d'acqua pubblica da falda sotterranea per complessivi medi moduli 0,0029 (l/s 0,29) e massimi mod. 0,0174 (l/s 1,74) per un volume complessivo di mc/annui 6000 (calcolati per 240 giorni lavorativi), ubicata sul terreno catastalmente individuato al foglio 35 mappale 94 del comune di Villafranca di Verona fraz. Alpo, ad uso industriale per la lavorazione del calcestruzzo;

VISTO il precedente Decreto n. 415 del 24.11.2009, rilasciato al precedente proprietario società Novabeton S.r.l.;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non sono state presentate né opposizioni né domande concorrenti all'istanza presentata;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98, la L.R. n. 11/01, l'art.18 della L.R. n. 27/2003, il D.Lgs 152/2006 e la D.C.R. Veneto n. 107 del 05/11/2009 e loro ss.mm. e ii.;

VISTO il disciplinare sottoscritto dai richiedenti prot. n. 117089 del 18.03.2014 contenente obblighi e condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione in oggetto;

ACCERTATO che il nuovo titolare della derivazione ha effettuato il versamento della cauzione a garanzia degli obblighi assunti con la sottoscrizione del sopra citato disciplinare;

RITENUTO che sussistano i presupposti per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua alle condizioni di cui al sopra citato disciplinare, allegato parte integrante del presente atto;

decreta

1. Di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, a Superbeton S.p.a., così come in premessa individuata, il subentro della concessione di derivare acqua dalla falda sotterranea nel comune di Villafranca di Verona in fraz. Alpo, sul terreno identificato catastalmente al foglio 35 mappale 94 del medesimo Comune, per complessivi medi moduli 0,0029 (l/s 0,29) e massimi mod. 0,0174 (l/s 1,74) per un volume complessivo di mc/annui 6000 (calcolati per 240 giorni lavorativi), ad uso industriale per la lavorazione del calcestruzzo;

2. Di accordare la concessione fino al 31.12.2016, scadenza natura del disciplinare di concessione n. 1735 del 17.11.2009, regolato dal Decreto n. 415 del 24.11.2009, di cui il presente costituisce subentro, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare prot. n. 142685 del 03.04.2014, nonché al pagamento del canone annuo di derivazione stabilito ai sensi di legge pari a euro 1.202,42 per l'anno 2014, e soggetto ad adeguamenti ISTAT per le annualità successive.

3. Il presente decreto costituisce altresì, nei limiti delle condizioni imposte dall'art. 20 R.D. 1775/1933, nulla osta all'utilizzazione dell'acqua da parte di eventuali affittuari, i quali dovranno attenersi alle medesime condizioni di prelievo ed

uso della risorsa impartite dal presente decreto e relativo disciplinare prot. n. 142685 del 03.04.2014, previo accordo tra le parti e comunicazione a firma congiunta del proprietario ed affittuario da depositarsi alla Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Verona almeno 30 (trenta) giorni prima dell'utilizzo della risorsa idrica.

4. Di approvare l'allegato disciplinare della concessione d'uso prot. n. 142685 del 03.04.2014, parte integrante del presente decreto, stipulato da Superbeton S.p.a. con la Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Verona.

5. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

6. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27.12.2011 e della DGR 14.05.2013 n. 677.

Umberto Anti

(Codice interno: 280095)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA n. 204 del 12 maggio 2014

R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica da falda sotterranea nel comune di Dolcè per uso irriguo. Concessionario: CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE - Pratica D/12295.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto legislativo 33/2013. Con il presente atto si consente il prelievo della risorsa idrica. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza 17/04/2013; parere Autorità di Bacino prot. n. 1881 del 03/10/2013; decreto di ricerca n. 2 del 21/01/2014; disciplinare prot. n. 187787 del 30/04/2014.

Il Direttore

Vista la domanda in data 17/04/2013 Prot.n. 165533 del CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE con sede legale in Strada della Genovesa, 31/e - 37135 Verona (VR), nella persona del Presidente Sig. Antonio Tomezzoli, tendente ad ottenere la concessione di derivazione di acqua sotterranea previa autorizzazione alla ricerca mediante terebrazione di un pozzo nel terreno sito nel comune di Dolcè in loc. Ceradello, catastalmente individuato al fg. 27 part. 239 del medesimo comune, ad uso irriguo di circa 100 ettari, per moduli medi 0,22 (l/s 22) e massimi 0,35 l/s 35) e un volume annuo di m^3 330.000 (2000 m^3/giorno x 165 giorni);

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98, la L.R. n. 11/01, l'art.18 della L.R. n. 27/2003, il D.Lgs 152/2006 e la D.C.R. Veneto n. 107 del 05/11/2009 e loro ss.mm. e ii.;

VISTO il parere di massima ai sensi dell'art.95 del T.U. di Leggi 11.12.1933 n.1775, espresso in data 14/02/2006 n.97823/46.02 dal Dirigente Regionale della Direzione Geologia, relativamente alle pertinenze comunali non soggette a vincolo termale o minerale;

VISTO il parere favorevole con condizioni dell'Autorità di Bacino del fiume Adige del 03/10/2013 Prot.n. 1881 espresso ai sensi dell'art. 7 R.D. 1775/1933, così come modificato dall'art. 96 comma 1 D.Lgs. 152/06 in ordine alla compatibilità dell'utilizzazione della risorsa con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico e idrologico. Tale parere, vincolante ai fini del rilascio della concessione, impone in relazione alla significatività del prelievo, siano eseguite, dopo la terebrazione del pozzo, prove di portata a due o più gradini volte a determinare la trasmissività dell'acquifero e le curve di abbassamento e di risalita almeno sulla base della portata media e massima di concessione, al fine di escludere qualsiasi effetto negativo sulla produttività del vicino pozzo idropotabile gestito da AGS e destinato all'approvvigionamento di acqua potabile, comunicandone gli esiti allo scrivente Ufficio;

VISTO l'esito della ricerca di acque sotterranee effettuata ai sensi dell'art. 95 del R:D. 1775/1933 con decreto n. 2 del 21/01/2014 del Genio Civile di Verona relativamente alla realizzazione del pozzo infisso sul terreno catastalmente individuato sul foglio 27 mappale 239 del comune di Dolcè;

VISTO l'esito della prova di portata a seguito della quale non si sono rilevati cali di livello al pozzo AGS durante le dieci prove e il cui verbale è stato sottoscritto dall'ing. Marzo Spazzini del Consorzio di Bonifica Veronese, da AGS e da Artesia S.p.A. in data 28/02/2014;

VISTO il disciplinare della concessione d'uso prot. n. ..... del ...../2014 sottoscritto dalle parti contenente obblighi e condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione in oggetto;

VISTO che il titolare della derivazione ha costituito la cauzione a garanzia degli obblighi assunti con la sottoscrizione del sopra citato disciplinare;

RITENUTO che sussistano i presupposti per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua alle condizioni di cui al sopra citato disciplinare, allegato parte integrante del presente atto;

decreta

1. Di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, al CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE così come in premessa individuato, in qualità di proprietario del terreno su cui è infisso il pozzo, in loc. Ceradello nel comune di Dolcè sul terreno identificato catastalmente al foglio 27 mappale 498 (porzione dell'ex mappale n.239), giusto decreto di esproprio e di costituzione di servitù di passaggio n. 9/2013, il diritto di derivare acqua dalla falda sotterranea per medi moduli 0,22 (22 l/s) e massimi moduli 0,35 (l/s 35) e un volume annuo di m^3 330.000 (2000 m^3/giorno x 165 giorni), ad uso irriguo di circa 100 ettari.

2. Di accordare la concessione per anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31/12/2024, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare prot. n. .... del ...../2014 sottoscritto dalle parti, nonché al pagamento del canone annuo di derivazione pari a euro 91,00 calcolato per l'anno 2014 ai sensi della vigente normativa, e soggetto ad adeguamenti ISTAT per le annualità successive ai sensi di legge.

3. Di dare atto che le premesse al presente decreto costituiscono parte integrante e sostanziale del disciplinare della concessione d'uso prot. n. ..... del ...../2014.

4. Di approvare l'allegato disciplinare della concessione d'uso prot. n. ..... del .../2014, parte integrante del presente decreto, stipulato tra il CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE e la Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Verona.

5. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

6. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27.12.2011 e della DGR 14.05.2013 n. 677.

Umberto Anti

(Codice interno: 280096)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA n. 242 del 30 maggio 2014

R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica da falda sotterranea mediante un pozzo individuato nel comune di San Bonifacio - via DeGasperi, per uso irriguo di soccorso ed antibrina. Concessionario: ZANDOMENEGHI ROBERTO e SOCIETA' AGRICOLA AGRI-TIME SAS DI ZANDOMENEGHI ROBERTO & C. Pratica D/12091.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 33/2013. Con il presente atto si consente il prelievo della risorsa idrica. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza prot. n. 225359 del 16.5.2012, parere autorità di Bacino prot. n. 1475 del 10.8.2012, parere Consorzio di Bonifica prot. 5219 del 27.3.2012, decreto di ricerca . 25 del 18.1.2013, disciplinare prot. n. 186527 del 29.4.2014.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 16.05.2012 prot.n. 225359, di ZANDOMENEGHI ROBERTO con sede in Via San Matteo n.121 del comune di Soave (37038) C.F./P.IVA (omissis) - 02503420230 tesa ad ottenere la concessione di derivazione d'acqua pubblica da falda sotterranea per complessivi medi mod. 0,0065 (l/s 0,65) e massimi mod. 0,03 (l/s 3) per un volume complessivo di m³ 10.109 da utilizzarsi nei mesi maggio-ottobre mediante un pozzo infisso sul terreno catastalmente individuato al foglio 6 mappale 1384 del comune di San Bonifacio per l'irrigazione dei terreni catastalmente censiti al foglio 6 particelle 58-95-1094-1384-1385 e 1296 per complessivi ettari 1.29.26;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non sono state presentate né opposizioni né domande concorrenti all'istanza presentata;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98, la L.R. n. 11/01, l'art.18 della L.R. n. 27/2003, il D.Lgs 152/2006 e la D.C.R. Veneto n. 107 del 05/11/2009 e loro ss.mm. e ii.;

VISTI i pareri favorevoli di:

- Autorità di Bacino del fiume Adige del 10.8.2012 prot. n. 1475, espresso ai sensi dell'art. 7 R.D. 1775/1933, così come modificato dall'art. 96 comma 1 D.Lgs. 152/06 in ordine alla compatibilità dell'utilizzazione della risorsa con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico e idrologico;
- Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta del 27.03.2012 prot.n. 5219, quale titolare della gestione idraulica del corso d'acqua interessato dalla derivazione;

VISTO l'esito della ricerca di acque sotterranee effettuata ai sensi dell'art. 95 del R.D. 1775/1933 con decreto n. 25 del 18.01.2013 dell'Unità di Progetto Genio Civile di Verona relativamente alla realizzazione del pozzo infisso sul terreno catastalmente individuato sul foglio 6 mappale 1384 del comune di San Bonifacio;

VISTO il disciplinare sottoscritto dal richiedente prot. n. 186527 del 29.04.2014 contenente obblighi e condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione in oggetto;

ACCERTATO che il titolare della derivazione ha costituito la cauzione a garanzia degli obblighi assunti con la sottoscrizione del sopra citato disciplinare;

RITENUTO che sussistano i presupposti per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua alle condizioni di cui al sopra citato disciplinare, allegato parte integrante del presente atto;

decreta

1. Di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, a Zandomeneghi Roberto, così come in premessa individuato, ed alla Società Agricola Agri-Time Sas di Zandomeneghi Roberto & C.con sede in via San Matteo 121 Comune di Soave (37038) P.I. 02763670235, il diritto di derivare acqua dalla falda sotterranea mediante il pozzo infisso sul terreno identificato catastalmente al foglio 6 mappale 1384 del Comune di San Bonifacio per complessivi medi moduli 0,0065 (l/s 0,65) e massimi moduli 0,03 (l/s 3), ad uso irriguo di soccorso ed antibrina.

2. Di accordare la concessione per anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31/12/2024, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare prot. n. 186527 del 29.04.2014, nonché al pagamento del canone annuo di derivazione stabilito ai sensi di legge pari a euro 48,11 per l'anno 2014, e soggetto ad adeguamenti ISTAT per le annualità successive.

3. Il presente decreto costituisce altresì, nei limiti delle condizioni imposte dall'art. 20 R.D. 1775/1933, nulla osta all'utilizzazione dell'acqua da parte di eventuali affittuari, i quali dovranno attenersi alle medesime condizioni di prelievo ed uso della risorsa impartite dal presente decreto e relativo disciplinare prot. n. 186527 del 29.04.2014, previo accordo tra le parti e comunicazione a firma congiunta del proprietario ed affittuario da depositarsi alla Sezione Bacino Idrografico Adige-Po Sezione di Verona almeno 30 (trenta) giorni prima dell'utilizzo della risorsa idrica.

4. Di approvare l'allegato disciplinare della concessione d'uso prot. n. 186527 del 29.04.2014, parte integrante del presente decreto, stipulato da Zandomeneghi Roberto con la Sezione Bacino Idrografico Adige-Po Sezione di Verona.

5. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

6. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27.12.2011 e della DGR 14.05.2013 n. 677.

Umberto Anti

(Codice interno: 280097)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA n. 243 del 30 maggio 2014

R.D. 11.12.1933 - n. 1775 - Concessione di derivazione d'acua pubblica da falda sotterranea mediante un pozzo individuato nel Comune di Soave - Loc. Tamellini - Costeggiola, per uso irriguo di soccorso. Concessionario: Gambaretto Luca - pratica D/12146.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 33/2013. Con il presente atto si consente il prelievo della risorsa idrica. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza prot. n. 387070 del 27.08.2012, parere autorità di Bacino prot. n. 2192 del 15.11.2012, parere Consorzio di Bonifica prot. 4203 del 12.3.2012, decreto di ricerca . 116 del 16.04.2013, disciplinare prot. n. 186518 del 29.4.2014.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 27.08.2012 prot.n. 387070, di GAMBARETTO LUCA con sede in via degli Olmi n. 26 del comune di Soave (37038) C.F./P.IVA (omissis) - 02321680239 tesa ad ottenere la concessione di derivazione d'acqua pubblica da falda sotterranea per complessivi medi mod. 0,0014 (l/s 0,1447) e massimi mod. 0,008681 (l/s 0,8681) per un volume complessivo di m³ 2.250 da utilizzarsi nei mesi aprile-settembre mediante un pozzo infisso sul terreno catastalmente individuato al foglio 3 mappale 160 del comune di Soave per l'irrigazione dei terreni catastalmente censiti al foglio 3 particelle 160 e 170 e foglio 4 mappali 660, 662, 664 e 658 per complessivi ettari 1.2129;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non sono state presentate né opposizioni né domande concorrenti all'istanza presentata;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98, la L.R. n. 11/01, l'art.18 della L.R. n. 27/2003, il D.Lgs 152/2006 e la D.C.R. Veneto n. 107 del 05/11/2009 e loro ss.mm. e ii.;

VISTI i pareri favorevoli di:

- Autorità di Bacino del fiume Adige del 15.11.2012 prot. n. 2192, espresso ai sensi dell'art. 7 R.D. 1775/1933, così come modificato dall'art. 96 comma 1 D.Lgs. 152/06 in ordine alla compatibilità dell'utilizzazione della risorsa con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico e idrologico;
- Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta del 12.03.2013 prot.n. 4203, quale titolare della gestione idraulica del corso d'acqua interessato dalla derivazione;

VISTO l'esito della ricerca di acque sotterranee effettuata ai sensi dell'art. 95 del R.D. 1775/1933 con decreto n. 116 del 16.04.2013 dell'Unità di Progetto Genio Civile di Verona relativamente alla realizzazione del pozzo infisso sul terreno catastalmente individuato sul foglio 3 mappale 160 del comune di Soave;

VISTO il disciplinare sottoscritto dal richiedente prot. n. 186518 del 29.04.2014 contenente obblighi e condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione in oggetto;

ACCERTATO che il titolare della derivazione ha costituito la cauzione a garanzia degli obblighi assunti con la sottoscrizione del sopra citato disciplinare;

RITENUTO che sussistano i presupposti per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua alle condizioni di cui al sopra citato disciplinare, allegato parte integrante del presente atto;

decreta

1. Di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, a GAMBARETTO LUCA, così come in premessa individuato, in qualità di proprietario del terreno su cui è infisso il pozzo nel comune di Soave sul terreno identificato catastalmente al foglio 3 mappale 160 del medesimo Comune, il diritto di derivare acqua dalla falda sotterranea, per complessivi medi moduli 0,0014 (l/s 0,1447) e massimi moduli 0,008681 (l/s 0,8681), ad uso irriguo di soccorso.

2. Di accordare la concessione per anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31/12/2024, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare prot. n. 186518 del 29.04.2014, nonché al pagamento del canone annuo di derivazione stabilito ai sensi di legge pari a euro 48.11 per l'anno 2014, e soggetto ad adeguamenti ISTAT per le annualità successive.

3. Il presente decreto costituisce altresì, nei limiti delle condizioni imposte dall'art. 20 R.D. 1775/1933, nulla osta all'utilizzazione dell'acqua da parte di eventuali affittuari, i quali dovranno attenersi alle medesime condizioni di prelievo ed uso della risorsa impartite dal presente decreto e relativo disciplinare prot. n. 186518del 29.04.2014, previo accordo tra le parti e comunicazione a firma congiunta del proprietario ed affittuario da depositarsi alla Sezione Bacino Idrografico Adige-Po Sezione di Verona almeno 30 (trenta) giorni prima dell'utilizzo della risorsa idrica.

4. Di approvare l'allegato disciplinare della concessione d'uso prot. n. 123148 del 21.03.2014, parte integrante del presente decreto, stipulato da Gambaretto Luca con la Sezione Bacino Idrografico Adige-Po Sezione di Verona.

5. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

6. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27.12.2011 e della DGR 14.05.2013 n. 677.

Umberto Anti

(Codice interno: 280098)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA n. 244 del 30 maggio 2014

R.D. 11.12.1933 - n. 1775 - Concessione di derivazione d'acua pubblica da falda sotterranea mediante un pozzo individuato nel Comune di Soave - Loc. Tamellini - Costeggiola, per uso irriguo di soccorso. Concessionario: Gambaretto Paolo - pratica D/12074.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 33/2013. Con il presente atto si consente il prelievo della risorsa idrica. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza prot. n. 169655 del 11.04.2012, parere autorità di Bacino prot. n. 1417 del 02.08.2012, parere Consorzio di Bonifica prot. 346 del 08.01.2013, decreto di ricerca . 61 del 16.03.2013, disciplinare prot. n. 186515 del 29.4.2014.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 11.04.2012 prot.n. 169655, di GAMBARETTO PAOLO con sede in località Tamellini n. 5/E del comune di Soave (37038) C.F./P.IVA (omissis) - 02660510237 tesa ad ottenere la concessione di derivazione d'acqua pubblica da falda sotterranea per complessivi medi mod. 0,00072 (l/s 0,072) e massimi mod. 0,00135 (l/s 0,135) per un volume complessivo di m³ 1.120 da utilizzarsi nei mesi aprile-settembre mediante un pozzo infisso sul terreno catastalmente individuato al foglio 3 mappale 284 del comune di Soave per l'irrigazione dei terreni catastalmente censiti al foglio 3 particelle 48-49-284 per complessivi ettari 1.40;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non sono state presentate né opposizioni né domande concorrenti all'istanza presentata;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98, la L.R. n. 11/01, l'art.18 della L.R. n. 27/2003, il D.Lgs 152/2006 e la D.C.R. Veneto n. 107 del 05/11/2009 e loro ss.mm. e ii.;

VISTI i pareri favorevoli di:

- Autorità di Bacino del fiume Adige del 2.8.2012 prot. n. 1417, espresso ai sensi dell'art. 7 R.D. 1775/1933, così come modificato dall'art. 96 comma 1 D.Lgs. 152/06 in ordine alla compatibilità dell'utilizzazione della risorsa con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico e idrologico;
- Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta del 08.01.2013 prot.n. 346, quale titolare della gestione idraulica del corso d'acqua interessato dalla derivazione;

VISTO l'esito della ricerca di acque sotterranee effettuata ai sensi dell'art. 95 del R.D. 1775/1933 con decreto n. 61 del 15.03.2013 dell'Unità di Progetto Genio Civile di Verona relativamente alla realizzazione del pozzo infisso sul terreno catastalmente individuato sul foglio 3 mappale 284 del comune di Soave;

VISTO il disciplinare sottoscritto dal richiedente prot. n. 186515 del 29.04.2014 contenente obblighi e condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione in oggetto;

ACCERTATO che il titolare della derivazione ha costituito la cauzione a garanzia degli obblighi assunti con la sottoscrizione del sopra citato disciplinare;

RITENUTO che sussistano i presupposti per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua alle condizioni di cui al sopra citato disciplinare, allegato parte integrante del presente atto;

decreta

1. Di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, a GAMBARETTO PAOLO, così come in premessa individuato, in qualità di proprietario del terreno su cui è infisso il pozzo nel comune di Soave sul terreno identificato catastalmente al foglio 3 mappale 284 del medesimo Comune, il diritto di derivare acqua dalla falda sotterranea, per complessivi medi moduli 0,00072 (l/s 0,072) e massimi moduli 0,00135 (l/s 0,135), ad uso irriguo di soccorso.

2. Di accordare la concessione per anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31/12/2024, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare prot. n. 186515 del 29.04.2014, nonché al pagamento del canone annuo di derivazione stabilito ai sensi di legge pari a euro 48.11 per l'anno 2014, e soggetto ad adeguamenti ISTAT per le annualità successive.

3. Il presente decreto costituisce altresì, nei limiti delle condizioni imposte dall'art. 20 R.D. 1775/1933, nulla osta all'utilizzazione dell'acqua da parte di eventuali affittuari, i quali dovranno attenersi alle medesime condizioni di prelievo ed uso della risorsa impartite dal presente decreto e relativo disciplinare prot. n. 186515del 29.04.2014, previo accordo tra le parti e comunicazione a firma congiunta del proprietario ed affittuario da depositarsi alla Sezione Bacino Idrografico Adige-Po Sezione di Verona almeno 30 (trenta) giorni prima dell'utilizzo della risorsa idrica.

4. Di approvare l'allegato disciplinare della concessione d'uso prot. n. 123148 del 21.03.2014, parte integrante del presente decreto, stipulato da Gambaretto Paolo con la Sezione Bacino Idrografico Adige-Po Sezione di Verona.

5. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

6. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27.12.2011 e della DGR 14.05.2013 n. 677.

Umberto Anti

(Codice interno: 280099)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA n. 251 del 04 giugno 2014

R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione preferenziale d'acqua pubblica da falda sotterranea mediante un pozzo in Comune di Valeggio sul Mincio, per uso igienico-assimilato ed irriguo di soccorso ed antibrina. Concessionario: Menegoni Aldo - Pratica D/12153.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto legislativo 33/2013. Con il presente atto si consente il prelievo della risorsa idrica. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: denuncia di derivazione d'acqua in data 27.07.2000 e domanda di concessione preferenziale del sig. Menegoni Aldo in data 12.10.2012 - parere del Consorzio di bonifica Veronese n. 16327 del 08.10.13 - disciplinare n. 139034 del 01.04.2014.

Il Direttore

VISTA la denuncia presentata in data 27/07/2000 dal sig. Menegoni Aldo per un pozzo infisso in comune di Valeggio sul Mincio;

VISTA la domanda di concessione presentata in data 12.10.2012 dal sig. Menegoni Aldo, residente in (omissis) a Valeggio sul Mincio (omissis) tesa ad ottenere la concessione di derivazione d'acqua pubblica da falda sotterranea per complessivi medi mod. 0,0017 (l/s 0,17) e massimi mod. 0,0102 (l/s 1,02) ad uso igienico-assimilato ed irriguo di soccorso ed antibrina mediante un pozzo infisso sul terreno catastalmente individuato al foglio 54 mappale 616 del comune di Valeggio sul Mincio;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non sono state presentate né opposizioni né domande concorrenti all'istanza presentata;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98, la L.R. n. 11/01, l'art.18 della L.R. n. 27/2003, il D.Lgs 152/2006 e la D.C.R. Veneto n. 107 del 05/11/2009 e loro ss.mm. e ii.;

VISTO il disciplinare sottoscritto dal richiedente prot. n. 139034 del 01.04.2014 contenente obblighi e condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione in oggetto;

VALUTATO che il titolare della derivazione ha costituito la cauzione a garanzia degli obblighi assunti con la sottoscrizione del sopra citato disciplinare;

RITENUTO che sussistano i presupposti per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua alle condizioni di cui al sopra citato disciplinare, allegato parte integrante del presente atto;

decreta

1. Di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, al sig. Menegoni Aldo, così come in premessa individuato, in qualità di proprietario del terreno su cui è infisso il pozzo, in comune di Valeggio sul Mincio sul terreno identificato catastalmente al foglio 54 mappale 616 del medesimo Comune, il diritto di derivare acqua dalla falda sotterranea, per complessivi medi moduli 0,0017 (l/s 0.17) e massimi moduli 0,0102 (l/s 1.02), ad uso igienico-assimilato (zootecnico) ed irriguo di soccorso antibrina.

2. Di accordare la concessione per anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31/12/2024, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare prot. n. 139034 del 01.04.2014, nonché al pagamento del canone annuo di derivazione stabilito ai sensi di legge pari a euro 129,20 per l'anno 2014, e soggetto ad adeguamenti ISTAT per le annualità successive.

3. Il presente decreto costituisce altresì, nei limiti delle condizioni imposte dall'art. 20 R.D. 1775/1933, nulla osta all'utilizzazione dell'acqua da parte di eventuali affittuari, i quali dovranno attenersi alle medesime condizioni di prelievo ed uso della risorsa impartite dal presente decreto e relativo disciplinare prot. n. 139034 del 01.04.2014, previo accordo tra le parti e comunicazione a firma congiunta del proprietario ed affittuario da depositarsi alla Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Verona almeno 30 (trenta) giorni prima dell'utilizzo della risorsa idrica.

4. Di approvare l'allegato disciplinare della concessione d'uso prot. n. 139034 del 01.04.2014, parte integrante del presente decreto, stipulato dal sig. Menegoni Aldo con la Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Verona.

5. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

6. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27.12.2011 e della DGR 14.05.2013 n. 677.

Umberto Anti

(Codice interno: 280100)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA n. 267 del 06 giugno 2014

R.D. 11/12/1933, N. 1775: concessione di derivazione di acqua pubblica dal fiume Tramigna in loc. via Molini nel Comune di Cazzano di Tramigna VR ad uso idroelettrico mediante impianto di potenza nominale media pari a 13,38 kw. Concessionario: Giordani Pietro (omissis) (omissis) - 37030 Cazzano di Tramigna (VR) - Pratica D/11986.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto legislativo 33/2013. Con il presente atto si consente il prelievo della risorsa idrica. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di concessione derivazione 09/09/2011; parere Autorità di Bacino n. 1110 del 31/05/2013; parere Provincia di Verona - Servizio Tutela Faunistico Ambientale assunto al protocollo di questa Sezione regionale il 29/10/2013 con n. 105264; disciplinare prot. N. 231753 del 29/05/2014.

Il Direttore

VISTA l'istanza acquisita agli atti della scrivente Sezione bacino idrografico Adige Po - Sezione di Verona in data 09/09/2011 prot.n. 418141, di Giordani Pietro (omissis) (omissis) - 37030 Cazzano di Tramigna (VR), tesa ad ottenere la concessione di derivazione di medi moduli 11 (1100 l/s, = 1,10 m3/s) e massimi moduli 11 (1100 l/s = 1,10 m3/s) d'acqua pubblica dal fiume Tramigna in loc. Via Molini ad uso idroelettrico per una potenza nominale media d'impianto pari a 13,38 kW;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non sono state presentate né opposizioni né domande concorrenti all'istanza presentata;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98, la L.R. n. 11/01, l'art.18 della L.R. n. 27/2003, il D.Lgs 152/2006 e la D.C.R. Veneto n. 107 del 05/11/2009 e loro ss.mm. e ii.;

VISTI i pareri favorevoli con condizioni di:

- Autorità di Bacino del fiume Adige del 31/05/2013 prot.n. 1110, espresso ai sensi dell'art. 7 R.D. 1775/1933, così come modificato dall'art. 96 comma 1 D.Lgs. 152/06 in ordine alla compatibilità dell'utilizzazione della risorsa con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico e idrologico.

Tale parere, vincolante ai fini della concessione, impone la realizzazione di una scala di risalita per la fauna ittica con accorgimenti finalizzati a garantire l'officiosità della luce di alimentazione della scala medesima.

- Provincia di Verona - Servizio Tutela Faunistico-Ambientale del 29/10/2013 prot.n. 105264, espresso ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. 19/1998 sulla conformità del progetto della scala di risalita dei pesci in relazione agli obblighi ittiogenici.

VISTO il disciplinare della concessione d'uso sottoscritto dal richiedente prot. n. 231753 del 29/05/2014 contenente obblighi e condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione in oggetto;

VALUTATO che il titolare della derivazione ha costituito la cauzione a garanzia degli obblighi assunti con la sottoscrizione del sopra citato disciplinare;

RITENUTO che sussistano i presupposti per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua alle condizioni di cui al sopra citato disciplinare, allegato parte integrante del presente atto;

decreta

1. Di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, a Giordani Pietro (omissis) (omissis) - 37030 Cazzano di Tramigna (VR) così come in premessa individuato il diritto di derivare dal fiume Tramigna in loc. Via Molini nel comune di CAZZANO DI TRAMIGNA medi moduli 11 (1100 l/s = 1,10 m^3/s) e massimi moduli 11 (1100l/s = 1,10 m^3/s) d'acqua pubblica ad uso idroelettrico per la produzione sul salto di m 1,24 metri, per una potenza nominale media d'impianto pari a 13,38 kW.

2. Di accordare la concessione per anni 20 (venti) a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31/12/2034, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare prot. n. 231753 del 29/05/2014, nonché al pagamento del canone annuo di derivazione calcolato per l'anno 2014 pari a euro 392,43 (Euro/kW 29,33 x 13,38), e soggetto ad adeguamenti ISTAT per le annualità successive ai sensi di legge.

3. Di approvare l'allegato disciplinare della concessione d'uso prot. n. 231753 del 5/29/2014, parte integrante del presente decreto, stipulato da Giordani Pietro (C.F.: GRDPTR82M23I775W) Via Crearolo, 1 - 37030 Cazzano di Tramigna (VR) con la Sezione bacino idrografico Adige Po - Sezione di Verona.

4. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27.12.2011 e della DGR 14.05.2013 n. 677.

Umberto Anti

(Codice interno: 280112)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA n. 293 del 16 giugno 2014

R.D. 11.12.1933 n. 1775. Concessione di derivazione d'acqua pubblica da falda sotterranea mediante un pozzo individuato nel Comune di Verona - loc. Antane, per uso irriguo (vigneto). Concessionario: Soc. Agricola San Fidenzio - pratica D/12169.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 33/2013. Con il presente atto si consente il prelievo della risorsa idrica. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza prot. n. 434609 del 27.9.2012, parere Autorità di Bacino prot. n. 2314 del 28.11.2012, parere Consorzio di Bonifica prot. n. 13682 del 25.9.2012, decreto di ricerca n. 273 del 30.7.2013 - disciplinare prot. n. 244560 del 6.6.2014

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 27.09.2012 prot.n. 434609, della Società Agricola San Fidenzio con sede in Via del Torresin n.3 del comune di Verona (37142) P.IVA 03708950237 tesa ad ottenere la concessione di derivazione d'acqua pubblica da falda sotterranea per complessivi medi mod. 0,03 (l/s1 3) e massimi mod. 0,038 (l/s 3,8) per un volume complessivo di m³ 3.888 da utilizzarsi nei mesi maggio-agosto mediante un pozzo infisso sul terreno catastalmente individuato al foglio 33 mappale 124 del comune di Verona per l'irrigazione dei terreni catastalmente censiti al foglio 35 particelle 59, 60, 377,472, 378, 474, 278, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e foglio 33 mappali 113, 114, 115, 118, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 144, 155, 156, 157, 158, 159, 165, 205, 216, 217, 218, 219, 220 e 225 per complessivi ettari 13.90.43;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non sono state presentate né opposizioni né domande concorrenti all'istanza presentata;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98, la L.R. n. 11/01, l'art.18 della L.R. n. 27/2003, il D.Lgs 152/2006 e la D.C.R. Veneto n. 107 del 05/11/2009 e loro ss.mm. e ii.;

VISTI i pareri favorevoli di:

- Autorità di Bacino del fiume Adige del 28.11.2012 prot. n. 2314, espresso ai sensi dell'art. 7 R.D. 1775/1933, così come modificato dall'art. 96 comma 1 D.Lgs. 152/06 in ordine alla compatibilità dell'utilizzazione della risorsa con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico e idrologico;
- Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta del 25.09.2012 prot.n. 13682, quale titolare della gestione idraulica del corso d'acqua interessato dalla derivazione;

VISTO l'esito della ricerca di acque sotterranee effettuata ai sensi dell'art. 95 del R.D. 1775/1933 con decreto n. 273 del 30.07.2013 dell'Unità di Progetto Genio Civile di Verona relativamente alla realizzazione del pozzo infisso sul terreno catastalmente individuato sul foglio 33 mappale 124 del comune di Verona;

VISTO il disciplinare sottoscritto dal richiedente prot. n. 244560 del 6.06.2014 contenente obblighi e condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione in oggetto;

ACCERTATO che il titolare della derivazione ha costituito la cauzione a garanzia degli obblighi assunti con la sottoscrizione del sopra citato disciplinare;

RITENUTO che sussistano i presupposti per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua alle condizioni di cui al sopra citato disciplinare, allegato parte integrante del presente atto;

decreta

1. Di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, a Società Agricola San Fidenzio, così come in premessa individuato, in qualità di proprietario del terreno su cui è infisso il pozzo nel comune di Verona sul terreno identificato catastalmente al foglio 33 mappale 124 del medesimo Comune, il diritto di derivare acqua dalla falda sotterranea, per complessivi medi moduli 0,031 (l/s 3) e massimi moduli 0,038 (l/s 3,8), ad uso irriguo (vigneto).

2. Di accordare la concessione per anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31/12/2024, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare prot. n. 244560 del 6.06.2014, nonché al pagamento del canone annuo di derivazione stabilito ai sensi di legge pari a euro 48.11 per l'anno 2014, e soggetto ad adeguamenti ISTAT per le annualità successive.

3. Il presente decreto costituisce altresì, nei limiti delle condizioni imposte dall'art. 20 R.D. 1775/1933, nulla osta all'utilizzazione dell'acqua da parte di eventuali affittuari, i quali dovranno attenersi alle medesime condizioni di prelievo ed uso della risorsa impartite dal presente decreto e relativo disciplinare prot. n. 244560 del 6.06.2014, previo accordo tra le parti e comunicazione a firma congiunta del proprietario ed affittuario da depositarsi alla Sezione Bacino Idrografico Adige-Po Sezione di Verona almeno 30 (trenta) giorni prima dell'utilizzo della risorsa idrica.

4. Di approvare l'allegato disciplinare della concessione d'uso prot. n. 244560 del 06.6.2014, parte integrante del presente decreto, stipulato da Società Agricola San Fidenzio con la Sezione Bacino Idrografico Adige-Po Sezione di Verona.

5. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

6. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27.12.2011 e della DGR 14.05.2013 n. 677.

Umberto Anti

(Codice interno: 280113)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA n. 295 del 16 giugno 2014

R.D. 11.12.1933 n. 1775. Concessione di derivazione d'acqua pubblica da falda sotterranea mediante un pozzo individuato nel Comune di Villafranca - loc. Gonfardine, per uso irriguo (alberi da frutta). Concessionario: Baltieri Teresa - pratica D/9745.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 33/2013. Con il presente atto si consente il prelievo della risorsa idrica. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza prot. n. 85522 del 10.2.2004 e n. 352562 del 31.7.2012, parere Autorità di Bacino prot. n. 19488 del 16.1.2014, parere Consorzio di Bonifica prot. n. 4746 del 12.3.2013, decreto di ricerca n. 104 del 27.2.2003 disciplinare prot. n. 244592 del 6.6.2014.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 10.02.2004 prot.n. 85522 e successiva istanza in data 31/07/2012 prot. n. 352562 , di Baltieri Teresa con sede in via Carrari n. 70 del comune di Sommacampagna (37066) P.IVA 02973870237 tesa ad ottenere la concessione di derivazione d'acqua pubblica da falda sotterranea per complessivi medi mod. 0,0026 (l/s 0,26) e massimi mod. 0,0156 (l/s 1,56) per un volume complessivo di m³ 4032 da utilizzarsi per circa 180 giorni l'anno mediante un pozzo infisso sul terreno catastalmente individuato al foglio 6 mappale 61 del comune di Villafranca per l'irrigazione dei terreni catastalmente censiti al foglio 6 particella 61, 183, 184 e 185 per complessivi ettari 1.84;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non sono state presentate né opposizioni né domande concorrenti all'istanza presentata;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98, la L.R. n. 11/01, l'art.18 della L.R. n. 27/2003, il D.Lgs 152/2006 e la D.C.R. Veneto n. 107 del 05/11/2009 e loro ss.mm. e ii.;

VISTI i pareri favorevoli di:

- Autorità di Bacino del fiume Fissero-Tartaro-Canalbianco del 16.1.2014 prot. n. 19488, espresso ai sensi dell'art. 7 R.D. 1775/1933, così come modificato dall'art. 96 comma 1 D.Lgs. 152/06 in ordine alla compatibilità dell'utilizzazione della risorsa con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico e idrologico;
- Consorzio di Bonifica Veronese del 12.03.2013 prot.n. 4746, quale titolare della gestione idraulica del corso d'acqua interessato dalla derivazione;

VISTO l'esito della ricerca di acque sotterranee effettuata ai sensi dell'art. 95 del R.D. 1775/1933 con decreto n. 104 del 27.02.2003 dell'Unità Periferica Genio Civile di Verona relativamente alla realizzazione del pozzo infisso sul terreno catastalmente individuato sul foglio 6 mappale 61 del comune di Villafranca;

VISTO il disciplinare sottoscritto dal richiedente prot. n. 244592 del 6.06.2014 contenente obblighi e condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione in oggetto;

ACCERTATO che il titolare della derivazione ha costituito la cauzione a garanzia degli obblighi assunti con la sottoscrizione del sopra citato disciplinare;

RITENUTO che sussistano i presupposti per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua alle condizioni di cui al sopra citato disciplinare, allegato parte integrante del presente atto;

decreta

1. Di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, a Baltieri Teresa, così come in premessa individuato, in qualità di proprietario del terreno su cui è infisso il pozzo nel comune di Villafranca sul terreno identificato catastalmente al foglio 6 mappale 61 del medesimo Comune, il diritto di derivare acqua dalla falda sotterranea, per complessivi medi moduli 0,0026 (l/s 0,26) e massimi moduli 0,0156 (l/s 1,56), ad uso irriguo (alberi da frutta).

2. Di accordare la concessione per anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31/12/2024, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare prot. n. 244592 del 06/06/2014, nonché al pagamento del canone annuo di derivazione stabilito ai sensi di legge pari a euro 48.11 per l'anno 2014, e soggetto ad adeguamenti ISTAT per le annualità successive.

3. Il presente decreto costituisce altresì, nei limiti delle condizioni imposte dall'art. 20 R.D. 1775/1933, nulla osta all'utilizzazione dell'acqua da parte di eventuali affittuari, i quali dovranno attenersi alle medesime condizioni di prelievo ed uso della risorsa impartite dal presente decreto e relativo disciplinare prot. n. 244592 del 06.06.2014, previo accordo tra le parti e comunicazione a firma congiunta del proprietario ed affittuario da depositarsi alla Sezione Bacino Idrografico Adige-Po Sezione di Verona almeno 30 (trenta) giorni prima dell'utilizzo della risorsa idrica.

4. Di approvare l'allegato disciplinare della concessione d'uso prot. n. 244592 del 6.06.2014, parte integrante del presente decreto, stipulato da Baltieri Teresa con la Sezione Bacino Idrografico Adige-Po Sezione di Verona.

5. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

6. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27.12.2011 e della DGR 14.05.2013 n. 677.

Umberto Anti

(Codice interno: 280114)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA n. 296 del 16 giugno 2014

R.D. 11.12.1933 n. 1775. Concessione di derivazione d'acqua pubblica da falda sotterranea mediante un pozzo individuato nel Comune di Sommacampagna (VR) - loc. Gasparina, per uso irriguo (alberi da frutta). Concessionario: Corradi Danilo - pratica D/9802.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 33/2013. Con il presente atto si consente il prelievo della risorsa idrica. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza prot. n. 311828 del 6.5.2004 e n. 352551 del 31.7.2012, parere Autorità di Bacino prot. n. 19430 del 16.1.2014, parere Consorzio di Bonifica prot. n. 4749 del 12.3.2013, decreto di ricerca n. 103 del 27.2.2003 - disciplinare prot. n. 244594 del 6.6.2014

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 6.05.2004 prot.n. 311828 e successiva istanza in data 31/07/2012 prot. n. 352551 , di Corradi Danilo con sede in via Carrari n. 37 del comune di Sommacampagna (37066) P.IVA 02179330234 tesa ad ottenere la concessione di derivazione d'acqua pubblica da falda sotterranea per complessivi medi mod. 0,0045 (l/s 0,45) e massimi mod. 0,027 (l/s 2,7) per un volume complessivo di m³ 7.056 da utilizzarsi per circa 180 giorni l'anno mediante un pozzo infisso sul terreno catastalmente individuato al foglio 40 mappale 76 del comune di Sommacampagna per l'irrigazione dei terreni catastalmente censiti al foglio 6 particella 75, 76, 254, 257, 259 e 260 per complessivi ettari 3.22;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non sono state presentate né opposizioni né domande concorrenti all'istanza presentata;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98, la L.R. n. 11/01, l'art.18 della L.R. n. 27/2003, il D.Lgs 152/2006 e la D.C.R. Veneto n. 107 del 05/11/2009 e loro ss.mm. e ii.;

VISTI i pareri favorevoli di:

- Autorità di Bacino del fiume Fissero-Tartaro-Canalbianco del 16.1.2014 prot. n. 19430, espresso ai sensi dell'art. 7 R.D. 1775/1933, così come modificato dall'art. 96 comma 1 D.Lgs. 152/06 in ordine alla compatibilità dell'utilizzazione della risorsa con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico e idrologico;
- Consorzio di Bonifica Veronese del 12.03.2013 prot.n. 4749, quale titolare della gestione idraulica del corso d'acqua interessato dalla derivazione;

VISTO l'esito della ricerca di acque sotterranee effettuata ai sensi dell'art. 95 del R.D. 1775/1933 con decreto n. 104 del 27.02.2003 dell'Unità Periferica Genio Civile di Verona relativamente alla realizzazione del pozzo infisso sul terreno catastalmente individuato sul foglio 6 mappale 61 del comune di Villafranca;

VISTO il disciplinare sottoscritto dal richiedente prot. n. 244594 del 6.06.2014 contenente obblighi e condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione in oggetto;

ACCERTATO che il titolare della derivazione ha costituito la cauzione a garanzia degli obblighi assunti con la sottoscrizione del sopra citato disciplinare;

RITENUTO che sussistano i presupposti per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua alle condizioni di cui al sopra citato disciplinare, allegato parte integrante del presente atto;

decreta

1. Di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, a Corradi Danilo, così come in premessa individuato, in qualità di proprietario del terreno su cui è infisso il pozzo nel comune di Sommacampagna sul terreno identificato catastalmente al foglio 40 mappale 76 del medesimo Comune, il diritto di derivare acqua dalla falda sotterranea, per complessivi medi moduli 0,0045 (l/s 0,45) e massimi moduli 0,027 (l/s 2,7), ad uso irriguo (alberi da frutta).

2. Di accordare la concessione per anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31/12/2024, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare prot. n. 244594 del 06/06/2014, nonché al pagamento del canone annuo di derivazione stabilito ai sensi di legge pari a euro 48.11 per l'anno 2014, e soggetto ad adeguamenti ISTAT per le annualità successive.

3. Il presente decreto costituisce altresì, nei limiti delle condizioni imposte dall'art. 20 R.D. 1775/1933, nulla osta all'utilizzazione dell'acqua da parte di eventuali affittuari, i quali dovranno attenersi alle medesime condizioni di prelievo ed uso della risorsa impartite dal presente decreto e relativo disciplinare prot. n. 244594 del 06.06.2014, previo accordo tra le parti e comunicazione a firma congiunta del proprietario ed affittuario da depositarsi alla Sezione Bacino Idrografico Adige-Po Sezione di Verona almeno 30 (trenta) giorni prima dell'utilizzo della risorsa idrica.

4. Di approvare l'allegato disciplinare della concessione d'uso prot. n. 244594 del 6.06.2014, parte integrante del presente decreto, stipulato da Corradi Danilo con la Sezione Bacino Idrografico Adige-Po Sezione di Verona.

5. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

6. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27.12.2011 e della DGR 14.05.2013 n. 677.

Umberto Anti

(Codice interno: 280115)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA n. 311 del 24 giugno 2014

Concessione di derivazione d'acqua pubblica dal fiume Fibbio in loc. Ferrazze nel Comune di San Martino B.A. ad uso idroelettrico mediante impianto di potenza nominale media pari a 127,33KW. Concessionario: Campedelli Osvaldo (omissis)-37138 Verona (omissis)- Pratica D/11788.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 33/2013 - Con il presente atto si consente il prelievo della risorsa idrica. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di concessione derivazione 4.9.2009 - parere Autorità di Bacino n. 1256 del 13.6.2014 - disciplinare Rep. n. 799 del 24.6.2014.

Il Direttore

VISTA l'istanza acquisita agli atti della scrivente Sezione bacino idrografico Adige Po - Sezione di Verona in data 04/09/2009 prot.n. 485824, di Campedelli Osvaldo (omissis) - 37138 Verona (omissis), tesa ad ottenere la concessione di derivazione di medi moduli 64,90 (6.490 l/s, = 6,49 m^3/s) e massimi moduli 90 (9.000 l/s = 9 m^3/s) d'acqua pubblica dal fiume Fibbio in loc. Ferrazze ad uso idroelettrico per una potenza nominale media d'impianto pari a 127,33 kW;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98, la L.R. n. 11/01, l'art.18 della L.R. n. 27/2003, il D.Lgs 152/2006 e la D.C.R. Veneto n. 107 del 05/11/2009 e loro ss.mm. e ii.;

VISTI il parere favorevole con condizioni di:

- Autorità di Bacino del fiume Adige del 13/06/2014 prot.n. 1256, espresso ai sensi dell'art. 7 R.D. 1775/1933, così come modificato dall'art. 96 comma 1 D.Lgs. 152/06 in ordine alla compatibilità dell'utilizzazione della risorsa con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico e idrologico.

Tale parere, vincolante ai fini della concessione, impone la predisposizione di opportuni accorgimenti tecnici che permettano di salvaguardare l'ittiofauna presente nel corso d'acqua inibendone l'accesso alle turbine e che le opere e le manovre previste non aumentino il grado di pericolo idraulico cui è sottoposta l'area in questione.

VISTO il disciplinare della concessione d'uso sottoscritto dal richiedente rep. n. 799 del 24/06/2014 contenente obblighi e condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione in oggetto;

VALUTATO che il titolare della derivazione ha costituito la cauzione a garanzia degli obblighi assunti con la sottoscrizione del sopra citato disciplinare;

RITENUTO che sussistano i presupposti per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua alle condizioni di cui al sopra citato disciplinare, allegato parte integrante del presente atto;

decreta

1. Di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, a Campedelli Osvaldo (omissis9 - 37138 Verona (omissis) così come in premessa individuato il diritto di derivare dal fiume Fibbio in loc. Ferrazze nel comune di SAN MARTINO B.A. medi moduli 64,90 (6.490 l/s = 6,49 m^3/s) e massimi moduli 90 (9.000l/s = 9 m^3/s) d'acqua pubblica ad uso idroelettrico per la produzione sul salto di m 2 metri, per una potenza nominale media d'impianto pari a 127,33 kW.

2. Di accordare la concessione per anni 20 (venti) a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31/12/2034, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare rep. n. 799 del 24/06/2014, nonché al pagamento del canone annuo di derivazione calcolato per l'anno 2014 pari a euro 3.734,59 (Euro/kW 29,33 x 127,33), e soggetto ad adeguamenti ISTAT per le annualità successive ai sensi di legge.

3. Di approvare l'allegato disciplinare della concessione d'uso rep. n. 799 del 6/24/2014, parte integrante del presente decreto, stipulato da Campedelli Osvaldo Via Catania, n. 44 - 37138 Verona C.F. CMPSLD34T29L781Z con la Sezione bacino idrografico Adige Po - Sezione di Verona.

4. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27.12.2011 e della DGR 14.05.2013 n. 677.

Umberto Anti

(Codice interno: 280116)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA n. 344 del 18 luglio 2014

R.D. 11.12.1933 n. 1775. Concessione di derivazione d'acqua pubblica da falda sotterranea mediante un pozzo individuato nel Comune di Verona - via della Giara, per uso irriguo. Concessionario Verdevalle di Zamboni Carla Soc. Agricola Semplice. pratica D/12062.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto legislativo 33/2013. Con il presente atto si consente il prelievo della risorsa idrica. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza prot. 134866 del 21.03.2012; parere Autorità di Bacino prot. 1628 del 6.9.2012; parere Consorzio di Bonifica prot. 3765 del 2.3.2012; decreto di ricerca n. 134 del 24.04.2013; disciplinare prot. n. 271308 del 24.06.2014.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 21.03.2012 prot.n. 134866, di Verdevalle di Zamboni Carla Società Agricola Semplice

con sede in via Valpantena n. 8 del comune di Verona (37142) P.IVA 03476270230 tesa ad ottenere la concessione di derivazione d'acqua pubblica da falda sotterranea per complessivi medi mod. 0,008 (l/s 0,8) e massimi mod. 0,02 (l/s 2) per un volume complessivo di m³ 8.300 da utilizzarsi per 4 mesi l'anno mediante un pozzo infisso sul terreno catastalmente individuato al foglio 128 mappale 517 del comune di Verona per l'irrigazione dei terreni catastalmente censiti al foglio 128 particelle 92, 517, 522, 518, 519, 520, 521 per complessivi ettari 2.83.64;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non sono state presentate né opposizioni né domande concorrenti all'istanza presentata;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98, la L.R. n. 11/01, l'art.18 della L.R. n. 27/2003, il D.Lgs 152/2006 e la D.C.R. Veneto n. 107 del 05/11/2009 e loro ss.mm. e ii.;

VISTI i pareri favorevoli di:

- Autorità di Bacino del fiume Adige del 6.9.2012 prot. n. 1628, espresso ai sensi dell'art. 7 R.D. 1775/1933, così come modificato dall'art. 96 comma 1 D.Lgs. 152/06 in ordine alla compatibilità dell'utilizzazione della risorsa con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico e idrologico;
- Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta del 2.03.2012 prot.n. 3765, quale titolare della gestione idraulica del corso d'acqua interessato dalla derivazione;

VISTO l'esito della ricerca di acque sotterranee effettuata ai sensi dell'art. 95 del R.D. 1775/1933 con decreto n. 134 del 24.04.2013 dell'Unità di Progetto Genio Civile di Verona relativamente alla realizzazione del pozzo infisso sul terreno catastalmente individuato sul foglio 128 mappale 517 del comune di Verona;

VISTO il disciplinare sottoscritto dal richiedente prot. n. 271308 del 24.06.2014 contenente obblighi e condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione in oggetto;

ACCERTATO che il titolare della derivazione ha costituito la cauzione a garanzia degli obblighi assunti con la sottoscrizione del sopra citato disciplinare;

RITENUTO che sussistano i presupposti per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua alle condizioni di cui al sopra citato disciplinare, allegato parte integrante del presente atto;

decreta

1. Di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, a Verdevalle di Zamboni Carla Società Agricola Semplice, così come in premessa individuato, in qualità di affittuario del terreno su cui è infisso il pozzo nel comune di Verona sul terreno identificato catastalmente al foglio 128 mappale 517 del medesimo Comune, il diritto di derivare acqua dalla falda sotterranea, per complessivi medi moduli 0,008 (l/s 0,8) e massimi moduli 0,02 (l/s 2), ad uso irriguo.

2. Di accordare la concessione per anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31/12/2024, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare prot. n. 271308 del 24.06.2014, nonché al pagamento del canone annuo di derivazione stabilito ai sensi di legge pari a euro 48.11 per l'anno 2014, e soggetto ad adeguamenti ISTAT per le annualità successive.

3. Di approvare l'allegato disciplinare della concessione d'uso prot. n. 271308 del 24.06.2014, parte integrante del presente decreto, stipulato da Verdevalle di Zamboni Carla Società Agricola Semplice con la Sezione Bacino Idrografico Adige-Po Sezione di Verona.

4. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27.12.2011 e della DGR 14.05.2013 n. 677.

Umberto Anti

(Codice interno: 280117)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA n. 348 del 21 luglio 2014

R.D. 11.12.1933 n. 1775. Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea mediante un pozzo individuato nel comune di San Martino Buon Albergo - loc. Carpane-Monte, per uso irriguo. Concessionario: FIORINI LUIGI PIETRO - pratica D/12194.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto legislativo 33/2013. Con il presente atto si consente il prelievo della risorsa idrica. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza prot. 510698 del 12.11.2012; parere Autorità di Bacino prot. 198 del 1.2.2013; parere Consorzio di Bonifica prot. 15739 del 26.10.2012; decreto di ricerca n. 274 del 30.07.2013; disciplinare prot. n. 292594 del 8.07.2014.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 12.11.2012 prot.n. 510698, di FIORINI LUIGI PIETRO con sede in (omissis) comune di Verona (37131) (omissis) tesa ad ottenere la concessione di derivazione d'acqua pubblica da falda sotterranea per complessivi medi mod. 0,005 (l/s 0,5) e massimi mod. 0,03 (l/s 3) per un volume complessivo di m³ 1.500 da utilizzarsi nei mesi maggio-agosto mediante un pozzo infisso sul terreno catastalmente individuato al foglio 34 mappale 835 del comune di San Martino Buon Albergo per l'irrigazione dei terreni catastalmente censiti al foglio 34 particelle 835, 69, 132, 133, 134, 136, 138, 139, 140, 292, 347, 362, 363, 364 per complessivi ettari 3.85.24;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non sono state presentate né opposizioni né domande concorrenti all'istanza presentata;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98, la L.R. n. 11/01, l'art.18 della L.R. n. 27/2003, il D.Lgs 152/2006 e la D.C.R. Veneto n. 107 del 05/11/2009 e loro ss.mm. e ii.;

VISTI i pareri favorevoli di:

- Autorità di Bacino del fiume Adige del 1.2.2013 prot. n. 198, espresso ai sensi dell'art. 7 R.D. 1775/1933, così come modificato dall'art. 96 comma 1 D.Lgs. 152/06 in ordine alla compatibilità dell'utilizzazione della risorsa con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico e idrologico;
- Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta del 26.10.2012 prot.n. 15739, quale titolare della gestione idraulica del corso d'acqua interessato dalla derivazione;

VISTO l'esito della ricerca di acque sotterranee effettuata ai sensi dell'art. 95 del R.D. 1775/1933 con decreto n. 274 del 30.07.2013 dell'Unità di Progetto Genio Civile di Verona relativamente alla realizzazione del pozzo infisso sul terreno catastalmente individuato sul foglio 34 mappale 835 del comune di San Martino Buon Albergo;

VISTO il disciplinare sottoscritto dal richiedente prot. n. 292594 del 8.07.2014 contenente obblighi e condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione in oggetto;

ACCERTATO che il titolare della derivazione ha costituito la cauzione a garanzia degli obblighi assunti con la sottoscrizione del sopra citato disciplinare;

RITENUTO che sussistano i presupposti per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua alle condizioni di cui al sopra citato disciplinare, allegato parte integrante del presente atto;

decreta

1. Di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, a FIORINI LUIGI PIETRO, così come in premessa individuato, in qualità di proprietario del terreno su cui è infisso il pozzo nel comune di San Martino Buon Albergo sul terreno identificato catastalmente al foglio 34 mappale 835 del medesimo Comune, il diritto di derivare acqua dalla falda sotterranea, per complessivi medi moduli 0,005 (l/s 0,5) e massimi moduli 0,03 (l/s 3), ad uso irriguo.

2. Di accordare la concessione per anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31/12/2024, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare prot. n. 292594 del 8.07.2014, nonché al pagamento del canone annuo di derivazione stabilito ai sensi di legge pari a euro 48.11 per l'anno 2014, e soggetto ad adeguamenti ISTAT per le annualità successive.

3. Il presente decreto costituisce altresì, nei limiti delle condizioni imposte dall'art. 20 R.D. 1775/1933, nulla osta all'utilizzazione dell'acqua da parte di eventuali affittuari, i quali dovranno attenersi alle medesime condizioni di prelievo ed uso della risorsa impartite dal presente decreto e relativo disciplinare prot. n. 292594 del 8.07.2014, previo accordo tra le parti e comunicazione a firma congiunta del proprietario ed affittuario da depositarsi alla Sezione Bacino Idrografico Adige-Po Sezione di Verona almeno 30 (trenta) giorni prima dell'utilizzo della risorsa idrica.

4. Di approvare l'allegato disciplinare della concessione d'uso prot. n. 292594 del 8.07.2014, parte integrante del presente decreto, stipulato da Fiorini Luigi Pietro con la Sezione Bacino Idrografico Adige-Po Sezione di Verona.

5. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

6. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27.12.2011 e della DGR 14.05.2013 n. 677.

Umberto Anti

(Codice interno: 280118)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA n. 367 del 22 luglio 2014

R.D. 11.12.1933 n. 1775. Concessione per l'utilizzo di uno specchio d'acqua (bene demaniale) nel Comune di Ronco All'Adige in Via Vernazze Tombasozana, ad uso pesca sportiva. Concessionario: Barbieri Lino. Pratica D/12399.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 33/2013. Con il presente atto si consente il prelievo della risorsa idrica. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza prot. n. 8174 del 9.1.2014, disciplinare prot. n. 236298 del 3.6.2014

Il Direttore

VISTA l'istanza prot. n. 8174 del 09.01.2014 avanzata dal Sig. Barbieri Lino con sede in (omissis) fraz. Tombasozana del comune di Ronco all'Adige (37050), per ottenere la concessione per l'utilizzo di uno specchio d'acqua ubicato in comune di Ronco all'Adige in loc. Via Vernazze fraz. Tombasozana, su terreno censito catastalmente nel medesimo Comune, al foglio 36 mappale 14, ad uso pesca sportiva con una occupazione di superficie d'acqua di circa mq 11.500;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98, la L.R. n. 11/01, l'art.18 della L.R. n. 27/2003, il D.Lgs 152/2006 e la D.C.R. Veneto n. 107 del 05/11/2009 e loro ss.mm. e ii.;

VISTO il disciplinare sottoscritto dal richiedente prot. n. 236298 del 03.06.2014 contenente obblighi e condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione in oggetto;

ACCERTATO che il titolare della derivazione ha costituito la cauzione a garanzia degli obblighi assunti con la sottoscrizione del sopra citato disciplinare;

RITENUTO che sussistano i presupposti per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua alle condizioni di cui al sopra citato disciplinare, allegato parte integrante del presente atto;

decreta

1. Di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, a Barbieri Lino, così come in premessa individuato, in qualità di proprietario del terreno identificato catastalmente al foglio 36 mappale 14 del comune di Ronco all'Adige, il diritto di utilizzo dello specchio d'acqua (bene demaniale), censito catastalmente nel medesimo Comune, per pesca sportiva con una occupazione di superficie d'acqua di circa mq 11.500;

2. Di accordare la concessione per anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31/12/2024, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare prot. n. 236298 del 03.06.2014, nonché al pagamento del canone annuo di derivazione stabilito ai sensi di legge pari a euro 517,50 (Euro 0,045 x 11.500 di superficie acquea) per l'anno 2014, e soggetto ad adeguamenti ISTAT per le annualità successive.

3. Il presente decreto costituisce altresì, nei limiti delle condizioni imposte dall'art. 20 R.D. 1775/1933, nulla osta all'utilizzazione da parte di eventuali affittuari, i quali dovranno attenersi alle medesime condizioni d'uso del bene demaniale impartite dal presente decreto e relativo disciplinare prot. n. 236298 del 03.06.2014, previo accordo tra le parti e comunicazione a firma congiunta del proprietario ed affittuario da depositarsi alla Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Verona almeno 30 (trenta) giorni prima dell'utilizzo.

4. Di approvare l'allegato disciplinare della concessione d'uso prot. n. 236298 del 03.06.2014, parte integrante del presente decreto, stipulato da Barbieri Lino, con la Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Verona.

5. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

6. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27.12.2011 e della DGR 14.05.2013 n. 677.

Umberto Anti

(Codice interno: 280119)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA n. 368 del 22 luglio 2014

R.D. 11.12.1933 n. 1775. Concessione per l'utilizzo di uno specchio d'acqua (bene demaniale) nel Comune di Ronco All'Adige in Loc. Lesca/Cason, ad uso pesca sportiva. Concessionario: Zanini Adriano Pratica D/12375.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 33/2013. Con il presente atto si consente il prelievo della risorsa idrica. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza prot. n. 472308 del 30.102013, disciplinare prot. n. 239388 del 4.6.2014.

Il Direttore

VISTA l'istanza prot. n. 472308 del 31.10.2013 avanzata dal Sig. Zanini Adriano con sede in (omissis) - Tombasozana del comune di Ronco all'Adige (37050), per ottenere la concessione per l'utilizzo di uno specchio d'acqua ubicato in comune di Ronco all'Adige in loc. Lesca/Cason, su terreno censito catastalmente nel medesimo Comune, al foglio 42 mappali 223-488, ad uso pesca sportiva con una occupazione di superficie d'acqua di circa mq 4.500;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98, la L.R. n. 11/01, l'art.18 della L.R. n. 27/2003, il D.Lgs 152/2006 e la D.C.R. Veneto n. 107 del 05/11/2009 e loro ss.mm. e ii.;

VISTO il disciplinare sottoscritto dal richiedente prot. n. 239388 del 04.06.2014 contenente obblighi e condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione in oggetto;

ACCERTATO che il titolare della derivazione ha costituito la cauzione a garanzia degli obblighi assunti con la sottoscrizione del sopra citato disciplinare;

RITENUTO che sussistano i presupposti per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua alle condizioni di cui al sopra citato disciplinare, allegato parte integrante del presente atto;

decreta

1. Di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, a Zanini Adriano, così come in premessa individuato, in qualità di proprietario del terreno identificato catastalmente al foglio 42 mappali 223-488 del comune di Ronco all'Adige, il diritto di utilizzo dello specchio d'acqua (bene demaniale), censito catastalmente nel medesimo Comune, per pesca sportiva con una occupazione di superficie d'acqua di circa mq 4.500;

2. Di accordare la concessione per anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31/12/2024, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare prot. n. 239388 del 04.06.2014, nonché al pagamento del canone annuo di derivazione stabilito ai sensi di legge pari a euro 227,29 (canone minimo per pesca sportiva) per l'anno 2014, e soggetto ad adeguamenti ISTAT per le annualità successive.

3. Il presente decreto costituisce altresì, nei limiti delle condizioni imposte dall'art. 20 R.D. 1775/1933, nulla osta all'utilizzazione da parte di eventuali affittuari, i quali dovranno attenersi alle medesime condizioni d'uso del bene demaniale impartite dal presente decreto e relativo disciplinare prot. n. 239388 del 04.06.2014, previo accordo tra le parti e comunicazione a firma congiunta del proprietario ed affittuario da depositarsi alla Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Verona almeno 30 (trenta) giorni prima dell'utilizzo.

4. Di approvare l'allegato disciplinare della concessione d'uso prot. n. 239388 del 04.06.2014, parte integrante del presente decreto, stipulato da Zanini Adriano, con la Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Verona.

5. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

6. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27.12.2011 e della DGR 14.05.2013 n. 677.

Umberto Anti

(Codice interno: 280120)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA n. 369 del 22 luglio 2014

R.D. 11.12.1933 n. 1775: Rinnovo di concessione di derivazione d'acqua pubblica da falda sotterranea nel Comune di Vigasio, per uso industriale ed igienico assimilato (antincendio). Concessionario DS Smith Packaging Italia S.p.a. - Pratica D/1088.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 33/2013. Con il presente atto si consente il prelievo della risorsa idrica. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria; istanza di rinnovo prot. n. 133138 del 18.3.2011, comunicazione di cambio denominazione sociale prot. n. 410117 del 12.9.2012, istanza di riduzione consumi prot. n. 190369 del 2.5.2014, disciplinare prot. n. 236320 del 3.6.2014.

Il Direttore

VISTO il precedente Decreto n. 181 del 22.06.2001 con il quale veniva accordata alla Sca Packaging Italia S.p.a. P.IVA IT12614920150 con sede in Viale Pasubio 6 del comune di Milano (20154), la concessione di derivare dalla falda sotterranea per mod. 0,129 massimi ragguagliati a medi mod. 0,16, ad uso industriale ed igienico assimilato in comune di Vigasio.

VISTA l'istanza di rinnovo prot. n. 133138 del 18.03.2011 avanzata dalla società SCA Packaging Italia S.p.a.

VISTA la comunicazione di cambio denominazione sociale a seguito di acquisizione avanzata da DS Smith Packaging Italia S.p.a. - P.Iva IT12614920150, mantenendo invariati il codice fiscale e la partita Iva della società acquisita.

VISTA l'istanza di riduzione consumi prot. n. 190369 del 02.05.2014 per ottenere la concessione di derivazione d'acqua pubblica da falda sotterranea da due pozzi così individuati:

Pozzo 1B: ubicato nel comune di Vigasio Via Nogarole Rocca n. 5, distinto in catasto al foglio VIII particella n. 29, con profondità di metri 65,5 e diametro mm. 400
dotato di due elettropompe superficiali della potenza di 4 HP cadauna utilizzate alternativamente in caso di emergenza o per normale rotazione, per l'uso industriale ed antincendio. Per l'uso antincendio l'acqua emunta dal pozzo viene convogliata ad una vasca di raccolta di 75 mc da utilizzarsi in caso di incendio, che viene ricaricata per 46 settimane/anno.

Pozzo 1A: ubicato nel comune di Vigasio Via Nogarole Rocca n. 5, distinto in catasto al foglio VIII particella n. 29, con profondità di metri 28 e diametro mm 150, dotato di due elettropompe superficiali della potenza di 4 HP cadauna utilizzate alternativamente in caso di emergenza o per normale rotazione, ad uso esclusivamente industriale tecnologico per la lavorazione dei cartoni (lavaggio vasche linee di trasformazione cartone ondulato, preparazione collante a base d'amido di mais, raffreddamento d'impianto a circuito chiuso preparatori collante, produzione vapore, lavaggio differizzatore caldaia vapore).

La quantità d'acqua complessivamente concessa è fissata in ragione di una portata media di mod. 0,016 (l/s 1,6) e massimi moduli 0,096 (l/s 9,6). Per entrambi i pozzi è riconducibile l'uso industriale per un volume complessivo di mc 4.492,80, con erogazione limitata a 3 ore e 15' giornaliere per 240 giorni/anno.

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98, la L.R. n. 11/01, l'art.18 della L.R. n. 27/2003, il D.Lgs 152/2006 e la D.C.R. Veneto n. 107 del 05/11/2009 e loro ss.mm. e ii.;

VISTO il disciplinare sottoscritto dai richiedenti prot. n. 236320 del 03.06.2014 contenente obblighi e condizioni cui è vincolato il rinnovo della concessione di derivazione in oggetto;

CONSIDERATO che è stato effettuato, d'ufficio, lo svincolo tecnico con contestuale ricostituzione a nome della società DS Smith Packaging Italia S.p.a del deposito cauzionale di Euro 744,69 versato precedentemente da SCA Packaging Italia S.p.a.

RITENUTO che sussistano i presupposti per il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua alle condizioni di cui al sopra citato disciplinare, allegato parte integrante del presente atto;

decreta

1. Di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, a DS Smith Packaging Italia S.p.a. così come in premessa individuata, il rinnovo della concessione di derivare acqua dalla falda sotterranea da due pozzi, per una portata media di mod. 0,016 (l/s 1,6) e massimi moduli 0,096 (l/s 9,6) ad uso industriale per un volume complessivo di mc 4.492,80, con erogazione limitata a 3 ore e 15' giornaliere per 240 giorni/anno, ed uso igienico assimilato (antincendio) nel comune di Vigasio, sul terreno identificato catastalmente al foglio VIII mappale 29 del medesimo Comune.

2. Di accordare la concessione dalla data di scadenza del precedente decreto di concessione (31.12.2011) per anni 10 (dieci) fino al 31/12/2021, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare prot. n. 236320 del 03.06.2014, nonché al pagamento del canone annuo di derivazione stabilito ai sensi di legge pari a euro 1.460,82 (Euro 1.202,42 uso industriale con riduzione consumi + Euro 258,40 uso antincendio) per l'anno 2014 e soggetto ad adeguamenti ISTAT per le annualità successive.

3. Il presente decreto costituisce altresì, nei limiti delle condizioni imposte dall'art. 20 R.D. 1775/1933, nulla osta all'utilizzazione dell'acqua da parte di eventuali affittuari, i quali dovranno attenersi alle medesime condizioni di prelievo ed uso della risorsa impartite dal presente decreto e relativo disciplinare prot. n. 236320 del 03.06.2014, previo accordo tra le parti e comunicazione a firma congiunta del proprietario ed affittuario da depositarsi alla Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Verona almeno 30 (trenta) giorni prima dell'utilizzo della risorsa idrica.

4. Di approvare l'allegato disciplinare della concessione d'uso prot. n. 236320 del 03.06.2014, parte integrante del presente decreto, stipulato da DS Smith Packaging Italia S.p.a. con la Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Verona.

5. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

6. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27.12.2011 e della DGR 14.05.2013 n. 677.

Umberto Anti

(Codice interno: 280121)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA n. 370 del 22 luglio 2014

R.D. 11.12.1933 n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica da falda sotterranea nel Comune di Verona in loc. Cason di Chievo, per uso irriguo. Concessionario Campagnari Onestina. - Pratica D/12056.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 33/2013. Con il presente atto si consente il prelievo della risorsa idrica. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria; istanza di rinnovo prot. n. 114424 del 9.3.2012, parere Autorità di Bacino prot. 309254 del 4.7.2012, parere Consorzio di Bonifica prot. n. 266281 del 7.6.2012, disciplinare prot. n. 270149 del 24.6.2014.

Il Direttore

VISTA l'istanza prot. n. 114424 del 09.03.2012 avanzata dalla società affittuaria dei terreni Ceradini B & C e successiva comunicazione avanzata dalla proprietaria Campagnari Onestina prot. n. 216720 del 19.05.2014, residente in Via Ferrarin n. 9 del comune di Verona (37139), per ottenere la concessione di derivazione d'acqua pubblica da falda sotterranea per complessivi medi mod. 0,06 (l/s 6) e massimi mod. 0,36 (l/s 36), per un volume complessivo di m³ 13.608, mediante un pozzo ubicato sul terreno catastalmente individuato al foglio 180 mappale 329 del comune di Verona loc. Cason di Chievo, ad uso antibrina per l'irrigazione di una superficie di circa 7.73 ettari di terreni coltivati ad actinidia, catastalmente individuati al foglio 180 mappali 329-24-78-91-281-282.

La fornitura d'acqua avviene per una media di 5÷6 volte l'anno per un tempo variabile dalle 5 alle 12 ore, nei mesi di marzo-aprile e novembre.

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non sono state presentate né opposizioni né domande concorrenti all'istanza presentata;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98, la L.R. n. 11/01, l'art.18 della L.R. n. 27/2003, il D.Lgs 152/2006 e la D.C.R. Veneto n. 107 del 05/11/2009 e loro ss.mm. e ii.;

VISTO il parere favorevole con condizioni di:

- Autorità di Bacino del fiume Adige del 04.07.212 prot.G.C. 309254, espresso ai sensi dell'art. 7 R.D. 1775/1933, così come modificato dall'art. 96 comma 1 D.Lgs. 152/06 in ordine alla compatibilità dell'utilizzazione della risorsa con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico e idrologico;
- il parere del Consorzio di Bonifica Veronese prot. n. 266281 del 07.06.2012.

VISTO il disciplinare sottoscritto dai richiedenti prot. n. 270149 del 24.06.2014 contenente obblighi e condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione in oggetto;

ACCERTATO che il titolare della derivazione ha costituito la cauzione a garanzia degli obblighi assunti con la sottoscrizione del sopra citato disciplinare;

RITENUTO che sussistano i presupposti per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua alle condizioni di cui al sopra citato disciplinare, allegato parte integrante del presente atto;

decreta

1. Di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, a Campagnari Onestina, così come in premessa individuato, in qualità di proprietario del terreno su cui è ubicata l'opera di presa, nel comune di Verona loc. Cason di Chievo, sul terreno identificato

catastalmente al foglio 180 mappale 329 del medesimo Comune, il diritto di derivare acqua dalla falda sotterranea, per complessivi medi mod. 0,06 (l/s 6) e massimi mod. 0,36 (l/s 36), per un volume complessivo di m³ 13.608 ad uso irriguo (antibrina).

2. Di accordare la concessione per anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31/12/2024, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare prot. n. 270149 del 24.06.2014, nonché al pagamento del canone annuo di derivazione stabilito ai sensi di legge pari a euro 48,11 per l'anno 2014, e soggetto ad adeguamenti ISTAT per le annualità successive.

3. Il presente decreto costituisce altresì, nei limiti delle condizioni imposte dall'art. 20 R.D. 1775/1933, nulla osta all'utilizzazione dell'acqua da parte di eventuali affittuari, i quali dovranno attenersi alle medesime condizioni di prelievo ed uso della risorsa impartite dal presente decreto e relativo disciplinare prot. n. 270149 del 24.06.2014, previo accordo tra le parti e comunicazione a firma congiunta del proprietario ed affittuario da depositarsi alla Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Verona almeno 30 (trenta) giorni prima dell'utilizzo della risorsa idrica.

4. Di approvare l'allegato disciplinare della concessione d'uso prot. n. 270149 del 24.06.2014, parte integrante del presente decreto, stipulato da Campagnari Onestina, con la Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Verona.

5. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

6. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27.12.2011 e della DGR 14.05.2013 n. 677.

Umberto Anti

(Codice interno: 280122)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA n. 371 del 22 luglio 2014

R.D. 11.12.1933 n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica da falda sotterranea nel Comune di Negrar in loc. Busa Moron, per uso irriguo di soccorso. Concessionario: Speri Mario Giovanni - Benedetti Sara. - Pratica D/11851.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 33/2013. Con il presente atto si consente il prelievo della risorsa idrica. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria; istanza prot. n. 211086 del 16.04.2010, parere Autorità di Bacino prot. 139449 del 22.03.2011, disciplinare prot. n. 270162 del 24.6.2014.

Il Direttore

VISTA l'istanza prot. n. 211086 del 16.04.2010 avanzata dal sig. Speri Mario Giovanni e da Benedetti Sara residenti in (omissis) comune di Negrar (37024), per ottenere la concessione di derivazione d'acqua pubblica da falda sotterranea per complessivi medi mod. 0,0038 (l/s 0,38) e massimi mod. 0,022 (l/s 2,2), per un volume complessivo di m³ 1000 annui, mediante un pozzo ubicato sul terreno catastalmente individuato al foglio 30 mappale 53 del comune di Negrar loc. Busa-Moron, per l'irrigazione di una superficie di circa 1.38 ettari di terreni coltivati a vigneto DOC, catastalmente individuati al foglio 30 mappali 53-184-227-237-258.

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non sono state presentate né opposizioni né domande concorrenti all'istanza presentata;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il D.Lgs. n.112/98, la L.R. n. 11/01, l'art.18 della L.R. n. 27/2003, il D.Lgs 152/2006 e la D.C.R. Veneto n. 107 del 05/11/2009 e loro ss.mm. e ii.;

VISTO il parere favorevole con condizioni di:

- Autorità di Bacino del fiume Adige del 22.03.2011 prot.G.C. 139449, espresso ai sensi dell'art. 7 R.D. 1775/1933, così come modificato dall'art. 96 comma 1 D.Lgs. 152/06 in ordine alla compatibilità dell'utilizzazione della risorsa con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico e idrologico;

VISTO il disciplinare sottoscritto dai richiedenti prot. n. 270162 del 24.06.2014 contenente obblighi e condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione in oggetto;

ACCERTATO che il titolare della derivazione ha costituito la cauzione a garanzia degli obblighi assunti con la sottoscrizione del sopra citato disciplinare;

RITENUTO che sussistano i presupposti per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua alle condizioni di cui al sopra citato disciplinare, allegato parte integrante del presente atto;

decreta

1. Di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, a Speri Mario Giovanni e Benedetti Sara, così come in premessa individuati, in qualità di proprietari del terreno su cui è ubicata l'opera di presa, nel comune di Negrar loc. Busa-Moron, sul terreno identificato catastalmente al foglio 30 mappale 53 del medesimo Comune, il diritto di derivare acqua dalla falda sotterranea, per complessivi medi mod. 0,0038 (l/s 0,38) e massimi mod. 0,022 (l/s 2,2), per un volume complessivo di m³ 1000 annui ad uso irriguo di soccorso.

2. Di accordare la concessione per anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31/12/2024, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare prot. n. 270162 del 24.06.2014, nonché al pagamento del canone annuo di derivazione stabilito ai sensi di legge pari a euro 48,11 per l'anno 2014, e soggetto ad adeguamenti ISTAT per le annualità successive.

3. Il presente decreto costituisce altresì, nei limiti delle condizioni imposte dall'art. 20 R.D. 1775/1933, nulla osta all'utilizzazione dell'acqua da parte di eventuali affittuari, i quali dovranno attenersi alle medesime condizioni di prelievo ed uso della risorsa impartite dal presente decreto e relativo disciplinare prot. n. 270162 del 24.06.2014, previo accordo tra le parti e comunicazione a firma congiunta del proprietario ed affittuario da depositarsi alla Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Verona almeno 30 (trenta) giorni prima dell'utilizzo della risorsa idrica.

4. Di approvare l'allegato disciplinare della concessione d'uso prot. n. 270162 del 24.06.2014, parte integrante del presente decreto, stipulato da Speri Mario Giovanni e Benedetti Sara, con la Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Verona.

5. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

6. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27.12.2011 e della DGR 14.05.2013 n. 677.

Umberto Anti

(Codice interno: 279886)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA n. 411 del 13 agosto 2014

Rilascio di concessione sul demanio idrico e autorizzazione idraulica per: a) la costruzione di uno scivolo di alaggio per canoe / Kayak; b) la costruzione di uno scarico di acque meteoriche da realizzarsi in loc. Chievbo - Verona. Richiedente: Amministrazione Comunale di Verona - p.zza Brà n. 1 - Verona. L.R. n. 41/88 - R.D. n. 523/1904 - Norme di polizia idraulica. Pratica n. 9830 c.a. b. 656.

[Acque]

Note per la trasparenza:
D. Lgs. n° 33/2013 - art. 23 - Principali atti dell'istruttoria: Istanza pervenuta in data 04/08/2009 - prot. n° 436527; Voto C.T.R.D. - LL.PP. di Verona n° 165 del 21/12/2012. Disciplinare n° 332683 del 05/08/2014;

Il Direttore

VISTA l'istanza datata 03/08/2009 - prot. n° 181758, pervenuta in data 04/08/2009 - prot. n° 436527, con la quale l'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI VERONA con sede municipale in Piazza Brà n° 1 - Verona - (VR) partita I.V.A. n° 00215150236, ha chiesto il rilascio di una concessione idraulica per: a) la costruzione di uno scivolo di alaggio per canoe / kayak da realizzarsi sulla sponda in destra idraulica del corso d'acqua demaniale denominato fiume "*Adige*"; b) la costruzione di uno scarico di acque meteoriche con punto di immissione finale nel fiume "*Adige*" sulla sponda in destra idraulica, da realizzarsi entrambe le opere in Località Chievo - Verona - (VR).

VISTO il parere favorevole alla realizzazione dell'opera di cui trattasi espresso dalla Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici per la Provincia di Verona, nella adunanza del 15/09/2009 con voto n° 136, subordinato al rispetto di alcune prescrizioni in esso contenute.

PRESO ATTO che l'ex Ufficio Regionale del Genio Civile di Verona con nota prot. n° 97538 del 22/02/2010 ha rilasciato un'autorizzazione per realizzare un impianto sportivo denominato centro canoa - kayak in località Chievo del Comune di Verona - (VR).

VISTO il parere favorevole al rilascio della concessione idraulica per eseguire una variante all'opera di cui trattasi espresso dalla Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici per la Provincia di Verona, nella adunanza del 21/12/2012 con voto n° 165, subordinato al rispetto di alcune prescrizioni in esso contenute.

PRESO ATTO che la Commissione Tecnica Regionale LL.PP: di Verona con voto n° 189 del 22/11/2013 ha espresso parere favorevole al rilascio di una autorizzazione idraulica a sanatoria per aver realizzato un muro di contenimento dell'area di parcheggio ubicata all'interno della fascia di rispetto idraulico di 20 m dalla sponda in destra idraulica del fiume "*Adige*".

PRESO ATTO che con nota prot. n° 7542 del 09/01/2014 l'ex Sezione Difesa Idrogeologica e Forestale di Verona ha rilasciato al Comune di Verona un'autorizzazione idraulica, a sanatoria, per aver realizzato un muro di contenimento dell'area di parcheggio ubicata all'interno della fascia di rispetto idraulico di 20 m dalla sponda in destra idraulica del fiume "*Adige*".

PRESO ATTO che per l'esecuzione dei lavori di: a) costruzione di uno scivolo di alaggio per canoe / kayak da realizzarsi sulla sponda in destra idraulica del corso d'acqua demaniale denominato fiume "*Adige*"; b) la costruzione di uno scarico di acque meteoriche; l'Amministrazione Comunale di Verona - (VR), ha ottenuto le autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia per la realizzazione dell'opera di cui trattasi.

PRESO ATTO che la l'Amministrazione Comunale di Verona - (VR) ha regolarmente versato i canoni e la cauzione, richiesti per l'utilizzo del bene demaniale di cui trattasi fornendo le relative attestazioni all'atto della sottoscrizione del disciplinare.

RITENUTO che l'intervento non rechi sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato, ne sia di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica.

VISTO il R.D. 25/07/1904 n° 523;

VISTA la L.R. 09/08/1988 n° 41;

VISTO il D. Lgs. 31/03/1998 n° 112;

VISTA la L.R. 13/04/2001 n° 11.

decreta

Art. 1 - All'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI VERONA con sede municipale in Piazza Brà n° 1 Verona - (VR) - partita I.V.A. n° 00215150236

a) è confermato il nulla osta idraulico già rilasciato con nota di questo Ufficio prot. n° 97538 del 22/02/2010 realizzare un impianto sportivo denominato centro canoa - kayak in località Chievo del Comune di Verona - (VR).

b) è rilasciata altresì la concessione /autorizzazione idraulica per: 1) la costruzione di uno scivolo di alaggio per canoe / kayak da realizzarsi sulla sponda in destra idraulica del corso d'acqua demaniale denominato fiume "*Adige*"; 2) la costruzione di uno scarico di acque meteoriche con punto di immissione finale nel fiume "*Adige*" sulla sponda in destra idraulica, da realizzarsi entrambe le opere in Località Chievo - Verona - (VR).

L'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori ha validità 36 mesi decorrenti dalla data del presente decreto; entro tale data i lavori dovranno essere completamente ultimati. Nel caso in cui ciò non fosse possibile dovrà essere richiesta proroga prima della scadenza, pena la decadenza dell'autorizzazione.

Art. 2 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio prot. n° **332683** del **05/08/2014**, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.

Art. 3 - La presente concessione ha la **durata di anni 10** (dieci), successivi e continui, a decorrere dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici, e dell'interesse pubblico generale. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.

Art. 4 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche.

Art. 5 - Per la concessione idraulica di cui al precedente art. 2, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo per il 2014 di **Euro 349,55** (Euro trecentoquarantanove/55) di cui all'art. 7 del disciplinare citato, che sarà versato annualmente alla Regione del Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione a garanzia degli adempimenti.

Art. 6 - Il concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento del canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione ed a pagarlo in forma anticipata.

Art. 7 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica di cessione dell'uso del bene o di mancato pagamento anche di una sola rata del canone, il Concessionario decade di diritto dal godimento del bene demaniale con l'obbligo della riduzione in pristino allo stato originario dello stesso a proprie cure e spese.

Art. 8 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14/03/2013 n° 33.

Art. 9 - Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della L.R. n° 29 del 27/12/2011 e del DGR 14/05/2013 n° 677.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale amministrativo al T.A.R. del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal suo ricevimento.

Umberto Anti

(Codice interno: 279887)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA n. 412 del 13 agosto 2014

Parere negativo al rilascio della autorizzazione idraulica a sanatoria per la costruzione di una autorimessa ed altre opere esterne entro la fascia di vincolo idraulico del torrente "Valsorda" realizzate in Via Vasco De Gara n. 17 - Bardolino (VR). Richiedente: GELMETTI GIOVANNI - GELMETTI NARCISA - PACHERA CHIARA - PACHERA UMBERTO - Bardolino (VR). L.R. 41/88 - R.D. 523/1904 - Norme di polizia idraulica - pratica n. 10560 c.a. n. 755.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Principali atti dell'istruttoria: Istanza pervenuta in data 14.2.2014 - prot. n. 67063; Comunicazione avvio procedimento per emissione parere contrario: nota n. 157083 del 10.4.2014; Voto C.T.R.D. LL.PP. di Verona n. 42 del 28.4.2014

Il Direttore

VISTA l'istanza pervenuta in data 14/02/2014 - prot. n° 67063, con la quale le ditte:

1. GELMETTI GIOVANNI nato a Bardolino - (VR) il 22/02/1942, residente in (omissis) - Bardolino - (VR) - c.f. (omissis);
2. GELMETTI NARCISA nata a Bardolino - (VR) il 30/01/1937, residente in (omissis) Bardolino - (VR) - (omissis) ;
3. PACHERA CHIARA nata a Caprino Veronese - (VR) il 15/03/1970, residente in (omissis) - Bardolino - (VR) - (omissis) ;
4. PACHERA UMBERTO nato a Bussolengo - (VR) il 22/04/1963, residente in (omissis)- Bardolino - (VR) - (omissis)

hanno chiesto l'autorizzazione idraulica a sanatoria per aver costruito una autorimessa interrata e muri di sostegno entro la fascia di vincolo idraulico del corso dì'acqua demaniale denominato torrente "*Valsorda*" ;

PRESO ATTO che le opere oggetto dell'istanza:

- sono ubicate in Via Vasco De Gama n° 17 - Bardolino - (VR);
- sono censite catastalmente in foglio n° 9 - mappale n° 235;
- sono ubicate su area di proprietà privata dei richiedenti.

PRESO atto che il corso d'acqua demaniale denominato torrente "*Valsorda*" è iscritto nell'elenco delle acque pubbliche di Verona al n° 47, e che per lo stesso sono applicabili le norme di polizia idraulica di cui al R.D. 25/07/1904 n° 523 e la L.R. n° 41/1988, che in particolare dispone la non edificabilità entro la fascia di vincolo idraulico di m 10 dalla base arginale o dalla parete interna del muro spondale.

PRESO ATTO che l'autorimessa realizzata arbitrariamente ricade entro la fascia di rispetto idraulico del torrente "*Valsorda*", poiché posizionata a m 6,89 dalla parete interna del muro spondale mentre i muri di sostegno, anch'essi oggetto dell'istanza di sanatoria, insistono invece interamente sulla scarpata dell'argine del torrente "Valsorda" ed in particolare sono posizionati rispettivamente al piede ed a mezza costa dell'argine stesso.

VISTO il parere contrario al rilascio dell'autorizzazione idraulica a sanatoria delle opere precedentemente descritte, espresso dalla Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici per la Provincia di Verona, nell'adunanza del 28/03/2014 con voto n° 42, per i seguenti motivi:

"- (...) *l'autorimessa è stata realizzata a distanza dal piede dell'argine sinistro del torrente "Valsorda" , inferiore a quella stabilita dall'art. 96 - lettera f del Regio Decreto 25/07/1904 n° 523, pari a metri dieci;*

- per i muri di sostegno non sono stati prodotti atti autorizzativi dal punto di vista idraulico e pertanto la loro realizzazione è in contrasto con l'art. 96 - lettera g) del R.D. n° 523/1904 che vieta qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra, e manufatti attinenti. (...) ".

che pertanto tale intervento non può essere autorizzabile."

VISTA la nota della Sezione bacino idrografico Adige - Po - Sezione di Verona prot. n° 157083 del 10/04/2014 con la quale, ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/1990, si comunicava, alle ditte Gelmetti Giovanni, Gelmetti Narcisa, Pachera Chiara, Pachera Umberto residenti tutte in Comune di Bardolino - (VR), la possibile emissione del parere contrario all'accoglimento dell'istanza di rilascio dell'autorizzazione idraulica a sanatoria, facendo proprie le motivazioni contenute nel parere espresso dalla Commissione Tecnica Regionale Decentrata Lavori Pubblici per la Provincia di Verona;

VISTA la nota a firma del Sig. Giovanni Gelmetti di Bardolino - (VR), a suo nome e per conto degli ulteriori Ditte, pervenuta in data 22/04/2014 - prot. n° 177213, con la quale si fornivano le proprie osservazioni in merito alle motivazioni del diniego del rilascio della autorizzazione idraulica a sanatoria e ritenuto che le stesse non siano condividibili ne accoglibili in quanto le opere eseguite non sono state create con lo scopo di difesa delle sponde e i limiti imposti dal R.D. 523/1904 sono inderogabili.

RITENUTO di condividere il parere negativo all'accoglimento dell'istanza in parola, espresso dalla Commissione Tecnica Regionale Decentrata Lavori Pubblici per la Provincia di Verona espresso con voto n° 42 nella seduta del 28/03/2014, come sopra riportato e che pertanto tale intervento non può essere autorizzabile.

CONSIDERATO che l'intervento in parola configura una violazione alle norme di polizia idraulica, di cui al R.D. n° 523/1904 ed alla L.R. n° 41/1988, e che per lo stesso dovrà essere inoltrata apposita segnalazione all'Autorità Giudiziaria;

Per tali ragioni,

VISTO il R.D. 25/07/1904 n° 523;

VISTA la L.R. 09/08/1988 n° 41;

decreta

Art. 1 - di non accogliere l'istanza di rilascio della autorizzazione idraulica a sanatoria presentata dalle Ditte:

a. GELMETTI GIOVANNI nato a Bardolino - (VR) il 22/02/1942, residente in (omissis) - Bardolino - (VR) - (omissis);
b. GELMETTI NARCISA nata a Bardolino - (VR) il 30/01/1937, residente in (omissis) Bardolino - (VR) - (omissis);
c. PACHERA CHIARA nata a Caprino Veronese - (VR) il 15/03/1970, residente in (omissis) - Bardolino - (VR) - (omissis);
d. PACHERA UMBERTO nato a Bussolengo - (VR) il 22/04/1963, residente in (omissis) - Bardolino - (VR) - (omissis).

inerente una autorimessa interrata e muri di sostegno di un terrapieno ubicati entro la fascia di vincolo idraulico del corso dì'acqua demaniale denominato torrente "*Valsorda*", in Via Vasco De Gama n° 27 - Bardolino - (VR), per le motivazioni contenute nelle precedenti premesse e considerazioni;

O R D I N A

Art.1) alle ditte:

a. GELMETTI GIOVANNI nato a Bardolino - (VR) il 22/02/1942, residente in (omissis) - Bardolino - (VR) - (omissis);
b. GELMETTI NARCISA nata a Bardolino - (VR) il 30/01/1937, residente in (omissis) Bardolino - (VR) - (omissis);
c. PACHERA CHIARA nata a Caprino Veronese - (VR) il 15/03/1970, residente in (omissis) - Bardolino - (VR) - (omissis) ;
d. PACHERA UMBERTO nato a Bussolengo - (VR) il 22/04/1963, residente in (omissis) - Bardolino - (VR) - (omissis).

- la rimozione totale dell'autorimessa interrata e dei muri di sostegno di un terrapieno ubicati entro la fascia di vincolo idraulico del corso dì'acqua demaniale denominato torrente "*Valsorda*", in Via Vasco De Gama n° 27 Bardolino - (VR), a loro cura e spese, entro sei mesi dalla data di emissione del presente decreto;
- l'allontanamento dei materiali di risulta dalle demolizioni dai luoghi ed il loro conferimento in pubbliche discariche autorizzate;
- il ripristino a regola d'arte, e l'eventuale consolidamento, delle strutture del muro spondale del torrente "*Valsorda*" manomesse a seguito della realizzazione dei lavori arbitrari di cui trattasi.

Art. 2) - si affida al Comune di Bardolino (VR) l'onere della verifica dell'ottemperanza di tale disposizione, e darne tempestiva comunicazione alla Sezione bacino idrografico Adige - Po - Sezione di Verona.

Art. 3 - da atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14/03/2013 n° 33.

Art. 4) - dispone la pubblicazione integrale del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della L.R. n° 29 del 27/12/2011 e del DGR 14/05/2013 n° 677.

Art. 5 - dispone la trasmissione di una copia del presente decreto alle ditte Gelmetti Giovanni. Gelmetti Narcisa, Pachera Chiara, Pachera Umberto residenti in Bardolino - (VR), all'Amministrazione Comunale di Bardolino- (VR).

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale amministrativo al T.A.R. del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal suo ricevimento.

Umberto Anti

(Codice interno: 279888)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA n. 417 del 13 agosto 2014

Subentro nella titolarità della concessione sul demanio idrico inerente uno scarico di acque meteoriche nel torrente "Progno di Quinzano" tramite tubazione diametro 250 mm, ubicato in Via Fabbricato Scolastico - fraz. Quinzano - Verona - Richiedente: Amministrazione Comunale di Verona - p.zza Brà 1 - Verona - L.R. 41/88 - R.D. 523/1904 - Norme di polizia idraulica - pratica 9514/3 c.a. 209.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Principali atti dell'istruttoria: Istanza originaria della Soc. Legnaghese Cantieri s.p.a. - pervenuta in data 18.1.2008 - prot. n. 31824. Istanza di subentro prot. n. 71166 del 12.3.2014, pervenuta in data 2.4.2014 prot. n. 139809. Voto C.T.R.D. - LL.PP. di Verona n. 25 dell'11.3.2008. Decreto originario n. 240 del 18.6.2008 ed allegato disciplinare n. 1397 del 18.6.2008, Durata della concessione: anni 10 a decorrere dal 18.6.2008. Disciplinare per il subentro n. 332750 del 5.8.2014

Il Direttore

VISTA l'istanza datata 12/03/2014 - prot. n° 71166, pervenuta in data 02/04/2014 - prot. n° 139809, con la quale l'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI VERONA con sede municipale in Piazza Brà n° 1 - Verona - (VR) partita I.V.A. n° 00215150236, ha chiesto il subentro nella titolarità di una concessione idraulica inerente uno scarico di acque meteoriche con punto di immissione finale nel corso d'acqua demaniale denominato torrente "*Progno di Quinzano*", tramite una tubazione in PVC del diametro di 250 mm , ubicato in Via Fabbricato Scolastico - Fraz. Quinzano - Verona - (VR), originariamente intestato alla Società Legnaghese Cantieri - S.p.A. con sede legale in Via Leone Pancaldo n° 68 - Verona - (VR).

VISTO il parere favorevole al rilascio della concessione idraulica per la realizzazione dello scarico in parola espresso dalla Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici per la Provincia di Verona, nella adunanza del **11/03/2008** con voto n° **25**, subordinato al rispetto di alcune prescrizioni in esso contenute.

VISTO il precedente provvedimento concessorio rilasciato dall'ex Ufficio Regionale del Genio Civile di Verona alla Società Legnaghese Cantieri - S.p.A. con sede in Verona - (VR), con decreto n° 240 del 18/06/2008 ed allegato disciplinare rep. n° 1397 del 18/06/2008 con il quale si acconsentiva la realizzazione dello scarico di cui trattasi.

PRESO ATTO che il provvedimento concessorio originario ha una durata di anni 10 a decorre dalla data di emissione del decreto, ovvero dal 18/06/2008, e che pertanto terminerà il giorno 17/06/2018.

PRESO ATTO che l'Amministrazione Comunale di Verona - (VR) ha regolarmente versato i canoni e la cauzione, richiesti per l'utilizzo del bene demaniale di cui trattasi fornendo le relative attestazioni all'atto della sottoscrizione del disciplinare.

RITENUTO che l'intervento non rechi sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato, ne sia di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica.

VISTO il R.D. 25/07/1904 n° 523;

VISTA la L.R. 09/08/1988 n° 41;

VISTO il D. Lgs. 31/03/1998 n° 112;

VISTA la L.R. 13/04/2001 n° 11.

decreta

Art. 1 - All'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI VERONA con sede municipale in Piazza Brà n° 1 - Verona (VR), partita I.V.A. n° 00215150236, è concesso il subentro nella titolarità della concessione idraulica inerente uno scarico di acque meteoriche con punto di immissione finale nel corso d'acqua demaniale denominato torrente "*Progno di Quinzano*", tramite una tubazione in PVC del diametro di 250 mm , ubicato in Via Fabbricato Scolastico - Fraz. Quinzano - Verona - (VR), originariamente intestato alla Società Legnaghese Cantieri - S.p.A. con sede legale in Via Leone Pancaldo n° 68 - Verona -

(VR).

Art. 2 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio prot. n° **332750** del **05/08/2014** fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.

Art. 3 - La presente concessione ha la durata di anni **10** (dieci), successivi e continui, a decorrere dalla data di emissione del decreto di autorizzazione originario ovvero dal 18/06/2008, e **scadrà pertanto il 17/06/2018**. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici, e dell'interesse pubblico generale. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.

Art. 4 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche.

Art. 5 - Per la concessione idraulica di cui al precedente art. 2, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il **canone annuo per il 2014 di Euro 245,30** (Euro duecentoquarantacinque/30) di cui all'art. 7 del disciplinare citato, che sarà versato annualmente alla Regione del Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione a garanzia degli adempimenti.

Art. 6 - Il concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento del canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione ed a pagarlo in forma anticipata.

Art. 7 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica di cessione dell'uso del bene o di mancato pagamento anche di una sola rata del canone, il Concessionario decade di diritto dal godimento del bene demaniale con l'obbligo della riduzione in pristino allo stato originario dello stesso a proprie cure e spese.

Art. 8 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14/03/2013 n° 33.

Art. 9 - Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della L.R. n° 29 del 27/12/2011 e del DGR 14/05/2013 n° 677.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale amministrativo al T.A.R. del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal suo ricevimento.

Umberto Anti

(Codice interno: 279889)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA n. 418 del 13 agosto 2014

Rilascio di concessione sul demanio idrico e autorizzazione idraulica per l'attraversamento dei corsi d'acqua demaniali "Valle San Faustino" - "Valle Quaradella" - "Valle Santa Croce" - "Valle Randina" - "Rio Colonga Sud" - "Rio Colonga Nord" - Valle Polla" , con tubazioni della rete pubblica di acquedotto da realizzarsi in loc. varie del Comune di Torri del Benaco (VR). Richiedente: Az. Gardesana Servizi s.p.a. - Via 11 Settembre n. 24 - Peschiera del Garda (VR). L.R. 41/88 - r.d. N. 523/1904 - norme di polizia idraulica. Pratica n. 10597 - c.a. n. 764.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Principali atti dell'istruttoria: istanza pervenuta in data 16.4.2014 prot. n. 167078; voto C.T.R.D. LL.PP. di Verona n. 63 del 29.4.2014; disciplinare n. 332757 del 5.8.2014.

Il Direttore

VISTA l'istanza datata 11/05/2014 - prot. n° 2000/14, pervenuta in data 16/04/2014 - prot. n° 167078 con la quale la Società AZIENDA GARDESANA SERVIZI - S.p.A. con sede legale in Via 11 Settembre n° 24 - Peschiera del Garda - (VR) - partita I.V.A. n° 01855890230 e c.f. n° 80010900 236, ha chiesto il rilascio di una concessione idraulica inerente l'attraversamento, con varie modalità, di corsi d'acqua demaniali denominati "*Valle San Faustino*" - "*Valle Quaradella*" - "*Valle Santa Croce*" - "*Valle Randina*" - "*Rio Colonga Sud*" - "*Rio Colonga Nord*" - "*Valle Polla*" (due volte), con tubazioni facenti parte della rete pubblica di acquedotto da realizzarsi in località varie del Comune di Torri del Benaco - (VR).

VISTO il parere favorevole al rilascio della concessione idraulica per la realizzazione dell'opera di cui trattasi espresso dalla Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici per la Provincia di Verona, nella adunanza del **29/04/2014** con voto n° **63**, subordinato al rispetto di alcune prescrizioni in esso contenute.

PRESO ATTO che per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi la Società Azienda gardesana Servizi - S.p.A. con sede legale in Peschiera del Garda - (VR), ha ottenuto le autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale per la realizzazione dell'opera di cui trattasi.

PRESO ATTO che la Società Azienda gardesana Servizi - S.p.A. con sede legale in Peschiera del Garda - (VR), ha regolarmente versato i canoni e la cauzione, richiesti per l'utilizzo del bene demaniale di cui trattasi fornendo le relative attestazioni all'atto della sottoscrizione del disciplinare.

RITENUTO che l'intervento non rechi sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato, ne sia di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica.

VISTO il R.D. 25/07/1904 n° 523;

VISTA la L.R. 09/08/1988 n° 41;

VISTO il D. Lgs. 31/03/1998 n° 112;

VISTA la L.R. 13/04/2001 n° 11.

decreta

Art. 1 - Alla ditta alla Società AZIENDA GARDESANA SERVIZI - S.p.A. con sede legale in Via 11 Settembre n° 24 - Peschiera del Garda - (VR) - partita I.V.A. n° 01855890230 e c.f. n° 80010900 236, è rilasciata l'autorizzazione idraulica per la realizzazione dei lavori di cui all'oggetto ed è rilasciata altresì la concessione idraulica per l'attraversamento, con varie modalità, di corsi d'acqua demaniali denominati "*Valle San Faustino*" "*Valle Quaradella*" - "*Valle Santa Croce*" - "*Valle Randina*" - "*Rio Colonga Sud*" - "*Rio Colonga Nord*" - "*Valle Polla*" (due volte), con tubazioni facenti parte della rete pubblica di acquedotto da realizzarsi in località varie del Comune di Torri del Benaco - (VR).

L'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori ha validità 36 mesi decorrenti dalla data del presente decreto; entro tale data i lavori dovranno essere completamente ultimati. Nel caso in cui ciò non fosse possibile dovrà essere richiesta proroga prima della

scadenza, pena la decadenza dell'autorizzazione.

Art. 2 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio prot. n° **332757** del **05/08/2014** fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.

Art. 3 - La presente concessione ha la **durata di anni 10** (dieci), successivi e continui, a decorrere dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici, e dell'interesse pubblico generale. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.

Art. 4 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche.

Art. 5 - Per la concessione idraulica di cui al precedente art. 2, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il **canone annuo per il 2014 di Euro 208,51** (Euro duecentootto/51) di cui all'art. 7 del disciplinare citato, che sarà versato annualmente alla Regione del Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione a garanzia degli adempimenti.

Art. 6 - Il concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento del canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione ed a pagarlo in forma anticipata.

Art. 7 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica di cessione dell'uso del bene o di mancato pagamento anche di una sola rata del canone, il Concessionario decade di diritto dal godimento del bene demaniale con l'obbligo della riduzione in pristino allo stato originario dello stesso a proprie cure e spese.

Art. 8 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14/03/2013 n° 33.

Art. 9 - Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della L.R. n° 29 del 27/12/2011 e del DGR 14/05/2013 n° 677.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale amministrativo al T.A.R. del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal suo ricevimento.

Umberto Anti

(Codice interno: 279890)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA n. 429 del 13 agosto 2014

Rilascio autorizzazione idraulica a sanatoria per aver realizzato delle vasche interrate di raccolta stoccaggio di acque per la lavorazione di marmi, di un parapetto al di sopra del muro spondale, e per strutture amovibili (carroponte) ubicati in Via del Casteliere n. 7 loc. Bellori - fraz. lugo di Valpantena - Grezzana (VR). Richiedente: Cantieri Ignazio - Via del Castelliere n. 7 - loc. Bellori - fraz. Lugo di Valpantena - Grezzana (VR). pratica n. 9466 c.a. n. 742.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Principali atti dell'istruttoria: istanza pervenuta in data 8.4.2008 prot. n. 187964 - voto C.T.R.D. - LL.PP. di Verona n. 144 del 15.9.2009.

Il Direttore

VISTA l'istanza pervenuta in data 08/04/2008 - prot. n° 187964, con la quale la ditta CANTERI IGNAZIO residente in Via del Castelliere n° 7 - Località Bellori - Fraz. Lugo di Valpantena - Grezzana - (VR) - (omissis) e partita I.V.A. n° 03026690234, ha chiesto il rilascio di una autorizzazione idraulica a sanatoria, ai sensi della L.R. n.41/1988 e del R.D. 523/1904, per aver realizzato le seguenti opere:

a) scarico i acque bianche di raccolta del piazzale della propria azienda di lavorazione marmi nel corso d'acqua demaniale denominato torrente "*Progno della Valpantena*";

b) la costruzione di cinque vasche interrate a ridosso del muro spondale in destra idraulica del corso d'acqua torrente "*Progno della Valpantena*", utilizzate per raccogliere l'acqua piovana che viene riutilizzata nel ciclo di lavorazione dei marmi;

c) una recinzione / parapetto collocato sulla sommità del muro spondale, in destra idraulica, del torrente "*Progno della Valpantena*" per tutto il lato confinante con la proprietà del sig. Ignazio Canteri.

PRESO ATTO che i manufatti sopra descritti sono ubicati in Via del Castelliere n° 7 - Località Bellori - Fraz. Lugo di Valpantena - Grezzana - (VR), e ricadono su area di proprietà della ditta Canteri Ignazio di Grezzana - (VR), censita catastalmente in mappale n° 213 - foglio n° 4.

PRESO ATTO che i manufatti di cui si richiede l'autorizzazione idraulica a sanatoria ricadono all'interno della fascia di rispetto del corso d'acqua demaniale denominato torrente"*Progno della Valpantena*", iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Verona al n° 313, ed è pertanto soggetta alla normativa di polizia idraulica di cui al R.D. n° 523 del 25/07/1905 ed alla L.R. n° 41/1988.

PRESO ATTO che l'intervento previsto prevede la chiusura con calcestruzzo di tutte le bocche dei tubi di scarico per sfioramento lungo il muro spondale dell'insediamento produttivo di lavorazione di materiali litici.

Detto scarico verrà integrato da un semitubo del diametro di 20 cm in modo che l'esubero di acqua venga espulso da una canaletta semicircolare sporgente verso l'alveo da un livello di 10 cm inferiore rispetto alla sommità del muro spondale.

Nel piazzale dell'insediamento produttivo sono presenti, all'interno della fascia di rispetto, altresì:

- cinque vasche interrate di raccolta di acque piovane che vengo utilizzate per la lavorazione delle pietre;
- un tratto di binario del carro ponte ed il carro ponte medesimo;
- una recinzione amovibile posta sulla sommità del muro spondale di sostegno del piazzale coincidente con il confine demaniale.

Le vasche interrate sono contigue fra loro, realizzate in calcestruzzo, con le dimensioni nette in pianta di ciascuna di esse di m 4,00 x 2,50 e dell'altezza utile di m 1,90 per un totale di 95 mc circa di capacità idrica.

La recinzione / parapetto è in struttura metallica prefabbricata composta da pannelli uniti da viti e bulloni in modo da essere facilmente rimosso in qualsiasi momento.

PRESO ATTO che la ditta Canteri Ignazio di Grezzana - (VR), ha successivamente rinunciato alla realizzazione dello scarico nel torrente "*Progno della Valpantena*", provvedendo a saturare con calcestruzzo i punti di immissione finale presenti sul muro spondale in destra idraulica.

VISTA la nota prot. n° 357368 del 09/07/2008 con la quale il Settore Forestale Regionale di Verona ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione idraulica a sanatoria subordinato all'osservanza di prescrizioni.

VISTO il parere favorevole al rilascio della concessione idraulica per la realizzazione dell'opera di cui trattasi espresso dalla Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici per la Provincia di Verona, nella adunanza del 15/09/2009 con voto n° 144, subordinato al rispetto di alcune prescrizioni in esso contenute.

PRESO ATTO che fra le considerazioni contenute nel voto veniva disposto fra l'altro che: " *...le vasche poiché prive di idoneità statica non potranno essere utilizzate per la raccolta dei liquidi ma dovranno essere riempite di materiale inerte e sigillate ...*".

PRESO ATTO della relazione di verifica statica del muro di sostegno deposita agli atti, datata 23/06/2014, a firma dell'ing. Michele Ongarelli iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia al n° A2153 che ne comprova la stabilità.

RITENUTO che l'intervento non rechi sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato, ne sia di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica.

VISTO il R.D. 25/07/1904 n° 523;

VISTA la L.R. 09/08/1988 n° 41;

VISTO il D. Lgs. 31/03/1998 n° 112;

VISTA la L.R. 13/04/2001 n° 11.

decreta

Art. 1 - Alla ditta CANTERI IGNAZIO residente in Via del Castelliere n° 7 - Località Bellori - Fraz. Lugo di Valpantena - Grezzana - (VR) - (omissis) e partita I.V.A. n° 03026690234, è rilasciata l'autorizzazione idraulica a sanatoria per aver eseguito:

- cinque vasche interrate di raccolta di acque piovane che vengo utilizzate per la lavorazione delle pietre;
- un tratto di binario del carro ponte ed il carro ponte medesimo;
- una recinzione amovibile posta sulla sommità del muro spondale di sostegno del piazzale coincidente con il confine demaniale.

secondo il progetto pervenuto che forma parte integrante del presente provvedimento, facendo proprie le motivazioni, le conclusioni e le prescrizioni contenute nel citato parere della Commissione Tecnica Regionale Decentrata Lavori Pubblici di Verona.

Resta inteso che la ditta Canteri Ignazio dovrà:

1. provvedere in forma continua alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti sopra descritti e la manutenzione ordinaria (pulizia) del tratto d'alveo prospiciente la proprietà;
2. non realizzare alcun ulteriore intervento, nella fascia di rispetto idraulico, senza la preventiva autorizzazione della Sezione Difesa Idrogeologica di Verona;
3. consentire sempre l'accesso alla proprietà del personale e dei mezzi della Sezione per la Difesa Idrogeologica di Verona;
4. assumersi tutte le responsabilità giuridiche ed economiche connesse con le eventuali servitù createsi sulle proprietà private per effetto dei manufatti realizzati.
5. rispettare, in ogni caso, la normativa di polizia idraulica contenuta nel R.D. n. 523 del 25/7/1904, nonché in altre Leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica;
6. non pretendere alcun risarcimento od indennizzo per eventuali danni di qualunque specie che dovessero essere causati alle opere o alle culture, da piene, frane, alluvioni ed altre cause;
7. Il presente decreto dovrà essere esibito ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche.
8. Restano salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi, nonché la necessità di acquisire ogni altra autorizzazione relativa al tipo di intervento da realizzare.

9. L'esecuzione di diverse o ulteriori opere oltre a quelle previste nel presente nulla osta o la non osservanza delle prescrizioni verrà perseguita a termini di legge.

Art. 2 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14/03/2013 n° 33.

Art. 3 - Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della L.R. n° 29 del 27/12/2011 e del DGR 14/05/2013 n° 677.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale amministrativo al T.A.R. del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal suo ricevimento.

Umberto Anti

(Codice interno: 279891)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA n. 430 del 13 agosto 2014

Rilascio di variante alla concessione sul demanio idrico e autorizzazione idraulica inerente l'occupazione di spazio acqueo sulla sponda sinistra del fiume "Tartaro Canal Bianco" dove realizzare a) un pontile a scopo turistico; b) una zattera galleggiante con sopra un manufatto ad uso ristorante; da realizzarsi in loc. Conca di Torretta Veneta - Legnago (VR). Richiedente: Soc. MINIMAL s.a.s. di Battiloni Giancarlo - Via Dominuti 20 - Verona. Pratica n. 10547 c.a. 681.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Principali atti dell'istruttoria: Istanza originaria pervenuta 482798 del 18.10.2011 (pratica n. 10178/681); istanza di variante pervenuta in data 15.1.2014 - prot. n. 17705 /pratica n. 10547/681) - Provvedimento originario: rilasciato con decrto n. 293 del 6.8.2013 ed allegato disciplinare n. 314451 del 24.7.2013 - Voto C.T.R.D. - LL.PP. di Verona di approvazione variante n. 68 del 29.4.2014. Disciplinare n. 324655 del 30.7.2014

Il Direttore

VISTA l'istanza pervenuta in data 15/01/2014 - prot. n° 17705 con la quale la Società MINIMAL - S.a.s. di Battilani Giancarlo con sede legale in Via Dominuti n° 20 - Verona - (VR) - partita I.V.A. n° 03841570231, rappresentata legalmente dal sig. Battilani Giancarlo, ha chiesto l'autorizzazione per eseguire una variante in corso d'opera alla concessione idraulica per l'occupazione di spazio acqueo sulla sponda sinistra del corso d'acqua demaniale denominato "*Tartaro / Canal Bianco*" ubicato in Località Conca di Torretta Veneta - Legnago - (VR).

VISTO il precedente provvedimento concessorio rilasciato alla medesima Società Minimal S.a.s. di Battilani Giancarlo dall'ex Ufficio Regionale del Genio Civile di Verona con decreto n° 293 del 06/08/2013 ed allegato disciplinare n° 314451 del 24/07/2014, con il quale si autorizzava la costruzione di un pontile, a scopo turistico per l'attracco di barche di piccolo cabotaggio, da realizzarsi entro l'alveo, avente lunghezza di 60 m circa ed una larghezza di m 2,00 , antistante la sponda in sinistra idraulica, del corso d'acqua demaniale denominato "*Tartaro Canal Bianco*", ubicato in Località Conca di Torretta Veneta - Legnago - (VR).

PRESO ATTO che la variante proposta al progetto originario consiste nella diminuzione della lunghezza del pontile da m 60 a m 30 prevedendo, in posizione limitrofa, l'ormeggio di una piattaforma galleggiante di dimensioni di m 26,06 x 10,21 , con al di sopra un manufatto ad uso ristorante. La superficie del nuovo pontile sarà di 63 mq mentre la zattera con sopra il manufatto ad uso ristorante avrà una superficie in pianta di mq 267,30.

VISTO il parere favorevole alla realizzazione della variante sopradescritta espresso dall'ex Area Infrastrutture - Sezione Mobilità - Servizio Ispettorati di Porto - P.O. Ispettorato di Porto di Rovigo con nota prot. n° 20882 del 15/01/2014.

VISTO il parere favorevole al rilascio della concessione idraulica per la realizzazione dell'opera di cui trattasi espresso dalla Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici per la Provincia di Verona, nella adunanza del **29/04/2014** con voto n° **68**, subordinato al rispetto di alcune prescrizioni in esso contenute.

PRESO ATTO che per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi la Società Minimal S.a.s. di Battilani Giancarlo con sede legale in Verona - (VR), ha ottenuto le autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia per la realizzazione dell'opera di cui trattasi.

PRESO ATTO che la Società Minimal - S.a.s. di Battilani Giancarlo con sede legale in Verona - (VR), ha regolarmente versato i canoni e la cauzione, richiesti per l'utilizzo del bene demaniale di cui trattasi fornendo le relative attestazioni all'atto della sottoscrizione del disciplinare.

RITENUTO che l'intervento non rechi sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato, ne sia di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica.

VISTO il R.D. 25/07/1904 n° 523;

VISTA la L.R. 09/08/1988 n° 41;

VISTO il D. Lgs. 31/03/1998 n° 112;

VISTA la L.R. 13/04/2001 n° 11.

decreta

Art. 1 - Alla Società MINIMAL S.a.s. di Battilani Giancarlo con sede legale in Via Dominuti n° 20 - Verona - (VR) partita I.V.A. n° 03841570231, è rilasciata l'autorizzazione idraulica per la realizzazione dei lavori di cui all'oggetto ed è rilasciata altresì la concessione idraulica per eseguire una variante in corso d'opera alla concessione idraulica per l'occupazione di spazio acqueo sulla sponda sinistra del corso d'acqua demaniale denominato "*Tartaro / Canal Bianco*" ubicato in Località Conca di Torretta Veneta - Legnago - (VR) consistente in:

a) la costruzione di un portile a scopo turistico avente lunghezza di m 30;

b) la costruzione una zattera galleggiante con sopra un manufatto ad uso ristorante avente di m 26,06 x 10,21.

L'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori ha validità 36 mesi decorrenti dalla data del presente decreto; entro tale data i lavori dovranno essere completamente ultimati. Nel caso in cui ciò non fosse possibile dovrà essere richiesta proroga prima della scadenza, pena la decadenza dell'autorizzazione.

Art. 2 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio prot. n° **324655** del **30/07/2014** fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.

Art. 3 - La presente concessione ha la **durata di anni 10** (dieci), successivi e continui, a decorrere dalla data del decreto originario di concessione ovvero **dal 06/08/2013** e **scadrà** pertanto il **05/08/2023**. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici, e dell'interesse pubblico generale. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.

Art. 4 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche.

Art. 5 - Per la concessione idraulica di cui al precedente art. 2, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo per il 2014 di Euro **607,66** (Euro seicentosette/66) di cui all'art. 7 del disciplinare citato, che sarà versato annualmente alla Regione del Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione a garanzia degli adempimenti.

Art. 6 - Il concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento del canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione ed a pagarlo in forma anticipata.

Art. 7 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica di cessione dell'uso del bene o di mancato pagamento anche di una sola rata del canone, il Concessionario decade di diritto dal godimento del bene demaniale con l'obbligo della riduzione in pristino allo stato originario dello stesso a proprie cure e spese.

Art. 8 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14/03/2013 n° 33.

Art. 9 - Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della L.R. n° 29 del 27/12/2011 e del DGR 14/05/2013 n° 677.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale amministrativo al T.A.R. del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal suo ricevimento.

Umberto Anti

(Codice interno: 279892)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA n. 431 del 13 agosto 2014

Rilascio di concessione in uso, a sanatoria, di porzione di demanio idrico consistente in un tratto di alveo dismesso del "Vaio Fontanetta", utilizzato a scopo residenziale, ubicato in Strada comunale Rosaro / Praole - loc. Praole - Cerro Veronee (VR). Richiedente: SCALA DIEGO - Via Praole n. 66 loc. Praole - Cerro Veronese (VR) L.R. 41/88 - R.D. 523/1904 - norme di polizia idraulica - pratica n. 10292 - c.a. n. 711.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Principali atti dell'istruttoria: Istanza pervenuta in data 5.6.2012 - prot. n. 259539 - voto C.T.R.D. - LL.PP. di Verona n. 69 del 10.5.2013, disciplinare n. 324665 del 30.7.2014

Il Direttore

VISTA l'istanza pervenuta in data 05/06/2012 - prot. n° 259539, con la quale la ditta SCALA DIEGO residente in Via Praole n° 66 - Loc. Praole - Cerro Veronese - (VR) - (omissis) ha chiesto il rilascio di una concessione a sanatoria per utilizzare un tratto di alveo dismesso del corso d'acqua demaniale denominato "*Vaio Fontanetta*" ubicato in Località Praole - Cerro Veronese - (VR).

PRESO ATTO che la porzione di bene demaniale richiesta in concessione d'uso ha una superficie di circa mq 55, non è censita catastalmente, in quanto acque esenti da estimo, e confina con terreni censiti catastalmente in foglio 13° - mappali n° 504 - 505 - 507 - 509.

VISTO il parere favorevole al rilascio della concessione idraulica per la realizzazione dell'opera di cui trattasi espresso dalla Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici per la Provincia di Verona, nella adunanza del **10/05/2013** con voto n° **69**, subordinato al rispetto di alcune prescrizioni in esso contenute.

PRESO ATTO che la ditta Scala Diego da Cerro Veronese - (VR) ha regolarmente versato i canoni e la cauzione, richiesti per l'utilizzo del bene demaniale di cui trattasi fornendo le relative attestazioni all'atto della sottoscrizione del disciplinare.

RITENUTO che l'intervento non rechi sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato, ne sia di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica.

VISTO il R.D. 25/07/1904 n° 523;

VISTA la L.R. 09/08/1988 n° 41;

VISTO il D. Lgs. 31/03/1998 n° 112;

VISTA la L.R. 13/04/2001 n° 11.

decreta

Art. 1 - Alla ditta SCALA DIEGO residente in Via Praole n° 66 - Loc. Praole - Cerro Veronese - (VR) - (omissis) è rilasciata la concessione a sanatoria per utilizzare un tratto di alveo dismesso del corso d'acqua demaniale denominato "*Vaio Fontanetta*" ubicato in Località Praole - Cerro Veronese - (VR), che comporta l'utilizzazione di una superficie demaniale pari a mq. 55 circa.

Art. 2 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio prot. n° **324665** del **30/07/2014** fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.

Art. 3 - La presente concessione ha la **durata di anni 10** (dieci), successivi e continui, a decorrere dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici, e dell'interesse pubblico generale. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i

luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.

Art. 4 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche.

Art. 5 - Per la concessione idraulica di cui al precedente art. 2, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il **canone annuo per il 2014 di Euro 208,51** (Euro duecentootto/51) di cui all'art. 7 del disciplinare citato, che sarà versato annualmente alla Regione del Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione a garanzia degli adempimenti.

Art. 6 - Il concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento del canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione ed a pagarlo in forma anticipata.

Art. 7 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica di cessione dell'uso del bene o di mancato pagamento anche di una sola rata del canone, il Concessionario decade di diritto dal godimento del bene demaniale con l'obbligo della riduzione in pristino allo stato originario dello stesso a proprie cure e spese.

Art. 8 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14/03/2013 n° 33.

Art. 9 - Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della L.R. n° 29 del 27/12/2011 e del DGR 14/05/2013 n° 677.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale amministrativo al T.A.R. del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal suo ricevimento.

Umberto Anti

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE- SEZIONE DI VICENZA

(Codice interno: 279874)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE- SEZIONE DI VICENZA n. 462 del 13 agosto 2014

Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 642/CH.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di MONTEBELLO VICENTINO a favore della ditta PERTILE ROBERTO RENATO T.U. 11/12/1933, n.1775 Istanza della ditta in data 21.12.2000 prot. n. 13366/205 del 21.12.2000.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 21.12.2000 della ditta PERTILE ROBERTO RENATO, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione d'acqua pubblica ad uso Irriguo in Comune di MONTEBELLO VICENTINO;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni ;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.P.R. n.238/99, il D.Lgs n.152/2006, L.R. 13.04.01 n.11;

VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di mod. medi 0.0502 pari a (l/sec.5.02);

VISTO il disciplinare n. 175 di registro atti della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza sottoscritto in data 28.07.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta PERTILE ROBERTO RENATO (omissis) con sede a MONTEBELLO VICENTINO, Via Fara il diritto di derivare, mod. medi 0.0502 pari a (l/sec.5.02) d'acqua pubblica da falda sotterranea ad uso Irriguo nel Comune di MONTEBELLO VICENTINO.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 28.07.2014 n 175 di registro atti della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48.10 calcolato ai sensi della L.R. 13.04.01 n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Marco Dorigo

(Codice interno: 279875)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE- SEZIONE DI VICENZA n. 463 del 13 agosto 2014

Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 647/CH.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di ARZIGNANO a favore della ditta SOCIETA' AGRICOLA VERLATO FRANCO E ENRICO SS. T.U. 11/12/1933, n.1775. Istanza della ditta in data 21.12.2000 prot. n. 13366/325 del 21.12.2000

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 21.12.2000 della ditta SOCIETA' AGRICOLA VERLATO FRANCO E ENRICO SS, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione d'acqua pubblica ad uso Irriguo in Comune di ARZIGNANO;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni ;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.P.R. n.238/99, il D.Lgs n.152/2006, L.R. 13.04.01 n.11;

VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di mod. medi 0.0348 pari a (l/sec.3.48);

VISTO il disciplinare n. 174 di registro atti della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza sottoscritto in data 28.07.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta SOCIETA' AGRICOLA VERLATO FRANCO E ENRICO SS C.F. n. 03602500245 con sede a ARZIGNANO, Via Valbruna il diritto di derivare, mod. medi 0.0348 pari a (l/sec.3.48) d'acqua pubblica da falda sotterranea ad uso Irriguo nel Comune di ARZIGNANO.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 28.07.2014 n 174 di registro atti della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48.10 calcolato ai sensi della L.R. 13.04.01 n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Marco Dorigo

(Codice interno: 279876)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE- SEZIONE DI VICENZA n. 464 del 13 agosto 2014

Concessione preferenziale per derivazione d'acqua divenuta pubblica ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99 e D.Lgs n.152/2006. Pratica n. 789/CH

[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di MONTEBELLO VICENTINO a favore della ditta MENTI AGOSTINO T.U. 11/12/1933, n.1775 Istanza della ditta in data 17.12.2007 prot. n. 716135 del 19.12.2007.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 17.12.2007 della ditta MENTI AGOSTINO, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione d'acqua pubblica ad uso Irriguo in Comune di MONTEBELLO VICENTINO;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni ;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.P.R. n.238/99, il D.Lgs n.152/2006, L.R. 13.04.01 n.11;

VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di mod. medi 0.015 pari a (l/sec.1.5);

VISTO il disciplinare n. 173 di registro atti della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza sottoscritto in data 28.07.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta MENTI AGOSTINO (omissis) con sede a MONTEBELLO VICENTINO, Contrada SELVA il diritto di derivare, mod. medi 0.015 pari a (l/sec.1.5) d'acqua pubblica da falda sotterranea ad uso Irriguo nel Comune di MONTEBELLO VICENTINO.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 28.07.2014 n 173 di registro atti della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza e verso il pagamento del canone annuo di Euro 48.10 calcolato ai sensi della L.R. 13.04.01 n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.

ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

Marco Dorigo

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COORDINAMENTO ATTIVITA' OPERATIVE

(Codice interno: 279781)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COORDINAMENTO ATTIVITA' OPERATIVE n. 53 del 11 agosto 2014

SEZIONE REGIONALE BACINO IDROGRAFICO LITORALE VENETO - Opere di difesa dei litorali marini. Sistemazione dell'assetto strutturale della foce di Porto Baseleghe in Comune di San Michele al Tagliamento a seguito della sperimentazione attuata a mezzo del manufatto denominato "Trappola per sedimenti" - Comune di localizzazione : San Michele al Tagliamento (VE) - Comune interessato : Caorle (VE) - Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. 10/1999 e ss.mm.ii., Art. 10 bis della L.241/1990 e ss.mm.ii.) Assoggettamento alla procedura di V.I.A.

[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento assoggetta alla procedura di V.I.A. il progetto, presentato dalla Sezione Regionale Bacino Idrografico Litorale Veneto, per la sistemazione dell'assetto strutturale della foce di Porto Baseleghe, in Comune di San Michele al Tagliamento.

Il Direttore

VISTA l'istanza di verifica, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 e in data 14/04/2014 della Sezione Regionale Bacino Idrografico Litorale Veneto, acquisita con prot. n. 163733 del 15/04/2014, relativa all'intervento in oggetto specificato;

CONSIDERATO che il progetto prevede la sistemazione dell'assetto strutturale della foce di Porto Baseleghe in Comune di San Michele al Tagliamento;

VISTO l'art. 20 del D.Lgs. 152/2006;

VISTA la L.R. n.10 del 26/05/1999;

VISTA la D.G.R. n. 1547 del 31/07/2012 "Interventi esclusi dalla verifica di assoggettabilità di cui all'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. ";

VISTA la D.G.R. n. 575 del 03/05/2013 "Adeguamento alla sopravvenuta normativa nazionale e regionale delle disposizioni applicative concernenti le procedure di valutazione di impatto ambientale di cui alla D.G.R. n. 1539 del 27/09/2011 e sua contestuale revoca";

PRESO ATTO che il proponente ha provveduto, ai sensi dell'art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006, al deposito di copia integrale degli atti presso il Comune di localizzazione dell'intervento e alla pubblicazione di un sintetico avviso dell'avvenuta trasmissione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto nonché all'albo pretorio del Comune interessato, a seguito del quale il Settore V.I.A. ha comunicato, con nota prot. n. 207320 del 13/05/2014, l'avvio del procedimento a decorrere dal 24/04/2014;

PRESO ATTO che, oltre il termine di cui all'art. 20 comma 3 del D.Lgs. 152/2006, è pervenuta la seguente osservazione che è stata esaminata in sede di istruttoria:

- Comune di Caorle - Delibera di Giunta Comunale n. 124 del 29/05/2014, acquisita con prot. n. 2411411 del 04/06/2014;

PRESO ATTO che l'istanza di progetto presentata prevede che le opere in progetto, situate in corrispondenza di foce Baseleghe, nei comuni di S. Michele al Tagliamento e Caorle, derivanti da un intervento di carattere sperimentale avviato dal Genio Civile di Venezia nel 2006 ed approvato con delibera della Commissione Tecnica Regionale Decentrata del 27/11/2006, perseguano come obiettivo quello di contrastare il progressivo interrimento della foce del canale navigabile e controllare e gestire i sedimenti sul litorale;

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 30/04/2014, durante la quale è stato nominato un Gruppo Istruttorio, incaricato dell'approfondimento del progetto;

CONSIDERATO che il gruppo istruttorio ha ritenuto opportuno svolgere un sopralluogo in data 27/05/2014, con la partecipazione degli enti e soggetti interessati;

SENTITA la Commissione Regionale V.I.A., la quale, nella seduta del 25/06/2014, atteso che l'intervento per caratteristiche, tipologia ed entità dello stesso rientra fra le opere dell'Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, condiviso le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio di seguito riportate:

- Si ritiene che il Progetto debba essere assoggettato a VIA in quanto la verifica attivata allo scopo di valutare gli impatti, ha mostrato che il progetto può avere un impatto significativo sull'ambiente con riferimento alla parte seconda, ALLEGATO V - Criteri per la Verifica di Assoggettabilità.

VISTO il parere espresso in data 25/06/2014 dalla Commissione regionale V.I.A. rispetto all'intervento proposto ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990;

VISTA la nota del Settore V.I.A. prot. n. 299256 del 14/07/2014, con la quale è stato comunicato al proponente l'apertura della procedura ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 e sono stati resi noti i termini per la presentazione di eventuali controdeduzioni;

PRESO ATTO che sono decorsi i termini definiti dalla nota prot. n. 299256 del 14/07/2014, senza che il proponente presentasse osservazioni formulate in merito al parere di assoggettamento alla procedura di V.I.A. espresso dalla Commissione regionale V.I.A.;

decreta

1. Di prendere atto del parere espresso dalla Commissione Regionale VIA nella seduta del 25/06/2014 in merito al progetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di assoggettarlo dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006;
2. Di dare atto che il proponente non ha provveduto a presentare osservazioni ai sensi dell'art. 10 bis della L.241/1990 entro i termini stabiliti con nota n. 299256/2014;
3. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;
4. Di notificare il presente provvedimento Sezione Regionale Bacino Idrografico Litorale Veneto, con sede legale in Palazzetto Balbi -Piscina S. Zulian - 30100 Venezia, di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Venezia, al Comune di Caorle, al Comune di San Michele del Tagliamento, alle Sezioni regionali Difesa del Suolo, Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV), Urbanistica;
5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

(Codice interno: 279807)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COORDINAMENTO ATTIVITA' OPERATIVE n. 54 del 12 agosto 2014

MARGRAF S.P.A. "Progetto di ampliamento in sotterraneo" - Comune di localizzazione: Selva di Progno (VR) Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 20 del D.Lgs. del 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii., L.R. 26 marzo 1999 n.10 e ss.mm.ii., art. 10 bis della Legge del 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.) Assoggettamento alla Procedura di V.I.A.

[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento prevede l'assoggettamento alla procedura di VIA del progetto di ampliamento della cava autorizzata denominata "Vanti" in Comune di Selva di Progno (VR), con variazione del sistema di estrazione da coltivazione a "cielo aperto" a coltivazione in in sotterraneo per camere e pilastri.

Il Direttore

VISTA l'istanza di verifica, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006, presentata dalla Società Margraf S.p.a. (P. IVA 01854870241) con sede legale in Chiampo (VI), via Marmi n. 3, CAP 36072, acquisita dall'Unità Complessa V.I.A. con prot. n. 429767 del 09/10/2013, relativa all'intervento in oggetto specificato;

VISTO l'art. 20 del D.Lgs. 152/2006;

VISTA la L.R. n.10/1999;

VISTA la DGR del 3 maggio 2013 n. 575 "Adeguamento alla sopravvenuta normativa nazionale e regionale delle disposizioni applicative concernenti le procedure di valutazione di impatto ambientale di cui alla DGR n. 1539 del 27 settembre 2011";

VISTO l'art. 10 bis della L. n. 241/1990;

PRESO ATTO che il proponente ha provveduto, ai sensi dell'art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006, al deposito di copia integrale degli atti presso il Comune di localizzazione dell'intervento e alla pubblicazione di un sintetico avviso dell'avvenuta trasmissione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto nonché all'albo pretorio dei Comuni interessati;

PRESO ATTO che il progetto prevede l'ampliamento della cava di marmo denominata "Vanti" con variazione del sistema di estrazione da coltivazione "a cielo aperto" a coltivazione in sotterraneo per camere e pilastri;

VALUTATO che la cava "Vanti" è ubicata nel Comune di Selva di Progno e risulta essere autorizzata dal 1980 con D.G.R. del 23/07/1980 n. 3925 e successivamente modificata con D.G.R. del 06/03/2007 n. 471 e che l'ambito nel quale la cava è inserita rientra in un più ampio polo estrattivo nel quale sono inserite altre attività di cava ubicate nel Comune di Selva di Progno.

CONSIDERATO che:

- l'area del programmato intervento (terreni in disponibilità) è censito al Catasto Terreni del Comune di Selva di Progno, al Foglio 29°, Mappali n. 91 - 155 - 161 - 162 - 163 - 164 - 246 - 280 - 286 - 287 - 290 - 359 - 361 - 374 - 375 - 495 - 496 e 499.
- si prevede l'estrazione di marmo (dolomia da taglio) che si presenta in banchi divisi a corsi praticamente orizzontali. Lo spessore del banco è di circa 25,00 metri, il banco utile è stato estratto allo stato attuale per un'altezza pari a 12,50 circa. Rimangono 21.477 mc di banco utile comprensivo di materiale destinato a blocchi, semiblocchi, informi e scarto e 600 mc da materiale di scopertura. In relazione alla tipologia di materiale si è stimato:

  9.437 mc di materiale di scarto
  3.612 mc di blocchi
  8.428 mc. di semiblocchi e informi

- La morfologia dell'area ha una pendenza di 40 gradi e il banco utile è localizzato nella zona a monte della strada comunale;
- la cava di progetto prevede l'interessamento delle seguenti superfici e volumi di materiale:

Area di cava totale (autorizzato + ampliamento)	
Superficie di cava in richiesta	29.791 mq
Sup. di scavo totale	20.506 mq

Sup. di scavo autorizzato	2.300 mq
Sup. di scavo a cielo aperto (in ampliamento)	5.078 mq
Sup. di scavo in galleria (compreso colonne)	13.128 mq
Sup. di scavo al netto delle colonne (circa 69%)	9.000 mq
Vol. terreno vegetale (spessore 20 cm)	1.016 mc
Vol. scoperta	6.945 mc
Vol. banco utile autorizzato rimanente (spess. max. 25 m)	21.477 mc
Vol. commerciale utile (50%)	10.738 mc
Vol. di scarto (50%)	10.738 mc
Vol. banco utile a cielo aperto in ampliamento (spess. max. 25 m)	56.493 mc
Vol. commerciale utile (50%)	28.246 mc
Vol. di scarto (50%)	28.246 mc
Vol. banco utile in galleria (fascia estraibile 15 m)	135.000 mc
Vol. commerciale utile (50%)	67.500 mc
Vol. di scarto (50%)	67.500 mc
Vol. banco utile totale in ampliamento	191.493 mc
Vol. commerciale utile totale (50%)	95.746 mc
Vol. di scarto totale (50%)	95.746 mc

- Si stima in 15 anni il tempo di esecuzione delle opere di estrazione e sistemazione ambientale.

PRESO ATTO delle osservazioni pervenute dal "Comitato contro l'ampliamento della cava Vanti" ed acquisite dagli Uffici del Settore Valutazione Impatto Ambientale con prot. n. 558118 del 19/12/2013;

PRESO ATTO della nota del Comune di Selva di Progno n. 1715 del 14/04/2014 ed acquisita dagli Uffici del Settore Valutazione Impatto Ambientale con prot. n. 171753 del 17/04/2014 con la quale detto comune trasmetteva:

- la relata di notifica di avvenuta pubblicazione all'albo on line del Comune, effettuata ai sensi dell'art. 20, c. 2 del D. Lgs. n.152/2006;
- copia delle osservazioni pervenute in data 11/12/2013 prot. 6437 da parte del Comitato contro l'ampliamento della Cava Vanti;
- relazione dell'ing. Crescini Paolo, tecnico incaricato dal Comune;

e, in merito agli interventi di sistemazione da eseguire sulla viabilità comunale, comunicava che la ditta Margraf non risultava in possesso di alcun titolo abilitativo edilizio per l'esecuzione degli stessi, né al momento della comunicazione poteva essere rilasciato il relativo permesso di costruire in quanto, oltre a non essere mai stata prodotta la documentazione integrativa richiesta per il proseguo della pratica, risultava essere pervenuta in data 11/12/2013 al prot. n. 6437 una nota da parte dei proprietari di alcuni terreni che venivano interessati dagli interventi di sistemazione ed allargamento della strada con la quale comunicavano che non risultano disposti a concedere l'occupazione dei propri beni;

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione Regionale V.I.A. nella seduta in data 14 maggio 2014, durante la quale è stato nominato un Gruppo Istruttorio, incaricato dell'approfondimento del progetto;

SENTITA la Commissione Regionale V.I.A., la quale, nella seduta in data 11 giugno 2014, preso atto delle valutazioni presentate dal gruppo istruttorio, atteso che l'intervento per caratteristiche, tipologia ed entità dello stesso rientra fra le opere dell'Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, e valutato che:

"Visto le vigenti norme in materia, valutate le caratteristiche del progetto, la sua localizzazione nel più ampio contesto antropico ed ambientale, e considerate le caratteristiche degli impatti potenziali al medesimo correlate, si ritiene che il Progetto debba essere assoggettato a VIA per i seguenti motivi:

1. l'ampio cantiere a cielo aperto, destinato a rimanere tale, privo di sostanziale ricomposizione, per l'intero periodo di coltivazione della cava, dà luogo a considerevole impatto ambientale e paesaggistico, meritevole di approfondimento e valutazione;
2. la prevista coltivazione in sotterraneo con camere e pilastri, di altezza assai elevata e pari a circa 15 metri, impone adeguati e diffusi rilevamenti preventivi al fine di accertare l'effettiva condizione strutturale del banco da coltivare e della coltre sovrastante per poi prevedere, fin dalla fase progettuale, eventuali interventi di consolidamento e/o diverse e più sicure modalità di scavo (setti e gallerie);

3. la previsione di ricomporre la cava solo nella parte a cielo aperto e senza riempimento dei vuoti di estrazione, si fonda sull'ipotesi - non adeguatamente dimostrata - della integrità e compattezza della copertura della cava e ciò non è coerente con l'esigenza di definire, con ragionevole certezza, le opere di ricomposizione che assicureranno in via definitiva la stabilità del sito anche e soprattutto oltre l'estinzione della cava;
4. le problematiche espresse dalla viabilità pubblica di accesso alla cava risultano meritevoli di ulteriori valutazioni atteso che gli impatti connessi ai trasporti risultano considerevoli in virtù dei maggiori volumi di materiale da coltivare in ampliamento rispetto a quelli attualmente autorizzati;"

PRESO ATTO che gli Uffici della Sezione Valutazione Impatto Ambientale hanno comunicato con nota n. 286222 del 03/07/2014 la valutazione della Commissione Regionale VIA assunte nella seduta in data 11 giugno 2014 alla Ditta Margraf S.p.A. ai sensi sell'art. 10 bis della L. 241/1990;

PRESO ATTO altresì che la Ditta Margraf S.p.A. non ha provveduto a presentare le proprie osservazioni entro i termini fissati in 10 giorni con la citata nota n. 286222/2014;

decreta

1. Di prendere atto del parere espresso dalla Commissione Regionale VIA nella seduta in data 11 giugno 2014 in merito al progetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica e di assoggettarlo alla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D. Lgs. n. 152/06;
2. Di dare atto che la Ditta Margraf S.p.A. non ha provveduto a presentare le proprie osservazioni ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 entro il termine di 10 giorni fissato con nota n. 286222/2014;
3. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010;
4. Di trasmettere il presente provvedimento alla MARGRAF S.P.A., con sede legale in Chiampo (VI), via Marmi, 3 - CAP 36072, PEC: margrafprojectsrl@legalmail.it e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso al Comune di Selva di Progno (VR), alla Provincia di Verona, alla Sezione regionale Geologia e Georisorse;
5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE MOBILITA'

(Codice interno: 279795)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE MOBILITA' n. 243 del 06 agosto 2014

Rigetto domanda di rilascio in concessione d'uso di spazio acqueo comprensivo dell'ingombro dei natanti e relative pertinenze a terra in Comune di Jesolo (VE) località Cavallino nell'area censita al Foglio n. 86 Mappale n. 72 per l'installazione di n. 4 pali di tipo "Palazzo" secondo le prescrizioni di cui al P.P.I.P. "Fiume Sile e Cavetta" per la realizzazione di un approdo privato. Richiedente: Giovannini Alberto.

[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:
Provvedimento finale di rigetto dell'istanza prot. reg. n. 229479 presentata in data 30 maggio 2013 dal Signore Giovannini Alberto all'Ispettorato di Porto di Venezia. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza prot. reg. nr. 229479 del 30 maggio 2013 parere favorevole Dirigente Area Tecnica Comune di Jesolo (VE) nr. V/2013/73 del 25 settembre 2013; parere favorevole Sistemi Territoriali S.p.A. prot. nr. 1074 del 24 settembre 2013 parere negativo Responsabile Ufficio Bacino - Sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto - nota prot. nr. 535001/63.08 del 6 dicembre 2013; parere negativo Responsabile Ufficio Bacino - Sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto - nota prot. nr. 255356/70.07 del 13 giugno 2014.

Il Direttore

VISTA l'istanza prot. reg. nr. 229479 presentata dal Signore Giovannini Alberto all'Ispettorato di Porto di Venezia in data 30 maggio 2013 ed intesa ad ottenere rilascio in concessione d'uso di spazio acqueo comprensivo dell'ingombro dei natanti e relative pertinenze a terra in Comune di Jesolo (VE) località Cavallino nell'area censita al Foglio n. 86 Mappale n. 72 per l'installazione di n. 4 pali di tipo "Palazzo" secondo le prescrizioni di cui al P.P.I.P. "Fiume Sile e Cavetta" per la realizzazione di un approdo privato;

VISTE le richieste formulate dall'Ispettorato di Porto di Venezia al Comune di Jesolo (VE), alla Sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto ed a Sistemi Territoriali S.p.A. volte ad ottenere i pareri di cui all'articolo 18 di cui all'Allegato A alla D.G.R.V. n. 1791 del 4 settembre 2012;

VISTO il parere di massima favorevole prot. nr. V/2013/73 del 25 settembre 2013 pervenuto da parte del Dirigente dell'Area Tecnica del Comune di Jesolo (VE);

VISTO il parere favorevole ai soli fini della navigazione prot. nr. 165 del 18 febbraio 2014 pervenuto da parte di Sistemi Territoriali S.p.A.;

VISTO il parere negativo del Responsabile dell'Ufficio di Bacino della Sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto trasmesso con nota prot. nr. 535001/63.08 del 6 dicembre 2013;

VISTA la nota del Dirigente dell'Ispettorato di Porto di Venezia prot. reg. n. 123835 del 21 marzo 2014, formulata ai sensi dell'articolo 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., con la quale vengono comunicati al Signore Giovannini Alberto i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, formulata ai sensi dell'articolo 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;

VISTE le osservazioni alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza pervenute con PEC del 14 aprile 2014 con le quali il richiedente ha ribadito i contenuti della propria istanza richiamando i pareri favorevoli espressi dal Comune e da Sistemi Territoriali s.p.a.;

VISTI la nuova richiesta di parere presentata in data 21 maggio 2014 alla Sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto corredata delle osservazioni sopracitate, nonché l'ulteriore parere negativo espresso con nota datata 13 giugno 2014 prot. nr. 255356/70.07, fondato sulla considerazione che le osservazioni presentate dal Signore Giovannini Alberto non contengono nuovi elementi sostanziali che possano far modificare il parere già rilasciato;

CONSIDERATO che il parere ai fini idraulici è necessario e vincolante per il rilascio della concessione in oggetto;

VISTO il R.D. 25.07.1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e ss.mm.ii.;

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 13.04.2001, n. 11;

VISTA la D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012;

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

decreta

1) il rigetto dell'istanza prot. reg. nr. 229479 presentata dal Signore Giovannini Alberto all'Ispettorato di Porto di Venezia in data 30 maggio 2013 ed intesa ad ottenere rilascio in concessione d'uso di spazio acqueo comprensivo dell'ingombro dei natanti e relative pertinenze a terra in Comune di Jesolo (VE) località Cavallino nell'area censita al Foglio n. 86 Mappale n. 72 per l'installazione di n. 4 pali di tipo "Palazzo" secondo le prescrizioni di cui al P.P.I.P. "Fiume Sile e Cavetta" per la realizzazione di un approdo privato;

2) di incaricare l'Ispettorato di Porto di Venezia della notifica del presente provvedimento al Signore Giovannini Alberto (omissis) residente in San Donà di Piave (VE) (omissis);

3) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

4) di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al TAR per il Veneto oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica nei termini e con le modalità previste dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

Il Direttore Vicario Mauro Menegazzo

(Codice interno: 279796)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE MOBILITA' n. 244 del 06 agosto 2014

Rigetto istanza di sanatoria per occupazione in essere di spazio acqueo e area pertinenziale di servizio in Comune di Caorle (VE) località Rotelle nell'area censita al Foglio n. 19 Mappale n. 76 al fine di installazione di casone in legno e canna palustre, pontile attracco natanti in legno, baracca deposito attrezzatura, doccia in legno, basamento in cemento con rete antigrandine, banchina di marginamento in cemento. Richiedente: Codello Claudio.

[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:
Provvedimento finale di rigetto dell'istanza prot. reg. n. 367765 presentata in data 3 settembre 2013 dal Signore Codello Claudio all'Ufficio Ispettorato di Porto di Venezia. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza prot. reg. nr. 367765 del 4 settembre 2013; parere Dirigente Settore Urbanistica ed Edilizia Privata Comune di Caorle (VE) prot. nr. 03433 del 3 febbraio 2014; parere favorevole Sistemi Territoriali S.p.A. prot. nr. 165 del 18 febbraio 2014 parere negativo Responsabile Ufficio Bacino - Sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto - nota prot. nr. 220239 del 21 maggio 2014.

Il Direttore

VISTA l'istanza prot. reg. nr. 367765 presentata dal Signore Codello Claudio all'Ispettorato di Porto di Venezia in data 3 settembre 2013 ed intesa ad ottenere sanatoria per l'installazione di casone in legno e canna palustre, pontile attracco natanti in legno, baracca deposito attrezzatura, doccia in legno, basamento in cemento con rete antigrandine, banchina di marginamento in cemento, in Comune di Caorle (VE) località Rotelle nell'area censita al Foglio n. 19 Mappale n. 76;

VISTE le richieste formulate dall'Ispettorato di Porto di Venezia al Comune di Caorle (VE), alla Sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto ed a Sistemi Territoriali S.p.A. volte ad ottenere i pareri di cui all'articolo 18 di cui all'Allegato A alla D.G.R.V. n. 1791 del 4 settembre 2012;

VISTO il parere contrario prot. nr. 03433 del 3 febbraio 2014 pervenuto da parte del Dirigente del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Caorle (VE);

VISTA la nota del Direttore della Sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto prot. nr. 220239 del 21 maggio 2014 dalla quale si evince la necessità di riformulare la domanda di concessione agli Enti territorialmente competenti;

VISTO il parere favorevole ai soli fini della navigazione prot. nr. 165 del 18 febbraio 2014 pervenuto da parte di Sistemi Territoriali S.p.A.;

VISTA la nota del Dirigente delll'Ispettorato di Porto di Venezia prot. reg. n. 235509 del 30 maggio 2014, formulata ai sensi dell'articolo 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii con la quale vengono comunicati al Signore Codello Claudio i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;

CONSIDERATO che entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione di cui al punto precedente non sono pervenute da parte del Signore Codello Claudio all'Ispettorato di Porto di Venezia osservazioni eventualmente corredate da documenti;

VISTO il R.D. 25.07.1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e ss.mm.ii.;

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 13.04.2001, n. 11;

VISTA la D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012;

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

decreta

1) il rigetto dell'istanza prot. reg. nr. 367765 presentata in data 3 settembre 2013 dal Signore Codello Claudio all'Ispettorato di Porto di Venezia;

2) di incaricare l'Ispettorato di Porto di Venezia della notifica del presente provvedimento al Signore Codello Claudio (omissis) residente in Valdobbiadene (TV) (omissis);

3) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

4) di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al TAR per il Veneto oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica nei termini e con le modalità previste dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

Il Direttore Vicario Mauro Menegazzo

(Codice interno: 279797)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE MOBILITA' n. 245 del 06 agosto 2014

Rinnovo di Concessione demaniale avente ad oggetto una chiatta in cemento con sovrastante struttura in legno e servita da rampa arginale d'accesso, posta su terreno demaniale in sx Po fra gli stanti 127 e 128 in Comune di Salara (RO). Ditta: DE BIAGGI CARLO. Pratica n° PO_PA00079. Rinnovo Concessione.

[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene rinnovata al Sig. De Biaggi Carlo la concessione demaniale avente ad oggetto una chiatta in cemento con sovrastante struttura in legno e servita da rampa arginale d'accesso, posta su terreno demaniale in sx Po fra gli stanti 127 e 128 in Comune di Salara (RO).

Il Direttore

VISTA l'istanza presentata in data 22.10.2013, intesa ad ottenere da parte del Sig. De Biaggi Carlo, residente in (omissis) - 45030 Salara (RO), il rinnovo della concessione demaniale per una chiatta in cemento con sovrastante struttura in legno e servita da rampa arginale d'accesso, posta su terreno demaniale in sx Po fra gli stanti 127 e 128 in Comune di Salara (RO).

VISTI i pareri favorevoli espressi rispettivamente dall'AIPO navigazione di Boretto (RE) con nota prot. n. 0031661 del 07.11.2013, dall'AIPO di Rovigo con nota prot. n. 00045737 del 14.02.2014, dal Comune di Salara (RO) con nota prot. n. 3467 del 28.10.2013;

CONSIDERATO che la Ditta ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

VISTO che in data 30.07.2014 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui la Ditta dovrà attenersi;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;

VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;

VISTA la D.G.R.V. n. 4222 del 28.12.2006;

VISTA la D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012

decreta

1. Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il rinnovo al Sig. De Biaggi Carlo, residente in (omissis) - 45030 Salara (RO), il rinnovo della concessione demaniale per una chiatta in cemento con sovrastante struttura in legno e servita da rampa arginale d'accesso, posta su terreno demaniale in sx Po fra gli stanti 127 e 128 in Comune di Salara (RO)con le modalità stabilite nel disciplinare del 17.07.2014 iscritto al n. 30 di Rep. di questa Struttura, che forma parte integrante del presente decreto.
2. La concessione ha la durata di 10 (dieci) anni con decorrenza dalla data del decreto. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi demaniali. La revoca o la decadenza della concessione non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione, salvo che, in seguito a propria domanda, l'Amministrazione concedente, in relazione alla specifica tipologia delle opere di concessione, non ritenga di esonerarlo da tale obbligo in tutto, o per la parte delle opere stesse che vengano ritenute compatibili per l'interesse della navigazione, con il regime idraulico, con la buona conservazione dell'argine e non risultino interferenti con lavori di adeguamento e sistemazione idraulica. In caso di esonero totale o parziale dall'obbligo di riduzione in pristino, le opere resteranno di proprietà Demaniale ed il concessionario non avrà il diritto per esse a compensi o indennità di sorta.
3. Il canone annuo, relativo al 2014 è di Euro 427,69 (quattrocentoventisette/69) come previsto dall'art. 7 del disciplinare citato e sarà attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata della

concessione; il concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione concedente ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell'ammontare della cauzione.

4. In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale.
5. Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.
6. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

Di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto

Il Direttore Vicario Mauro Menegazzo

(Codice interno: 279798)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE MOBILITA' n. 246 del 06 agosto 2014

Rinnovo di Concessione demaniale avente ad oggetto l'attracco di una chiatta, pontile per attracco barche, passerella e attraversamento arginale con cavo elettrico in parte interrato ed in parte sostenuto da due pali, il tutto allo stante 177 in Comune di Gaiba (RO). Ditta: DANIELI RICCARDO. Pratica n° PO_PA00023. Rinnovo Concessione.
[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene rinnovata al Sig. Danieli Riccardo la di Concessione demaniale avente ad oggetto l'attracco di una chiatta, pontile per attracco barche, passerella e attraversamento arginale con cavo elettrico in parte interrato ed in parte sostenuto da due pali, il tutto allo stante 177 in Comune di Gaiba (RO).

Il Direttore

VISTA l'istanza presentata in data 07.10.2013, intesa ad ottenere da parte del Sig. Danieli Riccardo, residente in (omissis) - 44124 POROTTO (FE), il rinnovo della concessione demaniale per l'attracco di una chiatta, pontile per attracco barche, passerella e attraversamento arginale con cavo elettrico in parte interrato ed in parte sostenuto da due pali, il tutto allo stante 177 in Comune di Gaiba (RO).

VISTI i pareri favorevoli espressi rispettivamente dall'AIPO navigazione di Boretto (RE) con nota prot. n. 0031660 del 07.11.2013, dall'AIPO di Rovigo con nota prot. n. 0003852 del 10.02.2014, dal Comune di Gaiba (RO) con nota prot. n. 4653 del 11.11.2013;

CONSIDERATO che la Ditta ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

VISTO che in data 25.03.2014 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui la Ditta dovrà attenersi;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;

VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;

VISTA la D.G.R.V. n. 4222 del 28.12.2006;

VISTA la D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012

decreta

1. Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il rinnovo al Sig. Danieli Riccardo, residente in (omissis) - 44124 POROTTO (FE), il rinnovo della concessione demaniale per l'attracco di una chiatta, pontile per attracco barche, passerella e attraversamento arginale con cavo elettrico in parte interrato ed in parte sostenuto da due pali, il tutto allo stante 177 in Comune di Gaiba (RO) con le modalità stabilite nel disciplinare del 10.07.2014 iscritto al n. 29 di Rep. di questa Struttura, che forma parte integrante del presente decreto.
2. La concessione ha la durata di 10 (dieci) anni con decorrenza dalla data del decreto. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi demaniali. La revoca o la decadenza della concessione non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione, salvo che, in seguito a propria domanda, l'Amministrazione concedente, in relazione alla specifica tipologia delle opere di concessione, non ritenga di esonerarlo da tale obbligo in tutto, o per la parte delle opere stesse che vengano ritenute compatibili per l'interesse della navigazione, con il regime idraulico, con la buona conservazione dell'argine e non risultino interferenti con lavori di adeguamento e sistemazione idraulica. In caso di esonero totale o parziale dall'obbligo di riduzione in pristino, le opere resteranno di proprietà Demaniale ed il concessionario non avrà il diritto per esse a compensi o indennità di sorta.

3. Il canone annuo, relativo al 2014 è di Euro 494,91 (quattrocentonovantaquattro/91) come previsto dall'art. 7 del disciplinare citato e sarà attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione concedente ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell'ammontare della cauzione.
4. In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale.
5. Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.
6. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

Di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Il Direttore Vicario Mauro Menegazzo

(Codice interno: 279877)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE MOBILITA' n. 255 del 13 agosto 2014

Concessione demaniale per l'occupazione di area golenale e relativo specchio acqueo, da utilizzare come piarda per carico, scarico e deposito di materiale inerte e mezzi d'opera, in sinistra del tronco comune ai fiumi Brenta e Bacchiglione, in località Cà Pasqua Brondolo in Comune di Chioggia (VE). Ditta: TIOZZO F.LLI E NIPOTE S.R.L. di CHIOGGIA (VE) (Pratica n° 1561C) Rilascio concessione.

[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento prevede il rilascio della concessione, richiesta dalla Tiozzo F.lli e Nipote S.r.l. di Chioggia (VE) con istanza pervenuta in data 22.11.2013 all' U.P. Genio Civile di Padova e trasmessa da questi al Servizio Ispettorati di Porto in data 27.02.2014. Pratica 1561C. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di rilascio concessione pervenuta in data 22.11.2013; pareri di Sistemi Territoriali S.p.A. di Rovigo con nota prot. n. 442 del 07.04.2014, della Sezione Difesa Idrogeologica di Padova e Forestale di Padova e Rovigo con nota prot. n. 87485 del 27.02.2014 e del Comune di Chioggia con nota prot. n. 20230 del 05.05.2014; disciplinare di rilascio concessione Rep. n. 17 del 06.08.2014, registrato presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Rovigo il 06.08.2014 al n. 2700 Serie 3.

Il Direttore

VISTA l'istanza pervenuta in data 22.11.2013 con la quale la Società Tiozzo F.lli e Nipote a r.l. di Chioggia (VE) (P. IVA 02470870276) con sede legale in Via Persica, 7 in Comune di Chioggia (VE) ha chiesto il rilascio della concessione demaniale per l'occupazione di area golenale e relativo specchio acqueo, da utilizzare come piarda per carico, scarico e deposito di materiale inerte e mezzi d'opera, in sinistra del tronco comune ai fiumi Brenta e Bacchiglione, in località Cà Pasqua - Brondolo in Comune di Chioggia (VE);

VISTI i pareri favorevoli espressi rispettivamente dalla Sezione Difesa Idrogeologica di Padova e Forestale di Padova e Rovigo con nota prot. n. 87485 del 27.02.2014, da Sistemi Territoriali S.p.A. di Rovigo con nota prot. n. 442 del 07.04.2014 e dal Comune di Chioggia con nota prot. n. 20230 del 05.05.2014;

CONSIDERATO che l'istanza è stata pubblicata ai sensi dell'art. 16 della D.G.R. n. 1791/2012 e che non sono pervenute osservazioni scritte o domande di concessioni concorrenti;

CONSIDERATO, inoltre, che la Società ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

VISTO che in data 06.08.2014 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui la Ditta dovrà attenersi;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;

VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;

VISTA la D.G.R.V. n. 4222 del 28.12.2006;

VISTA la D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012

VISTO il D. Lgs n. 33 del 14.03.2013

decreta

1. Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il rilascio alla Società Tiozzo F.lli e Nipote S.r.l. (P. IVA 02470870276), con sede legale in Via Persica, 7 in Comune di

Chioggia (VE) della concessione demaniale per l'occupazione di area golenale e relativo specchio acqueo, da utilizzare come piarda per carico, scarico e deposito di materiale inerte e mezzi d'opera, in sinistra del tronco comune ai fiumi Brenta e Bacchiglione, in località Cà Pasqua - Brondolo in Comune di Chioggia, con le modalità stabilite nel disciplinare del 06.08.2014 iscritto al n. 17 di Rep. di questa Struttura e registrato presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Rovigo il 06.08.2014 al n. 2700 Serie 3, che forma parte integrante del presente decreto.

2. La concessione ha la durata di 10 (dieci) anni con decorrenza dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi demaniali. La revoca o la decadenza della concessione non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione, salvo che, in seguito a propria domanda, l'Amministrazione concedente, in relazione alla specifica tipologia delle opere di concessione, non ritenga di esonerarlo da tale obbligo in tutto, o per la parte delle opere stesse che vengano ritenute compatibili per l'interesse della navigazione, con il regime idraulico, con la buona conservazione dell'argine e non risultino interferenti con lavori di adeguamento e sistemazione idraulica. In caso di esonero totale o parziale dall'obbligo di riduzione in pristino, le opere resteranno di proprietà Demaniale ed il concessionario non avrà il diritto per esse a compensi o indennità di sorta.
3. Il canone annuo, relativo al 2014 è di Euro 1.416,58 (millequattrocentosedici/58) come previsto dall'art. 7 del disciplinare citato e sarà attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione concedente ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell'ammontare della cauzione.
4. Il caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale.
5. Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.
6. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
7. Di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Il Direttore Vicario Mauro Menegazzo

(Codice interno: 279878)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE MOBILITA' n. 257 del 13 agosto 2014

Ampliamento della concessione avente ad oggetto "la sistemazione di un attracco esistente ubicato su area demaniale in concessione in località Pila di Porto Tolle (RO) Via Villaggio Pescatori Comune di Porto Tolle Censuario Cà Venier, Fg. 15 mapp. 12, tra gli stanti 64-66 in sinistra idraulica"; integrazione alla concessione già assentita con decreto del Genio Civile di Rovigo n. 103 del 10.04.2012; - potenziamento delle strutture esistenti sull'area in concessione demaniale attualmente già utilizzata come punto di attracco per imbarcazioni da diporto. Ditta: CANTIERE ZAGO di Zago Salvatore & C. s.n.c. Pratica: PO_PA00074.

[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:
Ampliamento della concessione avente ad oggetto "la sistemazione di un attracco esistente ubicato su area demaniale in concessione in località Pila di Porto Tolle (RO) Via Villaggio Pescatori Comune di Porto Tolle Censuario Cà Venier, Fg. 15 mapp. 12, tra gli stanti 64-66 in sinistra idraulica"; integrazione alla concessione già assentita con decreto del Genio Civile di Rovigo n. 103 del 10.04.2012; - potenziamento delle strutture esistenti sull'area in concessione demaniale attualmente già utilizzata come punto di attracco per imbarcazioni da diporto. Ditta: CANTIERE ZAGO di Zago Salvatore & C. s.n.c. Pratica: PO_PA00074.

Il Direttore

VISTA la concessione rilasciata al Cantiere Zago di Zago Salvatore & C. snc dal Genio Civile di Rovigo con disciplinare n. 835 del 21.03.2012 (che integra i disciplinari n. 659 del 04.09.1992 e n. 4601 del 23.12.1997), registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Rovigo al n. 1137 in data 03.04.2012 e visto il relativo decreto di concessione n. 103 del 10.04.2012 con scadenza 06.05.2023;

VISTA l'istanza presentata presso il Genio Civile di Rovigo in data 05.04.2011 dal Cantiere Zago di Zago Salvatore & C. s.n.c., con sede in Via Caprera n. 25 - loc. Pila - 45018 PORTO TOLLE (RO), con la quale veniva richiesto il rilascio del nulla osta relativo al Progetto Esecutivo per la sistemazione di un attracco esistente ubicato su area in Concessione Demaniale (Disciplinare rep. n. 659 del 04.09.1992 - Disciplinare rep. n. 4601 del 23.12.1997) , nel Comune di Porto Tolle (RO), località Pila, via Villaggio Pescatori;

VISTO che con nota prot. n. 7657 del 03.06.2011 il Comune di Porto Tolle ha comunicato al Cantiere Zago "che la Commissione Edilizia Comunale, integrata ai sensi della L.R. 63/94, riunitasi in data 31.05.11, verbale 07, esaminato il progetto, solo dal punto strettamente urbanistico/edilizio, ritiene lo stesso compatibile con il P.U.A. approvato dal Consiglio Comunale";

VISTO il parere favorevole per i soli aspetti idraulici dell'AIPO di Parma, prot. n. 22611 del 29.07.2013 dal quale si evince che il Comune di Porto Tolle ha dichiarato l'intervento proposto conforme a quanto previsto nei casi di cui all'art. 11 quater del P.A.I. del Delta del fiume Po (Comunicazione n. 0013124 del 28.09.2012 e prot. n. 9691 del 12.07.2013);

VISTO il nulla osta ai fini esclusivi della navigazione del'AIPO di Boretto (RE) prot. 12407 del 07.05.2014;

VISTO il parere favorevole del Comune di Porto Tolle espresso con le note con le note sopraindicate;

VISTA la scheda tecnica trasmessa dall'AIPO di Rovigo con nota prot. n. 015342 del 04.06.2014 con cui sono state individuate le aree di occupazione dello spazio acqueo e del suolo;

CONSIDERATO che la Ditta ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

VISTO che in data 06.08.2014 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui la Ditta dovrà attenersi;

VISTO il R.D. n. 523 del 25.07.1904;

VISTA la L. n. 537, art. 10 comma 2, del 24.12.1993;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la DGR n. 1997 del 25.06.2004;

VISTA la DGR n. 4222 del 28.12.2006;

VISTA la DGR 04.09.2012, n. 1791;

decreta

1. L'ampliamento della concessione, nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, al Cantiere Zago di Zago Salvatore & C. s.n.c., con sede in Via Caprera n. 25 - loc. Pila - 45018 PORTO TOLLE (RO), avente ad oggetto "la sistemazione di un attracco esistente ubicato su area demaniale in concessione in località Pila di Porto Tolle (RO) - Via Villaggio Pescatori - Comune di Porto Tolle - Censuario Cà Venier, Fg. 15 mapp. 12, tra gli stanti 64-66 in sinistra idraulica" e il potenziamento delle strutture esistenti sull'area in concessione demaniale attualmente già utilizzata come punto di attracco per imbarcazioni da diporto, con le modalità stabilite nel disciplinare del 06.08.2014 iscritto al n. 16 di Rep. di questa Struttura e registrato presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Rovigo - il 06.08.2014 n. 2699 Serie 3, che forma parte integrante del presente decreto;
2. La concessione mantiene la scadenza 06.05.2023 come da decreto n. 103 del 10.04.2012 rilasciato dal Genio Civile di Rovigo integralmente sostituito dal presente provvedimento. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi demaniali. La revoca o la decadenza della concessione non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione, salvo che, in seguito a propria domanda, l'Amministrazione concedente, in relazione alla specifica tipologia delle opere di concessione, non ritenga di esonerarlo da tale obbligo in tutto, o per la parte delle opere stesse che vengano ritenute compatibili per l'interesse della navigazione, con il regime idraulico, con la buona conservazione dell'argine e non risultino interferenti con lavori di adeguamento e sistemazione idraulica. In caso di esonero totale o parziale dall'obbligo di riduzione in pristino, le opere resteranno di proprietà Demaniale ed il concessionario non avrà il diritto per esse a compensi o indennità di sorta
3. Il canone annuo, relativo al 2014 è di Euro 10.444,58 (diecimilaquattrocentoquarantaquattro/58) come previsto dall'art. 7 del disciplinare citato e sarà attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione concedente ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell'ammontare della cauzione;
4. In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale;
5. Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.
6. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Il Direttore Vicario Mauro Menegazzo

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE STRATEGICA E CARTOGRAFIA

(Codice interno: 279779)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE STRATEGICA E CARTOGRAFIA n. 24 del 27 giugno 2014

L.R. 28/76. Affidamento dell'incarico professionale per l'aggiornamento del software applicativo "ConVe2011". D.Lgs. 163/2006 e DPR 207/2010. Impegno di spesa. CIG: Z360F7D6F6.

[Consulenze e incarichi professionali]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento dispone l'affidamento, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n.163/2006 e della DGR 354/2012, come modificata e integrata dalla DGR n. 2401/2012, del servizio per l'aggiornamento del software applicativo "ConVe2011", rinominandolo "ConVe2014", e ne dispone inoltre l'impegno di spesa. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria Decreto del Dirigente dell'Unità di Progetto per il SIT e la Cartografia n. 53/07 in data 20 dicembre 2007. Curriculum vitae professionale del prestatore conservato agli atti della struttura. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Decreto del Dirigente dell'Unità di Progetto per il SIT e la Cartografia n. 53/07 in data 20 dicembre 2007. Curriculum vitae professionale del prestatore conservato agli atti della struttura.

Il Direttore

PREMESSO CHE: con decreto n. 53/07 del 20 dicembre 2007 del Dirigente dell'Unità di Progetto per il Sistema Informativo Territoriale e la Cartografia (ora Sezione Pianificazione Territoriale Strategica e Cartografia, si assegnava l'incarico, all'ing. Virgilio Cima di Firenze, di elaborare il software denominato "ConVe", successivamente aggiornato con "ConVe2011", come applicazione per l'ambito geografico regionale, del software dell'Istituto Geografico Militare (IGM) Verto3 e per adeguarne le funzioni alle esigenze della gestione delle banche dati dei Sistemi Informativi Territoriali della Regione Veneto e degli Enti Locali;

PREMESSO CHE: in relazione al D.M. 11/11/2011 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 10 novembre 2011 - "Adozione del sistema di riferimento geodetico nazionale", appare opportuno adottare per le banche dati geotopografiche della Regione del Veneto, il datum ufficiale ETRF2000, applicando, nel processo di trasformazione delle coordinate cartografiche, il progetto cartografico di un fuso unico elaborato in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale (ICEA) ed approvato dall'IGM;

PREMESSO CHE: il nuovo sistema di rappresentazione, denominato Fuso 12 si integra con quello nazionale, diventandone un articolazione ufficiale, permettendo di superare i problemi della discontinuità della rappresentazione cartografica sui due fusi della proiezione Gauss-Boaga, particolarmente penalizzante per il Veneto;

PREMESSO CHE: per l'adeguamento del sistema per la conversione delle coordinate geo-cartografiche anche al Fuso 12, tenendo conto inoltre delle esigenze di trasformazione dei prodotti raster quali le cartografie e le ortofotocarte digitali, che costituiscono il patrimonio informativo dell'Infrastruttura Dati Territoriali (IDT) regionale, risulta necessario aggiornare il software di conversione di coordinate geo-topografiche "ConVe2011" attualmente utilizzato, rinominandolo "ConVe 2014";

CONSIDERATO CHE: per l'acquisizione della prestazione professionale relativa all'aggiornamento del software applicativo "ConVe2011", è previsto un importo di Euro 8.640,00 (ogni onere escluso), che risulta di valore inferiore ad Euro 40.000,00 individuato dall'art. 125 c. 11 del D.Lgs. 163/2006 come importo per il quale è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento;

ACCERTATO CHE: la prestazione professionale inerente all'aggiornamento del software applicativo, è riconducibile alla tipologia di servizi acquistabili in economia di cui all'Allegato A della DGRV n. 2401/2012 art. 10 c. 1 punti 1) e 8);

PRESO ATTO CHE: il termine per l'esecuzione del servizio è stabilito in n. 18 giornate/uomo e che le attività dovranno essere svolte entro 120 giorni a partire dalla data di sottoscrizione del Disciplinare d'incarico;

ACCERTATO CHE: l'ing. Virgilio Cima con sede in Firenze, in qualità di progettista e sviluppatore del software "ConVe", successivamente aggiornato con "ConVe2011", possiede una provata capacità professionale in ordine alla prestazione da conferire col presente decreto oltre che un elevata esperienza in materia di geodesia, cartografia, Database geografici, e topografia, come indicato nel curriculum vitae- professionale acquisito e custodito agli atti della struttura;

VISTA: la PEC n. 242351 del 5/06/2014 con la quale si chiedeva all'ing. Virgilio Cima con sede in Firenze, la propria disponibilità all'esecuzione dell'incarico in oggetto;

VISTO: lo schema di Disciplinare d'incarico (Allegato A), sottoscritto dall'ing. Virgilio Cima, manifestando così la piena disponibilità ad avviare le procedure per il perfezionamento del rapporto contrattuale con l'Amministrazione Regionale;

CONSIDERATO CHE: il servizio sarà disciplinato secondo il Disciplinare di incarico (Allegato A), nel quale sono determinate le modalità di espletamento del servizio, da sottoscriversi tra il Direttore della Sezione Pianificazione Territoriale Strategica e Cartografia del Dipartimento Territorio e l'ing. Virgilio Cima;

RITENUTO: di affidare all'ing. Virgilio Cima con sede in Firenze, l'incarico professionale per l'aggiornamento del software applicativo "ConVe2011", per l'importo complessivo di Euro 10.962,43, e così articolato:

a. per attività Euro 8.640,00
b. CNPAIIAA (4% di a) Euro 345,60
c. IVA al 22% (di a+b) Euro 1.976,83

CONSIDERATO CHE: la somma necessaria per l'espletamento dell'incarico professionale in oggetto trova copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 7800 del bilancio 2014 "Spese per la formazione e gestione della Carta Tecnica Regionale, della Carta Geologica e dei tematismi collegati";

DATO ATTO CHE: l'obbligazione che si viene a determinare con il presente atto si configura quale debito commerciale;

CONSIDERATO CHE: la prestazione risulta essere particolarmente complessa per i contenuti tecnico-scientifici, si ritiene opportuno nominare ai sensi dell'art. 300 del DPR 207/2010, quale Direttore dell'esecuzione del contratto, senza alcun onere a carico dell'Amministrazione, l'arch. Antonio Zampieri, funzionario della Sezione Pianificazione Territoriale Strategica e Cartografia;

VISTA: la L.R. 28/76;

VISTA: la L.R. n. 36/2004 e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs. n. 163/2006;

VISTO il D.P.R. n. 207/2010;

VISTA la DGRV n. 2401/2012;

VISTA la L. 24.12.2007 n. 244;

VISTA la L.R. 1/2011;

VISTO il D.M. 11/11/2011 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 10 novembre 2011 - "Adozione del sistema di riferimento geodetico nazionale"

VISTA la documentazione acquisita agli atti.

decreta

1. di affidare per le ragioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006 del D.P.R. 207/2010 e della DGR 2401/2012, all'ing. Virgilio Cima con sede in Firenze, Via Pasquini, 1 l'incarico professionale per l'aggiornamento del software applicativo "ConVe2011", da svolgersi in n. 18 giornate/uomo, nell'arco di 120 giorni a partire dalla data di sottoscrizione del Disciplinare d'incarico, per un importo complessivo di Euro 8.640,00 (ogni onere escluso);
2. di dare atto che il servizio non è presente all'interno del mercato elettronico della pubblica amministrazione e non sono attive convenzioni CONSIP di cui all'art. 26, c. 1, della legge n. 488/1999 aventi ad oggetto servizi comparabili

con quelli relativi al presente affidamento;

3. di approvare lo schema di Disciplinare d'incarico (**Allegato A**) sottoscritto per accettazione dall'ing. Virgilio Cima;
4. che l'incarico professionale in oggetto sarà disciplinato secondo il Disciplinare d'incarico (**Allegato A**), da sottoscriversi tra il Direttore della Sezione Pianificazione Territoriale Strategica e Cartografia del Dipartimento Territorio e l'ing. Virgilio Cima;
5. di prendere atto del curriculum vitae-professionale dell'ing. Virgilio Cima, custodito agli atti della presente struttura;
6. di impegnare a favore dell'ing. Virgilio Cima con sede in Firenze, P.IVA: 04562110488, la spesa di Euro 10.962,43 IVA e oneri inclusi, sul capitolo di spesa 7800 del bilancio 2014 "Spese per la formazione e gestione della Carta Tecnica Regionale, della Carta Geologica e dei tematismi collegati" che presenta sufficiente disponibilità. Codice SIOPE 2.01.02 2122 - PAS B1.03.05;
7. di precisare che alla liquidazione e al pagamento del servizio suindicato all'ing. Virgilio Cima, P.IVA: 04562110488, si provvederà in un'unica soluzione su presentazione di regolare fattura;
8. di dare atto che l'obbligazione che si viene a determinare con il presente atto si configura quale debito commerciale;
9. di nominare, ai sensi di quanto disposto dall'art. 300 del D.P.R. 207/2010, quale Direttore dell'Esecuzione, senza alcun onere a carico dell'Amministrazione, l'arch. Antonio Zampieri, funzionario della Sezione Pianificazione Territoriale Strategica e Cartografia del Dipartimento Territorio;
10. di incaricare la Sezione Pianificazione Territoriale Strategica e Cartografia del Dipartimento Territorio all'espletamento di tutte le procedure per l'attuazione di quanto previsto dal presente provvedimento;
11. di trasmettere copia del presente provvedimento agli interessati ed alla Sezione Ragioneria e Tributi per l'adozione degli atti di propria competenza;
12. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della LR 1/2011;
13. che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web istituzionale dell'Amministrazione Regionale ai sensi del comma 54 dell'art. 3 della L. 24.12.2007 n. 244;
14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33;
15. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Maurizio De Gennaro

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato al Decreto n. 24 del 27 giugno 2014 pag. 1/3

SCHEMA DI DISCIPLINARE DI INCARICO

per l'espletamento del servizio, finalizzato all'aggiornamento del software applicativo *"ConVe2011"*. CIG: Z360F7D6F6

L'anno ……., il giorno …… (…….) del mese di ……., presso la sede della Regione del Veneto – Sezione Pianificazione Territoriale Strategica e Cartografia, Calle Priuli, Cannaregio 99, Venezia.

i signori

……., nato a ……. il ……., il quale interviene nel presente atto in qualità di Direttore della Sezione Pianificazione Territoriale Strategica e Cartografia, in rappresentanza della Giunta Regionale del Veneto con sede in Venezia, Dorsoduro 3901, C.F. 80007580279, di seguito denominata "Regione", incaricato alla sottoscrizione del presente ai sensi dell'art. 12, c. 1 lett. m), della L.R. 12/54

e

, nato a ……. il ……., residente a …….. – Via …….. n. ……, C.F. ……., il quale interviene nel presente atto in qualità di prestatore di servizio, di seguito denominato "Prestatore";

Premesso che:

- con Decreto del Dirigente dell'Unità di Progetto per il SIT e la Cartografia n. 53/07 in data 20 dicembre 2007, l'Amministrazione regionale acquistava il software *"ConVe"*, successivamente aggiornato con *"ConVE2011"*, come applicazione per l'ambito geografico regionale, del software dell'IGM Verto3 e per adeguarne le funzioni alle esigente dell'IDT regionale. Il programma, che utilizza i grigliati forniti dall'IGM, risulta essere il software di conversione di coordinate cartografiche ufficiale della Regione Veneto ed è stato adottato dagli Enti Locali del Veneto;
- con Decreto del Direttore della Sezione Pianificazione Territoriale Strategica e Cartografia n. …… del ……., che si allega, è stato affidato ……..…….. il servizio per l'aggiornamento del software applicativo *"ConVe2011"*;
- con il medesimo Decreto si approva il testo del Disciplinare di incarico demandando allo stesso la determinazione delle modalità di espletamento del servizio;

si conviene e si stipula quanto segue:

1. Oggetto del servizio

La Regione affida …….. il servizio per l'aggiornamento del software applicativo *"ConVe2011"*.
In particolare il servizio si articola in:

1. aggiornamento del software *"ConVe 2011"*, rinominandolo *"ConVe 2014"*, con l'adozione del Fuso 12, elaborazione dell'algoritmo e adeguamento dell'interfaccia;
2. elaborazione del software per l'estensione delle trasformazioni di coordinate di files raster e di modelli digitali di elevazione a maglia regolare;
3. assistenza all'Infrastruttura Dati Territoriali della Regione Veneto, per la trasformazione di coordinate della banca dati territoriali;
4. partecipazione a quattro incontri di informazione sull'utilizzo del software *"ConVe2014"*, per i tecnici degli Enti Locali.

2. Modalità di espletamento del servizio

Per l'espletamento del servizio sono previste complessivamente n. 18 giornate/uomo da svolgersi nell'arco temporale di 120 giorni dalla sottoscrizione del contratto.

Entro i primi 60 giorni, dalla data di sottoscrizione del disciplinare d'incarico, dovranno essere assicurate n. 10 giornate/uomo per l'elaborazione e la consegna dei software di cui ai punti 1 e 2 del precedente paragrafo, e testata la loro funzionalità da concordarsi con il Direttore dell'Esecuzione.

Nei successivi 60 giorni, dovranno essere assicurate n. 8 giornate/uomo presso le sedi della Regione del Veneto per lo svolgimento delle seguenti attività:

- eventuale debug e perfezionamento dell'interfaccia in funzione al sito dell'Infrastruttura Dati Territoriali della Regione Veneto;
- assistenza all'Infrastruttura Dati Territoriali della Regione Veneto, per la trasformazione di coordinate della banca dati territoriali;
- partecipazione a quattro incontri di informazione sull'utilizzo del software *"ConVe2014"*, organizzati dalla Regione del Veneto, per i tecnici degli Enti Locali.

Le attività dovranno essere realizzate in collaborazione con i tecnici della Regione del Veneto.
Nel caso di impedimenti per l'organizzazione dei corsi da parte della Regione del Veneto il termine di 60 giorni sopra citato potrebbe subire delle variazioni.

3. Durata

Il tempo per l'esecuzione del servizio è stabilito in 18 giornate/uomo e le attività dovranno essere svolte entro 120 giorni a partire dalla sottoscrizione del presente Disciplinare d'incarico.

4. Compenso

Il corrispettivo per l'espletamento del servizio di cui all'art. 1 del presente Disciplinare d'incarico è convenuto in € 8.640,00, più CNPAIIAA per € 345,60, più IVA al 22% pari ad € 1.976,83, per un importo complessivo di € 10.962,43 ogni onere incluso.

Il pagamento del corrispettivo, sarà effettuato entra trenta giorni dalla data di ricezione di regolare fattura prodotta dal prestatore, in un'unica soluzione a prestazione eseguita e dichiarata regolare.

Eventuali spese sono a totale carico del Prestatore che nulla potrà richiedere alla Regione.

5. Proprietà e riservatezza dei dati

Il software, di proprietà del prestatore, viene aggiornato secondo le esigenze espresse dalla Regione del Veneto e consegnato eliminando la chiave di protezione per rendere il programma utilizzabile liberamente senza vincoli dalla Regione e distribuibile dalla stessa, in diritto d'uso, alle Pubbliche Amministrazione e ai tecnici del settore del Veneto, in particolare agli Enti Locali al fine di garantire l'uniformità progettuale nello sviluppo dei sistemi informativi prevista dalla LR 11/2004.

Per evitare l'utilizzo illecito del programma in ambiti territoriali estranei alla Regione del Veneto, verrà imposto il campo di validità su un'area geografica limitata comprendente tutto il territorio regionale più una fascia esterna che garantisca la funzionalità anche su eventuali contesti a cavallo del confine regionale. L'aggiornamento riguarda anche la libreria DLL, che permette l'utilizzo degli strumenti di trasformazione di coordinate anche all'interno di altri software dotati di ambiente di sviluppo.

I dati geotopografici, gli elaborati tecnico disciplinari e informatici realizzati nel corso dell'applicazione del software sulle banche dati regionali sono di proprietà della Regione del Veneto. Il prestatore potrà farne uso se autorizzato dalla Regione e citandone la fonte.

I dati dei grigliati implementati nel software ai fini della conversione delle coordinate cartografiche sono di proprietà esclusiva dell'IGM, e quindi il loro uso è regolamentato dai rapporti convenzionati stipulati tra l'Istituto Geografico Militare e la Regione.

6. Inosservanza degli obblighi

In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal presente Disciplinare, di mancato rispetto del "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" approvato con DPR n. 62/2013, o di gravi carenze accertate nell'espletamento dello stesso, dalle quali possa derivare un danno apprezzabile alla Regione, quest'ultima potrà provvedere alla revoca dell'incarico affidato.
In tal caso al Prestatore saranno dovuti i compensi per le prestazioni riconosciute utilizzabili dalla Regione ed effettuate fino alla data della revoca.

7. Definizione delle controversie

Per qualsiasi controversia attinente all'incarico che non è stato possibile comporre in via amministrativa è competente il Foro di Venezia.

8. Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Prestatore è tenuto al rispetto degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.
Gli estremi del conto corrente bancario su cui effettuare i pagamenti relativi al servizio oggetto del presente contratto/provvedimento sono i seguenti:
IBAN: ……

9. Registrazione e bollo

In caso d'uso del presente Disciplinare d'incarico, l'imposta di bollo sarà a carico del Prestatore, mentre le spese di registrazione saranno a totale carico della parte che ne chiederà la registrazione.

10. Rinvio

Per tutto quanto non previsto dalla presente nota si fa rinvio alle norme del codice civile in materia di obbligazioni e contratti.

Ai sensi del D.Lgs 193/2003 sulla tutela della riservatezza, si informa che i dati personali raccolti da questa Amministrazione, titolare del trattamento, saranno utilizzati per le sole finalità connesse alla presente trattativa e stipula del contratto. Gli interessi hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art. 13 del D.Lgs. 196/2003.

Venezia, ……

Regione del Veneto
Il Direttore della Sezione
Pianificazione Territoriale Strategica e Cartografia

……

Il Prestatore

……

DECRETI DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE

(Codice interno: 279799)

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 126 del 24 luglio 2014

Individuazione dei Centri Regionali autorizzati alla prescrizione del farmaco Perjeta (pertuzumab) in associazione con trastuzumab e docetaxel in pazienti adulti con carcinoma mammario HER2 positivo, non operabile, metastatico o localmente recidivato, non trattati in precedenza con terapia anti-HER2 o chemioterapia per la malattia metastatica.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si individuano i Centri Regionali autorizzati alla prescrizione del farmaco Perjeta® (pertuzumab) per il trattamento del carcinoma mammario HER2 positivo, non operabile, metastatico o localmente recidivato, non trattati in precedenza con terapia anti-HER2 o chemioterapia per la malattia metastatica. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Determina AIFA del 27 maggio 2013, n. 518 Determina AIFA del 12 giugno 2014, n. 611

Il Direttore

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 "*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*" convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, con particolare riferimento all'art. 15 *"Disposizioni urgenti per l'equilibrio del settore sanitario e misure di governo della spesa farmaceutica"* di razionalizzazione e riduzione del tetto di spesa farmaceutica con decorrenza dall'anno 2013;

CONSIDERATO che la L. R. 29.06.2012, n. 23 "*Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del Piano Socio-sanitario 2012-2016*", prevede che vi sia un rafforzamento delle azioni di sorveglianza sulle reazioni avverse dei farmaci così come il potenziamento del monitoraggio dei consumi dei farmaci;

VISTA la DGR 7 maggio 2013, n. 641 "*Elenco dei Centri Prescrittori per l'impiego di farmaci a carico del Servizio Sanitario Nazionale autorizzati nella Regione Veneto. Pubblicazione delle linee guida regionali per la prescrizione di farmaci che necessitano di monitoraggio intensivo*", che incarica il Segretario Regionale per la Sanità ad adottare ogni necessario provvedimento che garantisca ai pazienti il ricorso in tempi celeri ai farmaci di nuova immissione in commercio;

CONSIDERATO che la DGR 18 giugno 2013, n. 952 "*Nuova disciplina di riordino della rete regionale delle Commissioni Terapeutiche preposte al controllo dell'appropriatezza prescrittiva, al governo della spesa farmaceutica e alla definizione dei Prontuari Terapeutici Aziendali (PTA). Abrogazione DGR n. 1024/1976 e s.m.i*" stabilisce altresì che la Commissione Tecnica Regionale Farmaci (CTRF) ha il compito di "*individuare e proporre alla Segreteria per la Sanità obiettivi di miglioramento dell'appropriatezza prescrittiva e controllo della spesa, nonché pareri sui provvedimenti di aggiornamento e revisione dei centri autorizzati alla prescrizione di farmaci con PT/nota AIFA o di ambito specialistico*;

VISTA la DGR 19 novembre 2013, n. 2122 "*Adeguamento delle schede di dotazione ospedaliera delle strutture pubbliche e private accreditate, di cui alla l.r. 39/1993, e definizione delle schede di dotazione territoriale delle unità organizzative dei servizi e delle strutture di ricovero intermedie. PSSR 2012-2016. Deliberazione n. 68/CR del 18 giugno 2013*" che definisce le schede di dotazione ospedaliera sia delle strutture pubbliche sia degli erogatori privati-accreditati;

VISTA la determina AIFA del 27 maggio 2013, n. 518 e pubblicata nella G.U. n. 138 del 14 giugno 2013, relativa alla classificazione del medicinale in apposita classe denominata C (nn) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte delle aziende interessate di una eventuale domanda di diversa classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012 n. 189 di medicinali per uso umano approvati con procedura centralizzata;

CONSIDERATO che la determina succitata stabilisce che il medicinale in oggetto è "*indicato in associazione con trastuzumab e docetaxel in pazienti adulti con carcinoma mammario HER2 positivo, non operabile, metastatico o localmente recidivato, non trattati in precedenza con terapia anti-HER2 o chemioterapia per la malattia metastatica*" e utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in strutture ad esso assimilabili (OSP);

VISTA la determina AIFA del 12 giugno 2014, n. 611 e pubblicata in G.U. n. 143 del 23 giugno 2014, di riclassificazione del medicinale per uso umano Perjeta® in classe di rimborsabilità H con prescrizione a carico del SSN esclusivamente da parte dei centri individuati dalle Regioni, previa compilazione da parte degli stessi della scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili, la scheda di follow-up e con applicazione delle condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito dell'Agenzia all'indirizzo www.agenziafarmaco.gov.it/registri/;

DATO ATTO che la CTRF nella seduta del 6 marzo 2014, ha individuato tutte le Unità di Oncologia quali Centri autorizzati alla prescrizione del medicinale Perjeta® (pertuzumab);

decreta

1. di individuare, ai fini della prescrizione del farmaco Perjeta® (pertuzumab), le Unità Operative di Oncologia delle Strutture sanitarie della Regione del Veneto, così come identificate dalla DGR n. 2122/2013 citata in premessa;
2. di stabilire che la prescrizione da parte dei Centri di cui al punto 1 avverrà attraverso la compilazione del Registro di monitoraggio AIFA e secondo le modalità definite dalla stessa sul sito www.agenziafarmaco.gov.it/registri/;
3. di rinviare ad un successivo provvedimento l'eventuale revisione ed integrazione dei Centri sulla base di sopravvenute esigenze;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di comunicare il presente provvedimento alle Aziende ULSS, alle Aziende Ospedaliere del Veneto, IRCCS e alle Strutture private-accreditate;
6. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Domenico Mantoan

(Codice interno: 279800)

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 127 del 24 luglio 2014

Approvazione schema di convenzione tra Regione del Veneto, Farmacieunite e Assofarm per l'utilizzo dell'applicativo "WebCare" per diabete.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si approva, per la successiva sottoscrizione, lo schema di convenzione tra Regione del Veneto, Farmacieunite e Assofarm per l'utilizzo dell'applicativo "*WebCare"* per il diabete da parte delle farmacie pubbliche e private convenzionate a quest'ultime associate, collegata alla convenzione di cui al decreto del DG Area Sanità e Sociale n. 94/2014, già stipulata tra le parti (Regione del Veneto e Federfarma Veneto).

Il Direttore

VISTA la legge 16 marzo 1987, n. 115 recante "*Disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito*" che dispone, fra l'altro, che siano forniti gratuitamente agli assistiti affetti da diabete mellito i presidi diagnostici e terapeutici già previsti dal D.M. Sanità 8 febbraio 1982: reattivi per il controllo di parametri, quali glicosuria, chetonuria, dosaggio della glicemia con prelievo capillare estemporaneo, siringhe monouso per insulina;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*" come modificato dal decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 di "*individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nonche' disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69*";

VISTA la legge regionale 11 novembre 2011, n. 24 "*Norme per la prevenzione, la diagnosi e la cura del diabete mellito dell'età adulta e pediatrica*" che sottolinea l'importanza di attivare forme strutturate di integrazione fra i Medici di Medicina Generale (MMG), i Pediatri di Libera Scelta (PLS) e i Servizi di diabetologia istituiti in tutte le Aziende Sanitarie e le Farmacie Territoriali, al fine di favorire la continuità assistenziale ospedale - territorio e migliorare la qualità delle prestazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 371 "*Regolamento recante norme concernenti l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private*";

VISTO il DPCM 29 novembre 2001 "*Definizione dei Livelli essenziali di assistenza*";

VISTA la delibera di Giunta regionale 16 aprile 2013, n. 497 "*Fornitura con onere SSR dei dispositivi (reattivi rapidi) per l'autocontrollo della glicemia del diabete mellito: aggiornamento dei prezzi di rimborso*" che, in particolare, incarica il Segretario Regionale per la Sanità della formalizzazione dell'Accordo con Federfarma Veneto per la fornitura dell'applicativo *WebCare* per il diabete;

VISTA la delibera di Giunta regionale 28 giugno 2013, n. 1067 "*Erogazione di dispositivi per l'autocontrollo e l'autogestione di soggetti affetti da diabete mellito: modifica disposizioni regionali vigenti. Modifica DGR n. 1798 del 16.6.2009 e DGR n. 1806 del 8.11.2013*"che, tra l'altro, stabilisce che la prescrizione dei dispositivi per l'autocontrollo e l'autogestione a favore di soggetti diabetici avvenga nel rispetto del Programma di cura predisposto da un diabetologo di un Servizio di diabetologia pubblico o accreditato, fatti salvi diversi altri accordi intercorsi a livello di Aziende ULSS o sovraziendali che prevedano, per alcune tipologie di pazienti diabetici, il coinvolgimento dei MMG e dei PLS;

DATO ATTO che, come evidenziato nella sopra citata DGR 1067/2013, il Programma di cura rilasciato attraverso l'applicativo "*Web Care*" avrà valenza di idonea certificazione sanitaria attestante la presenza di menomazione funzionale permanente ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVA agevolata ad eccezione dei casi in cui lo stesso Programma di cura venga rilasciato a pazienti affetti da malattia diabetica temporanea in quanto intervenuta in corso di gestazione o correlata ad altre patologie le cui cure risolvono anche l'insorto diabete; in questi ultimi casi, ai dispositivi dispensati verrà applicata l'aliquota IVA ordinaria;

VISTA la delibera di Giunta regionale 25 novembre 2013 "*Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle strutture organizzative in attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012.Deliberazione della Giunta regionale n. 67/CR del 18 giugno 2013.*";

RICHIAMATO il proprio decreto n. 94 del 13.5.2014 di approvazione dello schema di convenzione tra Regione del Veneto e Federfarma Veneto per la fornitura e l'utilizzo dell'applicativo "*WebCare*" per il diabete, successivamente sottoscritta tra le parti (data ultima sottoscrizione: 15.5.2014);

DATO ATTO che, ai fini dell'ottimizzazione degli obiettivi di cui all'art.1, punto 1.4 della richiamata convenzione, è necessario l'utilizzo di *WebCare* da parte di tutte le farmacie pubbliche e private convenzionate presenti nel territorio regionale, siano esse associate a Federfarma, Farmacieunite o Assofarm;

CONSIDERATO che al riguardo le citate Associazioni rappresentative delle farmacie pubbliche e private, a seguito di concertazione con l'Amministrazione regionale, giungevano alla condivisione dell'utilizzo, senza oneri, di un unico sistema informatizzato per la gestione dei dispositivi per l'autocontrollo e l'autogestione dei pazienti affetti da diabete mellito (*WebCare* diabete);

DATO ATTO che il competente Settore Farmaceutico comunicava alle Associazioni con nota del 2.7.2014, prot. n. 283520, i termini con i quali l'Amministrazione regionale avrebbe dato seguito alle intese intercorse con le stesse, fissando nel contempo il termine del 10 luglio c.a. per la produzione di eventuali osservazioni; termine, decorso il quale, il percorso delineato sarebbe stato considerato accettato;

DATO ATTO, altresì, che nella nota sopra richiamata veniva in particolare evidenziato quanto segue:

- *"l'art. 2, punto 2.3 della convenzione tra Federfarma Veneto e Regione del Veneto di cui al decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 94 del 13.05.2014, successivamente sottoscritta tra le parti (data di ultima sottoscrizione: 15.5.2014), si intende modificato per eliminazione della seguente previsione "garantendo l'accesso al sistema anche alle farmacie non aderenti a Federfarma e a tutte le altre realtà che la Regione del Veneto intende coinvolgere nel sistema, attraverso pagamento di un canone annuale a copertura dei costi sostenuti e delle risorse impiegate";*
- *l'art. 8 della predetta convenzione si intende modificato nella composizione, prevedendo la partecipazione all'Organismo paritetico di quattro membri designati dal Direttore Generale Area Sanità e Sociale -Regione del Veneto- di cui uno con funzioni di coordinatore, e quattro membri designati dalle Associazioni di Categoria rappresentative delle farmacie pubbliche e private esistenti nel territorio regionale, di cui due designati da Federfarma Veneto, uno da Farmacieunite e uno da Assofarm*";

CONSIDERATO che non sono pervenute, da parte di Federfarma Veneto osservazioni in merito alla nota regionale sopra richiamata;

TENUTO CONTO di quanto rappresentato al riguardo da Farmacieunite e Assofarm;

RITENUTO quindi di procedere alla sottoscrizione di un'ulteriore convenzione tra Regione del Veneto, Farmacieunite e Assofarm, collegata alla succitata convenzione stipulata tra Regione del Veneto e Federfarma Veneto sulla base dello schema di cui alla citata comunicazione regionale del 2 luglio u.s., considerate le osservazioni pervenute;

decreta

1. di approvare, per la successiva sottoscrizione, lo schema di convenzione tra la Regione del Veneto, Farmacieunite e Assofarm per l'utilizzo del sistema *WebCare* diabete di cui all'Allegato A parte integrante del presente atto;
2. di dare atto che la convenzione di cui al proprio decreto n. 94/2014, stipulata tra Regione del Veneto e Federfarma Veneto, si intende modificata nei termini di cui alle premesse;
3. di dare atto che il presente atto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Domenico Mantoan

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 127 del 24 luglio 2014 pag. 1/4

CONVENZIONE
PER L'UTILIZZO DEL SISTEMA *WEBCARE* DIABETE

Tra

REGIONE DEL VENETO
rappresentata dal Dr. Domenico Mantoan nato a Brendola (VI) il 12.7.1957 e domiciliato per la carica in Venezia, Dorsoduro 3901, il quale interviene al presente atto non per sé, ma in nome e per conto della Giunta Regionale del Veneto, con sede in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale n. 80007580279, nella sua qualità di Direttore Generale Area Sanità e Sociale;

FARMACIEUNITE
rappresentata dal dott. Franco Gariboldi Muschietti, nato a Vicenza il 17.02.1950, il quale interviene al presente atto non per sé, ma in nome e per conto di Farmacieunite con sede in Treviso – Via Cortese n. 8, codice fiscale 80011480268, nella sua qualità di Presidente pro tempore,

FEDERAZIONE DELLE AZIENDE E SERVIZI SOCIO-FARMACEUTICI
(Assofarm)
rappresentata dal rag. Germano Montolli nato a Verona il 7.10.1944 il quale interviene al presente atto non per sé, ma in nome e per conto di Assofarm con sede in Roma, via Cavour, 147, codice fiscale 97199290582 nella sua qualità di Coordinatore Assofarm per la Regione Veneto con sede presso A.G.E.C. , via Enrico Noris 1, Verona;

Premesso che:

– con decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 94 del 13.05.2014 è stato approvato lo schema di convenzione tra Regione del Veneto e Federfarma Veneto per l'utilizzo del sistema Webcare diabete, successivamente sottoscritto tra le parti (data di ultima sottoscrizione: 15.5.2014);

– l'oggetto di detta convenzione è la gestione informatizzata dei dispositivi per l'autocontrollo e l'autogestione dei pazienti affetti da diabete mellito da parte delle farmacie pubbliche e private convenzionate aperte al pubblico presenti nel territorio della Regione del Veneto, attraverso l'applicativo web denominato *Webcare;*

– l'ottimizzazione degli obiettivi di cui all'art. 1, punto 1.4 della convenzione richiede l'utilizzo di *WebCare* da parte di tutte le farmacie pubbliche e privare convenzionate presenti nel territorio regionale siano esse associate a Federfarma, Farmacieunite o Assofarm;

– attualmente risultano rappresentate da Farmacieunite n. 199 farmacie e da Assofarma n. 63 farmacie;

– l'art. 2, punto 2.3 della convenzione tra Federfarma Veneto e Regione del Veneto di cui al decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 94 del 13.05.2014, successivamente sottoscritta tra le parti (data di ultima sottoscrizione: 15.5.2014), è stato modificato per eliminazione della seguente previsione "*garantendo l'accesso al sistema anche alle farmacie non aderenti a Federfarma e a tutte le altre realtà che la Regione del Veneto intende coinvolgere nel sistema, attraverso pagamento di un canone annuale a copertura dei costi sostenuti e delle risorse impiegate*";

– l'art. 8 della predetta convenzione è stato modificato nella composizione, prevedendo la partecipazione all'Organismo paritetico di quattro membri designati dal Direttore Generale Area Sanità e

Sociale -Regione del Veneto- di cui uno con funzioni di coordinatore, e quattro membri designati dalle Associazioni di Categoria rappresentative delle farmacie pubbliche e private esistenti nel territorio regionale, di cui due designati da Federfarma Veneto, uno da Farmacieunite e uno da Assofarm.

tanto premesso
si conviene

Farmacieunite e Assofarm
si impegnano a:

1. partecipare alle iniziative di formazione necessarie all'utilizzo dell'applicativo;
2. assicurare ai pazienti diabetici residenti o domiciliati nella Regione del Veneto, per il tramite di tutte le farmacie, i dispositivi per l'autocontrollo e l'autogestione del paziente diabetico nel rispetto delle tipologie e quantità previste dal Programma di cura, garantendo la qualità dei prodotti nel rispetto della vigente normativa;
3. proseguire, nelle more dell'adozione dell'applicativo *WebCare* per il diabete, la dispensazione dei dispositivi per l'autocontrollo e l'autogestione del paziente diabetico sulla base delle ricette SSN emesse dai MMG o PLS delle Aziende ULSS della Regione del Veneto, impegnandosi a proseguirne la dispensazione anche nel caso in cui, ad applicativo attivato, siano emesse ricette SSN riportanti la dicitura "urgente" ai sensi della DGR n.1067/2013;
4. a comunicare alla Regione del Veneto l'elenco delle farmacie proprie associate per il successivo accesso all'applicativo;

danno atto che:

1. il servizio di dispensazione attraverso il sistema WebCare è rivolto agli assistiti affetti da diabete residenti e domiciliati nella Regione del Veneto, sulla base di un Programma di cura effettuato da un diabetologo operante in un Servizio di diabetologia pubblico o accreditato, fatti salvi specifici accordi a livello di Aziende ULSS o sovraziendale che potrebbero prevedere il coinvolgimento dei MMG o dei PLS. Tali pazienti, muniti di tessera sanitaria, potranno riferirsi per il ritiro dei dispositivi direttamente alle farmacie pubbliche e private convenzionate aperte al pubblico, oltre alle realtà di volta in volta coinvolte nel sistema dalla Regione;
2. qualora l'assistito si assenti per un periodo prolungato dalla Azienda ULSS di residenza/domicilio, la fornitura dei dispositivi oggetto della presente convenzione spettante per i mesi successivi, su esplicita richiesta debitamente motivata da parte dello stesso, potrà essere anticipata dalle farmacie con tempistiche e modalità che saranno di esclusiva competenza del personale di riferimento operante presso il Servizio farmaceutico Territoriale;
3. nel caso in cui un paziente affetto da diabete non sia residente o domiciliato nella Regione del Veneto ma sia in possesso di un Programma di cura redatto da un diabetologo operante presso un Servizio di diabetologia pubblico o accreditato della Regione del Veneto, il paziente dovrà validare il proprio Programma di cura riferendosi al Servizio Farmaceutico Territoriale dell'Azienda ULSS in cui il medico diabetologo opera. Solo in caso di validazione, il paziente potrà ritirare i dispositivi presso le farmacie e le altre realtà coinvolte dalla Regione;
4. i prodotti prescritti saranno identificati attraverso il macrocodice autorizzativo (codice ISO). La prescrizione da parte del medico avverrà attraverso l'indicazione obbligatoria del glucometro a cui l'assistito è stato istruito all'uso. In tal modo il farmacista provvederà a fornire i dispositivi per la marca e il modello del dispositivo indicato dal medico prescrittore; pertanto le farmacie e le altre realtà di volta in volta coinvolte dalla Regione non potranno fornire a carico del SSR glucometri diversi da quello indicato dal medico nel Programma di Cura;

5. i prodotti prescritti all'assistito potranno essere ritirati mensilmente, compatibilmente con le modalità autorizzate nel programma di cura in termini di quantitativo e tempistica di distribuzione, entro l'ultimo giorno del mese di riferimento, non necessariamente coincidente con la normale calendarizzazione mensile. Il paziente potrà ritirare anche una fornitura parziale; ciò che non sarà dallo stesso ritirato entro il periodo di competenza non potrà essere erogato nei mesi successivi;
6. in relazione ai vincoli imposti dal confezionamento primario, è ammessa la dispensazione del quantitativo minimo necessario eccedente la prescrizione, e se ne garantisce il rimborso alla farmacia, con compensazione sulle erogazioni successive, nell'ambito del programma di cura registrato e con le modalità previste dal sistema di gestione WebCare;
7. le farmacie dovranno collegarsi al sistema *WebCare* e, tramite il codice fiscale dell'assistito, visualizzeranno nell'immediatezza i prodotti e le relative quantità da erogare. Al momento della consegna, il sistema aggiornerà automaticamente le eventuali quantità residue a disposizione e genererà un modulo di dispensazione sul quale andranno applicate le fustelle e che dovrà essere controfirmato dal paziente, per ogni categoria erogata, con i dati relativi alla consegna;
8. per il processo di contabilizzazione e rimborso, mensilmente il farmacista esercente nella farmacia produrrà attraverso l'applicativo *WebCare* due distinte analitiche, rispettivamente delle forniture erogate con IVA agevolata e delle forniture erogate con aliquota IVA ordinaria. Sulla scorta di tali distinte e delle procedure amministrative vigenti, la farmacia emetterà mensilmente alla propria AULSS di appartenenza una fattura recante gli importi delle forniture erogate con IVA agevolata che allegherà alla Distinta Contabile Riepilogativa mensile per il contestuale rimborso. L'importo relativo alle forniture erogate con IVA ordinaria sarà invece esposto al rigo appositamente dedicato nella Distinta Contabile Riepilogativa;
9. per la dispensazione di tali dispositivi, non sarà riscossa da parte dei soggetti erogatori alcuna quota di partecipazione o ticket sanitari, salvo modifiche della normativa vigente;
10. le modalità di rimborso delle competenze delle farmacie seguirà le normali procedure in essere fino a che l'assistenza non sarà erogata attraverso l'applicativo *WebCare*.

La Regione del Veneto si impegna a:
1. assicurare l'accesso delle farmacie associate a Farmacieunite e ad Assofarm, come dalle stesse individuate ai sensi del punto 4 degli impegni, a *WebCare* nonché l'utilizzo del collegato servizio di Help Desk.
2. effettuare la distribuzione dei dispositivi per automonitoraggio glicemico attraverso il canale distributivo delle farmacie pubbliche e private, limitando la distribuzione diretta esclusivamente ai soli casi in essere al 31/12/2013, salvo che tali casi non siano stati modificati da successivi accordi locali (ad es. provinciali). Per tale distribuzione diretta dovrà comunque essere utilizzata la piattaforma *WebCare*;
3. non disporre alcuna riduzione dei prezzi stabiliti nella DGR 43/14 richiamata in premessa ed indicati in tabella "Strisce reattive per monitoraggio glicemia" se non previa concertazione con le Associazioni di categoria rappresentative delle farmacie pubbliche e private convenzionate e in accordo con le stesse;
4. informare i Direttori Generali della presente convenzione.

Le parti firmatarie
danno in ultimo atto:
1. che la presente convenzione è collegata alla convenzione di cui in premesse sottoscritta tra Federfarma Veneto e Regione del Veneto;
2. che la presente convenzione produrrà effetti dalla data di ultima sottoscrizione;
3. che la durata della presente convenzione è strettamente correlata a quanto già convenuto nella convenzione citata in premessa sottoscritta da Federfarma Veneto e Regione del Veneto;
4. tale convenzione sostituisce ogni eventuale analogo accordo locale precedente.

Allegato A al Decreto n. 127 del 24 luglio 2014 pag. 4/4

Letto, firmato e sottoscritto.

Regione del Veneto, il Direttore Generale Area Sanità e Sociale
……., lì……..
Farmacieunite, il Presidente
……., lì……..
Assofarm, il Presidente
……., lì……..

DECRETI DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI

(Codice interno: 279801)

DECRETO DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI n. 165 del 27 maggio 2014

Progetto HELPS - Housing and Home-care for the Elderly and vulnerable people and Local Partnership Strategies in Central European, in materia di inclusione sociale. Adempimenti per il coordinamento e la realizzazione delle attività progettuali. Attribuzione dell'incarico "supporto alla realizzazione di un piano di azione locale e alle relative azioni di supporto in loco (area di sperimentazione San Pietro di Feletto - progetto HELPS).

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si assegna l'incarico per la realizzazione del pacchetto di lavoro WP5 di supporto alla fornitura del servizio "supporto alla realizzazione di un piano di azione locale" relativo al progetto comunitario HELPS.

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di assegnare l'incarico in oggetto alla ditta Fenderl - Società Cooperativa di Vittorio Veneto (TV) avente presentato l'offerta economica più bassa;
3. di impegnare, a favore della ditta di cui al precedente punto 3, la somma di Euro 11.300,00 (undicimilatrecento/00), IVA di legge inclusa, rispettivamente, per Euro 8.475,00, sul capitolo di spesa 102042 "Programma di cooperazione transnazionale (2007-2013) - Progetto Central Europe 'HELPS' - Quota comunitaria - spesa corrente", per Euro 2.825,00, sul capitolo di spesa 102043 "Programma di cooperazione transnazionale (2007-2013) - Progetto Central Europe 'HELPS' - Quota statale - spesa corrente" del Bilancio di previsione per l'esercizio 2014, che presentano sufficiente disponibilità;
4. di dare atto a fronte dei suddetti impegni sono stati disposti i seguenti accertamenti in entrata: n. 435/2014 nel capitolo 100407 e n. 436/2014 nel capitolo 100406;
5. di attribuire alla spesa i seguenti codici SIOPE: 10301 - 1364;
6. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011 e riveste natura di debito commerciale;
7. di procedere all'erogazione del compenso indicato a favore della ditta Fenderl - Società Cooperativa secondo le seguenti modalità:

    - ♦ 40% a fronte di regolare fattura, a seguito della predisposizione di un piano di lavoro da parte della ditta succitata e dell'approvazione dello stesso da parte della Regione del Veneto;
    - ♦ 60% a saldo, su presentazione di regolare fattura, a seguito dell'approvazione da parte della Regione dello studio finale, da concludersi entro il 31 agosto 2014 ;

8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. di notificare il presente provvedimento al succitato soggetto;
10. di rammentare che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica;
11. di prevedere la pubblicazione delle informazioni relative al presente rapporto di collaborazione sul sito web istituzionale dell'Amministrazione regionale ai sensi del comma 54 dell'art.3 della legge 24.12.2007, n. 244;
12. di disporre la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Mario Modolo

(Codice interno: 279802)

DECRETO DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI n. 166 del 27 maggio 2014

Progetto Re-THI - Regions Tackling Health Inequalities in materia di inclusione sociale. Adempimenti per la realizzazione dell'evento finale: attività di traduzioni.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si procede all'erogazione del compenso spettante per l'attività di traduzione svolta dalla società cooperativa Co.Ge.S. di Mestre (VE) connessa alla realizzazione dell'evento finale di conclusione del progetto europeo Re-Thi.

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto che il costo della collaborazione della ditta Coges è quantificabile in Euro 3.800,01 per le attività di traduzioni:
3. di impegnare la somma complessiva di Euro 3.800,01 sul capitolo di spesa 101590 "Realizzazione del Progetto Re-THI - Regions Tackling Health Inequalities" del Bilancio di previsione per l'esercizio 2014, che presenta sufficiente disponibilità;
4. di procedere all'erogazione del compenso indicato in un'unica soluzione;
5. di attribuire alla spesa i seguenti codici SIOPE: 10301 - 1364;
6. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della LR n. 7/2011;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di notificare il presente provvedimento al succitato soggetto;
9. di prevedere la pubblicazione delle informazioni relative al presente rapporto di collaborazione sul sito web istituzionale dell'Amministrazione regionale ai sensi del comma 54 dell'art.3 della legge 24.12.2007, n. 244
10. di disporre la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Mario Modolo

(Codice interno: 279803)

DECRETO DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI n. 182 del 10 giugno 2014

Progetto HELPS - Housing and Home-care for the Elderly and vulnerable people and Local Partnership Strategies in Central European, in materia di inclusione sociale. Adempimenti per il coordinamento e la realizzazione delle attività progettuali. Determinazione dei soggetti ai quali affidare servizi relativi all'organizzazione di un evento transazionale di disseminazione dei risultati di progetto ed impegno di spesa.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
il provvedimento approva l'affidamento di servizi relativi all'organizzazione di un evento transazionale di disseminazione dei risultati di progetto. Estremi dei principali documenti dell'struttoria: preventivo ditta I AM del 03.06.2014, offerta ditta Finking del 29.05.2014, preventivo ditta Comunicare del 23.05.2014, offerta ditta Todo's del 02.06.2014, preventivo ditta Ideeuropee del 23.05.2014.

Il Direttore

Vista la DGR. n. 122 dell'8 febbraio 2011 con la quale la Regione del Veneto è stata autorizzata a partecipare - in qualità di Partner al progetto "HELPS - Housing and Home-care for the Elderly and vulnerable people and Local Partnership Strategies in Central European", nell'ambito del Programma operativo Central Europe - Bando anno 2010;

Considerato che l'azione progettuale si pone i seguenti obiettivi generali:

- ridurre l'esposizione delle persone anziane a rischio di esclusione sociale nelle aree urbane;
- organizzare uno stato dell'arte delle informazioni disponibili per la promozione degli stili di vita sani attraverso la scelta di ambienti di vita appropriati;
- studiare criteri di accessibilità nella pianificazione delle aree urbane e del design delle abitazioni per la riduzione della segregazione spaziale e per facilitare la vita nella propria casa delle persone anziane;
- formare personale qualificato per il lavoro con le persone anziane e la promozione dell'invecchiamento attivo;
- studiare le applicazioni dell'ICT in relazione agli anziani e la promozione degli stili di vita sani, dell'invecchiamento attivo e della deistituzionalizzazione;
- studiare e favorire forme di cittadinanza sociale per il recupero dei contatti interpersonali e della solidarietà intragenerazionale;
- analizzare la sostenibilità e l'efficienza dei sistemi socio sanitari in questi ambiti;

Preso atto che la Regione del Veneto, oltre ad essere partner del progetto e soggetto che deve contribuire alla realizzazione di tutti i pacchetti di lavoro previsti, è responsabile del pacchetto di lavoro WP5, relativamente alla stesura di uno studio riepilogativo delle esperienze derivanti dall'elaborazione di piani di azione locale effettuati nelle diverse regioni partner ed alla definizione di un proprio piano di azione locale;

Considerato che, con DGR n.1523 del 27 settembre 2011, si è preso atto dell'approvazione, da parte del Comitato Transnazionale di Sorveglianza del Programma Central Europe, dei progetti strategici da attuarsi all'interno di detto programma, fra i quali il Progetto "HELPS - Housing and Home-care for the Elderly and vulnerable people and Local Partnership Strategies in Central European";

Ritenuto necessario, pertanto, procedere agli affidamenti indispensabili a garantire il corretto svolgimento di un meeting transazionale di promozione dei risultati di progetto;

Considerato il valore degli importi tutti inferiori ai 2.500 Euro (duemilacinquecento/00 euro), IVA di legge esclusa;

Preso atto che la Sezione Cooperazione Transfrontaliera e Territoriale Europea ha provveduto, a fronte della ripartizione pluriennale del budget assegnato per la gestione del progetto "HELPS", a registrare gli accertamento di entrata n. 291/2012, n. 358/2013 e n. 435/2014 nel capitolo 100407/E e n. 359/2013 e n. 436/2014 nel capitolo 100406/E;

Visto l'art. 125 comma 11 del DL 163/2006 (codice degli appalti);

Vista la DGR n. 3209 del 14 dicembre 2010;

Vista la DGR. n. 122 dell'8 febbraio 2011;

Vista la legge regionale 29/11/2001, n. 39, artt. 42 e 44;

decreta

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di procedere, tramite affidamento diretto, all'assegnazione degli incarichi dettagliati nell'**Allegato A** che costituisce parte integrante del presente provvedimento, alle seguenti ditte ed enti per gli importi a fianco indicati, corrispondenti alle offerte presentate e risultanti concorrenziali ed in linea con il mercato:

Ditta / Ente	Importo netto	IVA 22%	Totale
I AM	Euro 2.500,00	Euro 550,00	Euro 3.050,00
Todos s.a.s.	Euro 2.400,00	Euro 528,00	Euro 2.928,00
Provincia di Venezia			Euro 75,00
Finking s.a.s.	Euro 2.200,00	Euro 484,00	Euro 2.684,00
Ideeuropee	Euro 1.000,00	Euro 220,00	Euro 1.220,00
Comunicare	Euro 2.500,00	Euro 550,00	Euro 3.050,00
Totale			Euro 13.007,00

3. di impegnare a favore delle ditte di cui precedente punto 2, la spesa complessiva di Euro 12.932,00 (IVA inclusa), rispettivamente, per Euro 9.699,00 a carico dello stanziamento di competenza del capitolo 102042 "Programma di cooperazione transnazionale (2007-2013) - Progetto Central Europe "HELPS" - Quota comunitaria - spesa corrente (Reg.to CE 5/07/2006, n. 1080)" e, per Euro 3.233,00, a carico dello stanziamento di competenza del capitolo di spesa 102043 "Programma di cooperazione transnazionale (2007-2013) - Progetto Central Europe "HELPS" - Quota statale - spesa corrente (Reg.to CE 5/07/2006, n. 1080 - Del. CIPE 15/06/2007, n. 36) del Bilancio regionale di previsione per l'esercizio 2014, che presentano sufficiente disponibilità;
4. di impegnare a favore dell'Amministrazione provinciale di Venezia, la somma prevista per il rimborso delle spese di cui all'Allegato A, di Euro 75,00, rispettivamente, per Euro 56,25 sullo stanziamento del capitolo 102042 succitato e, per Euro 18,75, sullo stanziamento del capitolo 102043 pure suindicato del Bilancio regionale di previsione per l'esercizio 2014, che presentano sufficiente disponibilità;
5. di dare atto che, a fronte dei suddetti impegni sono stati disposti i seguenti accertamenti in entrata: n. 435/2014 nel capitolo 100/407/E e n. 436/2014 nel xapitolo 100406/E;
6. di attribuire alla spesa i seguenti codici SIOPE: 1.02.01 - 1364;
7. di dare atto che le spese di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientrano nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011 e rivestono natura di debito commerciale;
8. di liquidare la somma di cui ai precedenti punti 2 e 3 su presentazione di regolari documenti fiscali, a conclusione dei servizi erogati;
9. di liquidare la somma di cui ai precedenti punti 2 e 4, con rimborso da effettuarsi a conclusione dell'evento;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
11. di notificare il presente provvedimento alle ditte ed agli enti interessati;
12. di rammentare che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi del comma 54 dell'art. 3 della Legge 24/12/2007, n. 244;
13. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Mario Modolo

(Codice interno: 279804)

DECRETO DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI n. 226 del 21 luglio 2014

Rinnovo delle autorizzazioni all'esercizio della Società Cooperativa Sociale a.r.l. denominata Nuova Vita con sede legale in Strada Borghetto Saviabona n. 9 - Vicenza. Legge regionale n. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali".

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
L'atto rinnova le autorizzazioni di attività socio-sanitaria ai sensi della legge regionale n. 22/2002 per il Servizio Residenziale di Tipo B e Servizio Semiresidenziale, già oggetto di precedenti autorizzazioni e identifica l'ente gestore Soc. Coop. Soc. Nuova Vita di tale attvità. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di rinnovo autorizzazione all'esercizio prot. n. 261760/261764 del 18 giugno 2014 parere in data dell'azienda Ulss n. trasmesso con nota protocollo n.____del____

Il Direttore

Premesso

Che la Regione Veneto con la legge regionale n. 22/2002, ha disciplinato l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando il rilascio di dette autorizzazioni al preventivo accertamento e alla verifica dei requisiti minimi e di qualità previsti dalla legge stessa;

Che l'accertamento e la verifica dei requisiti minimi e di qualità, presso le Unità di offerta delle Comunità Terapeutiche, sono stati effettuati dall'Agenzia regionale socio sanitaria, istituita con legge regionale 29 novembre 2001, n. 32;

Che la Giunta regionale ha disciplinato le procedure di rinnovo dei provvedimenti di autorizzazione all'esercizio con Dgr 1667 del 18 ottobre 2011 "L.R. N. 22/2002 autorizzazione all'esercizio ed accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali - nuove modalità di rinnovo dei provvedimenti di autorizzazione all'esercizio";

Che i rinnovi di autorizzazione all'esercizio devono essere corredate dalle relative liste di verifica, contenente i requisiti minimi, generali e specifici, applicabili alla tipologia di struttura, compilati nel campo autovalutazione unitamente alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 DPR N. 445/2000);

Preso atto

Che con Dgr n. 2406 dell'8/8/2008 è stato autorizzato per n. 29 posti il Servizio Residenziale di Tipo B sito in Strada Borghetto Saviabona n. 9 - Vicenza ;

Che con Decreto Dirigenziale n. 211 del 17/6/2009 è stato autorizzato per n. 14 posti il Servizio Semiresidenziale sito in Strada Borghetto Saviabona n. 9 - Vicenza;

Che in data 16 giugno 2014 il legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale a r.l. denominata Nuova Vita con sede legale in Strada Borghetto Saviabona n. 9 - Vicenza, ha chiesto il rinnovo delle autorizzazioni all'esercizio secondo le procedure indicate dalla Dgr. n. 1667/2011 confermando il possesso di tutti i requisiti previsti dalla L.r. n. 22/2002 e dalla Dgr n. 84/2007 per il genere di attività svolta presso i Servizi della Comunità stessa;

Che dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000, presentata dalla Società Cooperativa Sociale a r.l. denominata Nuova Vita risulta che tutti i requisiti minimi generali e specifici non hanno subito modifiche o variazioni nel corso della durata delle autorizzazioni all'esercizio precedenti;

decreta

1. di rinnovare le autorizzazioni all'esercizio, per la durata di cinque anni, ai sensi della L.R. n. 22/2002 e della Dgr n. 84/2007, i Servizi della Società Cooperativa Sociale a r.l. denominata Nuova Vita così suddisivi:

- Servizio Residenziale di Tipo B sito in Strada Borghetto Saviabona n. 9 - Vicenza per n. 29 posti;
- Servizio Semiresidenziale sito in Strada Borghetto Saviabona n. 9 - Vicenza per n. 14 posti ;

2. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D. L.vo n. 33 del 14/3/2013 e di indicare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale

Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro rispettivamente 60 o 120 giorni dalla sua notifica;

3. di rendere noto che il presente atto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Società Cooperativa Sociale a r.l. denominata Nuova Vita con sede legale in Strada Borghetto Saviabona n. 9 - Vicenza, all'Azienda Ulss n. 6 di Vicenza, al Comune di Vicenza, secondo quanto previsto dalla DGR N. 84/2007.

Mario Modolo

(Codice interno: 279805)

DECRETO DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI n. 233 del 07 agosto 2014

Rinnovo autorizzazione all'esercizio del Servizio Residenziale di Tipoi B per tossicodipendenti "Fonte Viva" sito in via Delle Valli n. 151 Crede di Cet - Castion - Belluno. Ente gestore: Ceis - Centro Italiano di Solidarietà di Belluno Onlus con sede legale in via Rugo n. 21 - Belluno. Legge regionale n. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali".

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
L'atto rinnova l'autorizzazione di attività socio sanitaria e sociale ai sensi delle legge regionale n. 22/2002 per un servizio già oggetto di precedente autorizzazione e identifica l'ente gestore di tale attività. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di rinnovo autorizzazione all'esercizio prot. n. 105499 del 11.3.2014 parere dell'Azienda Ulss n. 1 di Belluno trasmesso con nota protocollo n. 212311 del 15/5/2014.

Il Direttore

Premesso

Che la Regione Veneto con la legge regionale n. 22/2002, ha disciplinato l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando il rilascio di dette autorizzazioni al preventivo accertamento e alla verifica dei requisiti minimi e di qualità previsti dalla legge stessa;

Che l'accertamento e la verifica dei requisiti minimi e di qualità, presso le Unità di offerta delle Comunità Terapeutiche, sono stati effettuati dall'Agenzia regionale socio sanitaria, istituita con legge regionale 29 novembre 2001, n. 32;

Che la Giunta regionale ha disciplinato le procedure di rinnovo dei provvedimenti di autorizzazione all'esercizio con Dgr 1667 del 18 ottobre 2011 "L.R. n. 22/2002 autorizzazione all'esercizio ed accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali - nuove modalità di rinnovo dei provvedimenti di autorizzazione all'esercizio";

Che i rinnovi di autorizzazione all'esercizio devono essere corredati dalle relative liste di verifica, contenente i requisiti minimi, generali e specifici, applicabili alla tipologia di struttura, compilati nel campo autovalutazione unitamente alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 DPR n. 445/2000);

Che a seguito della soppressione dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (ARSS disposta con l'art. 4 della L.R. n. 43/2012), soggetto deputato alle verifica di parte terza della rispondenza dei requisiti necessari al rilascio dell'autorizzazione e all'accreditamento delle strutture del sistema socio sanitario regionale, la Giunta regionale con Dgr n. 1145 del 5.7.2013 ha stabilito di avvalersi delle Aziende ULSS per lo svolgimento della fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti, prevista nell'ambito dei procedimenti attuativi della L.R. n. 22/2002;

Preso atto

Che con Decreto n. 139 del 29/4/2009, il Servizio Residenziale di Tipo B per tossicodipendenti "Fonte Viva" sito in Via delle Valli n. 151 Crede di Cet - Castion - Belluno del Ceis è stato autorizzato ai sensi della L.R. n. 22/2002 per la durata di cinque anni dalla data del presente provvedimento e per una capacità ricettiva di n. 30 posti;

Che in data 5/3/2014, il Presidente del Ceis - Centro Italiano di Solidarietà di Belluno Onlus con sede legale in Via Rugo n. 21 - Belluno, ha chiesto il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio per il Servizio sopracitato, a riscontro della quale, il Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali con nota emessa in data 14/4/2014 - Prot. n. 146429 ha incaricato l'Azienda Ulss n. 1 con sede legale in Via Feltre n. 57 - Belluno alla verifica per l'accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti previsti dalla L.r. n. 22/2002 e dalla Dgr n. 84/2007 per il genere di attività svolta presso la Comunità stessa;

Rilevato

Che l'Azienda Ulss n. 1 di Belluno a seguito dell'incarico ricevuto, ha costituito il Gruppo Tecnico di Valutazione per eseguire il sopralluogo del Servizio Residenziale di Tipo B per tossicodipendenti "Fonte Viva" sito in Via delle Valli n. 151 Crede di Cet - Castion - Belluno del Ceis Centro Italiano di Solidarietà di Belluno;

Considerato

Che al termine della visita del Gruppo Tecnico di Valutazione, effettuata in data 13/5/2014, con nota prot. n. 21470 del 15/5/2014 l'Azienda Ulss n. 1 di Belluno, ha predisposto ed inviato al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali tutta la documentazione e il Servizio in parola risulta rispondente ai requisiti per l'autorizzazione all'esercizio per una capacità ricettiva di n. 25 posti;

decreta

1. di rinnovare l'autorizzazione all'esercizio, ai sensi della L.R. n. 22/2002 per il Servizio Residenziale di Tipo B per tossicodipendenti "Fonte Viva" per una capacità ricettiva di n. 25 posti e per la durata di cinque anni;
2. di dare atto che nelle more del procedimento di rinnovo dell'autorizzazione, al fine di dare continuità ai servizi erogati dal Servizio Residenziale di Tipo B, l'autorizzazione già rilasciata con Decreto n. 139 del 29/4/2009, si intende prorogata alla data di notifica del presente provvedimento;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D. L.vo n. 33 del 14/3/2013 e di indicare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro rispettivamente 60 o 120 giorni dalla sua notifica;
4. di rendere noto che il presente atto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
5. di trasmettere copia del presente provvedimento al Ceis - Centro Italiano di Solidarietà di Belluno Onlus con sede legale in Via Rugo n. 21 - Belluno, all'Azienda Ulss n. 1 di Belluno, al Comune di Belluno, secondo quanto previsto dalla Dgr n. 84/2007.

Mario Modolo

(Codice interno: 279806)

DECRETO DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI n. 236 del 08 agosto 2014

Rilascio autorizzazione all'esercizio per i Servizi alle Dipendenze dell'Azienda Ulss n. 12 di Venezia. Legge regionale n. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali".

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
L'atto rilascia l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria, socio-sanitaria e sociale ai sensi della lr n. 22/2002 per i Servizi delle Dipendenze dell'Azienda Ulss n. 12 di Venezia. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di autorizzazione all'esercizio assegnata per la verifica all'Azienda Ulss n. 13 di Mirano con nota prot. n. 408351 del 27/9/2013; parere dell'Azienda Ulss n. 13 di Mirano trasmesso con nota protocollo n. 61904 del 23.07.2014

Il Direttore

Premesso

Che la Regione Veneto con la legge regionale n. 22/2002, ha disciplinato l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando il rilascio di dette autorizzazioni al preventivo accertamento e alla verifica dei requisiti minimi e di qualità previsti dalla legge stessa;

Che l'accertamento e la verifica dei requisiti minimi e di qualità, presso le Unità di offerta delle Comunità Terapeutiche, sono stati effettuati dall'Agenzia regionale socio sanitaria, istituita con legge regionale 29 novembre 2001, n. 32;

Che a seguito della soppressione dell'ARSS disposta con l'art. 4 della lr n. 43/2012, la Giunta regionale con DGR n. 1145 del 5.7.2013 ha stabilito che la Regione si avvale delle Aziende ULSS per lo svolgimento della fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti, prevista nell'ambito dei procedimenti attuativi della lr n. 22/2002;

Preso atto

Che con nota acquisita agli atti in data 4.1.2013 - prot. n. 584465 dalla Direzione Servizi Sociali ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, è stata formulata istanza di autorizzazione all'esercizio dell'Azienda Ulss n. 12 di Venezia per i Servizi delle Dipendenze così suddivisi:

- Serd - Via Calabria n. 13/19 Chirignago - Mestre (VE);
- Serd - Dorsoduro n. 1463 - Venezia;
- Comunità Terapeutica Diurna - Piazzale Zendrini n. 7 - Campalto (VE).

Che con nota del 27/9/2013 - prot. n. 408351 il Dipartimento Servizi Sociali ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali ha incaricato l'Azienda Ulss n. 13 di Mirano con sede legale in Via Mariutto n. 76, alla verifica per l'accertamento dell'autorizzazione all'esercizio, per il tipo di unità di offerta previsti dalla lr n. 22/2002 e dalla Dgr. n. 84/2007

Che l'Azienda Ulss n. 13 di Mirano, a seguito dell'incarico ricevuto, ha costituito il Gruppo Tecnico di Valutazione per eseguire il sopralluogo dei Servizi delle Dipendenze dell'Azienda Ulss n. 12 di Venezia. Al termine della visita di verifica effettuata in data 11 e 12 novembre 2013 l'Azienda Ulss n. 13 con nota prot. n. 88522 del 5.12.2013, ha predisposto e inviato al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali la relazione di rispondenza con tutta la documentazione prevista ai fini della conclusione del procedimento di autorizzazione all'esercizio.

Rilevato

Che dai rapporti di verifica delle strutture di seguito indicate risultano non conformi agli standard previsti dalla Dgr n. 84/2007 i seguenti requisiti elencati:

Serd - Via Calabria n. 13/19 - Chirignago - Mestre (VE)

- GENER06.AU.1.3: La struttura deve provvedere a formare il proprio personale sulla prevenzione antincendio.

Tempi di adeguamento: 9 mesi

- SA-D.AU.1.2: La struttura deve adeguare il numero degli accessi al numero di operatori (28) come previsto dallo standard; anche considerando che la capacità ricettiva massima di questa tipologia di struttura non può superare i 400 utenti.

Tempi di adeguamento: 12 mesi

Serd - Dorsoduro n. 1463 - Venezia

- SA-D.AU.1.2 La struttura deve adeguare il numero degli accessi al numero di operatori (24) come previsto dallo standard; anche considerando che la capacità ricettiva massima di questa struttura non può superare i 350 utenti.

Tempi di adeguamento: 12 mesi

Comunità Terapeutica Diurna - Piazzale Zendrini n. 7 - Campalto (VE)

- GENER06.AU.1.3: La struttura deve provvedere a formare il proprio personale sulla prevenzione antincendio.

Tempi di adeguamento: 9 mesi

- SA-D.AU.1.4 Individuazione del supervisore e predisposizione del progetto annuale di supervisione.

Tempi di adeguamento: 6 mesi

Che in data 20/3/2014 - prot. n. 120927 il Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali ha trasmesso all'Azienda Ulss n. 12 di Venezia i rapporti di verifica ricevuti dall'Azienda Ulss n. 13 di Mirano con le prescrizioni e i tempi per l'adeguamento dei requisiti sopra descritti;

Visto

Che l'Azienda Ulss n. 12 ha trasmesso al Dipartimento Servizi Sociali con nota prot. n. 39292 del 24.6.2014 l'assolvimento di alcune delle prescrizioni che il Dipartimento in data 10.7.2014 - prot. n. 296131 ha inviato all'Ulss n. 13 per acquisire il parere;

Che la stessa Azienda Ulss n. 13 di Mirano con nota prot. 61904 del 23.7.2014 ha comunicato al Dipartimento per i Servizi Sociosanitari e Sociali l'elenco di adeguamento delle prescrizioni di seguito elencate:

Serd - Via Calabria n. 13/19 - Chirignago - Mestre (VE)

- GENER06.AU.1.3: La struttura deve provvedere a formare il proprio personale sulla prevenzione antincendio.

Tempi di adeguamento: 9 mesi

- SA-D.AU.1.2: Prescrizioni "Superata"

Serd - Dorsoduro n. 1463 - Venezia

- SA-D.AU.1.2: Prescrizioni "Superata"

Comunità Terapeutica Diurna - Piazzale Zendrini n. 7 - Campalto (VE)

- GENER06.AU.1.3: La struttura deve provvedere a formare il proprio personale sulla prevenzione antincendio.

Tempi di adeguamento: 9 mesi

- SA-D.AU.1.4: Prescrizioni "Superata"

decreta

1. di rilasciare l'autorizzazione all'esercizio, ai sensi della lr n. 22/2002 per la durata di cinque anni ai Servizi per le persone tossicodipendenti dell'Azienda Ulss n. 12 così suddivisi:

- Serd - Via Calabria n. 13/19 Chirignago - Mestre (VE);
- Serd - Dorsoduro n. 1463 - Venezia;
- Comunità Terapeutica Diurna - Piazzale Zendrini n. 7 - Campalto (VE) per una capacità ricettiva di 15 posti;

2. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D. L.vo n. 33 del 14/3/2013, rappresentando che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro rispettivamente 60 o 120 giorni dalla sua notifica;
3. di rendere noto che il presente atto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento all'Azienda Ulss n. 12 con sede legale in Via Don Tosatto n. 147 - Mestre (VE), all'Azienda Ulss n. 13 di Mirano - Via Mariutto n. 76, al Comune di Venezia, secondo quanto previsto dalla Dgr n. 84/2007.

Mario Modolo

DELIBERAZIONI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE

(Codice interno: 279963)

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 39 del 08 luglio 2014

Sospensione dalla carica del Consigliere regionale Renato Chisso e nomina del consigliere supplente Francesco Piccolo.

[Consiglio regionale]

Con nota dell'8 luglio 2014 prot. 719/2014 pervenuta in data odierna, assunta al protocollo generale del Consiglio regionale con numero 12629, il Prefetto di Venezia ha notificato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2014 con il quale si è accertata a decorrere dal 31 maggio 2014, "la sospensione del signor Renato Chisso dalla carica di assessore regionale alle infrastrutture e di consigliere regionale della Regione Veneto, ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235" essendo stata disposta nei suoi confronti l'applicazione della misura della custodia in carcere di cui all'articolo 285 del codice di procedura penale.

Il D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190" e in particolare l'articolo 8 "Sospensione e decadenza di diritto per incandidabilità alle cariche regionali", dispone la sospensione di diritto dalle cariche indicate all'articolo 7, comma 1, del medesimo decreto, tra le quali in particolare quella di consigliere regionale, in conseguenza di determinate sentenze non definitive di condanna e provvedimenti non definitivi di applicazione di misure di prevenzione.

Preso pertanto atto dell'avvenuta sospensione è doveroso dare applicazione all'istituto della supplenza previsto dall'articolo 24 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale".

Tale norma stabilisce che nel caso di sospensione di un consigliere regionale intervenuta ai sensi dell'articolo 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni - ora articolo 8 commi 1, 2 e 3 del citato D.Lgs. 235/2012 -, il Consiglio nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione, e comunque non oltre trenta giorni dalla predetta notificazione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione.

Si tratta pertanto di dare atto che dal verbale delle operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Venezia relativo all'elezione del Consiglio regionale del Veneto - anno 2010 risulta primo dei candidati non eletti nella lista provinciale n. 7 avente come contrassegno Il Popolo della Libertà - Berlusconi per il Veneto il signor Francesco Piccolo.

l'Ufficio di Presidenza

- udito il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha dichiarato che la pratica è stata regolarmente istruita con l'osservanza delle norme regionali e statali in materia;
- visto l'articolo 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;
- visto l'articolo 24 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5;
- visti gli articoli 37 e 41 dello Statuto del Veneto;
- visto l'articolo 12 e seguenti del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto;
- a voti unanimi e palesi;

delibera

1. di prendere atto del decreto del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2014 che accerta la sospensione dalla carica da assessore e consigliere regionale del signor Renato Chisso;
2. di proporre al Consiglio regionale la temporanea sostituzione del consigliere sospeso, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti individuato, come da verbale delle operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale del Tribunale di Venezia, nella persona del signor Francesco Piccolo;
3. di pubblicare nel BURVET la presente deliberazione in forma integrale, a cura della Segreteria generale.

(Codice interno: 279964)

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 40 del 08 luglio 2014

Sospensione dalla carica del Consigliere regionale Giampiero Marchese e nomina del consigliere supplente Alessio Alessandrini.

[Consiglio regionale]

Con nota dell'8 luglio 2014 prot. 719/2014 pervenuta in data odierna, assunta al protocollo generale del Consiglio regionale con numero 12630, il Prefetto di Venezia ha notificato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2014 con il quale si è accertata a decorrere dal 31 maggio 2014, "la sospensione del signor Giampiero Marchese dalla carica di consigliere regionale della Regione Veneto, ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235" essendo stata disposta nei suoi confronti l'applicazione della misura della custodia in carcere di cui all'articolo 285 del codice di procedura penale.

Il D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190" e in particolare l'articolo 8 "Sospensione e decadenza di diritto per incandidabilità alle cariche regionali", dispone la sospensione di diritto dalle cariche indicate all'articolo 7, comma 1, del medesimo decreto, tra le quali in particolare quella di consigliere regionale, inconseguenza di determinate sentenze non definitive di condanna e provvedimenti non definitivi di applicazione di misure di prevenzione.

Preso pertanto atto dell'avvenuta sospensione è doveroso dare applicazione all'istituto della supplenza previsto dall' articolo 24 della legge regionale 16 gennaio, 2012 n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale".

Tale norma stabilisce che nel caso di sospensione di un consigliere regionale intervenuta ai sensi dell'articolo 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni - ora articolo 8 commi 1, 2 e 3 del citato D.Lgs. 235/2012 -, il Consiglio nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione, e comunque non oltre trenta giorni dalla predetta notificazione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione.

Si tratta pertanto di dare atto che dal verbale delle operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Venezia relativo all'elezione del Consiglio regionale del Veneto - anno 2010 risulta primo dei candidati non eletti nella lista provinciale n. 4 avente come contrassegno Partito Democratico il signor Alessio Alessandrini.

l' Ufficio di Presidenza

- udito il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha dichiarato che la pratica è stata regolarmente istruita con l'osservanza delle norme regionali e statali in materia;
- visto l'articolo 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;
- visto l'articolo 24 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5;
- visti gli articoli 37 e 41 dello Statuto del Veneto;
- visto l'articolo 12 e seguenti del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto;
- a voti unanimi e palesi;

delibera

1. di prendere atto del decreto del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2014 che accerta la sospensione dalla carica consigliere regionale del signor Giampiero Marchese
2. di proporre al Consiglio regionale la temporanea sostituzione del consigliere sospeso, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti individuato, come da verbale delle operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale del Tribunale di Venezia, nella persona del signor Alessio Alessandrini;
3. di pubblicare nel BURVET la presente deliberazione in forma integrale, a cura della Segreteria generale.

(Codice interno: 279965)

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 41 del 10 luglio 2014

Versamento quota di associazione alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province Autonome per l'anno 2014.

[Consiglio regionale]

Con legge regionale n. 23 del 25 giugno 1993 è stata autorizzata la partecipazione di questo Consiglio regionale, in persona del suo Presidente, alla Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli Regionali e delle Province Autonome, istituita per realizzare opportuni coordinamenti e scambi di esperienze, rivolti a migliorare le attività istituzionali.

Si ricorda che la Conferenza, già operante di fatto da vari anni, si è costituita in associazione con rogito del notaio Ermini di Roma del 14 gennaio 1994, repertorio 22262 registrata a Roma il 28 gennaio 1994 e che la Conferenza dei Parlamenti regionali, riunitasi in Assemblea plenaria a Torino il 21 marzo 2002, ha deliberato di rideterminare le quote associative, per l'anno 2002, come segue:

- 3 euro per mille abitanti/quota relativa alla popolazione;

- 22.500 euro/quota fissa per regione (assemblea).

Con nota del 30 gennaio 2003 (prot. n. 11/RN/2003) la Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome fissava in euro 36.123,00 la quota a carico di questo Consiglio regionale per l'anno 2003.

Con nota del 17 dicembre 2003 (prot. n. SG/ro/105-03) la Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome comunicava le seguenti variazioni rispetto alla quota a carico del Consiglio regionale del Veneto per l'anno 2003:

a) maggiorazione del 10% (deliberata il 24.11.2003)

b) quota di euro 1.920,00 per la partecipazione della Conferenza al ForumPa 2004 (deliberata il 12.12.2003).

A seguito di tali modifiche la quota a carico del Consiglio regionale del Veneto per l'anno 2004 veniva fissata in euro 41.655,30.

Con nota del 17 gennaio 2005 (prot. SG/ro/03-05) la Conferenza comunicava la modifica delle quote a carico dei Consigli regionali per l'anno, come stabilito nell'Assemblea plenaria dei Presidenti del 14 gennaio 2005 e fissava in euro 41.835,30, la quota a carico del Consiglio regionale del Veneto, comprensivo dell'impegno economico per la partecipazione della Conferenza al ForumPa 2005.

Nel corso dell'Assemblea plenaria dei Presidenti del 16 dicembre 2005 venivano determinate le nuove quote associative per l'anno 2006 e veniva fissata la quota a carico del Consiglio regionale del Veneto in euro 51.722,07, pari al contributo dovuto per il 2005 aumentato del 5%, più una quota una tantum di euro 10.000,00.

Per l'anno 2007 (deliberazione dell'Assemblea plenaria dei Presidenti del 15 dicembre 2006), il 2008 (deliberazione dell'Assemblea plenaria dei Presidenti del 19 ottobre 2007), il 2009 (deliberazione dell'Assemblea plenaria dei Presidenti del 19 gennaio 2009), il 2010 (deliberazione dell'Assemblea plenaria dei Presidenti del 12 febbraio 2010), il 2011 (deliberazione dell'Assemblea plenaria dei Presidenti del 05 novembre 2010), il 2012 (deliberazione dell'Assemblea plenaria dei Presidenti del 24 novembre 2011) e il 2013 (deliberazione dell'Assemblea plenaria dei Presidenti 5 dicembre 2012) la quota a carico del Consiglio regionale, è stata pari a euro 51.722,07.

Con nota del 28 novembre 2013 (prot. 0021497 del 02/12/2013) la Conferenza comunicava la modifica delle quote a carico dei Consigli regionali per l'anno, come stabilito nell'Assemblea plenaria dei Presidenti del 25 marzo 2013 e fissava in euro 58.068,80, la quota 2014 a carico del Consiglio regionale del Veneto.

Con deliberazione n. 33 del 20 maggio 2013 di approvazione del programma operativo 2014 l'Ufficio di presidenza ha pertanto adeguato lo stanziamento del pertinente capitolo di bilancio.

Tutto ciò premesso, il Relatore propone di sottoporre all'approvazione dell'Ufficio di presidenza il seguente provvedimento.

l'Ufficio di Presidenza

- Udito il relatore, il quale dà atto che il Servizio competente ha dichiarato che la pratica è stata regolarmente istruita con l'osservanza delle norme di legge regionali e statali in materia;

- Vista la deliberazione del 21/03/2002 della Conferenza dei Parlamenti regionali (Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome);

- Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 110 del 19 dicembre 2013 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2014 del Consiglio regionale;

- Vista la L.R. n. 12 del 2 aprile 2014 con la quale è stato approvato il Bilancio della Regione del Veneto per l'esercizio finanziario 2014;

- Vista la deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 33 del 20 maggio 2013 con la quale è stato approvato il programma operativo e attribuito il budget ai dirigenti titolari di centro di responsabilità del Consiglio Regionale del Veneto per l'anno 2014;

- Visto la nota del 28 novembre 2013 (prot. 0021497 del 02/12/2013) della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province Autonome;

- Ritenuto di provvedere nel senso proposto;

- A voti unanimi e palesi.

delibera

1) di autorizzare la spesa di euro 58.068,80 per il versamento della quota di associazione per l'anno 2014 alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province Autonome;

2) di impegnare la somma di euro 58.068,80 al cap. 3195 "Spese per la partecipazione all'attività della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea e dei Consigli delle Regioni e delle Province Autonome" del bilancio di previsione dell'esercizio 2014, che presenta la necessaria disponibilità - scheda SABS n. 51/2014 "Pianificazione, programmazione, gestione e controllo delle risorse finanziarie (processo P06) ed erogazione fondo spese di rappresentanza e fondi all'Associazione ex consiglieri e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee e consigli delle regioni";

3) di autorizzare il Servizio Amministrazione bilancio servizi ad emettere l'ordinativo di pagamento di euro 58.068,80 a favore della Conferenza dei Presidenti dell'assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome con versamento sul conto corrente presso il MONTE DEI PASCHI DI SIENA, IBAN: IT 51 Q 01030 03317 000000110242;

4) di dare atto che la spesa di cui si dà attuazione con il presente atto non rientra nelle tipologie di spesa soggette a limitazioni ai sensi dell'articolo 6 del D. L. 78/2010 recepito dall'articolo 12 della L. R. 1/2011 e dalla L.R. 15/2011;

5) di pubblicare nel Burvet, a cura della Segreteria generale, la presente deliberazione in forma integrale.

(Codice interno: 279966)

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 42 del 10 luglio 2014

Convalida della elezione del Consigliere regionale Stefano Falconi ai sensi dell'articolo 37 dello Statuto (legge statutaria 17 aprile 2012, n. 1).

[Consiglio regionale]

L'articolo 37 dello Statuto prevede che il Consiglio regionale provveda alla convalida della elezione dei Consiglieri su relazione dell'Ufficio di presidenza.

Con deliberazione n. 31 del 10 giugno 2014 il Consiglio regionale ha deliberato la sostituzione del Consigliere Cristiano Corazzari, dimissionario, con il signor Stefano Falconi.

Sulla base delle attestazioni rilasciate dal Consigliere Stefano Falconi non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalle leggi 23 aprile 1981, n. 154 e 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni, si rende pertanto necessario avviare la procedura per la convalida del nuovo Consigliere.

Si propone quindi al Consiglio regionale la convalida dell'elezione del Consigliere regionale Stefano Falconi.

Tutto ciò premesso, il Relatore propone di sottoporre all'approvazione dell'Ufficio di Presidenza il seguente provvedimento.

l'Ufficio di Presidenza

- udito il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha dichiarato che la pratica è stata regolarmente istruita con l'osservanza delle norme regionali e statali in materia;

- visti l'articolo 37 dello Statuto regionale e l'articolo 13 del Regolamento del Consiglio regionale;

- preso atto della proposta del Presidente;

- ritenuto di dover provvedere nel senso proposto;

- a voti unanimi e palesi;

delibera

1) di proporre al Consiglio regionale la convalida dell'elezione del Consigliere regionale Stefano Falconi;

2) di pubblicare nel BURVET la presente deliberazione in forma integrale, a cura della Segreteria generale.

(Codice interno: 279967)

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 43 del 10 luglio 2014

Modifica della determinazione del numero dei componenti delle Commissioni consiliari, a norma degli articoli 16 e 17 del Regolamento del Consiglio regionale

[Consiglio regionale]

Con nota del 7 luglio 2014 il Consigliere Remo Sernagiotto ha comunicato le sue dimissioni dalla carica di consigliere regionale ed è stato sostituito dal Consigliere Amedeo Gerolimetto.

In data 10 luglio 2014 Presidente del Gruppo Forza Italia, a seguito delle dimissioni del Consigliere Remo Sernagiotto, ha comunicato le nuove designazioni dei rappresentanti nelle commissioni consiliari.

In data 8 luglio 2014 il Prefetto di Venezia ha trasmesso i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di sospensione dalla carica di consigliere regionale dei signori Renato Chisso e Giampietro Marchese, che sono stati sostituiti temporaneamente dai consiglieri Francesco Piccolo e Alessio Alessandrini.

In data 10 luglio 2014, a seguito dell'adesione al Gruppo Partito Democratico del Consigliere Alessio Alessandrini, il Presidente del Gruppo ha comunicato le nuove designazioni dei rappresentanti nelle commissioni consiliari.

Il Presidente del Gruppo Liga Veneta Lega Nord Padania a seguito delle dimissioni dei Consiglieri Cristiano Corazzari e Paolo Tosato e della loro sostituzione rispettivamente con i Consiglieri Stefano Falconi ed Enrico Corsi che hanno aderito al Gruppo Liga Veneta Lega Nord Padania, ha comunicato con note del 25 giugno 2014 e 9 luglio 2014 le nuove designazioni dei rappresentanti nelle commissioni consiliari permanenti e nella commissione speciale relazioni internazionali e rapporti comunitari.

Nelle more della comunicazione delle nuove designazioni da parte dei Presidenti dei Gruppi a cui aderiranno i consiglieri, Amedeo Gerolimetto e Francesco Piccolo si rende ora necessario modificare come segue il numero dei componenti delle Commissioni consiliari permanenti Quarta, Quinta, Sesta e Settima così come già determinato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 29 del 20 maggio 2014:

Quarta Commissione consiliare permanente: 13 componenti;

Quinta Commissione consiliare permanente: 17 componenti

Sesta Commissione consiliare permanente: 15 componenti

Settima Commissione consiliare permanente: 10 componenti

rimanendo immutato il numero dei componenti delle restanti Commissioni consiliari.

Tutto ciò premesso, il Relatore propone di sottoporre all'approvazione dell'Ufficio di presidenza il seguente provvedimento.

l'Ufficio di Presidenza

- richiamata la propria deliberazione n. 29 del 20 maggio 2014, relativa alla determinazione del numero dei componenti delle Commissioni consiliari;

- visti gli articoli 16 e 17 del Regolamento del Consiglio regionale;

- viste le note presentate dai Presidenti dei Gruppi consiliari Liga Veneta Lega Nord Padania; Partito Democratico e Forza Italia;

- preso atto della proposta del Presidente;

- ritenuto di dover provvedere nel senso proposto;

- a voti unanimi e palesi;

delibera

1) di rideterminare, come segue, il numero dei componenti delle seguenti Commissioni consiliari:

Quarta Commissione consiliare permanente: 13 componenti;

Quinta Commissione consiliare permanente: 17 componenti;

Sesta Commissione consiliare permanente 15 componenti;

Settima Commissione consiliare permanente: 10 componenti;

2) di dare atto pertanto che il numero dei componenti delle Commissioni consiliari risulta, nel complesso, determinato come segue:

Prima Commissione consiliare permanente: 19 componenti;

Seconda Commissione consiliare permanente: 15 componenti;

Terza Commissione consiliare permanente: 13 componenti;

Quarta Commissione consiliare permanente: 13 componenti;

Quinta Commissione consiliare permanente: 17 componenti;

Sesta Commissione consiliare permanente: 15 componenti;

Settima Commissione consiliare permanente: 10 componenti;

Commissione speciale per le relazioni internazionali ed i rapporti comunitari: 13 componenti;

3) di pubblicare nel BURVET la presente deliberazione in forma integrale, a cura della Segreteria generale.

(Codice interno: 279968)

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 44 del 10 luglio 2014

Liquidazione dell'assegno di fine mandato, di cui all'art. 19 bis della legge regionale 9/1973, all'ex consigliere regionale Cristiano Corazzari.

[Consiglio regionale]

Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 47/2012 ha così sostituito il comma 1 dell'articolo 19 bis della legge regionale 9/1973:

Art. 19 bis.

1. L'ufficio di presidenza è autorizzato ad erogare ai consiglieri regionali, cessati dal mandato, deceduti o dimissionari, un assegno pari ad una mensilità dell'indennità consiliare per ogni anno di effettivo esercizio del mandato per gli anni fino al 2012 e di una mensilità dell'indennità di carica lorda per ogni anno di effettivo esercizio del mandato svolto successivamente al 2012. Ai fini del calcolo dell'importo dell'assegno di fine mandato spettante si tiene conto solo dei primi dieci anni di mandato.

L'ex consigliere regionale Cristiano Corazzari, cessato dal mandato per dimissioni con effetto dal 1° giugno 2014, ha chiesto, con nota del 10 giugno 2014 (prot. n. 10408 del 10 giugno 2014), l'erogazione dell'assegno di fine mandato.

Si deve quindi determinare la quota di assegno di fine mandato in relazione alle seguenti modifiche apportate dal comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 4/2012 al comma 2 dell'art. 10 della legge regionale 9/1973:

Art. 10.

1. (..)

2. Ai soli fini della determinazione dell'assegno vitalizio e dell'assegno di fine mandato, l'indennità consiliare lorda è pari all'ottanta per cento dell'indennità parlamentare alla data del 31 dicembre 2010, ridotta del 5 per cento.

Pertanto per il periodo svolto dall'inizio del mandato sino al 31 dicembre 2012 l'importo base per il calcolo degli assegni di fine mandato sarà pari ad euro 8.894,77 cosi come stabilito dal decreto del dirigente della direzione regionale amministrazione bilancio e servizi n. 9 del 13 febbraio 2012.

Per gli anni o per i mesi di esercizio del mandato successivi al 31 dicembre 2012, l'importo base per il calcolo degli assegni di fine mandato sarà pari ad euro 6.600,00, importo attuale dell'indennità di carica così come stabilito dall'art. 19 bis della legge regionale 9/1973.

Conseguentemente si rende ora necessario liquidare all'ex consigliere regionale Cristiano Corazzari l'assegno di fine mandato come da allegato prospetto B) che forma parte integrante del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso, il relatore propone di sottoporre all'approvazione dell'Ufficio di presidenza il seguente provvedimento.

l'Ufficio di Presidenza

- udito il relatore, il quale dà atto che la competente struttura consiliare ha dichiarato che la pratica è stata regolarmente istruita con l'osservanza delle norme regionali e statali in materia;

- viste le leggi regionali 9/1973, 1/2011, 15/2011, 4/2012 e 47/2012;

- visto il decreto del dirigente della direzione amministrazione bilancio e servizi n. 9 del 13 febbraio 2012;

- vista la richiesta dell'ex consigliere regionale Cristiano Corazzari del 10 giugno 2014 (prot. n. 10408 del 10 giugno 2014);

- visto il Regolamento interno per l'amministrazione, la contabilità e i servizi in economia del Consiglio regionale, approvato con delibera consiliare n. 27 del 25 giugno 2008;

- ritenuto di dover provvedere nel senso proposto;

- a voti unanimi e palesi;

delibera

1) di liquidare a favore dell'ex Consigliere regionale Cristiano Corazzari l'assegno di fine mandato previsto dall'articolo 19 bis della legge regionale 9/1973 nella misura lorda determinata nell'allegato B) che forma parte integrante del presente provvedimento;

2) di aumentare di euro 35.400,00 lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo 1040 "Assegno di fine mandato (art. 3 legge regionale 26/1975 e successive modificazioni - legge regionale 28/1996)" riducendo di pari importo lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo 7000 "Fondo di riserva per le spese impreviste" del bilancio di previsione per l'anno corrente;

3) di aggiornare la scheda n. 36 del Programma operativo 2014 , come da allegato A, che forma parte integrante del presente provvedimento e conseguentemente il budget assegnato al Servizio Affari Generali;

4) di impegnare la somma di euro 35.400,00 (di cui euro 2.671,80 di irap a carico del Consiglio regionale) al cap. 1040 "Assegno di fine mandato (art. 3 legge regionale 26/1975 e successive modificazioni - legge regionale 28/1996)" del bilancio di previsione 2014, che presenta la necessaria disponibilità;

5) di dare atto che la spesa di cui si dà attuazione con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazione ai sensi delle lr 1/2011 e lr 15/2011;

6) di pubblicare nel BURVET la presente deliberazione in forma integrale, a cura della Segreteria generale.

allegato A)

Scheda Progetto 36 . 1

Programma Operativo **2014** della **SAG**

GESTIONE ORDINARIA

AMMINISTRAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO E GIURIDICO DEI CONSIGLIERI, ASSESSORI, EX CONSIGLIERI E LORO FAMILIARI, DIFENSORE CIVICO E COMPONENTI DEL CORECOM

Centro di responsabilità (Art. 12 Reg. Cont.)	SERVIZIO AFFARI GENERALI
Struttura/Ufficio competente per la realizzazione	**SAG** - SERVIZIO AFFARI GENERALI
Struttura partner	
Direttiva di riferimento (o motivazione)	
Procedura	**P09 - GESTIRE L'AMMINISTRAZIONE DEI CONSIGLIERI E DEGLI EX CONSIGLIERI**

PROGRAMMAZIONE	Attività	Data Prevista Per la realizzazione
	1 - ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'EROGAZIONE DEGLI EMOLUMENTI AI CONSIGLIERI, ASSESSORI REGIONALI, DIFENSORE CIVICO E TUTORE DEI MINORI; IN PARTICOLARE: A) GESTIONE D'UFFICIO DELLE VARIAZIONI DEL TRATTAMENTO CONSEGUENTE ALLA VARIAZIONE DI FUNZIONE E DELL'AUTO DI SERVIZIO; B) VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE MISSIONI DEI CONSIGLIERI E PREDISPOSIZIONE DEI DECRETI DEL DIRIGENTE PER LA LIQUIDAZIONE (BIMESTRALMENTE ENTRO I TERMINI FISSATI NELLA P09); C) AGGIORNAMENTO DELLE DECORRENZE E DEI PARAMETRI/VALORI DELLE TABELLE DEL SOFTWARE UTILIZZATO PER L'ELABORAZIONE DEI CEDOLINI SULLA BASE DEI DOCUMENTI E PROVVEDIMENTI PERVENUTI ENTRO I TERMINI FISSATI NELLA P09. ELABORAZIONE DEI CEDOLINI, CONTROLLI E VERIFICHE, EMISSIONE DEL RUOLO DI PAGAMENTO. LIQUIDAZIONE DEI CEDOLINI E DELLE RELATIVE TRATTENUTE DA RIVERSARE (MENSILMENTE ENTRO I TERMINI FISSATI NELLA P09); D) GESTIONE DELLA CONTRIBUZIONE FIGURATIVA DEI CONSIGLIERI (PERIODO COMPRESO TRA MARZO E OTTOBRE). - PREDISPOSIZIONE DELLA CIRCOLARE INFORMATIVA DEI CONSIGLIERI; - LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI DA VERSARE PER CONTO DEI CONSIGLIERI; - PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE CHE I CONSIGLIERI DEVONO PRESENTARE ALL'ENTE PREVIDENZIALE DI APPARTENENZA; - PREDISPOSIZIONE DELLE ATTESTAZIONI DI VERSAMENTO RICHIESTE DAGLI ENTI PREVIDENZIALI CUI APPARTENGONO I CONSIGLIERI IN QUALITA' DI LAVORATORI DIPENDENTI.	**Fine Dicembre 2014**
	2 - ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE RICHIESTE AVANZATE DAI TITOLARI DI DIRITTI E FACOLTA' IN MATERIA DI TRATTAMENTO INDENNITARIO DIFFERITO DEI CONSIGLIERI E ASSESSORI REGIONALI: A) ISTRUTTORIA E PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI PER L'EROGAZIONE DEGLI ASSEGNI DI FINE MANDATO, VITALIZI E DI REVERSIBILITA' PER GLI AVENTI DIRITTO; B) ISTRUTTORIA E PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI PER IL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI VOLONTARI DA PARTE DEGLI EX CONSIGLIERI.	**Fine Dicembre 2014**
	3 - ADEMPIMENTI PERIODICI CUI E' TENUTO IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO IN QUALITA' DI SOSTITUTO D'IMPOSTA RELATIVAMENTE ALL'EROGAZIONE DEGLI EMOLUMENTI IN QUESTIONE (TERMINI PREVISTI PER LEGGE): - PREDISPOSIZIONE MODELLI DI VERSAMENTO DELLE IMPOSTE FISCALI, DELL'IRAP E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI VOLONTARI; - COMPILAZIONE E CONSEGNA DELLE CERTIFICAZIONI ANNUALI RILASCIATE DAL CONSIGLIO REGIONALE (MODELLI CUD 2014 REDDITI 2013); - PREDISPOSIZIONE E INVIO DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA (MODELLO 770 SEMPLIFICATO); - PREDISPOSIZIONE E TRASMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE I.R.A.P.; ANALISI COSTANTE DELLE NOVITA' NELLA NORMATIVA FISCALE, PER LA TEMPESTIVA INDIVIDUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI CUI E' TENUTO IL CONSIGLIO REGIONALE, ANCHE MEDIANTE IL SUPPORTO DEL CONSULENTE FISCALE	**Fine Dicembre 2014**
	4 - ORGANIZZAZIONE, CON L'INTERVENTO DEL CONSULENTE FISCALE, DI INCONTRI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI NELLA MATERIA FISCALE.	**Fine Dicembre 2014**

Finalità e risultati attesi	TEMPISMO E PRECISIONE NELLO SVOLGIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE CONCESSIONI DEGLI ASSEGNI VITALIZI, DI REVERSIBILITA', DI FINE MANDATO E DEGLI ALTRI PROVVEDIMENTI CHE RIGUARDANO I CONSIGLIERI E GLI EX CONSIGLIERI. TEMPISMO E PRECISIONE NEL FORNIRE LE INFORMAZIONI RICHIESTE DAI CONSIGLIERI ED EX CONSIGLIERI		
SPESA PREVISTA	**Descrizione Capitolo**	**Capitolo**	**Importo**
(ai fini dell'applicazione degli artt. 67 e 68 del Reg. Cont.)	Spese per indennità di carica e di funzione ai componenti del Consiglio Regionale (L.R. 30.1.97 n. 5)	**1000 / 1**	**6.525.000,00**
	Rimborso spese ai Consiglieri regionali per la partecipazione all'attività di istituto (L.R. 30.01.97 n. 5): diaria e spese trasporto	**1005 / 1**	**2.592.000,00**
	Indennità e rimborso spese ai componenti del Consiglio Regionale per le missioni effettuate per l'esercizio del mandato (LR 30.01.97, n.5)	**1010 / 1**	**10.000,00**
	Spese per il parcheggio delle autovetture nell'autorimessa di Venezia (art. 4 L.R. 30/01/97 n. 5)	**1020 / 99**	**102.000,00**
	Assegno vitalizio (art. 9 L.R. 10.3.73 n. 9 e successive modificazioni - L.R. 23.08.96 n. 28)	**1030 / 1**	**9.700.000,00**
	Assegno di reversibilità (art. 16 L.R. 10.3.73 n. 9 - L.R. 23.08.96 n. 28)	**1035 / 1**	**1.475.000,00**
	Assegno di fine mandato (art. 3 della L.R. n. 26 del 14.3.75 - e successive modificazioni L.R. n. 28 del 23.8.96)	**1040 / 1**	**35.400,00**
	Spese per lo sviluppo del sistema informativo (progetti, analisi, acquisto di hardware e software)	**3145 / 6**	**15.000,00**
	Spese per la gestione del sistema informativo (assistenza di base e sistemistica, manutenzione hardware e software)	**3150 / 99**	**15.000,00**
	Corsi di aggiornamento per il personale dipendente (art. 18 L.R. 3.5.88, n. 25)	**4030 / 99**	**5.000,00**
	Spese per compensi onorari e rimborsi per consulenze prestate da enti o privati (L.R. 25.1.73 n. 5)	**6000 / 6**	**7.000,00**
	Indennità di carica e di missione del Difensore Civico regionale (art. 15 della L.R. n. 28 del 6.6.88)(CAP. 1200/E)	**9000 / 1**	**45.000,00**
	Spese operative per il funzionamento del Difensore Civico regionale (CAP. 1200/E)	**9015 / 99**	**2.150,00**
	Totale		**20.528.550,00**

Il Dirigente titolare CdR: **RESPONSABILE SAG**

allegato B)

			periodo esercizio del mandato		durata del mandato			totale								
	cognome	nome	dal	al	anni	mesi	giorni	anni	indennità annua	importo lordo	importo già liquidato	riferimento precedente liquidazione	lordo da liquidare	abbattimento (309,87 x anni)	irap	irap già versata o a scomputo	totale
1	Corazzari	Cristiano	08/04/2010	07/04/2012	2			2	8.894,77	17.789,54							
			08/04/2012	31/12/2012	0	8	24	1	6.522,83	6.522,83							
			01/01/2013	07/04/2013	0	3	6		1.760,00	1.760,00							
			08/04/2013	07/04/2014	1			1	6.600,00	6.600,00							
			08/04/2014	31/05/2014		1	23										
TOTALE:								**4**		**32.672,37**	**0,00**	**0,00**	**32.672,37**	**1.239,48**	**2.671,80**	**0,00**	**35.344,17**

(Codice interno: 279969)

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 45 del 10 luglio 2014

Contributo dei gruppi consiliari di cui all'articolo 3 della lr 56/84. Aggiornamento con decorrenza giugno e luglio 2014

[Consiglio regionale]

L'articolo 14 della legge regionale 47/2012 ha così sostituito l'articolo 3 della legge regionale 56/1984:

Art. 3 - Contributi

1. Ai gruppi consiliari, costituiti ai sensi dell'articolo 42, comma 2, dello Statuto, sono assegnati, a carico dei fondi a disposizione del Consiglio regionale, contributi annui per una spesa complessiva individuata dalla Conferenza Stato-regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge n. 213 del 2012.

2. La spesa complessiva di cui al comma 1 è ripartita tra i gruppi consiliari anche in ragione del numero dei consiglieri aderenti, con le modalità stabilite dall'Ufficio di presidenza.

3. Se nel corso dell'anno, a seguito di nuove elezioni o per qualsiasi altra causa, un gruppo viene a cessare o viene a costituirsi un nuovo gruppo o varia la consistenza numerica dei gruppi esistenti, le conseguenti variazioni nell'assegnazione dei contributi decorrono dal mese immediatamente successivo a quello in cui la cessazione, la nuova costituzione o la variazione numerica del gruppo è intervenuta.

4. Al netto delle spese per il personale, il contributo di cui al comma 1 è destinato esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività del Consiglio regionale in conformità a quanto previsto dalle linee guida deliberate dalla Conferenza Stato-regioni, come recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge n. 213 del 2012.

5. I gruppi consiliari non possono utilizzare neppure parzialmente i contributi di cui al comma 1 per finanziare, direttamente o indirettamente, attività di partiti o movimenti politici e comunque estranee ai gruppi o alle loro finalità.

6. I gruppi consiliari non possono corrispondere ai consiglieri regionali alcun rimborso spese o compenso per prestazioni d'opera intellettuale o altro.

7. I gruppi consiliari possono impiegare i contributi di cui ai commi 1 e 2 non utilizzati nell'anno di erogazione anche negli anni successivi purché entro il termine della legislatura.

Con deliberazione n. 6 del 31 gennaio 2013 l'Ufficio di presidenza ha determinato la spesa complessiva da assegnare ai gruppi quale contributo finanziario, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legge 174/2012, convertito dalla legge 213/2012 in euro 542.860,50 (cinquecentoquarantaduemilaottocentosessanta/50) e il criterio di ripartizione fra i gruppi della stessa stabilendo di assegnare il venti per cento in misura uguale e per il restante ottanta per cento in misura proporzionale alla consistenza dei gruppi stessi.

La succitata deliberazione riportava, inoltre, nella allegata Tabella A la ripartizione del contributo tra i gruppi consiliari, sulla base del numero e della consistenza degli stessi alla data di adozione del provvedimento, e rimandava ad un apposito provvedimento dell'Ufficio di presidenza l'aggiornamento della tabella in conseguenza della variazione del numero dei gruppi e della loro consistenza numerica.

A seguito di variazioni intervenute nel numero dei gruppi e nella loro consistenza, con le successive deliberazioni n. 25 del 3 aprile 2013, n. 35 del 2 maggio 2013, n. 94 del 22 agosto 2013, n. 125 del 28 novembre 2013, n. 11 del 13 febbraio 2014 e n. 19 del 13 marzo 2014 sono state approvate le conseguenti modificazioni della tabella A.

Con successiva deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 34 del 20 maggio 2014 avente ad oggetto "Deliberazione della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, 9 aprile 2014, n. 269, concernente la regolarità dei rendiconti dei Gruppi consiliari per l'esercizio 2013. Provvedimenti conseguenti.", si è dato atto che il versamento dei contributi spettanti ai gruppi consiliari è sospeso fino alla regolarizzazione del rendiconto.

Con nota del 29 maggio 2014 (prot. n. 9701) il Segretario generale ha informato che il consigliere regionale Cristiano Corazzari, con nota del 28 maggio 2014, ha comunicato le proprie dimissioni da Consigliere regionale con effetto dal 1° giugno 2014.

In data 10 giugno 2014 il Consiglio regionale con deliberazione n. 31 ha disposto la surroga del consigliere regionale Cristiano Corazzari con il signor Stefano Falconi.

Con nota del 10 giugno 2014 (prot. n. 10332) il Segretario generale ha riferito che il consigliere regionale Giampietro Marchese, con nota del 9 giugno 2014, ha comunicato la sua decisione di aderire, con decorrenza immediata, al gruppo consiliare "Misto".

Conseguentemente si rende ora necessario aggiornare, con decorrenza dal mese di giugno e luglio 2014, la ripartizione tra i gruppi consiliari del contributo previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56, come sostituito dall'articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47, approvata con deliberazione n. 6 del 31 gennaio 2013 e da ultimo aggiornata con deliberazione n. 19 del 13 marzo 2014, come da allegate tabelle A) e B) che formano parte integrante del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso, il Relatore propone di sottoporre all'approvazione dell'Ufficio di presidenza il seguente provvedimento.

l'Ufficio di Presidenza

- udito il relatore, il quale dà atto che la competente struttura consiliare ha dichiarato che la pratica è stata regolarmente istruita con l'osservanza delle norme regionali e statali in materia;

- visto il decreto legge 174/2012, convertito con modificazioni dalla legge 213/2012;

- viste le leggi regionali 56/1984 e 47/2012;

- viste le deliberazioni dell'Ufficio di presidenza n. 6 del 31 gennaio 2013, n. 25 del 3 aprile 2013, n. 35 del 2 maggio 2013, n. 94 del 22 agosto 2013, n. 125 del 28 novembre 2013, n. 11 del 13 febbraio 2014 e n. 19 del 13 marzo 2014;

- vista altresì la deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 34 del 20 maggio 2014;

- ritenuto di dover provvedere nel senso proposto;

- a voti unanimi e palesi;

delibera

1) di aggiornare, con decorrenza dal mese di giugno 2014, a seguito delle dimissioni del consigliere regionale Cristiano Corazzari, la ripartizione tra i gruppi consiliari del contributo previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56, come sostituito dall'articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47, approvata con deliberazione n. 6 del 31 gennaio 2013 e da ultimo aggiornata con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 19 del 13 marzo 2014, come da allegate tabelle A1) e B1) che formano parte integrante del presente provvedimento;

2) di aggiornare, con decorrenza dal mese di luglio 2014, a seguito della surroga del consigliere regionale Cristiano Corazzari con il signor Stefano Falconi e del passaggio al gruppo Misto del consigliere Giampietro Marchese, la ripartizione tra i gruppi consiliari del contributo previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56, come sostituito dall'articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47, approvata con deliberazione n. 6 del 31 gennaio 2013 e da ultimo aggiornata con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 19 del 13 marzo 2014, come da allegate tabelle A2) e B2) che formano parte integrante del presente provvedimento;

3) di dare atto che la relativa spesa trova copertura nell'impegno e nelle prenotazioni d'impegno assunti con la deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 6 del 31 gennaio 2013;

4) di pubblicare nel BURVET la presente deliberazione in forma integrale, a cura della Segreteria generale.

tabella A1)

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO - IX LEGISLATURA
Contributo finanziario annuo

1. Spesa complessiva da ripartire:
euro 542.860,50 (cinquecentoquarantaduemilaottocentosessanta/50)

2. Ripartizione della spesa ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56, come sostituito dall'articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 4

gruppo consiliare	n. consiglieri	quota del 20% ripartita in parti uguali	quota dell'80% ripartita in misura proporzionale	contributo annuale assegnato
Liga Veneta - Lega Nord Padania	16	9.047,67	115.810,24	124.857,91
Gruppo popolo della Libertà - Forza Italia per il V.	6	9.047,67	43.428,84	52.476,51
Partito Democratico Veneto	13	9.047,67	94.095,82	103.143,49
Bortolussi Presidente	1	9.047,67	7.238,14	16.285,81
Unione di Centro	1	9.047,67	7.238,14	16.285,81
Italia dei Valori	2	9.047,67	14.476,28	23.523,95
Federazione della Sinistra Veneta PRC	1	9.047,67	7.238,14	16.285,81
Unione Nordest	1	9.047,67	7.238,14	16.285,81
Misto	4	9.047,67	28.952,56	38.000,23
Futuro Popolare	3	9.047,67	21.714,42	30.762,09
Forza Italia	5	9.047,67	36.190,70	45.238,37
Nuovo Centrodestra	6	9.047,67	43.428,84	52.476,51
Totali	**59**	**108.572,04**	**427.050,26**	**535.622,30**

decorrenza: 1° giugno 2014

tabella A2)

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO - IX LEGISLATURA
Contributo finanziario annuo

1. Spesa complessiva da ripartire:
euro 542.860,50 (cinquecentoquarantaduemilaottocentosessanta/50)

2. Ripartizione della spesa ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56, come sostituito dall'articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 4

gruppo consiliare	n. consiglieri	quota del 20% ripartita in parti uguali	quota dell'80% ripartita in misura proporzionale	contributo annuale assegnato
Liga Veneta - Lega Nord Padania	17	9.047,67	123.048,38	132.096,05
Gruppo popolo della Libertà - Forza Italia per il V.	6	9.047,67	43.428,84	52.476,51
Partito Democratico Veneto	12	9.047,67	86.857,68	95.905,35
Bortolussi Presidente	1	9.047,67	7.238,14	16.285,81
Unione di Centro	1	9.047,67	7.238,14	16.285,81
Italia dei Valori	2	9.047,67	14.476,28	23.523,95
Federazione della Sinistra Veneta PRC	1	9.047,67	7.238,14	16.285,81
Unione Nordest	1	9.047,67	7.238,14	16.285,81
Misto	5	9.047,67	36.190,70	45.238,37
Futuro Popolare	3	9.047,67	21.714,42	30.762,09
Forza Italia	5	9.047,67	36.190,70	45.238,37
Nuovo Centrodestra	6	9.047,67	43.428,84	52.476,51
Totali	**60**	**108.572,04**	**434.288,40**	**542.860,44**

decorrenza: 1° luglio 2014

tabella B1)

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO - IX LEGISLATURA
Contributo finanziario mensile

gruppo consiliare	n. consiglieri	contributo mensile assegnato
Liga Veneta - Lega Nord Padania	16	10.404,83
Gruppo popolo della Libertà -Forza Italia per il V.	6	4.373,04
Partito Democratico Veneto	13	8.595,29
Bortolussi Presidente	1	1.357,15
Unione di Centro	1	1.357,15
Italia dei Valori	2	1.960,33
Federazione della Sinistra Veneta PRC	1	1.357,15
Unione Nordest	1	1.357,15
Misto	4	3.166,69
Futuro Popolare	3	2.563,51
Forza Italia	5	3.769,86
Nuovo Centrodestra	6	4.373,04
Totali	**59**	**44.635,19**

decorrenza: 1° giugno 2014

tabella B2)

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO - IX LEGISLATURA
Contributo finanziario mensile

gruppo consiliare	n. consiglieri	contributo mensile assegnato
Liga Veneta - Lega Nord Padania	17	11.008,00
Gruppo popolo della Libertà -Forza Italia per il V.	6	4.373,04
Partito Democratico Veneto	12	7.992,11
Bortolussi Presidente	1	1.357,15
Unione di Centro	1	1.357,15
Italia dei Valori	2	1.960,33
Federazione della Sinistra Veneta PRC	1	1.357,15
Unione Nordest	1	1.357,15
Misto	5	3.769,86
Futuro Popolare	3	2.563,51
Forza Italia	5	3.769,86
Nuovo Centrodestra	6	4.373,04
Totali	**60**	**45.238,37**

decorrenza: 1° luglio 2014

(Codice interno: 279982)

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 46 del 10 luglio 2014

Cessione in comodato d'uso di beni mobili di proprietà del Consiglio regionale alla Questura di Venezia

[Consiglio regionale]

La Questura di Venezia, con nota del Vice questore aggiunto dott. Luigi Petrillo del 16 aprile 2014, assunta al protocollo generale con numero 7406, allegata al presente provvedimento, ha richiesto la cessione, a titolo gratuito, di alcuni arredi di proprietà del Consiglio regionale, attualmente non utilizzati e stoccati presso il magazzino di Marcon, per l'arredo degli uffici del Commissariato di P.S. "San Marco" di Venezia.

Dalla ricognizione effettuata si è rilevato che i beni richiesti non sono attualmente in grado di soddisfare le esigenze dei vari uffici del Consiglio regionale. Tuttavia è opportuno che rimangano nella disponibilità del Consiglio stesso per eventuali future necessità.

Il Consiglio regionale ritiene, pertanto, di accogliere la richiesta del Commissariato concedendo gli arredi in comodato d'uso gratuito.

Tutto ciò premesso, il Relatore propone di sottoporre all'approvazione dell'Ufficio di presidenza il seguente provvedimento.

l'Ufficio di Presidenza

- udito il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha dichiarato che la pratica è stata regolarmente istruita con l'osservanza delle norme regionali e statali in materia;

- ritenuto di dover provvedere nel senso proposto;

- a voti unanimi e palesi;

delibera

1) di concedere in comodato d'uso gratuito alla Questura di Venezia gli arredi descritti nell'elenco allegato al presente provvedimento;

2) di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio consiliare;

3) di pubblicare nel BURVET la presente deliberazione in forma integrale, a cura della Segreteria generale

(Codice interno: 279983)

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 47 del 10 luglio 2014

Assegnazione alla segreteria del gruppo consiliare Partito Democratico Veneto del sig. Ciancio Stefano, previa assunzione con contratto a tempo determinato.

[Consiglio regionale]

(Codice interno: 279984)

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 48 del 10 luglio 2014

Risorse decentrate per il personale non dirigenziale per l'anno 2014 (artt. 39 a 59 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53. Erogazione quota compenso di produttività e aggiornamento progetto di produttività specifica per il personale addetto al supporto all'aula

[Consiglio regionale]

1. EROGAZIONE QUOTA COMPENSO PRODUTTIVITÀ 2014

Con deliberazione n. 32 del 20 maggio 2014 l'Ufficio di presidenza ha determinato in via provvisoria per l'anno 2014, ai sensi dell'articolo 59 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53, nell'importo di euro 1.750.000,00 il fondo per le risorse decentrate, demandando al Servizio amministrazione bilancio servizi la determinazione dello stesso a consuntivo secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 2-bis, del dl 78/2010 e le modalità attuative stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in particolare con le circolari n. 12 del 2011 e n. 15 del 2014.

Con la medesima deliberazione l'Ufficio di presidenza ha aggiornato gli indirizzi approvati con la deliberazione n. 114 dell'8 ottobre 2013 cui la delegazione trattante del Consiglio regionale si atterrà nella gestione delle relazioni sindacali in materia di contrattazione del fondo per le risorse decentrate.

A tutt'oggi la delegazione trattante non ha concluso alcun accordo con le organizzazioni sindacali per mancata disponibilità di queste ultime.

Il contratto collettivo decentrato integrativo vigente prevede all'articolo 9, comma 4, di:

"i) corrispondere, ai sensi dell'articolare 37 comma 4 del CCNL 2002-2005 e secondo il sistema di valutazione adottato dal Consiglio mediante apposito provvedimento dell'Ufficio di presidenza, su proposta dell'Organismo indipendente di valutazione, i compensi per la produttività da erogarsi con le seguenti modalità:

i) una quota parte pari al 55 (cinquantacinque) per cento del compenso stabilito dal CCDI 2010, a seguito di esito non negativo della valutazione sintetica effettuata dal dirigente competente relativamente al primo semestre;

ii) il conguaglio, positivo o negativo, a seguito della valutazione finale annua;

iii) il compenso per la produttività è erogato nella stessa misura prevista per i dipendenti a tempo indeterminato, anche al personale a tempo determinato."

Con il presente provvedimento si ritiene di stabilire che la valutazione sintetica effettuata dal dirigente valutatore, il cui esito non negativo è presupposto per l'erogazione in via provvisoria della quota parte del compenso di produttività nell'importo previsto nel contratto decentrato integrativo vigente, sia effettuata tenuto conto anche delle risultanze del monitoraggio al 30 giugno degli obiettivi di struttura A2.1 Puntualità e A2.2 Copertura servizi erogati fissati nel Piano della performance vigente.

2. AGGIORNAMENTO PROGETTO DI PRODUTTIVITÀ SPECIFICA PER IL PERSONALE ADDETTO AL SUPPORTO ALL'AULA

Con la deliberazione n. 32 del 20 maggio 2014 l'Ufficio di presidenza ha approvato, tra l'altro, il progetto di produttività specifica per il personale addetto al supporto all'Aula.

Poiché il progetto di cui trattasi ha incontrato più adesione del previsto, si rendono necessari alcuni adattamenti mirati a contemperare la più ampia partecipazione del personale in possesso delle competenze utili per il miglioramento dei servizi d'Aula con l'efficienza e l'economicità del progetto medesimo. Si propone, pertanto, da un lato, di aumentare la percentuale massima del personale di categoria B e C che annualmente può far parte del "Team d'Aula" dal 20 al 25 per cento del personale di ruolo delle medesime categorie in servizio presso le strutture del Consiglio (escluse le segreterie dei gruppi consiliari, del Gabinetto del Presidente, delle segreterie dei componenti dell'Ufficio di presidenza e del portavoce dell'opposizione) all'inizio dell'anno solare di riferimento. Dall'altro lato, occorre riaffermare il principio della rotazione del personale che ad ogni seduta sarà richiesto dalla Segreteria generale per garantire i servizi necessari in relazione alla natura e alla durata dei lavori consiliari. Al termine della sperimentazione che avrà luogo nel secondo semestre 2014, il progetto potrà essere ulteriormente migliorato e modificato a cura del dirigente del Servizio amministrazione bilancio e servizi, anche previo confronto con le organizzazioni sindacali.

Tutto ciò premesso, il relatore propone di sottoporre all'approvazione dell'Ufficio di presidenza il seguente provvedimento.

l'Ufficio di Presidenza

- udito il relatore, il quale dà atto che la competente struttura consiliare ha dichiarato che la pratica è stata regolarmente istruita con l'osservanza delle norme regionali e statali in materia;

- visti gli articoli 39 e 59 della legge regionale 53/2012;

- ritenuto di dover provvedere nel senso proposto;

- a voti unanimi e palesi dei presenti;

delibera

1) di stabilire che la valutazione sintetica effettuata dal dirigente valutatore quale presupposto per l'erogazione, in via provvisoria salvo conguaglio, della quota parte del compenso di produttività nell'importo previsto nel contratto decentrato integrativo vigente sia effettuata tenuto conto anche delle risultanze del monitoraggio al 30 giugno degli obiettivi di struttura A2.1 Puntualità e A2.2 Copertura servizi erogati fissati nel Piano della performance vigente;

2) di aggiornare il progetto di produttività specifica per il personale addetto al supporto all'aula come da allegato A al presente provvedimento per formarne parte integrante, demandando al dirigente del Servizio amministrazione, bilancio e servizi gli ulteriori adattamenti e modifiche che si rendessero necessari a seguito della sperimentazione che avrà luogo nel secondo semestre 2014;

3) di pubblicare nel BURVET la presente deliberazione in forma integrale, a cura della Segreteria generale.

ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA N. 48 DEL 10 LUGLIO 2014

Progetto di produttività specifica per il personale addetto ai servizi d'Aula.

1. Per garantire all'Assemblea legislativa regionale servizi e supporti funzionali adeguati alle caratteristiche specifiche del lavoro d'Aula che, per la sua natura parlamentare, si organizza in base alle autonome decisioni politico-istituzionali dell'Assemblea medesima e dei suoi organi (Presidenza, Commissioni consiliari, Gruppi consiliari, Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari), è necessario disporre di un **team per i servizi d'Aula** che assicuri nel contempo:

a) **flessibilità e adattabilità** di impiego, anche in relazione all'effettivo andamento dei lavori assembleari che, per la loro natura, non sono sempre programmabili, né prevedibili con largo anticipo;

b) **affidabilità e costanza** di risposta ad esigenze non programmabili e non prevedibili;

c) **rotazione e commisurazione** delle risorse necessarie, seduta per seduta, a cura della Segreteria generale, in relazione alla natura e alla durata dei lavori consiliari;

d) **aggiornamento continuo** della professionalità in relazione ai cambiamenti nei regolamenti e nelle procedure d'Aula.

2. Possono fare parte del **team per i servizi d'Aula** dipendenti appartenenti alle categorie B e C che aderiscono volontariamente al **modulo di attività** di cui al § 3 che prevede il **compenso a titolo di specifica produttività** di cui al § 5.

3. Il modulo di attività prevede la disponibilità del personale che volontariamente vi aderisce a:

a) adattare il proprio orario di lavoro in ragione della durata effettiva delle sedute dell'Assemblea (o del proprio turno di aula), nel rispetto della normativa vigente in materia di durata massima degli orari di lavoro, per almeno 11 (undici) sedute all'anno;

b) rispondere con costanza a chiamate di servizio d'Aula per esigenze non programmabili e non prevedibili;

c) partecipare alle attività di aggiornamento e formazione dedicate specificatamente ai servizi d'Aula, organizzate periodicamente dalla Segreteria generale.

4. **Indicatori di performance:**

a) l'indicatore di performance di cui alla lettera b) del § 3 è la percentuale di risposte positive alle chiamate di servizio non programmate e non prevedibili; l'obiettivo si intende raggiunto se il dipendente risponde positivamente almeno al 90 per cento delle chiamate fatte dalla Segreteria generale;

b) l'indicatore di performance di cui alla lettera c) del § 3 è la percentuale di partecipazione alle attività di formazione e aggiornamento; l'obiettivo si intende raggiunto se il

dipendente partecipa almeno al 90 per cento delle ore di aggiornamento e formazione organizzate dalla Segreteria generale.

5. Il **compenso** per l'adesione al modulo di cui ai § 2 e 3 è determinato ed erogato con i seguenti criteri e modalità:

a) è stabilito in 600,00 (seicento/00) euro all'anno ed è erogato mensilmente in 50,00 (cinquanta/00) euro per dodici mensilità;

b) in caso di incremento del modulo di flessibilità oltre le 11 sedute minime di cui alla lettera a) del § 3 è riconosciuto al dipendente un ulteriore compenso nella misura di 45,00 (quarantacinque/00) euro per ogni seduta eccedente le succitate undici;

c) il compenso di cui alla lettera b) è erogato mensilmente in ragione delle sedute eccedenti la prima;

d) il conguaglio dei compensi spettanti ai sensi delle lettere a) e b) è effettuato nel mese di gennaio dell'anno successivo al quale si riferiscono;

e) in caso di mancato raggiungimento del minimo di 11 sedute di cui alla lettera a) del § 3, sarà riconosciuto un compenso pari al numero di sedute effettivamente coperte moltiplicato per l'importo di cui alla lettera b);

f) parimenti, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di cui al § 4, sarà riconosciuto un compenso pari al numero di sedute effettivamente coperte moltiplicato per l'importo di cui alla lettera b).

6. L'ammissione al team di cui al § 2 e i relativi compensi sono riconosciuti e attribuiti con atto del Segretario generale, su proposta dei dirigenti responsabili delle strutture consiliari interessate e nel rispetto del principio della rotazione del personale che ad ogni seduta sarà richiesto per garantire i servizi necessari in relazione alla natura e alla durata dei lavori consiliari, ad un numero di dipendenti non superiore al 25 (venticinque) per cento del personale di categoria B e C in servizio presso le strutture del Consiglio (escluse le segreterie dei gruppi consiliari, del Gabinetto del Presidente, delle segreterie dei componenti dell'Ufficio di presidenza e del portavoce dell'opposizione) all'inizio dell'anno solare di riferimento. Con provvedimento del dirigente del Servizio amministrazione bilancio e servizi è determinato il numero dei partecipanti per ciascun anno sulla base delle risorse decentrate disponibili e nel rispetto di tale tetto.

7. Per il secondo semestre 2014 il numero di sedute minimo di cui al § 3, lettera a), è stabilito in 5 e il compenso forfettario di cui al § 5, lettera a), è stabilito in 300,00 euro. Restano fissi tutti gli altri parametri.

(Codice interno: 279990)

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 49 del 15 luglio 2014

Conferimento dell'incarico di dirigente capo del Servizio di vigilanza sul sistema socio-sanitario al dott. Stefano Danieli

[Consiglio regionale]

A. La cessazione del rapporto di lavoro del dirigente capo del Servizio di vigilanza sul sistema socio-sanitario

Con la deliberazione n. 21 del 19 marzo 2014 questo Ufficio di presidenza ha approvato il trattenimento in servizio del dott. Egidio Di Rienzo, attuale dirigente capo del Servizio di vigilanza sul sistema socio-sanitario, fino al 12 luglio 2014, con cessazione del rapporto di lavoro con lo stesso a decorrere dal 13 luglio 2014.

Considerato l'approssimarsi di tale data e constatato che il Servizio di vigilanza sul sistema socio-sanitario svolge un ruolo strategico nell'attività dell'ente, come peraltro evidenziato nella sopra indicata deliberazione 21/2014, è necessario provvedere senza indugi all'affidamento del relativo incarico ad altro dirigente in possesso degli idonei requisiti.

B. La disciplina dei servizi consiliari e dei relativi incarichi dirigenziali nella lr 53/2012

L'articolo 18 della lr 53/2012 prevede quanto segue:

Art. 18 - Servizi consiliari.

1. I servizi consiliari sono le strutture organizzative di primo livello in cui si articola la Segreteria generale del Consiglio regionale, costituiti per lo svolgimento di attività omogenee; operano a supporto dell'Assemblea legislativa per l'esercizio delle relative funzioni; sono dotati di autonomia funzionale e gestionale nei limiti definiti dalla presente legge, dal regolamento interno di amministrazione e organizzazione e dagli atti di organizzazione e sono qualificabili quali strutture organizzative complesse.

2. I servizi consiliari sono costituiti dall'Ufficio di presidenza, su proposta del Segretario generale, in numero massimo di otto, sulla base dell'omogeneità dei servizi erogati, dei processi gestiti e delle competenze richieste.

3. A ciascun servizio è preposto un dirigente capo servizio nominato dall'Ufficio di presidenza, salvo quanto disposto dall'articolo 31, tra i dirigenti del Consiglio regionale.

Per la nomina dei dirigenti capi dei servizi di cui al comma 3 del succitato articolo 18, la lr 53/2012 stabilisce quanto segue:

Art. 32 - Affidamento e durata degli incarichi dirigenziali.

1. Gli incarichi dirigenziali di cui alle lettere da a) a c) del comma 2 dell'articolo 15 sono affidati tenendo conto:

a) delle attitudini e capacità professionali e delle competenze, anche organizzative, possedute dal singolo dirigente;

b) dei risultati conseguiti in precedenza;

c) dei curricula professionali.

2. Nell'affidamento degli incarichi dirigenziali si applica il principio della mobilità interna fra le strutture del Consiglio regionale, compatibilmente con la valorizzazione dell'esperienza e delle professionalità specialistiche necessarie per l'esercizio delle funzioni istituzionali del Consiglio regionale.

3. Gli incarichi dirigenziali di cui alle lettere da a) a c) del comma 2 dell'articolo 15 sono conferiti per una durata pari a quella della legislatura regionale e cessano decorsi centoottanta giorni dall'insediamento del Consiglio regionale, termine entro il quale l'Ufficio di presidenza conferisce i nuovi incarichi. Decorso inutilmente tale termine, gli incarichi sono rinnovati automaticamente.

C. L'individuazione del dirigente capo del Servizio di vigilanza sul sistema socio-sanitario

Valutati i curriculum professionali dei dirigenti del Consiglio regionale, tenuto conto delle attitudini, delle capacità professionali e delle competenze, anche organizzative, possedute e alla luce dei risultati conseguiti in precedenza, si ritiene

opportuno proporre di conferire l'incarico di dirigente capo del Servizio di vigilanza sul sistema socio-sanitario al dott. Stefano Danieli, dirigente.

Tutto ciò premesso, il relatore propone di sottoporre all'approvazione dell'Ufficio di presidenza il seguente provvedimento.

l'Ufficio di Presidenza

- udito il relatore, il quale dà atto che la competente struttura consiliare ha dichiarato che la pratica è stata regolarmente istruita con l'osservanza delle norme regionali e statali in materia;

- vista la l.r. 31 dicembre 2012, n. 53;

- viste le deliberazioni dell'Ufficio di presidenza n. 60 del 18 luglio 2013 e n. 21 del 19 marzo 2014;

- ritenuto di dover provvedere nel senso proposto;

- a voti unanimi e palesi;

delibera

1) di conferire, ai sensi dell'articolo 32 della lr 53/2012 e per le motivazioni indicate in premessa, l'incarico di dirigente capo del Servizio di vigilanza sul sistema socio-sanitario al dott. Stefano Danieli, dirigente appartenente al ruolo unico del Consiglio regionale;

2) di dare atto che tale incarico, ai sensi dell'articolo 32 della lr 53/2012, è conferito, con decorrenza dalla data di adozione del presente provvedimento, sino al termine della corrente legislatura e cessa decorsi centottanta giorni dall'insediamento del Consiglio regionale della prossima legislatura, salvo rinnovo automatico, qualora entro tale termine l'Ufficio di presidenza non conferisca nuovo incarico;

3) di dare atto che dal conferimento di tale incarico derivano le competenze e le funzioni di cui all'articolo 19 della lr 53/2012, con particolare riferimento alle attribuzioni e responsabilità individuate con la deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 60 del 18 luglio 2013;

4) di dare atto che il trattamento economico spettante, ai sensi dell'articolo 34 della lr 53/2012, vista la deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 79 del 22 agosto 2013 di graduazione delle posizioni dirigenziali, è quello previsto per la fascia di graduazione S2 dal contratto collettivo nazionale e decentrato integrativo vigenti;

5) di dare atto che la spesa relativa agli emolumenti spettanti trova copertura negli impegni assunti ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento interno per l'amministrazione, la contabilità e i servizi in economia del Consiglio regionale nei capitoli 4000 - Stipendi ed assegni fissi al personale regionale (L.R. 10.06.91 n. 12 e L.R. 10.01.97 n. 1) e 4005 - Fondo per il trattamento economico accessorio (L.R. 10.06.91 n. 12 e L.R. 10.01.97 n. 1) del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014, che presentano la necessaria disponibilità, ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per l'anno successivo;

6) di trasmettere la presente deliberazione alla Sezione risorse umane per gli adempimenti di competenza;

7) di pubblicare nel BURVET la presente deliberazione in forma integrale, a cura della Segreteria generale.

(Codice interno: 280000)

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 50 del 15 luglio 2014

Conferimento dell'incarico di dirigente dell'Ufficio Diritti della Persona al dott. Andrea Pagella.

[Consiglio regionale]

A. La cessazione dell'incarico di dirigente dell'Ufficio Diritti della Persona

Con la deliberazione n. 49 del 15 luglio 2014 questo Ufficio di presidenza ha approvato l'assegnazione con decorrenza immediata al dott. Stefano Danieli dell'incarico di dirigente del Servizio di vigilanza sul sistema socio-sanitario.

In conseguenza, si rende vacante l'incarico di dirigente dell'Ufficio Diritti della Persona affidato al dott. Stefano Danieli con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 92 del 22 agosto 2013.

Pertanto, è necessario provvedere senza indugi all'affidamento del relativo incarico ad altro dirigente in possesso degli idonei requisiti.

B. La disciplina degli uffici e dei relativi incarichi dirigenziali nella lr 53/2012

L'articolo 23 della lr 53/2012 prevede quanto segue:

Art. 23 - Uffici.

1. Allo scopo di garantire efficacia ed economicità nello svolgimento di funzioni omogenee di particolare rilievo, l'Ufficio di presidenza può costituire nell'ambito dei servizi consiliari e della Segreteria generale, unità organizzative denominate uffici alle quali è preposto, salvo quanto disposto dall'articolo 31, un dirigente del Consiglio nominato dall'Ufficio di presidenza.

2. Competono ai dirigenti degli uffici le funzioni definite dal regolamento interno di amministrazione ed organizzazione e dagli atti di organizzazione.

Per la nomina dei dirigenti degli uffici consiliari di cui al comma 2 del succitato articolo 23, la lr 53/2012 stabilisce quanto segue:

Art. 32 - Affidamento e durata degli incarichi dirigenziali.

1. Gli incarichi dirigenziali di cui alle lettere da a) a c) del comma 2 dell'articolo 15 sono affidati tenendo conto:

a) delle attitudini e capacità professionali e delle competenze, anche organizzative, possedute dal singolo dirigente;

b) dei risultati conseguiti in precedenza;

c) dei curricula professionali.

2. Nell'affidamento degli incarichi dirigenziali si applica il principio della mobilità interna fra le strutture del Consiglio regionale, compatibilmente con la valorizzazione dell'esperienza e delle professionalità specialistiche necessarie per l'esercizio delle funzioni istituzionali del Consiglio regionale.

3. Gli incarichi dirigenziali di cui alle lettere da a) a c) del comma 2 dell'articolo 15 sono conferiti per una durata pari a quella della legislatura regionale e cessano decorsi centoottanta giorni dall'insediamento del Consiglio regionale, termine entro il quale l'Ufficio di presidenza conferisce i nuovi incarichi. Decorso inutilmente tale termine, gli incarichi sono rinnovati automaticamente.

C. L'individuazione del dirigente dell'Ufficio Diritti della Persona

Valutati i curriculum professionali dei dirigenti del Consiglio regionale, tenuto conto delle attitudini, delle capacità professionali e delle competenze, anche organizzative, possedute e alla luce dei risultati conseguiti in precedenza, si ritiene opportuno proporre di conferire l'incarico di dirigente dell'Ufficio Diritti della Persona al dott. Andrea Pagella, dirigente.

Tutto ciò premesso, il relatore propone di sottoporre all'approvazione dell'Ufficio di presidenza il seguente provvedimento.

l'Ufficio di Presidenza

- udito il relatore, il quale dà atto che la competente struttura consiliare ha dichiarato che la pratica è stata regolarmente istruita con l'osservanza delle norme regionali e statali in materia;

- vista la l.r. 31 dicembre 2012, n. 53;

- viste le deliberazioni dell'Ufficio di presidenza n. 78 del 22 agosto 2013 e 49 del 15 luglio 2014;

- ritenuto di dover provvedere nel senso proposto;

- a voti unanimi e palesi;

delibera

1) di conferire, ai sensi dell'articolo 32 della lr 53/2012 e per le motivazioni indicate in premessa, l'incarico di dirigente dell'Ufficio Diritti della Persona al dott. Andrea Pagella, dirigente appartenente al ruolo unico del Consiglio regionale;

2) di dare atto che tale incarico, ai sensi dell'articolo 32 della lr 53/2012 , è conferito ,con decorrenza dalla data di adozione del presente provvedimento, sino al termine della corrente legislatura e cessa decorsi centottanta giorni dall'insediamento del Consiglio regionale della prossima legislatura, salvo rinnovo automatico, qualora entro tale termine l'Ufficio di presidenza non conferisca nuovo incarico;

3) di dare atto che dal conferimento di tale incarico derivano le competenze e le funzioni di cui all'articolo 23 della lr 53/2012, con particolare riferimento alle attribuzioni e responsabilità individuate con la deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 78 del 22 agosto 2013;

4) di dare atto che il trattamento economico spettante, ai sensi dell'articolo 34 della lr 53/2012, vista la deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 79 del 22 agosto 2013 di graduazione delle posizioni dirigenziali, è quello previsto per la fascia di graduazione U1/PDI1 dal contratto collettivo nazionale e decentrato integrativo vigenti;

5) di dare atto che la spesa relativa agli emolumenti spettanti trova copertura negli impegni assunti ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento interno per l'amministrazione, la contabilità e i servizi in economia del Consiglio regionale nei capitoli 4000 - Stipendi ed assegni fissi al personale regionale (L.R. 10.06.91 n. 12 e L.R. 10.01.97 n. 1) e 4005 - Fondo per il trattamento economico accessorio (L.R. 10.06.91 n. 12 e L.R. 10.01.97 n. 1) del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014, che presentano la necessaria disponibilità, ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per l'anno successivo;

6) di trasmettere la presente deliberazione alla Sezione risorse umane per gli adempimenti di competenza;

di pubblicare nel BURVET la presente deliberazione in forma integrale, a cura della Segreteria generale.

(Codice interno: 280001)

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 51 del 15 luglio 2014

Modifica della determinazione del numero dei componenti delle Commissioni consiliari, a norma degli articoli 16 e 17 del Regolamento del Consiglio regionale

[Consiglio regionale]

Con nota del 7 luglio 2014 il Consigliere Remo Sernagiotto ha comunicato le sue dimissioni dalla carica di consigliere regionale ed è stato sostituito dal Consigliere Amedeo Gerolimetto.

In data 8 luglio 2014 il Prefetto di Venezia ha trasmesso il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di accertamento della sospensione dalla carica di consigliere regionale dei signor Renato Chisso che è stato sostituito temporaneamente dal Consigliere Francesco Piccolo.

In data 15 luglio 2014 il Presidente del Gruppo Popolo della Libertà - Forza Italia per il Veneto a cui ha aderito il Consigliere Amedeo Gerolimetto ha comunicato la diversa organizzazione dei voti nelle commissioni, così come il Presidente del Gruppo Misto a seguito dell'adesione del Consigliere Francesco Piccolo.

A seguito delle predette comunicazioni si rende ora necessario modificare come segue il numero dei componenti delle Commissioni consiliari permanenti Quarta, Quinta, Sesta così come già determinato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 43 del 10 luglio 2014:

Quarta Commissione consiliare permanente: 14 componenti;

Quinta Commissione consiliare permanente: 19 componenti

Sesta Commissione consiliare permanente: 16 componenti

Settima Commissione consiliare permanente: 11 componenti

rimanendo immutato il numero dei componenti delle restanti Commissioni consiliari.

Tutto ciò premesso, il Relatore propone di sottoporre all'approvazione dell'Ufficio di presidenza il seguente provvedimento.

L'Ufficio di Presidenza

- richiamata la propria deliberazione n. 43 del 10 luglio 2014, relativa alla determinazione del numero dei componenti delle Commissioni consiliari;

- visti gli articoli 16 e 17 del Regolamento del Consiglio regionale;

- viste le designazioni presentate dai Presidenti dei Gruppi consiliari Popolo della Libertà-Forza Italia per il Veneto e Misto;

- preso atto della proposta del Presidente;

- ritenuto di dover provvedere nel senso proposto;

- a voti unanimi e palesi;

delibera

1) di rideterminare, come segue, il numero dei componenti delle seguenti Commissioni consiliari:

Quarta Commissione consiliare permanente: 14 componenti;

Quinta Commissione consiliare permanente: 19 componenti;

Sesta Commissione consiliare permanente: 16 componenti;

Settima Commissione consiliare permanente: 11 componenti

2) di dare atto pertanto che il numero dei componenti delle Commissioni consiliari risulta, nel complesso, determinato come segue:

Prima Commissione consiliare permanente: 19 componenti;

Seconda Commissione consiliare permanente: 15 componenti;

Terza Commissione consiliare permanente: 13 componenti;

Quarta Commissione consiliare permanente: 14 componenti;

Quinta Commissione consiliare permanente: 19 componenti;

Sesta Commissione consiliare permanente: 16 componenti;

Settima Commissione consiliare permanente: 11 componenti;

Commissione speciale per le relazioni internazionali ed i rapporti comunitari: 13 componenti;

3) di pubblicare nel BURVET la presente deliberazione in forma integrale, a cura della Segreteria generale.

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

(Codice interno: 279564)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 822 del 10 giugno 2014

"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Cooperativa Sociale "La Rosa Blu" S.C. Onlus, Via Duino, 18, Mestre - Venezia: rilascio del rinnovo dell'accreditamento istituzionale all'unità di offerta Comunità Alloggio per persone con disabilità, Via Risorgimento, 33, Chirignago - Venezia; rilascio dell'accreditamento istituzionale all'unità di offerta Centro Diurno per persone con disabilità, Via Duino, 18, Mestre - Venezia.

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento riconosce alla Cooperativa Sociale "La Rosa Blu" S.C. Onlus, il rinnovo dell'accreditamento istituzionale all'unità di offerta Comunità Alloggio e l'accreditamento istituzionale all'unità di offerta Centro Diurno, entrambe per persone con disabilità, in oggetto indicate ed individua il soggetto gestore delle stesse. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: richiesta di rinnovo di accreditamento della Comunità Alloggio, acquisita agli atti in data 11/09/2012 prot. n. 403294 e richiesta di accreditamento del Centro Diurno, acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 15/10/2013, prot. n. 438176. Relazione dell'Azienda ULSS n .12, acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 20/3/2014, con prot. n. 94208.

Il Presidente dott. Luca Zaia riferisce quanto segue.

Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002, ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.

Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio- sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 ed ai requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.

Con DGR n. 2501 del 06/08/2004 e DGR n. 84 del 16 gennaio 2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 03/07/2007, ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.

Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 05/07/2013 e n. 3013 del 30/12/2013, hanno individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti nell'ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale n. 22/2002.

In ossequio alla disciplina sovraesposta, la Cooperativa Sociale "La Rosa Blu" S.C. Onlus, Via Duino, 18, Mestre - Venezia ha ottenuto l'autorizzazione all'esercizio per la Comunità Alloggio con DDR n. 11 del 26/01/2009, l'accreditamento istituzionale con DGR n. 668 del 09/03/2010 e il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio con DDR n. 409 del 25/10/2013 per la capacità ricettiva di n. 10 posti; ha ottenuto l'autorizzazione all'esercizio per il Centro Diurno con DDR n. 272 del 31/07/2013, per la capacità ricettiva di 25 posti. Entrambe le unità di offerta sono destinate a persone con disabilità.

Con nota acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 11/09/2012, prot. n. 403294, è stata formulata richiesta di rinnovo di accreditamento per la Comunità Alloggio; con nota acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 15/10/2013, prot. n. 438176, è stata formulata richiesta di accreditamento per il Centro Diurno.

Come contemplato dalle precitate procedure operative, la Direzione Regionale Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, rispettivamente con note del 20/11/2013 prot. 504781 per la Comunità Alloggio e nota emessa in data 13/11/2013 prot. 492643 per il Centro Diurno, ha incaricato l'Azienda ULSS n. 12 alla verifica "di parte terza" per l'accertamento in ordine alla presenza e possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'emanazione del presente provvedimento.

L'Azienda ULSS n. 12, a seguito dell'incarico ricevuto, ha costituito il Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.), ed in esito al sopralluogo svolto in data 20/02/2014 dal precitato gruppo, ha trasmesso al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con nota acquisita in data 20/03/2014, prot. n. 94208, la relazione di esito positivo circa la rispondenza alla normativa delle strutture in epigrafe indicate, dalla quale è risultato coerente in linea di massima con i principi e le finalità per cui è stato posto, ma entrambe suscettibili di miglioramento per quanto riguarda i requisiti:

- DIS.AC.0.1 *"La formazione è pianificata sui bisogni formativi del personale in funzione degli obiettivi del servizio";*
- DIS.AC.0.2 *"Sono messi in atto strumenti e procedure di rilevazione di soddisfazione dell'utente e della famiglia".*

Parallelamente, è stata verificata la congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda ULSS n. 12, cui è stato posto il visto di congruità con DDR n. 60 del 21/02/2012 e successivi Decreti n. 90 del 15/03/2013 e n. 496 del 11/12/2013.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, con il presente provvedimento, si ritiene di proporre il rinnovo dell'accreditamento per la Comunità Alloggio e l'accreditamento per il Centro Diurno, della Cooperativa Sociale "La Rosa Blu" S.C. Onlus, Via Duino, 18, Mestre - Venezia, per la medesima capacità ricettiva autorizzata.

Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Visto l'art.2, c.2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31/12/2012;

- Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;

- Vista la DGR n. 2501 del 06/08/2004;

- Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;

- Vista la DGR n. 2067 del 03/07/2007;

- Vista la DGR n. 668 del 09/03/2010;

- Vista la DGR n. 1145 del 05/07/2013;

- Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;

- Visto il DDDR n. 11 del 26/01/2009, n. 409 del 25/10/2013 e n. 272 del 31/12/2013

delibera

1. di accreditare, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 22/2002, per la durata di tre anni dalla data di approvazione del presente provvedimento, il Centro Diurno "La Rosa Blu", ubicato in Via Duino, 18, Mestre - Venezia, della Cooperativa Sociale "La Rosa Blu" S.C. Onlus, Via Duino, 18, Mestre - Venezia, per la capacità ricettiva di 25 posti per persone disabili;

2. di rinnovare l'accreditamento per tre anni decorrenti dalla scadenza degli effetti della DGR n. 668 del 09/03/2010, per garantire la necessaria continuità, della Comunità Alloggio "La Rosa Blu", Via Risorgimento, 33, Chirignago -Venezia, della Cooperativa Sociale "La Rosa Blu" S.C. Onlus, Via Duino, 18, Mestre - Venezia, per la capacità ricettiva di 10 posti per persone disabili;

3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16, l'accreditamento è sospeso o revocato;

4. di stabilire che in sede della verificadel mantenimento dei requisiti di accreditamento, venga verificato per entrambe le strutture, il miglioramento apportato ai seguenti requisiti:

- DIS.AC.0.1 *"La formazione è pianificata sui bisogni formativi del personale in funzione degli obiettivi del servizio";*
- DIS.AC.0.2 *"Sono messi in atto strumenti e procedure di rilevazione di soddisfazione dell'utente e della famiglia";*

5. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento, può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

6. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali;

7. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda ULSS n 12, al Comune di Venezia e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS n. 12, rappresentando che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento;

8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14/03/2013, n. 33;

10. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 279549)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 824 del 10 giugno 2014

Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali''. (L.R. n. 22/2002). Integrazione dell'accreditamento istituzionale del Centro di Servizi per persone anziane non autosufficienti ''Santa Maria Bertilla''- comprensiva di nuclei per persone anziane religiose non autosufficienti - con sede in Brendola 36040 VI Via S. Bertilla 71.

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento riconosce un incremento di posti accreditabili -rispetto a quelli rilasciati con DGR n. 2932 del 28/12/2012- al Centro di Servizi indicato in oggetto, con sede in Brendola 36040 VI Via S. Bertilla 71. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: richiesta di accreditamento, acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 17/01/2014 prot. n. 18695 e relazione dell'Azienda ULSS n. 5, acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali in data 03/02/2014 prot. n. 45802.

Il Presidente dott. Luca Zaia riferisce quanto segue.

Il Centro di Servizi per persone anziane non autosufficienti "Santa Maria Bertilla" con sede in Brendola 36040 VI Via S. Bertilla 71 - Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto Istituto Suore Maestre di S. Dorotea Figlie dei Sacri Cuori con sede in Vicenza 36100 Contrà San Domenico 23 è stato accreditato con DGR 2939 del 28/12/2012 per 82 posti letto per persone anziane non autosufficienti di I livello assistenziale e 18 posti letto per persone anziane religiose non autosufficienti di I livello assistenziale.

Con la delibera sopracitata non è stato possibile procedere all'accreditamento dell'intera capacità ricettiva autorizzata all'esercizio con Decreti del Dirigente della Direzione Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, n.220 del 13/08/2008 e n. 280 del 2/08/2013.

Con DGR n. 2243 del 3/12/2013, che prevede un 'aggiornamento della programmazione della residenzialità per anziani non autosufficienti, è stabilito che le Aziende ULSS, previa istanza di parte, verifichino i requisiti e gli standard richiesti per l'accreditamento istituzionale ai sensi della L.R 22/02, limitatamente ai Centri di Servizi che presentano una dotazione di posti letto accreditati inferiori al numero di posti letto autorizzati all'esercizio per persone anziane non autosufficienti.

Il Centro di Servizi in oggetto, trovandosi nella fattispecie prevista dalla DGR n. 2243/13, con nota del 17/01/2014 prot. n. 18695, ha fatto richiesta di accreditamento per l'intera capacità ricettiva autorizzata alla Direzione Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, e all'Azienda ULSS n. 5.

L'Azienda ULSS n. 5, a seguito della richiesta ricevuta e nel limiti di cui alla DGR n. 2243/13, ha costituito il Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.) ed, in esito al sopralluogo svolto in data 29/01/2014 dal precitato gruppo, ha trasmesso alla Direzione Regionale Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con nota acquisita in data 3/2/2014 prot. n.45802, la relazione di esito positivo confermando che la valutazione sulla sussistenza dei requisiti è stata eseguita sulla scorta del numero complessivo dei posti autorizzati pari a: 174 posti letto per persone anziane non autosufficienti di I livello assistenziale, dei quali 61 riservati a persone religiose.

Parallelamente, è stata verificata la congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda ULSS n.5, cui è stato posto il visto di congruità con i Decreti del Dirigente della Direzione Regionale Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, n. 253 del 19/10/2011, n. 430 del 4/12/2012 e successivo Decreto n. 4 del 27/01/2014.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, con il presente provvedimento, si ritiene di proporre l'integrazione della DGR n. 2939 del 28/12/2012 con l'accreditamento di ulteriori n.31 posti letto per persone anziane non autosufficienti di I livello assistenziale e n. 43 posti letto per persone anziane religiose non autosufficienti di I livello assistenziale.

Detto accreditamento avrà la stessa durata di quello rilasciato con DGR n. 520 del 16/04/2013.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Visto l'art. 2, co. 2, lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

- Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;

- Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;

- Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;

- Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;

- Vista la DGR n. 2939 del 28/12/2012;

- Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;

- Vista la DGR n. 2243 del 3/12/2013;

- Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;

- Visti i DDDR Servizi Sociali -ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali-, n. 220 del 13/08/2008 e n. 280 del 2/08/2013.

delibera

1. di integrare la DGR n. 2939 del 28/12/2012 con l'accreditamento di ulteriori n. 31 posti letto per persone anziane non autosufficienti di I livello assistenziale e n. 43 posti letto per persone anziane religiose non autosufficienti di I livello assistenziale;

2. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

3. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali;

4. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda ULSS n. 5, al Comune di Brendola (VI) e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS n. 5, rappresentando che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento;

5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14/03/2013, n. 33;

7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 279548)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 825 del 10 giugno 2014

"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002) Revoca della DGR 2776 del 24 dicembre 2012. Rilascio dell'accreditamento istituzionale del Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti presso la Casa di Riposo "dott. Umberto ed Alice Tassoni, sito in Via G. Garibaldi, n. 58 - Cornedo Vicentino (VI).

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento revoca la DGR 2776 del 24 dicembre 2012 e riconosce l'accreditamento istituzionale al Centro di servizi indicato in oggetto. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: richiesta di accreditamento, acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 28/01/2014 prot. n. 35062 e relazione dell'Azienda ULSS n. 5 Ovest Vicentino di Arzignano, acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali in data 6/02/2014 prot. n. 50796.

Il Presidente dott. Luca Zaia riferisce quanto segue.

Il Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti presso la Casa di Riposo "dott. Umberto ed Alice Tassoni, sito in Via G. Garibaldi, n. 58-Cornedo Vicentino (VI) è stato accreditato con DGR n. 2776 del 24/12/2012 per la capacità ricettiva di 53 posti letto per persone anziane non autosufficienti di I livello assistenziale.

Con il provvedimento sopracitato non è stato possibile procedere all'accreditamento dell'intera capacità ricettiva autorizzata all'esercizio con Decreto del Dirigente della Direzione Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, n. 126 del 14/06/2011 per n. 76 posti di primo livello assistenziale.

Con DGR n. 2243 del 3/12/2013, che prevede un 'aggiornamento della programmazione della residenzialità per anziani non autosufficienti, è stato stabilito che le Aziende ULSS, previa istanza di parte, verifichino i requisiti e gli standard richiesti per l'accreditamento istituzionale ai sensi della L.R 22/02, limitatamente ai Centri di Servizi che presentano una dotazione di posti letto accreditati inferiori al numero di posti letto autorizzati all'esercizio per persone anziane non autosufficienti.

Il Centro di Servizi in oggetto, trovandosi nella fattispecie prevista dalla DGR 2243/2013, con nota del 28/01/2014, prot. n. 35062, ha fatto richiesta di accreditamento per l'intera capacità ricettiva autorizzata, al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali.

Con nota del 31.01.2014, prot. n. 44028, il Dipartimento Servizi Sociosanitari ha incaricato l'Azienda ULSS n. 5, ai sensi della DGR n. 1145 del 5/07/2013 e n. 3013 del 30/12/2013 per la verifica di parte terza ai fini del rilascio dell'accreditamento istituzionale.

L'Azienda ULSS n. 5, a seguito della richiesta ricevuta, e nei limiti di cui alla DGR 2243/13, ha costituito il Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.) ed, in esito al sopralluogo svolto in data 4/02/2014 dal precitato gruppo, ha trasmesso al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con nota acquisita in data 6/02/2014, prot. n. 50796, la relazione di esito positivo, confermando che la valutazione sulla sussistenza dei requisiti è stata eseguita sulla scorta del numero complessivo dei posti autorizzati pari a n. 76 di primo livello assistenziale.

Parallelamente, è stata verificata la congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda ULSS n.5, cui è stato posto il visto di congruità con i Decreti del Dirigente della Direzione Regionale Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, n.253 del 19/10/2011, n. 430 del 4/12/2012 e successivo Decreto n. 4 del 27/01/2014.

Ciò premesso, considerata la nuova istanza di accreditamento presentata dalla struttura in oggetto, preso atto della mutata situazione di fatto e visti gli esiti dell'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, con il presente provvedimento si ritiene di proporre la revoca della DGR 2776 del 24 dicembre 2012 e di accreditare il Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti presso la Casa di Riposo "dott. Umberto ed Alice Tassoni, sito in Via G.Garibaldi, n. 58-Cornedo Vicentino (VI), per l'intera capacità ricettiva autorizzata.

Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Visto l'art.2, c. 2, lett. o) della L.R. n.54 del 31 dicembre 2012;

- Vista la L.R. n. 22 del 16 agosto 2002;

- Vista la DGR n. 2501 del 6 agosto 2004;

- Vista la DGR n. 84 del 16 gennaio 2007;

- Vista la DGR n. 2067 del 3 luglio 2007;

- Vista la DGR n. 1145 del 5 luglio 2013;

- Vista la DGR 2243 del 3 dicembre 2013;

- Vista la DGR n. 3013 del 30 dicembre 2013;

- Visto il DDR Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, n. 126 del 14 giugno 2011

delibera

1. di revocare la DGR n. 2776 del 24 dicembre 2012 per le motivazioni espresse in premessa;

2. di accreditare, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 22/2002, per la durata di tre anni dalla data di approvazione del presente provvedimento, il Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti presso la Casa di Riposo "dott. Umberto ed Alice Tassoni, sito in Via G. Garibaldi, n. 58-Cornedo Vicentino (VI), per la capacità ricettiva di n.76 posti di primo livello assistenziale;

3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16, l'accreditamento è sospeso o revocato;

4. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

5. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali;

6. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda ULSS n.5 Ovest Vicentino di Arzignano, al Comune di Cornedo Vicentino (VI) e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS n.5 Ovest Vicentino, rappresentando che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento;

7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 279554)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 826 del 10 giugno 2014

"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali". Rilascio accreditamento istituzionale del Servizio Semiresidenziale e Servizio Residenziale di Tipo B per tossicodipendenti. Ente gestore: Cooperativa Sociale Ca' delle Ore con sede legale a Breganze (VI) - Via Brogliati Contro n. 30. (lr n. 22/2002).

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento riconosce il rilascio dell'accreditamento istituzionale, ai sensi della lr. n. 22/2002, per il Servizio Semiresidenziale e Servizio Residenziale di Tipo B per tossicodipendenti, ambedue i servizi hanno sede in Via Brogliati Contro n. 30 - Breganze (VI). Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di autorizzazione accreditamento assegnata per la verifica all'Azienda Ulss n. 4 Alto Vicentino - Thiene (VI) con nota del 9/10/2013 prot. n. 429948; parere dell'Az. Ulss n. 4 Alto Vicentino di Thiene (VI) del 3/3/2014 prot. n. 8281.

Il Presidente Dott. Luca Zaia riferisce quanto segue.

Con Legge Regionale 16 agosto 2002, n. 22 il Consiglio Regionale ha individuato le competenze e gli obblighi dei soggetti pubblici e privati nell'attuazione dei provvedimenti di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento dei Servizi sanitari, socio-sanitari e sociali.

La Giunta Regionale ha inteso dare esecuzione al dettato legislativo regionale con la Dgr. n. 2501/2004 e con la Dgr. n. 84/2007, ha individuato, tra l'altro, gli standard e i requisiti necessari per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento. A tale ultimo provvedimento si è dato seguito con la Dgr n. 2067/2007, con cui la Giunta Regionale ha definito un documento di sintesi delle procedure.

In ossequio alla disciplina sopra esposta, i Servizi della Società Coop. Sociale Ca' delle Ore di Breganze risultano essere autorizzati, con Decreto dirigenziale n. 46 del 21 febbraio 2011 il Servizio Semiresidenziale e il Servizio Residenziale di Tipo B con Decreto dirigenziale n. 45 del 18 febbraio 2011.

A seguito della soppressione dell'Arss disposta con l'art. 4 della lr n. 43/2012, la Giunta regionale con Dgr n. 1145 del 5 luglio 2013 ha stabilito che la Regione si avvale delle Aziende Ulss per lo svolgimento della fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti, prevista nell'ambito dei procedimenti attuativi della lr n. 22/2002.

Con nota acquisita agli atti dalla Direzione Servizi Sociali ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali in data 24/1/2013, è stata formulata istanza di accreditamento, a riscontro della quale, con nota emessa in data 9/10/2013 - prot. n. 429948 è stata incaricata l'Azienda Ulss n. 4 Alto Vicentino con sede legale in Via Rasa n. 9 - Thiene (VI) alla verifica per l'accertamento in ordine alla presenza e possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'emanazione del presente provvedimento.

L'Azienda Ulss n. 4 Alto Vicentino di Thiene (VI) a seguito dell'incarico ricevuto, ha costituito il Gruppo Tecnico di Valutazione, per eseguire il sopralluogo. Al termine della visita del Gruppo Tecnico di Valutazione effettuata in data 3/2/2014, con nota prot. n. 8281 del 3/3/2014 l'Azienda Ulss n. 4 Alto Vicentino di Schio (VI), ha predisposto ed inviato al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali tutta la documentazione ai fini della conclusione del procedimento e la valutazione complessiva dei Servizi sopracitati risulta: "Punteggio pari a 100%".

Il procedimento di accreditamento del Servizio in parola, può pertanto concludersi con l'adozione del presente provvedimento ai sensi e con gli effetti della L.R. n. 22/2002.

L'accreditamento ha una durata di tre anni dalla data di approvazione del presente provvedimento ed è soggetto al rinnovo con domanda da presentarsi, da parte della struttura interessata, almeno 180 giorni prima della scadenza, previa verifica del mantenimento dei requisiti e adempimento delle eventuali prescrizioni assegnate.

Lo stesso può, previa formale diffida, essere sospeso con prescrizioni o revocato a seguito del venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 della L.R. n. 22/2002 e/o dell'accertamento di situazioni che indichino la sopravvenuta carenza del livello qualitativo delle prestazioni erogate e quindi la non conformità ai requisiti richiesti, secondo quanto disposto dall'art. 20 della

medesima normativa.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Vista la L.R. n. 22 del 16/08/02;

- Vista la Dgr n. 84 del 16/01/07;

- Vista la Dgr n. 2067 del 3/07/07;

- Visto il Decreto dirigenziale n. 45 del 18/2/2011;

- Visto il Decreto dirigenziale n. 46 del 21/2/2011;

- Visto l'art. 2 comma 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31/12/2012;

- Vista la Dgr n. 1145 del 5/7/2013;

delibera

1. di accreditare, ai sensi della lr. n. 22/2002 e per la durata di tre anni dalla data di approvazione del presente provvedimento, i Servizi della Società Coop. Sociale Ca' delle Ore di Breganze (VI) con sede legale in Via Brogliati Contro n. 30 così suddivisi:

   - Servizio Semiresidenziale - Via Brogliati Contro n. 30 - Breganze (VI) per posti n. 4;
   - Servizio Residenziale di Tipo B - Via Brogliati Contro n. 30 - Breganze (VI) per n. 23 posti;

2. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della L.R. n. 22/2002, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

3. di disporre che, qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali;

4. di trasmettere copia del presente atto alla Soc. Coop. Soc. Ca' delle Ore - Via Brogliati Contro n. 30 di Breganze (VI), al Comune di Breganze (VI), all'Azienda Ulss n. 4 Alto Vicentino con sede legale in Via Rasa n. 9 - Thiene (VI), rappresentando che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento;

5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto.

(Codice interno: 279557)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 827 del 10 giugno 2014

"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Rilascio del rinnovo dell' accreditamento istituzionale al Centro servizi Cooperativa Sociale Solidarietà di Vigasio, per l'Unità di offerta rivolta a persone disabili "Casamica", via Rizzotti, 20/22 - Vigasio (VR).

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento riconosce il rinnovo dell'accreditamento istituzionale al Centro di servizi Cooperativa Sociale Solidarietà di Vigasio per l'Unità di offerta rivolta a persone disabili in oggetto indicato, ed individua il soggetto gestore dello stesso. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: richiesta di accreditamento, acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 28/05/2013, prot. n.220676, e relazione dell'Azienda ULSS n.22, acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 15/01/2014, con prot. n. 16803.

Il Presidente dott. Luca Zaia riferisce quanto segue.

Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002, ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.

Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio- sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 ed ai requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.

Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16 gennaio 2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.

Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013 e n.3013 del 30/12/2013, hanno individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti nell'ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale 22/2002.

In ossequio alla disciplina sovraesposta, il Centro servizi Cooperativa Sociale Solidarietà di Vigasio, è stato autorizzato all'esercizio ed accreditato, con DGR n.4062 dell'11/12/2007, per l'Unità di offerta "Casamica", via Rizzotti, 20/22 -Vigasio (VR) e per la capacità ricettiva di n.10 posti, rivolti a persone con disabilità.

Con successivi DGR n.2758 del 16/11/2010 e DDR n. 257 del 4/09/2012, sono stati rinnovati, per la medesima capacità ricettiva di n.10 posti, sia l'accreditamento che l'autorizzazione all'esercizio, nel frattempo scaduti.

Con nota acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 28/05/2013, prot. n.220676, è stata formulata richiesta di rinnovo dell'accreditamento per la medesima struttura.

Come contemplato dalle precitate procedure operative, la Direzione Regionale Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con nota emessa in data 25/11/2013, prot. n.511143, ha incaricato l'Azienda ULSS n.22 alla verifica "di parte terza" per l'accertamento in ordine alla presenza e possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'emanazione del presente provvedimento.

L'Azienda ULSS n.22, a seguito dell'incarico ricevuto, ha costituito il Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.), ed in esito al sopralluogo svolto in data 8/01/2014 dal precitato gruppo, ha trasmesso al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con nota acquisita in data 15/01/2014, prot. n.16803, la relazione di esito positivo circa la rispondenza alla normativa della struttura in epigrafe indicata.

Parallelamente, è stata verificata la congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda ULSS n.22, cui è stato posto il visto di congruità con DDR n.240 del 7/10/2011 e successivi Decreti n.346 del 17/10/2012 e n.10 del 27/01/2014.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, con il presente provvedimento, si ritiene di proporre il rinnovo dell'accreditamento del Centro servizi Cooperativa Sociale Solidarietà di Vigasio, per l'Unità di offerta rivolta a persone disabili "Casamica", via Rizzotti, 20/22 -Vigasio (VR), per la medesima capacità ricettiva autorizzata.

Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Visto l'art.2, c.2,lett.o) della L.R. n.54 del 31/12/2012;

- Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;

- Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;

- Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;

- Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;

- Vista la DGR n. 4062 dell'11/12/2007;

- Vista la DGR n. 2758 del 16/11/2010;

- Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;

- Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;

- Visto il DDR n. 257 del 4/09/2012

delibera

1. di rinnovare l'accreditamento, per tre anni decorrenti dalla scadenza degli effetti della DGR n. 2758 del 16/11/2010, per garantire la necessaria continuità, al Centro servizi Cooperativa Sociale Solidarietà di Vigasio, per l'Unità di offerta rivolta a persone disabili "Casamica", via Rizzotti, 20/22 -Vigasio (VR) e per la capacità ricettiva di n.10 posti;

2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16, l'accreditamento è sospeso o revocato;

3. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

4. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali;

5. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda ULSS n.22, al Comune di Vigasio (VR) e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS n.22, rappresentando che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento;

6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14/03/2013, n. 33;

8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 279559)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 831 del 10 giugno 2014

"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n.22/2002). Rilascio del rinnovo dell'accreditamento istituzionale al Centro Servizi rivolto a persone anziane non autosufficienti di primo livello assistenziale "Villa Serena", con sede in Via Leopardi, 2 Bardolino (VR).

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento riconosce il rinnovo dell'accreditamento istituzionale al Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti di primo livello assistenziale, in oggetto indicato, ed individua il soggetto gestore dello stesso. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: richiesta di rinnovo di accreditamento, acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 18/06/2012, prot. n.274949, e relazione dell'Azienda ULSS n. 22, acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 20/01/2014, con prot.n. 23031.

Il Presidente dott. Luca Zaia riferisce quanto segue.

Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002, ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.

Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio- sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 ed ai requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.

Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16 gennaio 2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.

Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013 e n.3013 del 30/12/2013, hanno individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti nell'ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale 22/2002.

In ossequio alla disciplina sovraesposta, il Centro "Villa Serena", con sede in Via Leopardi, 2 - Bardolino (VR), è stato autorizzato all'esercizio ed accreditato rispettivamente con DDR n. 262 del 2/09/2009, modificato con successivo DDR n.121 del 13/04/2010, per la capacità ricettiva di n. 10 posti letto per persone anziane non autosufficienti di primo livello assistenziale e accreditato, per la medesima capacità ricettiva autorizzata, con DGR n. 1785 del 6/07/2010, stabilendo che, in sede di rinnovo dell'accreditamento istituzionale venissero verificati i miglioramenti ai seguenti requisiti: CS-PNA.AC.4.2 e CS-PNA.AC.4.3.

Con nota acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 18/06/2012, prot. n. 274949, è stata formulata richiesta di accreditamento per la medesima struttura.

Come contemplato dalle precitate procedure operative, la Direzione Regionale Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con nota emessa in data 18/11/2013, prot. n. 200161, ha incaricato l'Azienda ULSS n. 22 alla verifica "di parte terza" per l'accertamento in ordine alla presenza e possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'emanazione del presente provvedimento.

L'Azienda ULSS n. 22, a seguito dell'incarico ricevuto, ha costituito il Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.), ed in esito al sopralluogo svolto in data 6/12/2013 dal precitato gruppo, ha trasmesso al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con nota acquisita in data 20/01/2014, prot. n. 23031, la relazione di esito positivo circa la rispondenza alla normativa della struttura in epigrafe indicata, dalla quale è risultato coerente in linea di massima con i principi e le finalità per cui è stato posto;

che i requisiti da verificare, come richiesto dalla DGR n. 1785 del 6/07/2010, sono conformi a quanto previsto, mentre risulta suscettibile di miglioramento per quanto riguarda i seguenti requisiti:

- PA.AC.0.2: "*Sono messi in atto strumenti e procedure di rilevazione della soddisfazione del minore e della famiglia",*
- CS-PNA.AC.4.6: *"La struttura promuove attività di integrazione con la rete dei servizi sociosanitari e sociali del territorio".*

Parallelamente, è stata verificata la congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda ULSS n. 22, cui è stato posto il visto di congruità con DDR n.240 del 7/10/2011 e successivi Decreti n. 346 del 17/10/2012 e n. 10 del 27/01/2014

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, con il presente provvedimento, si ritiene di proporre l'accreditamento del Centro Servizi rivolto a persone anziane non autosufficienti "Villa Serena", con sede in Via Leopardi, 2 - Bardolino (VR), per la medesima capacità ricettiva autorizzata.

Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Visto l'art. 2, c. 2, lett. o) della L.R. n.54 del 31/12/2012;

- Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;

- Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;

- Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;

- Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;

- Vista la DGR n. 1785 del 6/07/2010;

- Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;

- Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;

- Visti i DDDR n. 262del 2/09/2009 e n. 121 del 13/04/2010

delibera

1. di rinnovare l'accreditamento per tre anni, decorrenti dalla scadenza degli effetti della DGR n. 1785 del 6/07/2010, per garantire la necessaria continuità, al Centro Servizi, rivolto a persone anziane non autosufficienti, "Villa Serena", con sede in Via Leopardi, 2 - Bardolino (VR), per la capacità ricettiva di n.10 posti letto di primo livello assistenziale;

2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16, l'accreditamento è sospeso o revocato;

3. di stabilire che in sede di verificadel mantenimento dei requisiti di accreditamento, venga verificato il miglioramento apportato al seguente requisito:

- PA.AC.0.2: "*Sono messi in atto strumenti e procedure di rilevazione della soddisfazione del minore e della famiglia",*
- CS-PNA.AC.4.6: "*La struttura promuove attività di integrazione con la rete dei servizi sociosanitari e sociali del territorio*";

4. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

5. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali;

6. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda ULSS n. 22, al Comune di Bardolino (VR) e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS n. 22, rappresentando che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento;

7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14/03/2013, n. 33;

9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 279561)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 835 del 10 giugno 2014

"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Rilascio del rinnovo di accreditamento istituzionale al Centro servizi Residenziale per persone anziane non autosufficienti "Fondazione F.lli Zulianello" -onlus, via Fosson n. 27 - San Stino di Livenza (VE), per le seguenti Unità di Offerta: Centro Servizi residenziale per persone anziane non autosufficienti di I e II livello assistenziale; Centro Diurno per persone anziane non autosufficienti.

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento riconosce il rinnovo di accreditamento istituzionale al Centro servizi per persone anziane non autosufficienti, in oggetto indicato, ed individua il soggetto gestore dello stesso. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: richiesta di accreditamento, acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 27805/2013, prot. n.222337, e relazione dell'Azienda ULSS n.10, acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 7/02/2014, con prot. n. 53900.

Il Presidente dott. Luca Zaia riferisce quanto segue.

Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002, ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.

Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio- sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 ed ai requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.

Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16 gennaio 2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.

Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013 e n.3013 del 30/12/2013, hanno individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti nell'ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale 22/2002.

In ossequio alla disciplina sovraesposta, il Centro servizi Residenziale per persone anziane non autosufficienti "Fondazione F.lli Zulianello" -onlus, con sede in via Fosson n. 27 - San Stino di Livenza (VE), è stato autorizzato all'esercizio con DDR n.196 del 18/06/2010, per la capacità ricettiva di:

- n. 43 posti letto per persone anziane non autosufficienti di primo livello assistenziale;
- n. 17 posti letto per persone anziane non autosufficienti di secondo livello assistenziale;
- n. 6 posti per il Centro Diurno per persone anziane non autosufficienti.

Con DGR n. 2809 del 23/11/2010 il suddetto Centro è stato accreditato per la medesima capacità ricettiva autorizzata.

Con nota acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 28/05/2013, prot. n.222337, è stata formulata richiesta di rinnovo di accreditamento per la medesima struttura.

Come contemplato dalle precitate procedure operative, la Direzione Regionale Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con nota emessa in data 4/12/2013, prot. n.529652, ha incaricato l'Azienda ULSS n. 10 alla verifica "di parte terza" per l'accertamento in ordine alla presenza e possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'emanazione del presente provvedimento.

L'Azienda ULSS n. 10, a seguito dell'incarico ricevuto, ha costituito il Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.) ed, in esito al sopralluogo svolto in data 22/01/2014, dal precitato gruppo, ha trasmesso alla Direzione Regionale Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali , con nota acquisita in data 7/02/2014, prot. n.53900, la relazione di esito positivo circa la rispondenza alla normativa della struttura in epigrafe indicata.

Parallelamente, è stata verificata la congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda ULSS n. 10, cui è stato posto il visto di congruità con Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, n.188 del 4/08/2011 e successivi Decreti n.374 del 6/11/2012 e n. 438 del 12/11/2013.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, con il presente provvedimento, si ritiene di proporre il rinnovo dell'accreditamento del Centro Servizi Residenziale "Fondazione F.lli Zulianello" -onlus, per le seguenti unità di offerta e per la medesima capacità ricettiva autorizzata:

- Centro Servizi residenziale per persone non autosufficienti di primo e secondo livello assistenziale;
- Centro Diurno per persone anziane non autosufficienti.

Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Visto l'art.2, c.2, lett. o) della L.R. n.54 del 31/12/2012;

- Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;

- Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;

- Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;

- Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;

- Vista la DGR n. 2809 del 23/11/2010;

- Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;

- Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;

- Visto il DDR Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, n. 196 del 18/06/2010;

delibera

1. di rinnovare l'accreditamento per tre anni, decorrenti dalla scadenza degli effetti della DGR n.2809 del 23/11/2010, per garantire la necessaria continuità, al Centro Servizi Residenziale "Fondazione F.lli Zulianello" -onlus, via Fosson n. 27 San Stino di Livenza (VE), per le seguenti Unità di Offerta:

   - Centro Servizi residenziale per persone anziane non autosufficienti per una capacità ricettiva pari a n. 43 posti letto di primo livello assistenziale e n.17 posti letto di secondo livello assistenziale;
   - Centro Diurno per persone anziane non autosufficienti per una capacità ricettiva pari a n. 6 posti.

2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16, l'accreditamento è sospeso o revocato;

3. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

4. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali;

5. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda ULSS n.10 di San Donà di Piave, al Comune di San Stino di Livenza e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS n. 10 di San Donà di Piave, rappresentando che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento;

6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14/03/2013, n. 33;

8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 279542)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 837 del 10 giugno 2014

"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Rilascio dell'accreditamento istituzionale al Centro di Servizi per persone anziane non autosufficienti "Villa Margherita", Via Marzotto 1, Valdagno (VI) - Fondazione Marzotto, Via Marzotto n. 3 Valdagno (VI).

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento riconosce l'accreditamento istituzionale al Centro di Servizi per persone anziane non autosufficienti in oggetto indicato, ed individua quale soggetto gestore la Fondazione Marzotto, Via Marzotto n.3 Valdagno (VI). Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: richiesta di accreditamento, acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 17 dicembre 2013, prot. n. 543005, e relazione dell'Azienda ULSS n. 5 Ovest Vicentino di Arzignano, acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali in data 31 gennaio 2014 prot. n. 43156.

Il Presidente dott. Luca Zaia riferisce quanto segue.

Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002, ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.

Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio- sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 ed ai requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.

Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16 gennaio 2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.

Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013 e n. 3013 del 30/12/2013, hanno individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti nell'ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale 22/2002.

In ossequio alla disciplina sovraesposta, il Centro di Servizi per persone anziane non autosufficienti "Villa Margherita", Via Marzotto 1, Valdagno, è stato autorizzato all'esercizio con Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, n. 34 del 6/02/2012, per la capacità ricettiva di n. 64 posti letto di primo livello assistenziale.

Con DGR n. 2243 del 3/12/2013, che prevede un 'aggiornamento della programmazione della residenzialità per anziani non autosufficienti, è stabilito che le Aziende ULSS, previa istanza di parte, verifichino i requisiti e gli standard richiesti per l'accreditamento istituzionale ai sensi della L.R 22/02, limitatamente ai Centri di Servizi che presentano una dotazione di posti letto accreditati inferiori al numero di posti letto autorizzati all'esercizio per persone anziane non autosufficienti.

Con nota acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, del 17.12.2013, prot. n.543005, in virtù della DGR 2243/13, è stata formulata richiesta di accreditamento per la medesima struttura.

Come contemplato dalle precitate procedure operative, il Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con nota emessa in data 27/01/2014, prot. n. 34897 ha incaricato l'Azienda ULSS n. 5 Ovest Vicentino di Arzignano alla verifica "di parte terza" per l'accertamento in ordine alla presenza e possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'emanazione del presente provvedimento.

L'Azienda ULSS n. 5 Ovest Vicentino di Arzignano, a seguito dell'incarico ricevuto, ha costituito il Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.) ed, in esito al sopralluogo svolto in data 30/01/2014 dal precitato gruppo, ha trasmesso al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali con nota acquisita in data 31/01/2014, prot. n.43156, la relazione di esito positivo circa la rispondenza alla normativa della struttura in epigrafe indicata.

Parallelamente, è stata verificata la congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda ULSS n. 5 Ovest Vicentino di Arzignano, cui è stato posto il visto di congruità con Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, n. 253 del 19 ottobre 2011 e successivo Decreto n. 430 del 4 dicembre 2012 e n. 4 del 27 gennaio 2014.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, con il presente provvedimento, si ritiene di proporre l'accreditamento al Centro di Servizi per persone anziane non autosufficienti "Villa Margherita", Via Marzotto 1, Valdagno, (VI), per la medesima capacità ricettiva autorizzata.

Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.

Si dispone, altresì, che, in coerenza con le clausole pattizie di cui al "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", sottoscritto il 9 gennaio 2012 da Regione del Veneto, ANCI Veneto, Unione Regionale delle Provincie del Veneto e Uffici Territoriali del Governo del Veneto, approvate con DGR n.537 del 3 aprile 2012, l'Azienda ULSS n.5 Ovest Vicentino di Arzignano acquisisca idonea certificazione antimafia al momento della stipulazione dell'accordo contrattuale di cui all'art.17 della L.R. n.22/2002, comunicando al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali eventuali esiti interdittivi.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Visto l'art.2, c.2, lett.O della L.R. n.54 del 31 dicembre 2012;

- Vista la L.R. n. 22 del 16 agosto 2002;

- Vista la DGR n. 2501 del 6 agosto 2004;

- Vista la DGR n. 84 del 16 gennaio 2007;

- Vista la DGR n. 2067 del 3 luglio 2007;

- Vista la DGR n. 1145 del 5 luglio 2013;

- Vista la DGR n. 2243 del 3 dicembre 2013;

- Vista la DGR n. 3013 del 30 dicembre 2013;

- Visto il DDR Servizi Sociali -ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, n. 34 del 6 febbraio 2012

delibera

1. di accreditare, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 22/2002, per la durata di tre anni dalla data di approvazione del presente provvedimento, il Centro di Servizi per persone anziane non autosufficienti "Villa Margherita", Via Marzotto 1, Valdagno, per la capacità ricettiva di n.64 posti letto di primo livello assistenziale;

2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16, l'accreditamento è sospeso o revocato;

3. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

4. di stabilire che l'Azienda ULSS n. 5 Ovest Vicentino di Arzignano acquisisca idonea certificazione antimafia al momento della stipulazione dell'accordo contrattuale di cui all'art. 17 della L.R. n.22/2002, comunicando al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali eventuali esiti interdittivi;

5. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali;

6. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda ULSS n.5 Ovest Vicentino di Arzignano, al Comune di Valdagno (VI) e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS n.5 Ovest Vicentino, rappresentando che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento;

7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 279543)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 840 del 10 giugno 2014

"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Rilascio dell'accreditamento istituzionale al Centro servizi Casa di Riposo "Guizzo Marseille"-IPAB, via Santa Croce, n. 2 - Volpago del Montello (TV), per le seguenti Unità di offerta per persone anziane non autosufficienti: Centro servizi per persone anziane non autosufficienti di I e II livello assistenziale; Centro diurno.

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento riconosce l'accreditamento istituzionale al Centro servizi Casa di Riposo "Guizzo Marseille", per le Unità di offerta, rivolte a persone anziane non autosufficienti, in oggetto indicate ed individua il soggetto gestore dello stesso. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: richiesta di accreditamento, acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 22/10/2012, prot. n. 469511, e relazione dell'Azienda ULSS n. 8, acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 23/01/2014, con prot. n. 29388.

Il Presidente dott. Luca Zaia riferisce quanto segue.

Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002, ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.

Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio- sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 ed ai requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.

Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16 gennaio 2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.

Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013 e n.3013 del 30/12/2013, hanno individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti nell'ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale 22/2002.

In ossequio alla disciplina sovraesposta, il Centro servizi Casa di Riposo "Guizzo Marseille" - IPAB, via Santa Croce, n. 2 - Volpago del Montello (TV), è stato autorizzato all'esercizio per le seguenti Unità di offerta per persone anziane non autosufficienti, per la capacità ricettiva indicata:

- n. 68 posti letto di I livello assistenziale con DDR n.123 del 14/06/2011, integrati con ulteriori n. 21 p.l., con DDR n. 422 del 3/12/2012;
- n. 24 posti letto di II livello assistenziale, con DDR n. 307 del 17/08/2010;
- n. 10 posti di Centro Diurno, con DDR n. 123 del 14/06/2011.

Con nota acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 22/10/2012, prot. n. 469511, è stata formulata richiesta di accreditamento per la medesima struttura.

Come contemplato dalle precitate procedure operative, la Direzione Regionale Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con nota emessa in data 18/11/2013, prot. n. 500560, ha incaricato l'Azienda ULSS n.8 alla verifica "di parte terza" per l'accertamento in ordine alla presenza e possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'emanazione del presente provvedimento.

L'Azienda ULSS n. 8, a seguito dell'incarico ricevuto, ha costituito il Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.) ed, in esito al sopralluogo svolto in data 19/12/2013, dal precitato gruppo, ha trasmesso al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con nota acquisita in data 23/01/2014, prot. n. 29388, la relazione di esito positivo circa la rispondenza alla normativa della struttura in epigrafe indicata.

Parallelamente, è stata verificata la congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda ULSS n.8, cui è stato posto il visto di congruità con DDRn. 109 del 25/05/2011 e successivi Decreti n. 216 del 27/07/2012, n. 331del 16/09/2013 e n. 531 del 20/12/2013.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, con il presente provvedimento, si ritiene di proporre l'accreditamento del Centro servizi Casa di Riposo "Guizzo Marseille"-IPAB, via Santa Croce, n.2 - Volpago del Montello (TV), per le seguenti Unità di offerta per persone anziane non autosufficienti e per la medesima capacità ricettiva autorizzata:

- Centro servizi per persone anziane non autosufficienti di I e II livello assistenziale;
- Centro diurno.

Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.

Si dispone, altresì, che, in coerenza con le clausole pattizie di cui al "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", sottoscritto il 9/01/2012 da Regione del Veneto, ANCI Veneto, Unione Regionale delle Provincie del Veneto e Uffici Territoriali del Governo del Veneto, approvate con DGR n. 537 del 3/04/2012, l'Azienda ULSS n. 8 di Asolo acquisisca idonea certificazione antimafia al momento della stipulazione dell'accordo contrattuale di cui all'art. 17 della L.R. n.22/2002, comunicando al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali eventuali esiti interdittivi.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Visto l'art.2, c.2, lett. o) della L.R. n.54 del 31/12/2012;

- Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;

- Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;

- Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;

- Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;

- Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;

- Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;

- Visti i DDDR n. 307 del 17/08/2010, n. 123 del 14/06/2011 e n. 422 del 3/12/2012

delibera

1. di accreditare, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 22/2002, per la durata di tre anni dalla data di approvazione del presente provvedimento, il Centro servizi, per persone anziane non autosufficienti, Casa di Riposo "Guizzo Marseille" - IPAB, via Santa Croce, n. 2 - Volpago del Montello (TV), per la capacità ricettiva indicata:

- n. 89 posti letto di I livello assistenziale,
- n. 24 posti letto di II livello assistenziale,
- n. 10 posti di Centro Diurno;

2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16, l'accreditamento è sospeso o revocato;

3. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

4. di stabilire che l'Azienda ULSS n. 8 di Asolo acquisisca idonea certificazione antimafia al momento della stipulazione dell'accordo contrattuale di cui all'art. 17 della L.R. n. 22/2002, comunicando al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali eventuali esiti interdittivi;

5. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali;

6. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda ULSS n. 8, al Comune di Volpago del Montello (TV) e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS n. 8, rappresentando che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento;

7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14/03/2013, n. 33;

9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 279544)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 841 del 10 giugno 2014

"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Rilascio dell'accreditamento istituzionale al Centro servizi Casa di Riposo "Ida Zuzzi", con sede legale in San Michele al Tagliamento (VE), per le seguenti Unità di offerta: Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti di I e II livello assistenziale; Centro Diurno per persone anziane non autosufficienti.

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento riconosce l'accreditamento istituzionale al Centro servizi per persone anziane non autosufficienti, in oggetto indicato, ed individua il soggetto gestore dello stesso. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: richieste di accreditamento, acquisite agli atti della Direzione Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 16/08/2012, prot. n. 373105, integrata con nota del data 30/08/2012 prot. n. 393168 e nota del 23/04/2013 prot. n. 163497; relazione dell'Azienda ULSS n.10, acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 23/01/2014 con prot. n. 29962.

Il Presidente dott. Luca Zaia riferisce quanto segue.

Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002, ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.

Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio- sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 ed ai requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.

Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16 gennaio 2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.

Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013 e n.3013 del 30/12/2013, hanno individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti nell'ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale 22/2002.

In ossequio alla disciplina sovraesposta, il Centro servizi per persone anziane non autosufficienti Casa di Riposo "Ida Zuzzi" con sede legale in San Michele al Tagliamento (VE), è stato autorizzato all'esercizio e accreditato per una capacità ricettiva di n. 17 posti letto di I livello assistenziale rispettivamente con DDR 300/09 e con DGR 351 del 16/02/2010.

Con successivo DDR n. 53 del 17/02/2012, il medesimo Centro Servizi è stato autorizzato per una capacità ricettiva di:

- nuovi n. 41 posti letto di I livello assistenziale;
- n.11 posti letto di II livello assistenziale.

Con DDR n. 87 del 12/03/2013 si è proceduto all'autorizzazione all'esercizio dell'ulteriore unità di offerta Centro Diurno per persone anziane non autosufficienti, per la capacità ricettiva di n. 6 posti.

Con note acquisite agli atti della Direzione Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, è stata formulata richiesta di accreditamento per:

- Centro di Servizi per persone anziane non autosufficienti di I e II livello assistenziale in data 16/08/2012, prot. n.373105, integrata per il rinnovo di accreditamento con nota del data 30/08/2012 prot. n. 393168;
- Centro Diurno per persone anziane non autosufficienti in data 23/04/2013 prot. 163497.

Come contemplato dalle precitate procedure operative, la Direzione Regionale Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con note emesse in data 04/12/2913 prot. n. 529602 ed in data 19/12/2013, prot. n.558626, ha incaricato l'Azienda ULSS n. 10 alla verifica "di parte terza" per l'accertamento in ordine alla presenza e possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'emanazione del presente provvedimento.

L'Azienda ULSS n. 10, a seguito dell'incarico ricevuto, ha costituito il Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.) ed, in esito al sopralluogo svolto in data 13/01/2014, dal precitato gruppo, ha trasmesso al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali con nota acquisita in data 23/01/2014,prot.n.29962 la relazione di esito positivo circa la rispondenza alla normativa della struttura in epigrafe indicata .

Parallelamente, è stata verificata la congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda ULSS n. 10, cui è stato posto il visto di congruità con Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, n.188 del 4/08/2011 e successivi Decreti n.374 del 6/11/2012 e n. 438 del 12/11/2013.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, con il presente provvedimento, si ritiene di proporre per il Centro servizi Casa di Riposo "Ida Zuzzi" con sede legale in San Michele al Tagliamento (VE):

- il rinnovo dell'accreditamento per il Centro servizi per persone anziane non autosufficienti per i 17 posti letto di I livello assistenziale;
- l'accreditamento del Centro servizi per persone anziane non autosufficienti per nuovi n. 41 posti letto di I livello assistenziale e; n.11 posti letto di II livello assistenziale e n.6 posti del Centro Diurno per persone anziane non autosufficienti.

Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Visto l'art.2, c.2, lett. o) della L.R. n.54 del 31/12/2012;

- Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;

- Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;

- Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;

- Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;

- Vista la DGR n.351 del 16/02/2010;

- Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;

- Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;

- Visti i DDDR Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, n.300/09,n.53/2012 e n.87/2013

delibera

1. di rinnovare l'accreditamento per tre anni, decorrenti dalla scadenza degli effetti della DGR n.351 del 16/02/2010, per garantire la necessaria continuità, al Centro servizi Casa di Riposo "Ida Zuzzi" con sede legale in San Michele al Tagliamento

(VE) per il Centro servizi per persone anziane non autosufficienti per n.17 posti letto di I livello assistenziale;

2. di accreditare, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 22/2002, per la durata di tre anni dalla data di approvazione del presente provvedimento:

- il Centro Servizi, per persone anziane non autosufficienti, per la capacità ricettiva pari a nuovi n. 41 posti letto di I livello assistenziale e n.11 posti letto di II livello assistenziale;
- il Centro Diurno per persone anziane non autosufficienti, per una capacità ricettiva pari a n. 6 posti.

3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16, l'accreditamento è sospeso o revocato;

4. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

5. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali;

6. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda ULSS n.10 di San Donà di Piave, al Comune di San Michele al Tagliamento alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS n. 10 di San Donà di Piave, rappresentando che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento;

7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14/03/2013, n. 33;

9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 279545)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 843 del 10 giugno 2014

"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Rilascio dell'accreditamento istituzionale al Centro servizi CODESS SOCIALE - ONLUS, via Boccaccio, n. 96 - Padova, per l'Unità di offerta per persone con disabilità: - Comunità Alloggio "Il Sole", via Fossalta, n. 8 - Conselve (PD).
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento riconosce l'accreditamento istituzionale al Centro servizi CODESS SOCIALE - ONLUS, per l'Unità di offerta, in oggetto indicata e rivolta a persone con disabilità, ed individua il soggetto gestore dello stesso. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: richiesta di accreditamento, acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 18/11/2013, prot. n. 478855, e relazione dell'Azienda ULSS n. 17, acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 18/02/2014, con prot. n. 70473.

Il Presidente dott. Luca Zaia riferisce quanto segue.

Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002, ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.

Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio- sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 ed ai requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.

Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16 gennaio 2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.

Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013 e n.3013 del 30/12/2013, hanno individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti nell'ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale 22/2002.

In ossequio alla disciplina sovraesposta, il Centro servizi CODESS SOCIALE - ONLUS, via Boccaccio, n. 96 - Padova, è stato autorizzato all'esercizio, con DDR n. 216 del 5/06/2013, per la seguente Unità di offerta per persone con disabilità e per la capacità ricettiva a fianco indicata:

- Comunità Alloggio "Il Sole", via Fossalta, n.8 - Conselve (PD), n. 8 posti.

Con nota acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 18/11/2013, prot. n. 478855, è stata formulata richiesta di accreditamento per la medesima struttura.

Come contemplato dalle precitate procedure operative, la Direzione Regionale Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con nota emessa in data 20/11/2013, prot. n. 506254, ha incaricato l'Azienda ULSS n. 17 alla verifica "di parte terza" per l'accertamento in ordine alla presenza e possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'emanazione del presente provvedimento.

L'Azienda ULSS n. 17, a seguito dell'incarico ricevuto, ha costituito il Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.), ed in esito al sopralluogo svolto in data 4/02/2014 dal precitato gruppo, ha trasmesso al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con nota acquisita in data 18/02/2014, prot. n. 70473, la relazione di esito positivo circa la rispondenza alla normativa della struttura in epigrafe indicata.

Parallelamente, è stata verificata la congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda ULSS n. 17, cui è stato posto il visto di congruità con DDR n. 115 del 31/05/2011 e successivi Decreti n. 333 del 28/11/2011, n. 225 del 8/08/2012 e n. 324 del 9/09/2013.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, con il presente provvedimento, si ritiene di proporre l'accreditamento del Centro servizi CODESS SOCIALE - ONLUS, via Boccaccio, n. 96 - Padova, per la seguente l'Unità di offerta per persone con disabilità e per la medesima capacità ricettiva autorizzata:

- Comunità Alloggio "Il Sole", via Fossalta, n. 8 - Conselve (PD).

Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.

Si dispone, altresì, che, in coerenza con le clausole pattizie di cui al "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", sottoscritto il 9/01/2012 da Regione del Veneto, ANCI Veneto, Unione Regionale delle Provincie del Veneto e Uffici Territoriali del Governo del Veneto, approvate con DGR n. 537 del 3/04/2012, l'Azienda ULSS n. 17 di Monselice acquisisca idonea certificazione antimafia al momento della stipulazione dell'accordo contrattuale di cui all'art. 17 della L.R. n. 22/2002, comunicando al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali eventuali esiti interdittivi.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Visto l'art. 2, c. 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31/12/2012;

- Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;

- Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;

- Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;

- Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;

- Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;

- Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;

- Visto il DDR n. 216 del 5/06/2013

delibera

1. di accreditare, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 22/2002, per la durata di tre anni dalla data di approvazione del presente provvedimento, il Centro servizi CODESS SOCIALE - ONLUS, via Boccaccio, n. 96 - Padova, per la seguente Unità di offerta per persone con disabilità e per la capacità ricettiva a fianco indicata:

- Comunità Alloggio "Il Sole", via Fossalta, n. 8 - Conselve (PD), per n. 8 posti;

2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16, l'accreditamento è sospeso o revocato;

3. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

4. di stabilire che l'Azienda ULSS n. 17 di Monselice acquisisca idonea certificazione antimafia al momento della stipulazione dell'accordo contrattuale di cui all'art. 17 della L.R. n.22/2002, comunicando al Dipartimento Servizi Sociosanitari

e Sociali eventuali esiti interdittivi;

5. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali;

6. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda ULSS n. 17, al Comune di Conselve (PD) e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS n. 17, rappresentando che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento;

7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14/03/2013, n. 33;

9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 279546)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 844 del 10 giugno 2014

"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Rilascio dell'accreditamento istituzionale al Centro servizi Comunità Servizi-Cooperativa Sociale Onlus, via Fornaci, 83 - Schio (VI), per l'Unità di offerta per persone con disabilità, Comunità Alloggio "Abilè", via Fornaci, 83 - Schio (VI).

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento riconosce l'accreditamento istituzionale al Centro servizi Comunità Servizi-Cooperativa Sociale Onlus per l'Unità di offerta in oggetto indicata, rivolta a persone con disabilità, ed individua il soggetto gestore dello stesso. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: richiesta di accreditamento, acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 31/12/2013, prot. n. 570700, e relazione dell'Azienda ULSS n. 4, acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 02/04/2014, con prot. n. 138462.

Il Presidente dott. Luca Zaia riferisce quanto segue.

Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002, ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.

Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio- sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 ed ai requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.

Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16 gennaio 2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 03/07/2007, ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.

Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 05/07/2013 e n.3013 del 30/12/2013, hanno individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti nell'ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale 22/2002.

In ossequio alla disciplina sovraesposta, il Centro servizi Comunità Servizi-Cooperativa Sociale Onlus, via Fornaci, 83 - Schio (VI), è stato autorizzato all'esercizio per l'Unità di offerta per persone con disabilità Comunità Alloggio "Abilè", via Fornaci, 83 - Schio (VI), con DDR n. 372 del 03/10/2013 e per la capacità ricettiva di n. 20 posti, destinati a persone con disabilità.

Con nota acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 31/12/2013, prot. n. 570700, è stata formulata richiesta di rinnovo accreditamento per la medesima struttura.

Come contemplato dalle precitate procedure operative, il Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con nota emessa in data 31/01/2014, prot. n. 44618, ha incaricato l'Azienda ULSS n. 4 alla verifica "di parte terza" per l'accertamento in ordine alla presenza e possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'emanazione del presente provvedimento.

L'Azienda ULSS n. 4, a seguito dell'incarico ricevuto, ha costituito il Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.), ed in esito al sopralluogo svolto in data 10/03/2014 dal precitato gruppo, ha trasmesso al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con nota acquisita in data 02/04/2014, prot. n. 138462, la relazione di esito positivo circa la rispondenza alla normativa della struttura in epigrafe indicata, dalla quale è risultato coerente in linea di massima con i principi e le finalità per cui è stato posto, ma suscettibile di miglioramento per quanto riguarda i requisiti:

- DIS.AC.0.1: "La formazione è pianificata sui bisogni formativi del personale in funzione degli obiettivi del servizio";

- DIS.AC.0.2: "Sono messi in atto strumenti di rilevazione della soddisfazione dell'utente e della famiglia".

Parallelamente, è stata verificata la congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda ULSS n. 4, cui è stato posto il visto di congruità con DDR n. 142 del 28/06/2011 e successivi Decreti n. 411 del 23/11/2011 e n. 559 del 31/12/2013.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, con il presente provvedimento, si ritiene di proporre l'accreditamento al Centro servizi Comunità Servizi-Cooperativa Sociale Onlus, via Fornaci, 83 - Schio (VI) per l'Unità di offerta, rivolta a persone con disabilità, Comunità Alloggio "Abilè", via Fornaci, 83 - Schio (VI), per la medesima capacità ricettiva autorizzata.

Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.

Si dispone, altresì, che, in coerenza con le clausole pattizie di cui al "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", sottoscritto il 09/01/2012 da Regione del Veneto, ANCI Veneto, Unione Regionale delle Provincie del Veneto e Uffici Territoriali del Governo del Veneto, approvate con DGR n. 537 del 03/04/2012, l'Azienda ULSS n. 4 di Thiene acquisisca idonea certificazione antimafia al momento della stipulazione dell'accordo contrattuale di cui all'art. 17 della L.R. n. 22/2002, comunicando al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali eventuali esiti interdittivi.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Visto l'art.2, c.2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31/12/2012;

- Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;

- Vista la DGR n. 2501 del 06/08/2004;

- Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;

- Vista la DGR n. 2067 del 03/07/2007;

- Vista la DGR n. 1145 del 05/07/2013;

- Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;

- Visto il DDR n. 372 del 03/10/2013

delibera

1. di accreditare, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 22/2002, per la durata di tre anni dalla data di approvazione del presente provvedimento, il Centro servizi Comunità Servizi-Cooperativa Sociale Onlus, via Fornaci, 83 - Schio (VI), per l'Unità di offerta Comunità Alloggio "Abilè", via Fornaci, 83 - Schio (VI) e per la capacità ricettiva di n. 20 posti destinati a persone con disabilità;

2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16, l'accreditamento è sospeso o revocato;

3. di stabilire che in sede della prima verificadel mantenimento dei requisiti di accreditamento, venga verificato il miglioramento apportato ai seguenti requisiti:

- DIS.AC.0.1: "La formazione è pianificata sui bisogni formativi del personale in funzione degli obiettivi del servizio",

- DIS.AC.0.2: "Sono messi in atto strumenti di rilevazione della soddisfazione dell'utente e della famiglia";

4. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

5. di stabilire che l'Azienda ULSS n. 4 di Thiene acquisisca idonea certificazione antimafia al momento della stipulazione dell'accordo contrattuale di cui all'art. 17 della L.R. n. 22/2002, comunicando al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali eventuali esiti interdittivi;

6. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali;

7. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda ULSS n. 4, al Comune di Schio (VI) e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS n. 4, rappresentando che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento;

8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14/03/2013, n. 33;

10. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 279547)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 845 del 10 giugno 2014

"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Rilascio dell'accreditamento istituzionale al Centro servizi Cooperativa Sociale "Mosaicoeaias", via della Rotonda, 58 - Vicenza, per l'Unità di offerta "Comunità residenziale per disabili - Santa Rita", via Cacciavillani, 13, fraz. Marana - Crespadoro (VI).

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento riconosce l'accreditamento istituzionale al Centro servizi Cooperativa Sociale "Mosaicoeaias" per l'Unità di offerta, rivolta a persone disabili, in oggetto indicata, ed individua il soggetto gestore dello stesso. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: richiesta di accreditamento, acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 28/10/2013, prot. n. 449190, e relazione dell'Azienda ULSS n. 5, acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 07/02/2014, con prot. n. 55845.

Il Presidente dott. Luca Zaia riferisce quanto segue.

Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002, ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.

Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio- sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 ed ai requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.

Con DGR n. 2501 del 06/08/2004 e DGR n. 84 del 16 gennaio 2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 03/07/2007, ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.

Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 05/07/2013 e n.3013 del 30/12/2013, hanno individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti nell'ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale 22/2002.

In ossequio alla disciplina sovraesposta, il Centro servizi Cooperativa Sociale "Mosaicoeaias", via della Rotonda, 58 - Vicenza, è stato autorizzato all'esercizio, per l'Unità di offerta "Comunità residenziale per disabili Santa Rita", via Cacciavillani, 13, fraz. Marana - Crespadoro (VI), con DDR n. 484 del 06/12/2013, per la capacità ricettiva di n. 10 posti, destinati a persone con disabilità.

Con nota acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 28/10/2013, prot. n. 449190, è stata formulata richiesta di accreditamento per la medesima struttura.

Come contemplato dalle precitate procedure operative, il Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con nota emessa in data 21/01/2014, prot. n. 25583, ha incaricato l'Azienda ULSS n.5 alla verifica "di parte terza" per l'accertamento in ordine alla presenza e possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'emanazione del presente provvedimento.

L'Azienda ULSS n.5, a seguito dell'incarico ricevuto, ha costituito il Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.), ed in esito al sopralluogo svolto in data 06/02/2014 dal precitato gruppo, ha trasmesso al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con nota acquisita in data 07/02/2014, prot. n. 55845, la relazione di esito positivo circa la rispondenza alla normativa della struttura in epigrafe indicata.

Parallelamente, è stata verificata la congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda ULSS n. 5, cui è stato posto il visto di congruità con DDR n. 253 del 19/10/2011 e successivi Decreti n. 430 del 04/12/2012 e n.4 del 27/01/2014.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, con il presente provvedimento, si ritiene di proporre l'accreditamento del Centro servizi Cooperativa Sociale "Mosaicoeaias", via della Rotonda, 58 - Vicenza, per l'Unità di offerta "Comunità residenziale per disabili - Santa Rita", via Cacciavillani, 13, fraz. Marana - Crespadoro (VI) e per la medesima capacità ricettiva autorizzata.

Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.

Si dispone, altresì, che, in coerenza con le clausole pattizie di cui al "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", sottoscritto il 09/01/2012 da Regione del Veneto, ANCI Veneto, Unione Regionale delle Provincie del Veneto e Uffici Territoriali del Governo del Veneto, approvate con DGR n. 537 del 03/04/2012, l'Azienda ULSS n. 5 di Arzignano acquisisca idonea certificazione antimafia al momento della stipulazione dell'accordo contrattuale di cui all'art. 17 della L.R. n. 22/2002, comunicando al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali eventuali esiti interdittivi.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Visto l'art.2, co. 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31/12/2012;

- Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;

- Vista la DGR n. 2501 del 06/08/2004;

- Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;

- Vista la DGR n. 2067 del 03/07/2007;

- Vista la DGR n. 1145 del 05/07/2013;

- Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;

- Visto il DDR n. 484 del 06/12/2013

delibera

1. di accreditare, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 22/2002, per la durata di tre anni dalla data di approvazione del presente provvedimento, il Centro servizi Cooperativa Sociale "Mosaicoeaias", via della Rotonda, 58 - Vicenza, per l'Unità di offerta "Comunità residenziale per disabili - Santa Rita", via Cacciavillani, 13, fraz. Marana - Crespadoro (VI), per la capacità ricettiva di n. 10 posti per persone con disabilità;

2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16, l'accreditamento è sospeso o revocato;

3. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

4. di stabilire che l'Azienda ULSS n. 5 di Arzignano acquisisca idonea certificazione antimafia al momento della stipulazione dell'accordo contrattuale di cui all'art. 17 della L.R. n. 22/2002, comunicando al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali eventuali esiti interdittivi;

5. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali;

6. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda ULSS n. 5, al Comune di Crespadoro (VI) e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS n. 5, rappresentando che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento;

7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14/03/2013, n. 33;

9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 279550)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 846 del 10 giugno 2014

"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Rilascio dell'accreditamento istituzionale al Centro Servizi Cooperativa Sociale Onlus "Il Ponte", per la Comunità Alloggio per persone disabili "Il Ponte", Via Angelo Marchesan, 27, Treviso.

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento riconosce l'accreditamento istituzionale al Centro Servizi Cooperativa Sociale Onlus "Il Ponte", per la Comunità Alloggio per persone disabili in oggetto indicata ed individua il soggetto gestore dello stesso. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: richiesta di accreditamento, acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 20/03/2013, prot. n. 113138, e relazione dell'Azienda ULSS n 9, acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali in data 03/02/2014, con prot. n. 45490.

Il Presidente dott. Luca Zaia riferisce quanto segue.

Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002, ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.

Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio- sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 ed ai requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.

Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16 gennaio 2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.

Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013 e n. 3013 del 30/12/2013, hanno individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti nell'ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale 22/2002.

In ossequio alla disciplina sovraesposta, la Comunità Alloggio per persone disabili "Il Ponte", Via Angelo Marchesan, 27 Treviso - della Cooperativa Sociale Onlus "Il Ponte"- è stata autorizzata all'esercizio con DDR n. 237 del 30/08/2012, per la capacità ricettiva di 11 posti, destinati a persone disabili.

Con nota acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 20/03/2013, prot. n.113138, è stata formulata richiesta di accreditamento per la medesima struttura.

Come contemplato dalle precitate procedure operative, la Direzione Regionale Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con nota emessa in data 30/10/2013, prot. n.468782, ha incaricato l'Azienda ULSS n. 9 alla verifica "di parte terza" per l'accertamento in ordine alla presenza e possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'emanazione del presente provvedimento.

L'Azienda ULSS n. 9, a seguito dell'incarico ricevuto, ha costituito il Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.) ed, in esito al sopralluogo svolto in data 13/12/2013, dal precitato gruppo, ha trasmesso al

Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con nota acquisita in data 03/02/2014, prot. n. 45490, la relazione di esito positivo circa la rispondenza alla normativa della struttura in epigrafe indicata, dalla quale è risultato coerente in linea id massima con i principi e le finalità per cui è stato posto, ma suscettibile di miglioramento per quanto riguarda i seguenti requisiti:

- CA-DIS.AC.4.1.1: "*L'Ente Gestore definisce gli obiettivi del Servizio, generali e specifici*";
- CA-DIS.AC.4.2: "*E' garantita l'esistenza di un sistema di controllo di gestione*";
- CA-DIS.AC.4.3: "*E' garantita l'esistenza di modalità di controllo dei risultati*";
- CA-DIS.AC.4.9: "*I familiari sono coinvolti nella programmazione delle attività della Comunità Alloggio";*

Parallelamente, è stata verificata la congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda ULSS n. 9, cui è stato posto il visto di congruità con DDR n. 228 del 26/09/2011 e successivi Decreti n. 227del 08/08/2012, n.335 del 30/09/2013.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, con il presente provvedimento, si ritiene di proporre l'accreditamento alla Comunità Alloggio per persone disabili "Il Ponte", Via Angelo Marchesan, 27, Treviso, della Cooperativa Sociale Onlus "Il Ponte", per la medesima capacità ricettiva autorizzata.

Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.

Si dispone, altresì, che, in coerenza con le clausole pattizie di cui al "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", sottoscritto il 09/01/2012 da Regione del Veneto, ANCI Veneto, Unione Regionale delle Provincie del Veneto e Uffici Territoriali del Governo del Veneto, approvate con DGR n.537 del 3/04/2012, l'Azienda ULSS n. 9 Treviso acquisisca idonea certificazione antimafia al momento della stipulazione dell'accordo contrattuale di cui all'art.17 della L.R. n.22/2002, comunicando al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali eventuali esiti interdittivi.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Visto l'art.2, c.2, lett. o) della L.R. n.54 del 31/12/2012;

- Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;

- Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;

- Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;

- Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;

- Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;

- Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;

- Visto il DDR n. 237 del 30/08/2012

delibera

1. di accreditare, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 22/2002, per la durata di tre anni dalla data di approvazione del presente provvedimento, la Comunità Alloggio per persone disabili "Il Ponte", Via Angelo Marchesan, 27, Treviso, della Cooperativa Sociale Onlus "Il Ponte", per la capacità ricettiva di n.11 posti per persone disabili;

2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16, l'accreditamento è sospeso o revocato;

3. di stabilire che in sede della prima verificadel mantenimento dei requisiti di accreditamento, venga verificato il miglioramento apportato al seguente requisito:

- CA-DIS.AC.4.1.1: "*L'Ente Gestore definisce gli obiettivi del Servizio, generali e specifici*";
- CA-DIS.AC.4.2: "*E' garantita l'esistenza di un sistema di controllo di gestione*";
- CA-DIS.AC.4.3: "*E' garantita l'esistenza di modalità di controllo dei risultati*";
- CA-DIS.AC.4.9: "*I familiari sono coinvolti nella programmazione delle attività della Comunità Alloggio";*

4. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

5. di stabilire che l'Azienda ULSS n. 9 di Treviso acquisisca idonea certificazione antimafia al momento della stipulazione dell'accordo contrattuale di cui all'art. 17 della L.R. n.22/2002, comunicando al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali eventuali esiti interdittivi;

6. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali;

7. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda ULSS n. 9, al Comune di Treviso e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS n. 9, rappresentando che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento;

8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14/03/2013, n. 33;

10. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 279552)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 847 del 10 giugno 2014

"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Rilascio dell'accreditamento istituzionale al Centro Servizi Cooperativa Sociale Primula, Viale Trento, 146 - Valdagno (VI), per le seguenti Unità di offerta per persone con disabilità: CD Dakota "Alfa", via Gasdotto, 9/b - Valdagno; CD "Diamoci Tempo", via Contrada Santi, 4 - Valdagno; CA "Gruppo Famiglia", Viale Trento, 146 - Valdagno.

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento riconosce l'accreditamento istituzionale al Centro Servizi Cooperativa Sociale Primula, per le Unità di Offerta, in oggetto indicate e rivolte a persone con disabilità, ed individua il soggetto gestore dello stesso. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: richieste di accreditamento, acquisite agli atti della Direzione Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 16/11/20012, prot. n. 516723 e prot. n. 516732; in data 25/02/2013, prot. n. 79878 e relazioni dell'Azienda ULSS n. 5, acquisite agli atti della Direzione Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 17/12/2013, con prot. n. 547244, n. 547245 e n. 547251.

Il Presidente dott. Luca Zaia riferisce quanto segue.

Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002, ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.

Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio- sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 ed ai requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.

Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16 gennaio 2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.

Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013 e n.3013 del 30/12/2013, hanno individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti nell'ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale 22/2002.

In ossequio alla disciplina sovraesposta, il Centro Servizi Cooperativa Sociale Primula, Viale Trento, 146 - Valdagno (VI), è stato autorizzato all'esercizio per le seguenti Unità di offerta per persone con disabilità, con Decreto del Dirigente della Direzione Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali e per la capacità ricettiva a fianco di ciascuna indicata:

- CD Dakota "Alfa", via Gasdotto, 9/b - Valdagno, con DDR n. 284 del 24/09/2012, per n. 16 posti;
- CD "Diamoci Tempo", via Contrada Santi, 4 - Valdagno, con DDR n. 284 del 24/09/2012, per n. 12 posti, fino al 31/12/2014;
- CA "Gruppo Famiglia", Viale Trento, 146 - Valdagno, con DDR n. 401 del 20/11/2012, per n.19 posti.

Con note acquisite agli atti della Direzione Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 16/11/2013, con prot. n. 516723 e n. 516732 e in data 25/02/2013, prot. n. 79878, è stata formulata richiesta di accreditamento per la medesima struttura.

Come contemplato dalle precitate procedure operative, la Direzione Regionale Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con note emesse in data 11/11/2013, con prot. n. 486267, n. 486214 e n. 486281, ha incaricato l'Azienda ULSS n. 5 alla verifica "di parte terza" per l'accertamento in ordine alla presenza e possesso dei requisiti di

qualificazione richiesti per l'emanazione del presente provvedimento.

L'Azienda ULSS n. 5, a seguito dell'incarico ricevuto, ha costituito il Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.), ed in esito al sopralluogo svolto in data 12/12/2013 dal precitato gruppo, ha trasmesso alla Direzione Regionale Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con note acquisite in data 17/12/2013, prot. n. 547244, n. 547245 e n. 547251, le relazioni di esito positivo circa la rispondenza alla normativa della struttura in epigrafe indicata.

Parallelamente, è stata verificata la congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda ULSS n. 5, cui è stato posto il visto di congruità con DDR n. 253 del 19/10/2011 e successivi Decreti n. 430 del 4/12/2012 e n. 4 del 27/01/2014.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, con il presente provvedimento, si ritiene di proporre l'accreditamento al Centro Servizi Cooperativa Sociale Primula, Viale Trento, 146 - Valdagno (VI), per le seguenti Unità di offerta per persone con disabilità e per la medesima capacità ricettiva autorizzata:

- CD Dakota "Alfa", via Gasdotto, 9/b - Valdagno,
- CD "Diamoci Tempo", via Contrada Santi, 4 - Valdagno, fino alla data di validità dell'autorizzazione rilasciata con DDR n. 284 del 24/09/2012,
- CA "Gruppo Famiglia", Viale Trento, 146 - Valdagno.

Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.

Si dispone, altresì, che, in coerenza con le clausole pattizie di cui al "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", sottoscritto il 9/01/2012 da Regione del Veneto, ANCI Veneto, Unione Regionale delle Provincie del Veneto e Uffici Territoriali del Governo del Veneto, approvate con DGR n.537 del 3/04/2012, l'Azienda ULSS n.5 di Arzignano acquisisca idonea certificazione antimafia al momento della stipulazione dell'accordo contrattuale di cui all'art.17 della L.R. n.22/2002, comunicando al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali eventuali esiti interdittivi.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Visto l'art. 2, c. 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31/12/2012;

- Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;

- Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;

- Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;

- Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;

- Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;

- Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;

- Visti i DDDR n. 284 del 24/09/2012 e n. 401 del 20/11/2012

delibera

1. di accreditare, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 22/2002, per la durata di tre anni dalla data di approvazione del presente provvedimento, il Centro Servizi Cooperativa Sociale Primula, Viale Trento, 146 - Valdagno (VI), per le seguenti Unità di offerta per persone con disabilità e per la capacità ricettiva a fianco di ciascuna indicata:

- CD Dakota "Alfa", via Gasdotto, 9/b - Valdagno, per n. 16 posti,
- CA "Gruppo Famiglia", Viale Trento, 146 - Valdagno, per n. 19 posti;

2. di accreditare, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 22/2002, il suddetto Centro Servizi per l'Unità di offerta CD "Diamoci Tempo", via Contrada Santi, n. 4 - Valdagno (VI), per la capacità ricettiva di n. 12 posti, a decorrere dalla data di approvazione del presente provvedimento e fino alla data di validità dell'autorizzazione all'esercizio rilasciata con DDR n. 284 del 24/09/2012 ed individuata nella data del 31/12/2014, con possibilità di eventuale proroga;

3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16, l'accreditamento è sospeso o revocato;

4. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

5. di stabilire che l'Azienda ULSS n. 5 di Arzignano acquisisca idonea certificazione antimafia al momento della stipulazione dell'accordo contrattuale di cui all'art. 17 della L.R. n. 22/2002, comunicando al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali eventuali esiti interdittivi;

6. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali;

7. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda ULSS n. 5, al Comune di Valdagno (VI) e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS n. 5, rappresentando che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento;

8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14/03/2013, n. 33;

10. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 279555)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 849 del 10 giugno 2014

"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n.22/2002). Rilascio dell'accreditamento istituzionale al Centro servizi C.S.A. - Società Cooperativa Sociale, con sede in via Gelso, 8 - Mantova (MN), per l'Unità di offerta per persone anziane non autosufficienti "Ca' dei Nonni", via Dei Barcari - Albaredo d'Adige (VR).

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento riconosce l'accreditamento istituzionale al Centro servizi C.S.A. - Società Cooperativa Sociale per l'Unità di offerta, persone anziane non autosufficienti, in oggetto indicata ed individua il soggetto gestore dello stesso. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: richiesta di accreditamento, acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 20/08/2013, prot. n. 350060 e relazione dell'Azienda ULSS n. 20 acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali in data 30/01/2014, con prot. n. 39698.

Il Presidente dott. Luca Zaia riferisce quanto segue.

Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002, ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.

Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio- sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 ed ai requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.

Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16 gennaio 2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.

Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013 e n.3013 del 30/12/2013, hanno individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti nell'ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale 22/2002.

In ossequio alla disciplina sovraesposta, il Centro servizi C.S.A. - Società Cooperativa Sociale, con sede in via Gelso, 8 - Mantova (MN) è stato autorizzato all'esercizio per l'Unità di offerta per persone anziane non autosufficienti "Ca' dei Nonni", via Dei Barcari - Albaredo d'Adige (VR), con DDR n. 181 del 10/05/2013 per la capacità ricettiva di 36 posti letto, destinati a persone anziane non autosufficienti di I livello assistenziale.

Con nota acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 20/08/2013, prot. n. 350060, è stata formulata richiesta di accreditamento per la medesima struttura.

Come contemplato dalle precitate procedure operative, la Direzione Regionale Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con nota emessa in data 9/12/2013, prot. n. 538621, ha incaricato l'Azienda ULSS n. 20 alla verifica "di parte terza" per l'accertamento in ordine alla presenza e possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'emanazione del presente provvedimento.

L'Azienda ULSS n.20, a seguito dell'incarico ricevuto, ha costituito il Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.) ed, in esito al sopralluogo svolto in data 24/01/2014, dal precitato gruppo, ha trasmesso al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con nota acquisita in data 30/01/2014, prot. n. 39698, la relazione di esito positivo circa la rispondenza alla normativa della struttura in epigrafe indicata, dalla quale è risultato coerente in linea di massima con i principi e le finalità per cui è stato posto, ma suscettibile di miglioramento per quanto riguarda i requisiti:

- PA.AC.0.2: "*Sono messi in atto strumenti e procedure di rilevazione della soddisfazione del minore, della famiglia*";
- CS-PNA.AC.4.1: "*E' attuata la programmazione annuale del servizio*";
- CS-PNA.AC.4.3: "*E' garantita l'esistenza di modalità di controllo dei risultati";*
- CS-PNA.AC 4.8.2: "*Il progetto assistenziale individualizzato è documentato*";
- CS-PNA.AC.4.9: "*E' adottato il regolamento di partecipazione e coinvolgimento degli ospiti e familiari previsto dalle normative vigenti".*

Parallelamente, è stata verificata la congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda ULSS n. 20, cui è stato posto il visto di congruità con Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, n. 118 del 8/06/2011 e successivi Decreti n. 244 del 10/10/2011, n. 442 del 11/12/2012 e n. 431 del 7/11/2013.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, con il presente provvedimento, si ritiene di proporre l'accreditamento al Centro servizi C.S.A. - Società Cooperativa Sociale, con sede in via Gelso, 8 - Mantova (MN) per l'Unità di offerta per persone anziane non autosufficienti "Ca' dei Nonni", via Dei Barcari - Albaredo d'Adige (VR), per la medesima capacità ricettiva autorizzata.

Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.

Si dispone, altresì, che, in coerenza con le clausole pattizie di cui al "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", sottoscritto il 9/01/2012 da Regione del Veneto, ANCI Veneto, Unione Regionale delle Provincie del Veneto e Uffici Territoriali del Governo del Veneto, approvate con DGR n. 537 del 3/04/2012, l'Azienda ULSS n. 20 di Verona acquisisca idonea certificazione antimafia al momento della stipulazione dell'accordo contrattuale di cui all'art.17 della L.R. n. 22/2002, comunicando al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali eventuali esiti interdittivi.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Visto l'art.2, c.2, lett. o) della L.R. n.54 del 31/12/2012;

- Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;

- Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;

- Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;

- Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;

- Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;

- Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;

- Visto il DDR Servizi Sociali - ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali - n. 181 del 10/05/2013

delibera

1. di accreditare, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 22/2002, per la durata di tre anni dalla data di approvazione del presente provvedimento, il Centro servizi C.S.A. - Società Cooperativa Sociale, con sede in via Gelso, 8 - Mantova (MN) per l'Unità di offerta per persone anziane non autosufficienti "Ca' dei Nonni", via Dei Barcari - Albaredo d'Adige (VR) e per la capacità ricettiva di n. 36 posti letto di I livello assistenziale;

2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16, l'accreditamento è sospeso o revocato;

3. di stabilire che in sede della prima verificadel mantenimento dei requisiti di accreditamento, venga verificato il miglioramento apportato al seguente requisito:

- PA.AC.0.2: "*Sono messi in atto strumenti e procedure di rilevazione della soddisfazione del minore, della famiglia",*
- CS-PNA.AC.4.1: *"E' attuata la programmazione annuale del servizio",*
- CS-PNA.AC.4.3: "*E' garantita l'esistenza di modalità di controllo dei risultati",*
- CS-PNA.AC 4.8.2: *"Il progetto assistenziale individualizzato è documentato",*
- CS-PNA.AC.4.9: "*E' adottato il regolamento di partecipazione e coinvolgimento degli ospiti e familiari previsto dalle normative vigenti";*

4. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

5. di stabilire che l'Azienda ULSS n. 20 di Verona acquisisca idonea certificazione antimafia al momento della stipulazione dell'accordo contrattuale di cui all'art. 17 della L.R. n. 22/2002, comunicando al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali eventuali esiti interdittivi;

6. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali;

7. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda ULSS n.20, al Comune di Albaredo d'Adige (VR) e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS n. 20, rappresentando che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento;

8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14/03/2013, n. 33;

10. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 279558)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 852 del 10 giugno 2014

"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Rilascio dell'accreditamento istituzionale al Centro servizi Primula Società Cooperativa Sociale, Viale Trento, 146 - Valdagno (VI) per l'Unità di offerta, per persone con disabilità, Centro Diurno "Dakota Beta", via Gasdotto, 9/b - Valdagno (VI).
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento riconosce l'accreditamento istituzionale al Centro servizi Primula Società Cooperativa Sociale per l'Unità di offerta in oggetto indicata, rivolta a persone con disabilità, ed individua il soggetto gestore dello stesso. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: richiesta di accreditamento, acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 16/11/2012, prot. n. 516727, e relazione dell'Azienda ULSS n. 5, acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 17/12/2013, con prot. n. 547244.

Il Presidente dott. Luca Zaia riferisce quanto segue.

Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002, ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.

Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio- sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 ed ai requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.

Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16 gennaio 2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.

Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013 e n.3013 del 30/12/2013, hanno individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti nell'ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale 22/2002.

In ossequio alla disciplina sovraesposta, il Centro servizi Primula Società Cooperativa Sociale, Viale Trento, 146 - Valdagno (VI) è stato autorizzato all'esercizio ed accreditato, per l'Unità di offerta Centro Diurno per persone disabili "Programma Socio Riabilitativo di via Gasdotto", con sede in via Gasdotto, 9/b - Valdagno (VI), ora denominato "Dakota Beta", rispettivamente con DDDR n. 53 del 8/04/2008, n. 284 del 24/09/2012, n. 366 del 3/10/2013 e DGR n. 2820 del 22/09/2009, per la capacità ricettiva di n. 25 posti destinati a persone disabili.

Con nota acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 16/11/2012, prot. n. 516727, è stata formulata richiesta di accreditamento per la medesima struttura.

Come contemplato dalle precitate procedure operative, la Direzione Regionale Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con nota emessa in data 11/11/2013, prot. n. 486267, ha incaricato l'Azienda ULSS n. 5 alla verifica "di parte terza" per l'accertamento in ordine alla presenza e possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'emanazione del presente provvedimento.

L'Azienda ULSS n. 5, a seguito dell'incarico ricevuto, ha costituito il Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.), ed in esito al sopralluogo svolto in data 12/12/2013 dal precitato gruppo, ha trasmesso alla Direzione Regionale Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con nota acquisita in data 17/12/2013, prot. n. 547244, la relazione di esito positivo circa la rispondenza alla normativa della struttura in epigrafe indicata.

Parallelamente, è stata verificata la congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda ULSS n.5, cui è stato posto il visto di congruità con DDR n. 253 del 19/10/2011 e successivi Decreti n. 430 del 4/12/2012 e n. 4 del 27/01/2014.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, con il presente provvedimento, si ritiene di proporre l'accreditamento del Centro servizi Primula Società Cooperativa Sociale, Viale Trento, 146 - Valdagno (VI) per l'Unità di offerta, per persone con disabilità, Centro Diurno "Dakota Beta", via Gasdotto, 9/b - Valdagno (VI), per la medesima capacità ricettiva autorizzata.

Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.

Si dispone, altresì, che, in coerenza con le clausole pattizie di cui al "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", sottoscritto il 9/01/2012 da Regione del Veneto, ANCI Veneto, Unione Regionale delle Provincie del Veneto e Uffici Territoriali del Governo del Veneto, approvate con DGR n. 537 del 3/04/2012, l'Azienda ULSS n. 5 di Arzignano acquisisca idonea certificazione antimafia al momento della stipulazione dell'accordo contrattuale di cui all'art.17 della L.R. n. 22/2002, comunicando al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali eventuali esiti interdittivi.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Visto l'art.2, c. 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31/12/2012;

- Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;

- Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;

- Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;

- Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;

- Vista la DGR n. 2820 del 22/09/2009;

- Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;

- Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;

- Visti i DDDR n. 53 del 8/04/2008, n. 284 del 24/09/2012 e n. 366 del 3/10/2013

delibera

1. di accreditare, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 22/2002, per la durata di tre anni dalla data di approvazione del presente provvedimento, il Centro servizi Primula Società Cooperativa Sociale, Viale Trento, 146 - Valdagno (VI) per l'Unità di offerta, per persone con disabilità, Centro Diurno "Dakota Beta", via Gasdotto, 9/b - Valdagno (VI), per la capacità ricettiva di n. 25 posti;

2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16, l'accreditamento è sospeso o revocato;

3. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

4. di stabilire che l'Azienda ULSS n. 5 di Arzignano acquisisca idonea certificazione antimafia al momento della stipulazione dell'accordo contrattuale di cui all'art. 17 della L.R. n.22/2002, comunicando al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali eventuali esiti interdittivi;

5. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali;

6. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda ULSS n. 5, al Comune di Valdagno (VI) e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS n. 5, rappresentando che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento;

7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14/03/2013, n. 33;

9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 279560)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 854 del 10 giugno 2014

"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Rilascio dell'accreditamento istituzionale all'Associazione Onlus "Piccola Fraternità", per l'omonima Comunità Alloggio per persone disabili, Piazzale Kennedy, 14, Isola della Scala (VR).

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento riconosce l'accreditamento istituzionale all'Associazione "Piccola Fraternità" per la Comunità alloggio per persone disabili, in oggetto indicata, ed individua il soggetto gestore dello stesso. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: richiesta di accreditamento, acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 11/04/2013, prot. n. 154447, e relazione dell'Azienda ULSS n. 22, acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 22/01/2014, con prot. n. 27770.

Il Presidente dott. Luca Zaia riferisce quanto segue.

Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002, ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.

Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio- sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 ed ai requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.

Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16 gennaio 2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.

Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 05/07/2013 e n.3013 del 30/12/2013, hanno individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti nell'ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale 22/2002.

In ossequio alla disciplina sovraesposta, all'Associazione Onlus "Piccola Fraternità", per l'omonima Comunità Alloggio per persone disabili, Piazzale Kennedy, 14, Isola della Scala (VR), con DDR n. 320 del 17/11/2011 è stato autorizzato all'esercizio per l'omonima Comunità Alloggio per persone disabili, per la capacità ricettiva di 10 posti.

Con nota acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 11/04/2013, prot. n.154447, è stata formulata richiesta di accreditamento per la medesima struttura.

Come contemplato dalle precitate procedure operative, la Direzione Regionale Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con nota emessa in data 24/10/2013, prot. n. 459242, ha incaricato l'Azienda ULSS n. 22 alla verifica "di parte terza" per l'accertamento in ordine alla presenza e possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'emanazione del presente provvedimento.

L'Azienda ULSS n. 22, a seguito dell'incarico ricevuto, ha costituito il Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.), ed in esito al sopralluogo svolto in data 16/01/2014 dal precitato gruppo, ha trasmesso al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con nota acquisita in data 22/01/2014, prot. n. 27770, la relazione di esito positivo circa la rispondenza alla normativa della struttura in epigrafe indicata, dalla quale è risultato coerente in linea di massima con i principi e le finalità per cui è stato posto, ma suscettibile di miglioramento per quanto riguarda il requisito:

- CA-DIS.AC.4.7.1: *"E' definito un progetto personalizzato".*

Parallelamente, è stata verificata la congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda ULSS n. 22, cui è stato posto il visto di congruità con DDR n. 240 del 07/10/2011 e successivi Decreti n. 346 del 17/10/2012 e n. 10 del 27/01/2014.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, con il presente provvedimento, si ritiene di proporre l'accreditamento all'Associazione Onlus "Piccola Fraternità", per l'omonima Comunità Alloggio per persone disabili, Piazzale Kennedy, 14, Isola della Scala (VR), per la medesima capacità ricettiva autorizzata.

Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.

Si dispone, altresì, che, in coerenza con le clausole pattizie di cui al "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", sottoscritto il 9/01/2012 da Regione del Veneto, ANCI Veneto, Unione Regionale delle Provincie del Veneto e Uffici Territoriali del Governo del Veneto, approvate con DGR n. 537 del 3/04/2012, l'Azienda ULSS n. 22 di Bussolengo acquisisca idonea certificazione antimafia al momento della stipulazione dell'accordo contrattuale di cui all'art.17 della L.R. n. 22/2002, comunicando al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali eventuali esiti interdittivi.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Visto l'art. 2, c. 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31/12/2012;

- Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;

- Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;

- Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;

- Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;

- Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;

- Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;

- Visto il DDR n. 320 del 17/11/2011

delibera

1. di accreditare, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 22/2002, per la durata di tre anni dalla data di approvazione del presente provvedimento, l'Associazione Onlus "Piccola Fraternità", per l'omonima Comunità Alloggio per persone disabili, Piazzale Kennedy, 14, Isola della Scala (VR) e per la capacità ricettiva di 10 posti.

2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16, l'accreditamento è sospeso o revocato;

3. di stabilire che in sede della prima verificadel mantenimento dei requisiti di accreditamento, venga verificato il miglioramento apportato al seguente requisito:

- CA-DIS.AC.4.7.1: *"E' definito un progetto personalizzato";*

4. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

5. di stabilire che l'Azienda ULSS n. 22 di Bussolengo acquisisca idonea certificazione antimafia al momento della stipulazione dell'accordo contrattuale di cui all'art. 17 della L.R. n. 22/2002, comunicando al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali eventuali esiti interdittivi;

6. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali;

7. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda ULSS n. 22, al Comune di Isola della Scala (VR) e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS n. 22, rappresentando che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento;

8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14/03/2013, n. 33;

10. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 279562)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 855 del 10 giugno 2014

"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Rilascio dell'accreditamento istituzionale all'Azienda ULSS n. 13 di Mirano, via Mariutto, 76 - Mirano (VE), per la seguente Unità di offerta: Centro diurno per persone con disabilità "Stella Polare", via Damiano Chiesa, n.2 - Martellago (VE).
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento riconosce l'accreditamento istituzionale all'Azienda ULSS n.13, per l'Unità di offerta, rivolta a persone disabili, in oggetto indicata, ed individua il soggetto gestore della stessa. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: richiesta di accreditamento, acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 9/01/2013, prot. n. 3530, e relazione dell'Azienda ULSS n. 13, acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali in data 7/01/2014, con prot. n. 2469.

Il Presidente dott. Luca Zaia riferisce quanto segue.

Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002, ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.

Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio- sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 ed ai requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.

Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16 gennaio 2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.

Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013 e n.3013 del 30/12/2013, hanno individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti nell'ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale 22/2002.

In ossequio alla disciplina sovraesposta, l'Azienda ULSS n. 13 di Mirano, via Mariutto, 76 - Mirano (VE), è stata autorizzata all'esercizio ed accreditata, per il Centro diurno rivolto a persone con disabilità "Stella Polare", via Damiano Chiesa, n. 2 - Martellago (VE), per una capacità ricettiva di n. 20 posti, rispettivamente con DDR n. 255 del 24/09/2008 e DGR n. 3324 del 3/11/2009.

Con nota del 23/01/2012, l'Azienda ULSS n. 13 ha chiesto, per il suddetto Centro diurno, l'autorizzazione all'esercizio per una maggiore capacità ricettiva di n. 23 posti, autorizzata con DDR n. 291 del 27/09/2012.

Con nota acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 9/01/2013, prot. n. 3530, è stata formulata richiesta di rinnovo dell'accreditamento per la medesima struttura, con la nuova capacità ricettiva aumentata.

Come contemplato dalle precitate procedure operative, la Direzione Regionale Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con nota emessa in data 20/11/2013, prot. n. 506070, ha incaricato l'Azienda ULSS n. 13 alla verifica per l'accertamento in ordine alla presenza e possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'emanazione del presente provvedimento.

L'Azienda ULSS n.13, a seguito dell'incarico ricevuto, ha costituito il Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.) ed, in esito al sopralluogo svolto in data 10/12/2013, dal precitato gruppo, ha trasmesso al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali,

con nota acquisita in data 7/01/2014, prot. n. 2469, la relazione di esito positivo circa la rispondenza alla normativa della struttura in epigrafe indicata, dalla quale è risultato coerente in linea di massima con i principi e le finalità per cui è stato posto, ma suscettibile di miglioramento per quanto riguarda il requisito:

- DIS.AC.0.2: "*Sono messi in atto strumenti e procedure di rilevazione della soddisfazione dell'utente e della famiglia.".*

Parallelamente, è stata verificata la congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda ULSS n.13, cui è stato posto il visto di congruità con Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, n. 212 del 8/09/2011 e successivi Decreti n. 233 del 4/10/2011, n. 465 del 14/12/2012 e n. 406 del 24/10/2013.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, con il presente provvedimento, si ritiene di proporre l'accreditamento all'Azienda ULSS n. 13 di Mirano, via Mariutto, 76 - Mirano (VE), per il Centro diurno rivolto a persone con disabilità "Stella Polare", via Damiano Chiesa, n. 2 - Martellago (VE) e per la nuova capacità ricettiva autorizzata.

Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Visto l'art.2, c.2, lett. o) della L.R. n.54 del 31/12/2012;

- Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;

- Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;

- Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;

- Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;

- Vista la DGR n. 3324 del 3/11/2009;

- Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;

- Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;

- Visti i DDDR Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, n. 255 del 24/09/2008 e n. 291 del 27/09/2012

delibera

1. di accreditare, per la durata di tre anni dalla data di approvazione del presente provvedimento**,** l'Azienda ULSS n.13 di Mirano, via Mariutto, 76 - Mirano (VE), per il Centro diurno rivolto a persone con disabilità "Stella Polare", via Damiano Chiesa, n.2 - Martellago (VE) e per la nuova capacità ricettiva pari a n.23;

2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16, l'accreditamento è sospeso o revocato;

3. di stabilire che in sede di verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento, venga verificato il miglioramento apportato al seguente requisito:

-DIS.AC.0.2: " *Sono messi in atto strumenti e procedure di rilevazione della soddisfazione dell'utente e della famiglia"*;

4. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

5. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali;

6. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda ULSS n.13, al Comune di Martellago (VE) e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS n.13, rappresentando che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento;

7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14/03/2013, n. 33;

9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 279563)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 858 del 10 giugno 2014

"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Rilascio dell'accreditamento istituzionale alla Comunità "Quadrifoglio" C.S. Onlus, rivolta a persone con disabilità, con sede in Via Marchesan, 41 - Treviso, per le seguenti Unità di offerta, entrambe con sede in Via Polveriera, n. 4, Treviso: - Centro Diurno "Quadrifoglio", - Comunità Alloggio "Quadrifoglio".

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento riconosce l'accreditamento istituzionale alla Comunità "Quadrifoglio" Centro Servizi per persone con disabilità, in oggetto indicato, ed individua il soggetto gestore dello stesso. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: richiesta di accreditamento, acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, rispettivamente in data 11/03/2013, prot. n. 102249 e in data 13/05/2013 prot. n. 195545 e relazione dell'Azienda ULSS n. 9, acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 28/01/2014, con prot. n. 33574.

Il Presidente dott. Luca Zaia riferisce quanto segue.

Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002, ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.

Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio- sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 ed ai requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.

Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16 gennaio 2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.

Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013 e n.3013 del 30/12/2013, hanno individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti nell'ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale 22/2002.

In ossequio alla disciplina sovraesposta, la Comunità "Quadrifoglio" C.S. Onlus, rivolta a persone con disabilità, con sede in Via Marchesan, 41 - Treviso, è stata autorizzata all'esercizio,rispettivamente con DDDR n. 96 del 16/03/2010 e n. 272 del 28/10/2011, per le seguenti Unità di offerta, entrambe con sede in Via Polveriera, n. 4, Treviso e per la capacità ricettiva a fianco di ciascuna indicata:

- Centro Diurno "Quadrifoglio", n. 18 posti;
- Comunità Alloggio "Quadrifoglio", n. 14 posti.

Con nota acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, rispettivamente in data 11/03/2013, prot. n. 102249 per il Centro Diurno, in data 13/05/2013, prot. n. 195545 per la Comunità Alloggio, è stata formulata richiesta di accreditamento per la medesima struttura.

Come contemplato dalle precitate procedure operative, la Direzione Regionale Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con nota emessa in data 30/10/2013, prot. n. 468886, ha incaricato l'Azienda ULSS n. 9 alla verifica "di parte terza" per l'accertamento in ordine alla presenza e possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'emanazione del presente provvedimento.

L'Azienda ULSS n. 9, a seguito dell'incarico ricevuto, ha costituito il Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.), ed in esito al sopralluogo svolto in data 13/12/2013 dal precitato gruppo, ha trasmesso al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con nota acquisita in data 28/01/2014, prot. n. 33574, la relazione di esito positivo circa la rispondenza alla normativa della struttura in epigrafe indicata.

Parallelamente, è stata verificata la congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda ULSS n. 9, cui è stato posto il visto di congruità con DDR n.228 del 26/09/2011 e successivi Decreti n. 227 del 8/08/2012, n. 335 del 30/09/2013.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, con il presente provvedimento, si ritiene di proporre l'accreditamento alla Comunità "Quadrifoglio" C.S. Onlus, rivolta a persone con disabilità, con sede in Via Marchesan, 41 - Treviso, per le seguenti Unità di offerta, entrambe con sede in Via Polveriera, n. 4, Treviso e per la medesima capacità ricettiva autorizzata:

- Centro Diurno "Quadrifoglio",
- Comunità Alloggio "Quadrifoglio".

Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.

Si dispone, altresì, che, in coerenza con le clausole pattizie di cui al "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", sottoscritto il 9/01/2012 da Regione del Veneto, ANCI Veneto, Unione Regionale delle Provincie del Veneto e Uffici Territoriali del Governo del Veneto, approvate con DGR n.537 del 3/04/2012, l'Azienda ULSS n. 9 di Treviso acquisisca idonea certificazione antimafia al momento della stipulazione dell'accordo contrattuale di cui all'art.17 della L.R. n.22/2002, comunicando al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali eventuali esiti interdittivi.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Visto l'art.2, c.2,lett.o) della L.R. n.54 del 31/12/2012;

- Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;

- Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;

- Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;

- Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;

- Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;

- Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;

- Visto il DDDR n. 96 del 16/03/2010 e n. 272 del 28/10/2011

delibera

1. di accreditare, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 22/2002, per la durata di tre anni dalla data di approvazione del presente provvedimento, la Comunità "Quadrifoglio" C.S. Onlus, rivolta a persone con disabilità, con sede in Via Marchesan, 41 - Treviso, per le seguenti Unità di offerta, entrambe con sede in Via Polveriera, n. 4, Treviso e per la capacità ricettiva di seguito a ciascuna indicata:

- Centro Diurno "Quadrifoglio", n. 18 posti;
- Comunità Alloggio "Quadrifoglio", n. 14 posti;

2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16, l'accreditamento è sospeso o revocato;

3. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

4. di stabilire che l'Azienda ULSS n. 9 di Treviso acquisisca idonea certificazione antimafia al momento della stipulazione dell'accordo contrattuale di cui all'art. 17 della L.R. n.22/2002, comunicando al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali eventuali esiti interdittivi;

5. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali;

6. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda ULSS n. 9, al Comune di Treviso e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS n. 9, rappresentando che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento;

7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14/03/2013, n. 33;

9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 279541)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 865 del 10 giugno 2014

"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Rilascio dell'accreditamento istituzionale per le seguenti Unità di offerta per persone con disabilità gestite dalla S.C.S. "Società Nuova" ONLUS di via I. Caffi, n. 87 Belluno: - Comunità Alloggio " Villa Anna" via La Cal, n. 1 Limana (BL), - Comunità Alloggio "Casa Polit" via Feltre, n. 1 Belluno, - Centro Diurno "Ceramica" via F. M. Colle, n. 14/16 Belluno, - Centro Diurno "Stile libero" via Caffi, n. 87 Belluno, - Centro Diurno "Centro Educativo didattico" piazzale Resistenza, n. 60/62 Belluno.

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento riconosce l'accreditamento istituzionale per le Unità di offerta, in oggetto indicate, rivolte a persone con disabilità ed individua il soggetto gestore dello stesso. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: richieste di accreditamento, acquisite agli atti della Direzione Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 13/08/2013 prot. n. 344429, in data 13/09/2013 prot. n. 383077 e in data 20/09/2013 prot. n. 393167, e relazioni dell'Azienda ULSS n.1, acquisite agli atti della Direzione Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 17/12/2013 prot. n. 547275, in data 20/12/2013 prot. n. 557501 e in data 15/01/2014 prot. n. 16121.

Il Presidente dott. Luca Zaia riferisce quanto segue.

Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002, ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.

Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio- sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 ed ai requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.

Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16 gennaio 2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.

Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013 e n.3013 del 30/12/2013, hanno individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti nell'ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale 22/2002.

In ossequio alla disciplina sovraesposta, con DDR n. 227 del 11/06/2013 sono stati autorizzati all'esercizio le seguenti Unità di Offerta per le capacità ricettive indicate:

- Comunità alloggio per persone disabili " Villa Anna" via La Cal, n.1 Limana (BL), per n.20 posti letto;
- Comunità alloggio per persone disabili "Casa Polit" via Feltre, n. 1 Belluno, per n.10 posti letto;
- Centro Diurno per persone con disabilità "Ceramica" via F. M. Colle, n. 14/16 Belluno, per n.12 posti;
- Centro Diurno per persone con disabilità "Stile libero" via Caffi, n. 87 Belluno, per n.10 posti;
- Centro Diurno per persone con disabilità "Centro Educativo didattico" piazzale Resistenza, n. 60/62 Belluno, per n.14 posti;

Con note acquisite agli atti della Direzione Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali in data 13/08/2013 prot. n. 344429, in data 13/09/2013 prot. n. 383077 e in data 20/09/2013 prot. n. 393167sono state formulate richieste di accreditamento per le unità di offerta sopradescritte.

Come contemplato dalle precitate procedure operative, la Direzione Regionale Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con note emesse in data 17/10/2013 prot. n. 446647, in data 22/10/2013 prot. n. 455431 e in data13/11/2013 prot. n. 492854, ha incaricato l'Azienda ULSS n. 1 alla verifica "di parte terza" per l'accertamento in ordine alla presenza e possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'emanazione del presente provvedimento.

L'Azienda ULSS n. 1, a seguito dell'incarico ricevuto, ha costituito il Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.) ed, in esito ai sopralluoghi svolti, in data 22/11/2013 per la comunità alloggio "Casa Polit", in data 6/12/2013 per i Centro Diurni oggetto del presente atto e in data 10/01/2014 per la comunità alloggio "Villa Anna", dal precitato gruppo, ha trasmesso alla Direzione Regionale Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con note acquisite in data 17/12/2013 prot. n. 547275, in data 20/12/2013 prot. n. 557501 e in data 15/01/2014 prot. n. 16121, le relazioni di esito positivo circa la rispondenza alla normativa delle strutture in epigrafe indicate.

Parallelamente, è stata verificata la congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda ULSS n. 1, cui è stato posto il visto di congruità con Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, n.119 del 8/06/2011 e successivi Decreti n.226 del 8/08/2012 e n. 413 del 25/10/2013.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, con il presente provvedimento, si ritiene di proporre l'accreditamento per le seguenti Unità di offerta gestite dalla S.C.S. Società Nuova" ONLUS di via I. Caffi, n. 87 - Belluno, rivolte a persone con disabilità e per la medesima capacità ricettiva autorizzata:

- Comunità alloggio " Villa Anna" via La Cal, n. 1 Limana (BL),
- Comunità alloggio "Casa Polit" via Feltre, n. 1 Belluno,
- Centro Diurno "Ceramica" via F. M. Colle, n. 14/16 Belluno,
- Centro Diurno "Stile libero" via Caffi, n. 87 Belluno,
- Centro Diurno "Centro Educativo didattico" piazzale Resistenza, n. 60/62 Belluno.

Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.

Si dispone, altresì, che, in coerenza con le clausole pattizie di cui al "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", sottoscritto il 9/01/2012 da Regione del Veneto, ANCI Veneto, Unione Regionale delle Provincie del Veneto e Uffici Territoriali del Governo del Veneto, approvate con DGR n. 537 del 3/04/2012, l'Azienda ULSS n. 1 di Belluno acquisisca idonea certificazione antimafia al momento della stipulazione dell'accordo contrattuale di cui all'art.17 della L.R. n.22/2002, comunicando al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali eventuali esiti interdittivi.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Visto l'art.2, c.2, lett. o) della L.R. n.54 del 31/12/2012;

- Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;

- Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;

- Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;

- Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;

- Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;

- Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;

- Visto il DDR Servizi Sociali- ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali- n. 227 del 11/06/2013

delibera

1. di accreditare, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 22/2002 e per la durata di tre anni dalla data di approvazione del presente provvedimento, le seguenti Unità di offerta, gestite dalla S.C.S. Società Nuova" ONLUS di via I. Caffi, n. 87 - Belluno, rivolte a persone con disabilità e per la capacità ricettiva a fianco di ciascuna indicata:

- Comunità alloggio "Villa Anna" via La Cal, n.1 - Limana(BL), per n.20 posti letto;
- Comunità alloggio per persone disabili "Casa Polit" via Feltre, n. 1 - Belluno, per n.10 posti letto;
- Centro Diurno per persone con disabilità "Ceramica" via F. M. Colle 14/16 - Belluno, per n.12 posti;
- Centro Diurno per persone con disabilità "Stile libero" via Caffi 87 - Belluno, per n.10 posti;
- Centro Diurno per persone con disabilità "Centro Educativo didattico" piazzale Resistenza 60/62 - Belluno, per n.14 posti;

2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16, l'accreditamento è sospeso o revocato;

3. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

4. di stabilire che l'Azienda ULSS n. 1 di Belluno acquisisca idonea certificazione antimafia al momento della stipulazione dell'accordo contrattuale di cui all'art. 17 della L.R. n.22/2002, comunicando al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali eventuali esiti interdittivi;

5. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali;

6. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda ULSS n.1, al Comune di Belluno, al Comune di Limana e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS n.1, rappresentando che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento;

7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14/03/2013, n. 33;

9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 279551)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 867 del 10 giugno 2014

"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n.22/2002). Rilascio nuovo accreditamento istituzionale al Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti "Santa Maria del Rosario", Vicolo Pineta, n.32, Mestre - Venezia, gestito dalla Società Anni Sereni s.r.l., Corso Vittorio Emanuele II, n.87 - Roma.

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento riconosce il nuovo accreditamento istituzionale al Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti, in oggetto indicato, ed individua il soggetto gestore dello stesso. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: richiesta di accreditamento, acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 11/10/2013, prot. n. 418507, e relazione dell'Azienda ULSS n. 12, acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 7/01/2014, con prot. n. 2438.

Il Presidente dott. Luca Zaia riferisce quanto segue.

Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002, ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.

Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio- sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 ed ai requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.

Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16 gennaio 2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.

Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013 e n.3013 del 30/12/2013, hanno individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti nell'ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale 22/2002.

In ossequio alla disciplina sovraesposta, il Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti "Santa Maria del Rosario", Vicolo Pineta, n.32, Mestre - Venezia, gestito dall'Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto Fondazione di religione "Opera Santa Maria della Carità", con sede in Venezia San Marco, 1830, è stato autorizzato all'esercizio ed accreditato, rispettivamente con DDR n.422 del 26/11/2010 e con DGR n. 409 del 25/03/2013, per una capacità ricettiva di

- n. 90 posti letto per persone anziane non autosufficienti di I livello assistenziale,
- n. 30 posti letto per persone anziane non autosufficienti di II livello assistenziale.

Considerato che la Società Anni Sereni s.r.l. di Roma, via Vittorio Emanuele II, n.87, ai sensi dell'accordo di mediazione sottoscritto in data 13/03/2012 da quest'ultima e la Materlim s.r.l.- proprietaria della struttura, è subentrata nella gestione del Centro di servizi, si è proceduto a rilasciare una nuova autorizzazione all'esercizio, con DDR n.48 del 26/02/2014, per la capacità ricettiva di:

- n. 90 posti letto per persone anziane non autosufficienti di I livello assistenziale,
- n. 30 posti letto per persone anziane non autosufficienti di II livello assistenziale.

Con nota acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 11/10/2013, prot. n.418507, è stata formulata richiesta di nuovo accreditamento per la medesima struttura.

Come contemplato dalle precitate procedure operative, la Direzione Regionale Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con nota emessa in data 29/10/2013, prot. n.468114, ha incaricato l'Azienda ULSS n. 12 alla verifica "di parte terza" per l'accertamento in ordine alla presenza e possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'emanazione del presente provvedimento.

L'Azienda ULSS n. 12, a seguito dell'incarico ricevuto, ha costituito il Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.), ed in esito al sopralluogo svolto in data 9/12/2013 dal precitato gruppo, ha trasmesso al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con nota acquisita in data 7/01/2014, prot. n.2438, la relazione di esito positivo circa la rispondenza alla normativa della struttura in epigrafe indicata, dalla quale è risultato coerente in linea di massima con i principi e le finalità per cui è stato posto, ma suscettibile di miglioramento per quanto riguarda il requisito:

- PA.AC.0.1: "*la formazione è pianificata sui bisogni formativi del personale in funzione degli obiettivi del servizio*".

Parallelamente, è stata verificata la congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda ULSS n.12, cui è stato posto il visto di congruità con DDR n.60 del 21/02/2012 e successivi Decreti n.90 del 15/03/2013 e n.496 del 11/12/2013.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, con il presente provvedimento, si ritiene di proporre il rilascio del nuovo accreditamento al Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti "Santa Maria del Rosario", Vicolo Pineta, n.32, Mestre - Venezia, gestito dalla Società Anni Sereni s.r.l., Corso Vittorio Emanuele II, n.87 - Roma, per la medesima capacità ricettiva autorizzata.

Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Visto l'art. 2, c. 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31/12/2012;

- Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;

- Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;

- Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;

- Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;

- Vista la DGR n. 409 del 25/03/2013;

- Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;

- Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;

- Visti i DDDR n.422 del 26/11/2010 e n. 48 del 26/02/2014

delibera

1. di rilasciare nuovo accreditamento istituzionale, per tre anni decorrenti dalla scadenza degli effetti della DGR n. 409 del 25/03/2013, per garantire la necessaria continuità, al Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti "Santa Maria del Rosario", Vicolo Pineta, n.32, Mestre - Venezia, gestito dalla Società Anni Sereni s.r.l., Corso Vittorio Emanuele II, n.87 - Roma, per la seguente capacità ricettiva:

- n. 90 posti letto per persone anziane non autosufficienti di I livello assistenziale,
- n. 30 posti letto per persone anziane non autosufficienti di II livello assistenziale;

2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16, l'accreditamento è sospeso o revocato;

3. di stabilire che in sede di del mantenimento dei requisiti di accreditamento, venga verificato il miglioramento apportato al seguente requisito:

- PA.AC.0.1: "*la formazione è pianificata sui bisogni formativi del personale in funzione degli obiettivi del servizio*";

4. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

5. di stabilire che l'Azienda ULSS n. 12 Veneziana acquisisca idonea certificazione antimafia al momento della stipulazione dell'accordo contrattuale di cui all'art. 17 della L.R. n.22/2002, comunicando al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali eventuali esiti interdittivi;

6. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali;

7. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda ULSS n.12, al Comune di Venezia e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS n.12, rappresentando che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento;

8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14/03/2013, n. 33;

10. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 279553)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 869 del 10 giugno 2014

"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n. 22/2002). Rilascio dell'accreditamento istituzionale al Centro Servizi Cooperativa Sociale Nuova Idea, Via Puccini 49/a, Abano Terme (PD), per la Comunità Alloggio per persone disabili "Orizzonti", Via Benedetto Marcello, 16/a Abano Terme (PD).
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento riconosce l'accreditamento istituzionale al Centro Servizi Cooperativa Sociale Nuova Idea per la Comunità Alloggio per persone disabili "Orizzonti" in oggetto indicata, ed individua il soggetto gestore dello stesso. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: richiesta di accreditamento, acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 25/10/2012, prot. n. 476921, e relazione dell'Azienda ULSS n. 16, acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 20/03/2014, con prot. n. 118770.

Il Presidente dott. Luca Zaia riferisce quanto segue.

Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002, ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.

Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio- sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 ed ai requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.

Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16/01/2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.

Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013 e n.3013 del 30/12/2013, hanno individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti nell'ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale 22/2002.

In ossequio alla disciplina sovraesposta, il Centro Servizi Cooperativa Sociale Nuova Idea per la Comunità Alloggio "Orizzonti", è stato autorizzato all'esercizio con DDR n. 240 del 30/08/2012, per la capacità ricettiva di 12 posti destinati a persone disabili.

Con nota acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 25/10/2012, prot. n. 476921, è stata formulata richiesta di accreditamento per la medesima struttura.

Come contemplato dalle precitate procedure operative, la Direzione Regionale Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con nota emessa in data 30/09/2013, prot. n. 410696, ha incaricato l'Azienda ULSS n. 16 alla verifica "di parte terza" per l'accertamento in ordine alla presenza e possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'emanazione del presente provvedimento.

L'Azienda ULSS n. 16, a seguito dell'incarico ricevuto, ha costituito il Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.), ed in esito al sopralluogo svolto in data 19/02/2014 dal precitato gruppo, ha trasmesso al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con nota acquisita in data 20/03/2014, prot. n. 118770, la relazione di esito positivo circa la rispondenza alla normativa della struttura in epigrafe indicata, dalla quale è risultato coerente in linea di massima con i principi e le finalità per cui è stato posto.

Parallelamente, è stata verificata la congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda ULSS n. 16 di Padova, cui è stato posto il visto di congruità con DDR n. 114 del 31/05/2011 e successivi Decreti n. 335 del 28/11/2011 e n. 437 del 12/11/2013.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, con il presente provvedimento, si ritiene di proporre l'accreditamento al Centro Servizi Cooperativa Sociale Nuova Idea, Via Puccini 49/a, Abano Terme (PD), per la Comunità Alloggio "Orizzonti", Via Benedetto Marcello, 16/a Abano Terme (PD) e per la medesima capacità ricettiva autorizzata.

Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.

Si dispone, altresì, che, in coerenza con le clausole pattizie di cui al "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", sottoscritto il 09/01/2012 da Regione del Veneto, ANCI Veneto, Unione Regionale delle Provincie del Veneto e Uffici Territoriali del Governo del Veneto, approvate con DGR n. 537 del 3/04/2012, l'Azienda ULSS n.16 di Padova acquisisca idonea certificazione antimafia al momento della stipulazione dell'accordo contrattuale di cui all'art. 17 della L.R. n. 22/2002, comunicando al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali eventuali esiti interdittivi.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Visto l'art.2, c.2, lett. o) della L.R. n.54 del 31/12/2012;

- Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;

- Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;

- Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;

- Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;

- Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;

- Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;

- Visto il DDR n. 240 del 30/08/2012

delibera

1. Di accreditare, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 22/2002, per la durata di tre anni dalla data di approvazione del presente provvedimento, il Centro Servizi Cooperativa Sociale Nuova Idea, Via Puccini 49/a, Abano Terme (PD), per la Comunità Alloggio "Orizzonti", Via Benedetto Marcello, 16/a Abano Terme (PD), per la capacità ricettiva di 12 posti per persone disabili;

2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16, l'accreditamento è sospeso o revocato;

3. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

4. di stabilire che l'Azienda ULSS n. 16 di Padova acquisisca idonea certificazione antimafia al momento della stipulazione dell'accordo contrattuale di cui all'art. 17 della L.R. n. 22/2002, comunicando al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali eventuali esiti interdittivi;

5. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali;

6. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda ULSS n. 16, al Comune di Abano Terme (PD) e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS n.16, rappresentando che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento;

7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14/03/2013, n. 33;

9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 279556)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 871 del 10 giugno 2014

"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". (L.R. n.22/2002). Rilascio del rinnovo dell'accreditamento istituzionale all'Azienda ULSS n. 13 di Mirano, via Mariutto,76 -Mirano (VE), per la seguente Unità di offerta: Centro diurno per persone con disabilità "G.Carducci", via Ballò, n.1 - Mirano (VE).

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento riconosce il rinnovo dell'accreditamento istituzionale all'Azienda ULSS n.13, per l'Unità di offerta, rivolta a persone disabili, in oggetto indicata, ed individua il soggetto gestore dello stesso. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: richiesta di accreditamento, acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 9/01/2013, prot. n. 3530, e relazione dell'Azienda ULSS n. 13, acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali in data 7/01/2014, con prot. n. 2469.

Il Presidente dott. Luca Zaia riferisce quanto segue.

Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002, ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.

Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio- sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 ed ai requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.

Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16 gennaio 2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.

Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013 e n.3013 del 30/12/2013, hanno individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti nell'ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale 22/2002.

In ossequio alla disciplina sovraesposta, l'Azienda ULSS n. 13 di Mirano, via Mariutto,76 -Mirano (VE), è stata autorizzata all'esercizio ed accreditata per il Centro diurno rivolto a persone con disabilità "G.Carducci", via Ballò, n.1 - Mirano (VE), per una capacità ricettiva di n.20 posti, rispettivamente con DDR n. 99 del 1/04/2009 e DGR n.946 del 23/03/2010.

Con nota del 23/01/2012, l'Azienda ULSS n. 13 ha chiesto, per il suddetto Centro diurno, l'autorizzazione all'esercizio per una maggiore capacità ricettiva, che con DDR n.319 del 5/10/2012 è stata aumentata da n. 20 a n. 30 posti.

Con nota acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, in data 9/01/2013, prot. n.3530, è stata formulata richiesta di accreditamento per la medesima struttura.

Come contemplato dalle precitate procedure operative, la Direzione Regionale Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con nota emessa in data 20/11/2013, prot. n.506059, ha incaricato l'Azienda ULSS n. 13 alla verifica per l'accertamento in ordine alla presenza e possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'emanazione del presente provvedimento.

L'Azienda ULSS n.13, a seguito dell'incarico ricevuto, ha costituito il Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.) ed, in esito al sopralluogo svolto in data 10/12/2013, dal precitato gruppo, ha trasmesso al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, con nota acquisita in data 7/01/2014, prot. n.2469, la relazione di esito positivo circa la rispondenza alla normativa della struttura in epigrafe indicata, dalla quale è risultato coerente in linea id massima con i principi e le finalità per cui è stato posto,

ma suscettibile di miglioramento per quanto riguarda il requisito:

- DIS.AC.0.2: "*Sono messi in atto strumenti e procedure di rilevazione della soddisfazione dell'utente e della famiglia.".*

Parallelamente, è stata verificata la congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda ULSS n.13, cui è stato posto il visto di congruità con Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, n.212 del 8/09/2011 e successivi Decreti n.233 del 4/10/2011, n.465 del 14/12/2012 e n.406 del 24/10/2013.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, con il presente provvedimento, si ritiene di proporre il rinnovo dell'accreditamento per il Centro diurno rivolto a persone con disabilità "G.Carducci", via Ballò, n.1 Mirano (VE), per la nuova capacità ricettiva autorizzata, pari a n.30 posti.

Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Visto l'art.2, c.2, lett.o) della L.R. n.54 del 31/12/2012;

- Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;

- Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;

- Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;

- Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;

- Vista la DGR n. 946 del 23/03/2010;

- Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;

- Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;

- Visti i DDDR Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, n. 99 del 1/04/2009 e n.319 del 5/10/2012

delibera

1. di rinnovare l'accreditamento per tre anni decorrenti dalla scadenza degli effetti della DGR n.946 del 23/03/2010, per garantire la necessaria continuità, all'Azienda ULSS n. 13 di Mirano, via Mariutto,76-Mirano (VE), per il Centro diurno per persone con disabilità "G.Carducci", via Ballò, n.1 - Mirano (VE), per la nuova capacità ricettiva di n. 30 posti;

2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16, l'accreditamento è sospeso o revocato;

3. di stabilire che in sede di verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento, venga verificato il miglioramento apportato al seguente requisito:

- DIS.AC.0.2:" *Sono messi in atto strumenti e procedure di rilevazione della soddisfazione dell'utente e della famiglia".*

4. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

5. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato al Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali;

6. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda ULSS n.13, al Comune di Mirano (VE) e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS n.13, rappresentando che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento;

7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14/03/2013, n. 33;

9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 279466)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1215 del 15 luglio 2014

Legge 31.07.2002 n. 179 Approvazione criteri generali da osservare nella progettazione ed esecuzione degli interventi di ripascimento manutentivo e bypass degli arenili, nonché per la ricostruzione delle morfologie costiere.
[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:
Approvazione dei criteri generali da osservare nella progettazione ed esecuzione degli interventi di ripascimento di carattere manutentivo e bypass degli arenili in erosione, nonché per la ricostruzione delle morfologie costiere con particolare riguardo all'area del Delta del Po.

L'Assessore Maurizio Conte, riferisce quanto segue.

Con il D.Lgs. 112/1998, (il c.d. decreto Bassanini), sono state conferite, tra l'altro, alle Regioni le funzioni relative alla gestione del demanio marittimo e della difesa della costa.

In linea con il processo di decentramento e in attuazione del riordino generale delle materie trasferite, l'articolo 21 della Legge 31.07.2002 n. 179 (collegato ambientale alla finanziaria), individua le Regioni quali Autorità competenti all'istruttoria ed al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 109 comma 2 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

Precedentemente all'emanazione della citata Legge 179/2002, l'Autorità competente al rilascio delle autorizzazioni era il Ministero dell'Ambiente, il quale operava in virtù della Legge 319/1976, applicando le procedure indicate nel D.M. 24 .01.1996.

La Giunta regionale, con deliberazione in data 30.12.2005 n.4170, ha approvato le "Direttive tecniche per la caratterizzazione e valutazione di compatibilità delle sabbie destinate al ripascimento dei litorali nella Regione del Veneto".

Successivamente con deliberazione in data 23.03.2010 n. 1019 la Giunta regionale ha approvato un aggiornamento delle "Direttive tecniche per la caratterizzazione e valutazione di compatibilità delle sabbie destinate al ripascimento dei litorali nella Regione del Veneto", dando comunque atto dell'opportunità di procedere alla revisione generale delle direttive in parola non appena noti i risultati dei vari studi avviati o in fase di definizione per la risoluzione delle note problematiche di erosione dei litorali.

A tale riguardo con deliberazione in data 11.12.2012 n. 2541 la Giunta regionale ha incaricato la Direzione Difesa del Suolo, d'intesa con gli Uffici del Genio Civile di Rovigo e Venezia e con il supporto tecnico scientifico dell'Autorità di bacino dell'alto Adriatico, della redazione del progetto denominato "Gestione Integrata della Zona Costiera - Progetto per lo studio ed il monitoraggio della linea di costa per la definizione degli interventi di difesa dei litorali dall'erosione nella regione Veneto".

Il progetto che si intende avviare nella regione Veneto sarà strutturato in due fasi:

1. fase conoscitiva;
2. analisi dei risultati, valutazione delle diverse tipologie di opere da porre in essere e monitoraggio delle stesse.

Attesa la particolare complessità del progetto da realizzare, la Giunta regionale con DGR n. 2080 del 19.11.2013 ha deliberato di stipulare un accordo tra la Regione del Veneto e il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale - ICEA dell'Università degli Studi di Padova per il supporto scientifico alla Direzione Difesa del Suolo per la stesura del progetto in argomento; le attività con l'istituto universitario sono stati avviati già nel corso del mese di dicembre 2013 ed avranno conclusione, in linea di massima, entro il 2014.

Nel corso del 2013 sono stati resi noti anche i primi risultati del progetto denominato" Costruzione - implementazione di un geodatabase gestionale per la zona costiera del Veneto (dalla foce del fiume Adige alla foce del fiume Tagliamento), contenente descrizione fisiografica, trend evolutivo e quantificazione dei budget sedimentari", realizzato nell'ambito del progetto europeo IPA - Adriatico "SHAPE" n. 167 /1^ call; i risultai finali di tale progetto saranno definitivamente comunicati nel corso del 2014.

Come sopra evidenziato le attività avviate in questi anni per la definizione delle problematiche afferenti la difesa dei litorali dall'erosione sono state molteplici, attesa la particolare importanza rappresentata dalla costa veneta per l'economia regionale.

A fronte di tali impegni dell'Amministrazione regionale sono purtroppo da registrare sempre più frequenti eventi meteo - marini di eccezionale intensità che comportano danni di milioni di euro agli arenili.

Ad esempio, nel mese di novembre 2012 si sono verificati fenomeni meteo-marini lungo il litorale veneto e di tutto l'Alto Adriatico che per la loro intensità sono risultati avere un tempo di ritorno di 40 - 50 anni che; i danni alle strutture balneari ed agli arenili hanno comportato la dichiarazione di stato di calamità naturale.

Tali eventi calamitosi si sono nuovamente presentati nel corso dei mesi di gennaio - febbraio 2014 con un ulteriore aggravio dello stato dei litorali.

A seguito di tali eventi calamitosi risulta necessario procedere con la massima urgenza all'esecuzione di interventi di ripascimento manutentivo volti a ripristinare la linea di costa gravemente erosa dalle mareggiate, al fine anche di poter dare una risposta efficace ai Comuni costieri ed ai numerosi operatori turistici.

In tal senso si è ritenuto necessario redigere un documento integrativo alle direttive approvate con la citata deliberazione n. 1019/2010, afferenti gli interventi di manutenzione dei litorali veneti con opere di ripascimento, nonché di ricostruzione delle morfologie costiere.

Il documento in parola - **allegato A** - è stato concertato con tutti i Soggetti Attuatori gli interventi di difesa dei litorali veneti dall'erosione, nonché con l'ARPAV; tale documento potrà essere oggetto di revisione, unitamente alle direttive approvate con la menzionata DGR 1019/2010, al termine del progetto denominato "Gestione Integrata della Zona Costiera - Progetto per lo studio ed il monitoraggio della linea di costa per la definizione degli interventi di difesa dei litorali dall'erosione nella regione Veneto", sopra citato.

Tutto ciò premesso, il relatore sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la L.R. 34/1986 (art. 6);

VISTA la L.R. 12/2014;

VISTO l'art. 2 co. 2 lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di approvare il documento - **allegato A** - afferente "Criteri generali da osservare nella progettazione ed esecuzione degli interventi di ripascimento manutentivo e bypass degli arenili, nonché per la ricostruzione delle morfologie costiere", ad integrazione delle direttive già approvate con la menzionata deliberazione n. 1019 del 23.03.2010.

2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

3. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

CRITERI GENERALI DA OSSERVARSI NELLA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIPASCIMENTO MANUTENTIVO E BYPASS DEGLI ARENILI E DI RICOSTRUZIONE DI MORFOLOGIE COSTIERE

ALLEGATOA alla Dgr n. 1215 del 15 luglio 2014

CRITERI GENERALI DA OSSERVARSI NELLA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIPASCIMENTO MANUTENTIVO E BYPASS DEGLI ARENILI E DI RICOSTRUZIONE DI MORFOLOGIE COSTIERE

INDICE

PARTE I - PRINCIPI GENERALI 4
1 PREMESSA 4
2 CAMPO DI APPLICAZIONE 4
3 INTERAZIONE CON ALTRE NORMATIVE 5
4 DEFINIZIONI 5
SPIAGGIA 5
4.1 SPIAGGIA EMERSA 5
4.2 SPIAGGIA SOMMERSA 5
4.3 BARRA DI FOCE 5
4.4 BARRA TIDALE 5
4.5 PROFONDITÀ DI CHIUSURA 6
4.6 FONDALE MARINO 6
4.7 AREA PORTUALE E DI FOCE 6
4.8 CELLA LITORANEA 6
4.9 SEDIMENTI APPARTENENTI ALLA CELLA LITORANEA 6
4.10 SEDIMENTI DI FOCE 6
4.11 SEDIMENTI DI ORIGINE TERRESTRE E FLUVIALE 7
4.12 SEDIMENTI DI ORIGINE MARINA 7
4.13 SEDIMENTI DI DIVERSA PROVENIENZA 7
4.14 FRAZIONE PELITICA 7
4.15 INTERVENTI DI RIPASCIMENTO MANUTENTIVO 7
4.16 INTERVENTI DI RIPASCIMENTO STRUTTURALI 8
4.17 INTERVENTI DI BYPASS 8
4.18 RICOSTRUZIONE DI MORFOLOGIE COSTIERE 8
4.19 TRATTI DI COSTA SENSIBILE 8
5 MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI RIPASCIMENTI MANUTENTIVI 8
PARTE II – REQUISITI DEI PROGETTI 10
1 RELAZIONE TECNICA 11
1.1 SITO DI INTERVENTO 11

ALLEGATOA alla Dgr n. 1215 del 15 luglio 2014

1.1.1 INQUADRAMENTO DELLA CELLA LITORANEA 11
1.1.2 VALUTAZIONI INERENTI IL CLIMA METEOMARINO E LA DINAMICA COSTIERA 11
1.1.3 STORIA DEL SITO DI INTERVENTO (FACOLTATIVO, NELLE MORE DELLA REDAZIONE DEL PROGETTO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA ZONA COSTIERA DI CUI ALLA D.G.R. 2541 DEL 11/12/2012) 11
1.1.4 CARATTERISTICHE GRANULOMETRICHE DELLA/E SPIAGGIA/E OGGETTO DI INTERVENTO 11
1.1.5 CARATTERISTICHE AMBIENTALI DEL SITO DI INTERVENTO 12
1.2 CARATTERISTICHE DEL MATERIALE DA UTILIZZARE PER IL RIPASCIMENTO E LA RICOSTRUZIONE DI MORFOLOGIE COSTIERE 12
1.2.1 ORIGINE 12
1.2.2 CARATTERISTICHE GRANULOMETRICHE 13
1.2.3 CARATTERISTICHE CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE 13
1.2.4 CARATTERISTICHE ECOTOSSICOLOGICHE 14
1.3 CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO DI RIPASCIMENTO 14
1.3.1 DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO 14
1.3.2 MODALITÀ DI PRELIEVO E VERSAMENTO 14
PARTE III- CAMPIONAMENTO 16
1 CAMPIONAMENTO DEL MATERIALE DA RIPASCIMENTO 16
1.1 SPIAGGIA EMERSA 16
1.2 BARRA DI FOCE, BARRA TIDALE E SPIAGGIA SOMMERSA 16
2 CAMPIONAMENTO DEL SITO DA RIPASCERE 16
3 VERBALE DI CAMPIONAMENTO 16
PARTE IV - VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ DEGLI INTERVENTI STAGIONALI DI RIPASCIMENTO 18
PARTE V – PROCEDURE 19
1 ISTRUTTORIA 19

PARTE I - PRINCIPI GENERALI

1 PREMESSA

La presente disciplina ha lo scopo di creare le condizioni affinché si possa realizzare efficacemente una strategia di gestione dei sedimenti disponibili per le spiagge del Veneto, che versano in una generalizzata condizione di crisi, sia per quanto riguarda la disponibilità di superfici adeguate per l'attività turistico-balneare che per quanto riguarda la sicurezza del territorio, nell'ambito della quale la spiaggia svolge un ruolo di protezione fondamentale.
Nel dettaglio, la strategia di gestione dei sedimenti è oggetto del Progetto di Gestione Integrata della Zona Costiera di cui alla D.G.R. 2541 del 11/12/2012.
Nelle sue linee più generali, la strategia di gestione dei sedimenti deve prevedere non solo importanti immissioni di sedimenti per compensare il deficit attuale (ripascimenti strutturali), ma anche una accurata e tempestiva movimentazione dei sedimenti disponibili per compensare i locali squilibri inevitabilmente creati dall'antropizzazione del territorio e della costa in particolare. Ferma restando la necessità di ripristinare artificialmente il bilancio sedimentario delle coste, esistono infatti situazioni locali di squilibrio nelle quali, a fronte di tratti di litorale in erosione, ve ne sono altri in accrescimento, ovvero aree di foce o barre litoranee dove si sono creati depositi in grado di fornire utili risorse per il ripascimento.
In linea di principio, la presente disciplina individua degli ambiti entro i quali la movimentazione dei sedimenti possa avere una procedura autorizzativa semplificata. Questi ambiti, compiutamente definiti nel seguito, sono sostanzialmente quelli entro i quali si muovono i sedimenti della spiaggia, emersa e sommersa, e di conseguenza quelli che presentano sedimenti con caratteristiche affini ad essa.

2 CAMPO DI APPLICAZIONE

I presenti criteri si applicano alla progettazione degli interventi stagionali di ripascimento manutentivo degli arenili, come definiti ai successivi punti 4.15 e 4.17, e di ricostruzione di morfologie costiere come definite al successivo punto 4.18, e forniscono le indicazioni necessarie a valutare gli stessi ai fini della loro approvazione da parte della Regione.

La presente direttiva ha lo scopo di creare uno strumento in grado di rendere praticabile la manutenzione ordinaria degli arenili nei tempi e nei modi che il rapido evolvere degli stessi rende necessari, riducendo così la necessità di interventi con opere rigide e ripascimenti strutturali e migliorando le condizioni di sicurezza e fruibilità dei litorali.

La presente direttiva disciplina altresì la caratterizzazione ambientale dei sedimenti che in tale contesto vengono movimentati, differenziando la procedura rispetto alla normativa vigente per il solo caso in cui vi sia unicamente movimentazione di sabbia all'interno della medesima spiaggia e, più precisamente, all'interno della medesima cella litoranea, come definita al successivo punto 4.8.

3 INTERAZIONE CON ALTRE NORMATIVE

Per quanto riguarda gli interventi di ripascimento che non rispondano ai requisiti di cui al successivo punto 4.15, la disciplina resta definita dalla vigente normativa regionale.

I parametri di calcolo per la progettazione degli interventi (clima meteo marino, livello del mare, caratteristiche "al largo" delle mareggiate di progetto) saranno oggetto di successiva univoca definizione da parte della Regione nell'ambito delle attività di cui alla Delibera n. 2541 del 11/12/2012 (Gestione Integrata della Zona Costiera. Progetto per lo studio ed il monitoraggio della linea di costa per la definizione degli interventi di difesa dei litorali dall'erosione nella regione Veneto. D.Lgs. 112/1998 e D.Lgs. 85/2010), ed in tal caso diventeranno cogenti per le attività comprese nella relazione tecnica di cui alla parte II, punto 1.1.2.

4 DEFINIZIONI

Ai fini dell'applicazione dei seguenti criteri, si intende per:

Spiaggia

L'accumulo lungo i litorali di sedimenti sciolti modellati dall'azione di vento e moto ondoso. La spiaggia comprende una *spiaggia emersa* ed una *spiaggia sommersa*.

4.1 Spiaggia emersa

La spiaggia emersa è la porzione di spiaggia che si trova tra il livello medio del mare e il limite del demanio marittimo, ovvero, se più distante dalla battigia, con il limite estremo verso terra dell'area interessata dalla risalita del moto ondoso durante una mareggiata con tempo di ritorno di 50 anni, associata ad un livello del mare con il medesimo tempo di ritorno.

4.2 Spiaggia sommersa

La spiaggia sommersa è la porzione di spiaggia che si trova tra il livello medio del mare e la profondità di chiusura.

4.3 Barra di foce

L'accumulo di materiale depositato alla foce di un corso d'acqua, entro la profondità di chiusura, in continuità con la spiaggia alimentata dai sedimenti provenienti dal corso d'acqua stesso.

4.4 Barra tidale

L'accumulo di materiale depositato, entro la profondità di chiusura, all'interno o all'esterno

di una bocca a marea. Si intendono come bocche a marea le bocche lagunari nelle quali la portata mareale sia nettamente prevalente rispetto a quella degli eventuali corsi d'acqua che vi sfociano.

4.5 Profondità di chiusura

È la massima profondità interessata dal trasporto solido litoraneo. Salva la possibilità di determinazione empirica basata su rilievi successivi, o analitica sulla base del clima meteomarino e di validate formulazioni di letteratura, la profondità di chiusura si assume pari a -5 m sul livello medio mare.

4.6 Fondale marino

Il fondale al largo della profondità di chiusura.

4.7 Area portuale e di foce

Si intendono come tali gli specchi acquei in concessione destinati all'ormeggio di unità da pesca e da diporto, nonché quelli interni all'inviluppo delle opere foranee, ovvero, in assenza di queste ultime, quelli interni all'ideale congiungente dei due estremi della linea di riva sulle sponde opposte della foce.

4.8 Cella litoranea

Si intende come cella litoranea un tratto di litorale, compreso entro elementi morfologici notevoli, per il quale può essere attuata una gestione unitaria dei sedimenti. Per le coste del Veneto, gli elementi morfologici notevoli che delimitano le celle litoranee sono individuati come segue: *foce del fiume Tagliamento, Bocca di Porto Baseleghe, Bocca di Falconera, foce del fiume Livenza, foce del fiume Piave, foce del fiume Sile, Bocca di Lido, Bocca di Malamocco, Bocca di Chioggia, foce del fiume Brenta, foce del fiume Adige, Bocca di Caleri, Bocca di Porto Levante, foce del Po di Maistra, Busa di Tramontana, Busa Dritta, Busa di Scirocco, Busa Storiona, foce del Po di Tolle, foce del Po di Gnocca, foce del Po di Goro.*

4.9 Sedimenti appartenenti alla cella litoranea

I sedimenti provenienti dalla spiaggia emersa e sommersa, dalle barre di foce e dalle barre tidali esterne all'inviluppo delle eventuali armature di foce. Appartengono a questa categoria anche le sabbie derivanti dalla separazione in sito (all'interno della spiaggia emersa) del materiale spiaggiato.

4.10 Sedimenti di foce

I sedimenti provenienti dalle aree portuali e di foce adiacenti alla cella litoranea da ripascere.

4.11 Sedimenti di origine terrestre e fluviale

I sedimenti provenienti da alvei fluviali, cave a terra, cantieri, prelevati all'esterno della cella litoranea da ripascere.

4.12 Sedimenti di origine marina

I sedimenti provenienti da cave a mare poste più al largo della profondità di chiusura.

4.13 Sedimenti di diversa provenienza

I sedimenti di provenienza diversa da quella di cui ai quattro punti precedenti.

4.14 Frazione pelitica

Per frazione pelitica si intende la frazione di sedimenti passante al vaglio con maglia pari a 0.063 mm. Per frazione pelitica si intende la percentuale in peso del materiale secco passante attraverso il vaglio di cui sopra. La determinazione della frazione pelitica va effettuata mediante vagliatura ad umido secondo il procedimento ICRAM (procedimento descritto nelle "Metodologie Analitiche di Riferimento", edite nel 2001 dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, alla voce: "Sedimenti/Scheda 3/Analisi delle caratteristiche granulometriche".

4.15 Interventi di ripascimento manutentivo

Gli interventi di ripascimento che rispondono a tutte le seguenti condizioni:

1. si svolgono all'interno di una singola cella litoranea e degli elementi morfologici notevoli di cui al punto 4.8;
2. il volume di materiale movimentato per annualità *non è superiore a 10 m^3/m lineare di spiaggia*, riferiti alla lunghezza dell'intera cella litoranea; ai fini della definizione di annualità non si fa riferimento all'anno solare, ma ad un intervallo temporale di 12 mesi definito in funzione delle strategie di manutenzione prescelte per il singolo sito (per esempio, nelle aree balneari l'annualità potrebbe riferirsi al periodo compreso tra due stagioni balneari successive);
3. l'eventuale volume di materiale proveniente dall'esterno della cella litoranea non supera i 20.000 m^3;
4. sono associati ad un piano di monitoraggio della spiaggia che rispetti le caratteristiche di cui all'allegato I;
5. non pregiudicano la sicurezza idraulica del territorio o delle infrastrutture collocate sul litorale;
6. sono realizzati con sabbie aventi frazione pelitica compatibile con le caratteristiche del sito di destinazione in base ai criteri di cui al successivo punto 5, ovvero delle più specifiche indicazioni che verranno date dal Progetto di Gestione Integrata della Zona Costiera di cui alla D.G.R. 2541 del 11/12/2012.

4.16 Interventi di ripascimento strutturali

Gli interventi finalizzati all'ampliamento e/o alla creazione di nuove spiagge. L'intervento di ripascimento è di natura strutturale quando non risponde ai criteri di cui al precedente punto 4.15.

4.17 Interventi di bypass

Gli interventi finalizzati a ripristinare, con mezzi artificiali, la continuità del trasporto solido litoraneo in direzione parallela alla costa interrotto o parzializzato dalla presenza di opere antropiche quali moli, armature di foce, difese costiere, ecc.

4.18 Ricostruzione di morfologie costiere

Gli interventi finalizzati a ripristinare, mediante la movimentazione di sedimenti con mezzi artificiali, la naturale successione spiaggia-duna nelle aree che non sono individuate dagli strumenti urbanistici come specificatamente dedicate alla fruizione turistico-balneare. Gli interventi finalizzati alla ricostruzione di spiagge e cordoni dunali soggetti ad erosione sono orientati alla conservazione degli habitat naturali, al miglioramento della sicurezza idraulica del territorio o delle infrastrutture collocate sul litorale.

4.19 Tratti di costa sensibile

I "tratti di costa sensibile" sono quelli compresi in aree marine protette, riserve naturali, aree a parco o appartenenti alla Rete Natura 2000.

5 MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI RIPASCIMENTI MANUTENTIVI

Il trasferimento di materiale di spiaggia all'interno di una medesima cella litoranea non dovrà comportare sbancamenti che superino nella spiaggia emersa lo spessore di 0.5 m. Le operazioni di scavo non dovranno determinare brusche variazioni del fondale e dovranno essere opportunamente segnalate per prevenire il rischio di annegamento. In ogni caso, nelle aree individuate dalle competenti autorità come riservate alla balneazione, il fondale dovrà essere regolarizzato immediatamente dopo gli interventi e prima della stagione balneare.

La movimentazione del materiale potrà avvenire preferibilmente per via idraulica, mediante sabbiodotti.

Qualora il litorale sia interessato da attività balneare, solo le sabbie con frazione pelitica inferiore al 5% in peso potranno essere posizionate direttamente sulla spiaggia emersa. Tale percentuale potrà essere incrementata al 10% (riferito al materiale tal quale nell'area di prelievo) qualora il versamento avvenga idraulicamente (versamento di miscela di acqua e sabbia mediante draga aspirante-refluente).

Le sabbie con frazione pelitica compresa tra il 10% e il 20% in peso potranno essere versate nella sola spiaggia sommersa.

Il trasferimento di materiale negli interventi di bypass potrà avvenire solo nel verso del trasporto solido netto in direzione parallela alla costa. Gli interventi di bypass potranno avvenire anche tra celle litoranee adiacenti.

PARTE II – REQUISITI DEI PROGETTI

Le domande per l'approvazione dei progetti di ricostruzione di morfologie costiere, di ripascimento manutentivo degli arenili di cui al punto 4.15 parte I e di bypass delle sabbie devono essere corredate da una relazione tecnica, come di seguito indicato, contenente indicazioni relative al sito di intervento, al materiale che si intende utilizzare per il ripascimento e alle modalità di realizzazione dell'intervento, finalizzata ad individuare e giustificare le scelte progettuali.

Le domande devono essere presentate almeno 60 gg prima dell'inizio degli interventi.

Nei litorali interessati da attività balneare, gli interventi di ripascimento non devono essere concomitanti con la stagione balneare, così come definita dalle ordinanze dei Compartimenti Marittimi competenti e/o dei Comuni costieri.

Nel caso di eventi singolari di mareggiata avvenuti dopo la data del primo di aprile, qualora possa essere documentata la singolarità dell'evento e i sedimenti utilizzati provengano dalla cella litoranea definita al punto 4.9 della parte I del presente documento, potrà essere adottata una procedura urgente presentando la domanda almeno 10 gg prima dell'inizio degli interventi.

La domanda dovrà essere corredata da un verbale di urgenza redatto dal proponente. Per questa tipologia di interventi non è previsto il monitoraggio. Il quantitativo di materiale movimentato non potrà superare i 5000 metri cubi.

Le informazioni contenute nella relazione tecnica devono essere integrate successivamente da una documentazione fotografica che testimoni lo stato del sito di intervento prima e immediatamente dopo l'intervento, nonché all'inizio della stagione balneare.

L'esecuzione dell'intervento di ripascimento è subordinata all'impegno da parte del proponente di attuare un piano di monitoraggio che preveda l'esecuzione di almeno un rilievo annuale all'inizio della stagione balneare, nonché un rilievo prima dell'esecuzione dei lavori. I rilievi dovranno essere eseguiti in conformità alle indicazioni contenute in allegato I.

1 RELAZIONE TECNICA

La relazione tecnica deve avere i seguenti contenuti minimi e deve essere redatta e sottoscritta da un ingegnere civile specializzato nell'ingegneria marittima di provata esperienza e regolarmente abilitato all'esercizio della professione.

1.1 Sito di intervento

1.1.1 Inquadramento della cella litoranea

a) individuare la cella litoranea oggetto dell'intervento e il relativo sviluppo lineare in metri;
b) individuare il tratto di litorale oggetto dell'intervento e il relativo sviluppo lineare in metri;
c) indicare la tendenza evolutiva dell'arenile (erosione, deposito, stabilità).

1.1.2 Valutazioni inerenti il clima meteomarino e la dinamica costiera

a) determinare il clima meteomarino in corrispondenza del paraggio di interesse;
b) indicare il verso prevalente del trasporto dei sedimenti;
c) stimare, sul profilo attuale e di progetto, sia nelle spiagge oggetto di prelievo che di ripascimento, gli effetti di mareggiate estreme *(livello del mare e altezza d'onda corrispondenti ad un tempo di ritorno non combinato di 50 anni)*.

1.1.3 Storia del sito di intervento (facoltativo, nelle more della redazione del Progetto di Gestione Integrata della Zona Costiera di cui alla D.G.R. 2541 del 11/12/2012)

Sintetizzare le informazioni sulle attività di ripascimento effettuate negli ultimi cinque anni, quando disponibili. In particolare, dovranno essere riportati:

a) documentazione relativa ai precedenti interventi effettuati con ripascimenti o opere rigide;
b) rilievo delle opere rigide presenti all'interno della cella litoranea;
c) documentazione relativa ai precedenti interventi effettuati nell'ambito della presente normativa, ivi inclusi i rilievi di monitoraggio e di prima pianta;
d) quantitativi, analisi (granulometriche ed eventuali chimiche, fisiche, microbiologiche, ecotossicologiche) e piano di posa dei ripascimenti effettuati.

1.1.4 Caratteristiche granulometriche della/e spiaggia/e oggetto di intervento

Le caratteristiche granulometriche devono essere valutate mediante setacciatura a secco con preventiva separazione della frazione pelitica ad umido, riportando in grafico la percentuale passante in peso in funzione del diametro della maglia dei setacci (ascissa in scala logaritmica).

I punti di campionamento, di cui al successivo punto 1.3.1, devono essere indicati in una planimetria ad una scala non inferiore a 1:5000 sulla base della più recente Carta Tecnica

Regionale.

Il progettista dovrà indicare le proprie valutazioni in ordine all'idoneità del materiale per gli scopi di progetto.

Le analisi granulometriche della spiaggia hanno validità quinquennuale.

1.1.5 Caratteristiche ambientali del sito di intervento

La valutazione delle caratteristiche ambientali del sito di intervento comporta la descrizione delle biocenosi presenti all'interno della spiaggia emersa e sommersa antistante l'intervento, più 500 m a monte e 1000 m a valle della zona di intervento, rispetto alla corrente marina dominante responsabile della diffusione dei materiali fini, nonché l'individuazione degli habitat dei siti della Rete Natura 2000 interni o prossimi all'area di intervento.

Il progettista, eventualmente coadiuvato da un tecnico del settore, dovrà esplicitare eventuali impatti sull'ambiente marino o dichiararne la non esistenza.

1.2 Caratteristiche del materiale da utilizzare per il ripascimento, gli interventi di bypass e la ricostruzione di morfologie costiere

La relazione tecnica dovrà contenere tutti i risultati delle analisi granulometriche e, per i soli ripascimenti, la descrizione del colore del sedimento secco, valutata in base alla scala di Munsell, nonché i risultati delle eventuali analisi chimiche, microbiologiche ed ecotossicologiche; per ogni campione occorre indicare il quantitativo, espresso in metri cubi, del materiale da questo rappresentato. I campionamenti e le analisi per la caratterizzazione devono essere eseguite secondo le procedure indicate nella DGRV 1019/2010.

1.2.1 Origine

Le aree di prelievo e gli eventuali punti di campionamento devono essere individuati cartograficamente ad una scala di sufficiente dettaglio, non inferiore a 1:5000; ciò per permettere di distinguere ciascuna porzione dal punto di vista della quantità (metri cubi) e delle analisi granulometriche, consentendo così di caratterizzare il materiale nel suo complesso attraverso medie pesate e prevedere utilizzi differenziati.

In ogni caso, il campionamento dovrà essere seguito conformemente alle specifiche di cui al paragrafo 1 della Parte IV dei presenti criteri. In funzione di ciò il prelievo, il trasporto e la conservazione del materiale devono essere effettuati in modo da mantenere l'identità di ciascuna porzione di sedimento.

Nel caso di materiale proveniente da spiaggia sommersa, il prelievo è ammesso solo su fondali sabbiosi non colonizzati da fanerogame marine o utilizzati per molluschicoltura.

L'eventuale volume di materiale proveniente dall'esterno della cella litoranea (non superiore ai 20.000 m^3 come indicato al precedente p.to 4.15) dovrà essere già caratterizzato ai sensi della DGRV 1019/2010.

1.2.2 Caratteristiche granulometriche

La caratterizzazione non è dovuta per movimentazioni di sabbia nell'ambito della sola spiaggia emersa e sommersa entro il livello minimo delle basse maree sizigiali, qualora i quantitativi movimentati siano inferiori a 20000 metri cubi.

Le caratteristiche granulometriche del materiale d'apporto devono essere valutate mediante setacciatura a secco con preventiva separazione della frazione pelitica ad umido, riportando la percentuale passante in peso in funzione della dimensione della maglia dei vagli (quest'ultima in scala logaritmica) e con indicazione delle principali frazioni granulometriche in % peso (ghiaia, sabbia, pelite).

I risultati della caratterizzazione granulometrica del materiale d'apporto devono consentire di evidenziare la significatività di ciascun campione in funzione del volume prelevato, come specificato nella seguente tabella 1.2.2.

Campione	Quantità (m^3)	D_{50}	% ghiaia	% sabbia	% pelite	Quantità pelite (m^3) *
TOTALE					**	

* Per la stima dei volumi delle frazioni granulometriche si assume convenzionalmente che le percentuali in peso corrispondano a quelle in volume

** % cumulata

Tabella 1.2.2 - Caratteristiche qualitative e quantitative del materiale disponibile per il ripascimento

1.2.3 Caratteristiche chimiche e microbiologiche

La caratterizzazione chimica e microbiologica, fatta eccezione per i sedimenti provenienti dalla spiaggia emersa e per quelli provenienti dalla spiaggia sommersa entro il livello minimo delle basse maree sizigiali, deve essere effettuata secondo i parametri previsti dalle Tab. 2 e 3 Allegato 2 alla DGRV 1019/2010. La caratterizzazione chimica deve essere effettuata anche nel caso degli interventi di by-pass di cui al precedente punto 4.17 della parte I, qualora il materiale venga rifluito in un tratto di litorale interessato da attività di balneazione.

La caratterizzazione non è dovuta per movimentazioni di sabbia nell'ambito della sola spiaggia emersa e sommersa entro il livello minimo delle basse maree sizigiali, qualora i quantitativi movimentati siano inferiori a 20000 metri cubi.

Per quanto riguarda la caratterizzazione microbiologica, i relativi livelli di riferimento indicati nella Tab. 3 All. A della DGRV n. 1019/2010, ottenuti in ragione di 1/100 dei limiti per le acque di balneazione, dovranno essere adeguati sulla base dei nuovi limiti previsti dal decreto Ministeriale Salute Ambiente del 30 marzo 2010.

1.2.4 Caratteristiche ecotossicologiche

Contestualmente alla caratterizzazione chimica possono essere condotte analisi ecotossicologiche di verifica della qualità dei materiali da dragare, da eseguirsi su aliquote di sedimento "fresco" secondo le modalità e i requisiti previsti al paragrafo "caratteristiche ecotossicologiche" del punto 4, Allegato 2 alla DRGV 1019/2010, ai fini di poter ammettere delle difformità chimiche rispetto alla Tab. 2 della medesima delibera come meglio specificato nel paragrafo su richiamato.

1.3 Caratteristiche dell'intervento di ripascimento

1.3.1 Descrizione dell'intervento

Dovrà essere predisposta una planimetria ad una scala di sufficiente dettaglio, non inferiore a 1:5000, su Carta Tecnica Regionale, utilizzando sia il supporto cartaceo che quello informatico (cartografia vettoriale georeferenziata come Carta Tecnica Regionale) con l'evidenziazione della cella litoranea oggetto dell'intervento, della zona di versamento e dei punti di alimentazione previsti.

Sulla base della caratterizzazione del materiale da utilizzarsi per il ripascimento occorre indicare i quantitativi previsti, così come indicato nella tabella 1.3.1:

Cella litorale	Lunghezza cella litorale (m)	Quantità materiale (m^3)	m^3 materiale /m lineare	D_{50}	% ghiaia	% sabbia	% pelite

Tabella 1.3.1: Dati quali-quantitativi relativi all'intervento di ripascimento

1.3.2 Modalità di prelievo e versamento

La relazione tecnica deve esplicitamente indicare le modalità di versamento del materiale che si intendono adottare (impiego di mezzi terrestri o marittimi, di pennelli imbonitori, spandimento diffuso, fronti di alimentazione sopraflutto, etc...).

In linea di principio, gli interventi dovranno essere effettuati mediante rifluimento idraulico del materiale, da attuarsi utilizzando sabbiodotti fissi o amovibili, ai fini di ridurre l'impiego di mezzi sulla spiaggia.

Ove si dimostri che tale strategia non sia attuabile per ragioni tecniche od economiche, la relazione tecnica deve motivarne la scelta, producendo adeguata documentazione tecnica e cartografica, oltre ad una analisi dei prezzi per le differenti lavorazioni.

In ogni caso, la relazione tecnica dovrà prevedere un piano di versamento che descriva dettagliatamente quanto segue:

- aree di prelievo e destinazione del materiale movimentato, allegando cartografia in

scala adeguata riportante le aree, a mare e a terra, che possono essere interessate dal percorso del sabbiodotto o della pista di cantiere;

- caratteristiche e materiali impiegati per realizzare le eventuali piste di cantiere;
  piano di ripristino/sagomatura del piano di spiaggia nelle aree di prelievo e destinazione;
- piano di sicurezza e piano di ripristino delle condizioni di sicurezza al termine degli interventi, sia per quanto riguarda le aree emerse che sommerse, con particolare riferimento alla presenza di depressioni del fondale che potrebbero comportare il rischio di annegamento;
- eventuali modifiche ai segnalamenti per la sicurezza della balneazione e della navigazione che si rendessero necessari a seguito degli interventi.

PARTE III- CAMPIONAMENTO

1 CAMPIONAMENTO DEL MATERIALE DA RIPASCIMENTO

Il campionamento del materiale da usare per ripascimento deve essere condotto in modo tale da ottenere campioni rappresentativi del materiale da utilizzarsi nel suo complesso.

Per lo svolgimento delle analisi di laboratorio è necessario prelevare un campione di almeno 2 Kg, raccolto in contenitori di vetro o plastica.

Il campione dovrà essere prelevato per mezzo di carotiere o benna, in modo tale da essere rappresentativo del materiale da prelevare.

1.1 Spiaggia emersa

Il prelievo dovrà avvenire in ragione di due campioni ogni 500 m di litorale, di cui uno prelevato al limite della prima berma sopra la battigia ed il secondo al centro della fascia compresa tra la battigia ed il limite superiore della spiaggia.

1.2 Barra di foce, barra tidale e spiaggia sommersa

I sedimenti provenienti dalla spiaggia sommersa, dalle barre di foce e dalle barre tidali esterne all'inviluppo delle eventuali armature di foce, come definiti al punto 4.9, devono essere sottoposti a campionamento secondo i criteri previsti dai punti 3D e 4 dell'allegato 2 alla DGRV 1019/2010.

2 CAMPIONAMENTO DEL SITO DA RIPASCERE

Il prelievo nella spiaggia emersa dovrà avvenire in ragione di due campioni ogni 200 m di litorale, di cui uno prelevato al limite della prima berma sopra la battigia ed il secondo al centro della fascia compresa tra la battigia ed il limite superiore della spiaggia.

Il prelievo nella spiaggia sommersa dovrà avvenire in ragione di tre campioni ogni 200 m di litorale, prelevati rispettivamente in corrispondenza delle batimetriche -1 m s.m.m., -3 m s.m.m., -5 m s.m.m. .

Il prelievo va effettuato in condizioni di mare calmo, in corrispondenza del livello medio marino, possibilmente al centro di ogni falcatura minore presente sulla spiaggia.

3 VERBALE DI CAMPIONAMENTO

La fase di campionamento deve essere descritta tramite la redazione di apposito verbale di campionamento, impiegando i modelli di cui agli **Allegati 2 e 3**, riferiti rispettivamente al

materiale per il ripascimento e al sito da ripascere. Il verbale deve essere accompagnato dalla cartografia del sito, in scala adeguata e comunque non superiore a 1:5000, e da un disegno del sito con indicazione dei punti campionati.

PARTE IV - VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ DEGLI INTERVENTI STAGIONALI DI RIPASCIMENTO

La valutazione della compatibilità degli interventi stagionali di ripascimento deve essere effettuata sulla base degli aspetti quantitativi (metri cubi per metro lineare di spiaggia) e qualitativi (granulometria, caratteristiche cromatiche, chimiche, microbiologiche ed ecotossicologiche) del materiale disponibile e del sito da ripascere.

La valutazione dell'efficacia dell'intervento, di competenza degli uffici regionali, comporta la stima:

- delle esigenze tecniche e funzionali della spiaggia da ripascere, sia in relazione alla sicurezza idraulica che alle necessità degli operatori balneari, con particolare riguardo alle realtà penalizzate da un forte trend erosivo;
- della compatibilità granulometrica del materiale con le finalità dell'intervento;
- della eventuale idoneità chimica, microbiologica ed ecotossicologica;
- degli esiti del monitoraggio degli interventi già realizzati;
- della compatibilità degli interventi con la sicurezza idraulica delle aree di prelievo e ripascimento.

PARTE V – PROCEDURE

L'Amministrazione competente alla gestione integrata degli interventi di ripascimento è la Regione del Veneto ai sensi del D. Lgs. 112/98 e la L.R. 11/2001.

Enti preposti alla realizzazione di interventi di ripascimento manutentivo dei litorali, bypass degli arenili e ricostruzione di morfologie costiere.

- Regione del Veneto
- Magistrato alle Acque di Venezia
- Comuni costieri

Gli elaborati progettuali da presentare per il rilascio dell'autorizzazione al ripascimento manutentivo, bypass degli arenili e ricostruzione di morfologie costiere, dettagliatamente definiti nella parte II e negli allegati del presente documento, sono di seguito richiamati:

- Relazione tecnico illustrativa degli interventi da realizzare, con relativo cronoprogramma
- Planimetria delle aree interessate dai lavori (stato di fatto e stato di progetto)
- Sezioni trasversali delle aree interessate dai lavori (stato di fatto e stato di progetto)
- Documentazione fotografica (stato di fatto)
- Analisi granulometriche dei sedimenti – punto 1.2.2- delle presenti direttive
- Analisi chimiche microbiologiche ed ecotossicolgiche dei sedimenti (ove necessario) – punti 1.2.3 e 1.2.4 - delle presenti direttive
- Programma di monitoraggio post-operam
- Tutta la documentazione di cui sopra deve essere prodotta su n. 1 CDR con file in formato vettoriale, pdf e in 2 copie cartacee

1 ISTRUTTORIA

L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione delle attività sopra citate deve essere trasmessa, completa degli elaborati progettuali suddetti, fatta eccezione per i risultati delle analisi da effettuare sul sedimento, alla locale Sezione Bacino Idrografico.

Il programma di attività per la caratterizzazione deve essere comunicato alla locale Sezione Bacino Idrografico e ad ARPAV con preavviso di almeno 20 giorni sulla data di avvio dei campionamenti.

La locale Sezione Bacino Idrografico comunica ad ARPAV la richiesta di supervisione istituzionale ai sensi e con le modalità previste dalla DGRV 1019/2010 comunque a carico del proponente; ARPAV, acquisiti tutti i risultati analitici, rilascia entro 30 giorni il parere sulla compatibilità chimica e microbiologica, con eventuali prescrizioni, trasmettendolo alla locale Sezione Bacino Idrografico e al proponente.

I Comuni costieri possono avanzare istanza di autorizzazione, in particolare, per interventi di ripascimento manutentivo dei litorali di competenza mediante la presentazione di un progetto annuale, corredato degli elaborati sopra citati, che recepisce le criticità e le richieste dei titolari di concessioni ad uso turistico degli arenili.

La locale Sezione Bacino Idrografico esprime in merito al rilascio dell'autorizzazione di competenza entro 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza di cui sopra, purchè completa degli elaborati e degli elementi definiti dalla presente Direttiva.

Allegato 1

SPECIFICHE PER L'ESECUZIONE DEI RILIEVI DI MONITORAGGIO

I rilievi di monitoraggio costituiscono un presupposto fondamentale per la valutazione dell'efficacia degli interventi e della sostenibilità della strategia di manutenzione, sia con riferimento alle aree di prelievo che a quelle oggetto di ripascimento.

Il piano di monitoraggio deve essere calibrato sulla base del sito specifico, della dinamica locale e della strategia di manutenzione; ciò nonostante, si ritiene importante definire una serie di linee guida che consentano di uniformare le informazioni, anche a beneficio delle banche dati regionali e della programmazione su larga scala, e di garantire uno standard qualitativo minimo per la loro esecuzione.

I rilievi devono essere eseguiti nel sistema di riferimento della Carta Tecnica Regionale.

Il livello di riferimento va riferito al più prossimo caposaldo appartenente alla rete dei Vertici Trigonometrici Regionali.

Il rilievo deve essere eseguito mediante stazione totale o GPS differenziale ed ecoscandaglio. Il numero di punti rilevati lungo ciascun profilo non deve essere inferiore a uno ogni 5 m di sviluppo della sezione di rilievo. Il rilievo deve comprendere gli elementi notevoli di ciascuna sezione, ivi inclusa la posizione della linea di riva, il ciglio della berma ordinaria, il piede della duna, la posizione e la sagoma del primo elemento notevole (passeggiata, terrapieno, strada, ecc.) presente a tergo della spiaggia.

Ciascuna sezione di rilievo si deve spingere dal limite superiore della spiaggia emersa alla profondità di chiusura; nelle more di una più precisa e puntuale definizione di quest'ultima, viene fissato come limite verso il largo dell'area da rilevare la batimetrica di -6 m s.m.m..

Il passo delle sezioni, che devono coprire l'intera cella litoranea di interesse, non deve essere superiore ai 250 m. La risoluzione e le specifiche dei rilievi dovranno comunque essere conformi a quanto verrà previsto dal Progetto per lo studio ed il monitoraggio della linea di costa di cui alla Delibera n. 2541 del 11/12/2012 della Regione Veneto.

Il rilievo deve comprendere la linea di riva (isoipsa + 0.25 m s.m.m., ovvero la cresta della berma ordinaria superiore alla fascia di battigia).

Il rilievo deve comprendere l'eventuale campo di dune retrostante la spiaggia, se presente.

Qualora l'intervento comprenda anche prelievi di sedimenti dalle barre focive/mareali o dalla spiaggia sommersa, dovrà essere effettuato anche un rilievo dell'area di prelievo e del relativo intorno (fino a una distanza di 100 m), eseguito con sezioni ortogonali aventi passo di 50 m.

Il tracciato del rilievo eseguito per il primo monitoraggio dovrà essere seguito anche nei successivi, fatta salva la possibilità di eventuali integrazioni.

Tutta la documentazione relativa ai rilievi di cui sopra deve essere prodotta su n. 1 CDR con file in formato vettoriale, pdf e in 2 copie cartacee.

Allegato 2

VERBALE DI CAMPIONAMENTO
Materiale per il ripascimento

CODICE CAMPIONE _____

Data e ora del campionamento:

Richiedente:

Prelevatore:

Comune e ubicazione materiale da ripascimento :

DESCRIZIONE MATERIALE

Origine:

Spiaggia emersa

Spiaggia sommersa

Barra di foce o tidale

Descrizione campione: ……..……..

Colore: ……..……..

Odore: ..……..……..

Volume stimato per il quale il campione è rappresentativo (m^3): ……

DESCRIZIONE METODOLOGICA
(Specificare la metodica con la quale sono stati individuati e prelevati i campioni medi da analizzare)

_____

_____

_____

PLANIMETRIA DEL SITO DI PRELIEVO con indicazione dei punti di prelievo delle aliquote e stralcio planimetrico scala non superiore a 1:5000 con indicazione del sito di campionamento.

PARAMETRI DA DETERMINARE

Granulometria
Colore
Analisi chimiche
Analisi microbiologiche
Analisi ecotossicologiche

NOTE

_____

_____

_____

Firma Prelevatori **Data consegna**

…… ……

Allegato 3

VERBALE DI CAMPIONAMENTO
Caratteristiche del sito da ripascere

CODICE CAMPIONE _____

Data e ora del campionamento:

Richiedente:

Prelevatore:

Comune e ubicazione materiale da ripascimento :

DESCRIZIONE SPIAGGIA

Origine:

Spiaggia emersa

Spiaggia sommersa

Descrizione campione: ……..……..

Colore: ……..……..

Odore: ..……..……..

DESCRIZIONE METODOLOGICA
(Specificare la metodica con la quale sono stati individuati e prelevati i campioni medi da analizzare)

_____

_____

_____

PLANIMETRIA DEL SITO DI PRELIEVO con indicazione dei punti di prelievo delle aliquote e stralcio planimetrico scala non superiore a 1:5000 con indicazione del sito di campionamento.

PARAMETRI DA DETERMINARE

Granulometria

Colore

NOTE

_____

_____

_____

Firma Prelevatori **Data consegna**

……. …….

(Codice interno: 279519)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1322 del 28 luglio 2014

Autorizzazione a proporre ricorso per declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 8, commi 4, 6 e 10, dell'art. 14, commi 1, 2 e 4 ter, dell'art. 15, dell'art. 24, comma 4, dell'art. 41, comma 2 e dell'art. 46, commi 6 e 7 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

[Affari legali e contenzioso]

Note per la trasparenza:
Si tratta di autorizzare l'impugnazione da parte della Regione del Veneto di alcune norme di legge statale lesive delle prerogative regionali.

Il Vice Presidente On. Marino Zorzato, riferisce quanto segue.

Con il decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 recante *"Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale"*, convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89, pubblicata nella G.U. 23/06/2014, n. 143 sono state emanate disposizioni ritenute lesive di potestà costituzionalmente garantite alla Regione.

Segnatamente risultano lesive le disposizioni contenute negli articoli di seguito specificati per i motivi sinteticamente indicati in relazione a ciascuno di essi:

- l'articolo 8, comma 4, prevede che le Regioni ordinarie, quelle speciali e le province autonome di Trento e Bolzano riducano la spesa per acquisti di beni e servizi, in ogni settore, per il 2014 in ragione di 700 milioni di euro e che le stesse riduzioni si applicano, in ragione d'anno, a decorrere dal 2015. Per quanto riguarda le modalità di riduzione di spesa per acquisti di beni e servizi delle regioni ordinarie, speciali e delle province autonome il comma 6 dell'art.8, rimanda a quanto disposto dal successivo articolo 46, i cui commi 6 e 7, nello stabilire le modalità di riparto del contributo alla finanza pubblica, rinviano ad un'intesa che, tenendo conto anche del rispetto dei tempi di pagamento stabiliti dalla direttiva 2011/7/UE, nonché dell'incidenza degli acquisti centralizzati, deve essere raggiunta entro il 31 maggio 2014, con riferimento all'anno 2014 ed entro il 31 ottobre 2014, con riferimento agli anni 2015 e seguenti.

In assenza di tale Intesa entro i predetti termini, il suddetto comma 6 dell'art. 46 statuisce che le riduzioni di spesa siano definite e ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, entro 20 giorni dalla scadenza dei termini prescritti. Ciò avverrà tenendo anche conto del Pil e della popolazione residente, con previsione di un'eventuale rideterminazione dei livelli di finanziamento degli ambiti individuati e delle modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato.

Il comma 10 dell'art. 8 prevede, infine, che le regioni e le province autonome abbiano facoltà di adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione del comma 4 del medesimo articolo.

Tali complesse disposizioni, realizzano in questo modo un sistema di tagli sulla spesa per acquisti di beni e servizi della Regione che risulta essere di carattere permanente e che comprime indebitamente l'autonomia di spesa regionale. Esso appare, altresì, impostato secondo una logica che non risponde, soprattutto nella disciplina del riparto a seguito della mancata intesa, ove l'entità della riduzione è addirittura rapportata al PIL regionale (oltre che alla popolazione), per l'effetto perequativo implicito che si determina, ai requisiti prescritti dall'art. 119, in particolare al terzo ed al quinto comma. Tali disposizioni risultano pertanto in contrasto con gli articoli 3, 117, commi 3 e 4, 119 e 120 della Costituzione.

- l'articolo 14, comma 1, relativo al controllo della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca, stabilisce che le Regioni, in quanto rientranti nell'elenco delle amministrazioni interessate dalla disposizione, a decorrere dall'anno 2014, non possano conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca quando la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali incarichi sia superiore ad una certa percentuale della propria spesa per il personale, come risultante dal conto annuale del 2012, pari al 4,2% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,4% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.

Lo stesso articolo 14, al comma 2 prevede la stessa dinamica di contenimento della spesa riguardo ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa, statuendo che le Regioni non possano stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa quando la spesa complessiva per tali contratti sia superiore rispetto alla spesa del personale, come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,5% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,1% per le

amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.

Il comma 4 ter dell'art.14 stabilisce, infine, la facoltà di rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente, al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2.

Tali disposizioni nel fissare in questi termini tetti alla spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca, nonché per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, appaiono radicalmente irragionevoli e lesive delle attribuzioni costituzionali delle Regioni. In primo luogo in quanto, peraltro in assenza di intesa, non contengono principi di coordinamento ma misure puntuali e dettagliate. In seconda istanza e principalmente perché, in spregio ad ogni criterio di razionalità e di buon andamento della pubblica amministrazione e ai criteri che dovrebbero informare una spending review, vanno a penalizzate indebitamente le amministrazioni virtuose che hanno contenuto la spesa per il personale e a favorite quelle che invece hanno ecceduto in tale spesa, realizzando inoltre un implicito criterio perequativo esulante dagli schemi dell'art.119.

Le disposizioni dei commi 1 e 2 dell'art.14 possono addirittura determinare un effetto espansivo della spesa nelle amministrazioni meno virtuose, perché proprio la spesa storica per il personale (che in alcune regioni è anche quasi dieci volte superiore a quella della Regione Veneto) viene identificato quale parametro sul quale irragionevolmente calcolare la percentuale di spesa consentita sia in ordine agli incarichi di consulenza, studio e ricerca sia per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Tali disposizioni, peraltro di carattere permanente, risultano pertanto lesive degli articoli 3, 97, 117, III comma, 119 della Costituzione e del principio di leale collaborazione di cui all'articolo 120 della Costituzione.

L'art.15, relativo alla spesa per autovetture, modificando il comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, prevede che dal 1° maggio 2014, le Regioni, in quanto rientranti nelle amministrazioni interessate dalla disposizione, non possano effettuare spese di ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi.

Tale disposizione risulta lesiva delle competenze e prerogative regionali dal momento che si tratta di una disposizione puntuale priva del carattere di principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica. Presenta, inoltre, carattere permanente, non prevede alcuna forma di previa intesa, e finisce per premiare, senza rapportarsi ad alcuno standard medio, le Regioni che hanno effettuato nell'anno 2011 spese maggiori. Tale disposizione risulta pertanto lesiva degli articoli 3, 97, 117, III comma, 119 della Costituzione e del principio di leale collaborazione di cui all'articolo 120 della Costituzione.

L'art. 24, comma 4, estende anche alle Regioni la normativa di cui all'art. 3 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. In particolare il nuovo comma 7 dell'art. 3 statuisce che le previsioni di cui ai precedenti commi 4 e 6 si applichino anche alle regioni, in quanto compatibili.

Nello specifico con riferimento ai contratti di locazione passiva aventi ad oggetto immobili a uso istituzionale i canoni di locazione sono ridotti a decorrere dal 1° luglio 2014 nella misura del 15 per cento di quanto corrisposto, applicando tale decremento anche ai contratti di locazione scaduti o rinnovati dopo tale data. Tale riduzione del canone di locazione si inserirà automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti, salvo il diritto di recesso del locatore.

E' previsto, poi, che il rinnovo del rapporto di locazione sia consentito solo in presenza e coesistenza della disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei canoni, degli oneri e dei costi d'uso, per il periodo di durata del contratto di locazione e della permanenza delle esigenze allocative.

Similare disciplina è introdotta per i contratti di locazione passiva, aventi ad oggetto immobili ad uso istituzionale di proprietà di terzi, di nuova stipulazione.

l'art. 24, comma 4, introduce, poi, nel novellato comma 7 dell'art. 3 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, la facoltà per le Regioni di adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente al fine di conseguire comunque risparmi non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione della medesima disposizione.

In questi termini la norma, imponendo una generalizzata riduzione dei canoni di locazione, senza alcuna determinazione di uno standard efficiente di riferimento e senza intesa, non considera quelle situazioni dove i suddetti canoni erano già stati contrattati in termini di efficienza e finisce per imporre anche in queste situazioni un obbligo permanente di riduzione della spesa regionale. Tale disposizione risulta pertanto lesiva degli articoli 3, 97, 117, III comma, 119 della Costituzione e del principio di leale collaborazione di cui all'articolo 120 della Costituzione.

L'art. 41, comma secondo, statuisce che, al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, le regioni, che, sulla base dell'attestazione dei tempi di pagamento, registrano tempi medi superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015, rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre

2002, n. 231, nell'anno successivo a quello di riferimento non possano procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto.

E' previsto, inoltre, il divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.

Tale disposizione appare irragionevole oltreché lesiva delle competenze e prerogative regionali e, in particolare, per ciò che riguarda la competenza esclusiva dell'ente sulla propria organizzazione amministrativa. Essa, infatti, introduce una "sanzione" del tutto disomogenea rispetto alla violazione cui è connessa, e potenzialmente contrastante con la stessa finalità che la dovrebbe ispirare. Risulta inoltre priva di ogni criterio di proporzionalità e congruità. Al mancato rispetto dei tempi di pagamento da parte della pubblica amministrazione, essa invece di collegare "sanzioni" o *rectius* ripercussioni connesse e proporzionate all'inadempimento, prevede un irragionevole "blocco" totale delle assunzioni, sotto qualsiasi forma, che potrebbe anche condurre ad un ulteriore incremento dei tempi di pagamento, ove il ritardo degli stessi sia dovuto proprio alla carenza di personale.

Tale disposizione risulta pertanto lesiva degli articoli 3, 97, 117, I, III e IV comma, e 119 della Costituzione.

Quanto sopra premesso, si ritiene di autorizzare il Presidente della Giunta regionale a promuovere ricorso in via principale avanti la Corte costituzionale, a difesa delle prerogative riconosciute dalla Costituzione alla Regione ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'articolo 8, commi 4, 6, 10; dell'art. 14, commi 1, 2 e 4 ter; dell'art.15; dell'articolo 24, comma 4; dell'art. 41, comma 2; dell'articolo 46, commi 6 e 7 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale", convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89, per violazione degli articoli 3, 97, 117, commi 1, 3 e 4; 119 e 120 della Costituzione, nonché della legge costituzionale 18 ottobre 2011, n. 3 e del principio di leale collaborazione di cui all'articolo 120 della Costituzione.

Il patrocinio della Regione Veneto, ai sensi dell'articolo 4, comma 3 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 24, è affidato anche disgiuntamente tra loro, all'avv. Ezio Zanon, Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, al prof. avv. Luca Antonini del Foro di Milano, ed all'avv. Luigi Manzi dello Studio Legale Manzi e Associati del Foro di Roma, eleggendo il domicilio presso lo Studio legale di quest'ultimo, in Roma, via Confalonieri n. 5.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale, il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

udito il relatore, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- visti gli articoli 33, comma 3, lett. m) e 54 dello Statuto;

- vista la legge regionale 16 agosto 2001, n. 24;

delibera

1. di autorizzare il Presidente pro tempore della Giunta regionale, per le motivazioni e secondo quanto esposto nelle premesse, a proporre ricorso per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'articolo 8, commi 4, 6, 10; dell'art. 14, commi 1, 2 e 4 ter; dell'art.15; dell'articolo 24, comma 4; dell'art. 41, comma 2; dell'articolo 46, commi 6 e 7 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale", convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89, per violazione degli articoli 3, 97, 117, commi 1, 3 e 4; 119 e 120 della Costituzione, nonché della legge costituzionale 18 ottobre 2011, n. 3 e del principio di leale collaborazione di cui all'articolo 120 della Costituzione per i motivi indicati in premesse che si intendono qui integralmente richiamati;

2. di affidare il patrocinio della Regione del Veneto, ai sensi dell'articolo 4, comma 3 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 24, anche disgiuntamente tra loro all'avv. Ezio Zanon Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, al prof. avv. Luca Antonini del Foro di Milano, ed all'avv. Luigi Manzi dello Studio Legale Manzi e Associati del Foro di Roma, eleggendo il domicilio presso lo Studio legale di quest'ultimo, in Roma, via Confalonieri n. 5;

3. di demandare a successivo provvedimento del Dirigente della Struttura regionale competente per l'impegno di spesa a favore dei professionisti esterni;

4. di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 279433)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1330 del 28 luglio 2014

Art. 1 della Legge Regionale 19 giugno 2014, n. 15 "Referendum consultivo sull'Autonomia del Veneto": autorizzazione al Presidente della Giunta regionale ad instaurare un negoziato con il Governo.

[Affari legali e contenzioso]

Note per la trasparenza:
Con questo provvedimento la Giunta Regionale prende atto dell'art. 1, co. 1, della L.R. 15/2014 che autorizza il Presidente della Giunta ad instaurare un negoziato con il Governo volto a definire il contenuto di un referendum consultivo per conoscere la volontà degli elettori del Veneto circa il conseguimento di ulteriori forme di autonomia alla Regione del Veneto, e conferendogli il più ampio mandato.

L'assessore Roberto Ciambetti riferisce quanto segue.

Con la legge regionale 19 giugno 2014, n. 15 "Referendum consultivo sull'Autonomia del Veneto" si è data attuazione agli articoli dello Statuto del Veneto nella parte in cui si vuole garantire alla Regione forme di autonomia, di autogoverno ed estensione delle competenze regionali in senso federale. In tal senso il federalismo presuppone la reale assunzione di responsabilità dell'Ente al fine di lasciare, all'interno del territorio veneto, i redditi in esso prodotto.

Per raggiungere questo obiettivo di un federalismo responsabile l'ordinamento giuridico prevede la possibilità di attivare iniziative e negoziati funzionali ad ottenere il riconoscimento di nuovi spazi di autonomia regionale, sempre nell'ambito nel massimo rispetto della Costituzione.

L'articolo 1, co. 1, della legge regionale in parola stabilisce che il Presidente della Giunta regionale del Veneto è autorizzato ad instaurare con il Governo un negoziato volto a definire il contenuto di un referendum consultivo finalizzato a conoscere la volontà degli elettori del Veneto circa il conseguimento di ulteriori forme di autonomia della Regione del Veneto.

A seguito dell'esito negativo del negoziato con il Governo, ed in ogni caso entro il termine di 120 giorni dall'approvazione della legge regionale in parola, il Presidente della Giunta riferisce al Consiglio circa il suo esito.

Qualora il negoziato non giunga a buon fine entro il termine di cui al comma 2 dell'articolo 1, il Presidente della Giunta regionale è autorizzato, inoltre, ad indire un referendum consultivo per conoscere la volontà degli elettori del Veneto in ordine ai seguenti quesiti:

> 1) "Vuoi che alla Regione del Veneto siano attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia?";2) "Vuoi che una percentuale non inferiore all'ottanta per cento dei tributi pagati annualmente dai cittadini veneti all'amministrazione centrale venga utilizzata nel territorio regionale in termini di beni e servizi?";
>
> 3) "Vuoi che la Regione mantenga almeno l'ottanta per cento dei tributi riscossi nel territorio regionale?";
>
> 4) "Vuoi che il gettito derivante dalle fonti di finanziamento della Regione non sia soggetto a vincoli di destinazione?";
>
> 5) "Vuoi che la Regione del Veneto diventi una Regione a statuto speciale?".

La L.R. 15/2014 prevede che se alla consultazione referendaria di cui sopra partecipa la maggioranza degli aventi diritto e viene raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi, il Presidente della Giunta regionale propone al Consiglio regionale un programma di negoziati che intende condurre con lo Stato e presenta un disegno di legge statale contenente percorsi e contenuti per il riconoscimento di ulteriori e specifiche forme di autonomia per la Regione del Veneto.

L'art. 3 della legge in esame individua, altresì, la disciplina della procedura referendaria in oggetto. In particolare per lo svolgimento delle operazioni trovano applicazione le norme previste agli artt. 15/leggi/1973/73lr0001.html#art15aar co. 2 *bis*, co. 2 *ter* e co. 2 *quater*, all'art. 17, all'art. 18, all'art. 19, e all'art. 20/leggi/1973/73lr0001.html#art20 della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 "Norme sull'iniziativa popolare per le leggi ed i regolamenti regionali, sul referendum abrogativo e sui referendum consultivi regionali".

Il referendum può essere indetto, previa intesa con le competenti autorità statali, in concomitanza con lo svolgimento delle prime elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo o del Parlamento nazionale o delle elezioni regionali successive alla data di entrata in vigore della presente legge. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con il Ministero dell'Interno per determinare e ripartire le spese derivanti dalla attuazione di adempimenti comuni, nonché per stabilire le modalità di pagamento delle spese poste a carico della Regione del Veneto.

Per tutto quanto non previsto dalla legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1, ed in particolare per la disciplina della propaganda relativa allo svolgimento dei referendum e per le disposizioni penali, si fa riferimento, in quanto applicabili, alle norme contenute nella legge statale 25 maggio 1970, n. 352.

Premesso quanto sopra, nel procedere ai sensi dell'art. 1, co. 1, della L.R. 15/2014, si conferisce al Presidente della Giunta regionale un mandato a trattare ogni forma di autonomia da sottoporre al giudizio referendario degli elettori della Regione del Veneto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTO il Titolo V della Costituzione;

Vistele leggi 4 aprile 1956, n. 212; 17 febbraio 1968, n. 108; legge 25 maggio 1970, n. 352; legge 16 aprile 2002, n. 62; legge 27 dicembre 2013, n. 147;

VISTO lo Statuto del Veneto;

VISTE le leggi regionali 12 gennaio 1973, n. 1, e 19 giugno 2014, n. 15;

VISTO l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

1. di prendere atto che il Presidente della Giunta regionale è stato autorizzato ad instaurare con il Governo un negoziato volto a definire il contenuto di un referendum consultivo, finalizzato a conoscere la volontà degli elettori del Veneto circa il conseguimento di ulteriori forme di autonomia della Regione del Veneto, così come illustrato in premessa, e conferendogli il più ampio mandato;

2. di prendere atto che pertanto il Presidente della Giunta regionale è anche autorizzato ad assumere ogni iniziativa utile funzionale al riconoscimento alla Regione Veneto di una maggiore autonomia, in modo da rafforzare la posizione negoziale della Regione stessa;

3. di dare atto che per perseguire l'obiettivo di un federalismo responsabile il Presidente è autorizzato ad assumere le iniziative previste dall'ordinamento giuridico nell'ambito del massimo rispetto dei dettami della Costituzione e con il coinvolgimento dei vari enti istituzionali e territoriali, in particolare delle autonomie locali;

4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5. di incaricare la Sezione EE.LL., Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi dell'esecuzione del presente atto;

6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 279432)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1331 del 28 luglio 2014

Legge regionale 19 giugno 2014, n. 16 "Indizione del referendum consultivo sull'Indipendenza del Veneto": disposizioni in merito alla propaganda, alle procedure di voto e alla proclamazione ufficiale del risultato.

[Referendum]

Note per la trasparenza:
Con questo provvedimento la Giunta Regionale disciplina le modalità di propaganda, le procedure di voto e la proclamazione ufficiale del risultato del referendum consultivo sull'Indipendenza del Veneto di cui all'articolo 2, comma 1 della L.R. n. 16/2014.

L'assessore Roberto Ciambetti riferisce quanto segue.

Premesso che:

1. L'articolo 1 della legge regionale 19 giugno 2014, n. 16 "Indizione del referendum consultivo sull'Indipendenza del Veneto" prevede che il Presidente della Giunta regionale del Veneto indica un referendum consultivo per conoscere la volontà degli elettori del Veneto sul seguente quesito: "Vuoi che il Veneto diventi una Repubblica indipendente e sovrana?".

La suddetta consultazione referendaria viene approvata se ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e viene raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

Il Consiglio regionale, con proprio provvedimento, fissa la data di svolgimento della consultazione referendaria.

2. L'articolo 2, comma 1 della legge regionale in parola prevede che la Giunta Regionale disciplini la propaganda, le procedure di voto e la proclamazione ufficiale del risultato relativa allo svolgimento del referendum sopra indicato.

L'articolo 2, comma 2 prevede inoltre che le facoltà riconosciute dalle disposizioni vigenti ai partiti o gruppi politici rappresentati in Consiglio regionale e ai comitati promotori del referendum siano estese anche agli enti e alle associazioni che, operando in Veneto, per la loro opera politica od associativa dichiarata formalmente in atti pubblici o in programmi elettorali accettati dal Ministero dell'Interno, abbiano interesse, positivo o negativo, verso l'espressione del Popolo Veneto in ordine alla propria autodeterminazione.

A tal fine, si ritiene di far riferimento alla normativa regionale e statale vigente e, in particolare, alla legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1, "Norme sull'iniziativa popolare per le leggi ed i regolamenti regionali, sul referendum abrogativo e sui referendum consultivi regionali", agli art. 24 e ss. individua e disciplina gli istituti nonché le modalità operative per lo svolgimento dei referendum consultivi per la regione del Veneto e alla Legge 4 aprile 1956, n. 12 "Norme per la disciplina e la propaganda elettorale", Legge 25 maggio 1970, n. 352 "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo", e Legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)".

Premesso quanto sopra, ai sensi della normativa statale e regionale sopra citata, si prevedono le seguenti disposizioni in ordine allo svolgimento della consultazione referendaria in oggetto:

1) Propaganda dello svolgimento del referendum:

> fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 2 della Legge n. 16/2014 in ordine all'estensione ad altri enti ed associazioni delle facoltà riconosciute dalle disposizioni vigenti ai partiti o gruppi politici rappresentati in Consiglio regionale ed ai comitati promotori del referendum, si applicano le disposizioni contenute nella legge 4 aprile 1956, n. 212 "Norme per la disciplina della propaganda elettorale", legge 25 maggio 1970, n. 352 "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo", e legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)";

2) Svolgimento delle operazioni relative al referendum:

per quanto riguarda le operazioni di voto, le operazioni di scrutinio, gli onorari ai presidenti e ai componenti degli uffici elettorali di sezione, gli aspetti organizzativi ed amministrativi e il modello di scheda elettorale si applicano in quanto compatibili le disposizioni previste dagli art. 24 e ss. della l.r. 12 gennaio 1973, n. 1 e s.m.i e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352 "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo";

3) Proclamazione ufficiale del risultato del referendum:

a) ai sensi dell'articolo 17 della L.R. n. 1/1973, le competenze che la legge 25 maggio 1970, n. 352 attribuisce alla Corte di Cassazione sono svolte dalla Corte di Appello di Venezia, che costituisce l'Ufficio Centrale per il referendum, in conformità dall'art. 8, terzo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 "Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale";

b) l'Ufficio Centrale conclude le operazioni procedendo alla proclamazione dei risultati del referendum; la proposta sottoposta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi (art. 20 l.r. 12 gennaio 1973, n. 1).

Considerato, inoltre, che l'articolo 4 della Legge n. 16/2014 prevede che agli oneri correnti derivanti dall'attuazione della presente Legge quantificati in euro 14.000.000,00 per l'esercizio 2014 si faccia fronte con le entrate provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini ed imprese, si ritiene di demandare a successivo provvedimento della Giunta regionale, istruito dalla struttura regionale competente per materia, la disciplina degli aspetti economici e finanziari relativi alla raccolta delle suddette risorse finanziarie.

Per tutto quanto non previsto dalla legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1, ed in particolare per la disciplina della propaganda relativa allo svolgimento dei referendum e per le disposizioni penali, si fa riferimento, in quanto applicabili, alle norme contenute nella legge statale 25 maggio 1970, n. 352.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTE le leggi 4 aprile 1956, n. 212; 17 febbraio 1968, n. 108; legge 25 maggio 1970, n. 352; legge 16 aprile 2002, n. 62; legge 27 dicembre 2013, n. 147;

VISTO lo Statuto del Veneto;

VISTE le leggi regionali 12 gennaio 1973, n. 1, e 19 giugno 2014, n. 16;

VISTO l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

1. di approvare la disciplina di cui all'articolo 2 comma 1 della L.R. 16/2014 relativa alle modalità di propaganda elettorale, le procedure di voto e la proclamazione ufficiale del risultato del referendum consultivo sull'Indipendenza del Veneto, così come illustrato in premessa;

2. di demandare a successivo provvedimento della Giunta regionale, istruito dalla struttura regionale competente per materia, la disciplina degli aspetti economici e finanziari relativi alla raccolta delle risorse finanziarie, di cui all'articolo 4 della L.R. 16/2014;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4. di incaricare la Sezione EE.LL., Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi dell'esecuzione del presente atto;

5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 279566)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1351 del 28 luglio 2014

Ditta Grassi Pietre S.r.l.. Autorizzazione a coltivare la cava di calcare da taglio in sotterraneo, denominata "GAZZO OVEST" in Comune di Zovencedo (VI). L.R. 44/1982.

[Geologia, cave e miglioramenti fondiari]

Note per la trasparenza:
Si tratta dell'autorizzazione a coltivare la cava di calcare da taglio in sotterraneo (pietra di Vicenza), derivante dalla separazione e riaccorpamento, secondo un nuovo progetto di coltivazione, di due porzioni della cava originariamente autorizzata con D.G.R. n. 4763/1981. Estremi dei principali atti istruttori: Deliberazione della Giunta Regionale di autorizzazione n. 4763 del 21.08.1981. Decreti del Dirigente Regionale di intestazione delle porzioni di cava n. 333 del 26.09.2001, n. 534 del 20.12.2011 e n. 139 del 20.06.2013. Istanza della ditta in data 09.10.2013, acquisita al prot. n. 441677 del 15.10.2013. Nota di richiesta parere Soprintendenza prot. n. 527860 del 03.12.2013. Relazione istruttoria tecnica della Sezione regionale coordinamento commissioni VAS VINCA NUVV n. 152 del 27.05.2014.

L'assessore Maurizio Conte, riferisce quanto segue.

Con D.G.R. n. 4763 del 21.08.1981 è stata autorizzata alla ditta Sorelle Vangelista l'apertura e coltivazione della cava di calcare da taglio in sotterraneo, denominata "GAZZO", in Comune di Zovencedo (VI).

Con decreto n. 333 in data 26.09.2001 la Direzione regionale geologia e ciclo dell'acqua ha intestato la porzione di cava "LOTTO EST - A" alla ditta Berica Pietre S.r.l. e la porzione di cava "LOTTO OVEST - B" alla ditta Vangelista Maria Luigia, come individuate nella planimetria allegata al decreto medesimo. La rimanente porzione di cava, costituita dal "*mappale n. 39*", è stata intestata con successivo decreto n. 534 in data 20.12.2001 alla ditta Grassi Pietro, Gino e Dino.

L'autorizzazione originaria è stata prorogata più volte e, da ultimo, con decreto n. 404 del 15.12.2005 il termine per la conclusione dei lavori di coltivazione è stato stabilito al 31.12.2006.

Per la porzione di cava "LOTTO EST - A" in capo alla ditta Berica Pietre S.r.l., con decreto n. 186 del 27.08.2007, il termine per la conclusione dei lavori di coltivazione è stato prorogato al 31.12. 2015.

Per la porzione di cava "LOTTO OVEST - B", la ditta Vangelista Maria Luigia ha presentato istanza di proroga dei termini, acquisita al prot. 809150 in data 13.12.2004, e contestualmente istanza di nulla-osta al trasferimento di detta porzione alla ditta Grassi Pietre S.r.l..

Il procedimento di trasferimento è stato sospeso a seguito di opposizioni sorte a causa di contenziosi sugli accordi divisionali delle ditte interessate e, conseguentemente, anche l'istruttoria della domanda di proroga dei termini è stata sospesa.

Sulla base delle conseguenti verifiche d'ufficio e a seguito delle riunioni intercorse con gli interessati, è emerso che:

- per la porzione costituita dal *mappale n. 39*, mancava la necessaria documentazione a specificazione del progetto di coltivazione con adeguati calcoli di stabilità, mancava la dimostrazione dell'idoneità tecnico-economica della ditta intestataria nonché mancavano, in capo alla ditta medesima, i titoli di disponibilità del giacimento;

- per la porzione LOTTO OVEST - B, mancava l'idoneità tecnico-economica della ditta titolare, mentre i titoli di disponibilità presentati dalla ditta Grassi Pietre S.r.l. risultavano non coerenti con il successivo accordo divisionale del gruppo.

Nel frattempo è sorto un ulteriore contenzioso tra gli eredi di Vangelista Maria Luigia in ordine alla disponibilità del giacimento, tuttora pendente presso il TAR Veneto. Ciò comunque non ha fatto venire meno l'obbligo per l'Amministrazione di proseguire il procedimento di cui trattasi.

E' stato quindi riavviato il procedimento di intestazione e quello di proroga dei termini, relativamente alla cava "LOTTO OVEST - B" e , preso atto della documentazione successivamente presentata dalla ditta Grassi Pietre S.r.l., con decreto n. 139 del 20.06.2013, la Direzione geologia e georisorse ha stabilito:

- di intestare alla ditta Grassi Pietre S.r.l. l'autorizzazione di cui alla DGR n. 4763/1981, relativamente alla porzione individuata come LOTTO OVEST - B, prescrivendo tra l'altro la presentazione di un deposito cauzionale dell'importo di Euro 100.000,00 (centomila/00);

- di far obbligo alla ditta Grassi Pietre S.r.l. di produrre la documentazione tecnica a specificazione del progetto di coltivazione con adeguati calcoli di stabilità, i piani di coordinamento dei lavori con le limitrofe porzioni di cava, in particolare per quanto attiene le vie di accesso al sotterraneo e la sicurezza dei cantieri, nonché la relazione paesaggistica e la relazione di valutazione di incidenza ambientale;

- che l'attività di coltivazione della porzione di cava LOTTO OVEST - B, sospesa dalla data di scadenza dell'autorizzazione, potrà riprendere previa acquisizione dei necessari atti autorizzativi concernenti i vincoli ambientali e paesaggistici esistenti sull'area e previo rilascio di proroga del termine di conclusione dei lavori di coltivazione;

- di esprimere nulla-osta alla cessione a favore della ditta Grassi Pietre S.r.l dell'autorizzazione di cui alla D.G.R. n. 4763/1981 relativamente alla porzione individuata come *mappale n. 39*;

- di fare obbligo alla ditta Grassi Pietre S.r.l. di produrre, contestualmente alla domanda di intestazione dell'autorizzazione per la porzione di cava individuata al mappale n. 39, idonea documentazione a specificazione del progetto di coltivazione con adeguati calcoli di stabilità relativamente a tale porzione di cava nonché atti idonei a dimostrare il relativo titolo di disponibilità per una temporalità adeguata ai lavori da eseguire;

- di invitare la ditta Grassi Pietre S.r.l. a presentare, contestualmente alla produzione degli atti e documenti prescritti, richiesta di attivazione della procedura prevista al punto 10 dell'allegato A alla D.G.R. 652/2007 in relazione alla suddivisione e accorpamento di autorizzazioni di cava.

Rilevato che il progetto di coltivazione autorizzato con la DGR 4763/1981 risulta unico per tutta la cava "GAZZO" e che lo stesso non era adeguato alle nuove disposizioni introdotte con DGR 652/2007 sulle metodologie di coltivazione in sotterraneo, con nota 251674 del 12.06.2013, inviata alla ditta Berica Pietre S.r.l. e pervenuta alla stessa in data 21.06.2013, è stato dato avvio d'ufficio, ai sensi del punto 6 dell'allegato A alla DGR 652/2007, al procedimento di separazione amministrativa della D.G.R. 4763/1981 secondo la procedura di cui al punto 10 del medesimo allegato A. A tal fine è stato chiesta alla ditta la presentazione della documentazione tecnica a specificazione del progetto di coltivazione per la porzione LOTTO EST - A, con adeguati calcoli di stabilità, e i piani di coordinamento dei lavori con le limitrofe porzioni di cava.

Si rammenta che il punto 10 dell'allegato A alla DGR 652/2007 stabilisce in via generale che "*nei casi in cui ricorra la necessità di unificare e/o separare e/o accorpare progetti autorizzati di coltivazione e/o ampliamento di cave, l'attività istruttoria, attivabile sia d'ufficio che su istanza di parte, è posta nelle competenze istruttorie della Direzione regionale Geologia e Attività Estrattive* [ora Sezione geologia e georisorse]. *Tutto ciò in applicazione degli indirizzi procedurali stabiliti dai precedenti punti 6) e 7). A tal fine si procederà, previa istruttoria della Direzione regionale competente, con deliberazione della Giunta Regionale di modifica delle autorizzazioni in essere che, fintanto efficace, assorbe, modifica e sostituisce le precedenti*".

È stato acquisito al prot. 469456 del 30.10.2013 il deposito cauzionale di Euro 100.000,00 (polizza n. 512742 in data 25.09.2013 della Elba assicurazioni S.p.a.) presentato dalla ditta Grassi Pietre S.r.l., come prescritto dal citato decreto 139/2013, relativamente alla cava "LOTTO OVEST - B".

Inoltre la medesima ditta, con comunicazione in data 09.10.2013 acquisita al prot. 441677 del 15.10.2013, ha presentato domanda di intestazione dell'autorizzazione a coltivare la porzione di cava *mappale n. 39* nonché domanda di attivazione della procedura di cui al punto 10 della D.G.R. 652/2007 per l'accorpamento delle porzioni di cava GAZZO denominate LOTTO OVEST - B e *mappale n. 39*, allegando la documentazione richiesta nel citato decreto 139/2013.

Ai fini dell'intestazione alla Grassi Pietre S.r.l. del *mappale n. 39* è stato acquisito l'atto di cessione, in originale, da parte di Grassi Pietro, Gino e Dino datato 28.12.2012 in favore di Grassi Pietre S.r.l nonché il titolo di disponibilità costituito da contratto di affitto fino al 31.12.2032, registrato al n. 4426 in data 08.08.2013 all'Agenzia delle Entrate di Vicenza 2.

In relazione alla domanda di attivazione della procedura di accorpamento delle porzioni di cava (LOTTO OVEST - B e *mappale n. 39)* derivanti dalla divisione dell'autorizzazione rilasciata con D.G.R. n. 4763/1981, la ditta Grassi Pietre S.r.l. ha

presentato la documentazione riguardante un autonomo piano di coltivazione compresi i relativi calcoli di stabilità nonché gli atti necessari per la verifica di compatibilità con il locale S.I.C. della rete Natura 2000 e per l'autorizzazione paesaggistica essendo la cava in zona vincolata.

L'autorizzazione originaria risulta quindi divisa in due porzioni distinte, LOTTO OVEST - B e mappale 39 da un lato, gestite dalla ditta Grassi Pietre S.r.l. e LOTTO EST - A gestita dalla ditta Berica Pietre S.r.l., con collegamenti fra i vari cantieri e le uscite a cielo aperto.

Il progetto oggetto del presente atto riguarda la parte della cava "GAZZO", autorizzata con D.G.R. 4763/1981, costituita dalle porzioni LOTTO OVEST - B e *mappale n. 39*.

Trattasi di un progetto unitario che interessa un'area di circa mq 42.274 e che prevede lo sfruttamento, interamente in sotterraneo, dell'orizzonte produttivo calcarenitico carbonatico in un unico livello con il metodo per camere e pilastri con le seguenti caratteristiche dimensionali: larghezza minima pilastri 7,5 m; larghezza massima gallerie 8,5 m, altezza media gallerie m 8,0 e massima 9,0.

Tali caratteristiche dimensionali risultano coerenti sia col progetto di coltivazione autorizzato con D.G.R. 4763/1981, il quale peraltro non prevedeva le dimensioni né delle gallerie né dei pilastri ma solo l'altezza media delle gallerie di 8 m, sia col progetto autorizzato con DGR 854 del 04.06.2013 per l'adiacente cava "GAZZO B" della medesima ditta.

Tenendo conto delle superficie teorica dei vuoti, previsti da progetto in mq 28.480 al netto dei pilastri e dei diaframmi perimetrali, e dell'altezza media di scavo di m 8, il volume di materiale estraibile è quantificato in mc 232.440 mentre il volume di materiale utile è calcolato in mc 58.110, stimando quindi una resa pari al 25%, come dedotta dall'esito delle lavorazioni finora effettuate.

Il programma dei lavori in progetto e ancora da eseguire risponde alle caratteristiche dell'autorizzazione già rilasciata, senza incrementi di volume utile da estrarre rispetto a quanto autorizzato.

Per tali ragioni, quindi, il progetto presentato si configura quale variante non sostanziale ai sensi del punto 7 dell'allegato A alla DGR 652/2007.

Trattandosi di cava ricadente in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico, per la presenza di aree boscate e rientrante in un'area di notevole interesse pubblico denominata Valle del Gazzo, istituita con D.G.R. n. 867 del 23.03.1999, il Settore gestione e tutela risorse geologiche della Sezione geologia e georisorse, di concerto con il Sezione Urbanistica, ha redatto la relazione tecnica illustrativa ai sensi del D.lgs.42/2004, dalla quale emerge che l'intervento risulta ammissibile in relazione ai vincoli paesaggistici.

La citata relazione tecnica illustrativa, unitamente alla documentazione di progetto tra cui la relazione paesaggistica redatta dalla ditta, è stata trasmessa alla Soprintendenza competente in data 03.12.2013 prot. 527860 ai fini dell'acquisizione del parere ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004. La Soprintendenza ha ricevuto gli atti in data 13.12.2013.

Il previsto parere della Soprintendenza non è stato reso nei 45 giorni successivi e, comunque, sono trascorsi 60 giorni dalla ricezione degli atti e pertanto è possibile provvedere ai sensi del comma 9 dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004.

Considerato che l'intervento ricade, inoltre, all'interno del sito della Rete Natura 2000, codice IT3220037 "Colli Berici", la relazione per la Valutazione di Incidenza Ambientale, redatta dalla ditta, è stata esaminata dalla competente struttura Servizio di Pianificazione Ambientale della Sezione regionale Coordinamento Commissioni (VAS - VINCA - NUVV), la quale, con nota prot. 24829 del 20.01.2014, ha chiesto integrazioni.

La ditta ha presentato la relazione per la Valutazione di Incidenza Ambientale, sostitutiva del precedente elaborato, che è stata acquisita al prot. 127452 del 25.03.2014.

La Sezione regionale Coordinamento commissioni (VAS - VINCA - NUVV), con relazione istruttoria tecnica n. 152/2014 del 27.05.2014 prot. 229365 del 27.05.2014, ha espresso parere favorevole sulla relazione di Valutazione di Incidenza Ambientale, con le seguenti prescrizioni:

- comunicare qualsiasi variazione rispetto al progetto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, agli uffici competenti per la Valutazione d'Incidenza per le opportune valutazioni del caso;

- comunicare tempestivamente alle autorità competenti ogni difformità riscontrata sulla corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli

elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la valutazione di incidenza esaminato.

Il progetto di coltivazione come predisposto ed integrati e con le prescrizioni proposte risulta inoltre compatibile con il vincolo idrogeologico di cui al R.D.L. 30.12.1923, n. 3267.

Da ultimo la ditta ha presentato in data 10.07.2014, acquisito al prot. 295479, il Piano di gestione dei rifiuti di estrazione dal quale risulta che non vi è produzione di rifiuti di estrazione.

In relazione alle risultanze dell'istruttoria svolta, le domande della ditta di intestazione, di divisione e accorpamento dell'autorizzazione ex D.G.R. n. 4763/1981 e di autorizzazione al nuovo piano di coltivazione per le parti di cava accorpate risultano accoglibili sia in relazione alle esigenze di tutela ambientale che in relazione alla divisione della cava, stabilendo una congrua scadenza per l'ultimazione dei lavori di coltivazione al 31.12.2023 e imponendo alla ditta di versare un adeguato deposito cauzionale.

Risulta quindi possibile procedere:

- ad autorizzare l'intestazione alla ditta Grassi Pietre S.r.l. della porzione di cava denominata "*mappale 39"*;

- ad autorizzare la divisione dell'autorizzazione di cui alla DGR n. 4763/1981 relativa alla cava "GAZZO" e l'accorpamento, in capo alla medesima ditta, delle due porzioni LOTTO OVEST - B e *mappale n. 39*;

- ad autorizzare alla stessa ditta il nuovo progetto unitario di coltivazione delle due cave accorpate, secondo la documentazione presentata e fatte salve le opportune prescrizioni finalizzate ad adeguare i programmi di coltivazione e per garantire migliori condizioni di sicurezza;

- ad approvare il piano di gestione dei rifiuti di estrazione ex D.lgs.117/2008.

Occorre infine imporre la sottoscrizione di una nuova convenzione con il Comune di Zovencedo ai sensi dell'art. 20 della L.R. 44/1982 ovvero la stesura, in caso di impossibilità di addivenire alla convenzione, dell'atto unilaterale sostitutivo secondo lo schema allegato al presente provvedimento (**allegato A**).

Si rinvia ad altro separato provvedimento ogni determinazione in merito alla parte di cava di competenza della ditta Berica Pietre s.r.l.. costituita dalla porzione denominata LOTTO EST - A.

Il relatore conclude la relazione, sottoponendo all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la D.G.R. n. 4763 del 21.08.1981 con la quale è stata rilasciata l'autorizzazione ad aprire e coltivare la cava di calcare da taglio in sotterraneo, denominata "GAZZO" in Comune di Zovencedo (VI);

VISTI il decreti n. 333 del 26.09.2001, n. 534 del 20.12.2011 e n. 139 del 20.06.2013 di intestazione dei porzioni di cava a ditte diverse;

VISTE le domande intestazione dell'autorizzazione per la parte di cava mappale 39 e di attivazione della procedura di divisione/accorpamento di autorizzazioni di cava, acquisite al prot. 441677 del 15.10.2013;

VISTA la nota in data 03.12.2013 prot. n. 527860 con la quale è stata trasmessa alla Soprintendenza competente la prescritta documentazione, ai fini dell'acquisizione del parere di cui all'art. 146 del D.lgs.42/2004;

PRESO ATTO che la Soprintendenza non ha espresso alcun parere in merito entro i termini di legge previsti;

VISTA la relazione istruttoria tecnica n. 152/2014 del 27.05.2014 inviata dalla Sezione regionale Coordinamento commissioni (VAS - VINCA - NUVV), ed acquisita al prot. 229365 del 27.05.2014;

VISTA la L.R. 7 settembre 1982, n. 44; il R.D. 29 luglio 1927 n. 1443;

VISTA la D.G.R. 20.03.2007 n. 652 ed in particolare i punti 6) e 10) dell'allegato A;

VISTO il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);

VISTA la L.R. 1 febbraio 1995, n. 6, e in particolare l'art. 31 che dispone la non applicabilità, fino all'entrata in vigore del P.R.A.C. e del P.P.A.C., dei commi secondo, settimo e ottavo del punto 2 dell'art. 17 delle norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);

VISTO il D.lgs. 22.01.2004 n. 42;

VISTO il R.D.L. 30.12.1923, n. 3267 e la L.R. 52 del 13.09.1978;

VISTI il D.lgs. 30.05.2008, n. 117 e la D.G.R. 15.03.2010 n. 761;

ATTESO che, a norma dell'art. 25 della L.R. 2 aprile 1985, n. 30, le funzioni relative ai provvedimenti in materia di protezione delle bellezze naturali, per le cave, continuano ad essere esercitate dalla Giunta Regionale con l'unicità di titolo previsto all'art. 16 della L.R. 44/82;

VISTA la propria deliberazione n. 95 del 20.01.1998 concernente disposizioni esecutive per l'applicazione dell'art. 23 della L.R. 44/82;

VISTI gli atti d'ufficio;

VISTO l'art.. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012

delibera

1. di intestare alla ditta Grassi Pietre S.r.l. (Cod. Fisc. 03013000249) con sede a Nanto (VI) in via Madonnetta n. 6 la parte di cava "GAZZO", autorizzata con D.G.R. n. 4763 del 21.08.1981, e precedentemente individuata come "*mappale n. 39*" dal DDR n. 534 del 20.12.2001;

2. di suddividere amministrativamente, ai sensi della D.G.R. n. 652/2007, la cava di calcare dal taglio in sotterraneo, denominata "GAZZO" in comune di Zovencedo (VI) e autorizzata con D.G.R. n. 4763/1981, nelle seguenti due distinte cave:

   a. cava di nuova denominazione "GAZZO OVEST", costituita dalle porzioni di cava "LOTTO OVEST - B" e "mappale n. 39" individuate dai decreti n. 333/2001 e 534/2001;

   b. cava di originaria denominazione "GAZZO LOTTO EST- A" di cui al decreto n. 333/2001;

3. autorizzare, per i motivi in premessa esposti, la ditta Grassi Pietre S.r.l. a coltivare la cava di calcare da taglio in sotterraneo, denominata "GAZZO OVEST", di cui al precedente punto 2-a), come individuata con tratteggio blu e azzurro nell'elaborato n. 2 (estratto catastale), all'interno dell'ambito dell'autorizzazione rilasciata con D.G.R. 4763 del 21.08.1981 (cava GAZZO) ed in conformità al progetto di coltivazione indicato al successivo punto 8, modificato ed integrato dalle condizioni e prescrizioni sotto elencate;

4. di confermare in capo alla ditta Berica Pietre S.r.l. l'autorizzazione alla coltivazione della cava "GAZZO LOTTO EST - A" di cui al punto 2-b), rinviando a successivi provvedimenti ogni eventuale ulteriore determinazione in ordine alla cava medesima;

5. di autorizzare, con le condizioni e prescrizioni sotto indicate, le opere di coltivazione della cava di cui al punto 3 sotto il profilo del vincolo idrogeologico (R.D.L. 30.12.1923, n. 3267) e del vincolo paesaggistico (D.lgs. 42/2004) esistenti sull'area di cava, dando atto che il presente provvedimento viene rilasciato con il titolo unico di cui all'art. 16 della L.R. 44/1982;

6. di stabilire che la presente autorizzazione, fintanto efficace, assorbe e sostituisce la precedente deliberazione n. 4763 del 21.08.1981 di autorizzazione per la parte riguardante l'ambito di cava "GAZZO OVEST";

7. di approvare ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 117/2008 e della D.G.R. 761/2010, il piano di gestione dei rifiuti di estrazione acquisito al prot. 295479 del 10.07.2014 e facente parte del progetto di coltivazione autorizzato, dando atto che dal piano medesimo emerge che non vi è produzione di rifiuti di estrazione;

8. di dare atto che il progetto autorizzato risulta costituito dagli elaborati debitamente vistati dalla Competente Sezione regionale, come di seguito elencati:

- acquisiti al prot. 441677 in data 15.10.2013;
- Elaborato n. 1: corografia con indicazione della viabilità;
- Elaborato n. 2: estratto catastale;
- Elaborato n. 3: planimetria dello stato di fatto su base CTR;
- Elaborato n. 4: planimetria del programma di estrazione su base catastale;
- Elaborato n. 5: sezione A-A, sezione B-B, sezione C-C;
- Elaborato n. 6: relazione tecnica;
- Relazione paesaggistica;
- Strumenti di pianificazione esistenti;
- acquisiti al prot. 127452 in data 25.03.2014;
- valutazione di incidenza ambientale;
- acquisiti al prot. 295479 in data 10.07.2014;
- piano di gestione dei rifiuti di estrazione;

9. di dare atto e stabilire che il "materiale utile" espressamente autorizzato alla coltivazione in via principale è costituito da calcare da taglio estratto in sotterraneo, per un volume utile non superiore a mc. 58.110 rispetto allo stato attuale;

10. di stabilire che i lavori di coltivazione dovranno avvenire con le seguenti modalità:

a. la coltivazione dovrà avvenire su un unico livello, per camere e pilastri;

b. la dimensione minima di ogni lato della sezione dei pilastri è pari, in pianta, a m 7,5;

c. la luce massima delle gallerie è pari a m 8,5 mentre l'altezza media delle gallerie non dovrà essere superiore a 8,0 m, con un'altezza massima di 9,0 m nei casi in cui sia verificata e documentata un'adeguata stabilità e qualità del materiale, mediante attestazione a firma del direttore responsabile di cava;

d. negli ambiti di confine fra due cave, i pilastri o i diaframmi dovranno essere comuni, attribuendo a ciascuna cava il 50% della sezione resistente del pilastro;

11. di stabilire le seguenti condizioni e prescrizioni:

a. la ditta deve presentare alla Regione Veneto prima della consegna del presente provvedimento autorizzativo, a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dall'autorizzazione regolare documentazione dell'avvenuto versamento presso il Tesoriere Regionale -Unicredit Banca S.p.a. (IBAN: IT32D0200802017000100543833)- di un deposito cauzionale effettuato in conformità alle normative vigenti, al valore corrente dell'importo di euro 100.000,00 (centomila/00), oppure, sempre per lo stesso importo, copia originale di polizza fideiussoria bancaria o di altro ente autorizzato. La Giunta Regionale, con apposito provvedimento, delibererà lo svincolo del suddetto deposito cauzionale previo accertamento dell'osservanza, da parte della ditta autorizzata, degli obblighi derivanti dall'autorizzazione. In caso di inosservanza degli obblighi stessi, la Giunta Regionale provvederà ad incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate;

b. la ditta deve stipulare con il Comune di Zovencedo la convenzione di cui all'art.20 della L.R. 44/1982, secondo le direttive di cui alla D.G.R. n. 2734 del 29.07.1997, entro 30 giorni dalla data di consegna o notifica del provvedimento autorizzativo e trasmetterla alla Regione. Decorso tale termine senza che sia stata stipulata la convenzione, stipulare entro i successivi 15 giorni l'atto unilaterale d'obbligo sostitutivo della convenzione, predisposto secondo lo schema che allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante (**allegato A**), e trasmetterlo al Comune e alla Regione. Fino alla presentazione alla Regione della convenzione ovvero dell'atto unilaterale d'obbligo è fatto divieto alla ditta di effettuare i lavori di coltivazione

oggetto della presente autorizzazione;

c. la ditta deve comunicare qualsiasi variazione rispetto al progetto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, informando gli uffici competenti per la Valutazione d'Incidenza per le opportune valutazioni del caso;

d. la ditta deve comunicare tempestivamente alle autorità competenti ogni difformità riscontrata sulla corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000, oggetto di valutazione nello studio per la valutazione di incidenza esaminato;

e. la ditta deve installare fino alla conclusione dei lavori di coltivazione presso tutti gli imbocchi al sotterraneo una grata o cancello metallico alto non meno di 2 metri, con maglia tale da non consentire il passaggio di una sfera di 10 cm di diametro, e dotato di lucchetto metallico e cartelli con segnalazione di pericolo e divieto di accesso ai non addetti. Tale cancello metallico dovrà inoltre essere realizzato con maglia solo orizzontale nell'ultimo metro superiore al fine di non ostacolare l'eventuale colonizzazione del sotterraneo da parte di chirotteri;

f. la ditta deve mantenere agibili al termine dei lavori di coltivazione almeno due imbocchi al sotterraneo con l'intero accesso interdetto mediante l'installazione di grate e cancelli in ferro, solidi, muniti di lucchetto e tali da consentire ispezioni dopo l'estinzione della cava per motivi anche di sicurezza;

g. la ditta deve accantonare il materiale associato di scarto che non viene asportato dalla cava esclusivamente all'interno dell'area di cava, in camere o gallerie a fondo cieco a ciò dedicate e da riempirsi fino alla volta;

h. è vietato portare all'interno della cava e accatastare nelle gallerie o nelle camere, materiali provenienti dall'esterno, non strettamente necessari alla coltivazione;

i. la ditta deve far eseguire annualmente a cura di un professionista abilitato e trasmettere alla Provincia di Vicenza e alla Regione - Sezione geologia e georisorse, entro il 31 marzo di ogni anno, unitamente allo stato di avanzamento dei lavori di cui agli artt. 33 e 37 del D.P.R. 128/59, la seguente documentazione, corredata dal calcolo "a giacimento" sia del volume di materiale utile estratto che del volume di materiale associato estratto (asportato o accantonato) nonché l'ubicazione degli accantonamenti:

- rilievo planimetrico in scala adeguata (leggibile e superiore a 1:2.000) delle escavazioni già effettuate in sotterraneo, con indicate le principali e significative dimensioni del sistema di pilastri e/o setti e di gallerie e/o camere (lati pilastri, luce e altezza gallerie). Tale rilievo dovrà altresì rappresentare compiutamente il perimetro di cava, la distanza degli scavi dai confini, eventuali manufatti e fabbricati ubicati sul sito, l'ubicazione degli ingressi presenti e previsti, i luoghi di accantonamento del materiale di scarto;

- una o più sezioni significative, anche non rettilinee, con origine da uno degli ingressi al sotterraneo e prolungate fino alla zona di attuale o futura coltivazione. Tali sezioni dovranno evidenziare l'andamento dei livelli di fondo cava, del tetto delle gallerie o camere e lo spessore della copertura rocciosa intercorrente tra lo scavo e la superficie del suolo;

- verifiche di stabilità degli scavi già effettuati nell'ambito della cava in essere;

- calcoli di stabilità, rapportati al metodo di coltivazione (adottato o da adottarsi), tarati sulle caratteristiche tecniche dei materiali rinvenuti e corredati dallo schema di coltivazione (schema con dimensioni minime dei setti e/o pilastri correlati alle dimensioni massime di gallerie e/o camere);

- relazione che evidenzi i volumi di materiale utile, di scarto o associato autorizzati, estratti (asportati o accantonati) e da estrarsi;

j. la ditta deve provvedere al mantenimento delle condizioni di sicurezza del sistema di accesso al sotterraneo sia per quanto concerne le parti a cielo aperto sia per i percorsi sotterranei di collegamento fra una cava e l'altra con la superficie. Le gallerie utilizzate per l'accesso ai cantieri dovranno sempre essere agibili in sicurezza ed utilizzabili per entrambe le ditte come comunicazione alternativa con l'esterno. Gli accessi comuni e le gallerie comuni dovranno essere sempre tenute agibili in condizioni di sicurezza con relativi oneri a carico di ciascuna delle due ditte. Qualora si rilevino contrasti nell'esercizio delle aree esterne e degli accessi, la Regione Veneto si riserva di procedere d'ufficio ai sensi della D.G.R. 652/2007, dando atto che le cave costituiscono un unico polo estrattivo;

12. di stabilire che l'autorizzazione paesaggistica si sensi del D.lgs. 42/2004 di cui al punto 5, contenuta nel titolo unico ex art. 16 della L.R. 44/1982, ha efficacia di 5 anni dalla data del presente provvedimento;

13. di stabilire che i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione) dovranno essere conclusi entro il 31.12.2023;

14. di stabilire che, fino all'avvenuta dichiarazione di estinzione della cava, la competente Direzione regionale Geologia e Georisorse potrà prescrivere l'esecuzione di tutti quegli adeguamenti operativi, metodologici e formali all'intrapresa coltivazione della cava che, tenuto conto dei caratteri sostanziali ovvero delle dimensioni progettuali e della struttura ricompositiva finale, ne consentano l'adeguamento all'evolversi delle situazioni o esigenze ambientali e di sicurezza, anche stabilendo se del caso, l'utilizzo in sito del materiale associato per la prescritta ricomposizione;

15. di riservarsi espressamente, ai sensi dell'art. 16, 4° comma, della LR 44/1982, ai sensi dell'art. 152 del D.lgs. 22.01.2004, n. 42, e in tutti i casi per il raggiungimento dei fini di cui all'art. 1 della L.R. 44/1982, la facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti al progetto in corso di esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l'utilità economica delle opere già realizzate, valgano ad evitare pregiudizio all'ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche e monumentali. Parimenti la Regione Veneto si riserva la facoltà di stabilire e prescrivere, anche ai fini della tutela dell'interesse ambientale al contenimento degli impatti nell'ambito e correlativamente ai fini di una ambientalmente adeguata e razionale coltivazione delle risorse, servizi, accessi, strutture e percorsi comuni sia tra la presente cava e cave contigue ed anche per la coltivazione di giacimenti adiacenti;

16. di stabilire l'obbligo del rispetto della normativa di sicurezza di cui al D.lgs. 25.11.1996, n. 624, e del D.P.R. 09.04.1959, n. 128, con particolare attenzione agli artt. 107 e 108 del medesimo, precisando che le funzioni di Polizia Mineraria e le competenze in materia sono poste in capo alla Provincia e che le funzioni di vigilanza di cui all'art. 28 della L.R. 44/82 sono esercitate dal Comune d'intesa con la Provincia;

17. di dare atto che la ditta ha presentato i titoli di disponibilità del giacimento all'interno dell'area di cava;

18. di svincolare, con decorrenza dalla data di effettuazione del deposito cauzionale di cui al punto 11) lettera a), il precedente deposito cauzionale versato dalla ditta Grassi Pietre S.r.l. a garanzia della DGR 4763/1981 per la parte stabilita dal decreto 139/2013, per l'importo di Euro 100.000,00, (polizza n. 512742 in data 25.09.2013 della Elba assicurazioni S.p.a. - bolletta n. 2094 del 24.12.2013), restituendo i relativi atti fideiussori con imputazione al capitolo di bilancio n. 92040 "restituzione depositi cauzionali diversi";

19. di determinare le spese di istruttoria della domanda in Euro 100,00 (cento/00) che la ditta dovrà versare, prima della consegna o notifica del presente provvedimento, alla Tesoreria Regionale tramite il c/c postale n. 10264307, intestato a Regione Veneto - Rimborsi ed introiti diversi - Servizio di Tesoreria - 30122 Venezia;

20. di fare obbligo alla ditta titolare dell'autorizzazione di cava di condurre i lavori di coltivazione in modo da non produrre danni a terzi e, comunque, di risarcire gli eventuali danni prodotti dall'attività di coltivazione;

21. di disporre l'invio del presente provvedimento al Comune di Zovencedo, alla Provincia di Vicenza, alla Sezione regionale bacino idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza;

22. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento medesimo;

23. di rilasciare il presente provvedimento fatti salvi ed impregiudicati gli eventuali diritti di terzi;

24. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

25. di incaricare la Sezione Geologia e Georisorse all'esecuzione del presente atto;

26. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

27. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1351 del 28 luglio 2014 pag. 1/2

ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO
(art. 20 della L.R. 07.09.1982, n. 44)

Il Sottoscritto _____ (Codice fiscale _____)
nato a _____, il _____
e residente a _____ in via _____, n. _____

legale rappresentante della Ditta _____ con sede a _____ in via _____, n. _____
(Partita Iva _____)

titolare dell'autorizzazione della cava di _____, denominata "_____" ubicata in Comune di _____ autorizzata con D.G.R. n. _____ del _____

PREMESSO

- che la legge regionale 7 settembre 1982, n.44, stabilisce all'art. 20 che fra il richiedente l'autorizzazione di attività di cava ed il Comune interessato deve essere stipulata una convenzione con la quale il richiedente stesso si impegna a versare in un'unica soluzione entro il 31 dicembre di ogni anno al Comune, a titolo di contributo per le spese necessarie per gli interventi pubblici ulteriori rispetto al mero ripristino dell'area, una somma commisurata al tipo e alla quantità di materiale estratto nell'anno, in conformità alle tariffe stabilite dalla Giunta Regionale;
- che con D.G.R. n. 2734 del 29 luglio 1997 sono stati definiti i contenuti di cui all'art. 20 della L.R. 44/82 elidendo ogni elemento di controversia in merito ai citati contenuti;
- che con D.G.R n. _____ del _____ sono stati autorizzati alla Ditta _____ i lavori di coltivazione della cava di _____, denominata "_____", ubicata in Comune di _____ provincia di _____;
- che la D.G.R. di autorizzazione prevede il termine entro il quale deve essere stipulata la convenzione di cui all'art. 20 della L.R. 44/82 tra la Ditta ed il Comune; che tale termine è trascorso e la Ditta titolare dell'autorizzazione ha conseguentemente l'obbligo della stipula dell'atto unilaterale d'obbligo sostitutivo della citata convenzione;

TUTTO CIO' PREMESSO

e considerato parte integrante del presente atto, il sottoscritto _____ in qualità di rappresentante della Ditta come in premessa identificata

ALLEGATOA alla Dgr n. 1351 del 28 luglio 2014

ASSUME

con la presente scrittura privata formale ed irrevocabile impegno ad osservare le condizioni già stabilite dalla convenzione tipo approvata con D.G.R n. 2734 del 29 luglio 1997 così come trasferite nel presente atto unilaterale redatto in conformità allo schema allegato alla D.G.R. n._____ del _____ di autorizzazione della cava denominata "_____" e precisamente:

Art. 1 - Oggetto del presente atto unilaterale d'obbligo è la cava di _____ denominata "_____".

Art. 2 - La Ditta comunicherà entro il 31 dicembre di ogni anno il volume di materiale estratto nell'anno trascorso e verserà nello stesso termine al Comune il contributo dovuto nella misura e secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta Regionale.

Art. 3 - A specifica richiesta del Comune, la Ditta, previa predisposizione in contraddittorio dello stato di consistenza, installerà nella cava dei punti fissi di riferimento onde consentire in qualsiasi momento al Comune stesso il controllo del materiale estratto.

Art. 4 - In base agli elementi acquisiti in sede di controllo, da effettuarsi in contraddittorio con la Ditta, il Comune determinerà l'eventuale maggior contributo dovuto e ne darà notizia alla Ditta con raccomandata A.R. . Entro 30 gg. dal ricevimento della notizia la Ditta verserà al Comune il maggior contributo dovuto.

Art. 5 - In caso di mancato versamento delle somme dovute dalla Ditta al Comune in esecuzione del presente atto unilaterale sostituivo della convenzione trova applicazione l'ultimo comma dell'art. 20 della L.R. 44/1982.

Art. 6 - Le somme versate in esecuzione del presente atto unilaterale d'obbligo sostitutivo della convenzione saranno utilizzate dal Comune per gli scopi stabiliti dall'art. 20 della L.R. 44/1982.

Art. 7 - Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente atto unilaterale d'obbligo sostitutivo della convenzione sono a totale carico della Ditta titolare dell'autorizzazione di cava.

Art. 8 - Il presente atto unilaterale d'obbligo esplica validità ed efficacia a decorrere dalla data del provvedimento di autorizzazione regionale e fino alla stipula di eventuale successiva convenzione o atto unilaterale d'obbligo, e comunque fino al provvedimento che dichiara estinta la cava ai sensi dell'art. 25 della L.R. 44/82.

Art. 9 - Il presente atto unilaterale d'obbligo sostitutivo della convenzione mantiene la propria efficacia anche nel caso di ampliamento, approfondimento o variazione della superficie della cava medesima, assumendo la Ditta automaticamente l'obbligo di corrispondere al Comune un contributo adeguato alla differenza di materiale prodotto, consentito con la nuova autorizzazione.

Firmato

_____

* N.B.: Trattandosi di atto privato la firma dovrà essere autenticata ai sensi delle vigenti norme e l'atto dovrà essere successivamente registrato.

(Codice interno: 279617)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1374 del 28 luglio 2014

Decreto Legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64. Accesso della Regione Veneto all'anticipazione di liquidità 2014 ex art. 3 commi 3, 4 e 5 e riparto delle risorse finanziarie tra le aziende sanitarie della Regione del Veneto e determinazioni conseguenti. Impegno di spesa.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si riepilogano le attività poste in essere dalla Regione del Veneto per accedere alle anticipazioni di liquidità (I e II tranche) messe a disposizione del Ministero dell'Economia e delle Finanze tramite il D.L. n.35/2013 e s.m.i. Tali risorse vengono ripartite tra le aziende sanitarie del SSR per garantire la loro ricapitalizzazione e l'abbattimento dello stock di debito scaduto.

Il Presidente dott. Luca Zaia riferisce quanto segue.

La DGR n. 1680 del 24/09/2013 recante *"Legge n. 64 del 6 giugno 2013 "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione...". Ratifica del contratto di prestito tra Ministero dell'Economia e delle Finanze e Regione Veneto e presa d'atto dei provvedimenti conseguenti di erogazione finanziaria.*", ha ratificato le attività poste in essere dall'amministrazione regionale per accedere e distribuire alle aziende sanitarie del proprio SSR le risorse dell'anticipazione di liquidità 2013 (I tranche) messe a disposizione con il D.L. n. 35/2013.

In maniera speculare rispetto all'iter procedurale descritto nella DGR n. 1680/2014, gli step per accedere alla II tranche di anticipazione di liquidità possono essere sintetizzati come segue:

1. definizione, da parte del Ministero dell'Economia e Finanze, del riparto definitivo tra le Regioni delle risorse a disposizione per le finalità del D.L. n. 35/2013, sulla base di apposita ricognizione straordinaria ministeriale attivata in attuazione dell'articolo 3, comma 3, del medesimo D.L., ricognizione che ha comportato la rilevazione di informazioni sulla situazione economico patrimoniale del SSR relativa al periodo 2001- 2011;
2. trasmissione, da parte della Regione, di apposita istanza di accesso all'anticipazione (art. 3, comma 4 del D.L. 35/2013);
3. presentazione, da parte della Regione, di un piano di pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili (art. 3, comma 5, punto b del D.L. 35/2013);
4. predisposizione, da parte della Regione, di adeguate misure legislative di copertura (art. 3, comma 5, punto a, del D.L. 35/2013);
5. sottoscrizione di un apposito contratto tra Ministero dell'Economia e delle Finanze e Regione (art. 3, comma 5, punto c, del D.L. 35/2013).

Con verbale del 30 gennaio 2014 il "*Tavolo Tecnico per la verifica degli adempimenti regionali"* ha analizzato le risultanze della ricognizione straordinaria della situazione economico patrimoniale 2001-2011 e con Decreto Direttoriale del Ministero dell'Economia e Finanze datato 14 marzo 2014 sono state definite in 810,249 milioni di Euro le risorse spettanti alla Regione Veneto relativamente alla II tranche di anticipazione di liquidità prevista dal D.L. 35/2013.

Con prot.n. 549048/2013 l'amministrazione regionale ha provveduto ad inviare una prima istanza di accesso (oggetto di apposita ratifica con DGR n. 2631/2013) successivamente integrata, come da indicazioni ministeriali, con successivi protocolli n. 86879 del 27/02/2014 e n. 197918 del 07/05/2014.

In data 25/03/2014, con nota prot. n. 127306, è stato inviato il piano dei pagamenti relativo alla II tranche di anticipazione, aggiornato con nota prot. n. 217470 del 20/05/2014.

La copertura del rimborso trentennale è stata assicurata con L.R. n. 11 del 2 aprile 2014 "*Legge Finanziaria reginale per l'esercizio 2014" (art. 21) e L.R. n. 12 del 2 aprile 2014 " Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016".*

Dopo aver superato con esito positivo la preventiva valutazione del "*Tavolo Tecnico per la verifica degli adempimenti regionali*" (verbale del 3 giugno 2014), in data 12 giugno 2014 il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale ha sottoscritto, per conto della Regione del Veneto, il contratto di prestito con il Ministero dell'Economia e Finanza per l'erogazione della II tranche di anticipazione pari a 810,249 milioni di euro (**Allegato A** alla presente deliberazione e materialmente conservato agli

atti presso la Sezione Programmazione Risorse Finanziarie SSR).

Si rende ora necessario ripartire tra le aziende sanitarie le risorse di cui al punto precedente, al fine di garantire la ricapitalizzazione degli Enti del SSR nonché la riduzione dello stock di debito scaduto e l'avvicinamento dei tempi medi di pagamento delle singole aziende alle soglie fissate dalla normativa vigente.

Invero, la rilevazione straordinaria ministeriale della situazione economico patrimoniale del periodo 2001-2011 ha fatto emergere situazioni in cui l'entità delle perdite non sempre trova corrispondenza con l'entità dello stock di debito scaduto. Ciò è particolarmente vero in quelle aziende che hanno realizzato forti investimenti in fabbricati ed edifici (soprattutto per manutenzioni straordinarie), in carenza di specifici finanziamenti in conto capitale, i cui riflessi economici solo in parte sono stati registrati dai conti economici attraverso le relative quote di ammortamento.

Peraltro l'utilizzo delle risorse derivanti dal D.L. 35/2013, proprio per le finalità della legge, non può non tenere conto oltre che della grandezza delle perdite anche di quella relativa ai debiti. Pertanto l'assegnazione delle risorse viene operata con l'obiettivo di contemperare le necessità economico-reddituali (perdite d'esercizio portate a nuovo) con quelle di carattere meramente finanziario derivanti dallo stock di debito scaduto, oggetto di specifica rilevazione da parte degli uffici regionali competenti.

In quest'ottica, le aziende sanitarie destinatarie delle risorse assegnate a titolo di ricapitalizzazione che registrano una disponibilità di mezzi finanziari eccedente rispetto a quella necessaria per assicurare il rispetto dei tempi di pagamento dei fornitori, devono concorrere ai fabbisogni finanziari di quelle aziende che necessitano di ulteriore liquidità a tale fine.

Si propone di autorizzare, pertanto, il Direttore di Sezione competente a procedere alle operazioni di conguaglio ai fini del trasferimento delle risorse e delle relative restituzioni. Quest'ultime dovranno essere operate in massimo 10 anni e vengono garantite dalla Regione del Veneto attraverso la gestione sanitaria accentrata.

L'**Allegato B** al presente provvedimento riporta i valori assegnati alle aziende a titolo di ricapitalizzazione nonchè evidenzia le somme oggetto di trasferimento.

Dopo le operazioni di assegnazione delle II tranche del D.L. 35/2013 e la destinazione degli utili d'esercizio 2013, residueranno perdite pregresse del periodo 2001-2011 per un ammontare di 78 milioni di euro. Quest'ultime si propone che siano coperte a far data dall'anno 2015 con assegnazioni regionali da effettuarsi in massimo 10 anni, ricorrendo a utili della gestione sanitaria accentrata (GSA) e, in carenza di utili disponibili, ad altre risorse proprie regionali. Relativamente all'esercizio 2015, si propone di destinare a tale fine la somma di euro 11.492.786,96, derivante da utili della gestione sanitaria accentrata 2012 non ancora ripartiti, vincolata con DGR 2774/2013, a seguito delle determinazioni assunte in data 11 dicembre 2013 dal *"Tavolo tecnico per la Verifica degli Adempimenti"*, alla conclusione dell'iter relativo alla rilevazione ministeriale straordinaria.

In seguito alla rilevazione straordinaria ministeriale le aziende sanitarie hanno proceduto ad effettuare le conseguenti scritture contabili di allineamento, che hanno fatto emergere in alcune aziende fondi di dotazione con valore negativo.

Ancorchè tale situazione non rilevi complessivamente sotto il profilo finanziario, essendo le risorse assegnate con il D.L. 35/2013 congrue rispetto all'obiettivo di mettere le aziende in condizione di garantire il rispetto dei tempi di pagamento ai fornitori, si dispone che le aziende con "fondi di dotazione al 31/12/2013 negativi" destinino gli eventuali utili dei futuri esercizi (dal 2014 in avanti) a copertura degli stessi per una quota pari almeno al 30 cento, mentre la restante parte dell'utile può essere destinata ad investimenti.

Il rispetto dei tempi di pagamento ai fornitori, che devono attestarsi sull'obiettivo dei 60 giorni ai sensi del D. Lgs. 9/10/2002, n.231 come modificato dal D. Lgs. 9/11/2012 n. 192, salvo diversi accordi contrattuali tra le parti, deve diventare oggetto di costante monitoraggio e a tal fine gli uffici regionali competenti sono incaricati di porre in essere le necessarie attività di analisi quali:

- previsione di specifici debiti informativi a carico delle Aziende Sanitarie come ad esempio: la comunicazione periodica dei saldi di conto corrente delle aziende, la compilazione di periodici report sul debito scaduto, eventuali rendicontazioni del debito ad hoc, ecc.
- monitoraggio del rispetto della normativa nazionale in tema di certificazione dei crediti e di fatturazione elettronica;
- monitoraggio delle performance dei processi organizzativi di liquidazione e pagamento fatture interni delle aziende sanitarie, anche attraverso attività di internal auditing.

Il rispetto dei nuovi debiti informativi e i risultati delle attività di monitoraggio succitate sono da considerarsi parte integrante degli obiettivi annualmente assegnati ai Direttori Generali.

Vista la D.G.R. n. 1102 del 12/06/2012 ad oggetto "Decreto legislativo n. 118/2011 - Titolo II: linee guida regionali per la gestione sanitaria accentrata (GSA)" e visto il DDR GSA n. 3 del 30/04/2014 di aggiornamento dei capitoli perimetrati 2014,

trattandosi di finanziamento regionale a gestione sanitaria, in applicazione dell'articolo 21 del D.Lgs. n. 118/2011, gli importi di cui all'**Allegato B** sono da imputarsi nel conto di tesoreria unica intestato a "Regione Veneto Sanità" n. 306697 acceso presso la Tesoreria Provinciale Sezione di Venezia - Banca d'Italia.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

· Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

· Visto l'art. 2 co 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

· Vista la L.R. 29/11/2001, n. 39 recante ad oggetto: "*Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";*

· Visto il D. Lgs.9/10/2002, n. 231 come modificato dal D. Lgs. 9/11/2012 n. 192, in recepimento della Direttiva Comunitaria 2011/7/UE;

· Vista la L.R. 02/04/2014, n. 11 "*Legge Finanziaria reginale per l'esercizio 2014" (art. 21);*

· Vista la L.R. 02/04/2014, n. 12 " *Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016";*

· Vista la DGR n. 2631 del 16/12/2013;

· Visto il Decreto Direttoriale del Ministero dell'Economia e Finanze datato 14/03/2014;

· Visti i verbali del "*Tavolo Tecnico per la verifica degli adempimenti regionali*" del 30/01/2014 e del 03/06/2014;

· Visto il contratto di prestito sottoscritto dalla Regione del Veneto con il Ministero dell'Economia e Finanze per l'erogazione della II tranche, in data 12/06/2014;

· Viste le note prot. regionale n. 86879 del 27/02/2014, n. 197918 del 07/05/2014, n. 127306 del 25/03/2014, n. 217470 del 20/05/2014;

· Vista la richiesta di accertamento di entrata (capitolo 100677 - Codice SIOPE 50601 - 5610 "Anticipazione di cassa") prot. n. 309581 del 21/07/2014 della Sezione Programmazione Risorse Finanziarie SSR;

delibera

1. di ratificare, per le motivazioni esposte nella premessa, il contratto di prestito stipulato tra Ministero dell'Economia e delle Finanze (rappresentato dal Dirigente Generale del Dipartimento del Tesoro dott.ssa Maria Cannata) e Regione Veneto (rappresentata dal Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale dott. Domenico Mantoan) in data 12/06/2014 (**Allegato A** al presente provvedimento) nonché le attività poste in essere dall'amministrazione regionale propedeutiche alla firma dello stesso;

2. di assegnare a titolo di riparto delle risorse ex D.L. 35/2013 II tranche alle aziende sanitarie le somme specificate nell'**Allegato B** colonna 1;

3. di autorizzare, per quanto riportato nelle premesse, il Direttore di Sezione competente a procedere alle operazioni di conguaglio ai fini del trasferimento delle risorse e delle relative restituzioni (da completarsi entro 10 anni), come specificato nell'**Allegato B** colonna 2;

4. di prendere atto che, dopo le operazioni di assegnazione delle II tranche del D.L. 35/2013 e la destinazione degli utili d'esercizio 2013, residueranno perdite pregresse del periodo 2001-2011 per un ammontare di 78 milioni di euro;

5. di disporre che le perdite di cui al punto precedente siano coperte a far data dall'anno 2015 con assegnazioni regionali da effettuarsi in massimo 10 anni, ricorrendo a utili della gestione sanitaria accentrata (GSA) e, in carenza di utili disponibili, ad altre risorse proprie regionali; relativamente all'esercizio 2015, si dispone di destinare a tale fine la somma di euro 11.492.786,96, derivante da utili della gestione sanitaria accentrata 2012 non ancora ripartiti, vincolata con DGR 2774/2013, a seguito delle determinazioni assunte in data 11 dicembre 2013 dal *"Tavolo tecnico per la Verifica degli Adempimenti"*, alla conclusione dell'iter relativo alla rilevazione ministeriale straordinaria;

6. di impegnare, a favore delle Aziende Sanitarie indicate nell'**Allegato B** colonna 3 al presente provvedimento, la somma complessiva pari ad euro 810.249.000,00=, corrispondente agli oneri derivanti dall'attuazione del presente provvedimento, nel capitolo 101908 ad oggetto "*Trasferimenti in c/capitale agli enti del servizio sanitario regionale a valere sul fondo di cui all'articolo 3 del D.L. n. 35 del 08/04/2013 (art. 3 D.L. 08/04/2014, n. 35 - L.R. 01/08/2013, n. 21" del bilancio di previsione annuale 2014 che presenta sufficiente disponibilità;*

7. di precisare che l'importo di cui al punto precedente è associato alle seguenti codifiche SIOPE:

   a. codice di bilancio 2 02 03, codice gestionale 2237 - Euro 660.474.879,31

   b. codice di bilancio 2 02 03, codice gestionale 2238 - Euro 149.774.120,69

8. di demandare a successivo provvedimento del Direttore della Sezione Programmazione Risorse Finanziarie SSR, la liquidazione a favore delle Aziende Sanitarie indicate, delle somme individuate nell'**Allegato B**;

9. di stabilire che il rispetto dei tempi di pagamento ai fornitori (60 giorni ai sensi del D. Lgs.9 ottobre 2002, n.231 come modificato dal D. Lgs. 9 novembre 2012 n. 192, salvo accordi contrattuali che dispongano diversamente) e il rispetto delle scadenze per le attività di monitoraggio richieste dagli uffici regionali costituiscono obiettivi posti in capo ai Direttori Generali, integrativi rispetto alla DGR 2533/2013 e pertanto oggetto di valutazione da parte della Giunta Regionale;

10. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo;

11. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

MODULARIO 101DT040001

MOD. **04/01**

Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE II

CONTRATTO DI PRESTITO

TRA

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito "**MEF**") – Dipartimento del Tesoro, rappresentato dalla dott.ssa Maria Cannata – Dirigente Generale

E

La Regione Veneto (di seguito la "**Regione**") – rappresentata dal dott. Domenico Mantoan – Direttore Generale Area Sanità e Sociale

PREMESSO CHE

- (1) l'articolo 1, comma 10 del Decreto Legge 8 maggio 2013, n.35 (di seguito **Decreto**), convertito in Legge 6 giugno 2013, n. 64 dispone, tra l'altro, l'istituzione di un "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" e la sua articolazione in tre sezioni, tra le quali una "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale".

- (2) ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del Decreto, le regioni e le province autonome chiedono al MEF l'anticipazione di somme da destinare ai pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, degli enti del Servizio Sanitario Nazionale" a valere sulle risorse della "Sezione per assicurare alle regioni e alle province autonome la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale"

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - S.

- (3) con decreti direttoriali del Ministero dell'economia e delle finanze del 16 maggio 2013 e del 2 luglio 2013, in attuazione rispettivamente dei citati decreti-legge 35/2013 e 72/2013 è stato ripartito l'importo di € 5.000.000.000 tra le regioni, come indicato nella tabella che fa parte integrante del citato decreto del 2 luglio 2013;

- (4) in base al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2014 è stato ripartito l'incremento del Fondo, ai sensi del DL 102/2013, come convertito;

- (5) in base alla tabella allegata al decreto del 14 marzo 2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze è stata assegnata alla Regione Veneto la somma di € 810.249.000,00;

- (6) la Regione medesima ha assicurato idonee e congrue misure di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità, la presentazione di un piano dei pagamenti dei debiti in argomento e il pagamento dei debiti stessi, e si è impegnata a versare, annualmente e per 30 anni, a decorrere dal 2015, su capitoli di entrata del Bilancio dello Stato appositamente istituiti ai sensi dell'articolo 12, comma 6, del Decreto, a titolo di rimborso della quota capitale e di pagamento della quota interessi, importi specificatamente individuati e finalizzati nel bilancio regionale, come verificato dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 23 marzo 2005 istituito presso il MEF – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;

- (7) la Regione ha richiesto l'erogazione dell'anticipazione di liquidità di € 810.249.000,00 in virtù del citato articolo 3, comma 4, del Decreto;

- (8) lo Stato procede all'erogazione della somma spettante alla Regione accreditando l'importo sulla contabilità speciale di tesoreria unica n. 306697 - intestata alla sanità, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - aperta presso la tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Venezia e intestata alla Regione Veneto;

- (9) con il verbale del 3 giugno 2014 il Tavolo di verifica degli adempimenti regionali, ha valutato che per la Regione sussistono le condizioni per accedere all'anticipazione di liquidità per l'importo di € 810.249.000,00;

- (10) ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lettera c) del Decreto, con la sottoscrizione di apposito contratto tra il MEF e la regione interessata, nel quale sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme, nonché di recupero delle eventuali rate di ammortamento dovute e non pagate, con applicazione dei relativi interessi moratori, si provvede all'erogazione della somma indicata al punto (5).

SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

(Oggetto dell'anticipazione di somme da destinare ai pagamenti)

1. Il MEF dispone a favore della Regione, un'anticipazione da destinare esclusivamente all'estinzione dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, come individuati nel piano dei pagamenti di cui all'articolo 3, comma 5, lettera b) del Decreto per un ammontare di € 810.249.000,00.

ART. 2

(Modalità di erogazione dell'anticipazione)

1. Il MEF provvede ad effettuare un'erogazione di fondi a valere sul capitolo 7398 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2014 del MEF per l'ammontare di € 810.249.000,00, sull'apposito conto intestato alla Regione.

2. Successivamente viene elaborato dal MEF il piano di ammortamento a rate costanti, che verrà inviato alla Regione e che farà parte integrante di questo contratto.

ART. 3

(Obblighi informativi della Regione)

1. Dell'avvenuta estinzione dei debiti elencati nel piano di pagamento e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili la Regione fornisce formale certificazione al Tavolo di verifica degli adempimenti regionali, come previsto dall'articolo 3, comma 6 del Decreto.

ART. 4

(Rimborso dell'anticipazione di somme da destinare ai pagamenti)

1. La Regione si obbliga ad estinguere integralmente l'anticipazione di cui all'articolo 1 entro e non oltre il 31 maggio 2044 con le modalità di seguito descritte.

2. A partire dal 2015, il 31 maggio (di seguito "Data di pagamento") di ogni anno, per un periodo di trenta anni, ovvero fino al 2044, la Regione provvede a rimborsare l'anticipazione di cui sopra mediante versamento, in un'unica soluzione, di rate annuali di pari importo (ad esclusione della prima rata scadente il 31 maggio 2015). Ciascuna rata annuale è comprensiva della quota capitale e della quota interessi da versare sugli appositi capitoli dell'entrata del bilancio dello Stato di cui al punto (6) delle premesse.

3. Gli interessi dovuti con la prima rata, avente scadenza il 31 maggio 2015, sono calcolati a decorrere dalla data di effettiva (esclusa) erogazione da parte del MEF dell'importo dell'anticipazione, fino alla Data di pagamento (inclusa) della prima rata.

4. Il tasso di interesse a carico della Regione è fissato il giorno della sottoscrizione del presente contratto ed è pari al rendimento di mercato del BTP a 5 anni in corso di emissione (IT0004992308), registrato il giorno precedente la firma del contratto, pari al 1,442 % annuo. La base di calcolo degli interessi è giorni effettivi su giorni effettivi. I periodi di calcolo sono "unadjusted", ovvero l'inizio e la fine dei periodi per il computo degli interessi non vengono modificati se tali giorni non sono lavorativi.

ART. 5

(Recupero rata da parte del MEF)

1. Qualora la Regione non abbia corrisposto la rata di ammortamento, il MEF - Dipartimento del Tesoro - comunica all'Agenzia delle Entrate l'importo della rata da recuperare a carico della Regione medesima, comprensivo degli interessi di mora di cui all'articolo 7. Il recupero sarà effettuato all'atto del riversamento alla Regione dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF, riscosse attraverso il sistema del versamento unificato di cui al capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24) ed il modello "F24 enti pubblici".

2. Il recupero delle somme avrà inizio decorsi cinque giorni lavorativi dalla ricezione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, della comunicazione di cui al comma precedente, secondo l'ordine cronologico di ricezione.

3. Entro il giorno 15 di ciascun mese, l'Agenzia delle Entrate provvede a versare all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capitolo indicato dal MEF, le somme recuperate nel mese precedente, comunicando al MEF i dati delle operazioni effettuate. L'Agenzia delle Entrate provvede, altresì, a comunicare alle Regioni le somme recuperate, secondo le ordinarie modalità di rendicontazione alle medesime del gettito riscosso attraverso i sistemi di cui al precedente comma 1.

4. Esulano dalle competenze dell'Agenzia delle Entrate ulteriori adempimenti diversi da quelli espressamente indicati nel presente articolo.

5. Le modalità di scambio dei dati tra MEF ed Agenzia delle Entrate, di cui al presente articolo, saranno definite con separate lettere d'intesa.

ART. 6

(Regole di contabilizzazione)

1. La Regione garantisce la ricapitalizzazione degli enti del Servizio sanitario regionale, in relazione agli ammortamenti non sterilizzati antecedenti l'applicazione del decreto legislativo 118/2011, di cui all'articolo 3, comma 1, del DL 35/2013 e alla colonna (5) della Tabella allegata al decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze del 20 febbraio 2014, per l'importo di 810.249.000,00 euro.

ART. 7

(Interessi moratori)

1. Ogni rata dovuta in dipendenza del presente contratto e non pagata alle scadenze stabilite produrrà di pieno diritto a favore del MEF interessi legali di mora dalla data di scadenza (esclusa) fino alla data dell'effettivo pagamento (inclusa), al tasso stabilito ai sensi del Decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e successive modifiche e integrazioni applicati alla sola quota capitale della rata.

2. Gli interessi di mora decorrono di pieno diritto, senza bisogno di alcuna intimazione.

3. Detti interessi di mora sono applicati secondo il criterio di calcolo giorni effettivi su base 360.

4. Qualora la Data di pagamento cada in un giorno festivo o in un giorno feriale che, ai sensi della legge 24 gennaio 1962, n. 13, comporta la chiusura degli sportelli bancari, il pagamento della rata è effettuato il primo giorno feriale successivo in cui siano aperti gli sportelli bancari, senza applicazione di interessi di mora. In caso di ritardo del pagamento oltre il primo giorno feriale successivo in cui siano aperti gli sportelli bancari, gli interessi di mora sono calcolati a partire da detto primo giorno feriale successivo.

ART. 8

(Possibilità di estinzione anticipata)

La Regione può estinguere anticipatamente, in tutto o in parte il debito residuo, in corrispondenza della scadenza di una rata, con preavviso mediante comunicazione scritta, che il MEF dovrà ricevere almeno 90 giorni prima della data della scadenza stessa.

Nel caso di estinzione totale dell'anticipazione, l'ammontare che la Regione versa al MEF coincide con il debito residuo a tale data.

Nel caso di estinzione parziale, dopo aver ricevuto l'importo da parte della Regione, il MEF provvede ad elaborare un nuovo piano di ammortamento, allo stesso tasso di interesse con scadenza 2044 e con le stesse date di pagamento.

ART. 9

(Comunicazioni)

1. Le comunicazioni ai sensi del presente Contratto sono effettuate tramite fax e/o tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ai seguenti indirizzi delle parti da considerarsi ad ogni effetto loro domicilio, o a quelli successivamente indicati per iscritto da ciascuna parte all'altra.

2. Se indirizzata al MEF:

Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro - Direzione II

All'attenzione del DIRIGENTE GENERALE

Dott.ssa Maria Cannata

Via XX Settembre, 97

00187 ROMA

Fax 06 4814476

3. Se indirizzata alla Regione:

Regione Veneto

All'attenzione del DIRETTORE DELLA SEZIONE PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE SSR

Dott. Mauro Bonin

Palazzo Molin San Polo 2514

30123 VENEZIA

Fax 041 2793506

ART.10

(Foro competente)

1. Per qualunque controversia inerente e conseguente al presente contratto, le parti dichiarano di eleggere quale foro competente il Foro di Roma.

ROMA, 12 giugno 2014

Per il Ministero dell'Economia e delle Finanze:

IL DIRIGENTE GENERALE

Per la Regione

IL DIRETTORE GENERALE AREA SANITA' E SOCIALE

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOB alla Dgr n. 1374 del 28 luglio 2014

Aziende Sanitarie ed Ospedaliere del Veneto	Assegnazione per ricapitalizzazione	Trasferimenti intra-aziende	Totale da impegnare
	1)	*2)*	*3) = 1) + 2)*
ULSS 101	25.000.000,00	-	25.000.000,00
ULSS 102	7.781.924,23	-	7.781.924,23
ULSS 103	2.713.348,06	-	2.713.348,06
ULSS 104	-	-	-
ULSS 105	38.854.208,77	-	38.854.208,77
ULSS 106	103.350.713,32	-	103.350.713,32
ULSS 107	-	-	-
ULSS 108	-	-	-
ULSS 109	-	-	-
ULSS 110	64.529.787,89	-15.000.000,00	49.529.787,89
ULSS 112	38.419.797,41	40.000.000,00	78.419.797,41
ULSS 113	51.172.324,54	-25.000.000,00	26.172.324,54
ULSS 114	9.737.366,29	-	9.737.366,29
ULSS 115	46.968.553,04	-	46.968.553,04
ULSS 116	61.741.010,25	-	61.741.010,25
ULSS 117	47.561.791,04	-25.000.000,00	22.561.791,04
ULSS 118	46.338.955,78	-	46.338.955,78
ULSS 119	18.939.984,54	-	18.939.984,54
ULSS 120	80.000.000,00	-	80.000.000,00
ULSS 121	39.562.757,67	-	39.562.757,67
ULSS 122	72.802.356,48	-70.000.000,00	2.802.356,48
TOTALE CODICE SIOPE 2 02 03 2237			**660.474.879,31**
AZ.OSP. PADOVA	54.774.120,69	25.000.000,00	79.774.120,69
AZ.OSP. UNIV. INT. VERONA	-	70.000.000,00	70.000.000,00
TOTALE CODICE SIOPE 2 02 03 2238			**149.774.120,69**
ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO	-	-	-
TOTALE	**810.249.000,00**	**-**	**810.249.000,00**

(Codice interno: 279702)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1376 del 05 agosto 2014

Fondo regionale per il trasporto pubblico locale'' istituito con comma 1, art. 37 della L.R. 5 aprile 2013, n.3 ''Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2013''. Proposta di determinazione del livello dei servizi minimi e riparto dei finanziamenti per l'esercizio 2014. Indizione Conferenza dei Servizi per le finalità dell'art. 20 della L.R. n. 25 /1998.
[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento approva la proposta di determinazione del livello dei servizi minimi e del riparto dei finanziamenti a favore degli Enti locali affidanti, da destinare all'esercizio dei servizi minimi di trasporto pubblico locale per l'esercizio 2014. Viene inoltre indetta Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 25/1998.

Il Presidente dott. Luca Zaia riferisce quanto segue.

L'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, come sostituito dal comma 301 dell'art. 1 della Legge n. 228 del 24.12.2012 cd. Legge di Stabilità 2013, ha previsto l'istituzione di un "Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale anche ferroviario" nelle Regioni a statuto ordinario, alimentato da una compartecipazione al gettito derivante dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulla benzina.

Conseguentemente, la Regione Veneto con L.R. n. 3 del 5.04.2013 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2013" (art. 37 comma 1) ha istituito il "Fondo regionale per il trasporto pubblico locale" nel quale confluiscono tutte le risorse che lo Stato destina alla Regione per il trasporto pubblico locale.

Per l'esercizio 2014 il Bilancio di Previsione, approvato dal Consiglio Regionale del Veneto con L.R. n. 12 del 2.04.2014, apposta sul Capitolo 101860 denominato "Fondo regionale per il trasporto pubblico locale, art. 1, c. 301, L. 24/12/2012, n. 228", risorse complessive pari a Euro 406.109.636,58. Tale ammontare è stato stimato prendendo a riferimento la percentuale assegnata al Veneto nell'esercizio 2013 - pari al 8,24%, sul riparto del Fondo nazionale per il TPL - diminuita della quota dello 0,025% spettante all'Osservatorio nazionale per le Politiche del TPL.

E' necessario tuttavia osservare che, in conseguenza al fatto che l'andamento del gettito delle accise può essere difforme da quanto previsto nelle norme che hanno istituito il Fondo Nazionale, possono essere soggette a variazioni sia l'entità complessiva del fondo Nazionale stesso che anche l'ammontare delle risorse spettanti alla Regione Veneto.

Peraltro, il riparto per l'esercizio 2014 del Fondo nazionale è attualmente oggetto di discussione in sede di Commissione Infrastrutture Mobilità e Governo del Territorio (IMGT) e di Conferenza tra le Regioni e le Province autonome. L'obbiettivo è una revisione delle percentuali di riparto tra le Regioni con l'applicazione di nuovi indicatori, atti a riconoscere l'efficienza del servizio offerto ed il fabbisogno di mobilità dei diversi territori. Il nuovo riparto potrebbe, pertanto, modificare la quota e quindi l'ammontare del finanziamento destinato alla Regione Veneto.

Pur nella indeterminatezza di quanto suscritto, con deliberazione n. 750 in data 27 maggio 2014 la Giunta Regionale ha ripartito le risorse stanziate dal Bilancio regionale sul citato Capitolo 101860, secondo le seguenti quote: Euro 150.000.000,00 per il trasporto ferroviario, Euro 256.109.636,58 per il trasporto automobilistico e lagunare.

Con decreto n. 14071 in data 8 maggio 2014, registrato presso la Corte dei Conti in data 16 maggio 2014 prot. 23407, il Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha concesso alle Regioni a statuto ordinario un'anticipazione del 60% del Fondo nazionale di cui all'articolo 16-bis, che per la Regione Veneto risulta pari ad Euro 243.140.092,67.

In data 3 giugno 2014 la Regione Veneto ha provveduto ad accertare l'intero importo (accertamento numero 367 del 03.06.2014).

Nelle more dell'espletamento della procedura finalizzata alla definitiva approvazione da parte della Giunta Regionale del riparto delle risorse destinate al trasporto automobilistico e lagunare, ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 25 /1998 ed in forza dell'anticipazione ministeriale, con Deliberazione n. 1014 del 17.06.2014 la Giunta Regionale ha assegnato agli Enti affidanti servizi di trasporto pubblico locale automobilistico e di navigazione un acconto sui finanziamenti per l'esercizio 2014, pari a complessivi Euro 108.486.387,50, ripartiti con riferimento ai valori mensili utilizzati per il secondo semestre dell'esercizio

2013. Analogamente, la Giunta Regionale si riserverà di procedere all'assegnazione di ulteriori acconti - qualora necessario per garantire la continuità dei servizi - utilizzando le medesime modalità. Tutte le assegnazioni fatte a titolo di acconto saranno oggetto di successivo conguaglio sulle prime mensilità utili.

Sulla base di quanto disposto dall'art. 37 della L.R. n. 3/2013 in merito all'attribuzione delle risorse tra le diverse modalità (16% ai servizi di navigazione e 84% totale ai servizi automobilistici) il riparto complessivo che si propone con il presente atto, è stato elaborato prendendo a riferimento generale i criteri approvati con Deliberazione di Giunta Regionale n. 794 del 31 maggio 2013, basati sul fabbisogno di mobilità e sui costi standard.

Si ricorda, infatti, che al fine di perfezionare i criteri di riparto delle somme rese disponibili dai trasferimenti dello Stato, rendendo il riparto dei finanziamenti più aderente alle caratteristiche del servizio offerto, la Sezione mobilità aveva avviato un procedimento di valutazione di detti criteri, anche con il confronto con i soggetti che erogano i servizi; l'esito condiviso di tale attività è stato già applicato nel 2° semestre 2013 e viene riconfermato con il presente riparto.

Stante la concorrenza di diverse esigenze - l'applicazione dei nuovi criteri di riparto all'intero anno; la necessità di dar modo ad Enti ed Aziende di pianificare ed adeguare i propri servizi in funzione delle risorse disponibili; l'esigenza fondamentale di garantire un'offerta all'utenza entro livelli di servizio il più possibile stabili - si è scelto di privilegiare nella proposta di riparto per l'esercizio 2014 un approccio conservativo che, pur nell'applicazione generale del metodo, garantisse, anche con interventi puntuali, un margine di stabilità sia in termini di risorse che di livelli di servizio alle diverse realtà territoriali. Tutto ciò, inoltre, senza far mancare interventi di, pur limitato, riconoscimento per le realtà aziendali più virtuose nonché per le situazioni territoriali caratterizzate da un utilizzo di mezzi a basso impatto o di quelle più toccate dalla congestione.

Questa scelta conservativa, si è resa necessaria anche per una serie di considerazioni: la consapevolezza che i dati di base e, in parte, la metodologia utilizzata, necessiterebbero di un aggiornamento ed affinamento sulla base anche dell'esperienza accumulata; l'evoluzione del servizio sia in termini di modifica delle realtà aziendali (fusioni, aggregazioni) che di modalità di resa del servizio stesso (tram ; servizi a chiamata); non da ultimo, l'attività, ancora non conclusa, di determinazione dei Costi Standard nel TPL a livello nazionale da parte di un gruppo di lavoro tecnico istituito presso la Conferenza delle Regioni.

Si evidenzia che il presente atto individua sia i corrispettivi (totali ed unitari) che le percorrenze (sia complessive, sia per unità di rete). Per l'esercizio 2014 le indicazioni per gli Enti affidanti (Comuni e Provincie) ovvero per i Bacini provinciali (comprensivi di tutti i servizi) saranno da ritenersi vincolanti solo per i valori complessivi del finanziamento (inteso come importo massimo non superabile) e della produzione chilometrica.

Coerentemente con gli orientamenti generali finalizzati a favorire processi aggregativi e fusioni che abbiano come risultato un effettivo miglior servizio all'utenza, nel caso di nuove fusioni aziendali successive al presente atto il valore complessivo della produzione potrà eventualmente essere soggetto ad una percentuale di variazione rispetto al livello di servizio indicato, che verrà fissata da successivo atto, a fronte anche delle risultanze della Conferenza di servizi di seguito citata.

Fermi restando il finanziamento complessivo destinato ad un certo territorio, i valori dei corrispettivi unitari ed i livelli di servizio complessivi, l'effettivo riparto delle percorrenze - tra Aziende diverse (in una stessa provincia) o tra ambiti diversi (tra comune e provincia) o tra modalità diverse (bus o tram) - sarà lasciato alla gestione degli Enti di governo o dei singoli Enti affidanti (se non ancora costituiti gli Enti di Governo) che dovranno dare formale e tempestiva comunicazione alla Regione delle proprie decisioni in merito. Previa istruttoria regionale potranno essere riconosciute modalità alternative di resa del servizio di TPL, quali, ad esempio, il servizio a chiamata.

Con il presente provvedimento viene formulata una proposta di determinazione del livello dei servizi minimi e del riparto delle risorse destinate al trasporto pubblico automobilistico e lagunare per l'esercizio 2014 quantificate in complessivi Euro 256.108.556,57, così come riportato negli **Allegati A**, **B** al presente provvedimento. Nell'**Allegato C** viene riepilogata la proposta indicando il livello dei servizi minimi e delle risorse attribuito a ciascun bacino territoriale ottimale.

Le risorse in questione - da destinare, per l'esercizio 2014, alla copertura degli oneri derivanti dalla stipula dei contratti di servizio con le aziende affidatarie, comprensivi degli oneri derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi di lavoro per gli anni 2004/2007 - pari a complessivi Euro 256.108.556,57 (di cui Euro 126.373.045,82 per le Province ed Euro 129.735.510,75 per i Comuni, questi ultimi comprensivi di Euro 40.977.541,85 per la navigazione) una volta che ne sia approvato definitivamente il riparto, saranno anch'esse, in ragione e nella misura degli effettivi accertamenti di entrata derivanti dal Fondo Nazionale, assegnate ed impegnate sul capitolo n. 101860 ad oggetto "Fondo regionale per il trasporto pubblico locale, art. 1, c. 301, L. 24/12/2012, n. 228".

Nei conseguenti provvedimenti di assegnazione ed impegno si effettueranno i necessari conguagli rispetto a quanto già assegnato a titolo di acconto con DGR n. 1014 del 17.06.2014.

Preso atto che, pur con l'approccio conservativo adottato, la distribuzione dei finanziamenti e quindi il livello dei servizi risultante nel 2014 è variato rispetto al 2013, considerato che l'art. 20 della L.R. n. 25 /1998 stabilisce che il livello dei servizi minimi del trasporto pubblico locale sia determinato dalla Regione d'intesa con le Province ed i Comuni, con il presente atto si indice una Conferenza di servizi a cui saranno invitati tutti gli Enti affidanti, ai quali verrà sottoposta la presente proposta di riparto.

Qualora in sede di Conferenza di servizi non venga raggiunta l'intesa, la determinazione del livello dei servizi minimi, secondo quanto prescritto dall'art. 20 comma 6 della L.R. n. 25/1998, sarà deliberata dalla Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare.

Gli esiti della citata Conferenza di servizi saranno assunti con successivo provvedimento della Giunta Regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Visto l'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, come sostituito dal comma 301 dell'art. 1 della Legge 228 del 24.12.2012;

Vista la Legge Regionale 30 ottobre 1998, n. 25 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la Legge Regionale 39/2001;

Vista la Legge Regionale 2 aprile 2014, n. 11 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2014";

Vista la Legge Regionale 2 aprile 2014, n. 12 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016";

Vista la Deliberazione di Giunta n. 750 del 27 maggio 2014;

Visto il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14071 in data 8 maggio 2014;

Visto l'accertamento numero 367 del 03.06.2014;

Vista la Deliberazione di Giunta n. 1014 del 17 giugno 2014;

Visto l'art. 2 co. 2 lett. o) della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di considerare le premesse parte integrante al presente provvedimento;

2. di adottare la proposta di determinazione del livello dei servizi minimi e del riparto dei finanziamenti complessivamente ammontanti ad Euro 256.108.556,57 da destinare all'esercizio dei servizi minimi di trasporto pubblico locale per l'esercizio 2014, definita utilizzando i criteri illustrati in premessa e riepilogata negli **Allegati A**, **B** e **C**;

3. di indire una Conferenza di servizi a cui saranno invitati tutti gli Enti affidanti e a cui verrà sottoposta la proposta di riparto di cui al precedente punto;

4. di attribuire al Dirigente vicario della Sezione Mobilità la competenza di convocare detta Conferenza di servizi e di rappresentare la Regione nel suo ambito, nonché - qualora in sede di Conferenza non fosse raggiunta l'Intesa - di trasmettere alla competente Commissione Consiliare, per acquisirne il parere, il presente provvedimento nonché il verbale della Conferenza dei Servizi;

5. di demandare a successivo provvedimento della Giunta Regionale l'approvazione definitiva della proposta di cui al punto 2, in esito alle decisioni della Conferenza dei Servizi ovvero al parere della competente Commissione Consiliare;

6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;

7. di dare atto che la Sezione Mobilità è incaricata dell'esecuzione del presente atto;

8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Allegato A Dgr n. del pag. 1 /1

ALLEGATOA alla Dgr n. 1376 del 05 agosto 2014

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9^ legislatura

PROPOSTA DI RIPARTO ESERCIZIO 2014

Province affidanti		Aziende affidatarie	Totale finanziamento 2014	Percorrenza annua 2014	Corrispettivo unitario 2014
			€	km	€/km
Provincia di Belluno	BL	Dolomiti Bus S.p.A.	9.933.449,60	5.571.200,00	1,783
Provincia di Belluno	BL	S.A.D. S.p.A.	64.800,00	48.000,00	1,350
Provincia di Belluno	BL	Sbizzera S.n.c.	43.545,80	23.900,00	1,822
Provincia di Belluno	BL	S.A.F.-FVG S.p.A.	40.672,80	25.200,00	1,614
totale Prov.di Belluno			**10.082.468,20**	**5.668.300,00**	
Provincia di Padova	PD	A.P.S. Holding S.p.A.	1.608.552,40	973.700,00	1,652
Provincia di Padova	PD	Bonaventura Express Srl	400.144,00	281.000,00	1,424
Provincia di Padova	PD	Bus Italia - Padova	18.733.200,00	13.400.000,00	1,398
totale Prov. di Padova			**20.741.896,40**	**14.654.700,00**	
Provincia di Rovigo	RO	Brenzan Giulio	66.900,10	49.300,00	1,357
Provincia di Rovigo	RO	Garbellini S.r.l.	1.599.433,00	1.067.000,00	1,499
Provincia di Rovigo	RO	Pilotto Viaggi	142.084,80	82.800,00	1,716
Provincia di Rovigo	RO	Bus Italia - Rovigo	6.864.000,00	4.400.000,00	1,560
Provincia di Rovigo	RO	Tiengo S.n.c.	118.152,40	79.000,00	1,496
totale Prov. di Rovigo			**8.790.570,30**	**5.678.100,00**	
Provincia di Treviso	TV	Mobilità di Marca S.p.A.	2.432.359,00	1.234.700,00	1,970
Provincia di Treviso	TV	Mobilità di Marca S.p.A.	440.149,50	311.500,00	1,413
Provincia di Treviso	TV	Barzi Service S.r.l.	181.170,00	134.200,00	1,350
Provincia di Treviso	TV	Caverzan S.r.l.	351.476,30	242.900,00	1,447
Provincia di Treviso	TV	Comin S.n.c.	164.220,00	117.300,00	1,400
Provincia di Treviso	TV	Mobilità di Marca S.p.A.	2.134.375,00	1.562.500,00	1,366
Provincia di Treviso	TV	Gobbo S.r.l.	211.275,00	156.500,00	1,350
Provincia di Treviso	TV	Mobilità di Marca S.p.A.	13.547.938,60	9.767.800,00	1,387
totale Prov. di Treviso			**19.462.963,40**	**13.527.400,00**	
Provincia di Venezia	VE	A.C.T.V. S.p.A.	19.795.360,00	12.280.000,00	1,612
Provincia di Venezia	VE	A.T.V.O. S.p.A.	13.083.500,00	9.550.000,00	1,370
Provincia di Venezia	VE	Brusutti S.r.l.	256.480,00	140.000,00	1,832
totale Prov.di Venezia			**33.135.340,00**	**21.970.000,00**	
Provincia di Verona	VR	Anselmi S.n.c.	22.545,00	16.700,00	1,350
Provincia di Verona	VR	A.T.V. S.r.l.	17.457.580,20	11.432.600,00	1,527
totale Prov. di Verona			**17.480.125,20**	**11.449.300,00**	
Provincia di Vicenza	VI	A.I.M. Vicenza S.p.A.	936.544,72	626.200,00	1,496
Provincia di Vicenza	VI	Albiero Guido	101.115,00	74.900,00	1,350
Provincia di Vicenza	VI	Bettini Bus S.a.s.	62.775,00	46.500,00	1,350
Provincia di Vicenza	VI	CANIL (dal 2009)	365.079,00	253.000,00	1,443
Provincia di Vicenza	VI	Capozzo S.r.l.	557.739,60	409.200,00	1,363
Provincia di Vicenza	VI	F.T.V. S.p.A.	13.529.514,00	9.595.400,00	1,410
Provincia di Vicenza	VI	Girardi S.r.l.	407.490,00	289.000,00	1,410
Provincia di Vicenza	VI	Lorenzi S.r.l.	349.635,00	244.500,00	1,430
Provincia di Vicenza	VI	Bristol S.r.l.	144.205,00	95.500,00	1,510
Provincia di Vicenza	VI	Zambon Silla Corrado	48.735,00	36.100,00	1,350
Provincia di Vicenza	VI	Zanconato Enio Aldo	176.850,00	117.900,00	1,500
totale Prov.di Vicenza			**16.679.682,32**	**11.788.200,00**	
Totale servizi extraurbani			**126.373.045,82**	**84.736.000,00**	

Allegato B Dgr n. del pag. 1 /1

ALLEGATOB alla Dgr n. 1376 del 05 agosto 2014

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9^ legislatura

PROPOSTA DI RIPARTO ESERCIZIO 2014

Comuni affidanti		Aziende affidatarie	Totale finanziamento 2014	Percorrenza annua 2014	Corrispettivo unitario 2014
			€	km	€/km
Asolo	TV	De Zen Michele S.a.s.	171.466,40	93.800,00	1,828
Auronzo di Cadore	BL	Dolomiti Bus S.p.A.	77.970,20	42.700,00	1,826
Bassano del Grappa	VI	F.T.V. S.p.A.	680.467,20	390.400,00	1,743
Belluno	BL	Dolomiti Bus S.p.A.	1.858.738,00	902.300,00	2,060
Caorle	VE	A.T.V.O. S.p.A.	428.500,80	261.600,00	1,638
Cavallino-Treporti	VE	A.T.V.O. S.p.A.	354.141,30	216.300,00	1,637
Chioggia	VE	A.C.T.V. S.p.A.	1.663.025,60	828.200,00	2,008
Conegliano	TV	Mobilità di Marca S.p.A.	531.272,30	298.300,00	1,781
Cortina d'Ampezzo	BL	SE. AM. S.r.l.	319.812,00	183.800,00	1,740
Feltre	BL	Dolomiti Bus S.p.A.	358.125,00	191.000,00	1,875
Jesolo	VE	A.T.V.O. S.p.A.	449.402,50	268.300,00	1,675
Legnago	VR	A.T.V. S.r.l.	252.822,40	150.400,00	1,681
Mel	BL	Perera Mario	57.820,00	35.000,00	1,652
Montebelluna	TV	Mobilità di Marca S.p.A.	152.574,00	88.500,00	1,724
Padova	PD	A.P.S. Holding S.p.A.	15.081.700,00	6.700.000,00	2,251
Padova (tram)	PD	A.P.S. Holding S.p.A.	3.017.500,00	710.000,00	4,250
Pieve di Cadore	BL	Dolomiti Bus S.p.A.	14.959,70	7.100,00	2,107
Recoaro Terme	VI	F.T.V. S.p.A.	65.778,00	38.000,00	1,731
Rovigo	RO	Bus Italia - Rovigo	2.117.500,00	1.100.000,00	1,925
S.Donà di Piave	VE	A.T.V.O. S.p.A.	350.844,00	202.800,00	1,730
Schio	VI	CO.N.A.M S. r.l.	348.947,40	206.600,00	1,689
Spinea	VE	A.C.T.V. S.p.A.	122.290,00	70.000,00	1,747
Treviso	TV	Mobilità di Marca S.p.A.	6.405.000,00	3.000.000,00	2,135
Valdagno	VI	F.T.V. S.p.A.	364.369,00	199.000,00	1,831
Venezia (bus)	VE	A.C.T.V. S.p.A.	25.251.268,00	12.883.300,00	1,960
Venezia (tram)	VE	A.C.T.V. S.p.A.	1.519.800,00	357.600,00	4,250
Verona	VR	A.T.V. S.r.l.	17.773.233,50	7.881.700,00	2,255
Vicenza	VI	A.I.M. Mobilità	8.265.672,00	3.672.000,00	2,251
Vittorio Veneto	TV	Mobilità di Marca S.p.A.	702.969,60	385.400,00	1,824
Totale		*** tot. Km terra**	**88.757.968,90**	**41.364.100,00**	
			€	ore-moto	€/ore-moto
Venezia navigazione	VE	A.C.T.V. S.p.A.	40.977.541,85	356.326,45	115,000
Totale servizi urbani			**129.735.510,75**		

Allegato C Dgr n. del

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9^ legislatura

pag. 1/1
REGIONE DEL VENETO giunta regionale SEZIONE MOBILITÀ

PROPOSTA DI RIPARTO ESERCIZIO 2014

Bacino Territoriale Ottimale		Totale finanziamento 2014	Percorrenza annua 2014
		€	Km - Ore moto
BELLUNO	Provincia di Belluno	10.082.468,20	5.668.300,00
	Comune di Belluno	1.858.738,00	902.300,00
	Auronzo di Cadore	77.970,20	42.700,00
	Cortina d'Ampezzo	319.812,00	183.800,00
	Feltre	358.125,00	191.000,00
	Mel	57.820,00	35.000,00
	Pieve di Cadore	14.959,70	7.100,00
Totale Bacino di Belluno		**12.769.893,10**	**7.030.200,00**
PADOVA	Provincia di Padova	20.741.896,40	14.654.700,00
	Padova	15.081.700,00	6.700.000,00
	Padova (tram)	3.017.500,00	710.000,00
Totale Bacino di Padova		**38.841.096,40**	**22.064.700,00**
ROVIGO	Provincia di Rovigo	8.790.570,30	5.678.100,00
	Comune di Rovigo	2.117.500,00	1.100.000,00
Totale Bacino di Rovigo		**10.908.070,30**	**6.778.100,00**
TREVISO	Provincia di Treviso	19.462.963,40	13.527.400,00
	Comune di Treviso	6.405.000,00	3.000.000,00
	Comune di Asolo	171.466,40	93.800,00
	Conegliano	531.272,30	298.300,00
	Montebelluna	152.574,00	88.500,00
	Vittorio Veneto	702.969,60	385.400,00
Totale Bacino di Treviso		**27.426.245,70**	**17.393.400,00**
VENEZIA	Provincia di Venezia	33.135.340,00	21.970.000,00
	Venezia (bus)	25.251.268,00	12.883.300,00
	Venezia (tram)	1.519.800,00	357.600,00
	Caorle	428.500,80	261.600,00
	Cavallino-Treporti	354.141,30	216.300,00
	Chioggia	1.663.025,60	828.200,00
	Jesolo	449.402,50	268.300,00
	S.Donà di Piave	350.844,00	202.800,00
	Spinea	122.290,00	70.000,00
	Totale automobilistico	**63.274.612,20**	**37.058.100,00**
	Venezia navigazione	40.977.541,85	356.326,45
Totale Bacino di Venezia		**104.252.154,05**	
VERONA	Provincia di Verona	17.480.125,20	11.449.300,00
	Comune di Verona	17.773.233,50	7.881.700,00
	Comune di Legnago	252.822,40	150.400,00
Totale Bacino di Verona		**35.506.181,10**	**19.481.400,00**
VICENZA	Provincia di Vicenza	16.679.682,32	11.788.200,00
	Comune di Vicenza	8.265.672,00	3.672.000,00
	Bassano del Grappa	680.467,20	390.400,00
	Recoaro Terme	65.778,00	38.000,00
	Schio	348.947,40	206.600,00
	Valdagno	364.369,00	199.000,00
Totale Bacino di Vicenza		**26.404.915,92**	**16.294.200,00**

TOTALE REGIONE VENETO	**servizi automobilistici**	**215.131.014,72**	**126.100.100,00**
	servizi di navigazione	**40.977.541,85**	**356.326,45**

(Codice interno: 279717)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1399 del 05 agosto 2014

Progetto relativo alla realizzazione della "Piattaforma Logistica Attrezzata di Protezione Civile" della Regione del Veneto quale sede operativa del Centro Logistico Regionale di Protezione Civile e recupero fabbricati presso l'Azienda regionale Diana in Comune di Mogliano Veneto.

[Protezione civile e calamità naturali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, la Giunta Regionale prende atto dell'intervenuta approvazione del progetto preliminare, inerente la realizzazione del Centro Logistico Regionale di Protezione Civile e dei lavori di recupero dei fabbricati, di proprietà regionale, presso l'Azienda agricola Diana in Comune di Mogliano Veneto. Contestualmente viene incaricato il Dipartimento Affari Generali Demanio Patrimonio e Sedi con proprio personale regionale a svolgere i compiti tecnico amministrativi connessi alla realizzazione dell'opera rimanendo in capo all'Azienda Regionale Veneto Agricoltura le funzioni di stazione appaltante.

Il Vicepresidente Onorevole Marino Zorzato riferisce quanto segue.

Il Consiglio Regionale Veneto, con legge regionale n. 58 del 27 novembre 1984, ha disciplinato, tra l'altro, gli interventi regionali in materia di Protezione civile e con successiva legge regionale n. 17 del 16 aprile 1998 ha individuato le modalità di partecipazione della Regione del Veneto all'organizzazione della Protezione Civile, anche mediante la collaborazione e il concorso delle Province, dei Comuni, delle Comunità Montane e delle Organizzazioni di Volontariato.

Conseguentemente con legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 il Consiglio Regionale Veneto ha autorizzato, tra l'altro, la Giunta Regionale a individuare le strutture della propria Amministrazione e degli enti amministrativi regionali, facenti parte del sistema regionale veneto di protezione civile, indicando le forme di partecipazione allo stesso nelle attività di previsione e prevenzione dei rischi, di attuazione di interventi in emergenza e per il superamento dell'emergenza, di ripristino delle condizioni di sicurezza, nonché di comunicazione e di informazione in materia di protezione civile.

Con provvedimento n. 2306 del 1 settembre 2009 la Giunta Regionale ha individuato come "Piattaforma Logistica Attrezzata di Protezione Civile della Regione del Veneto", per i mezzi e le attrezzature della "Colonna Mobile Regionale", per le attività di formazione, logistiche e di coordinamento anche in emergenza, il "campo operativo logistico" del Passante di Mestre, ubicato presso l'Azienda Diana in località Bonisiolo nel Comune di Mogliano Veneto, su terreni di proprietà regionale gestiti dall'Azienda Veneto Agricoltura.

Il medesimo provvedimento prevede, tra l'altro, la stipula di una apposita convenzione che definisce, sulla scorta delle determinazioni assunte dall'allora Segreteria Regionale Lavori Pubblici e Protezione Civile nell'ambito del tavolo tecnico, la redazione di un progetto per la realizzazione del "Centro Regionale Veneto di Protezione Civile".

Con provvedimento n. 3499/2009 la Giunta Regionale ha disposto, a conclusione dei lavori di realizzazione del Passante di Mestre, di introitare a favore del bilancio regionale i proventi dell'esproprio dei terreni dell'Azienda regionale Diana di Bonisiolo.

Con successivo provvedimento n. 1463/2010 la Giunta Regionale ha confermato gli obbiettivi previsti dalla precedente Dgr n. 2306/2009 e cioè la realizzazione del "Centro Logistico Regionale di protezione Civile", nonché delle strutture funzionali alle altre esigenze logistiche dell'Amministrazione Regionale e di Veneto Agricoltura.

Con medesimo provvedimento, a parziale modifica della precedente deliberazione n. 3499/2009, la Giunta Regionale ha disposto, tra l'altro, che la somma di Euro 2.124.660,50, quale provente dell'esproprio, venga introitata direttamente dall'Azienda Regionale Veneto Agricoltura.

Lo stesso prevedeva inoltre che le somme di Euro 851.665,30, quale introito per indennità aggiuntiva, destinato al conduttore (Veneto Agricoltura) e di Euro 2.124.660,50, quale introito correlato alla nuda proprietà, venissero vincolate alle esigenze dell'Amministrazione Regionale e di Veneto Agricoltura.

Su tali basi l'Unità di Progetto Protezione Civile, ora Sezione Protezione Civile ha provveduto a incaricare lo Studio di architettura STAA - Tomasello, a redigere apposito Masterplan dell'intera proprietà regionale.

Il progetto redatto dal predetto studio prevede una stima economica degli interventi per un importo totale di Euro 10.767.000,00 realizzabile in tre fasi:

- realizzazione delle opere di ristrutturazione ed ampliamenti dei fabbricati rurali dell'Azienda regionale Diana, la realizzazione dell'archivio regionale e la conversione e ripristino dei moduli dell'ex Cantiere PDM;

- rifacimento della viabilità interna, il piazzale per la colonna mobile in attesa della rimozione dei fabbricati mobili di cantiere;

- realizzazione della palazzina principale della Protezione Civile e gli altri edifici strumentali alla funzione della Protezione Civile Regionale.

Con provvedimento n. 2541 del 29 dicembre 2011 la Giunta Regionale ha demandato all'Azienda Veneto Agricoltura, in accordo con l'Unità di Progetto Protezione Civile, il completamento di un progetto preliminare e di tutte le altre fasi progettuali per la realizzazione del primo stralcio funzionale della piattaforma logistica di protezione civile, sulla base delle soluzioni già individuate da Veneto Agricoltura, da realizzarsi presso l'Azienda agricola regionale "Diana" in Mogliano Veneto, incaricando all'esecuzione del provvedimento l'Unità di Progetto Protezione Civile.

L'Azienda Regionale Veneto Agricoltura, con disposizioni dell'Amministratore Unico n. 113 del 18 aprile 2011 e n. 285 del 16 luglio 2012, ha conferito all'Arch. Pollini Lanfranco di Mestre (Ve), in associazione con l'arch. Zanella Alessandra dello studio associato Zanella di Noventa Vicentina, l'incarico di redazione del progetto preliminare relativo alla realizzazione del nuovo Centro Integrato sede della Protezione Civile Regionale e del nuovo Centro vitivinicolo di Veneto Agricoltura, unico edificio da realizzarsi presso l'Azienda Diana.

La Giunta Regionale con provvedimento controllo atti n. 50 del 3 maggio 2013, ha disposto, tra l'altro, in sede di approvazione del Programma di Attività 2013 dell'Azienda regionale Veneto Agricoltura, l'eliminazione della previsione alla realizzazione della cantina di mesovinificazione presso l'azienda agricola regionale Diana.

Conseguentemente l'Azienda regionale Veneto Agricoltura con nota prot. n. 28115 del 10 ottobre 2013 ha inviato alla Regione del Veneto il nuovo lay-out che prevede:

- la realizzazione di un nuovo edificio (lotto 1), che verrà inserito nel contesto delle aree e dei fabbricati sempre dell'Azienda Diana (nell'area dell'ex Centro operativo logistico della soc. Passante di Mestre) e che sarà al servizio della Protezione Civile;

- il recupero e ristrutturazione del Centro Aziendale (lotto n. 2).

Con nota in data 13 novembre 2013 prot. n. 493220 le strutture competenti della Regione del Veneto hanno comunicato il proprio nulla osta a procedere alla redazione di un nuovo progetto preliminare.

Conseguentemente l'Azienda Regionale Veneto Agricoltura con nota prot. n. 9728 del 1 aprile 2014, ha trasmesso alla Regione del Veneto il progetto preliminare all'uopo rivisitato e approvato con la Disposizione del Commissario Straordinario n. 81 del 31 marzo 2014 che prevede:

1° lotto funzionale - Centro operativo Protezione Civile

Lavori a base d'asta Euro 1.635.000,00

Somme a disposizione Euro 485.000,00

Totale Euro 2.120.000,00

2° lotto funzionale - Ristrutturazione centro aziendale

Lavori a base d'asta Euro 690.000,00

Somme a disposizione Euro 166.325,80

Totale Euro 856.325,80

Il medesimo provvedimento commissariale ravvisa, inoltre, la carenza di organico tecnico/amministrativo, in grado di garantire il proseguo dell'attività di Responsabile del Procedimento e di attuazione dell'intero iter tecnico amministrativo per l'esecuzione

del lotto funzionale 1°, individuando tra il personale regionale, previo nulla osta degli organi competenti, l'Avv. Gian Luigi Carrucciu, Direttore del Dipartimento Affari Generali Demanio Patrimonio e Sedi, la funzione di Responsabile Unico del Procedimento affiancato a supporto tecnico dal geom. Gobbi Michele in servizio presso la Sezione Demanio Patrimonio e Sedi, con compiti di assistenza al R.U.P., nell'ambito del procedimento che rimane incardinato presso l'Azienda regionale Veneto Agricoltura.

Con nota prot. 281728 del 1 luglio 2014, il Direttore della Sezione Protezione Civile ha comunicato il proprio assenso alle successive fasi di progettazione ed esecuzione dell'opera regionale, segnalando alcune migliorie da mettere in atto nelle successive fasi progettuali dell'opera.

Sulla base dei provvedimenti sopra esposti e in considerazione che i fondi per l'esecuzione del progetto sono a carico del Bilancio dell'Azienda Regionale, si propone che la funzione di stazione appaltante sarà attuata da quest'ultima.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista la LR n. 58/1984;

Vista la LR n. 17/1998;

Viste la LR n. 11/2001;

Vista la LR n. 54/2012 art. 2 comma 2 lett. o);

Viste le Dgr nn. 2306 e 3499 del 2009, 1463/20010, 2541/2011 e 50/2013;

Viste le Dau di Veneto Agricoltura nn. 113/2011 e 285/2012;

Viste le Dcs di Veneto Agricoltura nn. 67 e 81/2014;

Visto il parere della Sezione Protezione Civile prot. n. 281728/2014;

Vista la documentazione agli atti;

delibera

1. di prendere atto dell'avvenuta approvazione del progetto preliminare, condividendo le soluzioni progettuali, di cui alla disposizione del Commissario Straordinario n. 81/2014 di Veneto Agricoltura e inerente i lavori di realizzazione del nuovo Centro sede della Protezione Civile e ristrutturazione centro aziendale da realizzarsi presso l'Azienda Diana in Comune di Mogliano Veneto (Tv), per l'importo complessivo di Euro 2.976.325,80 IVA compresa, redatto dall'Arch. Lanfranco Pollini di Mestre (Ve) per conto dell'Azienda regionale Veneto Agricoltura e così suddiviso:

1° lotto funzionale - Centro operativo Protezione Civile

Lavori a base d'asta Euro 1.635.000,00

Somme a disposizione Euro 485.000,00

Totale Euro 2.120.000,00

2° lotto funzionale - Ristrutturazione centro aziendale Diana in Mogliano Veneto (Tv)

Lavori a base d'asta Euro 690.000,00

Somme a disposizione Euro 166.325,80

Totale Euro 856.325,80

2. di disporre le seguenti modalità realizzative dei due lotti funzionali, fermo restando la disponibilità economica di ogni singolo lotto:

a) lotto funzionale n. 1°: "Centro sede della Protezione Civile Regionale", da appaltarsi con le modalità previste dal D. Lgs 163/2006, art. 53 c. 2, lettera b, previa acquisizione del progetto definitivo;

b) lotto funzionale n. 2°: ristrutturazione del centro aziendale, da appaltarsi con le modalità ritenute congrue dal RUP di Veneto Agricoltura.

3. di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa, l'Azienda Veneto Agricoltura alla nomina del Direttore del Dipartimento Affari Generali Demanio Patrimonio e Sedi, quale Responsabile Unico del Procedimento per lo svolgimento delle funzioni di RUP e il geom. Gobbi Michele a supporto tecnico con compiti di assistenza al R.U.P., del progetto di cui al precedente punto 1., relativamente alla realizzazione del Centro Operativo Protezione Civile;

4. di disporre, altresì, che la funzione di stazione appaltante relativamente alla fase dell'affidamento dei lavori, dell'intero progetto dell'importo complessivo di Euro 2.976.325,80 (IVA inclusa), sarà attuata dall'Azienda regionale Veneto Agricoltura;

5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

(Codice interno: 279678)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1400 del 05 agosto 2014

Autorizzazione a costituirsi nel giudizio promosso avanti il Tribunale di Venezia - sezione specializzata in materia di impresa da Consorzio PTC contro Regione Veneto ed Ulss n. 12.

[Affari legali e contenzioso]

(Codice interno: 279718)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1401 del 05 agosto 2014

Autorizzazione a proporre opposizione ex art. 10 D.P.R. n. 1199/1971 al ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto da F.G. contro Regione del Veneto, per l'annullamento delle delibere di Giunta regionale n. 2140 del 25.11.2013, n. 2611 del 30.12.2013, n. 2612 del 30.12.2013, n. 2962 del 30.12.2013.

[Affari legali e contenzioso]

(Codice interno: 279719)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1402 del 05 agosto 2014

N° 6 autorizzazioni alla proposizione di cause e/o costituzione in giudizio in ricorsi e/o citazioni proposti avanti gli organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria.

[Affari legali e contenzioso]

(Codice interno: 279720)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1403 del 05 agosto 2014

Accordi di Programma tra Regione del Veneto e Amministrazioni comunali del Veneto. Primo provvedimento. Legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7, art. 51. Esercizio finanziario 2014.

[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:
Sostegno regionale e sottoscrizione di Accordi di programma tra la Regione del Veneto e le Amministrazioni comunali del territorio per la condivisione di iniziative culturali e di spettacolo. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria. Istanze presentate dai Comuni: Schio (Vi) prot. n. 168146 del 16.04.2014, Piove di Sacco (Pd) prot. n. 162457 del 14.04.2014, Castelmassa (Ro) prot. n. 278883 del 30.06.2014, Susegana (Tv) prot. n. 37769 del 28.01.2014, Cavarzere (Ve) prot. n. 156309 del 10.04.2014, Mirano (Ve) prot. n. 95940 del 04.03.2014, Monticello Conte Otto (Vi) prot. n. 168146 del 16.04.2014, Legnaro (Pd) prot. n. 277531, Thiene (Vi) prot. n. 129512 del 26.03.2014.

Il Vice Presidente On. Marino Zorzato riferisce quanto segue.

La Giunta Regionale, in attesa di nuova e più organica normativa in materia di attività culturali, con la legge regionale 22.02.1999, n. 7, art. 51 è stata autorizzata a promuovere Accordi di programma con gli enti locali per la realizzazione di manifestazioni e iniziative culturali.

La concertazione tra la Regione e i livelli di governo provinciale e comunale, finalizzata a promuovere nel territorio la valorizzazione del patrimonio attraverso l'offerta di attività culturali di spettacolo, ha ottenuto in questi anni numerosi riconoscimenti per l'efficace azione sia di attrazione, anche turistica, dei progetti territoriali, sia di sensibilizzazione dei cittadini, che acquisiscono consapevolezza del valore del patrimonio culturale presente nella nostra regione. La concertazione rappresenta dunque uno strumento importante di coordinamento e sviluppo degli investimenti in cultura sul territorio, un'operazione di respiro capace di organizzare e ottimizzare ruoli, competenze, risorse e localizzazioni di intervento.

La Regione del Veneto intende perciò continuare a utilizzare lo strumento dell'Accordo con gli enti territoriali, consapevole che la condivisione delle attività culturali e di spettacolo si è rivelata il sistema più proficuo per promuovere e valorizzare il patrimonio culturale locale, in una logica di rete e di sistema.

Intende pertanto sottoscrivere con le Amministrazioni locali del Veneto Accordi di programma non come generico strumento di espansione delle risorse o di compensazione alla limitatezza dei fondi regionali, ma come opportunità strategica per potenziare gli effetti della spesa e migliorare la programmazione in un quadro di riferimento comune tra soggetti diversi interessati alla valorizzazione e gestione delle attività di spettacolo.

Agli investimenti già condotti in materia e tuttora in attuazione, che hanno concorso in maniera fondamentale alla promozione delle attività culturali nella regione, si accompagna con gli Accordi un'efficace azione di coordinamento degli attori e delle iniziative del settore cultura da un lato, e dall'altro la promozione di forme di alleanza tra settori diversi, per promuovere una reale integrazione delle risorse economiche e territoriali disponibili e prevedibili nell'immediato futuro.

La stretta relazione delle attività culturali con il territorio cui appartengono e al quale sono indissolubilmente legate, induce a sostenere azioni sì diversificate e peculiari, ma capaci allo stesso tempo anche di dar vita a un quadro complessivo ed esaustivo delle ricchezze culturali del Veneto. In questa fase pertanto assume valenza strategica un impegno di carattere organizzativo orientato non solo al sostegno di una programmazione consolidata, ma anche all'ampliamento e al miglioramento dell'offerta culturale nel suo complesso, all'interno di sistemi di rete e secondo standard qualitativi di riferimento dati dall'esperienza maturata in un lungo rapporto di collaborazione con i gli enti del territorio.

L'investimento culturale attivato in questi anni tramite gli Accordi è stato un elemento prezioso di sviluppo, che ha visto un vero rilancio culturale ed economico e un'azione che, nel quadro degli strumenti di programmazione, costituisce uno dei momenti più significativi delle politiche di riequilibrio territoriale. La distribuzione degli investimenti sul territorio - fatte salve le eccezioni legate alla specifica destinazione locale di alcuni investimenti e allo spirito d'iniziativa di alcuni soggetti privati - è risultata sostanzialmente omogenea e in stretta connessione con gli obiettivi strategici del settore.

In questi anni, grazie anche al sostegno e all'attenzione che la Regione del Veneto ha garantito alla diffusione delle iniziative culturali, si è concretizzata, tra Comuni e Istituzioni che hanno una consolidata tradizione di produzione e organizzazione di spettacoli, la volontà di definire in modo stabile una collaborazione con l'obiettivo dichiarato di attivare un coordinamento delle proprie attività di produzione. Un accordo progettuale tra enti, volto alla qualificazione dei rispettivi programmi, è diventato così un modello virtuoso, originale e innovativo, in grado di competere con le grandi istituzioni teatrali e musicali del settore, sia nelle ambizioni che, soprattutto, nei risultati.

Il programma che scaturisce da questa serie di Accordi risulta particolarmente innovativo e culturalmente ricco, finalizzato a fare sistema, superando i particolarismi e ottimizzando le risorse economiche e umane con l'obiettivo finale di consolidare la vocazione culturale, teatrale, coreutica e musicale del Veneto.

La Regione del Veneto, condividendo gli obiettivi e le finalità dei progetti proposti, agli atti della competente Sezione, intende procedere alla sottoscrizione di Accordi di programma con le Amministrazioni comunali di cui all'**Allegato A** al presente provvedimento.

Gli Accordi saranno sottoscritti, per la Regione del Veneto, dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato e, per le Amministrazioni comunali, dal Sindaco o suo delegato.

La spesa prevista per la Regione sarà pari a euro 74.500,00 da imputare sul cap. 70226 "Finanziamenti per interventi culturali nell'ambito di accordi di programma con gli enti locali" dell'esercizio finanziario 2014.

In caso di mancato avvio delle iniziative per le quali è stata deliberata la partecipazione della Regione, la Giunta Regionale, per il tramite del dirigente incaricato dell'attuazione del provvedimento, indirà una Conferenza di servizi tra i sottoscrittori dell'Accordo per verificare la sua attualità. Nel caso in cui siano intervenuti nuovi elementi che rendano non attuabile l'accordo, la Giunta regionale prenderà atto della non procedibilità e revocherà la propria adesione al progetto.

Con il presente atto, pertanto, si sottopongono all'esame della Giunta regionale i progetti presentati dagli Enti elencati nell'**Allegato A** al presente provvedimento, che saranno oggetto di sottoscrizione di Accordi di programma, di cui allo schema **Allegato B** al presente provvedimento.

Si ritiene di riservare una quota pari al 5% dell'importo totale dei progetti fino a un massimo di Euro 3.725,00, per la comunicazione delle iniziative, da definire con la competente Sezione Comunicazione e Informazione. La somma verrà pertanto prenotata con successivo provvedimento al capitolo n. 102181avente ad oggetto "Spese per interventi culturali nell'ambito di accordi di programma con gli enti locali" (Art. 51 L.R. 7/1999).

Si dà atto sin d'ora che la suddetta spesa, di cui si prevede l'impegno, concernente la tipologia "pubblicità", non è soggetta alle limitazioni di cui alla L.R. n. 1/2011 in quanto trattasi di iniziative inserite nel Programma Pubblicitario regionale previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1191 del 15.07.2014 "Progetto di comunicazione a carattere pubblicitario anno 2014. Art. 6 D.L. 78/2010".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Vista la legge regionale. 22.02.1999, n. 7 e in particolare l'art. 51;
- Vista la legge regionale 29.11.2001, n. 39;
- Vista la legge regionale 02.04.2014, n. 12;
- Visto l'art. 2 co. 2 della legge regionale 31.12.2012 n. 54;
- Viste le proposte presentate dalle Amministrazioni comunali di cui all'**Allegato A**;

delibera

1. di approvare i progetti presentati, per l'importo a fianco di ciascuno indicato, dalle Amministrazioni comunali elencate nell'**Allegato A** al presente provvedimento, che ne forma parte integrante;

2. di approvare lo schema di Accordo di programma di cui all'**Allegato B** al presente provvedimento, che ne forma parte integrante, da sottoscrivere con ciascuna delle Amministrazioni comunali di cui al sopracitato **Allegato A.** Gli Accordi saranno sottoscritti, per la Regione del Veneto, dal Presidente o suo delegato e, per le Amministrazioni comunali, dal Sindaco o suo delegato;

3. di determinare in euro 74.500,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il direttore della Sezione Attività culturali e Spettacolo disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 70226 del bilancio 2014 "*Finanziamenti per interventi culturali nell'ambito di accordi di programma con gli enti locali";*

4. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R 1/2011;

5. di determinare, in conformità a quanto in premessa indicato, in euro 3.725,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa relative alla comunicazione delle iniziative, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Sezione Attività culturali e Spettacolo sulla base delle indicazioni formalmente fornite dalla Sezione Comunicazione e Informazione, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 102181 del bilancio 2014 "*Spese per interventi culturali nell'ambito di accordi di programma con gli enti locali*";

6. di dare atto che la spesa per la tipologia pubblicità, di cui si prevede l'impegno con il presente atto al precedente punto 5, non è soggetta alle limitazioni di cui alla L.R. 1/2011 per le motivazioni esposte in premessa da considerarsi parte integrante del presente provvedimento;

7. di incaricare la Sezione regionale Attività culturali e Spettacolo dell'esecuzione del presente atto;

8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 23, 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

ALLEGATOA alla Dgr n. 1403 del 05 agosto 2014

N.	Comune	Prov.	Iniziativa	Descrizione	Importo
1.	Schio	Vi	La cultura del teatro a Schio	L'Amministrazione comunale Schio propone il progetto *La cultura del teatro a Schio* in collaborazione con otto enti dell'Alto-Vicentino, precisamente le Amministrazioni comunali di: Marano Vicentino, Monte di Malo, Santorso, San Vito di Leguzzano, Torrebelvicino, Valli del Pasubio, Comune di Posina e con la Comunità Montana "Leogra-Timonchio". L'attività viene realizzata con il supporto della Fondazione Teatro Civico di Schio che è stata istituita nel 1994 con molteplici finalità, prima fra tutte quella di riportare il Teatro Civico di Schio alla sua originale funzione, promuovendo il restauro del suo complesso e assumendo la gestione dell'attività artistica dello stesso. Il progetto è costituito da un insieme di proposte articolate in un sistema attento alle risorse identitarie e culturali del territorio attivando sinergie e risorse dell'area berica e delle zone limitrofe. Si rivolge ad un pubblico eterogeneo con una particolare attenzione alle giovani generazioni, promuovendo attività di formazione per bambini e adolescenti. Negli anni la partecipazione degli spettatori e dei fruitori della proposta culturale si è rafforzata portando numeri sempre più significativi che nel 2013 hanno raggiunto quasi le 20.000 presenze complessive. Il progetto per l'anno in corso prevede, oltre la consueta programmazione, anche le attività legate alla riapertura del teatro Civico di Schio dopo un percorso di recupero durato dieci anni. Per l'inaugurazione del teatro saranno eseguiti due concerti sinfonici dall'Orchestra dell'Accademia musicale di Schio con la partecipazione di musicisti di livello internazionale. Nella programmazione rientrano il progetto teatrale *Schio Grande Teatro,* giunto alla XII edizione e la proposta *Volare Alto* che si compone di quattro azioni progettuali. Quest'ultima è dedicata alle giovani generazioni e mira alla promozione di una diffusa partecipazione al teatro proponendo un programma articolato di spettacoli ed azioni formative: "Vieni a teatro con mamma e papà" è una rassegna domenicale dedicata ai bambini e alle loro famiglie, "Rassegna teatro scuola" è elaborata in condivisione con il mondo della scuola di ogni ordine e grado e programma sia spettacoli che lezioni spettacolo, con un calendario che prevede più di trenta repliche."Campus Company" è uno storico laboratorio di sperimentazione teatrale per i giovani che si prefigge di favorirne la crescita espressiva e creativa	10.000,00

N.	Comune	Prov.	Iniziativa	Descrizione	Importo
				per dar loro la possibilità di elaborare il proprio linguaggio artistico e non ultimo il progetto di formazione per i docenti della scuola primaria.	
2.	Piove di Sacco	Pd	Scene di Paglia – Festival dei Casoni e delle Acque.	Il Comune di Piove di Sacco è promotore e capofila di una rete culturale che coinvolge altri sei comuni della provincia di Padova e uno della provincia di Venezia: Arzergrande, Brugine, Campolongo Maggiore, Codevigo, Conselve, Pontelongo, Sant'Angelo di Piove di Sacco. Quale ente capofila Piove di Sacco presenta quest'anno la sesta edizione della manifestazione *Scene di paglia – Festival dei casoni e delle acque* che la Regione del Veneto ha già sostenuto negli scorsi anni. *Scene di paglia* è un festival di teatro che propone presenze di rilievo europeo e voci delle comunità venete, prime assolute e prime regionali, progetti speciali e allestimenti pensati appositamente per gli spazi delle rappresentazioni, spesso con il coinvolgimento delle associazioni culturali del luogo. Le proposte seguono le linee già individuate nelle precedenti edizioni: la poesia, la musica, il grande patrimonio di narrazione popolare e itinerante, il teatro contadino, i burattini e le marionette. Proposte adatte ad un pubblico sia di bambini che di adulti, rese ancora più suggestive dai luoghi, casoni di campagna e di barena, barchesse, golene, torri medievali e piazze. L'edizione 2014 che ha come filo conduttore il dialogo, l'ascolto e lo scambio, vede la programmazione di 14 eventi di spettacolo nei Comuni aderenti al progetto.	10.000,00
3.	Castelmassa	Ro	Attività di spettacolo a Castelmassa 2014	L'Amministrazione comunale di Castelmassa, al fine di favorire la promozione della cultura e dello spettacolo nel proprio territorio ed offrire alla cittadinanza occasioni di accrescimento personale e di aggregazione del tessuto sociale, intende realizzare nell'anno in corso una rassegna di eventi presentati nel progetto denominato Attività di spettacolo a Castelmassa 2014. La programmazione in calendario prevede la realizzazione di cinque spettacoli teatrali in abbonamento presso il teatro cittadino Cotogni, in collaborazione con il Circuito teatrale regionale Arteven, appuntamenti di prestigio che portano in scena attori molto conosciuti e amati dal pubblico come Lella Costa, Paolo Calabresi, Tullio Solenghi, Aldo Ottombrini, per citare alcuni dei nomi in cartellone. Gli spettacoli, oltre a rivolgersi ad un pubblico già formato al teatro di prosa, base portante degli abbonamenti della stagione, riescono altresì a	7.500,00

N.	Comune	Prov.	Iniziativa	Descrizione	Importo
				incuriosire e avvicinare anche chi è meno attento alla proposta di spettacoli dal vivo. Al pubblico dell'infanzia è dedicata la rassegna "Libri Infiniti" in collaborazione con la Fondazione Aida di Verona e che prevede l'Incontro con l'Autore, viene inoltre realizzata la Mostra del Libro per ragazzi all'interno della quale è contemplata un'interessante Mostra itinerante, denominata "Castelli per Aria"conosciuta a livello provinciale. Nel periodo del Carnevale viene proposto uno spettacolo con animazione e coinvolgimento del pubblico più piccolo e delle famiglie. In occasione delle giornate della memoria e del ricordo sono organizzati degli incontri pubblici e in commemorazione del centenario della Grande Guerra viene organizzata una conferenza per ripercorrere nella storia quei tragici accadimenti.	
4.	Susegana	Tv	Libri in cantina 2014	L'Amministrazione comunale di Susegana organizza il 4 e 5 ottobre 2014 la 12^ edizione di *Libri in cantina*, esposizione nazionale della piccola e media editoria. La manifestazione viene ospitata come di consueto a Susegana presso il seicentesco Palazzo Odoardo nel Castello di San Salvatore, nonché nelle antiche Cantine Collalto e nella settecentesca Chiesa del Carmine. L'evento, per la sua unicità, ha conquistato uno spazio particolare nel panorama delle rassegne culturali, imponendosi come punto di riferimento che offre a molti piccoli e medi editori la possibilità di proporsi inventando nuovi moduli produttivi e consorziandosi, per rafforzare in tal modo un settore, quello dell'editoria indipendente, bisognoso di visibilità e di sostegno. In continuità con le precedenti edizioni, si conferma l'importanza di un'esposizione che negli anni ha visto la partecipazione di circa 80 piccole e medie case editrici provenienti da tutto il territorio nazionale e che ha offerto ai numerosissimi visitatori un'ampia proposta culturale con un programma che ha saputo abbinare incontri con autori ed illustri personaggi del mondo della cultura e dell'editoria, della fotografia e della letteratura, della musica e della poesia con laboratori e dibattiti. *"Libri in cantina"* comprende anche una serie di attività legate alla promozione letteraria locale e non solo che si snodano durante tutto l'arco dell'anno, in questa logica si sono sviluppate infatti le iniziative "Un libro in Cantina" e "Sabato con l'autore" quest'ultima in collaborazione con il locale Istituto	10.000,00

N.	Comune	Prov.	Iniziativa	Descrizione	Importo
				Scolastico Comprensivo, con l'intento di favorire la tutela, la promozione e la valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale veneto. Le iniziative, che portano le novità editoriali più interessanti a diretto contatto con il pubblico, si tengono presso la Sala consiliare della Sede Municipale di Susegana ma anche all'interno di azienda agricole, cantine e sedi delle associazioni locali sparse nel territorio comunale.	
5.	Cavarzere	Ve	Stagione di prosa al Teatro Tullio Serafin	Il Teatro Comunale Tullio Serafin che si trova nel centro storico di Cavarzere ed è inglobato all'interno di Palazzo Danielato, ora centro civico e biblioteca, vanta una storica tradizione che pone le sue origini nel tardo ottocento. Dopo varie vicissitudini il suo recupero è stato ultimato nel 2007 e conta 220 posti a sedere tra platea e galleria. Il teatro è ora luogo di importanti eventi di spettacolo quale centro culturale e di aggregazione sociale di forte identificazione per la comunità locale. L'Amministrazione comunale, anche per il 2014, in collaborazione con il circuito teatrale regionale ARTEVEN, propone la stagione di prosa articolata in sette spettacoli, con grandi nomi del teatro italiano e con alcune delle eccellenze artistiche del territorio, in un giusto equilibrio e alternanza tra titoli classici, commedie brillanti e drammaturgia contemporanea. Considerata l'importanza della formazione di un nuovo pubblico teatrale, anche quest'anno verrà posta una particolare attenzione al pubblico delle famiglie e dei bambini proponendo due spettacoli teatrali che saranno rappresentati il sabato pomeriggio. Per i bimbi più piccoli la proposta culturale si svolgerà all'interno delle scuole materne mentre per i bambini delle scuola primaria continuerà la positiva esperienza dei laboratori didattici. Un progetto particolare è previsto per i ragazzi delle superiori legato alla Giornata della Memoria che vedrà Marta Cuscunà rappresentare lo spettacolo "E' bello vivere liberi". La promozione dell'attività per i più giovani verrà diffusa, anche attraverso il web ed i maggiori social networks.	7.500,00
6.	Mirano	Ve	Attività culturali a Mirano	Il Comune di Mirano presenta il progetto Attività culturali a Mirano, proposta ricca e articolata di spettacoli di musica e di teatro di elevata qualità, rivolta ad un ampio bacino d'utenza e a un pubblico eterogeneo con una particolare	5.000,00

N.	Comune	Prov.	Iniziativa	Descrizione	Importo
				attenzione alle giovani generazioni. Le attività si svolgono nei luoghi più suggestivi e significativi di Mirano: parchi, ville, corti e piazze oltre che presso i due Teatri di Mirano, il Teatro di Villa Belvedere e il Nuovo Teatro. La consueta e attesa stagione di prosa avrà inizio nel periodo autunnale e consta di sette spettacoli teatrali, quattro appuntamenti domenicali per bambini e famiglie e altri quattro spettacoli per le scuole. Nel periodo estivo invece prende vita il Progetto culturale Bel – Vedere che comprende il Progetto speciale Medea di Giuliana Musso. Il Comune di Mirano promuove interamente la prima e più ampia cornice del "Laboratorio permanente" che ha preso avvio all'inizio del 2014, che si tiene al Parco di Villa Belvedere a Mirano e dove Giuliana Musso presenterà lo spettacolo "Medea La città ha fondamenta sopra un misfatto" tratto dal romanzo "Medea. Voci" della scrittrice tedesca Christa Wolf. Da questo progetto inizia la residenza artistico-produttiva che coinvolge Giuliana Musso e un gruppo di artisti affermati a livello nazionale. Per quanto riguarda la musica, il Comune di Mirano presenta il Concerto dell'Orchestra sinfonica "Mississipi State University Wind Ensamble" diretta da Mrs. Kaye Lance. Il concerto fa parte del XXIV International Music Meeting 2014 e Mirano è stata inserita nel circuito culturale internazionale promosso e organizzato dall'Associazione Orchestra Giovanile del Veneto. Fanno parte della programmazione musicale anche Mirano Musica 2014: un cartellone che raccoglie più di trenta appuntamenti musicali che coprono l'intero anno e coinvolgono gruppi musicali locali e non. Tra questi, molto coinvolgente soprattutto per il pubblico più giovane è Mirano Oltre 2014 – Libri & Musica che quest'anno giunge alla sesta edizione. E' una rassegna di quattro incontri di musica jazz intervallati da letture di testi che in qualche modo sono in relazione con la musica proposta.	
7.	Monticello Conte Otto	Vi	Premio Letterario Giacomo Zanella – 10^ edizione	L'Amministrazione comunale di Monticello Conte Otto promuove da alcuni anni un concorso denominato "Premio letterario Giacomo Zanella" riservato a racconti brevi inediti di autori italiani. Il progetto prevede di raccogliere in un volume parte dei racconti pervenuti e ritenuti meritevoli dall'apposita giuria, composta in parte dagli alunni della scuola secondaria di primo grado del locale Istituto Comprensivo "Don Bosco". L'evento negli anni ha registrato un	7.500,00

N.	Comune	Prov.	Iniziativa	Descrizione	Importo
				notevole aumento del numero di partecipanti provenienti da tutto il territorio nazionale. Gli obiettivi dell'Amministrazione sono molteplici, innanzitutto quello di valorizzare la figura di Giacomo Zanella, poeta, uomo di cultura e per quasi un secolo uno dei riferimenti della letteratura italiana. La sua poesia inizia ad affermarsi nel periodo che intercorre tra la poesia di Leopardi e quella del Carducci, durante la seconda generazione romantica che darà poi inizio al moto di reazione, con la Scapigliatura da una parte e la poesia realistica dall'altra, per giungere sino al neo-classicismo di Carducci. Un altro intento è quello di valorizzare la conoscenza del territorio, dei suoi beni artistici e paesaggistici attraverso la promozione dei luoghi zanelliani visto che la zona è ricca di pregevoli testimonianze della cultura e architettura veneta. A questo scopo si segnala la stipula di un accordo con il Seminario Vescovile di Vicenza, proprietario di Villa Zanella, finalizzato ad ottenere in comodato d'uso l'immobile. La Villa ora è utilizzata per scopi culturali quali il Premio letterario, percorsi didattici e all'esterno per rappresentazioni teatrali. Il concorso verrà bandito nel mese di settembre 2014, con scadenza 31 dicembre per la consegna degli elaborati, la cerimonia di consegna e la presentazione del volume avverrà nel mese di marzo 2015.	
8.	Legnaro	Pd	Rassegna Verdestate	Il Comune di Legnaro propone, nell'ambito delle manifestazioni estive cittadine, una nuova edizione della speciale rassegna *Verdestate* 2014, ospitata nel parco Cavour. Il programma prevede tre spettacoli teatrali per bambini, con la partecipazione di clown, burattini e pompieri, più due serate dedicate alla musica, con concerti dedicati a un revival degli anni '60 e a un tributo ai Beatles. Tutte le manifestazioni sono a ingresso libero.	9.500,00
9.	Thiene	Vi	Attività culturali a Thiene	Il Comune di Thiene organizza per l'anno in corso una programmazione culturale rivolta ad un pubblico eterogeneo e in grado di richiamare spettatori anche da fuori regione. Il fulcro dell'attività culturale è da sempre il Teatro comunale che svolge un'azione di coesione della proposta di spettacolo, confermando negli anni un'offerta sempre più ampia grazie alla qualità del livello artistico degli spettacoli e avvalorata dalla risposta degli spettatori. La proposta di maggiore attrazione è ancora una volta la stagione teatrale di prosa	7.500,00

N.	Comune	Prov.	Iniziativa	Descrizione	Importo
				che quest'anno giunge alla XXXV edizione che offre spettacoli realizzati da compagnie di comprovata esperienza. Anche per quest'anno si ripropone l'adesione alla Rete Teatri Vi.Vi., network che vede l'intesa di enti ed istituzioni quali la Fondazione Teatro comunale Città di Vicenza, la Fondazione Teatro civico di Schio e i Comuni di Arzignano, Bassano del Grappa, Lonigo, Schio, Thiene e Vicenza, con l'obiettivo di coordinare i rispettivi cartelloni proponendo al pubblico dei teatri associati condizioni favorevoli. La stagione di Danza propone una rassegna che si sviluppa in tre filoni di grande interesse: eventi di grandi compagnie italiane e straniere, di genere classico o contemporaneo rivolti ad un pubblico adulto; spettacoli dedicati specificatamente ai ragazzi, facendo attenzione all'educazione al linguaggio coreutico e produzioni di spettacoli professionali di compagnie locali legate al territorio. Accanto a queste proposte troverà spazio la stagione di "Teatro per ragazzi e giovani", che coinvolge le scuole della città e di altri 24 Comuni del circondario, con proposte di spettacoli che costituiscono momenti di conoscenza del linguaggio teatrale, ma anche strumenti di lavoro educativo e formativo all'interno del programma scolastico. Alcune serate divulgative alla presenza di studiosi ed attori sono l'obiettivo del progetto "Classici Thiene" durante le quali viene coinvolto il pubblico in un dialogo sulla poesia, l'epica e non solo. "Il Teatro nella Scuola" è un percorso formativo all'interno della scuola con laboratori che hanno come conclusione la messa in scena di uno spettacolo. La rassegna "CRA CRA CRA" offre spettacoli a grandi e piccini, che possono così trascorrere un sabato pomeriggio a teatro, vivendone le atmosfere e godendo anche della magia della musica e della narrazione. "Poesia contemporanea" è una proposta di letture e presentazioni di testi poetici classici e contemporanei. Grazie alla convenzione tra l'Amministrazione comunale e l'Associazione Theama Teatro, alla cittadinanza thienese è offerta l'opportunità di frequentare una "Scuola di Teatro" che offre percorsi sia per adulti che per ragazzi, che culmina, al termine di ciascun anno accademico, con la messa in scena da parte dei frequentanti di una produzione teatrale aperta al pubblico. La stagione di musica classica per il 2014 presenta un cartellone ricco di proposte, musica classica, lirica e grande jazz italiano in	

N.	Comune	Prov.	Iniziativa	Descrizione	Importo
				quindici appuntamenti di elevata qualità rivolti ad un pubblico vasto, ma educato ad un gusto raffinato. Per il settore cinema in evidenza la rassegna estiva all'aperto divenuto ormai appuntamento consolidato e la proposta dedicata alle pellicole d'autore dal titolo Cinem@tro, un cineforum con presentazione, visione del film e discussione successiva con la conduzione di esperti di cinema.	

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOB alla Dgr n. 1403 del 05 agosto 2014

Schema di Accordo di Programma

Regione del Veneto

Giunta Regionale
Sezione Attività Culturali e Spettacolo

ACCORDO DI PROGRAMMA

titolo dell'accordo
sottoscritto con

Comune di *xxxxx*

Venezia, 2014

ALLEGATOB alla Dgr n. 1403 del 05 agosto 2014 pag. 2/4

ACCORDO DI PROGRAMMA
L.R. 22 febbraio 1999, n. 7 - art. 51

tra

la Regione del Veneto rappresentata da

il Comune di *xxxxx* rappresentato da

PREMESSO

- che la Regione del Veneto condivide gli obiettivi e la finalità del progetto culturale proposto dall'Amministrazione comunale di *xxxx*, finalizzato alla realizzazione di manifestazioni culturali che qualifichino il territorio e la capacità innovativa culturale;
- che con provvedimento n. del la Giunta Regionale del Veneto ha deliberato di approvare la realizzazione del progetto *titolo del progetto,* secondo i criteri indicati nel medesimo provvedimento;

sottoscrivono l'intesa nei termini che seguono:

ARTICOLO 1
(denominazione dell'Accordo)

Il progetto da realizzare fra le Amministrazioni che sottoscrivono l'Accordo è denominato: *titolo del progetto.*

ARTICOLO 2
(obiettivi/risultati)

L'iniziativa è diretta, nelle more dell'entrata in vigore di una nuova normativa in materia di attività culturali, a realizzare con il Comune di *xxxxx* la programmazione di eventi culturali tra i più significativi.
L'iniziativa ha inoltre lo scopo di promuovere l'immagine culturale del Veneto e, anche mediante la razionalizzazione delle risorse, attuare un'offerta qualitativamente più incisiva.

ARTICOLO 3
(soggetti partecipanti)

Il presente Accordo è sottoscritto per conto delle Amministrazioni Regione del Veneto – Comune di *xxxxx* e si attua mediante un'azione concertata, nell'ambito della quale la funzione di indirizzo e coordinamento generale dell'iniziativa è attribuita alla Regione, attraverso gli Uffici competenti della Sezione Attività culturali e Spettacolo, mentre al Comune di *xxxxxx*è affidata la funzione di realizzazione, per quanto di specifica competenza.
L'Accordo di programma sottoscritto è reso pubblico, con i mezzi di comunicazione ritenuti più idonei, dai responsabili istituzionali degli Enti interessati, singolarmente o congiuntamente.
L'organizzazione di una o più conferenze stampa di presentazione, deve essere concordata con la Regione del Veneto e dalla stessa approvata. La mancata o non idonea attuazione del piano di comunicazione nei termini concordati potrà essere valutata anche al fine di una decurtazione del finanziamento regionale quantificato dal presente Accordo.

ARTICOLO 4

ALLEGATOB alla Dgr n. 1403 del 05 agosto 2014 pag. 3/4

(contenuto)

Il Comune di *xxxxx*, in applicazione al presente Accordo, si impegna a realizzare il progetto *titolo del progetto 2014* così articolato:
……

ARTICOLO 5
(partecipazione regionale)

La Regione del Veneto partecipa al progetto, così come descritto all'art. 4, con un impegno finanziario, supplementare rispetto ad altri finanziamenti nel settore culturale, di euro *xxxxx* destinato al Comune di *xxxxxx*, che sarà liquidato a saldo, compatibilmente con la disponibilità di cassa, mediante l'invio da parte dell'Amministrazione comunale entro il 31 dicembre 2015, della sottoindicata documentazione:

1. attestazione del Dirigente/Responsabile del procedimento delle spese sostenute e delle entrate percepite con l'indicazione degli estremi della determina che le ha approvate. Da tale attestazione dovranno risultare spese sostenute non inferiori alle entrate complessivamente considerate. In caso diverso il contributo assegnato verrà corrispondentemente ridotto;
2. relazione sullo svolgimento delle iniziative programmate;
3. dichiarazione del Dirigente/Responsabile che per la medesima iniziativa il Comune non ha usufruito di altri finanziamenti regionali.

ARTICOLO 6
(modalità di attuazione)

La realizzazione del contenuto del progetto, articolo 4, è così stabilita:

- evidenziazione della partecipazione regionale al progetto mediante inserimento, in tutto il materiale di promozione dell'evento, del logo della Regione e dell'indicazione che l'iniziativa viene realizzata nell'ambito dell'Accordo di Programma Regione del Veneto – Comune di *xxxxxx*;
- indirizzo e coordinamento generale del progetto da parte della Regione del Veneto;
- finanziamento del progetto, da parte della Regione del Veneto, secondo il piano finanziario individuato nel precedente art. 5);
- attuazione del progetto a cura del Comune di *xxxxxx*, con impegno a organizzare una o più conferenze stampa di presentazione, d'intesa con la competente Sezione Attività culturali e Spettacolo della Regione;
- relazione conclusiva e rendicontazione economica dell'intero evento a cura dell'Amministrazione comunale di *xxxxxx*.

ARTICOLO 7
(tempi di realizzazione**)**

Il progetto sarà avviato nel 2014, secondo il programma e il calendario comunicati alla Regione da parte del Comune di *xxxxxx*.

ARTICOLO 8
(vigilanza)

In caso di mancato avvio del progetto il Direttore responsabile della Sezione Attività culturali e Spettacolo indice una conferenza di servizi tra i sottoscrittori dell'Accordo per verificarne la sua attualità, per le parti di rispettiva competenza.

ARTICOLO 9
(ritiro adesione)

Nel caso in cui la Conferenza di servizi ritenga non più attuabile il progetto o valuti negativamente l'avvio o ritenga inopportuna la prosecuzione del progetto, il Direttore responsabile della Sezione Attività culturali e Spettacolo darà tempestiva comunicazione alla Giunta regionale, che provvederà, con proprio provvedimento, a prendere atto della non procedibilità e a revocare la propria adesione all'iniziativa.
Gli oneri conseguenti all'eventuale avvio resteranno a totale carico dei soggetti proponenti l'Accordo di programma.

Il presente atto viene letto articolo per articolo.

Il presente Accordo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata."

per la Regione del Veneto

per il Comune di *xxxxxx*

(Codice interno: 279721)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1404 del 05 agosto 2014

Accordi di Programma tra Regione del Veneto e Amministrazioni comunali del Veneto. Secondo provvedimento. Legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7, art. 51. Esercizio finanziario 2014.

[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:
Sostegno regionale e sottoscrizione di Accordi di programma tra la Regione del Veneto e le Amministrazioni comunali del territorio per la condivisione di iniziative culturali e di spettacolo. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria. Istanze presentate dai Comuni: Altivole (Tv) prot. n. 475083 del 07.11.2013, Adria (Ro) prot. n. 105197 del 11.03.2014, Villanova di Camposampiero (Pd) prot. n. 311547 del 22.07.2014, Salzano (Ve) prot. n. 251722 del 11.06.2014, Santa Margherita d'Adige (Pd) prot. n. 309706 del 21.07.2014, Chioggia (Ve) prot. n. 182644 del 28.04.2014, Casalserugo (Pd) prot. n. 312224 del 22.07.2014.

Il Vice Presidente On. Marino Zorzato riferisce quanto segue.

La Giunta Regionale, in attesa di nuova e più organica normativa in materia di attività culturali, con la legge regionale 22.02.1999, n. 7, art. 51 è stata autorizzata a promuovere Accordi di programma con gli enti locali per la realizzazione di manifestazioni e iniziative culturali.

La concertazione tra la Regione e i livelli di governo provinciale e comunale, finalizzata a promuovere nel territorio la valorizzazione del patrimonio attraverso l'offerta di attività culturali di spettacolo, ha ottenuto in questi anni numerosi riconoscimenti per l'efficace azione sia di attrazione, anche turistica, dei progetti territoriali, sia di sensibilizzazione dei cittadini, che acquisiscono consapevolezza del valore del patrimonio culturale presente nella nostra regione. La concertazione rappresenta dunque uno strumento importante di coordinamento e sviluppo degli investimenti in cultura sul territorio, un'operazione di respiro capace di organizzare e ottimizzare ruoli, competenze, risorse e localizzazioni di intervento.

La Regione del Veneto intende perciò continuare a utilizzare lo strumento dell'Accordo con gli enti territoriali, consapevole che la condivisione delle attività culturali e di spettacolo si è rivelata il sistema più proficuo per promuovere e valorizzare il patrimonio culturale locale, in una logica di rete e di sistema.

Intende pertanto sottoscrivere con le Amministrazioni locali del Veneto Accordi di programma non come generico strumento di espansione delle risorse o di compensazione alla limitatezza dei fondi regionali, ma come opportunità strategica per potenziare gli effetti della spesa e migliorare la programmazione in un quadro di riferimento comune tra soggetti diversi interessati alla valorizzazione e gestione delle attività di spettacolo.

Agli investimenti già condotti in materia e tuttora in attuazione, che hanno concorso in maniera fondamentale alla promozione delle attività culturali nella regione, si accompagna con gli Accordi un'efficace azione di coordinamento degli attori e delle iniziative del settore cultura da un lato, e dall'altro la promozione di forme di alleanza tra settori diversi, per promuovere una reale integrazione delle risorse economiche e territoriali disponibili e prevedibili nell'immediato futuro.

La stretta relazione delle attività culturali con il territorio cui appartengono e al quale sono indissolubilmente legate, induce a sostenere azioni sì diversificate e peculiari, ma capaci allo stesso tempo anche di dar vita a un quadro complessivo ed esaustivo delle ricchezze culturali del Veneto. In questa fase pertanto assume valenza strategica un impegno di carattere organizzativo orientato non solo al sostegno di una programmazione consolidata, ma anche all'ampliamento e al miglioramento dell'offerta culturale nel suo complesso, all'interno di sistemi di rete e secondo standard qualitativi di riferimento dati dall'esperienza maturata in un lungo rapporto di collaborazione con i gli enti del territorio.

L'investimento culturale attivato in questi anni tramite gli Accordi è stato un elemento prezioso di sviluppo, che ha visto un vero rilancio culturale ed economico e un'azione che, nel quadro degli strumenti di programmazione, costituisce uno dei momenti più significativi delle politiche di riequilibrio territoriale. La distribuzione degli investimenti sul territorio - fatte salve le eccezioni legate alla specifica destinazione locale di alcuni investimenti e allo spirito d'iniziativa di alcuni soggetti privati - è risultata sostanzialmente omogenea e in stretta connessione con gli obiettivi strategici del settore.

In questi anni, grazie anche al sostegno e all'attenzione che la Regione del Veneto ha garantito alla diffusione delle iniziative culturali, si è concretizzata, tra Comuni e Istituzioni che hanno una consolidata tradizione di produzione e organizzazione di spettacoli, la volontà di definire in modo stabile una collaborazione con l'obiettivo dichiarato di attivare un coordinamento delle proprie attività di produzione. Un accordo progettuale tra enti, volto alla qualificazione dei rispettivi programmi, è diventato così un modello virtuoso, originale e innovativo, in grado di competere con le grandi istituzioni teatrali e musicali del settore, sia nelle ambizioni che, soprattutto, nei risultati.

Il programma che scaturisce da questa serie di Accordi risulta particolarmente innovativo e culturalmente ricco, finalizzato a fare sistema, superando i particolarismi e ottimizzando le risorse economiche e umane con l'obiettivo finale di consolidare la vocazione culturale, teatrale, coreutica e musicale del Veneto.

La Regione del Veneto, condividendo gli obiettivi e le finalità dei progetti proposti, agli atti della competente Sezione, intende procedere alla sottoscrizione di Accordi di programma con le Amministrazioni comunali di cui all'**Allegato A** al presente provvedimento.

Gli Accordi saranno sottoscritti, per la Regione del Veneto, dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato e, per le Amministrazioni comunali, dal Sindaco o suo delegato.

La spesa prevista per la Regione sarà pari a euro 106.000,00 da imputare sul cap. 70226 "Finanziamenti per interventi culturali nell'ambito di accordi di programma con gli enti locali" dell'esercizio finanziario 2014.

In caso di mancato avvio delle iniziative per le quali è stata deliberata la partecipazione della Regione, la Giunta Regionale, per il tramite del dirigente incaricato dell'attuazione del provvedimento, indirà una Conferenza di servizi tra i sottoscrittori dell'Accordo per verificare la sua attualità. Nel caso in cui siano intervenuti nuovi elementi che rendano non attuabile l'accordo, la Giunta regionale prenderà atto della non procedibilità e revocherà la propria adesione al progetto.

Con il presente atto, pertanto, si sottopongono all'esame della Giunta regionale i progetti presentati dagli Enti elencati nell'**Allegato A** al presente provvedimento, che saranno oggetto di sottoscrizione di Accordi di programma, di cui allo schema **Allegato B** al presente provvedimento.

Si ritiene di riservare una quota pari al 5% dell'importo totale dei progetti fino a un massimo di Euro 5.300,00, per la comunicazione delle iniziative, da definire con la competente Sezione Comunicazione e Informazione. La somma verrà pertanto prenotata con successivo provvedimento al capitolo n. 102181avente ad oggetto "Spese per interventi culturali nell'ambito di accordi di programma con gli enti locali" (Art. 51 L.R. 7/1999).

Si dà atto sin d'ora che la suddetta spesa, di cui si prevede l'impegno, concernente la tipologia "pubblicità", non è soggetta alle limitazioni di cui alla L.R. n. 1/2011 in quanto trattasi di iniziative inserite nel Programma Pubblicitario regionale previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1191 del 15.07.2014 "Progetto di comunicazione a carattere pubblicitario anno 2014. Art. 6 D.L. 78/2010".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Vista la legge regionale. 22.02.1999, n. 7 e in particolare l'art. 51;
- Vista la legge regionale 29.11.2001, n. 39;
- Vista la legge regionale 02.04.2014, n. 12;
- Visto l'art. 2 co. 2 della legge regionale 31.12.2012 n. 54;
- Viste le proposte presentate dalle Amministrazioni comunali di cui all'**Allegato A**;

delibera

1. di approvare i progetti presentati, per l'importo a fianco di ciascuno indicato, dalle Amministrazioni comunali elencate nell'**Allegato A** al presente provvedimento, che ne forma parte integrante;

2. di approvare lo schema di Accordo di programma di cui all'**Allegato B** al presente provvedimento, che ne forma parte integrante, da sottoscrivere con ciascuna delle Amministrazioni comunali di cui al sopracitato **Allegato A.** Gli Accordi saranno sottoscritti, per la Regione del Veneto, dal Presidente o suo delegato e, per le Amministrazioni comunali, dal Sindaco o suo delegato;

3. di determinare in euro 106.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il direttore della Sezione Attività culturali e Spettacolo disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 70226 del bilancio 2014 "*Finanziamenti per interventi culturali nell'ambito di accordi di programma con gli enti locali";*

4. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R 1/2011;

5. di determinare, in conformità a quanto in premessa indicato, in euro 5.300,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa relative alla comunicazione delle iniziative, alla cui assunzione provvederà con propri atti il direttore della Sezione Attività culturali e Spettacolo sulla base delle indicazioni formalmente fornite dalla Sezione Comunicazione e Informazione, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 102181 del bilancio 2014 "*Spese per interventi culturali nell'ambito di accordi di programma con gli enti locali*";

6. di dare atto che la spesa per la tipologia pubblicità, di cui si prevede l'impegno con il presente atto al precedente punto 5, non è soggetta alle limitazioni di cui alla L.R. 1/2011 per le motivazioni esposte in premessa da considerarsi parte integrante del presente provvedimento;

7. di incaricare la Sezione regionale Attività culturali e Spettacolo dell'esecuzione del presente atto;

8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 23, 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

ALLEGATOA alla Dgr n. 1404 del 05 agosto 2014

N.	Comune	Prov.	Iniziativa	Descrizione	Importo
1.	Altivole	Tv	Centorizzonti 2014 – Teatro musica e paesaggi	Il Comune di Altivole, quale ente capofila del progetto *Centorizzonti 2014 - Teatro musica e paesaggi*, unitamente ai Comuni di Asolo, Castelcucco, Cornuda, Maser, Possagno, Cavaso del Tomba, Crespano del Grappa, Borso del Grappa, San Zenone degli Ezzelini, propone un programmazione articolata in 15 spettacoli di teatro che hanno luogo nei siti più suggestivi e caratteristici del territorio dei Comuni aderenti all'iniziativa. Come negli anni scorsi, anche il programma 2014 viene realizzato in luoghi molto particolari, dal Teatro Duse di Asolo edificato alla fine del 700, al Barco di Caterina Cornaro, si passa poi al borgo recuperato e dotato di auditorium di Altivole, al Museo Canova di Possagno, al Teatro Giovanni XXIII di Cornuda, offrendo visibilità alle ricchezze ambientali e architettoniche del territorio e valorizzando i punti focali che connotano il vivere quotidiano e la memoria della comunità. A inaugurare la rassegna è lo spettacolo "Canti del guardare lontano" di Giuliano Scabia, e poi tra gli altri Ottavia Piccolo con "Donna non rieducabile", Roberto Citran e Michele Sambin di TAM Teatromusica.	17.500,00
2.	Adria	Ro	Stagione teatrale di Adria	Adria, per la sua radicata vocazione artistica, risulta essere una città punto di riferimento culturale e musicale per tutto il Polesine. Il patrimonio dell'Amministrazione comunale comprende un Teatro Lirico di grandi dimensioni che vanta tradizioni artistiche di tutto rispetto. Il Teatro adriese, con la sua programmazione di qualità e per il suo passato artistico, ha svolto un ruolo essenziale quale centro di aggregazione culturale per la cittadinanza e di risonanza per il turismo. Per l'anno 2014 la stagione teatrale e musicale troverà spazio presso il Cinemateatro Politeama e presso altri spazi comunali, in quanto il celebre teatro cittadino è in fase di restauro, garantendo comunque al pubblico un'offerta culturale e di spettacolo di qualità. L'Amministrazione comunale di Adria, in collaborazione con il circuito teatrale regionale ARTEVEN, propone per il 2014 la stagione di prosa articolata in sei spettacoli, con grandi nomi del teatro italiano, molto conosciuti dal pubblico e di forte richiamo come Silvio Orlando e Marina Massironi e con alcune delle eccellenze artistiche del territorio, fra queste Natalino Balasso, Gian Antonio Stella e Gualtiero Bertelli, in un giusto equilibrio e alternanza tra titoli classici, commedie brillanti e drammaturgia contemporanea. Inoltre, anche quest'anno, il Comune di Adria	15.000,00

ALLEGATOA alla Dgr n. 1404 del 05 agosto 2014

N.	Comune	Prov.	Iniziativa	Descrizione	Importo
				propone una programmazione che vede confermato il rapporto di collaborazione avviato negli anni con le scuole proponendo una rassegna di quattro spettacoli dedicati ai ragazzi.	
3.	Villanova di Camposampiero	Pd	Attività di spettacolo 2014	Il Comune di Villanova di Camposampiero, in qualità di capofila della rete di comuni che comprende Vigonza, San Giorgio delle Pertiche e Campodarsego, propone per il 2014 la realizzazione di una rassegna di spettacoli dal vivo che prevede quattro appuntamenti programmati nei territori comunali aderenti al progetto. Tale iniziativa ha lo scopo, partendo da una proposta adatta ad un pubblico di tutte le età ed accessibile a tutte le fasce socioculturali della cittadinanza, di promuovere l'aggregazione e facilitare l'accesso alla fruizione di appuntamenti culturali di qualità. In sintesi saranno proposti due spettacoli di acrobatica, equilibrismo e giochi con il fuoco e di prestigio. Seguirà un concerto gospel e uno spettacolo teatral-musicale, dedicato ai Balcani dove musica, letteratura e atmosfere popolari di fonderanno insieme per offrire uno spettacolo accattivante e divertente.	13.500,00
4.	Salzano	Ve	A-Utopie	L'Amministrazione comunale di Salzano si propone come capofila di una rete di comuni che comprende Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Dolo, Fiesso d'Artico, Fossò, Martellago, Mirano, Noale, Pianiga, Santa Maria di Sala, Scorzè e Spinea, per la presentazione dell'edizione 2014 del progetto culturale A>Utopie – luoghi, teatri e culture della comunità, manifestazione finalizzata alla promozione di iniziative culturali e di spettacolo, al maggior coinvolgimento delle comunità locali, all'ottimizzazione delle risorse. Tale proposta è realizzata dall'Associazione culturale Echidna che opera nel territorio ormai da più di dieci anni. A>Utopie realizza una programmazione di eventi culturali, di spettacoli ed incontri organizzati adattando allo scopo luoghi ed edifici storici e contemporanei, come fabbriche, teatri, aziende agricole, che permettono di definire, in maniera indelebile, una riscoperta identitaria ed antropologica del territorio e della comunità che lo popola, con una particolare attenzione ai luoghi di lavoro, siti industriali o artigianali, che in quanto imprese locali sono non solo un valore per la comunità stessa, ma diventano pure motivo di aggregazione di artisti e cittadini per assistere a eventi culturali ed artistici inediti. Forte del successo delle precedenti edizioni, quest'anno "A>Utopie" presenta tre progetti,	17.500,00

N.	Comune	Prov.	Iniziativa	Descrizione	Importo
				che partono a luglio con Spinea Sogna", per un totale di 4 appuntamenti nella città di Spinea, la programmazione prosegue con "F.I.L.I." (Filanda Idee Lavoro Identità) che si svolge a Salzano e propone due spettacoli teatrali e si conclude con "Paesaggio con Uomini", che presenta un totale di circa 20 appuntamenti a partire dal mese di luglio con lo spettacolo "Medea La città ha fondamenta sopra un misfatto" tratto dal romanzo "Medea. Voci" della scrittrice tedesca Christa Wolf e continuerà a ottobre nei comuni aderenti. A dare contenuto e forma ai vari eventi artistici, teatrali, musicali di danza e culturali in genere saranno artisti di fama nazionale e locale, giovani danzatori ed attori veneti, compagnie del panorama innovativo veneto, nonché scrittori e poeti del nostro tempo.	
5.	Santa Margherita d'Adige	Pd	Megliadina spettacolare	L'Amministrazione comunale di Santa Margherita d'Adige si pone come ente capofila di una rete territoriale che coinvolge i Comuni di Saletto, Megliadino San Fidenzio, Megliadino San Vitale, Ponso, Piacenza d'Adige e Vighizzolo d'Este, per la realizzazione di una rassegna di eventi e spettacoli adatti ad un pubblico eterogeneo e accessibili a tutte le fasce socioculturali della cittadinanza. Il progetto "Megliadina spettacolare" prevede spettacoli teatrali, musicali e per famiglie con l'obiettivo di armonizzare la proposta culturale complessiva con l'esigenza di dare valore aggiunto alle attività che già animano il territorio. Gli appuntamenti in calendario sono sette, dislocati su ciascun Comune aderente all'iniziativa: sono previsti tre eventi musicali, tre spettacoli teatrali e uno di cabaret.	15.000,00
6.	Chioggia	Ve	Attività culturali e di spettacolo 2014	L'Amministrazione comunale di Chioggia, nell'ottica della continuità della proposta culturale, presenta per l'anno 2014, una serie di iniziative culturali rivolte non solo ai concittadini, ma anche ai numerosi turisti che visitano la cittadina, con un'ampia offerta di eventi che coinvolgono vari contesti culturali. Il Festival *Musica in laguna* è previsto come di consueto a luglio presso l'Auditorium S. Nicolò, dove nel periodo invernale vengono realizzate la rassegna teatrale, di danza e concertistica. Per quanto riguarda le attività teatrali è prevista la manifestazione *La città dei ragazzi* proposta indirizzata ai giovani e realizzata in piazza Italia, che prevede laboratori, animazione e teatro di strada Dedicato a bambini e famiglie è la *Rassegna Piccoli Inchiostri,* un ciclo teatrale	12.500,00

N.	Comune	Prov.	Iniziativa	Descrizione	Importo
				che si svolge tra luglio e agosto sempre al chiostro del Museo S. Francesco con le maggiori compagnie a livello nazionali. Sono chiamati *I mangialibri* gli appuntamenti con i protagonisti della cultura e del giornalismo che incontrano il pubblico in luoghi storici della città per dibattere temi legati all'attualità. Rivolto ai più piccoli è *Favole sul ponte,* che ripropone, dopo il successo dello scorso anno, l'idea di raccontare le storie al pubblico più giovane in posti non consueti della città, rivalutando e scoprendo la tradizione orale. Un appuntamento ormai tradizionale è rappresentato da *Le baruffe in calle*, spettacolo itinerante che si tiene per cinque sere consecutive tra calli, rive e campielli di Chioggia. Presso il Teatro Don Bosco e presso l'Auditorium S. Nicolò si terrà la rassegna *Acque Alt3,* che comprende rappresentazioni teatrali, concerti e spettacoli di danza. Altre attività culturali di rilievo sono rappresentate da *Chioggia effetto notte,* un ciclo di visite notturne guidate nel centro storico della città, da *Serate astronomiche*, incontri dedicati alle scienze astronomiche e alle osservazioni del cielo con telescopi e, durante le vacanze natalizie, da *Natale con i tuoi*, che prevede alcune attività creative dedicate a bambini e ragazzi, volte all'ideazione e realizzazione di costumi ed alla drammatizzazione di fiabe, leggende e storie della tradizione lagunare.	
7.	Casalserugo	Pd	Musicomico.	Il Comune di Casalserugo, in qualità di capofila della rete di comuni che comprende Pernumia, Due Carrare, San Pietro Viminario, Cartura e Bovolenta, propone per il 2014 la realizzazione di una rassegna di spettacoli che prevede sei eventi di teatro musicale, danza e cabaret programmati nei territori comunali aderenti al progetto. Tale iniziativa ha lo scopo, partendo da una proposta adatta ad un pubblico vasto ed accessibile a tutte le fasce socioculturali della cittadinanza, di promuovere l'aggregazione e facilitare l'accesso alla fruizione di appuntamenti culturali di qualità. A questo obiettivo è indirizzata la scelta, da parte delle Amministrazioni comunali coinvolte, di utilizzare attività facilmente leggibili e dalle contenute esigenze tecniche e di allestimento.	15.000,00

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOB alla Dgr n. 1404 del 05 agosto 2014 pag. 1/4

Schema di Accordo di Programma

Regione del Veneto

Giunta Regionale
Sezione Attività Culturali e Spettacolo

ACCORDO DI PROGRAMMA

titolo dell'accordo
sottoscritto con

Comune di *xxxxx*

Venezia, 2014

ALLEGATOB alla Dgr n. 1404 del 05 agosto 2014 pag. 2/4

ACCORDO DI PROGRAMMA
L.R. 22 febbraio 1999, n. 7 - art. 51

tra

la Regione del Veneto rappresentata da

il Comune di *xxxxx* rappresentato da

PREMESSO

- che la Regione del Veneto condivide gli obiettivi e la finalità del progetto culturale proposto dall'Amministrazione comunale di *xxxx*, finalizzato alla realizzazione di manifestazioni culturali che qualifichino il territorio e la capacità innovativa culturale;
- che con provvedimento n. del la Giunta Regionale del Veneto ha deliberato di approvare la realizzazione del progetto *titolo del progetto,* secondo i criteri indicati nel medesimo provvedimento;

sottoscrivono l'intesa nei termini che seguono:

ARTICOLO 1
(denominazione dell'Accordo)

Il progetto da realizzare fra le Amministrazioni che sottoscrivono l'Accordo è denominato: *titolo del progetto.*

ARTICOLO 2
(obiettivi/risultati)

L'iniziativa è diretta, nelle more dell'entrata in vigore di una nuova normativa in materia di attività culturali, a realizzare con il Comune di *xxxxx* la programmazione di eventi culturali tra i più significativi.
L'iniziativa ha inoltre lo scopo di promuovere l'immagine culturale del Veneto e, anche mediante la razionalizzazione delle risorse, attuare un'offerta qualitativamente più incisiva.

ARTICOLO 3
(soggetti partecipanti)

Il presente Accordo è sottoscritto per conto delle Amministrazioni Regione del Veneto – Comune di *xxxxx* e si attua mediante un'azione concertata, nell'ambito della quale la funzione di indirizzo e coordinamento generale dell'iniziativa è attribuita alla Regione, attraverso gli Uffici competenti della Sezione Attività culturali e Spettacolo, mentre al Comune di *xxxxxx*è affidata la funzione di realizzazione, per quanto di specifica competenza.
L'Accordo di programma sottoscritto è reso pubblico, con i mezzi di comunicazione ritenuti più idonei, dai responsabili istituzionali degli Enti interessati, singolarmente o congiuntamente.
L'organizzazione di una o più conferenze stampa di presentazione, deve essere concordata con la Regione del Veneto e dalla stessa approvata. La mancata o non idonea attuazione del piano di comunicazione nei termini concordati potrà essere valutata anche al fine di una decurtazione del finanziamento regionale quantificato dal presente Accordo.

ARTICOLO 4

(contenuto)

Il Comune di *xxxxx*, in applicazione al presente Accordo, si impegna a realizzare il progetto *titolo del progetto 2014* così articolato:
……

ARTICOLO 5
(partecipazione regionale)

La Regione del Veneto partecipa al progetto, così come descritto all'art. 4, con un impegno finanziario, supplementare rispetto ad altri finanziamenti nel settore culturale, di euro *xxxxx* destinato al Comune di *xxxxxx*, che sarà liquidato a saldo, compatibilmente con la disponibilità di cassa, mediante l'invio da parte dell'Amministrazione comunale entro il 31 dicembre 2015, della sottoindicata documentazione:

1. attestazione del Dirigente/Responsabile del procedimento delle spese sostenute e delle entrate percepite con l'indicazione degli estremi della determina che le ha approvate. Da tale attestazione dovranno risultare spese sostenute non inferiori alle entrate complessivamente considerate. In caso diverso il contributo assegnato verrà corrispondentemente ridotto;
2. relazione sullo svolgimento delle iniziative programmate;
3. dichiarazione del Dirigente/Responsabile che per la medesima iniziativa il Comune non ha usufruito di altri finanziamenti regionali.

ARTICOLO 6
(modalità di attuazione)

La realizzazione del contenuto del progetto, articolo 4, è così stabilita:

- evidenziazione della partecipazione regionale al progetto mediante inserimento, in tutto il materiale di promozione dell'evento, del logo della Regione e dell'indicazione che l'iniziativa viene realizzata nell'ambito dell'Accordo di Programma Regione del Veneto – Comune di *xxxxxx*;
- indirizzo e coordinamento generale del progetto da parte della Regione del Veneto;
- finanziamento del progetto, da parte della Regione del Veneto, secondo il piano finanziario individuato nel precedente art. 5);
- attuazione del progetto a cura del Comune di *xxxxxx*, con impegno a organizzare una o più conferenze stampa di presentazione, d'intesa con la competente Sezione Attività culturali e Spettacolo della Regione;
- relazione conclusiva e rendicontazione economica dell'intero evento a cura dell'Amministrazione comunale di *xxxxxx*.

ARTICOLO 7
(tempi di realizzazione**)**

Il progetto sarà avviato nel 2014, secondo il programma e il calendario comunicati alla Regione da parte del Comune di *xxxxxx*.

ARTICOLO 8
(vigilanza)

In caso di mancato avvio del progetto il Direttore responsabile della Sezione Attività culturali e Spettacolo indice una conferenza di servizi tra i sottoscrittori dell'Accordo per verificarne la sua attualità, per le parti di rispettiva competenza.

ARTICOLO 9
(ritiro adesione)

Nel caso in cui la Conferenza di servizi ritenga non più attuabile il progetto o valuti negativamente l'avvio o ritenga inopportuna la prosecuzione del progetto, il Direttore responsabile della Sezione Attività culturali e Spettacolo darà tempestiva comunicazione alla Giunta regionale, che provvederà, con proprio provvedimento, a prendere atto della non procedibilità e a revocare la propria adesione all'iniziativa.
Gli oneri conseguenti all'eventuale avvio resteranno a totale carico dei soggetti proponenti l'Accordo di programma.

Il presente atto viene letto articolo per articolo.

Il presente Accordo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata."

per la Regione del Veneto

per il Comune di *xxxxxx*

(Codice interno: 279722)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1405 del 05 agosto 2014

Accordi di Programma tra Regione del Veneto e Amministrazioni comunali del Veneto. Terzo provvedimento. Legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7, art. 51. Esercizio finanziario 2014.

[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:
Sostegno regionale e sottoscrizione di Accordi di programma tra la Regione del Veneto e le Amministrazioni comunali del territorio per la condivisione di iniziative culturali e di spettacolo. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria. Istanze presentate dai Comuni: Feltre (Bl) prot. n. 177354 del 22.04.2014, Monselice (Pd) prot. n. 285295 del 03.07.2014, Conegliano (Tv) prot. n. 515906 del 27.11.2013, Lonigo (Vi) prot. n. 310909 del 22.07.2014, LI.VE. - Bassano del Grappa (Vi), Padova, Rovigo prot. n. 156084 del 10.04.2014.

Il Vice Presidente On. Marino Zorzato riferisce quanto segue.

La Giunta Regionale, in attesa di nuova e più organica normativa in materia di attività culturali, con la legge regionale 22.02.1999, n. 7, art. 51 è stata autorizzata a promuovere Accordi di programma con gli enti locali per la realizzazione di manifestazioni e iniziative culturali.

La concertazione tra la Regione e i livelli di governo provinciale e comunale, finalizzata a promuovere nel territorio la valorizzazione del patrimonio attraverso l'offerta di attività culturali di spettacolo, ha ottenuto in questi anni numerosi riconoscimenti per l'efficace azione sia di attrazione, anche turistica, dei progetti territoriali, sia di sensibilizzazione dei cittadini, che acquisiscono consapevolezza del valore del patrimonio culturale presente nella nostra regione. La concertazione rappresenta dunque uno strumento importante di coordinamento e sviluppo degli investimenti in cultura sul territorio, un'operazione di respiro capace di organizzare e ottimizzare ruoli, competenze, risorse e localizzazioni di intervento.

La Regione del Veneto intende perciò continuare a utilizzare lo strumento dell'Accordo con gli enti territoriali, consapevole che la condivisione delle attività culturali e di spettacolo si è rivelata il sistema più proficuo per promuovere e valorizzare il patrimonio culturale locale, in una logica di rete e di sistema.

Intende pertanto sottoscrivere con le Amministrazioni locali del Veneto Accordi di programma non come generico strumento di espansione delle risorse o di compensazione alla limitatezza dei fondi regionali, ma come opportunità strategica per potenziare gli effetti della spesa e migliorare la programmazione in un quadro di riferimento comune tra soggetti diversi interessati alla valorizzazione e gestione delle attività di spettacolo.

Agli investimenti già condotti in materia e tuttora in attuazione, che hanno concorso in maniera fondamentale alla promozione delle attività culturali nella regione, si accompagna con gli Accordi un'efficace azione di coordinamento degli attori e delle iniziative del settore cultura da un lato, e dall'altro la promozione di forme di alleanza tra settori diversi, per promuovere una reale integrazione delle risorse economiche e territoriali disponibili e prevedibili nell'immediato futuro.

La stretta relazione delle attività culturali con il territorio cui appartengono e al quale sono indissolubilmente legate, induce a sostenere azioni sì diversificate e peculiari, ma capaci allo stesso tempo anche di dar vita a un quadro complessivo ed esaustivo delle ricchezze culturali del Veneto. In questa fase pertanto assume valenza strategica un impegno di carattere organizzativo orientato non solo al sostegno di una programmazione consolidata, ma anche all'ampliamento e al miglioramento dell'offerta culturale nel suo complesso, all'interno di sistemi di rete e secondo standard qualitativi di riferimento dati dall'esperienza maturata in un lungo rapporto di collaborazione con i gli enti del territorio.

L'investimento culturale attivato in questi anni tramite gli Accordi è stato un elemento prezioso di sviluppo, che ha visto un vero rilancio culturale ed economico e un'azione che, nel quadro degli strumenti di programmazione, costituisce uno dei momenti più significativi delle politiche di riequilibrio territoriale. La distribuzione degli investimenti sul territorio - fatte salve le eccezioni legate alla specifica destinazione locale di alcuni investimenti e allo spirito d'iniziativa di alcuni soggetti privati - è risultata sostanzialmente omogenea e in stretta connessione con gli obiettivi strategici del settore.

In questi anni, grazie anche al sostegno e all'attenzione che la Regione del Veneto ha garantito alla diffusione delle iniziative culturali, si è concretizzata, tra Comuni e Istituzioni che hanno una consolidata tradizione di produzione e organizzazione di

spettacoli, la volontà di definire in modo stabile una collaborazione con l'obiettivo dichiarato di attivare un coordinamento delle proprie attività di produzione. Un accordo progettuale tra enti, volto alla qualificazione dei rispettivi programmi, è diventato così un modello virtuoso, originale e innovativo, in grado di competere con le grandi istituzioni teatrali e musicali del settore, sia nelle ambizioni che, soprattutto, nei risultati.

Il programma che scaturisce da questa serie di Accordi risulta particolarmente innovativo e culturalmente ricco, finalizzato a fare sistema, superando i particolarismi e ottimizzando le risorse economiche e umane con l'obiettivo finale di consolidare la vocazione culturale, teatrale, coreutica e musicale del Veneto.

La Regione del Veneto, condividendo gli obiettivi e le finalità dei progetti proposti, agli atti della competente Sezione, intende procedere alla sottoscrizione di Accordi di programma con le Amministrazioni comunali di cui all'**Allegato A** al presente provvedimento.

Gli Accordi saranno sottoscritti, per la Regione del Veneto, dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato e, per le Amministrazioni comunali, dal Sindaco o suo delegato.

La spesa prevista per la Regione sarà pari a euro 230.000,00 da imputare sul cap. 70226 "Finanziamenti per interventi culturali nell'ambito di accordi di programma con gli enti locali" dell'esercizio finanziario 2014.

In caso di mancato avvio delle iniziative per le quali è stata deliberata la partecipazione della Regione, la Giunta Regionale, per il tramite del dirigente incaricato dell'attuazione del provvedimento, indirà una Conferenza di servizi tra i sottoscrittori dell'Accordo per verificare la sua attualità. Nel caso in cui siano intervenuti nuovi elementi che rendano non attuabile l'accordo, la Giunta regionale prenderà atto della non procedibilità e revocherà la propria adesione al progetto.

Con il presente atto, pertanto, si sottopongono all'esame della Giunta regionale i progetti presentati dagli Enti elencati nell'**Allegato A** al presente provvedimento, che saranno oggetto di sottoscrizione di Accordi di programma, di cui allo schema **Allegato B** al presente provvedimento.

Si ritiene di riservare una quota pari al 5% dell'importo totale dei progetti fino a un massimo di Euro 11.500,00, per la comunicazione delle iniziative, da definire con la competente Sezione Comunicazione e Informazione. La somma verrà pertanto prenotata con successivo provvedimento al capitolo n. 102181avente ad oggetto "Spese per interventi culturali nell'ambito di accordi di programma con gli enti locali" (Art. 51 L.R. 7/1999).

Si dà atto sin d'ora che la suddetta spesa, di cui si prevede l'impegno, concernente la tipologia "pubblicità", non è soggetta alle limitazioni di cui alla L.R. n. 1/2011 in quanto trattasi di iniziative inserite nel Programma Pubblicitario regionale previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1191 del 15.07.2014 "Progetto di comunicazione a carattere pubblicitario anno 2014. Art. 6 D.L. 78/2010".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Vista la legge regionale. 22.02.1999, n. 7 e in particolare l'art. 51;
- Vista la legge regionale 29.11.2001, n. 39;
- Vista la legge regionale 02.04.2014, n. 12;
- Visto l'art. 2 co. 2 della legge regionale 31.12.2012 n. 54;
- Viste le proposte presentate dalle Amministrazioni comunali di cui all'**Allegato A**;

delibera

1. di approvare i progetti presentati, per l'importo a fianco di ciascuno indicato, dalle Amministrazioni comunali elencate nell'**Allegato A** al presente provvedimento, che ne forma parte integrante;

2. di approvare lo schema di Accordo di programma di cui all'**Allegato B** al presente provvedimento, che ne forma parte integrante, da sottoscrivere con ciascuna delle Amministrazioni comunali di cui al sopracitato **Allegato A.** Gli Accordi saranno

sottoscritti, per la Regione del Veneto, dal Presidente o suo delegato e, per le Amministrazioni comunali, dal Sindaco o suo delegato;

3. di determinare in euro 230.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il direttore della Sezione Attività culturali e Spettacolo disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 70226 del bilancio 2014 "*Finanziamenti per interventi culturali nell'ambito di accordi di programma con gli enti locali";*

4. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R 1/2011;

5. di determinare, in conformità a quanto in premessa indicato, in euro 11.500,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa relative alla comunicazione delle iniziative, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Sezione Attività culturali e Spettacolo sulla base delle indicazioni formalmente fornite dalla Sezione Comunicazione e Informazione, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 102181 del bilancio 2014 "*Spese per interventi culturali nell'ambito di accordi di programma con gli enti locali*";

6. di dare atto che la spesa per la tipologia pubblicità, di cui si prevede l'impegno con il presente atto al precedente punto 5, non è soggetta alle limitazioni di cui alla L.R. 1/2011 per le motivazioni esposte in premessa da considerarsi parte integrante del presente provvedimento;

7. di incaricare la Sezione regionale Attività culturali e Spettacolo dell'esecuzione del presente atto;

8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 23, 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

ALLEGATOA alla Dgr n. 1405 del 05 agosto 2014

N.	Comune	Prov.	Iniziativa	Descrizione	Importo
1.	Feltre	Bl	Attività culturali a Feltre 2014.	L'Amministrazione comunale di Feltre ormai da anni è impegnata a rilanciare il *Teatro de la Sena*, la cui struttura è stata oggetto di numerosi restauri. La ripresa dell'utilizzo del teatro ha rappresentato per Feltre e il territorio circostante un'importante crescita della cultura teatrale e soprattutto la riappropriazione di uno spazio storicamente e architettonicamente prestigioso e altamente simbolico. Il teatro oltre a essere luogo di rappresentazioni di lavori teatrali di qualità viene usato anche per dare visibilità al lavoro dei giovani, a cominciare dalle rappresentazioni teatrali degli istituti scolastici superiori. La programmazione culturale è ampia e articolata, comprende due rassegne teatrali e una serie di concerti. La prima rassegna, di quattro spettacoli, ha per titolo "Far sena per Sisto". Dopo il particolare successo riscosso lo scorso anno, viene riproposta con l'intento di offrire spettacoli nel segno e nel ricordo di Sisto dalla Palma, coinvolgendo alcuni allievi del professore feltrino, come ad esempio Silvio Castiglione che quest'anno interpreta "L'uomo è un animale feroce". La seconda rassegna, "Sena ridens" è diretta dall'attore e regista feltrino Roberto Faoro, propone tre appuntamenti comico-satirici e rappresenta una novità assoluta per il Teatro de la Sena. Gli spettacoli saranno scelti tra quelli del circuito nazionale con particolare attenzione a quelli prodotti nel Triveneto. Sarà inoltre proposta una rassegna musicale sotto la direzione artistica del maestro Piervito Malusà, che riprende il percorso avviato lo scorso anno con i "Concerti d'autunno". Gli appuntamenti saranno tre e spazieranno nel repertorio solistico avvalendosi anche di musicisti feltrini affermati a livello nazionale.	20.000,00
2.	Monselice	Pd	Luci, suoni, immagini e colori nella città dei due colli.	Il progetto presenta spettacoli di musica, teatro e cinema nei luoghi più rappresentativi del territorio, nelle piazze e all'interno del castello. La programmazione inizia con la 16^ edizione di "Rocca in Fiore", appuntamento di tre giorni, molto atteso dai cittadini, che prevede lo svolgersi di molteplici attività tra le quali: l'addobbo floreale dei monumenti della città, una mostra allestita nei giardini del castello di pittura, scultura e ceramica del territorio, uno spettacolo teatrale, "momenti di danza" a cura della scuola "Spaziodanza" di Monselice e molto altro ancora. Durante l'estate nelle piazze cittadine viene organizzata la rassegna teatrale	35.000,00

N.	Comune	Prov.	Iniziativa	Descrizione	Importo
				"Giovedì a teatro"con la finalità di valorizzare e divulgare il repertorio teatrale veneto, mettendo in scena i grandi classici della comicità vernacolare veneta, mentre nella stagione invernale viene realizzata "Solo una volta al mese", rassegna teatrale che propone cinque rappresentazioni di teatro contemporaneo, alcune delle quali prime regionali o nazionali. Il Festival "Etnofilmfest", mostra del cinema documentario etnografico, giunge nel 2014 alla settima edizione, ottenendo una visibilità e un'attenzione che lo rende unico tra i festivals nazionali. Oltre alla proiezione di quattordici documentari, sono previsti tre concerti, uno spettacolo teatrale e varie conferenze con docenti di antropologia e cinematografia. Durante la stagione estiva si alternano, nelle piazze e nei cortili del castello di Monselice concerti di musica leggera, lirica e classica, spettacoli di danza classica e moderna. Nel 2014 torna l'appuntamento con l'Euganea Film Festival, manifestazione cresciuta rapidamente sino ad arrivare a coinvolgere circa una decina di comuni nel territorio dei Colli Euganei, divenendo un festival del cinema a tutti gli effetti, aperto ai linguaggi innovativi e indipendenti del documentario e del cortometraggio, ideato dall'Associazione Euganea movie movement, prevede tre giorni di proiezioni ed incontri.	
3.	Conegliano	Tv	Un Cinquecento inquieto. Da Cima da Conegliano al rogo di Riccardo Perucolo	Il Comune di Conegliano ha avviato un programma culturale che prevede lo svolgersi di tre eventi espositivi che si terranno nella magnifica sede rinascimentale di Palazzo Sarcinelli nel triennio 2014-2016. Le mostre in programma costituiscono un prezioso patrimonio di conoscenza storico artistica in grado di rafforzare i collegamenti con la storia culturale del Veneto, sono state concepite come strumento di comunicazione di un'identità culturale forte, sono sviluppate lungo un percorso d'arte dedicato all'identità del territorio e alla sua valorizzazione in Italia e all'estero e sono rivolte ad un pubblico ampio ed eterogeneo. La mostra prevista per il 2014 dal titolo "Un Cinquecento inquieto. Da Cima di Conegliano al rogo di Riccardo Perucolo" presenta dipinti, pale d'altare, incisioni, sculture, ma anche medaglie, ceramiche, mappe e manoscritti. Gli artisti fulcro della mostra sono: Cima, Beccaruzzi, Paris Bordon, Francesco da Milano, solo per citarne alcuni. I curatori della mostra, Giandomenico Romanelli	25.000,00

N.	Comune	Prov.	Iniziativa	Descrizione	Importo
				e Giorgio Fossaluzza, raccontano la storia di Conegliano, dalla fine del 1400 al 1500, tra l'affermazione di Cima, la presenza attiva di personalità del calibro di Aretino, Tiziano, Gaspara Stampa, Elisabetta Querini. Per valorizzare il progetto culturale della mostra è prevista la pubblicazione di un catalogo di pregio e l'organizzazione di una giornata di studi con il coinvolgimento di personalità di rilievo nazionale. Il catalogo presenta, oltre ai saggi dei curatori Giandomenico Romanelli e Giorgio Fossaluzza, importanti approfondimenti di Lionello Puppi, Adriano Prosperi e Andrea Del Col. La Regione contribuisce in particolare alla realizzazione del catalogo della mostra sopradescritta e alle attività di studio.	
4.	Lonigo	Vi	Programma di iniziative culturali e di spettacolo al teatro comunale	Il Comune di Lonigo intende valorizzare la gestione del Teatro "Giuseppe Verdi", potenziandone l'attività e dando piena autonomia alle proposte culturali e artistiche ideate. La programmazione degli spettacoli è stata caratterizzata negli anni da una profonda varietà delle proposte, dal loro alto livello artistico e dalla capacità di coinvolgere scuole e famiglie del territorio. Anche per il 2014 il Teatro comunale di Lonigo propone un calendario ricco e differenziato. Il cartellone della stagione di prosa prevede tra gennaio e aprile cinque spettacoli in abbonamento e cinque eventi fuori abbonamento. La programmazione per le scuole, invece, che ha il preciso obiettivo di avvicinare e appassionare al mondo del teatro i giovani, è stata affidata alla compagnia "La Piccionaia" di Vicenza, per la realizzazione di cinque rappresentazioni. Prosegue anche nel 2014 la rassegna "A Teatro con mamma e papà", un ciclo di spettacoli teatrali domenicali per le famiglie, che ha riscontrato un buon successo di pubblico negli anni precedenti, e che presenta il meglio della produzione del teatro per ragazzi. Infine torna per la terza edizione il Laboratorio teatrale permanente, curato quest'anno dall'attrice Marta Dalla Via. I partecipanti sono protagonisti non di un saggio finale, ma di un vero e proprio evento, che incrocia cibo e teatro, legato al progetto "Teatro dei sapori".	30.000,00
5.	Bassano del Grappa Padova Rovigo	Vi Pd Ro	Li.Ve. 2014 - Lirica Veneto - Coordinamento attività nel settore della lirica e coproduzione dell'opera	Le Amministrazioni comunali di Bassano del Grappa, Padova e Rovigo presentano la settima edizione di Li.Ve., progetto inserito all'interno di un programma particolarmente innovativo che riunisce tutti gli attuali produttori di lirica della Regione riconosciuti dal Mibact e che già fin dal primo quinquennio	40.000,00 40.000,00 40.000,00

N.	Comune	Prov.	Iniziativa	Descrizione	Importo
			Madama Butterfly di Giacomo Puccini	di attuazione ha consolidato un modello di rete tra i diversi enti di produzione. In particolare il 2014 vedrà la realizzazione della coproduzione, tra i Comuni sopracitati, dell'opera lirica *Madama Butterfly* di Giacomo Puccini. In questi anni, grazie anche al sostegno e all'attenzione che la Regione del Veneto ha garantito al fine della diffusione della lirica, si è concretizzata, tra Comuni e Istituzioni che hanno una consolidata tradizione di produzione e organizzazione di spettacoli lirici, la volontà di definire in modo stabile una collaborazione con l'obiettivo dichiarato di attivare un coordinamento delle proprie attività di produzione. Un accordo progettuale tra enti, volto alla qualificazione dei rispettivi programmi, è diventato così un modello virtuoso, originale e innovativo, in grado di competere con le grandi istituzioni teatrali e musicali del settore, sia nelle ambizioni che, soprattutto, nei risultati. Coproduzione e non circuitazione o scambio di produzioni, Li.Ve. infatti è un progetto finalizzato a fare sistema superando i particolarismi e ottimizzando le risorse economiche e umane con l'obiettivo finale di consolidare la vocazione culturale e musicale del Veneto. Il 2014 Li.Ve. vede ancora una volta la collaborazione tra i Comuni di Bassano del Grappa, Padova e Rovigo per la realizzazione della coproduzione dell'opera lirica "*Madama Butterfly*" di Giacomo Puccini che verrà proposta con l' allestimento e la regia di Beni Montresor. L'allestimento era stato commissionato dal Teatro Carlo Felice di Genova nel 1995 e da allora è divenuto uno dei più ammirati e acclamati lavori di Beni Montresor. Il regista ha saputo mettere in relazione Butterfly con l'immaginario più profondo di Puccini, ossessionato dal binomio classico e inscindibile di Amore e Morte, eliminando gli esotismi fin de siècle, cancellando quella patina kitsch che da sempre accompagna la figura di Butterfly, ha fatto sopravvivere solo il simbolo: il bianco che incornicia e avvolge tutta la messa in scena, che per gli orientali è il colore del lutto, della morte e dei fantasmi. La direzione musicale è assegnata al M° Tiziano Severini che dirigerà l'Orchestra regionale Filarmonia veneta affiancata dal Coro lirico veneto Li.Ve. Sono previste un'anteprima e due recite in ciascun Comune coproduttore che verranno realizzate tra ottobre e dicembre	

ALLEGATOA alla Dgr n. 1405 del 05 agosto 2014

N.	Comune	Prov.	Iniziativa	Descrizione	Importo
				2014.	

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOB alla Dgr n. 1405 del 05 agosto 2014 pag. 1/4

Schema di Accordo di Programma

Regione del Veneto

Giunta Regionale
Sezione Attività Culturali e Spettacolo

ACCORDO DI PROGRAMMA

titolo dell'accordo
sottoscritto con

Comune di *xxxxx*

Venezia, 2014

ALLEGATOB alla Dgr n. 1405 del 05 agosto 2014 pag. 2/4

ACCORDO DI PROGRAMMA
L.R. 22 febbraio 1999, n. 7 - art. 51

tra

la Regione del Veneto rappresentata da

il Comune di *xxxxx* rappresentato da

PREMESSO

- che la Regione del Veneto condivide gli obiettivi e la finalità del progetto culturale proposto dall'Amministrazione comunale di *xxxx*, finalizzato alla realizzazione di manifestazioni culturali che qualifichino il territorio e la capacità innovativa culturale;
- che con provvedimento n. del la Giunta Regionale del Veneto ha deliberato di approvare la realizzazione del progetto *titolo del progetto,* secondo i criteri indicati nel medesimo provvedimento;

sottoscrivono l'intesa nei termini che seguono:

ARTICOLO 1
(denominazione dell'Accordo)

Il progetto da realizzare fra le Amministrazioni che sottoscrivono l'Accordo è denominato: *titolo del progetto.*

ARTICOLO 2
(obiettivi/risultati)

L'iniziativa è diretta, nelle more dell'entrata in vigore di una nuova normativa in materia di attività culturali, a realizzare con il Comune di *xxxxx* la programmazione di eventi culturali tra i più significativi.
L'iniziativa ha inoltre lo scopo di promuovere l'immagine culturale del Veneto e, anche mediante la razionalizzazione delle risorse, attuare un'offerta qualitativamente più incisiva.

ARTICOLO 3
(soggetti partecipanti)

Il presente Accordo è sottoscritto per conto delle Amministrazioni Regione del Veneto – Comune di *xxxxx* e si attua mediante un'azione concertata, nell'ambito della quale la funzione di indirizzo e coordinamento generale dell'iniziativa è attribuita alla Regione, attraverso gli Uffici competenti della Sezione Attività culturali e Spettacolo, mentre al Comune di *xxxxxx*è affidata la funzione di realizzazione, per quanto di specifica competenza.
L'Accordo di programma sottoscritto è reso pubblico, con i mezzi di comunicazione ritenuti più idonei, dai responsabili istituzionali degli Enti interessati, singolarmente o congiuntamente.
L'organizzazione di una o più conferenze stampa di presentazione, deve essere concordata con la Regione del Veneto e dalla stessa approvata. La mancata o non idonea attuazione del piano di comunicazione nei termini concordati potrà essere valutata anche al fine di una decurtazione del finanziamento regionale quantificato dal presente Accordo.

ARTICOLO 4

(contenuto)

Il Comune di *xxxxx*, in applicazione al presente Accordo, si impegna a realizzare il progetto *titolo del progetto 2014* così articolato:
……

ARTICOLO 5
(partecipazione regionale)

La Regione del Veneto partecipa al progetto, così come descritto all'art. 4, con un impegno finanziario, supplementare rispetto ad altri finanziamenti nel settore culturale, di euro *xxxxx* destinato al Comune di *xxxxxx*, che sarà liquidato a saldo, compatibilmente con la disponibilità di cassa, mediante l'invio da parte dell'Amministrazione comunale entro il 31 dicembre 2015, della sottoindicata documentazione:

1. attestazione del Dirigente/Responsabile del procedimento delle spese sostenute e delle entrate percepite con l'indicazione degli estremi della determina che le ha approvate. Da tale attestazione dovranno risultare spese sostenute non inferiori alle entrate complessivamente considerate. In caso diverso il contributo assegnato verrà corrispondentemente ridotto;
2. relazione sullo svolgimento delle iniziative programmate;
3. dichiarazione del Dirigente/Responsabile che per la medesima iniziativa il Comune non ha usufruito di altri finanziamenti regionali.

ARTICOLO 6
(modalità di attuazione)

La realizzazione del contenuto del progetto, articolo 4, è così stabilita:

- evidenziazione della partecipazione regionale al progetto mediante inserimento, in tutto il materiale di promozione dell'evento, del logo della Regione e dell'indicazione che l'iniziativa viene realizzata nell'ambito dell'Accordo di Programma Regione del Veneto – Comune di *xxxxxx*;
- indirizzo e coordinamento generale del progetto da parte della Regione del Veneto;
- finanziamento del progetto, da parte della Regione del Veneto, secondo il piano finanziario individuato nel precedente art. 5);
- attuazione del progetto a cura del Comune di *xxxxxx*, con impegno a organizzare una o più conferenze stampa di presentazione, d'intesa con la competente Sezione Attività culturali e Spettacolo della Regione;
- relazione conclusiva e rendicontazione economica dell'intero evento a cura dell'Amministrazione comunale di *xxxxxx*.

ARTICOLO 7
(tempi di realizzazione**)**

Il progetto sarà avviato nel 2014, secondo il programma e il calendario comunicati alla Regione da parte del Comune di *xxxxxx*.

ARTICOLO 8
(vigilanza)

In caso di mancato avvio del progetto il Direttore responsabile della Sezione Attività culturali e Spettacolo indice una conferenza di servizi tra i sottoscrittori dell'Accordo per verificarne la sua attualità, per le parti di rispettiva competenza.

ARTICOLO 9
(ritiro adesione)

Nel caso in cui la Conferenza di servizi ritenga non più attuabile il progetto o valuti negativamente l'avvio o ritenga inopportuna la prosecuzione del progetto, il Direttore responsabile della Sezione Attività culturali e Spettacolo darà tempestiva comunicazione alla Giunta regionale, che provvederà, con proprio provvedimento, a prendere atto della non procedibilità e a revocare la propria adesione all'iniziativa.
Gli oneri conseguenti all'eventuale avvio resteranno a totale carico dei soggetti proponenti l'Accordo di programma.

Il presente atto viene letto articolo per articolo.

Il presente Accordo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata."

per la Regione del Veneto

per il Comune di *xxxxxx*

(Codice interno: 279723)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1406 del 05 agosto 2014

Accordo di collaborazione tra Regione del Veneto e Fondazione La Biennale di Venezia. L.R. n. 2/2007, art.17 e L.R. n. 12/2014. Esercizio finanziario 2014.

[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva l'Accordo di collaborazione e si impegna il sostegno regionale dell'anno 2014 a favore della Fondazione La Biennale di Venezia per la realizzazione di attività relative allo spettacolo e alla condivisione per l'utilizzo di spazi della Fondazione per attività culturali della Regione. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza prot. n. 230833 del 28.05.2014.

Il Vice Presidente On. Marino Zorzato riferisce quanto segue.

La Fondazione La Biennale di Venezia rappresenta da oltre un secolo una delle più importanti istituzioni culturali a livello internazionale. Fin dalla sua origine, nel 1895, è all'avanguardia nella promozione delle nuove tendenze artistiche organizzando manifestazioni internazionali nelle arti contemporanee che ne caratterizzano l'unicità, secondo un modello pluridisciplinare, dall'arte all'architettura, al cinema, al teatro, alla musica, alla danza. Si tratta di una ricchezza di occasioni di ricerca, esposizioni e sperimentazioni che rendono ancora oggi la Biennale di Venezia una delle istituzioni più prestigiose al mondo. La Regione è presente con un proprio rappresentante di diritto nel Consiglio di Amministrazione, e sul piano della partecipazione agli eventi, già dall'anno 2007, ha posto le basi per una fattiva collaborazione e condivisione di alcune attività sia nel campo del cinema che delle altre discipline quivi rappresentate a mezzo di sottoscrizione di apposito atto d'intesa.

La legge regionale n. 2/2007 all'art. 17 dispone che la Giunta Regionale è autorizzata a definire un programma, con relativo finanziamento, a favore della Fondazione La Biennale di Venezia, al fine di dare attuazione ad un accordo di collaborazione finalizzato a rendere più significativa la partecipazione della Regione ai progetti culturali della Biennale. Tale collaborazione, prevista nel quadro delle vigenti norme, concorre alla definizione di un condiviso programma culturale delle attività nei settori della danza, musica, teatro e cinema, consentendo così all'Amministrazione regionale di confermare il proprio ruolo di Ente di governo territoriale.

Anche per l'anno corrente, la Regione del Veneto ha previsto la continuità del sostegno a questa forma di collaborazione, concorrendo alla valorizzazione dell'immenso patrimonio storico e documentale sull'arte del novecento di cui la Biennale, con la sua storia, è depositaria. A tal fine la legge regionale di bilancio n. 12 del 2.04.2014, ha stanziato in favore della Fondazione La Biennale di Venezia la somma complessiva di Euro 700.000,00 per attività da definirsi congiuntamente tra le parti.

Pertanto, anche a seguito di specifici incontri tra la Fondazione e la competente Sezione regionale e alle necessità rappresentate dalla Fondazione stessa, si propone all'approvazione della Giunta regionale la bozza di Accordo di collaborazione, di cui all'**Allegato A** al presente provvedimento, con la seguente ripartizione dei fondi per l'anno 2014:

1. quota di partecipazione pari a Euro 400.000,00 in attuazione a quanto previsto dagli artt. 5 e 19 del Decreto legislativo n. 19/1998, così come modificato dal Decreto legislativo n. 1/2004;

2. collaborazione nell'ambito del settore dello spettacolo dal vivo per Euro 200.000,00;

3. collaborazione nell'ambito del settore cinema per Euro 100.000,00.

Particolare attenzione sarà dedicata inoltre alla comunicazione dell'Accordo di collaborazione che qui si va a definire e degli eventi che saranno organizzati, prevedendo una o più conferenze stampa ed assicurando, in tutte le attività previste nell'Accordo stesso, una presenza della Regione adeguata a far conoscere l'attività di coordinamento e promozione svolta dalla stessa, nonché l'apposizione del logo regionale in tutti gli strumenti di comunicazione.

La Fondazione ha provveduto ad inviare il bilancio consuntivo 2013 che evidenzia un utile di esercizio di Euro 1.918,993 nonché la relazione del Collegio dei Revisori dei conti e il budget preventivo 2014, agli atti della competente Sezione regionale.

Il relatore conclude la propria relazione proponendo alla Giunta regionale l'approvazione del presente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

· UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

· Visti gli artt. 5 e 19 del Decreto Lgs. n. 19/1998 così come modificato dal Decreto Lgs. n.1/2004;

· Vista la legge regionale n. 39 del 29.11.2001;

· Visto l'art. 17 della legge regionale n. 2 del 19.2.2007;

· Visto l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

· Vista la legge regionale n. 12 del 2.04.2014;

· Vista la deliberazione n. 516 del 15.04.201;

· Visto il bilancio consuntivo 2013 e il budget 2014 presentati dalla Fondazione La Biennale di Venezia;

delibera

1. di approvare, in attuazione a quanto previsto dall'art. 17 della legge regionale 19.2.2007, n. 2, l'Accordo di collaborazione con la Fondazione La Biennale di Venezia per le attività dell'anno 2014, descritte nello schema **Allegato A** al presente provvedimento quale parte integrante dello stesso;

2. di incaricare il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, alla sottoscrizione del sopracitato Accordo;

3. di prendere atto del bilancio consuntivo 2013 e del budget preventivo 2014 presentati dalla Fondazione La Biennale di Venezia agli atti della competente Sezione regionale;

4. di impegnare a favore della Fondazione La Biennale di Venezia, (C.F. 00330320276) la spesa di Euro 700.000,00, sul capitolo n. 100924 - (Codice SIOPE 1.05.01.1512) ad oggetto"Azioni regionali a favore delle attività della Fondazione La Biennale di Venezia" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità;

5. di dare atto che, in considerazione di quanto previsto nelle direttive per il bilancio approvate con deliberazione n. 516 del 15.04.2014, la liquidazione della quota di partecipazione regionale, ammontante a Euro 400.000,00 di natura non commerciale, avverrà anche mediante acconti, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, entro il 31.12.2016 previo invio del bilancio consuntivo 2013 e preventivo 2014 approvati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

6. di dare atto che la restante somma, ammontante a Euro 300.000,00 di natura non commerciale, sarà liquidata, entro il 31 dicembre 2016, a seguito di presentazione entro il 31.12.2015, della documentazione contabile relativa alle attività realizzate in attuazione del presente Accordo di collaborazione;

7. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R n. 1/2011;

8. di incaricare la Sezione regionale Attività culturali e Spettacolo dell'esecuzione del presente atto;

9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 23, 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

10. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1406 del 05 agosto 2014 pag. 1/2

BOZZA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA
REGIONE DEL VENETO E FONDAZIONE LA BIENNALE DI VENEZIA

PREMESSO CHE

- Il Decreto legislativo 8 gennaio 2004 n.1 ha modificato la denominazione di Società di cultura La Biennale di Venezia, di cui al decreto legislativo n. 19/1998, con quella di Fondazione La Biennale di Venezia;
- Gli artt. 5 e 19 del Decreto legislativo n. 19/1998 prevedono una partecipazione finanziaria alle attività della Fondazione da parte di soggetti pubblici e privati, tra i quali la Regione del Veneto;
- La Regione del Veneto partecipa di diritto alla gestione della Fondazione mediante la presenza del Presidente della Giunta regionale o di un suo delegato nel Consiglio di Amministrazione;
- La Legge regionale 19.2.2007, n. 2 ha disposto all'art. 17 un finanziamento per ciascuno degli anni 2007-2008-2009 in favore della Fondazione La Biennale di Venezia al fine di dare attuazione ad un Accordo di collaborazione finalizzato alla valorizzazione del patrimonio storico-artistico della Biennale e all'utilizzo del Padiglione Venezia in occasione di eventi espositivi;

CONSIDERATO CHE

- La Regione del Veneto è consapevole del valore e del prestigio che caratterizzano l'attività della Fondazione La Biennale di Venezia, una delle più importanti istituzioni culturali a livello internazionale, all'avanguardia nella promozione delle nuove tendenze artistiche, che organizza manifestazioni internazionali nelle arti contemporanee secondo un modello pluridisciplinare, dall'arte all'architettura, al cinema, al teatro, alla danza.

- La Legge di bilancio regionale ha disposto un finanziamento di € 700.000,00 per l'esercizio 2014 in favore della Fondazione La Biennale di Venezia, in adempimento a quanto già previsto dalla Legge finanziaria regionale 2/2007, art. 17 e nell'ottica di proseguire gli Accordi di collaborazione già siglati per gli anni dal 2007 al 2013;

TUTTO CIO' PREMESSO

- la Regione del Veneto, rappresentata dal Presidente della Giunta regionale;

- la Fondazione La Biennale di Venezia rappresentata dal Presidente

CONCORDANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Quota di partecipazione

La Regione del Veneto in attuazione a quanto previsto dagli artt. 5 e 19 del Decreto legislativo n. 19/1998, così come modificato dal Decreto legislativo n. 1/2004 partecipa alle attività della Fondazione La Biennale di Venezia nel loro complesso con una quota pari a € 400.000,00.

Art. 2 – Collaborazione con i settori Danza - Musica - Teatro

La Fondazione La Biennale di Venezia in collaborazione con la Regione del Veneto si impegna a realizzare per l'anno 2014 manifestazioni ed iniziative nell'ambito dei settori dello spettacolo dal vivo (danza, musica, teatro) per un totale di € 200.000,00.

ALLEGATOA alla Dgr n. 1406 del 05 agosto 2014

Art. 3– Collaborazione con il settore Cinema

La Fondazione La Biennale di Venezia in collaborazione con la Regione del Veneto si impegna a realizzare per l'anno 2014 manifestazioni ed iniziative nel territorio, nell'ambito del settore cinema, relative al decentramento di sezioni della Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, nonché attività di promozione della cultura cinematografica prevedendo altresì azioni condivise relative alla presenza della Regione alla Mostra. Si impegna inoltre a realizzare in collaborazione con la Regione del Veneto l'iniziativa denominata Biennale College – Cinema, laboratorio di alta formazione aperto ai giovani filmakers per la produzione di opere audiovisive a micro-budget.

Il sostegno della Regione al settore Cinema ammonta ad un totale di € 100.000,00.

Art. 4 – Durata dell'Accordo

Il presente accordo di collaborazione ha validità per l'anno 2014.

Art. 5 - Comunicazione dell'Accordo di collaborazione

La Fondazione La Biennale di Venezia si impegna ad inserire nelle proprie iniziative di comunicazione delle attività realizzate in attuazione del presente Accordo un esplicito riferimento all'Accordo medesimo e il logo della Regione accanto al proprio marchio, impegnandosi ad organizzare una o più conferenze stampa d'intesa con la competente struttura della Regione e ad assicurare, relativamente a tutte le attività oggetto del presente Accordo, un'adeguata presenza della Regione.

Art. 6 - Finanziamento

La Regione partecipa alla realizzazione del presente Accordo con le contribuzioni specificate per ogni singolo settore come sopra descritto.

La Fondazione La Biennale di Venezia è autorizzata ad apportare, qualora necessario e previa intesa con la Regione, eventuali modifiche alla ripartizione sopra riportata per l'anno 2014, restando comunque entro il limite di spesa complessivo di € 700.000,00.

Art. 7 – Liquidazione

La somma di € 400.000,00, relativa alla quota di partecipazione, sarà liquidata, anche mediante acconti, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, entro il 31.12.2016 previo invio del bilancio consuntivo 2013 e preventivo 2014 approvati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

La restante somma di € 300.000,00 sarà liquidata entro il 31.12.2016 a seguito della presentazione della relazione sulle attività realizzate in attuazione del presente Accordo di collaborazione, con relativa rendicontazione, che dovrà essere inviata entro il 31 dicembre 2015.

Per le attività previste dal presente Accordo non realizzate, in toto o in parte dalla Biennale, senza preventivo consenso da parte della Regione per un diverso utilizzo delle risorse alle stesse destinate, la Regione potrà effettuare la conseguente riduzione del contributo sul budget complessivamente previsto dall'Accordo.

Art. 8 - Disposizioni finali

La Regione costituisce un tavolo di lavoro con la partecipazione del dirigente della Sezione Attività culturali e Spettacolo, del direttore della Fondazione La Biennale di Venezia e, a seconda della materia, dei responsabili di settore della Biennale e della competente Sezione regionale finalizzato a monitorare l'applicazione del presente Accordo e a ricercare forme organizzative per renderne stabile e continuativa l'attività di collaborazione anche attraverso l'utilizzo della sede di Ca' Giustinian per particolari eventi istituzionali della Regione che saranno definiti congiuntamente.

Il presente atto, composto di numero otto articoli, viene letto, approvato e sottoscritto dalle parti in Venezia il giorno _____

Il Presidente della Giunta Regionale del Veneto

Il Presidente della Fondazione La Biennale di Venezia

(Codice interno: 279725)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1408 del 05 agosto 2014

Approvazione dello schema di accordo di collaborazione tra Regione del Veneto e Comune di Verona nell'ambito del progetto cod. SMUPR n.29442 "Cinta magistrale di Verona: progetto di restauro per la realizzazione di un centro di documentazione". Programma Operativo Regionale (POR) parte FESR 2007-2013 obiettivo "Competitività regionale e occupazione" approvato con Dec. CE (2007) 4247 del 7 settembre 2007 e s.m.i.. Asse prioritario 3 "Ambiente e valorizzazione del territorio". Linea di Intervento 3.2 "Valorizzazione e promozione del patrimonio culturale e naturale". Azione 3.2.2 "Interventi di valorizzazione del patrimonio culturale". Codice Azione 2A322.
[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:
Trattasi di provvedimento con il quale si approva lo schema di accordo di collaborazione tra la Struttura Responsabile di Azione (SRA) e il beneficiario del contributo comunitario nell'ambito dell'Azione 3.2.2. del POR.

Il Vice Presidente On. Marino Zorzato riferisce quanto segue.

Con deliberazione n. 425 del 27/02/2007, la Giunta regionale ha approvato la proposta del Programma Operativo Regionale (POR)- Obiettivo "Competitività Regionale e Occupazione", parte FESR (2007-2013) rinviando a successivo provvedimento la presa d'atto finale della decisione della Commissione europea.

Con decisione n. 4247 del 07/09/2007, la Commissione Europea ha adottato il Programma Operativo Regionale (POR) - Obiettivo "Competitività regionale e occupazione", parte FESR (2007-2013) della Regione del Veneto e con deliberazione n. 3131 del 09/10/2007, la Giunta regionale ha preso atto della sopracitata decisione.

Successivamente, la predetta decisione è stata modificata dalla Commissione Europea con decisioni C(2012) 9310 del 11/12/2012 e C(2013) 3526 del 19/06/2013.

Tale programma è articolato in sei Assi prioritari ciascuno diviso in varie linee di intervento. Le linee di intervento sono poi suddivise in diverse azioni.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 40 del 18/01/2011 sono state individuate le strutture regionali responsabili dell'attuazione delle singole Azioni (SRA) di ciascuna linea di intervento del POR-CRO, parte FESR (2007-2013).

Per alcune Azioni è stata prevista la facoltà, riservata alla Giunta Regionale, di promuovere, oltre al bando pubblico, anche una procedura a regia regionale che prevede l'individuazione dei progetti da cofinanziare mediante "individuazione diretta dei beneficiari e dei progetti da cofinanziare sulla base di normative regionali, piani e programmi di settore".

Con deliberazione n. 1226 del 16 luglio 2013 la Giunta Regionale ha approvato, a seguito del parere favorevole espresso dal Tavolo di Partenariato, nell'ambito dell'Azione 3.2.2 del POR CRO parte FESR 2007-2013, il progetto a regia regionale "Cinta magistrale di Verona: progetto di restauro per la realizzazione di un centro di documentazione", avente come beneficiario il Comune di Verona.

Il progetto prevede il restauro del Bastione delle Maddalene, sito nella città di Verona, al fine di realizzare un centro di documentazione e valorizzazione della cinta muraria cittadina.

Con la medesima deliberazione la Giunta Regionale ha demandato al Dirigente dell'Unità Complessa Progetti strategici e politiche comunitarie - Struttura Responsabile d'Azione (SRA) ogni iniziativa necessaria all'attuazione e alla rendicontazione del progetto sopra indicato.

Con decreto dirigenziale n.186 del 30 dicembre 2013 la SRA ha provveduto a quantificare e impegnare, in esecuzione della deliberazione di Giunta Regionale n. 1226 del 16 luglio 2013 il contributo concesso al Comune di Verona quale beneficiario del progetto "Cinta Magistrale di Verona: progetto di restauro per la realizzazione di un centro di documentazione" pari a Euro 1.500.000,00 a copertura dell'intera spesa complessiva di Euro 1.500.000,00 per la realizzazione del progetto medesimo, subordinando l'efficacia dell'impegno all'esito positivo dell'istruttoria tecnica sulla documentazione progettuale.

Con decreto dirigenziale n. 30 del 30 aprile 2014 la SRA ha provveduto a confermare il contributo a favore del Comune di Verona per il progetto in oggetto a seguito dell'esito favorevole dell'istruttoria tecnica così come previsto dal succitato decreto

dirigenziale n.186/2013.

Come previsto dalla "Relazione descrittiva dei sistemi di gestione e controllo ai sensi dell'art. 71 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 (SI.GE.CO.), si propone pertanto di approvare lo schema di Accordo di collaborazione come redatto nell'**Allegato A,** che ne costituisce parte integrante del presente provvedimento. All'interno dell'Accordo, che regolamenterà i rapporti tra la Regione del Veneto e il beneficiario, saranno riportati il titolo del progetto, le opere da realizzare, i tempi e le modalità di esecuzione, nonché i fondi a disposizione e ogni altro adempimento finalizzato all'efficiente utilizzo del finanziamento, le modalità di erogazione del contributo, la rendicontazione del progetto.

Si propone, infine, di incaricareil Dirigente Responsabile del Settore Progetti strategici e politiche comunitarie dell'esecuzione del presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

Visti il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 e il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 relativi al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e ss.mm.ii.

Visto il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006, che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), sul Fondo Sociale Europeo (FSE) e sul Fondo di coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al FESR e ss.mm.ii.

Visto il POR CRO parte FESR approvato con Dec. CE (2007) 4247 del 7 settembre 2007 e ss.mm.ii.

Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm.ii.

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 196 del 3 ottobre 2008, "Regolamento di esecuzione del Regolamento n.1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione" e ss.mm.ii.

VISTE le Leggi Regionali 31 dicembre 2012, n. 54, "Legge Regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge Regionale Statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto" e 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e ss.mm.ii.

Vista la deliberazione n. 40 del 18 gennaio 2011 con la quale si sono individuate le strutture regionali responsabili dell'attuazione delle azioni.

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1226 del 16 luglio 2013.

Visti i decreti del Dirigente del Settore Progetti strategici e politiche comunitarie n. 186 del 30 dicembre 2013 e n.30 del 30 aprile 2014.

Vista la documentazione agli atti.

delibera

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, lo schema di Accordo di collaborazione di cui all'**Allegato A**, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, che sarà sottoscritto tra la Regione del Veneto e il beneficiario del contributo nell'ambito del POR CRO FESR 2007-2013, Asse Prioritario 3 "Ambiente e valorizzazione del territorio", Linea d'intervento 3.2 "Valorizzazione e promozione del patrimonio culturale e naturale", Azione 3.2.2 "Interventi di valorizzazione del patrimonio culturale";

2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

3. di incaricare il Settore Progetti strategici e politiche comunitarie dell'esecuzione del presente atto;

4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1408 del 05 agosto 2014 pag. 1/6

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE CRO FESR 2007 - 2013
ASSE 3

"AMBIENTE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO"

LINEA DI INTERVENTO 3.2
"VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E NATURALE"

AZIONE 3.2.2.
"INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE"

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

REGIONE DEL VENETO, con sede in Venezia, Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, nella persona di …… nato\a a ……..…., il …… domiciliata per la carica presso la sede regionale di ……, la quale interviene nel presente atto in nome e per conto della Regione, nella sua qualità di Dirigente del Settore Progetti strategici e politiche comunitarie, a ciò espressamente autorizzato ai sensi della LR n. 54 del 31 dicembre 2012 e dalla DGR n. 1226 del 16 luglio 2013, nel presente atto "Regione",

E

COMUNE DI …..con sede a …… in via ……n……codice fiscale …….., nella persona del rappresentante legale pro tempore…… nato/a a ……. domiciliato/a per la carica presso il ……., il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante ……, in nome e per conto del Comune di ……., nel presente atto "Beneficiario".

Premesso:

1. che con deliberazione n. 1226 del 16 luglio 2013 la Giunta Regionale ha approvato, a seguito del parere favorevole espresso dal Tavolo di Partenariato, il progetto a regia regionale "Cinta magistrale di Verona: progetto di restauro per la realizzazione di un centro di documentazione.", avente come beneficiario il Comune di Verona, nell'ambito dell'Asse 3 "Ambiente e valorizzazione del territorio**",** Linea di intervento 3.2 "Valorizzazione e promozione del patrimonio culturale e naturale", Azione 3.2.2 "Interventi di valorizzazione del patrimonio culturale" del Programma Operativo Regionale (POR) Obiettivo "Competitività Regionale e Occupazione" (CRO) parte Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2007 – 2013,
2. che con decreto n. 186 del 30 dicembre 2013 "POR CRO FESR (2007-2013). Asse 3 "Ambiente e valorizzazione del territorio". Azione 3.2.2 "Interventi di valorizzazione del patrimonio culturale". Progetto FESR_R_89 "Cinta Magistrale di Verona: progetto di restauro per la realizzazione di un centro di documentazione". Impegno di spesa. Codice Azione SMUPR 2A322." il Dirigente dell'Unità Complessa Progetti strategici e politiche comunitarie ha provveduto a quantificare e impegnare, in esecuzione della deliberazione di Giunta regionale n. 1226/2013, il contributo concesso al Comune di Verona quale beneficiario del progetto "Cinta Magistrale di Verona: progetto di restauro per la realizzazione di un centro di documentazione" pari a € 1.500.000,00 a copertura dell'intera spesa complessiva di € 1.500.000,00 per la realizzazione del progetto medesimo;

3. che con decreto n. 30 del 30 aprile 2014 "POR CRO FESR (2007-2013). Asse 3 "Ambiente e valorizzazione del territorio". Azione 3.2.2 "Interventi di valorizzazione del patrimonio culturale". Progetto FESR_R_89 "Cinta Magistrale di Verona: progetto di restauro per la realizzazione di un centro di documentazione". Conferma del contributo. Codice Azione SMUPR 2A322. Codice SMUPR n.29442." il Dirigente del Settore Progetti strategici e politiche comunitarie ha confermato il contributo, quantificato con il decreto n.186/2013, per il finanziamento al Comune di Verona;
4. che, come previsto dalla "Relazione descrittiva dei sistemi di gestione e controllo ai sensi dell'art. 71 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 (SI.GE.CO.), è prevista la sottoscrizione dell'Accordo di Collaborazione tra Regione e Beneficiario tramite il quale individuare le opere da realizzare, i tempi e le modalità di esecuzione, nonché i fondi a disposizione e ogni altro adempimento finalizzato all'efficiente utilizzo del finanziamento, le modalità di erogazione del contributo, la rendicontazione del progetto;
5. che con deliberazione della Giunta Regionale n. …….. del ……. è stato approvato lo schema di Accordo di Collaborazione.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni e integrazioni, quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto
Oggetto del presente Accordo di Collaborazione tra la Regione e il Beneficiario è il progetto …….
Il Beneficiario ha prodotto copia conforme del progetto che intende mettere a gara entro il …….., il quale viene conservato agli atti presso gli uffici della Struttura Responsabile d'Azione (d'ora in poi SRA).

Articolo 2 – Termini di realizzazione
Il Beneficiario si impegna a dare avvio ai lavori entro il …….., a concluderli entro il …….. e a rendicontarli entro il 31 luglio 2015.
La conclusione e la rendicontazione dei lavori comprendono l'acquisizione dei previsti assensi, pareri e autorizzazioni, l'ultimazione dei lavori e il collaudo tecnico e amministrativo, così che il Centro di documentazione sia aperto, fruibile dal pubblico e dotato di personale e attrezzature adeguate al suo funzionamento. Il progetto finanziato dovrà essere realizzato entro il termine sopra indicato e nel rispetto della normativa comunitaria con possibilità di proroga di massimo 45 giorni a fronte di richiesta motivata e parere favorevole da parte dell'Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale.
Il Beneficiario è obbligato a mantenere la destinazione d'uso e a garantire la fruizione dell'immobile oggetto dell'intervento per un periodo non inferiore ad anni ……. dalla data di conclusione del progetto finanziato.

Articolo 3 – Modalità di esecuzione
Il Beneficiario è obbligato a rispettare le seguenti prescrizioni:
a) realizzare gli interventi entro i termini di cui all'articolo 2;
b) assumersi la responsabilità dell'esecuzione del progetto provvedendo all'appalto dei lavori, delle forniture, alla direzione dei lavori e alla relativa contabilizzazione direttamente o con incarico, ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente, a professionista abilitato, all'assistenza al collaudo nonché ad ogni adempimento amministrativo necessario per la corretta realizzazione del progetto, come previsto dalla vigente normativa comunitaria e nazionale;
c) assicurare che gli interventi realizzati siano conformi a quelli individuati nel progetto ammesso al contributo comunitario e messo a gara; nel caso di varianti progettuali, il Beneficiario è tenuto ad inviare la perizia di variante completa di tutta la pertinente documentazione progettuale alla SRA, la quale provvederà alla valutazione e alla sua eventuale autorizzazione;
d) rispettare i Regolamenti comunitari relativi ai Fondi strutturali (CE) n. 1080/2006, n. 1083/2006 e n. 1828/2006 e ss.mm.ii., le condizioni e le disposizioni contenute nel POR CRO FESR 2007-2013, la normativa comunitaria e nazionale sugli appalti e in materia di integrazione degli aspetti sociali e ambientali negli appalti; adottare procedure in materia di aggiudicazione degli incarichi professionali, dei lavori e delle forniture nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non

discriminazione, trasparenza, proporzionalità, mutuo riconoscimento, pubblicità e tutela dei diritti dei singoli; integrare i principi orizzontali quali lo sviluppo sostenibile e le pari opportunità;

e) rispettare le disposizioni previste dall'art. 55 del Reg. (CE) 1083/2006 in materia di progetti generatori di entrate, ferma restando l'eventuale rideterminazione del contributo in sede di saldo, come stabilito dall'art. 4 del presente Accordo;

f) richiedere i codici CIG (Codice Identificativo di Gara) e CUP (Codice Unico del Progetto) prima dell'indizione della gara nella sua qualità di stazione appaltante e al fine di garantire rispettivamente la tracciabilità dei flussi finanziari e il monitoraggio degli interventi effettuati con i contributi pubblici, e a rispettare le disposizioni della legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia" relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, e successive modificazioni ed integrazioni;

g) garantire il rispetto delle norme in materia di informazione e pubblicità, in applicazione del Reg. (CE) n.1083/2006 e del Reg. (CE) n.1828/2006; in particolare, vi è l'obbligo:
   - di installare nel luogo dell'intervento, durante la sua attuazione, un cartello che informi il pubblico che la realizzazione avviene con la sovvenzione dei Fondi europei; il cartello dovrà essere di una grandezza appropriata alle dimensioni del cantiere di costruzione e l'area coperta dall'emblema dell'Unione Europea, della Repubblica Italiana e della Regione del Veneto, dall'indicazione FESR "Fondo Europeo di Sviluppo Regionale" e dallo slogan "Il Veneto una Regione dell'Europa" dovrà essere pari ad almeno il 25% dell'area totale del cartello;
   - di sostituire il cartello provvisorio con una targa esplicativa permanente visibile e di dimensioni significative, entro 6 mesi dal completamento dell'intervento;
   - di fornire alla SRA riscontro fotografico su supporto informatico dell'avvenuta installazione del cartello provvisorio e della targa esplicativa e dell'avanzamento dei lavori;
   - di informare il pubblico, nell'ambito di eventuali attività di comunicazione, che il progetto sta beneficiando/ha beneficiato del cofinanziamento dei Fondi strutturali; in particolare, è necessario che siano ben visibili i loghi dell'Unione Europea, della Repubblica Italiana e della Regione del Veneto, con l'indicazione FESR "Fondo Europeo di Sviluppo Regionale";
   - di applicare i modelli aggiornati di cartelli e targhe esplicative e di utilizzare i loghi predisposti dall'Autorità di Gestione che si possono scaricare online dal seguente link:

     http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/identita-visiva

h) fornire bimestralmente dati e informazioni sull'avanzamento fisico, finanziario e procedurale del progetto finanziato;

i) consentire ai soggetti incaricati di effettuare in qualsiasi momento controlli documentali e visite in loco finalizzati a verificare la sussistenza di requisiti, parametri, l'impatto del progetto e ogni altro elemento ritenuto utile;

j) trasmettere la documentazione contabile e amministrativa a supporto dell'attività svolta e delle spese sostenute;

k) mantenere la destinazione d'uso e la fruibilità del bene oggetto dell'intervento per un periodo non inferiore ad anni …… dalla data di conclusione del progetto finanziato;

l) accettare di essere incluso nell'elenco dei beneficiari previsto ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2, lettera d) del Reg. (CE) n.1828/2006;

m) rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 9 gennaio 2012 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Articolo 4 – Obblighi finanziari

Il Beneficiario è tenuto ad anticipare l'erogazione della spesa ammessa di € 1.500.000,00.

La Regione si impegna a corrispondere un contributo di € 1.500.000,00 pari al 100% della spesa ritenuta ammissibile.

Qualsiasi onere aggiuntivo resta a carico del Beneficiario al fine di assicurare il completamento del progetto.
La SRA procederà all'eventuale rideterminazione del contributo previsto in sede di pagamento del saldo, in applicazione dell'articolo 55 del Reg. (CE) n.1083/2006 in materia di entrate nette.
A tal fine, il Beneficiario si impegna a produrre la tabella per il calcolo delle entrate nette sulla base del modello che sarà messo a disposizione dalla SRA.

Articolo 5 – Modalità di rendicontazione delle spese
Le spese ammissibili sono individuate dal Reg. (CE) n. 1080/2006, n. 1083/2006 e dal D.P.R. n. 196 del 03/10/2008, e s.m.i.:

1. Opere edili e impiantistiche, compresi impianti antifurto, antincendio, di climatizzazione, di illuminazione, elettrico, idrico – sanitario;
2. Attrezzature fisse;
3. Attrezzature mobili, arredi, hardware e software fino ad un massimo del 25% della spesa ammissibile del progetto;
4. Spese tecniche: consulenze professionali, progettazione, indagini, studi e analisi, rilievi, direzione lavori, studi di valutazione di impatto ambientale e di incidenza, collaudi, purché le stesse siano strettamente legate all'operazione e siano necessarie per la sua preparazione o esecuzione;
5. Acquisto di terreni non edificati alle seguenti contemporanee condizioni: a) nesso diretto fra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'operazione; b) nel limite del 10% rispetto alla spesa ammissibile totale dell'operazione; c) previa presentazione di una perizia giurata di stima redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari o dei periti industriali edili che attesti il valore di mercato del bene;
6. I.V.A. per operazioni ammesse a contributo solo se non recuperabile dal Beneficiario.

Ai sensi dell'art. 54 del Reg. n. 1083/2006 e dell'art.2 del DPR n. 196/2008 non sono ammissibili le spese relative ad un bene rispetto alle quali il Beneficiario abbia già fruito o richieda di fruire, per le stesse spese, di una misura di sostegno finanziario nazionale e/o comunitario.
Le spese rendicontate, per essere considerate ammissibili, dovranno rispondere ai seguenti criteri:

a) essere sostenute nell'arco temporale di realizzazione del progetto, e comunque nei termini di ammissibilità previsti dai regolamenti comunitari;
b) essere pertinenti, ossia deve sussistere una relazione specifica tra la spesa sostenuta e l'attività oggetto del progetto; essere effettive, cioè riferite a spese effettivamente sostenute e corrispondenti a pagamenti effettuati dal Beneficiario; essere reali, in grado cioè di poter essere verificate in base ad un metodo controllabile al momento della rendicontazione delle spese; essere legittime, cioè sostenute da documentazione conforme alla normativa fiscale, contabile, civilistica vigente nonché alla contabilità interna del Beneficiario;
c) essere giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente (art. 78 Reg. (CE) 1083/2006); in ogni caso, non sarà ritenuta ammissibile la documentazione giustificativa di spesa intestata a soggetti diversi dal Beneficiario del contributo.

Le fatture quietanzate e i documenti contabili aventi forza probatoria equivalente devono essere obbligatoriamente intestati al Beneficiario del contributo e in essi deve essere contenuto il riferimento al progetto cofinanziato, mediante l'utilizzo della seguente dicitura:

POR CRO FESR 2007-2013 ASSE 3, AZIONE 3.2.2, PROGETTO N. ……..

seguita dalla normale causale.
Il Beneficiario dovrà dotarsi di una contabilità separata ovvero di un'adeguata codificazione contabile dalla quale si possano ottenere estratti riepilogativi, dettagliati e schematici di tutte le transazioni che sono oggetto del contributo.
Il Beneficiario è obbligato a conservare tutta la documentazione di spesa sotto forma di originali o di copie dichiarate conformi in ragione delle disposizioni di legge vigenti o, se trattasi di documenti che esistono esclusivamente in formato elettronico, in originale in versione elettronica per i tre anni successivi alla chiusura del Programma Operativo fissata ai sensi dell'art.90 Reg. CE 1083/2006.

Il Beneficiario è tenuto a fornire bimestralmente dati e informazioni sull'avanzamento fisico, procedurale e finanziario del progetto, sulla base di modelli che saranno messi a disposizione dalla SRA e che il Beneficiario stesso è tenuto ad utilizzare. I dati di monitoraggio dovranno essere trasmessi alla SRA entro ….. gg. dalla scadenza del periodo di riferimento (……..) per tutta la durata del progetto.

Articolo 6 – Controlli
In conformità con quanto previsto all'art. 13 del Reg. (CE) 1828/2006 ed all'art. 60 del Reg. CE 1083/2006, le attività di controllo di primo livello comprendono verifiche amministrative delle domande di rimborso presentate dal Beneficiario e verifiche in loco.
Il Beneficiario è obbligato a consentire l'accesso ai documenti e ai dati nonché al luogo sede del progetto da parte delle Autorità responsabili a livello europeo, nazionale, regionale e di Programma, e dei controllori e valutatori per gli adempimenti di loro competenza.

Articolo 7 – Modalità di erogazione del contributo
Il contributo è erogato con decreto del Settore Progetti strategici e politiche comunitarie, su richiesta del Beneficiario, sulla base degli Stati Avanzamento Lavori (SAL), per spese sostenute e pagate, regolarmente documentate da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente.
A ogni rendicontazione intermedia, ai fini dell'erogazione del contributo, il Beneficiario dovrà trasmettere alla SRA la seguente documentazione:

a) relazione tecnica descrittiva dell'attività svolta;
b) domanda di rimborso del contributo presentata dal legale rappresentante con dichiarazione delle spese sostenute e pagate;
c) documenti giustificativi ai sensi dell'art. 78 del Reg. (CE) n. 1083/2006 (fatture quietanziate o documenti contabili aventi valore probatorio equivalente, in copia dichiarata conforme all'originale).

Ai fini dell'erogazione del saldo del progetto, il Beneficiario, oltre alla documentazione di cui alle lettere b) e c), dovrà trasmettere una relazione tecnica illustrativa dell'attività complessivamente svolta e dei risultati raggiunti, gli atti di contabilità finale e il certificato di collaudo e la relazione, con il relativo atto di approvazione. La Regione provvederà alla nomina del collaudatore ai sensi della L.R. n.27/2003.
In ogni caso la SRA provvederà all'emissione della relativa liquidazione di spesa a seguito di esito positivo dell'istruttoria sulla domanda di erogazione del contributo e su tutta la documentazione allegata.

Articolo 8 – Decadenza, revoca e riduzione
Si provvederà alla dichiarazione di decadenza, alla revoca totale o parziale con conseguente riduzione dei contributi e al recupero delle somme eventualmente già erogate, con provvedimento del Dirigente della SRA, nei seguenti casi:

a) assenza iniziale o sopravvenuta di uno o più requisiti di ammissibilità;
b) il progetto realizzato non è conforme, in tutto o in parte, al progetto ammesso a contributo;
c) il progetto parzialmente realizzato non garantisca la fruibilità e operatività del Centro;
d) in caso di esito negativo dei controlli di cui al punto 6 del presente Accordo;
e) mancata realizzazione del progetto entro i termini assegnati per causa imputabile al Beneficiario;
f) mancato rispetto della normativa comunitaria in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.

Eventuali variazioni della spesa dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Regione. In ogni caso, eventuali variazioni in aumento della spesa non incidono sull'ammontare del contributo ammesso. Nel caso in cui la spesa rendicontata risulti inferiore a quella ammessa, il contributo sarà proporzionalmente ridotto. In ogni caso la riduzione è condizionata alla possibilità di fruizione pubblica dello stralcio funzionale realizzato con la minore somma rendicontata.

Articolo 9 – Disposizioni finali
Il Beneficiario si impegna al rispetto delle indicazioni che saranno fornite dalla SRA sui temi del monitoraggio, rendicontazione delle spese, controlli, informazione e pubblicità e ogni altro aspetto rilevante.

ALLEGATOA alla Dgr n. 1408 del 05 agosto 2014 pag. 6/6

Il presente Accordo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Venezia,

Per la Regione del Veneto
Il Dirigente del Settore Progetti strategici e politiche comunitarie

Per il Comune di
Il ……..

(Codice interno: 279794)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1409 del 05 agosto 2014

Approvazione dello schema di Contratto di Comodato d'uso gratuito temporaneo tra Regione del Veneto e Accademia di Belle Arti di Venezia nell'ambito del Progetto "arTVision - A.LIVE ART CHANNEL". Programma di cooperazione transfrontaliera IPA-Adriatico 2007-2013. CUP: n. H79E12000480007.

[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:
Approvazione dello schema di Contratto di Comodato d'uso gratuito temporaneo tra Regione del Veneto e Accademia di Belle Arti di Venezia per l'utilizzo di attrezzature di shooting e di editing acquistate per la realizzazione di prodotti audiovisivi nell'ambito delle attività del Progetto IPA-Adriatico ArTVision - A.LIVE ART CHANNEL.

Il Vice Presidente On. Marino Zorzato riferisce quanto segue

Con deliberazione n. 1818 dell'11 settembre 2012, la Giunta regionale ha preso atto dell'esito della seconda procedura ad evidenza pubblica per la selezione di progetti ordinari del Programma di Cooperazione Transfrontaliera IPA-Adriatico 2007-2013, approvando fra gli altri il Progetto "*arTVision* - A.LIVE ART CHANNEL" di cui la Regione del Veneto - Sezione Attività Culturali e Spettacolo - è partner, ed ha autorizzato altresì il Direttore della medesima Sezione a sottoscrivere i documenti necessari per l'avvio e lo svolgimento delle attività tecniche e di gestione dei progetti nonché ad adottare i conseguenti atti amministrativi e di spesa.

Il Progetto ArTvision, capofilato dalla Regione Puglia, vede la partecipazione di 4 Paesi (Italia, Albania, Croazia e Montenegro) e annovera tra i partner prestigiose istituzioni attive sulle due sponde dell'Adriatico: la "Fondazione Pino Pascali" Museo d'Arte Contemporanea, la Fondazione Apulia Film Commission, l'Accademia di Belle Arti di Venezia, la Sezione Attività culturali e Spettacolo della Regione del Veneto, il Ministero della Cultura del Montenegro, il Ministero della Cultura dell'Albania, la Facoltà di Arti Drammatiche di Cetinje del Montenegro, l'Università di Tirana, la Contea croata di Primorje Gorsky Kotar, l'emittente televisiva privata croata Kanal Ri.

ArTVision ha come priorità strategica l'innovazione nella comunicazione culturale interattiva e interistituzionale tra i Paesi Adriatici attraverso la produzione di contenuti audiovisivi innovativi e transmediali sull'intera gamma delle arti contemporanee da diffondere e distribuire tra le varie piattaforme disponibili.

Durante gli incontri del Comitato di Pilotaggio del Progetto, è emersa l'opportunità che parte del materiale tecnico necessario per la realizzazione dei prodotti audiovisivi venga acquisito da parte dei partner istituzionali, laddove questi ultimi abbiano un interesse diretto al possesso di tali materiali per fini legati al proprio ruolo istituzionale; è altresì emersa la necessità che per l'intera durata del progetto i materiali vengano affidati, attraverso contratti di comodato d'uso gratuito, ai partner tecnici del progetto; tale opportunità è confermata dalle previsioni finanziarie contenute nel budget del progetto dove è stanziata una quota per l'acquisto di tali attrezzature.

Nell'area veneta il partner tecnico di progetto è rappresentato dall'Accademia di Belle Arti di Venezia che, in qualità di soggetto artistico e creativo si impegna in prima persona nella realizzazione dei contenuti audiovisivi volti a valorizzare l'arte contemporanea nel nostro territorio.

La Sezione Attività culturali e Spettacolo è stata incaricata di provvedere, nel rispetto della normativa vigente in materia di acquisti di beni e servizi e delle regole di gestione poste in essere dal Programma di cooperazione transfrontaliera IPA-Adriatico, di acquistare le attrezzature di *shooting* e di *editing* necessarie per l'implementazione delle attività di progetto.

Richiamati il Decreto n. 68 del 16 maggio 2014 e il Decreto n. 82 del 2 luglio 2014 con i quali sono state avviate le procedure per l'acquisto rispettivamente delle attrezzature di *shooting* e di *editing* ivi descritte.

Si propone pertanto, con il presente atto, di approvare lo Schema di Contratto - **allegato A** - con il quale si regolano i rapporti di Comodato d'uso gratuito temporaneo tra la Regione del Veneto e l'Accademia di Belle Arti di Venezia, che riporta i termini di utilizzo e i vincoli, nonché le modalità di consegna e conservazione di suddette attrezzature.

Si propone, infine, di incaricare il Direttore Responsabile della Sezione Attività culturali e Spettacolo dell'esecuzione del presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della).

Visto il Regolamento (CE) n. 718 della Commissione del 12 giugno 2007 di implementazione del il Regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio del 17 luglio 2006.

Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Visto l'art. 2 co. 2 lett. f) della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012.

Vista la deliberazione n. 1818 del 11 settembre 2012.

Vista la Regolamento (CE) n. 1085/2006- pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Visto L.R. n. 1 del 17 aprile 2012.

Vista la L.R. 39/2001.

Vista la documentazione agli atti.

delibera

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, lo schema di Contratto di Comodato d'uso gratuito temporaneo di cui all'**Allegato A**, che costituisce parte integrante del presente provvedimento e che sarà sottoscritto da Regione del Veneto e Accademia di Belle Arti di Venezia;

2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

3. di incaricare la Sezione Attività culturali e Spettacolo dell'esecuzione del presente atto;

4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1409 del 05 agosto 2014 pag. 1/4

SCHEMA
CONTRATTO DI CONCESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO TEMPORANEO
TRA REGIONE DEL VENETO E ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI VENEZIA

L'anno ____, il giorno __/__ del mese di _____, nella sede di _____, fra:

_____, nat_ a _____ (__) il _____ il quale interviene nel presente atto non in proprio nome, ma in nome e per conto della Giunta regionale del Veneto – Dorsoduro, 3901 – Venezia, codice fiscale: 80007580279, nella sua qualità di Direttore della Sezione Attività culturali e Spettacolo, in esecuzione della DGR n. 1818 dell'11 settembre 2012;

e

_____, nat_ a _____ (__) il _____ il quale interviene nel presente atto non in proprio nome, ma in nome e per conto dell'Accademia di Belle Arti di Venezia – Dorsoduro, 423 codice fiscale _____, nella sua qualità di Presidente.

Premesso che:

- ArTVision è un progetto approvato nell'ambito del programma di cooperazione tranfrontaliera IPA Adriatico Cross-border Cooperation, Misura 3.3 "Communication networks";
- ArTvision ha come priorità strategica l'innovazione nella comunicazione culturale interattiva e interistituzionale tra i Paesi Adriatici attraverso la produzione di contenuti audiovisivi innovativi e transmediali sull'intera gamma delle arti contemporanee da diffondere e distribuire sulle varie piattaforme disponibili;
- ArTvision vede la partecipazione di 4 Paesi (Italia, Albania, Croazia e Montenegro) e annovera tra i partner prestigiose istituzioni attive sulle due sponde dell'Adriatico quali: la Fondazione Pino Pascali Museo d'Arte Contemporanea, la Fondazione Apulia Film Commission, l'Accademia di Belle Arti di Venezia, la Sezione Attività culturali e Spettacolo della Regione del Veneto, il Ministero della Cultura del Montenegro, il Ministero della Cultura dell'Albania, la Facoltà di Arti Drammatiche di Cetinje del Montenegro, l'Università di Tirana, l'emittente televisiva privata croata Kanal Ri, la Contea croata di Primorje Gorsky Kotar;
- Lead Partner del progetto è la Regione Puglia – Direzione Area Politiche per la Promozione del territorio, dei Saperi e dei Talenti;
- ArTVision mira ad attivare un collegamento immediato e diretto con gli ambienti istituzionali preposti alla innovazione nella produzione di arti contemporanee ed alla diffusione e valorizzazione delle opere cinematografiche, operando come un'agenzia in grado di offrire alle istituzioni pubbliche e private, agli operatori di informazione locali e globali, alle televisioni e ai nuovi media digitali e social network e alle reti museali immagini, servizi sull'arte contemporanea in modo autorevole e continuativo;
- Vista la deliberazione n. 1818 dell'11 settembre 2012, con cui la Giunta regionale ha preso atto dell'esito della seconda procedura ad evidenza pubblica per la selezione di progetti

ordinari del Programma di Cooperazione Transfrontaliera IPA Adriatico 2007-2013, con l'approvazione, fra gli altri, del Progetto "*arTVision* – A.LIVE ART CHANNEL" di cui la Regione del Veneto - Direzione Attività Culturali e Spettacolo - è partner, autorizzando altresì il Dirigente regionale della medesima Direzione a sottoscrivere i documenti necessari per l'avvio e lo svolgimento delle attività tecniche e di gestione dei progetti nonché ad adottare i conseguenti atti amministrativi e di spesa;

- Visti il DDR 45 del 13 marzo 2014 e il DDR 82 del 2 luglio 2014 con i quali si dispone l'acquisto rispettivamente delle attrezzature di shooting e di editing;

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue

Articolo 1
(Premesse)

Le premesse di cui sopra fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Articolo 2
(Oggetto e finalità)

Con il presente "Contratto di comodato" la Regione del Veneto (in seguito Comodante) dà e concede in comodato d'uso gratuito temporaneo all'Accademia di Belle Arti di Venezia (in seguito Comodatario) i beni riportatati nell'elenco dettagliato allegato sub A) al presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

Articolo 3
(Proprietà dei beni)

Il comodatario riconosce e dichiara che la proprietà dei beni indicati come specificato all'art. 1 del presente contratto di comodato, rimane in capo al comodante, che ne può richiedere in ogni momento la restituzione.

Articolo 4
(Obbligazioni del Comodatario)

1. Il comodante dichiara che l'attrezzatura data in comodato d'uso è immune da vizi conosciuti o apparenti.

2. Il comodatario si impegna a ritirare l'attrezzatura assegnata con propri mezzi entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto, si obbliga a custodirla e conservarla con la diligenza del buon padre di famiglia, ai sensi dell'art. 1804 c.c. e non destinarla ad altri usi che non siano quelli determinati dalla sua natura e non cederne, neppure temporaneamente, l'uso a terzi né a titolo gratuito né a titolo oneroso, e di non apportarvi modifiche sostanziali senza il preventivo consenso del comodante.

3. Qualora nell'utilizzazione dei beni concessi in comodato vengano riscontrati vizi, difetti e difformità in genere, il comodatario si obbliga a darne immediata comunicazione scritta alla Regione e comunque non oltre due giorni dalla loro scoperta.

4. Il comodatario provvederà, a proprie spese, alla manutenzione ordinaria delle attrezzature assegnate e a concordare preventivamente con il comodante, eventuali manutenzioni straordinarie, le migliorie e gli adeguamenti introdotti da nuove normative.

5. Nel caso di sopravvenuta inutilizzabilità definitiva dei beni, come previsto dall'art. 1807 c.c., il comodatario dovrà comunicarlo al comodante e solo su specifica richiesta scritta di questo, provvedere a proprie spese allo smaltimento.

6. Nei casi di furto o perdita del bene il comodatario dovrà comunicarlo al comodante allegando la relativa denuncia e indicando il relativo numero di inventario.

7. Il comodante si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento il controllo dello stato dell'attrezzatura.

Articolo 5
(Spese)

Le parti convengono che il comodatario deve provvedere direttamente al pagamento delle spese ordinarie di manutenzione, ed ogni altro onere, fiscale e legale derivante dall'uso e dal possesso del bene oggetto del presente contratto di comodato e in particolare degli obblighi assicurativi previsti per legge alle scadenze previste. Le spese derivanti da inadempimenti del comodatario sono a carico esclusivo del comodatario stesso.

Il comodatario, secondo quanto previsto dall'art. 1808 c.c., dovrà tempestivamente comunicare al comodante le spese necessarie ed urgenti per la conservazione delle attrezzature di natura straordinaria al fine di ottenere il preventivo consenso e il successivo rimborso.

In qualsiasi momento può essere effettuato il controllo sullo stato dei beni da parte di soggetti autorizzati dal comodante. Qualora sia rilevata carenza di manutenzione e di diligenza nella conservazione, il comodante può richiedere l'immediata esecuzione degli interventi manutentivi necessari a completo carico del comodatario. In particolare il comodante, qualora riscontri carenza di manutenzione, lo segnalerà per iscritto; e l'eventuale ingiustificato protrarsi della inadempienza manutentiva da parte del comodatario potrà essere addotta a motivo di risoluzione anticipata del contratto da parte del comodante.

Il comodatario non potrà richiedere, al momento della risoluzione del presente contratto, alcun tipo di risarcimento per le eventuali addizioni apportate.

Articolo 6
(Esonero dalla responsabilità)

Il comodatario si assume ogni responsabilità civile e penale per ogni eventuale danno derivante dall'uso dei beni oggetto del presente contratto anche sotto il profilo di quanto disposto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni, solleva il comodante da ogni responsabilità e da qualsiasi molestia o chiamata in giudizio conseguente.

Articolo 7
(Stima)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1806 c.c. le parti stimano il valore complessivo dei suddetti beni in € _____ (_____).
Detta stima vale unicamente ai fini della responsabilità per il reperimento dei beni stessi, fermo che la loro proprietà rimane, come riportato ai punti precedenti, al comodante.

Articolo 8
(Durata e risoluzione del contratto di comodato)

Il presente contratto di comodato ha efficacia dalla data di sottoscrizione dello stesso fino alla data di scadenza del Progetto ed è rinnovabile in caso di eventuali proroghe di quest'ultimo previo accordo tra le parti.

Ciascuna delle parti avrà diritto di risolvere il presente contratto di comodato in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, con il semplice preavviso di un mese, da trasmettere tramite posta elettronica certificata (PEC).

Articolo 9
(Restituzione)

Il comodatario si impegna alla restituzione delle attrezzature nello stato d'uso in cui le avrà ricevute, fatto salvo il normale deterioramento d'uso, non appena il comodante lo richieda come previsto dagli artt. 1809 e 1810 c.c..

Articolo 10
(Rinvio)

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, le parti richiamano le disposizioni del codice civile, in particolare gli artt. 1803 e seguenti, in quanto non incompatibili con le clausole qui sottoscritte.

Articolo 11
(Risoluzione controversie)

Per ogni controversia dipendente dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente contratto sarà competente esclusivamente il Foro di Venezia.

Il presente contratto viene firmato in assenza di testimoni in quanto le parti concordemente convengono di rinunciarvi e verrà registrato esclusivamente in caso d'uso. Le eventuali spese di registrazione sono a carico del richiedente.
Il presente contratto di comodato viene redatto in duplice originale.

LEGALE RAPPRESENTANTE	DIRETTORE SEZIONE
ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI VENEZIA	ATTIVITA' CULTURALI E SPETTACOLO
_____	_____

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 C.C. le parti approvano le clausole contrattuali.

(Codice interno: 279793)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1410 del 05 agosto 2014

Assegnazione budget operativo per l'approvvigionamento di pubblicazioni anche on-line per i componenti della Giunta regionale e per l'Ufficio Stampa della Giunta regionale. Impegno di spesa debito commerciale. Art. 49 L.R. 29.11.2001, n. 39. Esercizio 2014.

[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:
Assegnazione di un budget operativo per l'approvvigionamento di giornali e riviste anche on-line per le necessità di informazione dei componenti della Giunta regionale e dell'Ufficio Stampa della Giunta regionale.

Il Vice Presidente On. Marino Zorzato riferisce quanto segue.

La Legge regionale di bilancio per l'anno 2014, n. 12 del 02.04.2014, prevede al capitolo di spesa n. 5140 "Spese per acquisto libri, riviste ed altre pubblicazioni" un apposito stanziamento di bilancio con il quale la Giunta regionale può provvedere alla sottoscrizione di abbonamenti a quotidiani, periodici e piattaforme informative on-line, strumenti necessari per l'aggiornamento tecnico e normativo degli Uffici regionali, all'acquisto di volumi e cd-rom per le medesime esigenze, all'approvvigionamento di giornali e riviste anche on-line per le necessità di informazione dei componenti della Giunta regionale e dell'Ufficio Stampa della Giunta regionale.

L'Ufficio Stampa della Giunta Regionale ha richiesto con nota n. 71155 del 18 febbraio 2014, alla Sezione Attività Culturali e Spettacolo, quale struttura competente alla gestione del capitolo di spesa, l'attivazione di un budget operativo per Euro 40.000,00 per l'approvvigionamento di giornali e riviste, sia in formato cartaceo sia on-line, al fine di soddisfare le necessità di informazione dei componenti della Giunta regionale e dell'Ufficio Stampa della Giunta.

In considerazione dei vincoli posti sulle disponibilità di spesa dal regime di esercizio provvisorio del bilancio 2014 in cui a quella data si trovava ad operare la Giunta Regionale, la richiesta citata è stata parzialmente accolta assegnando, con DGR n. 341 del 25.03.2014, un budget operativo di Euro 20.000,00= intestato al Dott. Carlo Parmeggiani, Capo dell'Ufficio Stampa, in qualità di titolare, e alla Dott.ssa Stefania Dalla Cia, in qualità di sostituto, al fine di soddisfare le necessità rappresentate con la nota n. 71115 del 18.02.2014.

Con successiva nota prot. n. 283863 del 02.07.2014, il Capo Ufficio Stampa della Giunta regionale ha richiesto l'attivazione di un ulteriore budget operativo per Euro 15.000,00, per la copertura dell'intero fabbisogno per l'anno 2014 per l'approvvigionamento di giornali e riviste, sia in formato cartaceo sia on-line, al fine di soddisfare le necessità di informazione dei componenti della Giunta regionale e dell'Ufficio Stampa della Giunta.

La Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 all'art. 49 stabilisce che la Giunta regionale possa assegnare ai dirigenti titolari di centri di responsabilità uno o più budget operativi, e pertanto, relativamente all'esigenza rappresentata con l'istanza sopracitata dall'Ufficio Stampa della Giunta regionale di acquistare giornali e riviste anche on-line per le necessità proprie e dei componenti della Giunta, si propone l'apertura di un ulteriore budget operativo a favore dell'Ufficio Stampa medesimo per le necessità immediate di acquisto di giornali e riviste e, inoltre, per la stipula di abbonamenti on-line a quotidiani nazionali e locali.

Si ritiene pertanto, accogliendo la richiesta del 02.07.2014, di assegnare un ulteriore budget operativo di Euro 15.000,00= intestato al Dott. Carlo Parmeggiani, Capo dell'Ufficio Stampa, in qualità di titolare, e alla Dott.ssa Stefania Dalla Cia, in qualità di sostituto, ai quali è consentito di emettere buoni di prelevamento dell'importo massimo giornaliero di Euro 1.000,00= per far fronte, nei limiti previsti dalla vigente normativa, a pagamenti o rimborsi diretti che, in considerazione degli esigui importi, non richiedono provvedimenti amministrativi preventivi. L'operazione è riconducibile al codice SIOPE 1.03.01.1343.

Si da atto, inoltre, che per la rendicontazione della spesa effettuata con il budget operativo assegnato, il titolare dovrà attenersi alle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 49 della L. R. 29 novembre 2001, n. 39.

Il rendiconto sarà trasmesso alla Sezione Ragioneria che invierà nel più breve tempo possibile un parere attestante l'effettuazione di competenza del controllo di regolarità contabile sul rendiconto medesimo, come previsto dal comma 2 dell'art. 36 della citata L.R. 39/2001, quale complemento necessario per la definitiva approvazione del rendiconto con atto della Direzione del Presidente.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- VISTE la L.R. 04.02.1980, n. 6 e successive modifiche;

- VISTA la L.R. 10.01.1997, n. 1;

- VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39;

- VISTA la L.R. 02.04.2014, n. 12;

- VISTA la DGR n. 341 del 25.03.2014;

- VISTA la DGR n. 516 del 15.04.2014;

- VISTO l'art. 2 co. 2 lett. b) della L. R. 31.12.2012, n. 54;

- VISTE le note prot. n. 71155 del 18.02.2014 e prot. n. 283863 del 02.07.2014 a firma del Capo Ufficio Stampa della Giunta Regionale;

DATO ATTO di quanto esposto in narrativa

delibera

1. di assegnare un budget operativo di Euro 15.000,00 sul capitolo 005140, per l'approvvigionamento, sia con acquisto diretto che a rimborso, di giornali e riviste, qualsiasi sia la forma di sottoscrizione e distribuzione, a favore del Dott. Carlo Parmeggiani, Capo dell'Ufficio Stampa della Giunta Regionale e, in caso di sua assenza o impedimento, al sostituto dott.ssa Stefania Dalla Cia;

2. di impegnare, a copertura del debito commerciale relativo al budget operativo di cui al punto precedente, l'importo di Euro 15.000,00 sul capitolo n. 005140 ad oggetto "Spese per acquisto libri, riviste ed altre pubblicazioni" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità;

3. di autorizzare l'emissione di buoni di prelevamento dell'importo massimo giornaliero di Euro 1.000,00= per far fronte, nei limiti previsti dalla vigente normativa, a pagamenti o rimborsi diretti;

4. di far obbligo al titolare del budget operativo come sopra individuato di produrre i rendiconti nei modi e tempi previsti dall'art. 49 della L. R. 29 novembre 2001, n. 39 e di trasmetterli, per il controllo di regolarità contabile, alla Sezione Ragioneria e, per la definitiva approvazione dei medesimi, alla Direzione del Presidente, struttura regionale gerarchicamente sovraordinata;

5. di demandare alla Direzione del Presidente, struttura gerarchicamente sovraordinata a quella di appartenenza del titolare del budget operativo, l'individuazione con proprio atto del nuovo titolare subentrante e di un eventuale suo sostituto, qualora si determinino avvicendamenti in corso di esercizio del titolare del budget operativo, al fine di consentire la prosecuzione della gestione amministrativa e contabile del budget assegnato;

6. di incaricare il Capo dell'Ufficio Stampa della Giunta regionale, Dott. Carlo Parmeggiani, di dare esecuzione al presente provvedimento, anche adottando i decreti di liquidazione ove necessari;

7. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 279707)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1423 del 05 agosto 2014

Variazione al bilancio di previsione 2014 ai sensi dell'articolo 22 della L.R. 29 novembre 2001, n. 39. (provvedimento di variazione n. 43) // VINCOLATE.

[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si approva l'iscrizione nel bilancio di previsione di entrate, e corrispondenti spese, derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici provenienti dallo Stato, dall'Unione Europea e da altri soggetti.

L'Assessore Franco Manzato riferisce quanto segue.

L'articolo 22, comma 2, lettera a), della legge regionale di contabilità (L.R. 29 novembre 2001, n. 39) prevede che la Giunta regionale possa apportare con proprio atto le variazioni al bilancio occorrenti per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e dell'Unione Europea o da altri soggetti, nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore o siano relative a convenzioni già sottoscritte.

Si tratta ora di iscrivere nel documento di previsione per l'esercizio 2014 e pluriennale 2014-2016, approvato con L.R. 2 aprile 2014, n. 12 (pubblicato nel B.U.R. n. 36 del 3 aprile 2014), in conseguenza di provvedimenti di riparto attestanti il trasferimento di somme, nuovi fondi resi noti di recente e per tal motivo non contemplati dal documento medesimo.

I fondi in questione e gli interventi che con essi verranno finanziati sono i seguenti:

. Euro 15.412,78=, di cui al Decreto del Ministero della Salute del 16/06/2014 e alla nota prot. n. 312109 del 22/07/2014 della Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria, debitamente vistata dal GSA come da D.G.R. n. 1102 del 12/06/2012 e s.m.i., derivano dall'assegnazione di risorse statali per interventi in materia di prevenzione della cecità e riabilitazione visiva, ai sensi della L. 284/1997;

. Euro 3.240.801,32=, di cui alla nota prot. n. 0075824 del 03/07/2014 del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali e alla nota prot. n. 313304 del 23/07/2014 della Direzione del Presidente, derivano dall'assegnazione di risorse statali per il sostegno dell'Associazionismo Comunale - quota 2014;

. Euro 18.034,72=, di cui al decreto del Ministero della Salute - Direzione Generale della prevenzione sanitaria del 30/04/2014 e alla nota prot. n. 317543 del 24/07/2014 della Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria, debitamente vistata dal GSA come da D.G.R. n. 1102 del 12/06/2012 e s.m.i., derivano dall'assegnazione di risorse statali per l'organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi e tessuti, ai sensi della L. 91/1999;

. Euro 5.624.020,00=, di cui alle Intese n. 59/CSR e n. 60/CSR del 15/05/2014 e alla nota prot. n. 314860 del 23/07/2014 della Sezione Programmazione Risorse Finanziarie SSR, debitamente vistata dal GSA come da D.G.R. n. 1102 del 12/06/2012 e s.m.i., derivano dall'assegnazione di risorse statali relative alle quote destinate al finanziamento degli interventi per la prevenzione e la lotta all'AIDS a valere sul Fondo Sanitario Nazionale 2011 e 2012;

. Euro 50.000,00=, di cui alla Convenzione tra la Regione del Veneto e Bayer S.p.A. del 02/04/2014 e alla nota prot. n. 229120 del 27/05/2014 della Sezione Controlli Governo e Personale SSR, debitamente vistata dal GSA come da D.G.R. n. 1102 del 12/06/2012 e s.m.i., derivano dall'assegnazione dalla Bayer S.p.A. per il finanziamento di borse di studio per scuole di specializzazione post-lauream in farmacia ospedaliera;

. Euro 6.947.598,40=, di cui alla nota prot. n. 321817 del 28/07/2014 della Sezione Programmazione Risorse Finanziarie SSR, debitamente vistata dal GSA come da D.G.R. n. 1102 del 12/06/2012 e s.m.i., derivano dall'assegnazione degli introiti derivanti dal sistema pay back di cui all'art. 1, c. 796, lett. g), L. 27/12/2006, n. 296, dall'assegnazione delle risorse provenienti dall'AIFA - Agenzia Italiana del Farmaco quali introiti derivanti dallo sconto dell'1,83% a carico delle aziende farmaceutiche, ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 e dall'assegnazione delle risorse provenienti dall'AIFA quali introiti per il ripiano dell'eccedenza del tetto di spesa fissato per i medicinali, ai sensi dell'art. 48, c. 33, del D.L. 269/2003.

Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge regionale di contabilità (L.R. 29 novembre 2001, n. 39), si provvede all'assegnazione dei capitoli di nuova istituzione (cni) ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 29;

VISTO l'art. 2, comma 1, lett. b) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147;

VISTA la legge regionale 2 aprile 2014, n. 11;

VISTA la legge regionale 2 aprile 2014, n. 12;

VISTA la D.G.R. n. 408 del 04 aprile 2014, ad oggetto "Assegnazione dei capitoli ed attribuzione delle risorse ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità per la gestione del bilancio di previsione 2014 (art. 9 comma 3 ed art. 30 comma 3 L.R. 39/2001; art. 2 comma 2 lett. b) L.R. 54/2012)";

VISTA la D.G.R. n. 516 del 15 aprile 2014, ad oggetto "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2014";

VISTA la D.G.R. n. 1102 del 12 giugno 2012, ad oggetto "Decreto legislativo n. 118/2011 - Titolo II: linee guida regionali per la gestione sanitaria accentrata (GSA)" e s.m.i.;

VISTE le note delle strutture regionali e gli allegati precedentemente richiamati;

delibera

1. di apportare al bilancio di previsione 2014 la variazione secondo quanto riportato dagli **allegati A)** e **B)** che costituiscono parte integrante del presente provvedimento e di assegnare i capitoli di nuova istituzione ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità;

2. di dare atto che presso la Sezione Bilancio sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno riferimento alla presente deliberazione;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione;

5. di comunicare al Consiglio regionale la variazione suddetta ai sensi dell'articolo 58, comma 5, della legge regionale di contabilità (L.R. 29 novembre 2001, n. 39).

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - IX legislatura

DGR n. **del**

ALLEGATO A

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

		2014 COMPETENZA	2014 CASSA	2015 COMPETENZA	2016 COMPETENZA
Cap. 001601	ASSEGNAZIONE STATALE SULLA PREVENZIONE DELLA CECITA' (ART. 2, L. 28/08/1997, N.284)	+15.412,78	+15.412,78	0,00	0,00
Upb: E0017	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI PER I SERVIZI SANITARI				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA				
Codice 0228					
Cap. 001832	ASSEGNAZIONE STATALE PER L'ORGANIZZAZIONE DEI PRELIEVI E DEI TRAPIANTI DI ORGANI E DI TESSUTI (ART. 2, C. 3, ART. 10, C. 2, ART. 12, C. 4, ART. 16, C. 3, ART. 17, C. 2, L. 01/04/1999, N.91)	+18.034,72	+18.034,72	0,00	0,00
Upb: E0017	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI PER I SERVIZI SANITARI				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA				
Codice 0228					
Cap. 004020	QUOTA REGIONALE DEL FONDO SANITARIO NAZIONALE DI PARTE CORRENTE (ART. 12, D.LGS. 30/12/1992, N.502 - ARTT. 38, 39, D.LGS. 15/12/1997, N.446)	+5.624.020,00	+5.624.020,00	0,00	0,00
Upb: E0013	TRASFERIMENTI CORRENTI DAL FONDO SANITARIO NAZIONALE				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE SSR				
Codice 0228					
Cap. 100307	ASSEGNAZIONE STATALE PER IL SOSTEGNO DELL'ASSOCIAZIONISMO COMUNALE (INTESA CONFERENZA UNIFICATA 01/03/2006, N.936/CU - NOTA MINISTERO DELL'INTERNO 18/10/2006, N.3796)	+3.240.801,32	+3.240.801,32	0,00	0,00
Upb: E0024	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI PER L'ASSETTO E L'UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE EE.LL. PERSONE GIURIDICHE CONTROLLO ATTI SERVIZI ELETTORALI E GRANDI EVENTI				
Codice 0206					

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - IX legislatura

DGR n. **del**

ALLEGATO A

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

		2014 COMPETENZA	2014 CASSA	2015 COMPETENZA	2016 COMPETENZA
Cap. 100331	INTROITI DERIVANTI DAL SISTEMA PAY BACK (ART. 1, C. 796, LETT. G, L. 27/12/2006, N.296)	+300.341,91	+300.341,91	0,00	0,00
Upb: E0166	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE SSR				
Codice 0234					
Cap. 100562	INTROITI DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DELLO SCONTO DELL'1,83% A CARICO DELLE AZIENDE FARMACEUTICHE (ART. 11, C. 6, D.L. 31/05/2010, N.78)	+6.189.629,49	+6.189.629,49	0,00	0,00
Upb: E0166	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA				
Codice 0234					
Cap. 100682	INTROITI DERIVANTI DAL SUPERAMENTO DEL LIMITE MASSIMO DI SPESA FISSATO PER I MEDICINALI (ART. 48, C. 33, D.L. 30/09/2003, N.269)	+457.627,00	+457.627,00	0,00	0,00
Upb: E0166	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE SSR				
Codice 0234					
Cap. 100729 (CNI)	ASSEGNAZIONE DA BAYER S.P.A. PER IL FINANZIAMENTO DI BORSE DI STUDIO PER SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE POST-LAUREAM (CONVENZIONE TRA REGIONE DEL VENETO E BAYER S.P.A. 02/04/2014)	+50.000,00	+50.000,00	0,00	0,00
Upb: E0166	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE CONTROLLI GOVERNO E PERSONALE SSR				
Codice 0234					
	SALDO ENTRATA	**+15.895.867,22**	**+15.895.867,22**	**0,00**	**0,00**

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - IX legislatura

DGR n. **del**

ALLEGATO B

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

		2014 COMPETENZA	2014 CASSA	2015 COMPETENZA	2016 COMPETENZA
Cap. 060329	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DEI PRELIEVI E DEI TRAPIANTI DI ORGANI E DI TESSUTI (ART. 2, C. 3, ART. 10, C. 2, ART. 12, C. 4, ART. 16, C. 3, ART. 17, C. 2, L. 01/04/1999, N.91)	+18.034,72	+18.034,72	0,00	0,00
Upb: U0249	SPESA SANITARIA CORRENTE PER PROGETTUALITÀ VINCOLATE NAZIONALI				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA				
Codice 1940					
Cap. 061411	INTERVENTI SANITARI PER LA PREVENZIONE DELLA CECITA' (ART. 2, L. 28/08/1997, N.284)	+15.412,78	+15.412,78	0,00	0,00
Upb: U0152	SERVIZI A FAVORE DELLE PERSONE DISABILI, ADULTE ED ANZIANE				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA				
Codice 2043					
Cap. 080030	FONDO DI RISERVA DI CASSA (ART. 19, L.R. 29/11/2001, N.39)	0,00	+3.290.801,32	0,00	0,00
Upb: U0189	FONDO DI RISERVA DI CASSA				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE RAGIONERIA				
Codice 2455					
Cap. 100892	TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER IL SOSTEGNO DELL'ASSOCIAZIONISMO COMUNALE (INTESA CONFERENZA UNIFICATA 01/03/2006, N.936/CU - NOTA MINISTERO DELL'INTERNO 18/10/2006, N.3796)	+3.240.801,32	0,00	0,00	0,00
Upb: U0006	TRASFERIMENTI GENERALI PER FUNZIONI DELEGATE AGLI ENTI LOCALI				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE EE.LL. PERSONE GIURIDICHE CONTROLLO ATTI SERVIZI ELETTORALI E GRANDI EVENTI				
Codice 0202					
Cap. 101830	QUOTE FONDO SANITARIO DA DESTINARSI A COPERTURA DEI MAGGIORI COSTI CORRELATI ALL'EROGAZIONE DEI LEA PER L'ANNO 2012 - FINANZIAMENTO STATALE (ART. 4, C. 2, 3, D.L. 18/09/2001, N.347)	+2.716.690,00	+2.716.690,00	0,00	0,00
Upb: U0248	SPESA SANITARIA CORRENTE				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE SSR				
Codice 1940					

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - IX legislatura

DGR n. **del**

ALLEGATO B

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

		2014 COMPETENZA	2014 CASSA	2015 COMPETENZA	2016 COMPETENZA
Cap. 102183 (CNI)	QUOTE FONDO SANITARIO ED ULTERIORI RISORSE DA DESTINARSI A COPERTURA DEI MAGGIORI COSTI CORRELATI ALL'EROGAZIONE DEI LEA PER L'ANNO 2011 - FINANZIAMENTO STATALE - TRASFERIMENTI CORRENTI (ART. 4, C. 2, 3, D.L. 18/09/2001, N.347)	+2.716.691,00	+2.716.691,00	0,00	0,00
Upb: U0248	SPESA SANITARIA CORRENTE				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE SSR				
Codice 1940					
Cap. 102184 (CNI)	QUOTE FONDO SANITARIO ED ULTERIORI RISORSE DA DESTINARSI A COPERTURA DEI MAGGIORI COSTI CORRELATI ALL'EROGAZIONE DEI LEA PER L'ANNO 2014 - FINANZIAMENTO STATALE - TRASFERIMENTI CORRENTI (ART. 4, C. 2, 3, D.L. 18/09/2001, N.347)	+190.639,00	+190.639,00	0,00	0,00
Upb: U0248	SPESA SANITARIA CORRENTE				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE SSR				
Codice 1940					
Cap. 102185 (CNI)	FINANZIAMENTO DEL DISAVANZO SANITARIO PREGRESSO - PAYBACK (ART. 20, C. 1 P.TO B, LETT. A, C, D.LGS. 23/06/2011, N.118)	+6.947.598,40	+6.947.598,40	0,00	0,00
Upb: U0248	SPESA SANITARIA CORRENTE				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE SSR				
Codice 1940					
Cap. 102186 (CNI)	FINANZIAMENTO DI BORSE DI STUDIO PER SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE POST-LAUREAM - TRASFERIMENTI CORRENTI (CONVENZIONE TRA REGIONE DEL VENETO E BAYER S.P.A. 02/04/2014)	+50.000,00	0,00	0,00	0,00
Upb: U0250	SPESA SANITARIA CORRENTE PER PROGETTUALITÀ VINCOLATE EUROPEE E DI ALTRA PROVENIENZA				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE CONTROLLI GOVERNO E PERSONALE SSR				
Codice 1940					
	SALDO USCITA	**+15.895.867,22**	**+15.895.867,22**	**0,00**	**0,00**

(Codice interno: 279706)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1424 del 05 agosto 2014

Variazione al bilancio di previsione 2014 ai sensi dell'articolo 22 della L.R. 29 novembre 2001, n. 39. Modifica della ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base del documento allegato al bilancio di previsione 2014 ai sensi dell'articolo 9 della L.R. 39/2001. Variazioni di tipo compensativo agli stanziamenti di cassa del bilancio di previsione 2014 ai sensi dell'art. 8, comma 2, L.R. 2 aprile 2014, n. 12 (provvedimento di variazione n. 44) // COMPETENZA/CASSA.

[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si approvano gli adeguamenti compensativi degli stanziamenti di competenza e di cassa in corrispondenza dell'attività di gestione del bilancio in corso d'esercizio.

L'Assessore Franco Manzato riferisce quanto segue.

Nel B.U.R. n. 36 del 3 aprile 2014 sono state pubblicate la "Legge Finanziaria 2014 (L.R. n. 11 del 2 aprile 2014) e la legge di "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016" (L.R. n. 12 del 2 aprile 2014).

La legge regionale 2 aprile 2014, n. 12 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016", all'art. 8 prevede, in riferimento agli adempimenti disposti dal Patto di stabilità interno, che la Giunta regionale è autorizzata ad assumere tutte le misure necessarie ad assicurare il pieno rispetto dei vincoli in termini di competenza "eurocompatibile", effettuando, per l'esercizio 2014, variazioni di tipo compensativo tra unità previsionali di base, anche non appartenenti alla medesima classificazione economica o funzione obiettivo, relativamente agli stanziamenti di cassa, in deroga a quanto disposto dal comma 2, lettera b), dell'articolo 22 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39".

A seguito delle seguenti richieste pervenute da parte delle strutture regionali con:

. nota prot. n. 236027 del 03/06/2014 della Sezione Economia e Sviluppo Montano;

. nota prot. n. 320417 del 28/07/2014 della Sezione Turismo;

si procede alle relative variazioni compensative di cassa, come riportato nell'**allegato A).**

Nell'ambito del processo di progressivo adeguamento del bilancio ai nuovi principi previsti dal Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, l'articolo 11 della L.R. n. 12 del 2 aprile 2014 "Bilancio di previsione l'esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016", prevede che la Giunta regionale possa effettuare, per l'esercizio 2014, variazioni di tipo compensativo tra unità previsionali di base, anche non appartenenti alla medesima classificazione economica o funzione obiettivo, relativamente agli stanziamenti di competenza al fine di adeguare la classificazione di bilancio al nuovo Piano dei Conti Integrato di cui al D.P.C.M. del 28 dicembre 2011 e successive modifiche.

La D.G.R. n. 516 del 15 aprile 2014, ad oggetto "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2014", al paragrafo 5, consente, ai sensi del comma 4 dell'art. 9 della L.R. 39/2001, alla Struttura competente di richiedere una variazione compensativa in termini di competenza per recepire la nuova classificazione prevista dalla citata normativa in materia di armonizzazione contabile.

Pertanto, viste le richieste pervenute:

. con nota prot. n. 318280 del 25/07/2014 della Sezione Turismo, per una variazione compensativa di competenza con prelevamento di complessivi Euro 29.000,00= dai capitoli 102033/U e 102034/U e rimpinguamento per lo stesso importo degli istituendi capitoli 102187/U (cni) e 102188/U (cni), appartenenti alla stessa UPB (U0074), con contestuale ridenominazione dei capitoli 102033/U e 102034/U;

. con nota prot. n. 310440 del 21/07/2014 della Sezione Programmazione Risorse Finanziarie SSR, debitamente vistata dal GSA come da D.G.R. n. 1102 del 12/06/2012 e s.m.i., per una variazione compensativa di competenza con prelevamento di complessivi Euro 6.722.222,41= dal capitolo 101701/U e rimpinguamento per lo stesso importo dell'istituendo capitolo 102185/U (cni), appartenenti alla stessa UPB (U0248);

si procede alla modifica della ripartizione in capitoli delle UPB del bilancio di previsione 2014 come riportato nell'**allegato B)**, per renderlo coerente e tracciabile rispetto alla normativa sopra citata.

L'articolo 22, comma 2, lettera b), della legge regionale di contabilità (L.R. 29 novembre 2001, n. 39) prevede che la Giunta regionale possa apportare con proprio atto variazioni di tipo compensativo tra unità previsionali di base, all'interno della medesima classificazione economica, qualora queste siano strettamente collegate nell'ambito di una stessa funzione obiettivo oppure riguardino interventi previsti dalla programmazione comunitaria, da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata.

Ciò premesso e vista la richiesta pervenuta:

. con nota prot. n. 317655 del 24/07/2014 della Sezione Demanio Patrimonio e Sedi, per una variazione compensativa di competenza con prelevamento di complessivi Euro 100.000,00= dal capitolo 005100/U e rimpinguamento per lo stesso importo a favore del capitolo 102061/U, capitoli appartenenti alla stessa funzione obiettivo "Risorse umane e strumentali" (F0005);

si procede a disporre le variazioni compensative come riportato nell'**allegato A)**.

La delibera CIPE n. 9 del 20/01/2012 ha approvato il Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR FSC) 2007-2013 del Veneto, definendo le azioni cardine e le risorse finalizzate alla realizzazione delle stesse.

La D.G.R. n. 487 del 16/04/2013 ha approvato il "Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo del Programma Attuativo Regionale PAR FSC Veneto 2007-2013".

Il sopracitato Manuale nel delineare le modalità e procedure operative, organizzative e di controllo per la corretta ed efficace realizzazione degli obiettivi delle Linee di Intervento del PAR FSC 2007-2013, prevede l'istituzione di un numero di capitoli di spesa pari al numero degli Assi Prioritari contenuti nel PAR, da assegnarsi alla responsabilità di budget delle Strutture competenti all'attuazione degli interventi.

Le risorse che riguardano il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR FSC) 2007-2013 del Veneto, sono iscritte a Bilancio di Previsione 2014 e Pluriennale 2014-2016 in un capitolo Fondo (101021/U), al fine di essere riallocate con successivi provvedimenti di variazione di bilancio in specifici capitoli da istituirsi in seguito dell'attuazione delle Linee di Intervento del PAR FSC 2007-2013.

A seguito della richiesta pervenuta con nota prot. n. 317189 del 24/07/2014della Sezione Affari Generali e FAS-FSC, che ha il ruolo di coordinamento e supporto tecnico tra le Strutture regionali di attuazione degli interventi e gli organi nazionali, considerata inoltre la D.G.R. 2324 del 16/12/2013 "Programma attuativo regionale del fondo per lo sviluppo e la coesione. PAR - FSC Veneto 2007/2013. Approvazione progetti a regia regionale." che individua i sei Assi prioritari, tra cui l'Asse 1 - Atmosfera ed energia da fonte rinnovabile, si procede mediante una variazione compensativa, ai sensi dell'art. 22, c. 2, lett. b), della L.R. 29 novembre 2001, n. 39, al rimpinguamento per complessivi Euro 10.000.000,00= a favore del capitolo 102100/U, mediante prelievo dello stesso importo dal capitolo Fondo 101021/U, come riportato nell'**allegato A)**.

In considerazione delle richieste pervenute, si rende necessario adeguare lo stanziamento di cassa di capitoli non soggetti per cassa al patto di stabilità interno, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale di contabilità (L.R. 29/11/2001, n. 39), e al contempo procedere alla ridenominazione dei capitoli oggetto di variazione, per dare applicazione ai principi previsti dal nuovo Piano dei Conti Integrato di cui al D.P.C.M. del 28 dicembre 2011 e successive modifiche.

Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge regionale di contabilità (L.R. 29 novembre 2001, n. 39) si provvede all'assegnazione dei capitoli di nuova istituzione (cni) ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 29;

VISTA la legge regionale 2 aprile 2014, n. 11;

VISTA la legge regionale 2 aprile 2014, n. 12;

VISTA la D.G.R. n. 408 del 4 aprile 2014, ad oggetto "Assegnazione dei capitoli ed attribuzione delle risorse ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità per la gestione del bilancio di previsione 2014 (art. 9 comma 3 ed art. 30 comma 3 L.R. 39/2001; art. 2 comma 2 lett. b) L.R. 54/2012);

VISTA la D.G.R. n. 516 del 15 aprile 2014, ad oggetto "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2014";

VISTO l'art. 2, comma 1, lett. b) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la D.G.R. n. 1102 del 12 giugno 2012, ad oggetto "Decreto legislativo n. 118/2011 - Titolo II: linee guida regionali per la gestione sanitaria accentrata (GSA)" e s.m.i.;

VISTE le note delle strutture regionali precedentemente richiamate.

delibera

1. di apportare al bilancio di previsione 2014 le variazioni di competenza e di cassa secondo quanto riportato dall'**allegato A)**, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. di apportare le variazioni alla ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base del documento allegato al bilancio di previsione 2014 secondo quanto riportato dall'**allegato B)**, che costituisce parte integrante del presente provvedimento e di assegnare i capitoli di nuova istituzione ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità;

3. di procedere, per le motivazioni riportate in premessa, alla ridenominazione dei capitoli 102033/U e 102034/U, come indicato nell'**allegato B)**;

4. di dare atto che presso la Sezione Bilancio sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno riferimento alla presente deliberazione;

5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione;

7. di comunicare al Consiglio Regionale la variazione suddetta ai sensi dell'articolo 58, comma 5, della legge regionale di contabilità n. 39/2001.

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - IX legislatura

DGR n. **del**

ALLEGATO A

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

		2014 COMPETENZA	2014 CASSA	2015 COMPETENZA	2016 COMPETENZA
Cap. 005100	SPESE PER L'AFFITTO DEI LOCALI DEGLI UFFICI E SERVIZI DELLA GIUNTA REGIONALE	-100.000,00	-100.690,30	0,00	0,00
Upb: U0021	GESTIONE DEI BENI MOBILI				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE DEMANIO PATRIMONIO E SEDI				
Codice 0508					
Cap. 032270	FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA IDONEITA' ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI (ART. 11, L.R. 19/08/1996, N.23)	0,00	+20.350,00	0,00	0,00
Upb: U0071	AZIONI A SOSTEGNO DELL'ASSOCIAZIONISMO PER IL COMMERCIO				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE ECONOMIA E SVILUPPO MONTANO				
Codice 1021					
Cap. 080030	FONDO DI RISERVA DI CASSA (ART. 19, L.R. 29/11/2001, N.39)	0,00	+100.690,30	0,00	0,00
Upb: U0189	FONDO DI RISERVA DI CASSA				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE RAGIONERIA				
Codice 2455					
Cap. 100699	TRASFERIMENTI FINALIZZATI ALL'ATTUAZIONE DI PROGETTI INTERREGIONALI DI SVILUPPO DEI SISTEMI TURISTICI LOCALI (ART. 5, C. 5, 6, L. 29/03/2001, N.135 - ART. 1, C. 1227, L. 27/12/2006, N.296 - ART. 23, D.LGS. 23/05/2011, N.79)	0,00	-57.000,00	0,00	0,00
Upb: U0074	INFORMAZIONE, PROMOZIONE E QUALITÀ PER IL TURISMO				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE TURISMO				
Codice 1122					
Cap. 101021	FONDO PER LA PROGRAMMAZIONE FSC 2007-2013 (DEL. CIPE 21/12/2007, N.166 - DEL. CIPE 06/03/2009, N.1 - DEL. CIPE 11/01/2011, N.1 - DEL. CIPE 20/01/2012, N.9)	-10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Upb: U0183	FINANZIAMENTO INTESE ISTITUZIONALI DI PROGRAMMA E PATTI TERRITORIALI				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE AFFARI GENERALI E FAS-FSC				
Codice 2453					

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - IX legislatura

DGR n. **del**

ALLEGATO A

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

		2014 COMPETENZA	2014 CASSA	2015 COMPETENZA	2016 COMPETENZA
Cap. 101564	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER INTERVENTI DI LOCALIZZAZIONE E POSA IN OPERA DELLA SEGNALETICA DEI PERCORSI CICLO-ESCURSIONISTICI (ART. 33, L.R. 06/04/2012, N.13)	0,00	-20.350,00	0,00	0,00
Upb: U0095	RISORSE FORESTALI				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE ECONOMIA E SVILUPPO MONTANO				
Codice 1328					
Cap. 102061	TRASFERIMENTI CORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' REGIONALE (L.R. 04/02/1980, N.6)	+100.000,00	0,00	0,00	0,00
Upb: U0023	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE DEMANIO PATRIMONIO E SEDI				
Codice 0508					
Cap. 102077	TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' REGIONALI DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA (ART. 15, L.R. 14/06/2013, N.11)	0,00	+57.000,00	0,00	0,00
Upb: U0074	INFORMAZIONE, PROMOZIONE E QUALITÀ PER IL TURISMO				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE TURISMO				
Codice 1122					
Cap. 102100	PROGRAMMAZIONE FSC 2007-2013 - ASSE PRIORITARIO 1 PAR FSC 2007-2013: INTERVENTI PER L'ATMOSFERA E L'ENERGIA DA FONTE RINNOVABILE (DEL. CIPE 21/12/2007, N.166 - DEL. CIPE 06/03/2009, N.1 - DEL. CIPE 11/01/2011, N.1 - DEL. CIPE 20/01/2012, N.9 - D.G.R. 16/04/2013, N.487)	+10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Upb: U0068	INTERVENTI INFRASTRUTTURALI NEL SETTORE ENERGETICO				
Centro di Responsabilità:	SEZIONE AFFARI GENERALI E FAS-FSC				
Codice 0920					
	SALDO USCITA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - IX legislatura

DGR n. **del**

ALLEGATO B

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

Upb: U0074 INFORMAZIONE, PROMOZIONE E QUALITÀ PER IL TURISMO

		2014 COMPETENZA	2014 CASSA	2015 COMPETENZA	2016 COMPETENZA
Cap. 102033	PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG IV ITALIA-AUSTRIA (2007-2013) PROGETTO "SCORE" - QUOTA COMUNITARIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080)	-21.750,00	-21.750,00	0,00	0,00
Centro di Responsabilità:	SEZIONE TURISMO				
Codice 1122					
Cap. 102034	PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG IV ITALIA-AUSTRIA (2007-2013) PROGETTO "SCORE" - QUOTA STATALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)	-7.250,00	-7.250,00	0,00	0,00
Centro di Responsabilità:	SEZIONE TURISMO				
Codice 1122					
Cap. 102187 (CNI)	PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG IV ITALIA-AUSTRIA (2007-2013) PROGETTO "SCORE" - QUOTA COMUNITARIA - TRASFERIMENTI CORRENTI (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080)	+21.750,00	+21.750,00	0,00	0,00
Centro di Responsabilità:	SEZIONE TURISMO				
Codice 1122					
Cap. 102188 (CNI)	PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG IV ITALIA-AUSTRIA (2007-2013) PROGETTO "SCORE" - QUOTA STATALE - TRASFERIMENTI CORRENTI (REG.TO CE 05/07/2006, N.1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, N.36)	+7.250,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Responsabilità:	SEZIONE TURISMO				
Codice 1122					

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - IX legislatura

DGR n. **del**

ALLEGATO B

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

Upb: U0189 FONDO DI RISERVA DI CASSA

		2014 COMPETENZA	2014 CASSA	2015 COMPETENZA	2016 COMPETENZA
Cap. 080030	FONDO DI RISERVA DI CASSA (ART. 19, L.R. 29/11/2001, N.39)	0,00	+7.250,00	0,00	0,00
Centro di Responsabilità:	SEZIONE RAGIONERIA				
Codice 2455					

Upb: U0248 SPESA SANITARIA CORRENTE

		2014 COMPETENZA	2014 CASSA	2015 COMPETENZA	2016 COMPETENZA
Cap. 101701	SPESA SANITARIA CORRENTE PER IL FUNZIONAMENTO DEI LEA - PAYBACK DA DESTINARE A RIPIANO PERDITE (ART. 20, C. 1 P.TO B, LETT. A, D.LGS. 23/06/2011, N.118)	-6.722.222,41	-6.722.222,41	0,00	0,00
Centro di Responsabilità:	SEZIONE PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE SSR				
Codice 1940					
Cap. 102185	FINANZIAMENTO DEL DISAVANZO SANITARIO PREGRESSO - PAYBACK (ART. 20, C. 1 P.TO B, LETT. A, C, D.LGS. 23/06/2011, N.118)	+6.722.222,41	+6.722.222,41	0,00	0,00
Centro di Responsabilità:	SEZIONE PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE SSR				
Codice 1940					
	SALDO USCITA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(Codice interno: 279679)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1429 del 05 agosto 2014

Conferma dell'accreditamento istituzionale allo stabilimento termale Abano Ritz Hotel Terme di S.I.R.A. s.r.l. sito in Abano Terme (PD), Via Monteortone 19. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Provvedimento di conferma dell'accreditamento istituzionale a stabilimento termale (class. B7) secondo i requisiti di cui alla DGR n. 2417 del 31.7.2007, con indicazione delle prestazioni e del livello tariffario attribuito. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Decreto di accreditamento del Dirigente della Direzione Regionale Programmazione Socio Sanitaria:1904/98; presentazione delle liste di autovalutazione prot. reg. 280746 del 13.6.2011; rapporto di verifica prot. reg. 87587 del 26.2.2013; parere favorevole C.R.I.T.E. prot. reg. 185009 del 29.4.2014.

L'Assessore Daniele Stival riferisce quanto segue.

Premesso quanto organicamente rappresentato dalla DGR n. 1752 del 3.10.2013 in merito allo status dei procedimenti per la conferma dell'accreditamento istituzionale degli stabilimenti termali dopo l'intervenuta soppressione dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria - ARSS, disposta con L.R. n. 43 del 23.12.2012;

preso atto che la struttura in oggetto ha presentato l'autovalutazione finalizzata alla conferma dell'accreditamento istituzionale secondo i requisiti di cui alla DGR n. 2417 del 31.7.2007, dalla documentazione agli atti, risulta che:

- allo stabilimento termale è stato rilasciato l'accreditamento istituzionale con Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Programmazione Socio Sanitaria n. 1904/98;

- lo stabilimento termale è titolare dell'autorizzazione all'esercizio rilasciata dal Comune;

- l'Azienda Ulss, territorialmente competente, ha comunicato l'elenco delle prestazioni attualmente erogate dallo stabilimento con oneri a carico del SSR, che sono coerenti con l'accreditamento istituzionale;

- la struttura richiedente è in possesso dei requisiti prescritti per l'accreditamento istituzionale, come da rapporto di verifica trasmesso alla Regione Veneto assieme al fascicolo a cura di ARSS con prot. reg. n. 87587 del 26.2.2013, conclusosi con il rilascio del parere positivo e punteggio 96/100;

- in data 25.6.2013 la struttura, secondo le disposizioni contenute nella DGR 2201/12 ha richiesto al Direttore Generale dell'Azienda U.l.s.s. n. 16 parere preventivo per la trasformazione della ragione sociale da società per azioni a società a responsabilità limitata;

- l'Azienda U.l.s.s. n. 16 dopo opportune verifiche ha espresso parere favorevole a tale variazione con nota prot. 47881 del 28.6.2013, a cui seguiva l'atto notarile rep. 1053 del 16.7.2013 che ha trasformato la ragione sociale mantenendo invariati sede, codice fiscale e partita IVA;

- il Comune di Abano Terme recepiva tale variazione nell'autorizzazione all'esercizio prot. 1904/10 del 22.10.2013 che l'Azienda U.l.s.s. n. 16 trasmetteva ai competenti uffici regionali con nota prot. reg. 542409 dell'11.12.2013;

- come disposto dalla DGR n. 1752/13 gli esiti del procedimento sono stati condivisi col delegato dello stabilimento termale, individuato nel Direttore Scientifico del Centro Studi Termali P.D'Abano, istituzione che garantisce alla struttura associata il possesso dei requisiti indicati nell'Allegato I della DGR n. 2417/07. Come da verbale agli atti, nell'incontro avvenuto il 22.10.13 e proseguito il 25.11.13 si è preso atto delle prestazioni oggetto di rinnovo e del livello tariffario calcolato alla luce dei punteggi riportati nel rapporto di verifica;

- nella seduta del 6.3.2014, prot. reg. 185009 del 29.4.2014, la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) ha preso atto delle risultanze acquisite agli atti per la conferma dell'accreditamento istituzionale dello stabilimento termale in oggetto.

Premesso quanto sopra si propone di confermare l'accreditamento istituzionale allo stabilimento termale in oggetto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il D.Lgs. n. 502del30.12.1992 Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421;

VISTA Legge n. 323 del 24 ottobre 2000 Riordino del settore termale;

VISTA L.R. n. 22 del 16.8.2002 Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali;

VISTA la L.R. n. 43 del 23 novembre 2012 Modifiche all'articolo 8, commi 1 e 1 bis della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 "disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e prevenzione" e disposizioni in materia sanitaria, sociale e socio-sanitaria;

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. O) della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA l'Intesa della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'art. 4 legge 24 ottobre 2000, n. 323, sull'Accordo nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali per il biennio 2013-2015 del 5.12.2013;

VISTA la DGR n. 326 del 4.2.1997 Criteri per l'attuazione dell'istituto dell'accreditamento;

VISTA la DGR n. 2501 del 6.8.2004 Attuazione della L.R. 16/08/2002 n. 22 in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle procedure;

VISTA la DGR n. 2417 del 31.7.2007L.R. 16.8.2002 n. 22 - DGR n. 2501 del 6.8.2004 - DGR n. 2496 del 6.8.2001 - Stabilimenti Termali: Approvazione requisiti specifici di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento; Approvazione requisiti per livelli tariffari differenziati; Definizione tempistica e procedura per l'adeguamento degli stabilimenti termali già in esercizio. Individuazione autorità competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio. Definizione tempistica e procedura per l'adeguamento degli stabilimenti termali già in esercizio;

VISTA la DGR n. 3945 del 11.12.2007 L.R. 40/1989 e L.R. 22/2002. Autorizzazione all'apertura ed esercizio degli stabilimenti termali. Modifiche alla DGR n. 2417 del 31.07.2007;

VISTA la DGR n. 4203 del 30.12.2008 Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22. Autorizzazioni all'esercizio e accreditamento degli stabilimenti termali. Modifiche ed integrazioni alle delibere di Giunta Regionale 6 agosto 2004 n. 2501, 31 luglio 2007 n. 2417 e 11 dicembre 2007, n. 3945 anche a seguito della sentenza TAR Veneto 19 giugno 2008 n. 3127;

VISTA la DGR n. 4281 del 29.12.2009 Recepimento dell'Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sull'accordo tra le Regioni, le Province autonome e Federterme per l'erogazione delle prestazioni termali per il biennio 2008-2009;

VISTA la DGR n. 2201 del 6.11.2012 Disciplina per la regolazione dei mutamenti inerenti la titolarità dell'accreditamento istituzionale rilasciato a strutture sanitarie private ai sensi della legge regionale n. 22/2002;

VISTA la DGR n 2714 del 24.12.2012 Aggiornamento della procedura di conferma dell'accreditamento istituzionale degli stabilimenti termali. Legge regionale 16 agosto 2002 n. 22;

VISTA la DGR n. 1145 del 05 luglio 2013 L.r. 23 novembre 2012, n. 43 e l.r. 16 agosto 2002, n. 22. Prime determinazioni organizzative nell'ambito della segreteria regionale per la sanità conseguenti alla soppressione dell'agenzia regionale socio sanitaria (arss);

VISTA la DRG n. 1752 del 3 ottobre 2013 Ricognizione degli stabilimenti termali operanti nella regione del Veneto e determinazioni sul procedimento per la conferma dell'accreditamento istituzionale dei medesimi. L.R. n. 22 del 16 agosto 2002.

delibera

1. di confermare l'accreditamento istituzionale allo stabilimento termale Abano Ritz Hotel Terme di S.I.R.A. srl sito in Abano Terme (PD), Via Monteortone 19, per le prestazioni come da scheda allegata al presente provvedimento quale parte integrante (**Allegato A**);

2. di confermare a detta struttura il livello tariffario SUPER, attribuito ai sensi della DGR n. 2417/07;

3. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della L.R. n. 22/02, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

4. di dare atto che il principio di unicità del rapporto di lavoro con il SSR, ai sensi della normativa vigente, comporta tra l'altro, il divieto di assumere incarichi retribuiti anche di natura occasionale in qualità di titolare, legale rappresentante, socio o altra carica comunque conferita nell'ambito del soggetto giuridico accreditato; ciò al fine di evitare situazioni di conflitto di interesse non solo reale ed accertato, ma anche potenziale, presso gli erogatori privati;

5. di delegare l'Aulss n. 16 Padova all'accertamento del rispetto della normativa vigente in materia di incompatibilità, con riferimento allo stabilimento termale in oggetto;

6. di disporre la decadenza dello status di soggetto accreditato ove siano accertate situazioni di incompatibilità anche se riconducibili alla titolarità dello stabilimento termale;

7. di dare atto che il presente provvedimento di accreditamento istituzionalenon costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui art. 8 *quinquies* del D.Lgs. n. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento;

8. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Regione;

9. di notificare il presente atto alla struttura in oggetto e di darne comunicazione all'Azienda U.L.S.S. competente per territorio;

10. di incaricare il Segretario Regionale per la Sanità all'adozione di ogni ulteriore provvedimento volto all'attuazione della presente, nonché in caso di errori materiali all'adozione del conseguente provvedimento di rettifica;

11. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;

12. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

13. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

14. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1429 del 05 agosto 2014

SCHEDA SOGGETTO ACCREDITATO

Titolare della struttura (ragione sociale) Società Imprese Ristoranti Alberghi - S.I.R.A S.R.L.

Codice Fiscale/Partita I.V.A. 00333440287

Sede Legale Abano Terme (PD), via Monteortone, 19 CAP 35031

Posta certificata: abanoritz@pec.it

Denominazione della struttura: Abano Ritz Hotel Terme

Sede operativa Indirizzo	Classificazione della struttura	Codice ministeriale	Livello Tariffario	U.L.S.S.
Abano Terme (PD), via Monteortone, 19 CAP 35031	B7	610886	SUPER	16

per le seguenti prestazioni, codificate secondo il vigente Accordo nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali per il biennio 2013-2015:

89.90.1 fango + doccia di annettamento (fangoterapia)

89.90.2 fango + bagno terapeutico effettuato con acque minerali per malattie artoreumatiche fangobalneoterapia

89.90.3 bagno terapeutico per malattie artoreumatiche

89.91.2 seduta inalatoria (inalazione o nebulizzazione/polverizzazione o aerosol doccia nasale o humages, con acqua termale

89.93.2 seduta del ciclo di cura della sordità rinogena; il ciclo comprende: visita specialistica;esame audiometrico; 12 insufflazioni endotimpatiche; 12 cure inalatorie

89.94.1 seduta del ciclo di cura dei postumi di flebopatie di tipo cronico. Il ciclo comprende: visita specialistica, elettrocardiogramma, esami ematochimici-azotemia, glicemia, uricemia, colesterolo totale e HDL, trigliceridi; esami strumentali - oscillometria, doppler (prima e dopo la cura) 12 bagni terapeutici con idromassaggio

89.94.5 seduta del ciclo di cura dei postumi di flebopatie croniche qualora l'assistito presenti l'intera serie di esami ematochimici previsti effettuati a proprio carico in un periodo temporale non superiore a 90 gg. antecedenti la data di inizio della terapia termale

(Codice interno: 279680)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1430 del 05 agosto 2014

Conferma dell'accreditamento istituzionale allo stabilimento termale Hotel Garden di Hotel Garden s.p.a. sito in Montegrotto Terme (PD), corso Terme, 7. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Provvedimento di conferma dell'accreditamento istituzionale a stabilimento termale (class. B7) secondo i requisiti di cui alla DGR n. 2417 del 31.7.2007, con indicazione delle prestazioni e del livello tariffario attribuito. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Decreto di accreditamento del Dirigente della Direzione Regionale Programmazione Socio Sanitaria n. 1146 del 24.6.1998; presentazione delle liste di autovalutazione prot. reg. 524217 del 06.10.2010; rapporto di verifica prot. reg. 121165 del 20.3.2013; parere favorevole C.R.I.T.E. prot. reg. 185009 del 29.4.2014.

L'Assessore Daniele Stival riferisce quanto segue.

Premesso quanto organicamente rappresentato dalla DGR n. 1752 del 3.10.2013 in merito allo status dei procedimenti per la conferma dell'accreditamento istituzionale degli stabilimenti termali dopo l'intervenuta soppressione dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria - ARSS, disposta con L.R. n. 43 del 23.12.2012;

preso atto che la struttura in oggetto ha presentato l'autovalutazione finalizzata alla conferma dell'accreditamento istituzionale secondo i requisiti di cui alla DGR n. 2417 del 31.7.2007, dalla documentazione agli atti, risulta che:

- allo stabilimento termale è stato rilasciato l'accreditamento istituzionale con Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Programmazione Socio Sanitaria n. 1146 del 24.6.1998;

- lo stabilimento termale è titolare dell'autorizzazione all'esercizio rilasciata dal Comune;

- l'Azienda Ulss, territorialmente competente, ha comunicato l'elenco delle prestazioni attualmente erogate dallo stabilimento con oneri a carico del SSR, che sono coerenti con l'accreditamento istituzionale;

- la struttura richiedente è in possesso dei requisiti prescritti per l'accreditamento istituzionale, come da rapporto di verifica trasmesso alla Regione Veneto assieme al fascicolo a cura di ARSS con prot. reg. n. 121165/13, conclusosi con il rilascio del parere positivo e punteggio 96/100;

- come disposto dalla DGR n. 1752/13 gli esiti del procedimento sono stati condivisi col delegato dello stabilimento termale, individuato nel Direttore Scientifico del Centro Studi Termali P.D'Abano, istituzione che garantisce alla struttura associata il possesso dei requisiti indicati nell'Allegato I della DGR n. 2417/07. Come da verbale agli atti, nell'incontro avvenuto il 22.10.13 e proseguito il 25.11.13 si è preso atto delle prestazioni oggetto di rinnovo e del livello tariffario calcolato alla luce dei punteggi riportati nel rapporto di verifica;

- nella seduta del 6.3.2014, prot. reg. 185009 del 29.4.2014, la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) ha preso atto delle risultanze acquisite agli atti per la conferma dell'accreditamento istituzionale dello stabilimento termale in oggetto.

Premesso quanto sopra si propone di confermare l'accreditamento istituzionale allo stabilimento termale in oggetto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il D.Lgs. n. 502del30.12.1992 Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421;

VISTA Legge n. 323 del 24 ottobre 2000 Riordino del settore termale;

VISTA L.R. n. 22 del 16.8.2002 Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali;

VISTA la L.R. n. 43 del 23 novembre 2012 Modifiche all'articolo 8, commi 1 e 1 bis della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 "disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e prevenzione" e disposizioni in materia sanitaria, sociale e socio-sanitaria;

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. O) della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA l'Intesa della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'art. 4 legge 24 ottobre 2000, n. 323, sull'Accordo nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali per il biennio 2013-2015 del 5.12.2013;

VISTA la DGR n. 326 del 4.2.1997 Criteri per l'attuazione dell'istituto dell'accreditamento;

VISTA la DGR n. 2501 del 6.8.2004 Attuazione della L.R. 16/08/2002 n. 22 in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle procedure;

VISTA la DGR n. 2417 del 31.7.2007 L.R. 16.8.2002 n. 22 - DGR n. 2501 del 6.8.2004 - DGR n. 2496 del 6.8.2001 - Stabilimenti Termali: Approvazione requisiti specifici di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento; Approvazione requisiti per livelli tariffari differenziati; Definizione tempistica e procedura per l'adeguamento degli stabilimenti termali già in esercizio. Individuazione autorità competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio. Definizione tempistica e procedura per l'adeguamento degli stabilimenti termali già in esercizio;

VISTA la DGR n. 3945 del 11.12.2007L.R. 40/1989 e L.R. 22/2002. Autorizzazione all'apertura ed esercizio degli stabilimenti termali. Modifiche alla DGR n. 2417 del 31.07.2007;

VISTA la DGR n. 4203 del 30.12.2008 Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22. Autorizzazioni all'esercizio e accreditamento degli stabilimenti termali. Modifiche ed integrazioni alle delibere di Giunta Regionale 6 agosto 2004 n. 2501, 31 luglio 2007 n. 2417 e 11 dicembre 2007, n. 3945 anche a seguito della sentenza TAR Veneto 19 giugno 2008 n. 3127;

VISTA la DGR n. 4281 del 29.12.2009 Recepimento dell'Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sull'accordo tra le Regioni, le Province autonome e Federterme per l'erogazione delle prestazioni termali per il biennio 2008-2009;

VISTA la DGR n. 2201 del 6.11.2012 Disciplina per la regolazione dei mutamenti inerenti la titolarità dell'accreditamento istituzionale rilasciato a strutture sanitarie private ai sensi della legge regionale n. 22/2002;

VISTA la DGR n 2714 del 24.12.2012 Aggiornamento della procedura di conferma dell'accreditamento istituzionale degli stabilimenti termali. Legge regionale 16 agosto 2002 n. 22;

VISTA la DGR n. 1145 del 05 luglio 2013 L.r. 23 novembre 2012, n. 43 e l.r. 16 agosto 2002, n. 22. Prime determinazioni organizzative nell'ambito della segreteria regionale per la sanità conseguenti alla soppressione dell'agenzia regionale socio sanitaria (arss);

VISTA la DRG n. 1752 del 3 ottobre 2013 Ricognizione degli stabilimenti termali operanti nella regione del Veneto e determinazioni sul procedimento per la conferma dell'accreditamento istituzionale dei medesimi. L.R. n. 22 del 16 agosto 2002.

delibera

1. di confermare l'accreditamento istituzionale allo stabilimento termale Hotel Garden di Garden s.p.a. sito in Montegrotto Terme (PD), corso Terme n. 7, per le prestazioni come da scheda allegata al presente provvedimento quale parte integrante (**Allegato A**);

2. di confermare a detta struttura il livello tariffario SUPER, attribuito ai sensi della DGR n. 2417/07;

3. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della L.R. n. 22/02, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

4. di dare atto che il principio di unicità del rapporto di lavoro con il SSR, ai sensi della normativa vigente, comporta tra l'altro, il divieto di assumere incarichi retribuiti anche di natura occasionale in qualità di titolare, legale rappresentante, socio o altra carica comunque conferita nell'ambito del soggetto giuridico accreditato; ciò al fine di evitare situazioni di conflitto di interesse non solo reale ed accertato, ma anche potenziale, presso gli erogatori privati;

5. di delegare l'Aulss n. 16 Padova all'accertamento del rispetto della normativa vigente in materia di incompatibilità, con riferimento allo stabilimento termale in oggetto;

6. di disporre la decadenza dello status di soggetto accreditato ove siano accertate situazioni di incompatibilità anche se riconducibili alla titolarità dello stabilimento termale;

7. di dare atto che il presente provvedimento di accreditamento istituzionalenon costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui art. 8 *quinquies* del D.Lgs. n. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento;

8. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Regione;

9. di notificare il presente atto alla struttura in oggetto e di darne comunicazione all'Azienda U.L.S.S. competente per territorio;

10. di incaricare il Segretario Regionale per la Sanità all'adozione di ogni ulteriore provvedimento volto all'attuazione della presente, nonché in caso di errori materiali all'adozione del conseguente provvedimento di rettifica;

11. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;

12. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

13. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

14. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1430 del 05 agosto 2014

SCHEDA SOGGETTO ACCREDITATO

Titolare della struttura: Hotel Garden s.p.a.

Codice Fiscale/Partita I.V.A. 00898530282

Sede Legale: Montegrotto Terme (PD), corso Terme 7 CAP 35036

Posta certificata: gardenterme@pec.it

Denominazione della struttura: Hotel Garden

Sede operativa Indirizzo	Classificazione della struttura	Codice ministeriale	Livello Tariffario	U.L.S.S.
Motegrotto Terme (PD), Corso Terme 7 CAP 35036	B7	610919	SUPER	16

per le seguenti prestazioni, codificate secondo il vigente Accordo nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali per il biennio 2013-2015:

89.90.1 fango + doccia di annettamento (fangoterapia)

89.90.2 fango + bagno terapeutico effettuato con acque minerali per malattie artoreumatiche fangobalneoterapia

89.90.3 bagno terapeutico per malattie artoreumatiche

89.91.2 seduta inalatoria (inalazione o nebulizzazione/polverizzazione o aerosol doccia nasale o humages, con acqua termale

89.94.1 seduta del ciclo di cura dei postumi di flebopatie di tipo cronico. Il ciclo comprende: visita specialistica, elettrocardiogramma, esami ematochimici-azotemia, glicemia, uricemia, colesterolo totale e HDL, trigliceridi; esami strumentali - oscillometria, doppler (prima e dopo la cura) 12 bagni terapeutici con idromassaggio

89.94.5 seduta del ciclo di cura dei postumi di flebopatie croniche qualora l'assistito presenti l'intera serie di esami ematochimici previsti effettuati a proprio carico in un periodo temporale non superiore a 90 gg. antecedenti la data di inizio della terapia termale

(Codice interno: 279681)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1431 del 05 agosto 2014

Conferma dell'accreditamento istituzionale allo stabilimento termale Hotel Leonardo Da Vinci Terme & Golf di TRIA srl. sito in Teolo (PD), via Monteortone 46. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Provvedimento di conferma dell'accreditamento istituzionale a stabilimento termale (class. B7) secondo i requisiti di cui alla DGR n. 2417 del 31.7.2007, con indicazione delle prestazioni e del livello tariffario attribuito. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Decreto di accreditamento del Dirigente della Direzione Regionale Programmazione Socio Sanitaria n. 2350 del 22.12.1998; presentazione delle liste di autovalutazione prot. reg. 524217 del 06.10.2010; rapporto di verifica prot. reg. 121109 del 20.03.2013; parere favorevole C.R.I.T.E. prot. reg. 185009 del 29.4.2014.

L'Assessore Daniele Stival riferisce quanto segue.

Premesso quanto organicamente rappresentato dalla DGR n. 1752 del 3.10.2013 in merito allo status dei procedimenti per la conferma dell'accreditamento istituzionale degli stabilimenti termali dopo l'intervenuta soppressione dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria - ARSS, disposta con L.R. n. 43 del 23.12.2012;

preso atto che la struttura in oggetto ha presentato l'autovalutazione finalizzata alla conferma dell'accreditamento istituzionale secondo i requisiti di cui alla DGR n. 2417 del 31.7.2007, dalla documentazione agli atti, risulta che:

- allo stabilimento termale è stato rilasciato l'accreditamento istituzionale con Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Programmazione Socio Sanitaria n. 2350 del 22.12.1998;

- lo stabilimento termale è titolare dell'autorizzazione all'esercizio rilasciata dal Comune;

- l'Azienda Ulss, territorialmente competente, ha comunicato l'elenco delle prestazioni attualmente erogate dallo stabilimento con oneri a carico del SSR, che sono coerenti con l'accreditamento istituzionale;

- la struttura richiedente è in possesso dei requisiti prescritti per l'accreditamento istituzionale, come da rapporto di verifica trasmesso alla Regione Veneto assieme al fascicolo a cura di ARSS con prot. reg. n. 121109/13, conclusosi con il rilascio del parere positivo e punteggio 96/100;

- come disposto dalla DGR n. 1752/13 gli esiti del procedimento sono stati condivisi col delegato dello stabilimento termale, individuato nel Direttore Scientifico del Centro Studi Termali P.D'Abano, istituzione che garantisce alla struttura associata il possesso dei requisiti indicati nell'Allegato I della DGR n. 2417/07. Come da verbale agli atti, nell'incontro avvenuto il 22.10.13 e proseguito il 25.11.13 si è preso atto delle prestazioni oggetto di rinnovo e del livello tariffario calcolato alla luce dei punteggi riportati nel rapporto di verifica;

- alla luce del confronto tra le prestazioni accreditate con Decreto 2350/98 e le prestazioni autorizzate col provvedimento comunale succitato, non risultano esser più ricomprese le prestazioni corrispondenti ai codici del nomenclatore:

89.94.1seduta del ciclo di cura dei postumi di flebopatie di tipo cronico. Il ciclo comprende: visita specialistica, elettrocardiogramma, esami ematochimici-azotemia, glicemia, uricemia, colesterolo totale e HDL, trigliceridi; esami strumentali - oscillometria, doppler (prima e dopo la cura) 12 bagni terapeutici con idromassaggio

89.94.5 seduta del ciclo di cura dei postumi di flebopatie croniche qualora l'assistito presenti l'intera serie di esami ematochimici previsti effettuati a proprio carico in un periodo temporale non superiore a 90 gg. antecedenti la data di inizio della terapia termale

- nella seduta del 6.3.2014, prot. reg. 185009 del 29.4.2014, la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) ha preso atto delle risultanze acquisite agli atti per la conferma dell'accreditamento istituzionale dello stabilimento termale in oggetto.

Premesso quanto sopra si propone di confermare l'accreditamento istituzionale allo stabilimento termale in oggetto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il D.Lgs. n. 502del30.12.1992 Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421;

VISTA Legge n. 323 del 24 ottobre 2000 Riordino del settore termale;

VISTA L.R. n. 22 del 16.8.2002 Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali;

VISTA la L.R. n. 43 del 23 novembre 2012 Modifiche all'articolo 8, commi 1 e 1 bis della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 "disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e prevenzione" e disposizioni in materia sanitaria, sociale e socio-sanitaria;

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. O) della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA l'Intesa della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'art. 4 legge 24 ottobre 2000, n. 323, sull'Accordo nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali per il biennio 2013-2015 del 5.12.2013;

VISTA la DGR n. 326 del 4.2.1997 Criteri per l'attuazione dell'istituto dell'accreditamento;

VISTA la DGR n. 2501 del 6.8.2004 Attuazione della L.R. 16/08/2002 n. 22 in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle procedure;

VISTA la DGR n. 2417 del 31.7.2007L.R. 16.8.2002 n. 22 - DGR n. 2501 del 6.8.2004 - DGR n. 2496 del 6.8.2001 - Stabilimenti Termali: Approvazione requisiti specifici di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento; Approvazione requisiti per livelli tariffari differenziati; Definizione tempistica e procedura per l'adeguamento degli stabilimenti termali già in esercizio. Individuazione autorità competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio. Definizione tempistica e procedura per l'adeguamento degli stabilimenti termali già in esercizio;

VISTA la DGR n. 3945 del 11.12.2007L.R. 40/1989 e L.R. 22/2002. Autorizzazione all'apertura ed esercizio degli stabilimenti termali. Modifiche alla DGR n. 2417 del 31.07.2007;

VISTA la DGR n. 4203 del 30.12.2008 Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22. Autorizzazioni all'esercizio e accreditamento degli stabilimenti termali. Modifiche ed integrazioni alle delibere di Giunta Regionale 6 agosto 2004 n. 2501, 31 luglio 2007 n. 2417 e 11 dicembre 2007, n. 3945 anche a seguito della sentenza TAR Veneto 19 giugno 2008 n. 3127;

VISTA la DGR n. 4281 del 29.12.2009 Recepimento dell'Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sull'accordo tra le Regioni, le Province autonome e Federterme per l'erogazione delle prestazioni termali per il biennio 2008-2009;

VISTA la DGR n. 2201 del 6.11.2012 Disciplina per la regolazione dei mutamenti inerenti la titolarità dell'accreditamento istituzionale rilasciato a strutture sanitarie private ai sensi della legge regionale n. 22/2002;

VISTA la DGR n 2714 del 24.12.2012 Aggiornamento della procedura di conferma dell'accreditamento istituzionale degli stabilimenti termali. Legge regionale 16 agosto 2002 n. 22;

VISTA la DGR n. 1145 del 05 luglio 2013 L.r. 23 novembre 2012, n. 43 e l.r. 16 agosto 2002, n. 22. Prime determinazioni organizzative nell'ambito della segreteria regionale per la sanità conseguenti alla soppressione dell'agenzia regionale socio sanitaria (arss);

VISTA la DRG n. 1752 del 3 ottobre 2013 Ricognizione degli stabilimenti termali operanti nella regione del Veneto e determinazioni sul procedimento per la conferma dell'accreditamento istituzionale dei medesimi. L.R. n. 22 del 16 agosto 2002.

delibera

1. di confermare l'accreditamento istituzionale allo stabilimento termale Hotel Leonardo Da Vinci Terme & Golf di TRIA srl. sito in Teolo (PD), via Monteortone 46, per le prestazioni come da scheda allegata al presente provvedimento quale parte integrante (Allegato A);

2. di confermare a detta struttura il livello tariffario SUPER, attribuito ai sensi della DGR n. 2417/07;

3. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della L.R. n. 22/02, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

4. di dare atto che il principio di unicità del rapporto di lavoro con il SSR, ai sensi della normativa vigente, comporta tra l'altro, il divieto di assumere incarichi retribuiti anche di natura occasionale in qualità di titolare, legale rappresentante, socio o altra carica comunque conferita nell'ambito del soggetto giuridico accreditato; ciò al fine di evitare situazioni di conflitto di interesse non solo reale ed accertato, ma anche potenziale, presso gli erogatori privati;

5. di delegare l'Aulss n. 16 Padova all'accertamento del rispetto della normativa vigente in materia di incompatibilità, con riferimento allo stabilimento termale in oggetto;

6. di disporre la decadenza dello status di soggetto accreditato ove siano accertate situazioni di incompatibilità anche se riconducibili alla titolarità dello stabilimento termale;

7. di dare atto che il presente provvedimento di accreditamento istituzionalenon costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui art. 8 *quinquies* del D.Lgs. n. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento;

8. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Regione;

9. di notificare il presente atto alla struttura in oggetto e di darne comunicazione all'Azienda U.L.S.S. competente per territorio;

10. di incaricare il Segretario Regionale per la Sanità all'adozione di ogni ulteriore provvedimento volto all'attuazione della presente, nonché in caso di errori materiali all'adozione del conseguente provvedimento di rettifica;

11. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;

12. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

13. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

14. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1431 del 05 agosto 2014

SCHEDA SOGGETTO ACCREDITATO

Titolare della struttura: TRIA srl

Codice Fiscale/Partita I.V.A. 02042330288

Sede Legale: Teolo (PD), via Monteortone 46 CAP 35037

Posta certificata: admin.tria@pec-mail.it

Denominazione della struttura: Hotel Leonardo Da Vinci Terme & Golf

Sede operativa Indirizzo	Classificazione della struttura	Codice ministeriale	Livello Tariffario	U.L.S.S.
Teolo (PD), via Monteortone 46 CAP 35037	B7	610941	SUPER	16

per le seguenti prestazioni, codificate secondo il vigente Accordo nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali per il biennio 2013-2015:

89.90.1 fango + doccia di annettamento (fangoterapia)

89.90.2 fango + bagno terapeutico effettuato con acque minerali per malattie artoreumatiche fangobalneoterapia

89.90.3 bagno terapeutico per malattie artoreumatiche

89.91.2 seduta inalatoria (inalazione o nebulizzazione/polverizzazione o aerosol doccia nasale o humages, con acqua termale

(Codice interno: 279682)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1432 del 05 agosto 2014

Conferma dell'accreditamento istituzionale allo stabilimento termale Hotel Mioni Pezzato di Hotel Terme Mioni Pezzato Prima s.p.a. sito in Abano Terme (PD), via Marzia, 34. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Provvedimento di conferma dell'accreditamento istituzionale a stabilimento termale (class. B7) secondo i requisiti di cui alla DGR n. 2417 del 31.7.2007, con indicazione delle prestazioni e del livello tariffario attribuito. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Decreto di accreditamento del Dirigente della Direzione Regionale Programmazione Socio Sanitaria:1694/98; presentazione delle liste di autovalutazione prot. reg. 419150 del 12.9.2011; rapporto di verifica prot. reg. 87544 del 26.2.2013; parere favorevole C.R.I.T.E. prot. reg. 185009 del 29.4.2014.

L'Assessore Daniele Stival riferisce quanto segue.

Premesso quanto organicamente rappresentato dalla DGR n. 1752 del 3.10.2013 in merito allo status dei procedimenti per la conferma dell'accreditamento istituzionale degli stabilimenti termali dopo l'intervenuta soppressione dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria - ARSS, disposta con L.R. n. 43 del 23.12.2012;

preso atto che la struttura in oggetto ha presentato l'autovalutazione finalizzata alla conferma dell'accreditamento istituzionale secondo i requisiti di cui alla DGR n. 2417 del 31.7.2007, dalla documentazione agli atti, risulta che:

- allo stabilimento termale è stato rilasciato l'accreditamento istituzionale con Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Programmazione Socio Sanitaria n. 1694/98;

- lo stabilimento termale è titolare dell'autorizzazione all'esercizio rilasciata dal Comune;

- l'Azienda Ulss, territorialmente competente, ha comunicato l'elenco delle prestazioni attualmente erogate dallo stabilimento con oneri a carico del SSR, che sono coerenti con l'accreditamento istituzionale;

- la struttura richiedente è in possesso dei requisiti prescritti per l'accreditamento istituzionale, come da rapporto di verifica trasmesso alla Regione Veneto assieme al fascicolo a cura di ARSS con prot. reg. n. 87544 del 26.2.2013, conclusosi con il rilascio del parere positivo e punteggio 92/100;

- come disposto dalla DGR n. 1752/13 gli esiti del procedimento sono stati condivisi col delegato dello stabilimento termale, individuato nel Direttore Scientifico del Centro Studi Termali P.D'Abano, istituzione che garantisce alla struttura associata il possesso dei requisiti indicati nell'Allegato I della DGR n. 2417/07. Come da verbale agli atti, nell'incontro avvenuto il 22.10.13 e proseguito il 25.11.13 si è preso atto delle prestazioni oggetto di rinnovo e del livello tariffario calcolato alla luce dei punteggi riportati nel rapporto di verifica;

- nella seduta del 6.3.2014, prot. reg. 185009 del 29.4.2014, la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) ha preso atto delle risultanze acquisite agli atti per la conferma dell'accreditamento istituzionale dello stabilimento termale in oggetto.

Premesso quanto sopra si propone di confermare l'accreditamento istituzionale allo stabilimento termale in oggetto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il D.Lgs. n. 502del30.12.1992 Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421;

VISTA Legge n. 323 del 24 ottobre 2000 Riordino del settore termale;

VISTA L.R. n. 22 del 16.8.2002 Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali;

VISTA la L.R. n. 43 del 23 novembre 2012 Modifiche all'articolo 8, commi 1 e 1 bis della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 "disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e prevenzione" e disposizioni in materia sanitaria, sociale e socio-sanitaria;

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. O) della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA l'Intesa della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'art. 4 legge 24 ottobre 2000, n. 323, sull'Accordo nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali per il biennio 2013-2015 del 5.12.2013;

VISTA la DGR n. 326 del 4.2.1997 Criteri per l'attuazione dell'istituto dell'accreditamento;

VISTA la DGR n. 2501 del 6.8.2004 Attuazione della L.R. 16/08/2002 n. 22 in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle procedure;

VISTA la DGR n. 2417 del 31.7.2007L.R. 16.8.2002 n. 22 - DGR n. 2501 del 6.8.2004 - DGR n. 2496 del 6.8.2001 - Stabilimenti Termali: Approvazione requisiti specifici di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento; Approvazione requisiti per livelli tariffari differenziati; Definizione tempistica e procedura per l'adeguamento degli stabilimenti termali già in esercizio. Individuazione autorità competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio. Definizione tempistica e procedura per l'adeguamento degli stabilimenti termali già in esercizio;

VISTA la DGR n. 3945 del 11.12.2007L.R. 40/1989 e L.R. 22/2002. Autorizzazione all'apertura ed esercizio degli stabilimenti termali. Modifiche alla DGR n. 2417 del 31.07.2007;

VISTA la DGR n. 4203 del 30.12.2008 Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22. Autorizzazioni all'esercizio e accreditamento degli stabilimenti termali. Modifiche ed integrazioni alle delibere di Giunta Regionale 6 agosto 2004 n. 2501, 31 luglio 2007 n. 2417 e 11 dicembre 2007, n. 3945 anche a seguito della sentenza TAR Veneto 19 giugno 2008 n. 3127;

VISTA la DGR n. 4281 del 29.12.2009 Recepimento dell'Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sull'accordo tra le Regioni, le Province autonome e Federterme per l'erogazione delle prestazioni termali per il biennio 2008-2009;

VISTA la DGR n. 2201 del 6.11.2012 Disciplina per la regolazione dei mutamenti inerenti la titolarità dell'accreditamento istituzionale rilasciato a strutture sanitarie private ai sensi della legge regionale n. 22/2002;

VISTA la DGR n 2714 del 24.12.2012 Aggiornamento della procedura di conferma dell'accreditamento istituzionale degli stabilimenti termali. Legge regionale 16 agosto 2002 n. 22;

VISTA la DGR n. 1145 del 05 luglio 2013 L.r. 23 novembre 2012, n. 43 e l.r. 16 agosto 2002, n. 22. Prime determinazioni organizzative nell'ambito della segreteria regionale per la sanità conseguenti alla soppressione dell'agenzia regionale socio sanitaria (arss);

VISTA la DRG n. 1752 del 3 ottobre 2013 Ricognizione degli stabilimenti termali operanti nella regione del Veneto e determinazioni sul procedimento per la conferma dell'accreditamento istituzionale dei medesimi. L.R. n. 22 del 16 agosto 2002.

delibera

1. di confermare l'accreditamento istituzionale allo stabilimento termale Hotel Mioni Pezzato di Hotel Terme Mioni Pezzato Prima s.p.a. sito in Abano Terme (PD), via Marzia, 34, per le prestazioni come da scheda allegata al presente provvedimento quale parte integrante (**Allegato A**);

2. di confermare a detta struttura il livello tariffario SUPER, attribuito ai sensi della DGR n. 2417/07;

3. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della L.R. n. 22/02, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

4. di dare atto che il principio di unicità del rapporto di lavoro con il SSR, ai sensi della normativa vigente, comporta tra l'altro, il divieto di assumere incarichi retribuiti anche di natura occasionale in qualità di titolare, legale rappresentante, socio o altra carica comunque conferita nell'ambito del soggetto giuridico accreditato; ciò al fine di evitare situazioni di conflitto di interesse non solo reale ed accertato, ma anche potenziale, presso gli erogatori privati;

5. di delegare l'Aulss n. 16 Padova all'accertamento del rispetto della normativa vigente in materia di incompatibilità, con riferimento allo stabilimento termale in oggetto;

6. di disporre la decadenza dello status di soggetto accreditato ove siano accertate situazioni di incompatibilità anche se riconducibili alla titolarità dello stabilimento termale;

7. di dare atto che il presente provvedimento di accreditamento istituzionalenon costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui art. 8 *quinquies* del D.Lgs. n. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento;

8. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Regione;

9. di notificare il presente atto alla struttura in oggetto e di darne comunicazione all'Azienda U.L.S.S. competente per territorio;

10. di incaricare il Segretario Regionale per la Sanità all'adozione di ogni ulteriore provvedimento volto all'attuazione della presente, nonché in caso di errori materiali all'adozione del conseguente provvedimento di rettifica;

11. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;

12. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

13. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

14. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1432 del 05 agosto 2014

SCHEDA SOGGETTO ACCREDITATO

Titolare della struttura (ragione sociale) Hotel Terme Mioni Pezzato Prima s.p.a.

Codice Fiscale/Partita I.V.A. 02292490287

Sede Legale Abano Terme (PD), via Marzia, 34 CAP 35031

Posta certificata: hotelmionipezzato@pec.it

Denominazione della struttura: Hotel Mioni Pezzato

Sede operativa Indirizzo	Classificazione della struttura	Codice ministeriale	Livello Tariffario	U.L.S.S.
Abano Terme (PD), via Marzia, 34 CAP 35031	B7	610873	SUPER	16

per le seguenti prestazioni, codificate secondo il vigente Accordo nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali per il biennio 2013-2015:

89.90.1 fango + doccia di annettamento (fangoterapia)

89.90.2 fango + bagno terapeutico effettuato con acque minerali per malattie artoreumatiche fangobalneoterapia

89.90.3 bagno terapeutico per malattie artoreumatiche

89.91.2 seduta inalatoria (inalazione o nebulizzazione/polverizzazione o aerosol doccia nasale o humages, con acqua termale

89.94.1 seduta del ciclo di cura dei postumi di flebopatie di tipo cronico. Il ciclo comprende: visita specialistica, elettrocardiogramma, esami ematochimici-azotemia, glicemia, uricemia, colesterolo totale e HDL, trigliceridi; esami strumentali - oscillometria, doppler (prima e dopo la cura) 12 bagni terapeutici con idromassaggio

89.94.5 seduta del ciclo di cura dei postumi di flebopatie croniche qualora l'assistito presenti l'intera serie di esami ematochimici previsti effettuati a proprio carico in un periodo temporale non superiore a 90 gg. antecedenti la data di inizio della terapia termale

(Codice interno: 279683)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1433 del 05 agosto 2014

Conferma dell'accreditamento istituzionale allo stabilimento termale Hotel Patria di Patria Terme Hotel s.r.l. sito in Abano Terme (PD), V.le delle Terme 56. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Provvedimento di conferma dell'accreditamento istituzionale a stabilimento termale (class. B7) secondo i requisiti di cui alla DGR n. 2417 del 31.7.2007, con indicazione delle prestazioni e del livello tariffario attribuito. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Decreto di accreditamento del Dirigente della Direzione Regionale Programmazione Socio Sanitaria n. 1695 del 15.9.1998; presentazione delle liste di autovalutazione prot. reg. 308628 del 4.7.2012; rapporto di verifica prot. reg. 121087 del 20.3.2013; parere favorevole C.R.I.T.E. prot. reg. 185009 del 29.4.2014.

L'Assessore Daniele Stival riferisce quanto segue.

Premesso quanto organicamente rappresentato dalla DGR n. 1752 del 3.10.2013 in merito allo status dei procedimenti per la conferma dell'accreditamento istituzionale degli stabilimenti termali dopo l'intervenuta soppressione dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria - ARSS, disposta con L.R. n. 43 del 23.12.2012;

preso atto che la struttura in oggetto ha presentato l'autovalutazione finalizzata alla conferma dell'accreditamento istituzionale secondo i requisiti di cui alla DGR n. 2417 del 31.7.2007, dalla documentazione agli atti, risulta che:

- allo stabilimento termale è stato rilasciato l'accreditamento istituzionale con Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Programmazione Socio Sanitaria n. 1695 del 15.9.1998;

- lo stabilimento termale è titolare dell'autorizzazione all'esercizio rilasciata dal Comune;

- l'Azienda Ulss, territorialmente competente, ha comunicato l'elenco delle prestazioni attualmente erogate dallo stabilimento con oneri a carico del SSR, che sono coerenti con l'accreditamento istituzionale;

- la struttura richiedente è in possesso dei requisiti prescritti per l'accreditamento istituzionale, come da rapporto di verifica trasmesso alla Regione Veneto assieme al fascicolo a cura di ARSS con prot. reg. n. 121087/13, conclusosi con il rilascio del parere positivo e punteggio 92/100;

- come disposto dalla DGR n. 1752/13 gli esiti del procedimento sono stati condivisi col delegato dello stabilimento termale, individuato nel Direttore Scientifico del Centro Studi Termali P.D'Abano, istituzione che garantisce alla struttura associata il possesso dei requisiti indicati nell'Allegato I della DGR n. 2417/07. Come da verbale agli atti, nell'incontro avvenuto il 22.10.13 e proseguito il 25.11.13 si è preso atto delle prestazioni oggetto di rinnovo e del livello tariffario calcolato alla luce dei punteggi riportati nel rapporto di verifica;

- nella seduta del 6.3.2014, la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) ha preso atto delle risultanze acquisite agli atti per la conferma dell'accreditamento istituzionale dello stabilimento termale in oggetto.

Premesso quanto sopra si propone di confermare l'accreditamento istituzionale allo stabilimento termale in oggetto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il D.Lgs. n. 502del30.12.1992 Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421;

VISTA Legge n. 323 del 24 ottobre 2000 Riordino del settore termale;

VISTA L.R. n. 22 del 16.8.2002 Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali;

VISTA la L.R. n. 43 del 23 novembre 2012 Modifiche all'articolo 8, commi 1 e 1 bis della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 "disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e prevenzione" e disposizioni in materia sanitaria, sociale e socio-sanitaria;

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. O) della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA l'Intesa della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'art. 4 legge 24 ottobre 2000, n. 323, sull'Accordo nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali per il biennio 2013-2015 del 5.12.2013;

VISTA la DGR n. 326 del 4.2.1997 Criteri per l'attuazione dell'istituto dell'accreditamento;

VISTA la DGR n. 2501 del 6.8.2004 Attuazione della L.R. 16/08/2002 n. 22 in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle procedure;

VISTA la DGR n. 2417 del 31.7.2007L.R. 16.8.2002 n. 22 - DGR n. 2501 del 6.8.2004 - DGR n. 2496 del 6.8.2001 - Stabilimenti Termali: Approvazione requisiti specifici di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento; Approvazione requisiti per livelli tariffari differenziati; Definizione tempistica e procedura per l'adeguamento degli stabilimenti termali già in esercizio. Individuazione autorità competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio. Definizione tempistica e procedura per l'adeguamento degli stabilimenti termali già in esercizio;

VISTA la DGR n. 3945 del 11.12.2007L.R. 40/1989 e L.R. 22/2002. Autorizzazione all'apertura ed esercizio degli stabilimenti termali. Modifiche alla DGR n. 2417 del 31.07.2007;

VISTA la DGR n. 4203 del 30.12.2008 Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22. Autorizzazioni all'esercizio e accreditamento degli stabilimenti termali. Modifiche ed integrazioni alle delibere di Giunta Regionale 6 agosto 2004 n. 2501, 31 luglio 2007 n. 2417 e 11 dicembre 2007, n. 3945 anche a seguito della sentenza TAR Veneto 19 giugno 2008 n. 3127;

VISTA la DGR n. 4281 del 29.12.2009 Recepimento dell'Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sull'accordo tra le Regioni, le Province autonome e Federterme per l'erogazione delle prestazioni termali per il biennio 2008-2009;

VISTA la DGR n. 2201 del 6.11.2012 Disciplina per la regolazione dei mutamenti inerenti la titolarità dell'accreditamento istituzionale rilasciato a strutture sanitarie private ai sensi della legge regionale n. 22/2002;

VISTA la DGR n 2714 del 24.12.2012 Aggiornamento della procedura di conferma dell'accreditamento istituzionale degli stabilimenti termali. Legge regionale 16 agosto 2002 n. 22;

VISTA la DGR n. 1145 del 05 luglio 2013 L.r. 23 novembre 2012, n. 43 e l.r. 16 agosto 2002, n. 22. Prime determinazioni organizzative nell'ambito della segreteria regionale per la sanità conseguenti alla soppressione dell'agenzia regionale socio sanitaria (arss);

VISTA la DRG n. 1752 del 3 ottobre 2013 Ricognizione degli stabilimenti termali operanti nella regione del Veneto e determinazioni sul procedimento per la conferma dell'accreditamento istituzionale dei medesimi. L.R. n. 22 del 16 agosto 2002.

delibera

1. di confermare l'accreditamento istituzionale allo stabilimento termale Hotel Patria di Patria Terme Hotel s.r.l. sito in Abano Terme (PD), V.le delle Terme 56, per le prestazioni come da scheda allegata al presente provvedimento quale parte integrante (Allegato A);

2. di confermare a detta struttura il livello tariffario SUPER, attribuito ai sensi della DGR n. 2417/07;

3. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della L.R. n. 22/02, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

4. di dare atto che il principio di unicità del rapporto di lavoro con il SSR, ai sensi della normativa vigente, comporta tra l'altro, il divieto di assumere incarichi retribuiti anche di natura occasionale in qualità di titolare, legale rappresentante, socio o

altra carica comunque conferita nell'ambito del soggetto giuridico accreditato; ciò al fine di evitare situazioni di conflitto di interesse non solo reale ed accertato, ma anche potenziale, presso gli erogatori privati;

5. di delegare l'Aulss n. 16 Padova all'accertamento del rispetto della normativa vigente in materia di incompatibilità, con riferimento allo stabilimento termale in oggetto;

6. di disporre la decadenza dello status di soggetto accreditato ove siano accertate situazioni di incompatibilità anche se riconducibili alla titolarità dello stabilimento termale;

7. di dare atto che il presente provvedimento di accreditamento istituzionalenon costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui art. 8 *quinquies* del D.Lgs. n. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento;

8. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Regione;

9. di notificare il presente atto alla struttura in oggetto e di darne comunicazione all'Azienda U.L.S.S. competente per territorio;

10. di incaricare il Segretario Regionale per la Sanità all'adozione di ogni ulteriore provvedimento volto all'attuazione della presente, nonché in caso di errori materiali all'adozione del conseguente provvedimento di rettifica;

11. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;

12. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

13. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

14. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1433 del 05 agosto 2014

SCHEDA SOGGETTO ACCREDITATO

Titolare della struttura: Patria Terme Hotel s.r.l.

Codice Fiscale/Partita I.V.A. 03505710289

Sede Legale: Abano Terme (PD), V.le delle Terme 56

Posta certificata: patriahotelsrl@pec.it

Denominazione della struttura: Hotel Patria

Sede operativa Indirizzo	Classificazione della struttura	Codice ministeriale	Livello Tariffario	U.L.S.S.
Abano Terme (PD), V.le delle Terme 56 CAP 35031	B7	610880	SUPER	16

per le seguenti prestazioni, codificate secondo il vigente Accordo nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali per il biennio 2013-2015:

89.90.1 fango + doccia di annettamento (fangoterapia)

89.90.2 fango + bagno terapeutico effettuato con acque minerali per malattie artoreumatiche fangobalneoterapia

89.90.3 bagno terapeutico per malattie artoreumatiche

89.91.2 seduta inalatoria (inalazione o nebulizzazione/polverizzazione o aerosol doccia nasale o humages, con acqua termale

89.94.1 seduta del ciclo di cura dei postumi di flebopatie di tipo cronico. Il ciclo comprende: visita specialistica, elettrocardiogramma, esami ematochimici-azotemia, glicemia, uricemia, colesterolo totale e HDL, trigliceridi; esami strumentali - oscillometria, doppler (prima e dopo la cura) 12 bagni terapeutici con idromassaggio

89.94.5 seduta del ciclo di cura dei postumi di flebopatie croniche qualora l'assistito presenti l'intera serie di esami ematochimici previsti effettuati a proprio carico in un periodo temporale non superiore a 90 gg. antecedenti la data di inizio della terapia termale

(Codice interno: 279684)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1434 del 05 agosto 2014

Conferma dell'accreditamento istituzionale allo stabilimento termale Hotel Terme Bristol Buja di Bristol Buja s.p.a. sito in Abano Terme (PD), via Monteortone 2. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Provvedimento di conferma dell'accreditamento istituzionale a stabilimento termale (class. B7) secondo i requisiti di cui alla DGR n. 2417 del 31.7.2007, con indicazione delle prestazioni e del livello tariffario attribuito. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Decreto di accreditamento del Dirigente della Direzione Regionale Programmazione Socio Sanitaria n. 1094 del 24.6.1998; presentazione delle liste di autovalutazione prot. reg. 124770 del 15.3.2012; rapporto di verifica prot. reg. 120978 del 20.3.2013; parere favorevole C.R.I.T.E. prot. reg. 185009 del 29.4.2014.

L'Assessore Daniele Stival riferisce quanto segue.

Premesso quanto organicamente rappresentato dalla DGR n. 1752 del 3.10.2013 in merito allo status dei procedimenti per la conferma dell'accreditamento istituzionale degli stabilimenti termali dopo l'intervenuta soppressione dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria - ARSS, disposta con L.R. n. 43 del 23.12.2012;

preso atto che la struttura in oggetto ha presentato l'autovalutazione finalizzata alla conferma dell'accreditamento istituzionale secondo i requisiti di cui alla DGR n. 2417 del 31.7.2007, dalla documentazione agli atti, risulta che:

- allo stabilimento termale è stato rilasciato l'accreditamento istituzionale con Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Programmazione Socio Sanitaria n. 1094 del 24.6.1998;

- lo stabilimento termale è titolare dell'autorizzazione all'esercizio rilasciata dal Comune, prot. reg. 509683 del 25.11.2013;

- l'Azienda Ulss, territorialmente competente, ha comunicato l'elenco delle prestazioni attualmente erogate dallo stabilimento con oneri a carico del SSR, che sono coerenti con l'accreditamento istituzionale;

- la struttura richiedente è in possesso dei requisiti prescritti per l'accreditamento istituzionale, come da rapporto di verifica trasmesso alla Regione Veneto assieme al fascicolo a cura di ARSS con prot. reg. n. 120978/13, conclusosi con il rilascio del parere positivo e punteggio 96/100;

- come disposto dalla DGR n. 1752/13 gli esiti del procedimento sono stati condivisi col delegato dello stabilimento termale, individuato nel Direttore Scientifico del Centro Studi Termali P.D'Abano, istituzione che garantisce alla struttura associata il possesso dei requisiti indicati nell'Allegato I della DGR n. 2417/07. Come da verbale agli atti, nell'incontro avvenuto il 22.10.13 e proseguito il 25.11.13 si è preso atto delle prestazioni oggetto di rinnovo e del livello tariffario calcolato alla luce dei punteggi riportati nel rapporto di verifica;

- nella seduta del 6.3.2014, prot. reg. 185009 del 29.4.2014, la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) ha preso atto delle risultanze acquisite agli atti per la conferma dell'accreditamento istituzionale dello stabilimento termale in oggetto.

Premesso quanto sopra si propone di confermare l'accreditamento istituzionale allo stabilimento termale in oggetto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il D.Lgs. n. 502del30.12.1992 Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421;

VISTA Legge n. 323 del 24 ottobre 2000 Riordino del settore termale;

VISTA L.R. n. 22 del 16.8.2002 Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali;

VISTA la L.R. n. 43 del 23 novembre 2012 Modifiche all'articolo 8, commi 1 e 1 bis della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 "disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e prevenzione" e disposizioni in materia sanitaria, sociale e socio-sanitaria;

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. O) della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA l'Intesa della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'art. 4 legge 24 ottobre 2000, n. 323, sull'Accordo nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali per il biennio 2013-2015 del 5.12.2013;

VISTA la DGR n. 326 del 4.2.1997 Criteri per l'attuazione dell'istituto dell'accreditamento;

VISTA la DGR n. 2501 del 6.8.2004 Attuazione della L.R. 16/08/2002 n. 22 in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle procedure;

VISTA la DGR n. 2417 del 31.7.2007 L.R. 16.8.2002 n. 22 - DGR n. 2501 del 6.8.2004 - DGR n. 2496 del 6.8.2001 - Stabilimenti Termali: Approvazione requisiti specifici di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento; Approvazione requisiti per livelli tariffari differenziati; Definizione tempistica e procedura per l'adeguamento degli stabilimenti termali già in esercizio. Individuazione autorità competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio. Definizione tempistica e procedura per l'adeguamento degli stabilimenti termali già in esercizio;

VISTA la DGR n. 3945 del 11.12.2007L.R. 40/1989 e L.R. 22/2002. Autorizzazione all'apertura ed esercizio degli stabilimenti termali. Modifiche alla DGR n. 2417 del 31.07.2007;

VISTA la DGR n. 4203 del 30.12.2008 Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22. Autorizzazioni all'esercizio e accreditamento degli stabilimenti termali. Modifiche ed integrazioni alle delibere di Giunta Regionale 6 agosto 2004 n. 2501, 31 luglio 2007 n. 2417 e 11 dicembre 2007, n. 3945 anche a seguito della sentenza TAR Veneto 19 giugno 2008 n. 3127;

VISTA la DGR n. 4281 del 29.12.2009 Recepimento dell'Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sull'accordo tra le Regioni, le Province autonome e Federterme per l'erogazione delle prestazioni termali per il biennio 2008-2009;

VISTA la DGR n. 2201 del 6.11.2012 Disciplina per la regolazione dei mutamenti inerenti la titolarità dell'accreditamento istituzionale rilasciato a strutture sanitarie private ai sensi della legge regionale n. 22/2002;

VISTA la DGR n 2714 del 24.12.2012 Aggiornamento della procedura di conferma dell'accreditamento istituzionale degli stabilimenti termali. Legge regionale 16 agosto 2002 n. 22;

VISTA la DGR n. 1145 del 05 luglio 2013 L.r. 23 novembre 2012, n. 43 e l.r. 16 agosto 2002, n. 22. Prime determinazioni organizzative nell'ambito della segreteria regionale per la sanità conseguenti alla soppressione dell'agenzia regionale socio sanitaria (arss);

VISTA la DRG n. 1752 del 3 ottobre 2013 Ricognizione degli stabilimenti termali operanti nella regione del Veneto e determinazioni sul procedimento per la conferma dell'accreditamento istituzionale dei medesimi. L.R. n. 22 del 16 agosto 2002.

delibera

1. di confermare l'accreditamento istituzionale allo stabilimento termale Hotel Terme Bristol Buja di Bristol Buja s.p.a. sito in Abano Terme (PD), via Monteortone 2, per le prestazioni come da scheda allegata al presente provvedimento quale parte integrante (Allegato A);

2. di confermare a detta struttura il livello tariffario SUPER, attribuito ai sensi della DGR n. 2417/07;

3. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della L.R. n. 22/02, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

4. di dare atto che il principio di unicità del rapporto di lavoro con il SSR, ai sensi della normativa vigente, comporta tra l'altro, il divieto di assumere incarichi retribuiti anche di natura occasionale in qualità di titolare, legale rappresentante, socio o altra carica comunque conferita nell'ambito del soggetto giuridico accreditato; ciò al fine di evitare situazioni di conflitto di interesse non solo reale ed accertato, ma anche potenziale, presso gli erogatori privati;

5. di delegare l'Aulss n. 16 Padova all'accertamento del rispetto della normativa vigente in materia di incompatibilità, con riferimento allo stabilimento termale in oggetto;

6. di disporre la decadenza dello status di soggetto accreditato ove siano accertate situazioni di incompatibilità anche se riconducibili alla titolarità dello stabilimento termale;

7. di dare atto che il presente provvedimento di accreditamento istituzionalenon costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui art. 8 *quinquies* del D.Lgs. n. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento;

8. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Regione;

9. di notificare il presente atto alla struttura in oggetto e di darne comunicazione all'Azienda U.L.S.S. competente per territorio;

10. di incaricare il Segretario Regionale per la Sanità all'adozione di ogni ulteriore provvedimento volto all'attuazione della presente, nonché in caso di errori materiali all'adozione del conseguente provvedimento di rettifica;

11. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;

12. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

13. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

14. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1434 del 05 agosto 2014

SCHEDA SOGGETTO ACCREDITATO

Titolare della struttura: Bristol Buja s.p.a.

Codice Fiscale/Partita I.V.A. 00204250286

Sede Legale: Abano Terme (PD), via Monteortone 2 CAP 35031

Posta certificata: bristolbuja@pec.bristolbuja.it

Denominazione della struttura: Hotel Terme Bristol Buja

Sede operativa Indirizzo	Classificazione della struttura	Codice ministeriale	Livello Tariffario	U.L.S.S.
Abano Terme (PD), via Monteortone 2 CAP 35031	B7	610846	SUPER	16

per le seguenti prestazioni, codificate secondo il vigente Accordo nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali per il biennio 2013-2015:

89.90.1 fango + doccia di annettamento (fangoterapia)

89.90.2 fango + bagno terapeutico effettuato con acque minerali per malattie artoreumatiche fangobalneoterapia

89.90.3 bagno terapeutico per malattie artoreumatiche

89.91.2 seduta inalatoria (inalazione o nebulizzazione/polverizzazione o aerosol doccia nasale o humages, con acqua termale

89.94.1 seduta del ciclo di cura dei postumi di flebopatie di tipo cronico. Il ciclo comprende: visita specialistica, elettrocardiogramma, esami ematochimici-azotemia, glicemia, uricemia, colesterolo totale e HDL, trigliceridi; esami strumentali - oscillometria, doppler (prima e dopo la cura) 12 bagni terapeutici con idromassaggio

89.94.5 seduta del ciclo di cura dei postumi di flebopatie croniche qualora l'assistito presenti l'intera serie di esami ematochimici previsti effettuati a proprio carico in un periodo temporale non superiore a 90 gg. antecedenti la data di inizio della terapia termale

(Codice interno: 279685)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1435 del 05 agosto 2014

Conferma dell'accreditamento istituzionale allo stabilimento termale Hotel Terme Imperial di Residenza Gli Eucalipti s.r.l. sito in Montegrotto Terme (Pd), via San Pio X, 1. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Provvedimento di conferma dell'accreditamento istituzionale a stabilimento termale (class. B7) secondo i requisiti di cui alla DGR n. 2417 del 31.7.2007, con indicazione delle prestazioni e del livello tariffario attribuito. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Decreto di accreditamento del Dirigente della Direzione Regionale Programmazione Socio Sanitaria:2072/98; presentazione delle liste di autovalutazione prot. reg. 524217 dell'8.10.2010; rapporto di verifica prot. reg. 121013 del 20.3.2013; parere favorevole C.R.I.T.E. prot. reg. 185009 del 29.4.2014.

L'Assessore Daniele Stival riferisce quanto segue.

Premesso quanto organicamente rappresentato dalla DGR n. 1752 del 3.10.2013 in merito allo status dei procedimenti per la conferma dell'accreditamento istituzionale degli stabilimenti termali dopo l'intervenuta soppressione dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria - ARSS, disposta con L.R. n. 43 del 23.12.2012;

preso atto che la struttura in oggetto ha presentato l'autovalutazione finalizzata alla conferma dell'accreditamento istituzionale secondo i requisiti di cui alla DGR n. 2417 del 31.7.2007, dalla documentazione agli atti, risulta che:

- allo stabilimento termale è stato rilasciato l'accreditamento istituzionale con Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Programmazione Socio Sanitaria n. 2072/98;

- lo stabilimento termale è titolare dell'autorizzazione all'esercizio rilasciata dal Comune;

- l'Azienda Ulss, territorialmente competente, ha comunicato l'elenco delle prestazioni attualmente erogate dallo stabilimento con oneri a carico del SSR, che sono coerenti con l'accreditamento istituzionale;

- la struttura richiedente è in possesso dei requisiti prescritti per l'accreditamento istituzionale, come da rapporto di verifica trasmesso alla Regione Veneto assieme al fascicolo a cura di ARSS con prot. reg. n. 121013 del 20.3.2013, conclusosi con il rilascio del parere positivo e punteggio 96/100;

- con nota prot. reg. 233633 del 3.6.2013 la struttura, ha comunicato anche al Direttore Generale dell'Azienda U.l.s.s. n. 16 il cambio di titolarità dello stabilimento termale, a decorrere dall'1.1.2013 dalla societa Nuova Residenza Gli Eucalipti s.r.l. a Residenza Gli Eucalipti s.r.l.;

- il Comune di Abano Terme recepiva tale variazione nell'autorizzazione all'esercizio prot. 19840 del 18.10.2013 trasmessa dalla struttura ai competenti uffici regionali con nota prot. reg. 477300 del 5.11.2013;

- l'Azienda U.l.s.s. n. 16 ha espresso parere favorevole a tale variazione con nota prot. reg. 510240 del 25.11.2013,;

- come disposto dalla DGR n. 1752/13 gli esiti del procedimento sono stati condivisi col delegato dello stabilimento termale, individuato nel Direttore Scientifico del Centro Studi Termali P.D'Abano, istituzione che garantisce alla struttura associata il possesso dei requisiti indicati nell'Allegato I della DGR n. 2417/07. Come da verbale agli atti, nell'incontro avvenuto il 22.10.13 e proseguito il 25.11.13 si è preso atto delle prestazioni oggetto di rinnovo e del livello tariffario calcolato alla luce dei punteggi riportati nel rapporto di verifica;

- nella seduta del 6.3.2014, prot. reg. 185009 del 29.4.2014, la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) ha preso atto delle risultanze acquisite agli atti per la conferma dell'accreditamento istituzionale dello stabilimento termale in oggetto.

Premesso quanto sopra si propone di confermare l'accreditamento istituzionale allo stabilimento termale in oggetto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il D.Lgs. n. 502del30.12.1992 Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421;

VISTA Legge n. 323 del 24 ottobre 2000 Riordino del settore termale;

VISTA L.R. n. 22 del 16.8.2002 Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali;

VISTA la L.R. n. 43 del 23 novembre 2012 Modifiche all'articolo 8, commi 1 e 1 bis della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 "disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e prevenzione" e disposizioni in materia sanitaria, sociale e socio-sanitaria;

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. O) della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA l'Intesa della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'art. 4 legge 24 ottobre 2000, n. 323, sull'Accordo nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali per il biennio 2013-2015 del 5.12.2013;

VISTA la DGR n. 326 del 4.2.1997 Criteri per l'attuazione dell'istituto dell'accreditamento;

VISTA la DGR n. 2501 del 6.8.2004 Attuazione della L.R. 16/08/2002 n. 22 in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle procedure;

VISTA la DGR n. 2417 del 31.7.2007L.R. 16.8.2002 n. 22 - DGR n. 2501 del 6.8.2004 - DGR n. 2496 del 6.8.2001 - Stabilimenti Termali: Approvazione requisiti specifici di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento; Approvazione requisiti per livelli tariffari differenziati; Definizione tempistica e procedura per l'adeguamento degli stabilimenti termali già in esercizio. Individuazione autorità competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio. Definizione tempistica e procedura per l'adeguamento degli stabilimenti termali già in esercizio;

VISTA la DGR n. 3945 del 11.12.2007 L.R. 40/1989 e L.R. 22/2002. Autorizzazione all'apertura ed esercizio degli stabilimenti termali. Modifiche alla DGR n. 2417 del 31.07.2007;

VISTA la DGR n. 4203 del 30.12.2008 Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22. Autorizzazioni all'esercizio e accreditamento degli stabilimenti termali. Modifiche ed integrazioni alle delibere di Giunta Regionale 6 agosto 2004 n. 2501, 31 luglio 2007 n. 2417 e 11 dicembre 2007, n. 3945 anche a seguito della sentenza TAR Veneto 19 giugno 2008 n. 3127;

VISTA la DGR n. 4281 del 29.12.2009 Recepimento dell'Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sull'accordo tra le Regioni, le Province autonome e Federterme per l'erogazione delle prestazioni termali per il biennio 2008-2009;

VISTA la DGR n. 2201 del 6.11.2012 Disciplina per la regolazione dei mutamenti inerenti la titolarità dell'accreditamento istituzionale rilasciato a strutture sanitarie private ai sensi della legge regionale n. 22/2002;

VISTA la DGR n 2714 del 24.12.2012 Aggiornamento della procedura di conferma dell'accreditamento istituzionale degli stabilimenti termali. Legge regionale 16 agosto 2002 n. 22;

VISTA la DGR n. 1145 del 05 luglio 2013 L.r. 23 novembre 2012, n. 43 e l.r. 16 agosto 2002, n. 22. Prime determinazioni organizzative nell'ambito della segreteria regionale per la sanità conseguenti alla soppressione dell'agenzia regionale socio sanitaria (arss);

VISTA la DRG n. 1752 del 3 ottobre 2013 Ricognizione degli stabilimenti termali operanti nella regione del Veneto e determinazioni sul procedimento per la conferma dell'accreditamento istituzionale dei medesimi. L.R. n. 22 del 16 agosto 2002.

delibera

1. di confermare l'accreditamento istituzionale allo stabilimento termale Hotel Terme Imperial di Residenza Gli Eucalipti s.r.l. sito in Montegrotto Terme (Pd), via San Pio X, 1, per le prestazioni come da scheda allegata al presente provvedimento quale parte integrante (**Allegato A**);

2. di confermare a detta struttura il livello tariffario SUPER, attribuito ai sensi della DGR n. 2417/07;

3. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della L.R. n. 22/02, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

4. di dare atto che il principio di unicità del rapporto di lavoro con il SSR, ai sensi della normativa vigente, comporta tra l'altro, il divieto di assumere incarichi retribuiti anche di natura occasionale in qualità di titolare, legale rappresentante, socio o altra carica comunque conferita nell'ambito del soggetto giuridico accreditato; ciò al fine di evitare situazioni di conflitto di interesse non solo reale ed accertato, ma anche potenziale, presso gli erogatori privati;

5. di delegare l'Aulss n. 16 Padova all'accertamento del rispetto della normativa vigente in materia di incompatibilità, con riferimento allo stabilimento termale in oggetto;

6. di disporre la decadenza dello status di soggetto accreditato ove siano accertate situazioni di incompatibilità anche se riconducibili alla titolarità dello stabilimento termale;

7. di dare atto che il presente provvedimento di accreditamento istituzionalenon costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui art. 8 *quinquies* del D.Lgs. n. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento;

8. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Regione;

9. di notificare il presente atto alla struttura in oggetto e di darne comunicazione all'Azienda U.L.S.S. competente per territorio;

10. di incaricare il Segretario Regionale per la Sanità all'adozione di ogni ulteriore provvedimento volto all'attuazione della presente, nonché in caso di errori materiali all'adozione del conseguente provvedimento di rettifica;

11. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;

12. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

13. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

14. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1435 del 05 agosto 2014

SCHEDA SOGGETTO ACCREDITATO

Titolare della struttura (ragione sociale) Residenza Gli Eucalipti s.r.l.

Codice Fiscale/Partita I.V.A. 00908200900

Sede Legale: via Rockfeller 33 Sassari CAP 07100

Posta certificata: residenza@pecimprese.it

Denominazione della struttura: Hotel Terme Imperial

Sede operativa Indirizzo	Classificazione della struttura	Codice ministeriale	Livello Tariffario	U.L.S.S.
Montegrotto Terme (PD), via San Pio X 1 CAP 35036	B7	611215	SUPER	16

per le seguenti prestazioni, codificate secondo il vigente Accordo nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali per il biennio 2013-2015:

89.90.1 fango + doccia di annettamento (fangoterapia)

89.90.2 fango + bagno terapeutico effettuato con acque minerali per malattie artoreumatiche fangobalneoterapia

89.90.3 bagno terapeutico per malattie artoreumatiche

89.91.2 seduta inalatoria (inalazione o nebulizzazione/polverizzazione o aerosol doccia nasale o humages, con acqua termale

89.94.1 seduta del ciclo di cura dei postumi di flebopatie di tipo cronico. Il ciclo comprende: visita specialistica, elettrocardiogramma, esami ematochimici-azotemia, glicemia, uricemia, colesterolo totale e HDL, trigliceridi; esami strumentali - oscillometria, doppler (prima e dopo la cura) 12 bagni terapeutici con idromassaggio

89.94.5 seduta del ciclo di cura dei postumi di flebopatie croniche qualora l'assistito presenti l'intera serie di esami ematochimici previsti effettuati a proprio carico in un periodo temporale non superiore a 90 gg. antecedenti la data di inizio della terapia termale

(Codice interno: 279686)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1436 del 05 agosto 2014

Conferma dell'accreditamento istituzionale allo stabilimento termale Hotel Terme Preistoriche di Preistoriche Immobiliare s.a.s. di ing. Giuseppe Stoppato e C. sito in Montegrotto Terme (PD), via Castello 5. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Provvedimento di conferma dell'accreditamento istituzionale a stabilimento termale (class. B7) secondo i requisiti di cui alla DGR n. 2417 del 31.7.2007, con indicazione delle prestazioni e del livello tariffario attribuito. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Decreto di accreditamento del Dirigente della Direzione Regionale Programmazione Socio Sanitaria n. 1137 del 24.6.1998; presentazione delle liste di autovalutazione prot. reg. 524217 del 06.10.2010; rapporto di verifica prot. reg. 121160 del 20.3.2013; parere favorevole C.R.I.T.E. prot. reg. 185009 del 29.4.2014.

L'Assessore Daniele Stival riferisce quanto segue.

Premesso quanto organicamente rappresentato dalla DGR n. 1752 del 3.10.2013 in merito allo status dei procedimenti per la conferma dell'accreditamento istituzionale degli stabilimenti termali dopo l'intervenuta soppressione dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria - ARSS, disposta con L.R. n. 43 del 23.12.2012;

preso atto che la struttura in oggetto ha presentato l'autovalutazione finalizzata alla conferma dell'accreditamento istituzionale secondo i requisiti di cui alla DGR n. 2417 del 31.7.2007, dalla documentazione agli atti, risulta che:

- allo stabilimento termale è stato rilasciato l'accreditamento istituzionale con Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Programmazione Socio Sanitaria n. 1137 del 24.6.1998;

- lo stabilimento termale è titolare dell'autorizzazione all'esercizio rilasciata dal Comune;

- l'Azienda Ulss, territorialmente competente, ha comunicato l'elenco delle prestazioni attualmente erogate dallo stabilimento con oneri a carico del SSR, che sono coerenti con l'accreditamento istituzionale;

- la struttura richiedente è in possesso dei requisiti prescritti per l'accreditamento istituzionale, come da rapporto di verifica trasmesso alla Regione Veneto assieme al fascicolo a cura di ARSS con prot. reg. n. 121160/13, conclusosi con il rilascio del parere positivo e punteggio 96/100;

- come disposto dalla DGR n. 1752/13 gli esiti del procedimento sono stati condivisi col delegato dello stabilimento termale, individuato nel Direttore Scientifico del Centro Studi Termali P.D'Abano, istituzione che garantisce alla struttura associata il possesso dei requisiti indicati nell'Allegato I della DGR n. 2417/07. Come da verbale agli atti, nell'incontro avvenuto il 22.10.13 e proseguito il 25.11.13 si è preso atto delle prestazioni oggetto di rinnovo e del livello tariffario calcolato alla luce dei punteggi riportati nel rapporto di verifica;

- alla luce del confronto tra le prestazioni accreditate con Decreto 1137/98 e le prestazioni autorizzate col provvedimento comunale succitato, non risultano esser più ricomprese le prestazioni corrispondenti ai codici del nomenclatore:

89.93.3seduta del ciclo integrato della ventilazione polmonare controllata. Il ciclo comprende: visita specialistica; 12 ventilazioni polmonari medicate e non; 12 aerosol; 6 inalazioni o nebulizzazioni da effettuarsi a gg alterni;

89.93.4seduta del ciclo di ventilazioni polmonari controllate. Il ciclo comprende: visita specialistica, 15 ventilazioni polmonari medicate o non (solo INAIL)

89.94.3seduta giornaliera del ciclo di cure per la riabilitazione della funzione respiratoria. Il ciclo comprende: visite mediche (prescrizioni terapeutiche, assistenza sanitaria, compilazione della speciale cartella clinica); indagine specialistiche e di laboratorio (spirometria, ergometria, ECG, radiografia del torace nelle due proiezioni ortogonali, esame dell'espettorato previo arricchimento, esami ematochimici se ritenuti necessari); trattamenti medicamentosi, fisioterapici, riabilitativi, funzionali e

complementari; fisiochinesiterapia, ginnastica respiratoria, ergametria; ventilazione polmonare controllata, medicata o non, ossigenoterapia;cura inalatoria (utilizzando, in caso di indicazione, anche il nebulizzatore ultrasonico) (Solo INAIL)

- nella seduta del 6.3.2014, prot. reg. 185009 del 29.4.2014, la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) ha preso atto delle risultanze acquisite agli atti per la conferma dell'accreditamento istituzionale dello stabilimento termale in oggetto.

Premesso quanto sopra si propone di confermare l'accreditamento istituzionale allo stabilimento termale in oggetto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il D.Lgs. n. 502del30.12.1992 Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421;

VISTA Legge n. 323 del 24 ottobre 2000 Riordino del settore termale;

VISTA L.R. n. 22 del 16.8.2002 Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali;

VISTA la L.R. n. 43 del 23 novembre 2012 Modifiche all'articolo 8, commi 1 e 1 bis della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 "disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e prevenzione" e disposizioni in materia sanitaria, sociale e socio-sanitaria;

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. O) della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA l'Intesa della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'art. 4 legge 24 ottobre 2000, n. 323, sull'Accordo nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali per il biennio 2013-2015 del 5.12.2013;

VISTA la DGR n. 326 del 4.2.1997 Criteri per l'attuazione dell'istituto dell'accreditamento;

VISTA la DGR n. 2501 del 6.8.2004 Attuazione della L.R. 16/08/2002 n. 22 in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle procedure;

VISTA la DGR n. 2417 del 31.7.2007L.R. 16.8.2002 n. 22 - DGR n. 2501 del 6.8.2004 - DGR n. 2496 del 6.8.2001 - Stabilimenti Termali: Approvazione requisiti specifici di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento; Approvazione requisiti per livelli tariffari differenziati; Definizione tempistica e procedura per l'adeguamento degli stabilimenti termali già in esercizio. Individuazione autorità competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio. Definizione tempistica e procedura per l'adeguamento degli stabilimenti termali già in esercizio;

VISTA la DGR n. 3945 del 11.12.2007 L.R. 40/1989 e L.R. 22/2002. Autorizzazione all'apertura ed esercizio degli stabilimenti termali. Modifiche alla DGR n. 2417 del 31.07.2007;

VISTA la DGR n. 4203 del 30.12.2008 Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22. Autorizzazioni all'esercizio e accreditamento degli stabilimenti termali. Modifiche ed integrazioni alle delibere di Giunta Regionale 6 agosto 2004 n. 2501, 31 luglio 2007 n. 2417 e 11 dicembre 2007, n. 3945 anche a seguito della sentenza TAR Veneto 19 giugno 2008 n. 3127;

VISTA la DGR n. 4281 del 29.12.2009 Recepimento dell'Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sull'accordo tra le Regioni, le Province autonome e Federterme per l'erogazione delle prestazioni termali per il biennio 2008-2009;

VISTA la DGR n. 2201 del 6.11.2012 Disciplina per la regolazione dei mutamenti inerenti la titolarità dell'accreditamento istituzionale rilasciato a strutture sanitarie private ai sensi della legge regionale n. 22/2002;

VISTA la DGR n 2714 del 24.12.2012 Aggiornamento della procedura di conferma dell'accreditamento istituzionale degli stabilimenti termali. Legge regionale 16 agosto 2002 n. 22;

VISTA la DGR n. 1145 del 05 luglio 2013 L.r. 23 novembre 2012, n. 43 e l.r. 16 agosto 2002, n. 22. Prime determinazioni organizzative nell'ambito della segreteria regionale per la sanità conseguenti alla soppressione dell'agenzia regionale socio sanitaria (arss);

VISTA la DRG n. 1752 del 3 ottobre 2013 Ricognizione degli stabilimenti termali operanti nella regione del Veneto e determinazioni sul procedimento per la conferma dell'accreditamento istituzionale dei medesimi. L.R. n. 22 del 16 agosto 2002.

delibera

1. di confermare l'accreditamento istituzionale allo stabilimento termale Hotel Terme Preistoriche di Terme Preistoriche sito in Montegrotto Terme (PD), via Castello 5, per le prestazioni come da scheda allegata al presente provvedimento quale parte integrante (**Allegato A**);

2. di confermare a detta struttura il livello tariffario SUPER, attribuito ai sensi della DGR n. 2417/07;

3. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della L.R. n. 22/02, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

4. di dare atto che il principio di unicità del rapporto di lavoro con il SSR, ai sensi della normativa vigente, comporta tra l'altro, il divieto di assumere incarichi retribuiti anche di natura occasionale in qualità di titolare, legale rappresentante, socio o altra carica comunque conferita nell'ambito del soggetto giuridico accreditato; ciò al fine di evitare situazioni di conflitto di interesse non solo reale ed accertato, ma anche potenziale, presso gli erogatori privati;

5. di delegare l'Aulss n. 16 Padova all'accertamento del rispetto della normativa vigente in materia di incompatibilità, con riferimento allo stabilimento termale in oggetto;

6. di disporre la decadenza dello status di soggetto accreditato ove siano accertate situazioni di incompatibilità anche se riconducibili alla titolarità dello stabilimento termale;

7. di dare atto che il presente provvedimento di accreditamento istituzionalenon costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui art. 8 *quinquies* del D.Lgs. n. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento;

8. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Regione;

9. di notificare il presente atto alla struttura in oggetto e di darne comunicazione all'Azienda U.L.S.S. competente per territorio;

10. di incaricare il Segretario Regionale per la Sanità all'adozione di ogni ulteriore provvedimento volto all'attuazione della presente, nonché in caso di errori materiali all'adozione del conseguente provvedimento di rettifica;

11. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;

12. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

13. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

14. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1436 del 05 agosto 2014

SCHEDA SOGGETTO ACCREDITATO

Titolare della struttura: Preistoriche Immobiliare s.a.s. di ing. Giuseppe Stoppato e C.

Codice Fiscale/Partita I.V.A. 00091160283

Sede Legale: Montegrotto Terme (PD), via Castello 5 CAP 35036

Posta certificata: termepreistoriche@legalmail.it

Denominazione della struttura: Hotel Terme Preistoriche

Sede operativa Indirizzo	Classificazione della struttura	Codice ministeriale	Livello Tariffario	U.L.S.S.
MontegrottoTerme (PD), via Castello 5 CAP 35036	B7	611194	SUPER	16

per le seguenti prestazioni, codificate secondo il vigente Accordo nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali per il biennio 2013-2015:

89.90.1 fango + doccia di annettamento (fangoterapia)

89.90.2 fango + bagno terapeutico effettuato con acque minerali per malattie artoreumatiche fango balneoterapia

89.90.3 bagno terapeutico per malattie arto reumatiche

89.91.2 seduta inalatoria (inalazione o nebulizzazione/polverizzazione o aerosol doccia nasale o humages, con acqua termale

89.94.1 seduta del ciclo di cura dei postumi di flebopatie di tipo cronico. Il ciclo comprende: visita specialistica, elettrocardiogramma, esami ematochimici-azotemia, glicemia, uricemia, colesterolo totale e HDL, trigliceridi; esami strumentali - oscillometria, doppler (prima e dopo la cura) 12 bagni terapeutici con idromassaggio

89.94.2 seduta giornaliera del ciclo di cure per la riabilitazione motoria. Il ciclo comprende: visite mediche (prescrizioni terapeutiche, assistenza sanitaria, compilazione ed aggiornamento della speciale cartella clinica, indagini specialistiche e di laboratorio (esami radiologici, esami elettrodiagnostici ed elettromiografici, altre indagini, specialistiche se necessarie); trattamenti medicamentosi, fisioterapici, riabilitativi funzionali e complementari, crenochinesiterapia (bagni termali ozonizzanti o meno, con o senza massaggio subacqueo, fanghi termali, trattamenti per angiopatie); fisioterapia (ginnastica attiva e passiva, elettroterapia esogena ed endogena, ultrasuonoterapia, ecc.); massoterapia; altre terapie strumentali e medicamentose, quali richieste dai singoli casi (solo INAIL)

89.94.5 seduta del ciclo di cura dei postumi di flebopatie croniche qualora l'assistito presenti l'intera serie di esami ematochimici previsti effettuati a proprio carico in un periodo temporale non superiore a 90 gg. antecedenti la data di inizio della terapia termale

(Codice interno: 279687)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1437 del 05 agosto 2014

Conferma di iscrizione all'Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche dell'Associazione denominata "S. Francesco", con sede a Feltre (BL), in Viale Mazzini n.24, ai sensi dell'art. 9, della L.R. 60/1993, per il triennio 2014-2017.

[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

Note per la trasparenza:
Conferma di iscrizione all'Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche. Non sono previsti impegni spesa Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - istanza iscrizione all'Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche e relativa documentazione, a firma della Presidente, sig.ra Gasparo Cristina, pervenuta alla Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare in data 04.07.2014; - integrazione documentazione, pervenuta alla Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare in data 18.07.2014.

L'Assessore Daniele Stival, riferisce quanto segue.

Con propria Legge n.60 del 28 dicembre 1993, la Regione del Veneto ha disciplinato la materia della tutela degli animali d'affezione e della prevenzione del randagismo.

Con successiva Circolare regionale n.11 del 10 maggio 1994, sono altresì state fornite direttive attuative della sopraccitata legge regionale.

Ai sensi del comma 6, dell'art. 9 della L.R. n.60/1993, i soggetti che sono già stati iscritti al sopraccitato Albo, qualora interessati, ogni tre anni devono richiedere la conferma dell'iscrizione, pena la cancellazione automatica dall'Albo, con la ripresentazione, qualora fossero intervenute modificazioni, della documentazione prevista dal comma 2 dell'art. 9 della stessa Legge Regionale.

Con deliberazione n.410 del 17 febbraio 1999, è stata iscritta al sopraccitato Albo Regionale l'Associazione per la tutela degli animali denominata "S. Francesco" che, ai sensi della L.R. n.60/1993 e della successiva Circolare regionale n.11/1994, era in possesso dei requisiti previsti dall'art. 9 della stessa Legge Regionale.

Con successivi provvedimenti regionali è sempre stata confermata, alla scadenza, l'iscrizione all'Albo Regionale della suddetta Associazione (ultima Delibera di conferma: n.1090 del 26 luglio 2011).

Ciò premesso, essendo di prossima scadenza la decorrenza della validità dell'iscrizione per il triennio 2011-2014 della sopraccitata Associazione Protezionistica, il Presidente pro-tempore della stessa ha presentato, nei tempi previsti, opportuna istanza di conferma di iscrizione per il triennio 2014-2017, corredandola della idonea documentazione necessaria per ottenere la convalida di cui trattasi. Tale documentazione è presente agli atti della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la Legge Regionale del 28 dicembre 1993, n. 60: "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo";

VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale n.54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 10 maggio 1994, n.11: "L.R. 28 dicembre 1993, n.60";

VISTA la richiesta di conferma di iscrizione all'Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche, pervenuta con nota depositata agli atti di questa Struttura, dall'Associazione indicata in premessa;

VISTA la Delibera n.2140 del 25 novembre 2013 di Organizzazione amministrativa della Giunta Regionale del Veneto;

VISTA la Delibera n.2964 del 30 dicembre 2013 di conferimento incarico del Direttore della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare

delibera

1. di confermare, per i motivi indicati in premessa, per il triennio 2014-2017, l'iscrizione all'Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche, ai sensi dell'art. 9 della L.R. 60/1993, dell'Associazione denominata "S. Francesco", con sede a Feltre (BL), in Viale Mazzini n.24;

2. di dare atto che il presente provvedimento ha validità tre anni e verrà confermato, alla scadenza, solo su presentazione di istanza da parte dell'Associazione di cui al punto 1., pena la cancellazione automatica dall'Albo, ai sensi dell'art. 9, comma 6 della L.R. n.60/93;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4. di incaricare la Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare all'esecuzione del presente provvedimento;

5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33;

6. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Codice interno: 279688)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1438 del 05 agosto 2014

Contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali. Definizione clausole aggiuntive. L.r. n. 9 del 14 maggio 2013. Borse di studio per specializzandi non medici. Definizione schema di contratto. DGR n. 89/CR del 1 luglio 2014.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento vengono definite le clausole aggiuntive da apporre allo schema tipo del contratto di formazione specialistica di cui al D.lgs 368/99. Si adotta altresì uno schema di contratto da sottoscriversi dagli specializzandi non medici destinatari di borse di studio regionali.

L'Assessore Daniele Stival riferisce quanto segue.

Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 "*Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE*", disciplina, tra l'altro, la formazione specialistica dei medici.

Il decreto innanzi citato, modificato dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 300, prevede in particolare che siano stipulati degli specifici contratti di formazione specialistica tra l'Università, lo specializzando e la Regione, e che sia corrisposto al medico un trattamento economico annuo onnicomprensivo.

Con apposito D.P.C.M. del 6 luglio 2007 è stato definito lo schema tipo del contratto, il quale all'art. 7, comma 1, prevede che per quanto non espressamente previsto dal contratto nazionale si applicano le disposizioni di cui agli artt. 37, 38,, 39, 40 e 41 del d.lgs 368/99 s.m.i., nonché le specifiche disposizioni regionali in materia, in quanto compatibili con la normativa vigente e con quanto contenuto nello schema di contratto stesso.

In attuazione dell'innanzi citato art. 7, la Legge regionale 14 maggio 2013, n. 9, con la quale la Regione, come dispone testualmente l'art. 1, persegue la finalità di "*garantire la formazione specialistica dei propri medici, finanziando posti aggiuntivi presso le scuole di specializzazione universitaria degli atenei veneti e favorire la permanenza dei professionisti così formati nelle strutture e negli enti del servizio sanitario regionale (SSR)*", contempla, all'art. 3, l'inserimento nello schema tipo del contratto nazionale che deve essere sottoscritto dal medico specializzando assegnatario del contratto aggiuntivo regionale, di apposite clausole, preordinate al perseguimento delle suddette finalità di attuazione, funzionali a loro volta al soddisfacimento degli interessi pubblici della tutela delle professioni nonché della salute.

La Corte Costituzionale, con sentenza del 15.5.2014, n. 126, ha dichiarato legittima la previsione dell'art. 3 della legge regionale n. 9/13, affermando che la previsione stessa trova copertura, da un lato, nelle ricordate previsioni dell'art. 7, D.P.C.M. 6.7.2007, dall'altro nella titolarità in capo alla Regione di competenze normative concorrenti nelle materie delle professioni e della tutela della salute, materie alle quali vanno ascritte le disposizioni dell'art. 3 della legge regionale suddetta.

La titolarità di autonoma competenza normativa in capo alla Regione consente alla stessa di definire, nel rispetto dei principi statali delle materie, anche i presupposti del proprio intervento a sostegno della formazione ai fini dell'esercizio della professione, con riguardo agli specializzandi e a tutela, contestualmente, della salute.

A tali effetti, va considerato che l'importante impegno finanziario che la Regione intende profondere a sostegno dell'attività di formazione degli specializzandi deve trovare giustificazione in un collegamento con il territorio regionale. Sotto tale profilo, si ritiene che l'erogazione di contributi regionali all'Università debba essere subordinata alla verifica della provenienza dello specializzando da sedi universitarie venete, non rilevando il collegamento costituito dalla residenza degli stessi ma il percorso di studi svolto all'interno del territorio regionale, quale espressione dell'impegno delle istituzioni territoriali sul tragitto formativo del singolo specializzando.

Oltre al conseguimento della laurea presso università del Veneto, costituente presupposto per l'assegnazione del contratto di formazione specialistica aggiuntivo regionale, il collegamento territoriale, legittimante l'impegno regionale, deve esprimersi in una clausola contrattuale integrativa del contenuto definito in sede nazionale, per la quale lo specializzando si impegna a svolgere la propria attività nelle strutture e negli enti del servizio sanitario veneto per un periodo di due anni entro i successivi cinque anni dal conseguimento del diploma di specializzazione.

E' infine importante, ai fini della migliore qualità della formazione, sia nell'interesse dello specializzando, sia nell'interesse del sistema sanitario, la distribuzione razionale delle presenze degli specializzandi tra le varie sedi sanitarie presso le quali l'operatore è chiamato a svolgere l'attività. Ciò comporta la previsione, in sede di convenzione tra Regione e Università, della rilevanza delle indicazioni regionali ai fini della ottimale distribuzione delle risorse tra le sedi sanitarie.

Considerate le predette finalità e il notevole impegno economico sostenuto dalla Regione del Veneto per il finanziamento della preparazione dei futuri operatori del Servizio sanitario regionale, la Giunta Regionale, con la DGR n. 89/CR del 1 luglio 2014, ha proceduto alla determinazione dei seguenti presupposti e delle seguenti condizioni integrative da includere nello schema tipo di contratto di formazione specialistica nazionale:

- il medico idoneo in graduatoria per l'assegnazione di un posto presso una scuola di specializzazione di area sanitaria delle Università degli Studi di Padova o di Verona può essere assegnatario di un contratto di formazione specialistica finanziato dalla Regione del Veneto, purché abbia conseguito la laurea in medicina e chirurgia presso gli Atenei del Veneto;

- il medico assegnatario di un contratto di formazione specialistica finanziato dalla Regione del Veneto, si impegna a prestare la propria attività lavorativa nelle strutture e negli enti del servizio sanitario veneto per un periodo di due anni entro i cinque anni successivi dal conseguimento del diploma di specializzazione;

- il medico assegnatario di un contratto di formazione specialistica finanziato dalla Regione del Veneto, si impegna a svolgere le proprie attività nelle sedi sanitarie individuate con il consenso della Regione del Veneto.

Il provvedimento è stato inviato alla Quinta Commissione consiliare, competente in materia, la quale, nella seduta n. 138 del 24 luglio 2014, ha esaminato la DGR n. 89 CR/2014 ed ha espresso parere favorevole a maggioranza (Pagr 577), con le seguenti raccomandazioni da inserire, anche, nello schema contrattuale allegato al provvedimento di Giunta:

a) lo specializzando che presta la propria attività formativa, lo fa nelle sedi individuate, in maniera condivisa da Università e Regione;

b) la clausola per cui lo specializzando, nei cinque anni successivi al conseguimento del diploma di specializzazione, si impegna a prestare la propria attività nelle strutture e negli enti del servizio sanitario veneto per almeno due anni, va armonizzata con la possibilità di prestare servizio presso università o istituzioni di livello internazionale.

Si ritiene, con il presente atto, di recepire le raccomandazioni, come di seguito specificato.

- il medico assegnatario di un contratto di formazione specialistica finanziato dalla Regione del Veneto, si impegna a prestare la propria attività lavorativa per un periodo di due anni entro i cinque anni successivi dal conseguimento del diploma di specializzazione, nelle strutture e negli enti del servizio sanitario veneto nonché presso università o istituzioni di livello internazionale.

- il medico assegnatario di un contratto di formazione specialistica finanziato dalla Regione del Veneto, si impegna a svolgere le proprie attività nelle sedi individuate congiuntamente dalla Regione del Veneto e dalle Università degli Studi, e precisate negli appositi protocolli d'intesa annuali.

Sulla base delle suddette condizioni, allo schema di contratto di formazione specialistica - di cui al DPCM 6 luglio 2007 - si propongono le seguenti modifiche:

- al nominativo del dottore fa seguito l'indicazione dell'Ateneo veneto presso il quale lo stesso ha conseguito la laurea in medicina e chirurgia;

- viene inserito il seguente ART. 5-bis: "Il medico in formazione specialistica si impegna a prestare la propria attività lavorativa per un periodo di due anni entro i cinque anni successivi dal conseguimento del diploma di specializzazione, nelle strutture e negli enti del servizio sanitario veneto nonché presso università o istituzioni di livello internazionale;

- viene inserito il seguente comma 3, all'ART 3: "Il medico in formazione specialistica si impegna a prestare la propria attività presso le sedi individuate congiuntamente dalla Regione del Veneto e dalle Università degli Studi, e precisate negli appositi protocolli d'intesa annuali".

Analogamente alla formazione specialistica dei medici, la Giunta regionale finanzia la formazione specialistica dei farmacisti con borse di studio, ammesse per tale specializzazione, a livello nazionale, dall'art. 8 della Legge n. 401/2001.

Nello specifico, considerato il rilievo per la salute pubblica che l'attività svolta dagli specialisti in farmacia ospedaliera riveste nei servizi farmaceutici ospedalieri delle aziende sanitarie venete, con DGR n. 963 del 18/6/2013 è stata disposta la

sovvenzione di borse di studio per la Scuola di specializzazione in Farmacia Ospedaliera dell'Ateneo di Padova, del valore ognuna di Euro 25.000,00 annuo lordo omnicomprensivo, pari al valore statuito dal DPCM 7 marzo 2007, riferito al trattamento economico degli specializzandi medici.

Considerato che la medesima *ratio*, esposta in relazione agli specializzandi medici, sottende l'azione regionale anche nei confronti degli specializzandi farmacisti, con il presente atto si propone l'approvazione di un contratto riportante i presupposti e le medesime clausole previste per gli specializzandi medici e qualificanti l'intervento della Regione del Veneto.

Tale contratto, il cui schema è riportato all'**ALLEGATO A,** è da stipularsi tra la Regione del Veneto, l'Università e lo specializzando non medico, assegnatario di una borsa di studio regionale, ed è finalizzato alla disciplina del rapporto.

Resta salva la valutazione da parte della regione della possibilità di analoghi interventi in relazione ad altre specializzazioni.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Visto il D.lgs 368/99 "*Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE*" s.m.i.;

- Visto il DPCM 6 luglio 2007 "*Definizione schema tipo del contratto di formazione specialistica dei medici*";

- Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 126/2014;

- Vista la legge regionale n. 9 del 14 maggio 2013 "*Contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali*", ed in particolare l'articolo 3, comma 1;

- Vista la propria deliberazione n. 89/CR del 1 luglio 2014;

- Visto il parere della Quinta Commissione consiliare rilasciato in data 30/7/2014, prot. n. 0014147;

- Visto l'art. 2, comma 2, lett. o) della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

1. di richiamare quanto esposto in premessa a far parte integrante della presente deliberazione;

2. di stabilire come presupposto dell'assegnazione di contratti di formazione specialistica finanziati dalla Regione il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia presso università del Veneto;

3. di approvare le seguenti clausole aggiuntive da inserire nel contratto conforme al tipo approvato dal D.P.C.M. 6 luglio 2007:

- al nominativo del dottore fa seguito l'indicazione dell'Ateneo veneto presso il quale lo stesso ha conseguito la laurea in medicina e chirurgia;

- viene inserito il seguente ART. 5-bis: "Il medico in formazione specialistica si impegna a prestare la propria attività lavorativa per un periodo di due anni entro i cinque anni successivi dal conseguimento del diploma di specializzazione, nelle strutture e negli enti del servizio sanitario veneto nonché presso università o istituzioni di livello internazionale;

- viene inserito il seguente comma 3, all'ART 3: "Il medico in formazione specialistica si impegna a prestare la propria attività presso le sedi individuate congiuntamente dalla Regione del Veneto e dalle Università degli Studi, e precisate negli appositi protocolli d'intesa annuali".

4. di approvare lo schema di contratto di borsa di studio di cui all'**Allegato A** del presente provvedimento;

5. di dare atto che quanto disposto con il presente atto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

6. la Sezione Controlli Governo e Personale S.S.R. è incaricata dell'esecuzione del presente atto;

7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1438 del 05 agosto 2014

CONTRATTO
DI BORSA DI STUDIO

TRA

- L'Università degli Studi di ....., rappresentata dal …….
……

- La Regione ....., rappresentata dal .....
……

E

il Dott. ....., laureato presso l'Università degli Studi di Padova/Verona ammesso alla scuola di specializzazione in …….. nell'a.a....., iscritto al..... anno di corso, a seguito di utile inserimento nella graduatoria del concorso a n. ..... posti di presso la suddetta scuola dell'Università degli Studi di ……
assegnatario di borsa di studio finanziata dalla Regione del Veneto come da DGR n……. del……

SI STIPULA

il presente contratto, finalizzato esclusivamente a disciplinare i presupposti e le modalità di fruizione della borsa di studio finanziata dalla Regione del Veneto.
L'assegnazione di borsa di studio non dà in alcun modo diritto all'accesso ai ruoli del Servizio sanitario nazionale e dell'Università e non determina l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro.

ART. l

1. Il contratto ha la durata di un anno, a decorrere dal ..... Il presente contratto è automaticamente prorogato di anno in anno per tutta la durata del corso di specializzazione, previa verifica della sussistenza delle condizioni legittimanti.

2. Il rapporto instaurato con il presente contratto cessa comunque alla data di scadenza del corso legale degli studi, salvo quanto previsto dai successivi commi 3 e 5.

3. Gli impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per maternità, per la quale restano ferme le disposizioni previste dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e malattia sospendono il periodo di formazione con obbligo per lo specializzando di recupero delle assenze effettuate. Durante la sospensione per i predetti impedimenti allo specializzando compete l'importo della borsa di studio previsto limitatamente ad un periodo di tempo complessivo massimo di un anno oltre quelli previsti dalla durata legale del corso.

4. Non determinano interruzione della formazione, né sospensione dell'erogazione dell'importo della borsa di studio assenze per motivi personali preventivamente autorizzate, che non superino i trenta giorni lavorativi complessivi nell'anno di pertinenza del presente contratto e che non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi.

5. Sono causa di risoluzione anticipata del contratto:

a) la rinuncia al corso di studi da parte dello specializzando;
b) le prolungate assenze ingiustificate ai programmi di formazione o, in caso di malattia, il superamento del periodo di un anno, nell'ambito della durata del corso di specializzazione;
c) il mancato superamento delle prove stabilite per il corso di studi della scuola di specializzazione frequentata.

ART. 2

1. Lo specializzando si impegna a seguire con profitto il programma di formazione svolgendo le attività teoriche e pratiche previste dall'ordinamento didattico della scuola.

2. Lo specializzando si impegna a prestare la propria attività formativa presso le sedi individuate congiuntamente dalla Regione del Veneto e dalle Università degli Studi, e precisate negli appositi protocolli d'intesa annuali;

3. L'azienda sanitaria, presso la quale lo specializzando svolge attività formativa, provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa dei rischi professionali, per la responsabilità civile contro

terzi e gli infortuni connessi all'attività svolta dallo specializzando medesimo nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

4. L'Università e la Regione si impegnano a far seguire lo specializzando da un tutore, designato annualmente dal Consiglio della scuola, che non potrà seguire più di tre studenti informazione.

ART. 3

1. Allo specializzando assegnatario della borsa di studio finanziata dalla Regione del Veneto compete l'importo annuo lordo onnicomprensivo, senza alcun onere aggiuntivo da parte delle Amministrazioni, di € 25.000,00, che verrà corrisposto dall'Università in 12 ratei mensili posticipati.

2. Lo specializzando si impegna a prestare la propria attività lavorativa per un periodo di due anni entro i cinque anni successivi dal conseguimento del diploma di specializzazione, nelle strutture e negli enti del servizio sanitario veneto nonché presso università o istituzioni di livello internazionale.

ART. 4

1. Eventuali controversie sono devolute all'Autorità giudiziaria ordinaria presso il Foro di Venezia.

Data _____

I Contraenti:

per l'Università.....

per la Regione.....

Il dott. .....

(Codice interno: 279769)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1441 del 05 agosto 2014

Ditta "Save S.p.A.". Autorizzazione alla costruzione ed esercizio presso l'aeroporto Marco Polo di Venezia di un impianto di trigenerazione alimentato a gas metano da circa 4 MWe. D.Lgs 152/2006; L.R. 11/2001.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Autorizzazione ad installare ed esercire un impianto per la produzione di energia elettrica, termica e frigorifera, attraverso la combustione di gas metano. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di autorizzazione prot. n. 110713/2013 presentata dalla Save S.p.A.; riunione conferenza di servizi istruttoria in data 07.05.2014, parere CTRA n.3926/2014; riunione conferenza di servizi decisoria in data 30/06/2014.

L'Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue.

La ditta "Save S.p.A", con sede legale in viale G. Galilei 30/1, in comune di Venezia località Tessera, in data 13.03.2014 ha presentato istanza alla Regione del Veneto, Settore Tutela Atmosfera per il rilascio, ai sensi del D.Lgs 152/2006, dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto alimentato a gas naturale.

La proponente che gestisce l'aeroporto "Marco Polo" a Venezia, nell'ambito delle proprie attività intende installare un impianto di trigenerazione alimentato a gas metano per la produzione di energia elettrica, termica e frigorifera, a servizio sia dell'aerostazione attuale che di quella prevista dai programmi di ampliamento.

Giova ricordare che la legge regionale 13 aprile 2001 n. 11, all'art. 42 comma 2 bis, ha stabilito che è di competenza regionale il rilascio dell'autorizzazione all'installazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica inferiori a 300 MW.

Le emissioni dell'impianto di cui trattasi rientrano tra quelle normate dalla parte V del D.Lgs 152/2006 e la Giunta regionale con deliberazione n. 2166 del 11/07/2006 ha fornito i primi indirizzi per la sua corretta applicazione.

Tali procedure prevedono che l'autorizzazione all'installazione ed esercizio di un impianto con emissioni in atmosfera, venga rilasciata ricorrendo allo strumento della Conferenza di Servizi come disciplinata dalla L. 241/1990 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Il parere espresso dalla Commissione Tecnica Regionale sezione Ambiente sull'argomento, viene riportato quale posizione dell'Amministrazione in seno alla Conferenza di Servizi dal rappresentante regionale che opera all'interno della stessa.

In accordo con quanto sopra detto e in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 152/2006, in data 7 maggio 2014 si è tenuto un incontro istruttorio della Conferenza di Servizi al quale, convocate dagli uffici regionali le Amministrazioni competenti, hanno preso parte i rappresentanti della Provincia di Venezia, dell'Arpav di Venezia, della Ditta proponente con i propri progettisti oltre che i rappresentanti regionali del Settore Tutela Atmosfera. In detta circostanza alla ditta che ha illustrato l'iniziativa sono state chieste integrazioni progettuali.

In data 19.06.2014, il progetto completo delle integrazioni assunte al protocollo n. 234794 del 30.05.2014 è stato quindi esaminato dalla CTRA, di cui all'art. 11 della L.R. 33/1985, la quale con parere n. 3926 si è espressa favorevolmente con prescrizioni; tale parere costituisce parte integrante del presente atto col nome di **allegato A.**

In data 30giugno 2014 si è svolta, presso gli uffici regionali di Rio Novo, Dorsoduro 3494/a, in Venezia, la Conferenza di Servizi conclusiva alla quale, convocate dagli Uffici regionali le Amministrazioni competenti, hanno preso parte i rappresentanti dell'Arpav di Venezia, della Ditta proponente con i propri progettisti, oltre i rappresentanti del Settore Tutela Atmosfera.

Nel corso dell'incontro il responsabile del procedimento ha reso nota la comunicazione del comune di Venezia del 27 giugno 2014 con la quale ha confermato il proprio "*parere di conformità urbanistico/edilizia favorevole all'intervento fatti salvi i pareri e le prescrizioni espresse dagli altri Enti coinvolti nel procedimento*" come espresso precedentemente con nota del

06.05.2014 prot. n. 187822.

A conclusione della seduta, sulla scorta del progetto e della documentazione presentata dalla ditta, tenuto conto dei pareri favorevoli degli Enti coinvolti, la Conferenza ha approvato il progetto per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi del D.Lgs 152/2006 alla costruzione ed esercizio dell'impianto proposto, con le prescrizioni riportate nel summenzionato parere della CTRA n. 3926 del 19.06.2014, di cui all'**allegato A**.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTAla Legge n. 241 del 07.08.1990;

VISTOil Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006;

VISTAla Legge Regionale n. 11 del 13.04.2001;

VISTAla Deliberazione di Giunta regionale n. 2166 del 11.07.2006;

VISTOil Parere n. 3926 espresso dalla CTRA nella seduta del 19.06.2014;

VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente atto;

2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

3. di rilasciare, ai sensi del D.Lgs 152/2006, alla società "Save S.p.A". con sede legale in viale G. Galilei 30/1, in comune di Venezia loc. Tessera, l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio presso l'aeroporto Marco Polo di Venezia di un impianto di trigenerazione alimentato a gas metano da circa 4 MWe nel rispetto delle prescrizioni indicate nel parere della CTRA n. 3926/2014 di cui all'allegato A al presente atto;

4. di prescrivere alla ditta di trasmettere annualmente alla Regione Veneto - Sezione Energia, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello dell'esercizio, ai fini del monitoraggio previsto dal Piano Energetico Regionale adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 1820/2013, una relazione con i dati di produzione annua di energia elettrica e termica prodotta e utilizzata con ripartizione mensile;

5. di incaricare il Dipartimento Ambiente - Settore Tutela Atmosfera dell'esecuzione del presente atto;

6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33;

7. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e di trasmetterne copia alla società SAVE S.p.A., al Comune di Venezia, alla Provincia di Venezia, all'ARPAV di Venezia, all'Agenzia delle Dogane - U.T.F. competente per territorio.

ALLEGATO A

ALLA DGR N. _____ del

IL DIRETTORE
Dott. Luigi Masia

REGIONE DEL VENETO

COMMISSIONE TECNICA REGIONALE SEZIONE AMBIENTE
SEDUTA del 19 GIUGNO 2014

PARERE N. 3926

OGGETTO: ditta SAVE S.p.A.
Autorizzazione alla costruzione ed esercizio presso l'Aeroporto Marco Polo di Venezia di un impianto di trigenerazione alimentato a gas metano da circa 4 MWe.
D.Lgs 152/2006 – L.R. 11/2001

PREMESSE:

La ditta SAVE S.p.A., con sede legale in Viale G. Galilei 30/1, Comune di Venezia a Tessera, ha presentato istanza alla Regione del Veneto per il rilascio, ai sensi del D. Lgs 152/2006, dell'autorizzazione di cui all'oggetto. Detta richiesta è stata assunta al protocollo del Settore Tutela Atmosfera con n. 110713 in data 13/03/2014.

La legge regionale 13 aprile 2001 n. 11, all'art. 42 comma 2 bis, ha stabilito che l'autorizzazione all'installazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica inferiori a 300 MW, è di competenza regionale.

Per il rilascio dell'autorizzazione è previsto, ai sensi del D.Lgs 152/2006, la partecipazione delle altre amministrazioni interessate, secondo la procedura della conferenza di servizi.

Ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 2166 del 11/07/2006, recante "Primi indirizzi per la corretta applicazione del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 ....." la discussione in Commissione Tecnica Regionale Sezione Ambiente costituisce una fase dell'iter amministrativo, limitata all'espressione del parere dell'Amministrazione Regionale sugli aspetti legati alle emissioni in atmosfera e alla produzione di energia elettrica e come tale sarà riportato dal rappresentante regionale all'interno della Conferenza di Servizi che si concluderà solamente una volta raccolti tutti i pareri degli Enti interessati.

In accordo con quanto sopra detto, è stato convocato dagli uffici regionali in data 7 maggio 2014 un incontro istruttorio della Conferenza di Servizi, al quale sono state invitate la Provincia, il Comune, il dipartimento provinciale dell'ARPAV e la Ditta.

Durante l'incontro, alla Ditta che ha illustrato l'iniziativa, sono stati chiesti dei chiarimenti e successivamente la SAVE ha fornito delle integrazioni, assunte al protocollo regionale con n. 234794 del 30/05/2014.

DESCRIZIONE DELL'INIZIATIVA

La Società SAVE S.p.A. gestisce l'aeroporto "Marco Polo" a Venezia e nell'ambito delle proprie attività, intende installare un impianto di trigenerazione per la produzione di energia elettrica, calore e freddo, a servizio sia della aerostazione attuale che di quella prevista dai programmi di ampliamento.

ALLEGATO A

ALLA DGR N. _____ del

Questa produzione verrà incentrata in una zona periferica, vicino alla SS 13 - Via Triestina, dove è già presente un polo manutentivo con centrale termica che fornisce calore alla aerostazione attuale.

Da questo polo, con un cunicolo interrato percorribile, il tele riscaldamento raggiungerà i luoghi da climatizzare. Ci sarà quindi un'unica centrale tecnologica, a servizio del terminal oggi esistente, delle parti che ne costituiranno l'ampliamento e di tutti gli edifici limitrofi che attraverso una rete di tele-riscaldamento e tele-raffreddamento permetterà una maggiore efficienza energetica ed economica.

DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

La centrale sarà realizzata in nuovo fabbricato ubicato nella posizione attualmente occupata dall'edificio denominato ex Brusutti posto in prossimità del fabbricato Area Tecnica che ospiterà, al piano terra:

- n. 2 motori a combustione interna ciclo otto alimentati a gas metano, che produrranno circa 4 MW di energia elettrica, pari al 60% del fabbisogno futuro, ed energia termica che verrà in priorità usata per le utenze termiche e in subordine andrà all'interno di due macchine frigorifere ad assorbimento che produrranno acqua refrigerata;
- due gruppi frigoriferi ad assorbimento che sfrutteranno il calore prodotto dai due motori;
- n. 5 gruppi frigoriferi centrifughi di potenza pari a 4,5 MWf, alimentati ad energia elettrica;
- trattamenti acqua,

e al piano primo:

- le caldaie a recupero sui fumi dei motori per la produzione di acqua calda;
- i dry coolers per il raffreddamento dei circuiti a bassa temperatura dei motori;
- le torri evaporative di raffreddamento dei condensatori dei gruppi frigoriferi;

Le torri evaporative saranno dotate di batteria antifumana per evitare la formazione di condensa nell'aria espulsa dalle stesse che potrebbe ostacolare la visibilità degli aereo mobili e degli addetti al volo.

A corredo dell'impianto, al fine di rispondere alla potenzialità termica della futura aerostazione, si prevede l'installazione di una caldaia a gas metano, di potenzialità al focolare pari a 3.791 kW, in aggiunta alle 3 esistenti, ciascuna di potenzialità al focolare pari a 3.300 kW.

La nuova caldaia verrà installata nel preesistente edificio della centrale termica. L'autorizzazione alle emissioni della caldaia segue procedura Provinciale separata, come modifica dell'autorizzazione delle tre caldaie esistenti.

La potenza di combustibile introdotta complessivamente nei due cogeneratori e nella caldaia integrativa sarà di circa 13 MW.

In particolare, ciascun cogeneratore avrà potenza introdotta pari a circa 4.473 kW, con un rendimento elettrico di circa il 41%, paragonabile a quello di una centrale termoelettrica, che sommato a quello della potenza termica prodotta, pari a circa 2 MW, permetterà di ottenere un rendimento globale dell'87%.

La nuova caldaia avrà potenza nominale pari a 3.800 kW, con un corrispondente consumo annuo di metano pari a 450'000 Nm^3 che corrispondono ad un funzionamento di 1200 ore.

Con la realizzazione della nuova centrale e della relativa rete di teleriscaldamento, verranno poste fuori servizio le centrali attualmente utilizzate, con conseguenti risparmi sulle emissioni di CO_2.

Le macchine funzioneranno per circa 7000 ore l'anno.

ALLEGATO A

ALLA DGR N. _____ del

Tutti gli impianti, sia quelli di nuova installazione che quelli esistenti saranno alimentati a gas naturale.

Il calore prodotto dai due cogeneratori sarà fornito, quando necessario, ai due assorbitori con potenza pari a 1350 kWf ciascuno, per produrre acqua refrigerata e a cascata, se richiesto, entreranno in funzione i gruppi frigoriferi alimentati dalla corrente elettrica. L'energia termica prodotta in eccesso sarà convogliata alla centrale termica esistente.

Comunque il funzionamento dei cogeneratori coprirà la quasi totalità delle ore nell'anno (circa 8100) poiché il dimensionamento degli impianti è stato ottimizzato scegliendo una potenza che consenta di erogare l'energia termica necessaria per il maggior tempo possibile limitando al massimo accensioni e spegnimenti.

Nei periodi in cui l'energia termica prodotta dai motori non sarà sufficiente, l'acqua calda mancante sarà fornita prioritariamente dalla nuova caldaia e nelle ore di picco del fabbisogno sarà integrata dalla produzione delle tre caldaie esistenti.

L'energia elettrica prodotta dai cogeneratori sarà di circa 30'800'000 kWh e sarà quasi totalmente utilizzata per il funzionamento dell'aerostazione in quanto la taglia degli impianti è stata definita appositamente per contenere al massimo la cessione di energia elettrica alla rete esterna, che ammonterà in un anno a circa 20'500 kWh mentre l'energia acquistata dalla rete sarà circa di 22'300'000 kWh.

EMISSIONI ACUSTICHE

Secondo quanto disposto dal Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Venezia, l'area in cui verrà collocato il nuovo impianto, ricade in classe IV^ (aree di intensa attività umana) con i seguenti valori limite:

- immissione 65 dB(A) per il periodo diurno e 55 dB(A) per il periodo notturno
- emissione 60 dB(A) per il periodo diurno e 50 dB(A) per il periodo notturno.

Nella relazione di previsione dell'impatto acustico allegata al progetto sono stati individuati, come ricettori potenzialmente più disturbati dalle nuove fonti emissive, un edificio di tipo residenziale situato a nord-est rispetto alla nuova centrale a distanza pari a circa 60 m e l'edificio "Uffici Area Tecnica SAVE" a est della nuova centrale a distanza pari a circa 20 m; in prossimità di tali edifici sono state effettuate le misurazioni del clima acustico ante operam per la successiva verifica previsionale.

Ai fini del rispetto dei limiti di zona e del limite differenziale il tecnico estensore della relazione previsionale ha prescritto l'adozione di misure di mitigazione, ampiamente descritte nella relazione stessa.

INCIDENZA AMBIENTALE

Al progetto è stata allegata una dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza ambientale, a firma del dott. for. Andrea Allibardi, in quanto viene affermato che l'impianto sarà realizzato all'esterno di zone SIC e ZPS, e compreso nella fattispecie di cui all'allegato A della DGR 3173/2006, § 3, lettera B, punto VI, ovvero "piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000."

ALLEGATO A

A LA DGR N. ____ del ____

La dichiarazione è stata inoltrata alla UP Coordinamento Commissioni VAS – VINCA – NUVV per le verifiche di competenza e, con l'istruttoria tecnica n. 166/2014 del 09/06/2014, ne è stata dichiarata la conformità alla succitata DGR 3173/2006.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

I gas combusti, convogliati in un convertitore catalitico subiranno un abbattimento del monossido di carbonio e degli idrocarburi incombusti, il contenimento degli ossidi di azoto in emissione è affidato al sistema di controllo della combustione dei motori che ne limita all'origine la formazione attraverso una combustione magra.

Con la cessione di energia termica al sistema di recupero, la temperatura dei fumi si abbassa a circa 125 °C; i gas di scarico considerati secchi e con tenore di ossigeno al 5% per una portata di circa 8.443 Nm^3/h per ciascun motore, previo passaggio in marmitta silenziatrice, saranno dunque emessi in atmosfera tramite due camini con altezza complessiva di 13 metri sul piano campagna.

Relativamente agli inquinanti in emissione, tenuto conto dei sistemi di abbattimento adottati per il contenimento degli ossidi di azoto e dei catalizzatori per l'abbattimento del monossido di carbonio, nella perizia allegata al progetto viene garantito il rispetto dei valori che seguono riferiti ad un tenore d'ossigeno del 5% nell'effluente:

NO_x	<250	mg/Nmc
CO	<250	mg/Nmc
Polveri	<5	mg/Nmc

I valori della concentrazione degli inquinanti soddisfano i limiti previsti dal D.Lgs 152/2006 ed anche quelli più restrittivi, consigliati per tale tipologia dal Ministero della Sanità alle Regioni, su parere espresso dal Consiglio Superiore della Sanità, sessione XLII, sezione III^ , seduta del 22 gennaio 1997.

La Commissione Tecnica Regionale sezione Ambiente

- Considerato quanto esposto;
- Richiamata la normativa vigente in materia;
- Visto il progetto presentato e la relazione istruttoria che si intende qui richiamata;
- Previa ampia discussione per le motivazioni evidenziate di seguito ed in premessa;

all'unanimità dei presenti

ALLEGATO A
ALLA DGR N. ..... del

ESPRIME PARERE

favorevole in merito alla richiesta di autorizzazione della Ditta SAVE SpA alla costruzione ed esercizio presso l'Aeroporto Marco Polo di Venezia di un impianto di trigenerazione alimentato a gas metano da circa 4 MWe., nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1) In tutte le condizioni di esercizio, con l'esclusione dei periodi di arresti e guasti, vengano rispettati i seguenti valori limite di emissione per ciascun motore:

inquinante	Concentrazione*	Flusso di massa*
NO_x espressi come NO_2	250 mg/Nm^3	2,110 kg/h
CO	250 mg/Nm^3	2,110 kg/h

* i valori sono riferiti alla portata normalizzata degli effluenti gassosi secchi con tenore di Ossigeno del 5%

Per le sostanze non indicate devono essere rispettati i valori limite stabiliti nella parte II^ dell'Allegato I° alla parte Quinta del D.Lgs. 152/2006;

2) Vengano eseguite le analisi dei fumi, secondo metodica analitica concordata con ARPAV, entro il termine di dieci giorni dalla data fissata per la messa a regime dell'impianto e successivamente con cadenza annuale concludendo il procedimento di rilevamento entro lo stesso mese di ogni anno; le analisi dei fumi dovranno essere tenute a disposizione presso l'impianto, vengano altresì registrate le operazioni di manutenzione e o sostituzione del catalizzatore;
3) Le analisi sui fumi effettuate dopo la messa a regime dell'impianto dovranno essere trasmesse entro 30 giorni alla Regione e al dipartimento dell'ARPAV competente per territorio;
4) I camini devono essere dotati di prese per misure e campionamenti delle sostanze emesse in atmosfera secondo i dettagli costruttivi riportati nella norma UNI EN 10169 e UNI EN 13284;
5) Qualora siano presenti liquidi di condensa, provenienti dagli scarichi posti alla base dei camini, gli stessi se non recuperati nel processo industriale, bensì scaricati, dovranno essere preventivamente autorizzati (Parte III^ D.Lgs. 152/06); diversamente dovranno essere smaltiti come rifiuti (Parte IV^ D.Lgs. 152/06);
6) I serbatoi dei liquidi di servizio, quali olio fresco ed esausto, aventi capacità complessiva superiore a 300 litri, se collocati presso lo stabilimento, dovranno essere realizzati in conformità alla normativa vigente (D.Lgs. 95/92, D.M. 392/96, D.Lgs. 152/06);
7) L'impianto deve essere predisposto per consentire l'accesso in sicurezza alle Autorità competenti per il controllo periodico delle emissioni;
8) La messa in esercizio dell'impianto dovrà essere comunicata al Settore Tutela Atmosfera della Regione Veneto e all'A.R.P.A. competente per territorio con un anticipo di almeno quindici giorni;
9) Il termine per la messa a regime dell'impianto, decorrente dalla data di messa in esercizio è fissato in mesi due;
10) Vengano rispettati i limiti previsti dalla zonizzazione acustica comunale; la ditta dovrà predisporre ed inviare al Comune, entro un mese dalla messa a regime, una valutazione di impatto acustico post-operam redatta da tecnico competente in acustica, conforme al formato previsto dalla DDG ARPAV n.

ALLEGATO A

ALLA DGR N. del

3 del 29/01/08 (disponibile nella sezione agenti fisici/rumore del sito web www.arpa.veneto.it). Le verifiche dovranno essere effettuate in condizioni di massima gravosità d'impianto (massimo impatto acustico che considera tutte le possibili sorgenti di emissione);

11) I rifiuti provenienti dalle operazioni di dismissione dell'impianto vengano smaltiti nel rispetto della normativa vigente al momento della stessa;

12) Ogni modifica all'impianto dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente;

13) L'impianto dovrà perseguire la massima efficienza termica relativamente all'utilizzo del calore prodotto in conformità alle norme vigenti relative al miglioramento delle prestazioni energetiche degli impianti e dell'ottimizzazione degli usi finali dell'energia.

ALLEGATO A

ALLA DGR N. ..... del

REGIONE DEL VENETO

COMMISSIONE TECNICA REGIONALE SEZIONE AMBIENTE
SEDUTA del 19 GIUGNO 2014

PARERE N. 3926

ELENCO ELABORATI

1.	Istanza di autorizzazione (sostitutiva)	prot. n. 234794 del 30/05/14;
2.	Relazione tecnica emissioni (sostitutiva)	prot. n. 234794 del 30/05/14;
3.	Perizia giurata emissioni (sostitutiva)	prot. n. 234794 del 30/05/14;
4.	Relazione previsionale di impatto acustico (sostitutiva)	prot. n. 234794 del 30/05/14;
5.	Dichiarazione per la valutazione di incidenza ambientale	prot. n. 110713 del 13/03/14;
6.	Tav. A006 – Pianta Piano Terra	prot. n. 110713 del 13/03/14;
7.	Tav. A007 – Pianta Piano Primo	prot. n. 110713 del 13/03/14;
8.	Tav. A008 – Sezioni AA-BB-CC-DD	prot. n. 110713 del 13/03/14;
9.	Tav. E001 – Schema a blocchi rete MT Stato di Fatto	prot. n. 110713 del 13/03/14;
10.	Tav. E002 – Schema a blocchi rete MT Stato di Progetto	prot. n. 110713 del 13/03/14;
11.	Tav. E003 – Schema a blocchi rete BT	prot. n. 110713 del 13/03/14;
12.	Tav. M001 – Schema di flusso generale	prot. n. 110713 del 13/03/14;
13.	Tav. M002 – Schema funzionale Centrale di trigenerazione	prot. n. 110713 del 13/03/14;
14.	Tav. M003 – Schema funzionale Centrale termica	prot. n. 110713 del 13/03/14;
15.	Tav. M004 – Schema funzionale Centrale frigorifera	prot. n. 110713 del 13/03/14;
16.	Tav. M011 – Planimetria Punti di emissione e altezza edifici	prot. n. 110713 del 13/03/14.

IL DIRETTORE
Dott. Luigi Masia

(Codice interno: 279771)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1443 del 05 agosto 2014

Realizzazione di interventi proposti dai Comuni finalizzati al contenimento dell'inquinamento luminoso e al risparmio energetico. Impegno fondi per lo scorrimento della graduatoria approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 2812 del 30.12.2013. L.R. n. 17 del 7 agosto 2009.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Concessione di contributi a sostegno di interventi finalizzati al contenimento dell'inquinamento luminoso e al risparmio energetico a favore delle Amministrazioni comunali che hanno presentato richiesta nell'anno 2012 ed inseriti nella graduatoria approvata con DGR 2812/2013.

L'Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue.

La legge regionale 7 agosto 2009 n. 17, "*Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici*", legge nel seguito, persegue la prevenzione dell'inquinamento luminoso e ottico sul territorio regionale contribuendo nel contempo alla riduzione dei consumi energetici.

In attuazione alla norma e relativamente a quanto riportato dall'art. 10 che stabilisce vengano concessi contributi ai Comuni per la predisposizione del Piano dell'illuminazione per il contenimento dell'inquinamento luminoso (PICIL), per gli interventi di bonifica e adeguamento degli impianti esistenti e per la realizzazione di quelli nuovi secondo le disposizioni della legge stessa, la Giunta regionale, con successivi provvedimenti, ha provveduto ad impegnare le somme necessarie a sostenere le Amministrazioni comunali nell'avviare le attività di loro competenza.

In particolare con le deliberazioni n. 2066 del 11.10.2012 e n. 2879 del 28.12.2012, sono state utilizzate le risorse disponibili per la materia della tutela ambientale nei corrispondenti capitoli di spesa del bilancio regionale, per concedere ai Comuni che nello stesso anno avevano presentato istanza, rispettivamente un contributo per le spese connesse all'attuazione di n. 125 PICIL e per quelle connesse alla realizzazione di
n. 47 interventi.

Con il provvedimento n. 2812 del 30.12.2013, è stata quindi approvata la graduatoria degli interventi sugli impianti di illuminazione pubblica in conformità alla legge presentate nel corso dell'anno 2012, secondo i criteri elaborati dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 2402 del 29.12.2011 a seguito del parere favorevole espresso dalla Commissione Consiliare competente, individuando quelli la cui realizzazione risultava più facilmente avviabile, in considerazione anche delle oggettive difficoltà che incontrano le Amministrazioni Comunali per i vincoli di bilancio.

Sulla base delle disponibilità finanziarie, è stato riconosciuto un contributo ai primi n. 34 Comuni inseriti nella graduatoria che non fossero già risultati beneficiari con precedenti atti di un contributo superiore
a Euro 50.000,00-, rinviando a successivi provvedimenti lo scorrimento della graduatoria stessa, una volta individuate ulteriori risorse.

Inoltre, con la deliberazione n. 2805 del 30.12.2013 si è provveduto, tra l'atro, ad un primo scorrimento della graduatoria ammettendo a contributo altri n. 33 Comuni, impegnando le somme necessarie.

Si deve ora dar conto che dopo la pubblicazione sul BUR della citata deliberazione n. 2812/2013, sono state riscontrate delle inesattezze dovute a mero errore materiale, nelle corrispondenze dei titoli dei progetti inseriti in graduatoria per alcune Amministrazioni Comunali.

Per altro, considerato che tali errori non incidevano né sulle somme riconosciute ai singoli Comuni, né sull'ammontare delle somme impegnate con i sopra citati atti n. 2805 e n. 2812 del 30.12.2013, si è provveduto a correggere quanto dovuto con decreto del Dirigente del Settore Tutela Atmosfera n. 13 del 7.07.2014.

Considerata quindi l'attuale disponibilità del capitolo di bilancio di competenza, è possibile procedere ad un ulteriore scorrimento della graduatoria finanziando ulteriori n. 25 interventi dei Comuni riportati nell'elenco di cui all'**Allegato A** del presente provvedimento di cui costituisce parte integrante.

Si propone pertanto di impegnare la somma di Euro.1.136.917,92- (unmilionecentotrentaseimila novecentodiciasette/92 euro), che non rappresenta debito commerciale, sul capitolo di spesa n. 101395 avente ad oggetto *"Interventi regionali per la riduzione dell'inquinamento luminoso (L.R. 7 AGOSTO 2009, N. 17)"* del corrente esercizio finanziario 2014, che presenta sufficiente disponibilità, a favore dei Comuni del Veneto che hanno presentato istanza corredata dei relativi elaborati progettuali, per gli interventi di bonifica e adeguamento degli impianti alle norme vigenti e per la realizzazione dei nuovi impianti di illuminazione pubblica e di illuminazione stradale, secondo le disposizioni della l.r. 17/2009.

Ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 631 del 7.05.2013 ed in conformità al DM 31.08.2012, il codice SIOPE risulta il seguente: 2 02 03 2234.

Come stabilito nell'allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 2402 del 29.11.2012 e nelle disposizioni della deliberazione n. 2812 del 30.12.2013, l'Amministrazione, attraverso i competenti uffici, procederà a liquidare il contributo stabilito una volta verificata l'attuazione degli interventi proposti dai Comuni oggetto del contributo successivamente al ricevimento da parte dei beneficiari della documentazione attestante la conclusione dei lavori e della documentazione comprovante l'effettiva spesa sostenuta, che dovrà avvenire entro il mese di dicembre 2015, salvo eventuale concessione di proroga debitamente motivata.

Unitamente alla rendicontazione di spesa, ciascun Comune dovrà presentare una dichiarazione circa eventuali altri contributi ottenuti in materia di illuminazione pubblica e illuminazione stradale dall'anno 2009, specificando il nome del progetto, tipologia e fonte del finanziamento.

Il contributo potrà essere revocato qualora le Amministrazioni Comunali, entro i termini stabiliti, non dovessero presentare la documentazione sopra detta necessaria per l'erogazione dello stesso.

Si precisa che l'IVA verrà riconosciuta esclusivamente a seguito di dichiarazione del Comune che la stessa rappresenta un costo per l'Amministrazione in quanto non recuperabile.

Per l'esecuzione del presente atto, si propone di incaricare la Sezione Tutela Ambiente - Settore Tutela Atmosfera per gli aspetti tecnici e la Sezione Coordinamento Attività Operative per quanto concerne gli aspetti finanziari.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la legge regionale n. 27 del 7.11.2003;

VISTA la legge regionale n. 17 del 7.08.2009;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 2402 del 29.12.2011;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 2066 del 11.10.2012;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 2879 del 28.12.2012;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 2805 del 30.12.2012;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 2812 del 30.12.2013;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 631 del 7.05.2013;

VISTO il decreto del Dirigente del Settore Tutela Atmosfera n. 13 del 7.07.2014;

VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012;

delibera

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

2. di impegnare la somma di Euro.1.136.917,92- (unmilionecentotrentaseimilanovecentodiciasette/92 euro), che non rappresenta debito commerciale, sul capitolo di spesa n. 101395 avente ad oggetto *"Interventi regionali per la riduzione dell'inquinamento luminoso (L.R. 7 AGOSTO 2009, N. 17)"* del corrente esercizio finanziario 2014, che presenta sufficiente disponibilità, a favore dei Comuni del Veneto riportati all'**Allegato A** del presente provvedimento, che hanno presentato istanza, per gli interventi di bonifica e adeguamento degli impianti alle norme vigenti e per la realizzazione dei nuovi impianti di illuminazione pubblica, secondo le disposizioni della l.r. 17/2009 ed in base ai criteri elaborati dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 2402/2011;

3. di prendere atto che ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 631 del 7.05.2013 ed in conformità al DM 31.08.2012, il codice SIOPE risulta il seguente: 2 02 03 2234;

4. di prendere atto che, verificata l'attuazione degli interventi proposti dai Comuni, l'erogazione del contributo avverrà secondo quanto stabilito nell'allegato alla deliberazione della Giunta regionale
n. 2402/2012 e nelle disposizioni della deliberazione n. 2812/2013, successivamente alla trasmissione della documentazione attestante la conclusione dei lavori e della documentazione comprovante l'effettiva spesa sostenuta, che dovrà avvenire entro il mese di dicembre 2015, pena la revoca del contributo stesso, salvo eventuale concessione di proroga debitamente motivata concessa dal Dirigente competente;

5. di stabilire che i Comuni beneficiari trasmettano unitamente alla rendicontazione di spesa una dichiarazione circa eventuali altri contributi ottenuti in materia di illuminazione pubblica e illuminazione stradale dall'anno 2009, specificando il nome del progetto, tipologia e origine del contributo;

6. di demandare la gestione di tutti gli adempimenti necessari e conseguenti per l'attuazione del presente provvedimento, secondo quanto descritto in premessa, alla Sezione Tutela Ambiente - Settore Tutela Atmosfera per gli aspetti tecnici e alla Sezione Coordinamento Attività Operative per quanto concerne gli aspetti finanziari;

7. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della l.r. 1/2011;

8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

9. di notificare il presente provvedimento ai Comuni indicati nell'elenco di cui all'**Allegato A**;

10. di provvedere alla pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Allegato A Dgr n. del

REGIONE DEL VENETO

Interventi oggetto di contributo a scorrimento della graduatoria di cui alla DGR 2812/2013

Pos. N. Graduatoria dGr 2812/2013	Comune	Prov	Progetto	Finanziamento	Indice
68	CASTELFRANCO VENETO	TV	Riqualificazione illuminazione pubblica (Quartiere Montegrappa, Via Lovara, Via Rizzetti, Quartiere Italia/Sicilia, Viale Europa/Carpani, Borgo Treviso, Via Sile, Via Matteotti, Borgo Padova, SR 53, SR245, Borgo Vicenza/Brenta, Frazioni di Salvatronda, S.Andrea, Treville, Villarazzo, B.Venezia, Salvarosa e San Floriano)	€ 50.000,00	147
69	TOMBOLO	PD	Ristrutturazione impianti di illuminazione pubblica nel territorio comunale (Piazza Onara, Via C. Vecchio, Via Falcone, Via S. Antonio - Galilei)	€ 48.000,00	149
70	CAMISANO VICENTINO	VI	Sostituzione di 223 armature stradali al mercurio	€ 50.000,00	151
71	AGNA	PD	Bonifica ed adeguamento degli impianti nelle Vie Campon, Cromer, Guido Melato, Stanga, Mingoni, Don Marco Zen, Monsignor Liviero, A. Moro, Veneto, Carrare)	€ 50.000,00	153
72	COLOGNOLA AI COLLI	VR	Realizzazione impianto di illuminazione pubblica nelle Vie Caboto, M. Polo e A. Vespucci	€ 50.000,00	154
73	CASALE DI SCODOSIA	PD	Realizzazione ex novo impianto lungo un tratto della S.P. n° 102 "dei Mobilieri"	€ 50.000,00	157
74	GALLIERA VENETA	PD	Sostituzione dell'apparato di illminazione nelle Vie Roma, Monte Grappa, Maglio e Campagna	€ 42.500,00	158
75	QUERO	BL	Nuovi impianti di illuminazione pubblica stradale in Piazza Marconi e Via Nazionale	€ 50.000,00	159
76	CHIOGGIA	VE	Bonifica ed adeguamento di alcune tratte di pubblica illuminazione - Intervento n° 4	€ 50.000,00	163
77	FIESSO UMBERTIANO	RO	Realizazzuione nuovi impianti di illuminazione pubblica e stradale	€ 45.648,15	165

Pos. N. Graduatoria dGr 2812/2013	Comune	Prov	Progetto	Finanziamento	Indice
78	ARCOLE	VR	Interventi di adeguamento normativo, rifacimento, ristrutturazione, riqualificazione ed efficienza energetica degli impianti e conversione con tecnologia LED	€ 50.000,00	166
79	CASTELLAVAZZO	BL	Miglioramento dell'impianto di pubblica illuminazione di Via 9 Ottobre 1963 a Codissago	€ 41.500,00	167
80	CONCORDIA SAGITTARIA	VE	Rifacimento dell'impianto di illuminazione pubblica nella S. P. n° 67 Via Spareda	€ 32.500,00	168
81	VIDOR	TV	Realizzazione illuminazione pubblica lungo Via Alnè Bosco _ 2° Stralcio	€ 50.000,00	170
82	VILLAFRANCA PADOVANA	PD	Adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica nel territorio comunale	€ 50.000,00	171
83	ADRIA	RO	Ampliamento degli impianti esistenti e realizzazione nuovi punti luce _ 1° Stralcio 2° Lotto (Via Terranova, Vicolo Bambine, Via Corridoni, Vicolo Lucchiari, Via Macello Vecchio, Corso Garibaldi, Cicolo Cannareggio, Borgo Forzato e Via Sette Camini)	€ 49.000,00	172
84	CAERANO SAN MARCO	TV	Adeguamento dell'impianto di pubblica illuminazione nelle vie Caffi, Mercato Vecchio, Madonette, Altivole, Cornarotta	€ 26.544,27	173
85	CAMPO SAN MARTINO	PD	Sostituzione corpi illuminanti Centro Marsango	€ 22.000,00	175
86	CAMPODORO	PD	Adeguamento dell'impianto di pubblica illuminazione e ampliamento della rete (Stralcio A)	€ 50.000,00	176
87	CAMPOLONGO MAGGIORE	VE	Riqualificazione di due impianti di pubblica illuminazione in Via Basse e Via A. de Gasperi	€ 44.368,00	178
88	CISON DI VALMARINO	TV	Realizzazione impainto illuminazione pubblica lungo la S.P. n° 635 nel tratto Tovena Soller e lungo la S.P. n° 4 in Località Mura	€ 50.000,00	179
89	CITTADELLA	PD	Sostituzione armatura stradale dei lampioni del Centro Storico fuori le mura (Vie Riva del Grappa, Riva dell'Ospedale, Riva 4 Novembre e Riva del Pasubio)	€ 39.857,50	180
90	QUARTO D'ALTINO	VE	Adeguamento impianti di pubblica illuminazione (Via Aldo Moro, Via IV Novembre, Via XXV Aprile, Laterale Via Toscanini, Via Abbate Tommaso, e Portegrandi)	€ 50.000,00	181

Allegato A Dgr n. del

Pos. N. Graduatoria dGr 2812/2013	Comune	Prov	Progetto	Finanziamento	Indice
91	VERONELLA	VR	Realizzazione di impianti di illuminazione pubblica di Via Comparine, Via Bruso e Via Stradon)	€ 45.000,00	183
92	VODO DI CADORE	BL	Manutenzione straordinaria, sistemazione ed adeguamento della pubblica illuminazione Stralcio relativo a Via Nazionale (S.S. 51 traversa interna)	€ 50.000,00	187

(Codice interno: 279772)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1445 del 05 agosto 2014

Concessione di acqua termale denominata "BENETELLO" in comune di Galzignano Terme (PD) intestata alla ditta Boaretto Adriano, Elisabetta, Emanuele, Francesca, Giancarlo, Giuseppe e Maria Margherita. Trasferimento dell'intestazione a favore della ditta Millepini Immobiliare S.r.l. - (L.R.40/89).

[Acque]

Note per la trasparenza:
Trasferimento dell'intestazione di concessione mineraria a seguito di istanza del concessionario, ai fini dell'adeguamento alle disposizioni in materia di intestazione delle concessioni minerarie.

L'Assessore Maurizio Conte, riferisce quanto segue.

I sig.ri Boaretto Adriano - C.F. BRT DRN 64L22 F529W, Boaretto Elisabetta - C.F. BRT LBT 60P58 F529O, Boaretto Emanuele - C.F. BRT MNL 56L25 F529X, Boaretto Francesca - C.F. BRT FNC 55D45 D889V, Boaretto Giancarlo - C.F. BRT GCR 57M22 F529P, Boaretto Giuseppe - C.F. BRT GPP 28C19 D889Q e Boaretto Maria Margherita - C.F. BRT MMR 54B42 D889Z sono titolari, in virtù della D.G.R. di rilascio n.1541 del 2.4.1987 e del D.D.R. n. 2 del 9.1.2002, della concessione di acqua termale denominata "BENETELLO" ricadente nel comune di Galzignano Terme (PD).

La superficie della concessione "BENETELLO" è di Ha 12 (ettari dodici), al suo interno insiste un pozzo.

La Regione Veneto, con proprio atto prot. n. 248843/57.02 del 7.5.2009 in considerazione della specificità inerente l'attività mineraria, ha ritenuto di stabilire che l'intestazione delle concessioni idrotermominerali, deve essere a favore di società/imprese regolarmente costituite che esprimono idonea capacità tecnico-economica come stabilito dall'art. 13 della L.R. 10.10.1989 n.40.

Visto quanto sopra citato, con domanda in data 18.3.2011 pervenuta per il tramite della Gestione Unica del B.I.O.C.E. con prot. n. 166952 E.420.14.2 del 6.4.2011 e integrata con le trasmissioni documentali prot.n. 173384 E.420.14.2 del 12.4.2012 e prot.n. 311020 C.101 del 22.07.2014, i Sig.ri Boaretto Adriano, Elisabetta, Emanuele, Francesca, Giancarlo, Giuseppe e Maria Margherita, oltre al rinnovo della concessione, hanno chiesto, in ottemperanza alla sopracitata nota, anche l'intestazione della concessione a favore della ditta Millepini Immobiliare S.r.l. con sede a Montegrotto Terme (PD), via Catajo n.42 - C.F.00366540284, di cui sono soci i sig.ri Boaretto Emanuele, Francesca, Giancarlo e Maria Margherita. La società Millepini Immobiliare S.r.l. è già intestataria di quota parte della concessione di acqua termale denominata "Montecarlo", sita nel comune di Montegrotto Terme (PD), e dello stabilimento termale "Millepini".

Considerato che il differimento della data di scadenza della concessione è stato accordato con D.D.R. n. 145 del 25.6.2013, si rende necessario trasferire la concessione oggi intestata a persone fisiche, alla società Millepini Immobiliare S.r.l..

Il Titolare della concessione dovrà attenersi a quanto disposto dall'allegato disciplinare di concessione (**allegato A**), che costituisce parte integrante del provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento:

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore incaricato, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;

VISTA l'istanza pervenuta con prot.n. 166952 E.420.14.2 del 6.4.2011 e integrata con prot.n. 173384 E.420.14.2 del 12.4.2012;

VISTO la D.G.R. n.1541 del 2.4.1987 di rilascio della concessione;

VISTO il D.D.R. n.145 del 25.6.2013 relativo al differimento della data di scadenza;

VISTO il parere del Consiglio Direttivo del B.I.O.C.E. nella seduta del 30.5.2014;

VISTA la L.R. 40 del 10.10.1989;

VISTA la comunicazione della Direzione Geologia e Attività Estrattive del 7.5.2009 prot. n. 248843/57.02;

VISTA la dichiarazione di idoneità tecnico-economica in data 18.7.2014 ,pervenuta in regione il 22.07.2014 prot. n. 311020C.101 a firma del legale rappresentante della società Millepini Immobiliare S.r.l., Sig. Boaretto Emanuele, redatta ai sensi dell'art.13 della L.R. 40/89;

VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di intestare, per quanto in premessa esposto, a decorrere dalla data del presente provvedimento, alla ditta Millepini Immobiliare S.r.l. con sede a Montegrotto Terme (PD) via Catajo n.42 - C.F. 00366540284, la concessione di acqua termale denominata "BENETELLO" ricadente in comune di Galzignano Terme (PD);

2. di stabilire che la ditta titolare della concessione dovrà attenersi a quanto disposto dall'allegato disciplinare di concessione (**allegato A**), che costituisce parte integrante del presente provvedimenti;

3. di prescrivere alla ditta concessionaria l'obbligo di trascrivere, ai sensi dell'art. 27 della L.R. 40/1989, il presente atto alla conservatoria dei registri immobiliari dell'Agenzia del Territorio del Ministero delle Finanze e di far pervenire alla Regione, entro tre mesi dalla data di consegna del presente provvedimento, copia autentica della nota di avvenuta sua trascrizione;

4. di ricordare alla ditta l'obbligo del rispetto delle norme di cui al D.P.R. 9.4.1959 n.128 ed al D.lgs. 624/96 nonché delle prescrizioni di cui al presente provvedimento che devono ritenersi, per il concessionario adempimenti, la cui inosservanza può comportare la decadenza della concessione;

5. di stabilire che l'intestazione è accordata senza pregiudizio degli eventuali diritti di terzi;

6. di dare atto che la presente delibera non comporta spese a carico del bilancio regionale;

7. di incaricare la Sezione Geologia e Georisorse dell'esecuzione del presente atto;

8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione;

9. di dare atto che avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1445 del 05 agosto 2014 pag. 1/5

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE DI ACQUA TERMALE DENOMINATA
"BENETELLO"
sita in comune di Galzignano Terme (PD)

L.R. 10.10.1989, n. 40 e P.U.R.T. (P.C.R. 23.4.1980 n. 1111 e s.m.)

Art. 1 – Oggetto di concessione

La concessione di acqua termale denominata "BENETELLO" è stata rilasciata originariamente con D.G.R. n.1541 del 2.4.1987 alla ditta Boaretto Giuseppe e Bellon Teresa su di un area pari a ettari 12.00.00 come si evince dal Verbale di delimitazione agli atti d'ufficio.

In virtù della D.G.R. n.1541 del 2.4.1987 e del D.D.R. n.2 del 9.1.2002 la concessione è intestata ai sig.ri Boaretto Adriano, Elisabetta, Emanuele, Francesca, Giancarlo, Giuseppe e Maria Margherita. Successivamente con D.D.R. n.145 del 25.6.2013 la scadenza è stata differita al 31.12.2015.

Art. 2 – Statuizioni e prescrizioni per la coltivazione del giacimento

Il nuovo titolare, Millepini Immobiliare S.r.l. con sede a Montegrotto Terme (PD) via Catajo n.42 – C.F. 00366540284, subentra nei diritti e negli obblighi stabiliti dai succitati provvedimenti con i quali è stata rilasciata e rinnovata la concessione di acqua termale.

Il concessionario, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 40/89, è assoggettato alla Gestione Unica del B.I.O.C.E. istituita con D.P.R.V. n. 1586 del 18.7.1991; la mancata adesione comporta la decadenza dalla concessione.

L'esercizio della concessione non può essere sospeso per periodi superiori a un anno, senza l'autorizzazione della Giunta Regionale.

La ditta concessionaria ha l'obbligo di rispettare quanto stabilito dalle direttive e dalle vigenti norme in materia mineraria, in particolare delle norme di cui al R.D. n.1443/1927, alla L.R. 40/1989, al D.P.R. 128/1959, al D.Lgs. 624/1996, nonché al D.Lgs. 30.5.2008, n.117 ed al P.U.R.T.

Le operazioni di coltivazione della risorsa dovranno osservare quanto disposto dal Piano di gestione dei rifiuti di estrazione, di cui all'art. 5 del D.Lgs. 30.5.2008, n. 117, presentato e approvato.

Il provvedimento di intestazione della concessione non costituisce titolo unico per ulteriori lavori, rispetto a quelli già realizzati, fermo restando la necessità di ogni altro nulla osta o autorizzazione, eventualmente dovuti, per l'applicazione di specifiche diverse normative, come quelle relative a eventuali vincoli insistenti sull'area o a disposizioni impartite dagli strumenti di pianificazione e programmazione regionali in materia. (Vincolo ambientale paesaggistico, aree naturali protette, di area, parco, PTRC, PTP, Rete Natura 2000, ecc.)

Nuovi contratti di somministrazione dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Giunta Regionale, contestualmente al programma annuale dei lavori o delle sue varianti.

A tutela della risorsa mineraria e delle connotazioni anche territoriali dalla medesima espressa, le acque di captazione dovranno essere collegate allo stabilimento termale mediante idonee tubature e pertinenze. E' quindi vietato il trasporto della risorsa allo stabilimento con contenitori.

Il quantitativo massimo di acqua utilizzabile in un anno solare, non dovrà superare la somma di quanto previsto ai commi n.1,2,3,4,5 dell'art. 22 del P.U.R.T.

Dovranno essere rispettate le disposizioni stabilite dalla D.G.R. n 4106 del 29.12.2009 in merito all'estrazione dei sali e l'utilizzo delle acque di risulta.

Il concessionario è obbligato a trascrivere, ai sensi dell'art. 27 della L.R. 40/1989, l'atto di intestazione della concessione alla Conservatoria dei registri immobiliari dell'Agenzia del Territorio del Ministero delle Finanze e far pervenire alla Regione, entro tre mesi dalla data di consegna del provvedimento medesimo, copia autentica della nota di avvenuta sua trascrizione.

Art. 3 – Pertinenze

Ai sensi dell'art.16 della L.R.40/89, costituiscono pertinenze le opere di captazione e gli impianti di adduzione e di contenimento delle acque termali fino all'apposito dispositivo automatico di misurazione dei volumi, da installarsi ai sensi del comma 1 dell'art.17, in luogo accessibile e prima degli impianti di utilizzazione.

Il concessionario è obbligato all'osservanza di quanto prescritto all'art.17 della L.R. 40/89 e più precisamente a mantenere in buono stato di conservazione le pertinenze minerarie, che sono ascritte al patrimonio indisponibile regionale, svolgendo a proprie spese, la manutenzione ordinaria, straordinaria ed eventuali interventi urgenti che si dovessero rendere necessari per garantire la messa in sicurezza delle strutture minerarie nonché mantenendo la funzionalità dei misuratori dei volumi installati con le modalità dell'art.52 ed effettuando almeno ogni sette anni, le analisi batteriologiche, chimiche e chimico fisiche delle acque emunte. I risultati delle analisi vanno comunicati con le modalità di cui al punto 2 dell'art.24.

Il concessionario è responsabile degli eventuali danni provocati dalle pertinenze minerarie. I pozzi dovranno avere un'area di salvaguardia delle dimensioni di almeno metri tre per tre, isolata con recinzione o idonei mezzi di protezione e provvista di segnaletica mineraria.

Qualora il concessionario non realizzi i necessari interventi alle pertinenze per la corretta coltivazione della concessione e non effettui tutte le operazioni necessarie al recupero ambientale delle zone eventualmente alterate dalla coltivazione, da realizzarsi entro e al termine della concessione, la Regione provvederà direttamente all'esecuzione degli interventi non realizzati, con addebito al concessionario medesimo, oltre ad applicare il regime sanzionatorio e, se del caso, a provvedere alla decadenza della titolarità della concessione stessa.

Si prescrive al concessionario di trasmettere alla Sezione Geologia e Georisorse, entro tre mesi dal intestazione della concessione, l'aggiornamento delle pertinenze della miniera, e una perizia del valore delle stesse, firmata da un tecnico abilitato, ai sensi dell'art.16 della L.R. 40/1989.

Tali dati dovranno essere tempestivamente aggiornati dalla ditta concessionaria ogni qual volta si verifichino delle modificazioni alle citate pertinenze.

Art. 4 –Statuizioni e prescrizioni per la realizzazione di nuove pertinenze o loro chiusura

Nelle eventuali nuove perforazioni, da autorizzare, ai sensi della L.R. 40/89, con il programma dei lavori annuali o sua variante e che dovranno essere subordinate, ove previsto, al rispetto delle disposizioni stabilite dal D.lgs 42/2004 e all'autorizzazione ambientale paesaggistica rilasciata dalla Sezione Geologia e Georisorse, su parere della Soprintendenza, la ditta dovrà rispettare le seguenti prescrizioni e disposizioni:

- dovranno essere rispettate le norme del D.P.R. 9.4.1959, n. 128 (norme di polizia delle miniere e cave), in particolare quelle di cui agli artt. 6, 24, 28 e quelle del D.Lgs. 25.11.1996, n. 624 (sicurezza e salute lavoratori);
- dovranno essere rispettati gli obblighi di informazione ai sensi della L.464 del 9.8.1984;
- dovranno essere rispettate le distanze imposte dall'art. 62 del D.P.R. 128 /1959;
- tutti i lavori minerari, comprese le cementazioni dei pozzi obsoleti o interferenti dovranno avvenire nel rispetto di quanto stabilito dal Piano di Gestione dei rifiuti di estrazione approvato;
- ai sensi dei succitati D.P.R.128/59 e D.Lgs 624/1996, la denuncia di esercizio con il documento di sicurezza e salute coordinato, dovrà essere inviato alla Sezione Geologia e Georisorse almeno 8 giorni prima dell'inizio dei lavori di perforazione e per conoscenza, al Comune interessato.
- dovranno essere consentite ed agevolate, durante la perforazione le ricerche, il prelevamento dei campioni e la raccolta dei dati che fossero richiesti dalla Sezione Geologia e Georisorse o da personale dalla stessa incaricato;
- le falde intercettate durante la perforazione e diverse da quelle del fluido ricercato dovranno essere isolate nei loro orizzonti, in modo da evitare qualsiasi contatto tra l'acquifero minerale con le falde più superficiali e queste tra loro. Le operazioni di isolamento dovranno essere comunicate alla Sezione regionale competente in materia di acque minerali, almeno 48 ore prima dell'inizio delle stesse;

- durante la perforazione dovrà essere tenuto un "giornale di sonda" così come previsto dall'art.67 del D.P.R. 128/1959, del quale, al termine dei lavori, dovrà essere trasmessa copia fotostatica alla su citata Sezione;
- il pozzo dovrà essere rivestito con colonna di erogazione cementata fino al piano campagna; la colonna dovrà essere realizzata con materiale tale da garantire, anche nel tempo, le proprietà chimiche e microbiologiche della risorsa reperita, a salvaguardia dell'aspetto igienico e sanitario stabilito dalle normative vigenti per le acque minerali e termali; il concessionario dovrà comunicare preventivamente la data e l'ora nelle quali verranno effettuate le operazioni di cementazione;
- qualora l'apertura del pozzo comporti rischio di effetti negativi sulla normale erogazione dei pozzi già esistenti nella zona, il concessionario sarà tenuto ad eseguire a proprie spese le prescrizioni che saranno impartite dalla Sezione Geologia e Georisorse, al fine di eliminare detti effetti ed eventualmente ad abbandonare e cementare il pozzo nel caso in cui ogni misura si rivelasse insufficiente;
- il pozzo che avesse dato esito negativo dovrà essere chiuso, in modo da evitare interferenze tra le falde, e dovranno essere ripristinati allo stato originario i luoghi interessati. Il concessionario dovrà comunicare preventivamente la data e l'ora nelle quali verranno effettuate le operazioni di chiusura;
- l'eventuale sollevamento meccanico dell'acqua dovrà avvenire evitando l'uso di aria compressa, ricorrendo invece ad elettropompa anche di tipo sommerso;
- il concessionario dovrà provvedere alla conservazione, per almeno sei mesi, dei campioni di terreno attraversati con la nuova perforazione, rendendoli disponibili, su richiesta dei funzionari regionali della Sezione Geologia e Georisorse, per studi, analisi, ricerche, ecc.;
- durante le operazioni di perforazione del pozzo, dovrà essere effettuata l'analisi del "cutting" e dovrà esserne conservato un campione, prelevato in corrispondenza di ogni cambiamento litologico significativo e comunque almeno ogni 25 metri di avanzamento della perforazione, per eventuali successive analisi di dettaglio;
- il concessionario dovrà, altresì, inviare entro 30 gg. dalla conclusione dei lavori di perforazione, la stratigrafia del sondaggio, comprensiva dei dati circa l'avanzamento, la natura dei terreni attraversati, le eventuali falde incontrate, le tubazioni di rivestimento poste in opera e tutte le altre informazioni circa l'andamento dei lavori di perforazione. Tale relazione deve essere firmata da un tecnico abilitato. I relativi oneri sono a carico del richiedente;
- lo scarico dell'acqua dovrà rispettare quanto stabilito dalla normativa vigente in particolare all'art.102 del D.lvo.3.4.2006 n.152 e agli art.li 34/35 delle Norme tecniche di attuazione del Piano di Tutela delle Acque (all.A3 -DCR 107 del 5.11.2009).

Art. 5 – Disposizioni sito Natura 2000

La D.G.R. n. 1933 del 30.6.2009 di "Verifica del permanere delle condizioni di ammissibilità ambientale dei prelievi d'acqua termale connessi alle concessioni minerarie del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei.- Valutazione d'incidenza ambientale", ha stabilito, ai fini dell'analisi ambientale della VINCA, che in riferimento, sia alle esistenti strutture minerarie, sia ai successivi interventi definiti con i programmi lavori annuali e di emergenza, il territorio del B.I.O.C.E venga considerato come un unico bacino minerario, formato da una pluralità di concessioni termali.

In ogni eventuale futuro intervento minerario riguardante lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria o di emergenza ai pozzi minerari ed alle restanti pertinenze minerarie, comprese le chiusure e cementazioni, oltre ai nuovi pozzi, da realizzarsi all'interno della concessione in essere entro la distanza limite di 200 metri da un esistente pozzo termale, ed altre correlate nuove pertinenze di bocca pozzo e di raccordo, il concessionario dovrà rispettare le seguenti le prescrizioni:

- "Sia eseguito il controllo per quanto attiene lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue, nonché l'emissione di fumi in atmosfera, come regolati dalla normativa in vigore, per non provocare possibili inquinamenti sul sito protetto;
- prima dell'inizio dei lavori verranno eseguite tutte le opere necessarie per contenere rumore e polveri;

- i lavori dovranno essere eseguiti in tempi brevi e in periodi idonei per evitare il disturbo agli habitat naturali, in particolare a tutela degli uccelli e delle altre componenti floro- faunistiche presenti,
- durante la esecuzione dei lavori siano impiegati mezzi provvisti di dispositivi antirumore e utilizzate miscele e lubrificanti ecologici;
- durante i lavori dovranno essere messe in atto tutte le misure che possono evitare gli inquinamenti da parte di oli, carburanti e sostanze tossiche in genere e tutte le precauzioni che possano, comunque, ridurre gli effetti di eventuali versamenti accidentali.
- l'eventuale illuminazione della strada e del cantiere deve essere realizzata in maniera tale da schermare le aree esterne;
- dovrà provvedersi per l'informazione e la formazione del personale operante, sulle emergenze ambientali e naturalistiche dell'area di cantiere, così da evitare il verificarsi di comportamenti impattanti".

Art. 6 - Rinuncia e decadenza

Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione ai sensi dell'art 33 della L.R. 40/89, deve farne apposita dichiarazione alla Giunta Regionale che provvederà con proprio provvedimento ad acquisire al patrimonio indisponibile regionale la concessione e nominare il custode.

La trascrizione dell'atto presso la Conservatoria dei registri immobiliari dell'Agenzia del Territorio del Ministero delle Finanze, ai sensi dell'art.27 della L.R. 40/89 è a carico del concessionario uscente.

La decadenza può essere pronunciata quando il concessionario non adempia agli obblighi previsti dall'art.34 della L.R. 40/89 ed in particolare non paghi il diritto annuo anticipato o perda i requisiti di capacità tecnica economica.

Con la pronuncia di decadenza, si applica quanto disposto dal comma 4, dell'art. 34, secondo il quale in nessun caso il titolare ha diritto a rimborsi, compensi o indennità da parte della Regione o dagli eventuali successivi titolari per i lavori eseguiti.

Art. 7 – Disposizioni finali

Si prescrive alla ditta titolare della concessione l'obbligo di:

- corrispondere alla Regione, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 40/89, il diritto annuo anticipato;
- sottostare a tutti gli obblighi imposti con D.G.R. n.1541 del 2.4.1987 e D.D.R. n.2 del 9.1.2002 che si intendono qui integralmente trascritti;
- presentare entro il 15 gennaio di ogni anno, i dati statistici riguardanti le sostanze estratte nell'anno precedente;
- sottostare alle disposizioni ed agli obblighi che venissero impartiti, nel corso dell'esercizio della concessione, dalla Regione e dall'autorità sanitaria, per il controllo e la regolare coltivazione della risorsa;
- fornire ai funzionari della Sezione Geologia e Georisorse e alle autorità competenti i mezzi necessari per visitare i lavori;
- far effettuare analisi batteriologiche e chimico fisiche almeno ogni sette anni per le acque termali;
- mantenere costantemente in efficienza la strumentazione prevista dalla lettera a) del comma 1, dell'art.17, come disposto dall'art.52 della L.R. 40/1989.
- comunicare entro 30 giorni dalla loro approvazione, eventuali variazioni, trasformazioni o modifiche societarie.

Art. 8 – Vigilanza e sanzioni

L'intestazione della concessione è accordata senza pregiudizio per ogni eventuale diritto di terzi.

Le disposizioni e le indicazioni di cui al presente disciplinare devono ritenersi, per il concessionario, prescrizioni e obblighi, la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni stabilite dalle vigenti norme minerarie e dall'art. 50 della L.R. 40/1989 e può comportare, tra l'altro, il pronunciamento, da parte della Giunta Regionale, della decadenza della titolarità della concessione, ai sensi dell'art. 34 della medesima

L.R. 40/1989 e dell'art. 40 del R.D. 1443/1927.

La vigilanza sul rispetto della L.R. 40/89 nonché in materia di polizia mineraria sono esercitate ai sensi dell'art.49 della stessa, dalla Sezione Geologia e Georisorse e dall'U.L.S.S. territorialmente competente per i controlli igienico sanitari, nonchè ai sensi dell'art.5 del DPR 9.4.1959 n. 128, dal personale regionale appositamente individuato per tali funzioni.

Il presente disciplinare costituisce parte integrante ed inscindibile del provvedimento di intestazione della concessione.

(Codice interno: 279774)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1446 del 05 agosto 2014

Concessione di acqua termale denominata "RIGATI" in comune di Abano Terme (PD) intestata alla ditta Tognon Giuseppe e Paolo. Trasferimento dell'intestazione a favore della Società Hotel Excelsior S.r.l. - (L.R.40/89).

[Acque]

Note per la trasparenza:
Trasferimento dell'intestazione di concessione mineraria a seguito di istanza del concessionario, ai fini dell'adeguamento alle disposizioni in materia di intestazione delle concessioni minerarie.

L'Assessore Maurizio Conte, riferisce quanto segue.

I sigg. ri Tognon Giuseppe, residente a Abano Terme (PD), via Marzia n.73 - C.F. TGN GPP 39M01 A001V, e Tognon Paolo, residente a Abano Terme, via Marzia n.73 - C.F. TGN PLA 44B10 A001X sono titolari in virtù del D.M. del 7.4.1971 e della D.G.R. di rinnovo n. 2521 del 27.4.1990 della concessione di acqua termale denominata "RIGATI" ricadente nel comune di Abano Terme (PD).

La superficie della concessione "RIGATI", originariamente rilasciata con D.M. 14.10.1967, è di Ha 4.50 (ettari quattro e are cinquanta), al suo interno insiste un pozzo in cui è installato un idrometrografo che costituisce un punto di misura storico per il monitoraggio dei livelli di falda del Bacino Termale Euganeo.

La Regione Veneto, con proprio atto prot. n.248843/57.02 del 7.5.2009 in considerazione della specificità inerente l'attività mineraria, ha ritenuto di stabilire che l'intestazione delle concessioni idrotermominerali, deve essere a favore di società/imprese regolarmente costituite che esprimono idonea capacità tecnico-economica come stabilito dall'art. 13 della L.R. 10.10.1989 n.40.

Visto quanto sopra citato, con domanda in data 10.10.2011 pervenuta per il tramite della Gestione Unica del B.I.O.C.E. con prot. n. 488091 E.420.14.2 del 20.10.2011, i sigg.ri Tognon Giuseppe e Paolo, oltre al rinnovo della concessione, hanno chiesto, in ottemperanza alla sopraccitata nota, anche l'intestazione della concessione a favore della ditta Hotel Excelsior S.r.l. con sede a Abano Terme (PD), via Marzia n.73 - C.F.00837370287, già titolare della concessione "VULCANO" e dello Stabilimento termale Excelsior, di cui sono soci.

Considerato che il differimento della data di scadenza della concessione è stato accordato con D.D.R. n. 143 del 25.6.2013, si rende necessario trasferire la concessione oggi intestata a persona fisica, alla Società Hotel Excelsior S.r.l.

Il Titolare della concessione dovrà attenersi a quanto disposto dall'allegato disciplinare di concessione (**allegato A**), che costituisce parte integrante del provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento:

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore incaricato, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;

VISTA l'istanza pervenuta con prot. n. 488091 E.420.14.2 del 20.10.2011;

VISTO il D.M. del 14.10.1967 di rilascio della concessione;

VISTO il D.D.R. n.143 del 25.6.2013 relativo al differimento della data di scadenza;

VISTO il parere del Consiglio Direttivo del B.I.O.C.E. nella seduta del 30.5.2014;

VISTA la L.R. 40 del 10.10.1989;

VISTA la comunicazione della Direzione Geologia e Attività Estrattive del 7.5.2009 prot. n. 248843/57.02;

VISTA la dichiarazione di idoneità tecnico-economica in data 22.10.2012 a firma del legale rappresentante della società Hotel Excelsior S.r.l., Sig. Tognon Giuseppe, redatta ai sensi dell'art.13 della L.R. 40/89;

VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di intestare, per quanto in premessa esposto, a decorrere dalla data del presente provvedimento, alla Società Hotel Excelsior S.r.l. con sede a Abano Terme (PD) via Marzia n.73 - C.F.00837370287, la concessione di acqua termale denominata "RIGATI" ricadente in comune di Abano Terme (PD);

2. di stabilire che la ditta titolare della concessione dovrà attenersi a quanto disposto dall'allegato disciplinare di concessione (**allegato A**), che costituisce parte integrante del presente provvedimenti;

3. di prescrivere alla ditta concessionaria l'obbligo di trascrivere, ai sensi dell'art. 27 della L.R. 40/1989, il presente atto alla conservatoria dei registri immobiliari dell'Agenzia del Territorio del Ministero delle Finanze e di far pervenire alla Regione, entro tre mesi dalla data di consegna del presente provvedimento, copia autentica della nota di avvenuta sua trascrizione;

4. di ricordare alla ditta l'obbligo del rispetto delle norme di cui al D.P.R. 9.4.1959 n.128 ed al D.lgs. 624/96 nonché delle prescrizioni di cui al presente provvedimento che devono ritenersi, per il concessionario adempimenti, la cui inosservanza può comportare la decadenza della concessione;

5. di stabilire che l'intestazione è accordata senza pregiudizio degli eventuali diritti di terzi;

6. di dare atto che la presente delibera non comporta spese a carico del bilancio regionale;

7. di incaricare la Sezione Geologia e Georisorse dell'esecuzione del presente atto;

8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione;

9. di dare atto che avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1446 del 05 agosto 2014 pag. 1/5

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE DI ACQUA TERMALE DENOMINATA
"RIGATI"
sita in comune di Abano Terme (PD)

L.R. 10.10.1989, n. 40 e P.U.R.T. (P.C.R. 23.4.1980 n. 1111 e s.m.)

Art. 1 – Oggetto di concessione

La concessione di acqua termale denominata "RIGATI" è stata rilasciata con D.M. 14.10.1967 ai sigg. Albertin Luciano e Antonio su di un area pari a ettari 4.50.00 come si evince dal Verbale di delimitazione agli atti d'ufficio.

Con D.M. del 7.4.1971 e D.G.R. n.2521 del 27.4.1990 la concessione è stata trasferita e rinnovata ai sigg. Tognon Giuseppe e Paolo. Successivamente con D.D.R. n.143 del 25.6.2013 la scadenza è stata differita al 31.12.2015.

Art. 2 – Statuizioni e prescrizioni per la coltivazione del giacimento

Il nuovo titolare, Hotel Excelsior S.r.l. con sede in Abano Terme (PD) – via Marzia n.73 – C.F. e P. I.V.A. 00837370287, subentra nei diritti e negli obblighi stabiliti dai succitati provvedimenti con i quali è stata rilasciata e rinnovata la concessione di acqua termale.

Il concessionario, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 40/89, è assoggettato alla Gestione Unica del B.I.O.C.E. istituita con D.P.R.V.. n. 1586 del 18.7.1991; la mancata adesione comporta la decadenza dalla concessione.

L'esercizio della concessione non può essere sospeso per periodi superiori a un anno, senza l'autorizzazione della Giunta Regionale.

La ditta concessionaria ha l'obbligo di rispettare quanto stabilito dalle direttive e dalle vigenti norme in materia mineraria, in particolare delle norme di cui al R.D. n.1443/1927, alla L.R. 40/1989, al D.P.R. 128/1959, al D.Lgs. 624/1996, nonché al D.Lgs. 30.5.2008, n.117 ed al P.U.R.T.

Le operazioni di coltivazione della risorsa dovranno osservare quanto disposto dal Piano di gestione dei rifiuti di estrazione, di cui all'art. 5 del D.Lgs. 30.5.2008, n. 117, presentato e approvato.

Il provvedimento di intestazione della concessione non costituisce titolo unico per ulteriori lavori, rispetto a quelli già realizzati, fermo restando la necessità di ogni altro nulla osta o autorizzazione, eventualmente dovuti, per l'applicazione di specifiche diverse normative, come quelle relative a eventuali vincoli insistenti sull'area o a disposizioni impartite dagli strumenti di pianificazione e programmazione regionali in materia. (Vincolo ambientale paesaggistico, aree naturali protette, di area, parco, PTRC, PTP, Rete Natura 2000, ecc.)

Nuovi contratti di somministrazione dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Giunta Regionale, contestualmente al programma annuale dei lavori o delle sue varianti.

A tutela della risorsa mineraria e delle connotazioni anche territoriali dalla medesima espressa, le acque di captazione dovranno essere collegate allo stabilimento termale mediante idonee tubature e pertinenze. E' quindi vietato il trasporto della risorsa allo stabilimento con contenitori.

Il quantitativo massimo di acqua utilizzabile in un anno solare, non dovrà superare la somma di quanto previsto ai commi n.1,2,3,4,5 dell'art. 22 del P.U.R.T.

Dovranno essere rispettate le disposizioni stabilite dalla D.G.R. n 4106 del 29.12.2009 in merito all'estrazione dei sali e l'utilizzo delle acque di risulta.

Il concessionario è obbligato a trascrivere, ai sensi dell'art. 27 della L.R. 40/1989, l'atto di intestazione della concessione alla Conservatoria dei registri immobiliari dell'Agenzia del Territorio del Ministero delle Finanze e far pervenire alla Regione, entro tre mesi dalla data di consegna del provvedimento medesimo, copia autentica della nota di avvenuta sua trascrizione.

Art. 3 – Pertinenze

Ai sensi dell'art.16 della L.R.40/89, costituiscono pertinenze le opere di captazione e gli impianti di adduzione e di contenimento delle acque termali fino all'apposito dispositivo automatico di misurazione dei volumi, da installarsi ai sensi del comma 1 dell'art.17, in luogo accessibile e prima degli impianti di utilizzazione.

Il concessionario è obbligato all'osservanza di quanto prescritto all'art.17 della L.R. 40/89 e più precisamente a mantenere in buono stato di conservazione le pertinenze minerarie, che sono ascritte al patrimonio indisponibile regionale, svolgendo a proprie spese, la manutenzione ordinaria, straordinaria ed eventuali interventi urgenti che si dovessero rendere necessari per garantire la messa in sicurezza delle strutture minerarie nonché mantenendo la funzionalità dei misuratori dei volumi installati con le modalità dell'art.52 ed effettuando almeno ogni sette anni, le analisi batteriologiche, chimiche e chimico fisiche delle acque emunte. I risultati delle analisi vanno comunicati con le modalità di cui al punto 2 dell'art.24.

Il concessionario è responsabile degli eventuali danni provocati dalle pertinenze minerarie. I pozzi dovranno avere un'area di salvaguardia delle dimensioni di almeno metri tre per tre, isolata con recinzione o idonei mezzi di protezione e provvista di segnaletica mineraria.

Qualora il concessionario non realizzi i necessari interventi alle pertinenze per la corretta coltivazione della concessione e non effettui tutte le operazioni necessarie al recupero ambientale delle zone eventualmente alterate dalla coltivazione, da realizzarsi entro e al termine della concessione, la Regione provvederà direttamente all'esecuzione degli interventi non realizzati, con addebito al concessionario medesimo, oltre ad applicare il regime sanzionatorio e, se del caso, a provvedere alla decadenza della titolarità della concessione stessa.

Si prescrive al concessionario di trasmettere alla Sezione Geologia e Georisorse, entro tre mesi dal intestazione della concessione, l'aggiornamento delle pertinenze della miniera, e una perizia del valore delle stesse, firmata da un tecnico abilitato, ai sensi dell'art.16 della L.R. 40/1989.

Tali dati dovranno essere tempestivamente aggiornati dalla ditta concessionaria ogni qual volta si verifichino delle modificazioni alle citate pertinenze.

Art. 4 –Statuizioni e prescrizioni per la realizzazione di nuove pertinenze o loro chiusura

Nelle eventuali nuove perforazioni, da autorizzare, ai sensi della L.R. 40/89, con il programma dei lavori annuali o sua variante e che dovranno essere subordinate, ove previsto, al rispetto delle disposizioni stabilite dal D.lgs 42/2004 e all'autorizzazione ambientale paesaggistica rilasciata dalla Sezione Geologia e Georisorse, su parere della Soprintendenza, la ditta dovrà rispettare le seguenti prescrizioni e disposizioni:

- dovranno essere rispettate le norme del D.P.R. 9.4.1959, n. 128 (norme di polizia delle miniere e cave), in particolare quelle di cui agli artt. 6, 24, 28 e quelle del D.Lgs. 25.11.1996, n. 624 (sicurezza e salute lavoratori);
- dovranno essere rispettati gli obblighi di informazione ai sensi della L.464 del 9.8.1984;
- dovranno essere rispettate le distanze imposte dall'art. 62 del D.P.R. 128 /1959;
- tutti i lavori minerari, comprese le cementazioni dei pozzi obsoleti o interferenti dovranno avvenire nel rispetto di quanto stabilito dal Piano di Gestione dei rifiuti di estrazione approvato;
- ai sensi dei succitati D.P.R.128/59 e D.Lgs 624/1996, la denuncia di esercizio con il documento di sicurezza e salute coordinato, dovrà essere inviato alla Sezione Geologia e Georisorse almeno 8 giorni prima dell'inizio dei lavori di perforazione e per conoscenza, al Comune interessato.
- dovranno essere consentite ed agevolate, durante la perforazione le ricerche, il prelevamento dei campioni e la raccolta dei dati che fossero richiesti dalla Sezione Geologia e Georisorse o da personale dalla stessa incaricato;
- le falde intercettate durante la perforazione e diverse da quelle del fluido ricercato dovranno essere isolate nei loro orizzonti, in modo da evitare qualsiasi contatto tra l'acquifero minerale con le falde più superficiali e queste tra loro. Le operazioni di isolamento dovranno essere comunicate alla Sezione regionale competente in materia di acque minerali, almeno 48 ore prima dell'inizio delle stesse;

- durante la perforazione dovrà essere tenuto un "giornale di sonda" così come previsto dall'art.67 del D.P.R. 128/1959, del quale, al termine dei lavori, dovrà essere trasmessa copia fotostatica alla su citata Sezione;
- il pozzo dovrà essere rivestito con colonna di erogazione cementata fino al piano campagna; la colonna dovrà essere realizzata con materiale tale da garantire, anche nel tempo, le proprietà chimiche e microbiologiche della risorsa reperita, a salvaguardia dell'aspetto igienico e sanitario stabilito dalle normative vigenti per le acque minerali e termali; il concessionario dovrà comunicare preventivamente la data e l'ora nelle quali verranno effettuate le operazioni di cementazione;
- qualora l'apertura del pozzo comporti rischio di effetti negativi sulla normale erogazione dei pozzi già esistenti nella zona, il concessionario sarà tenuto ad eseguire a proprie spese le prescrizioni che saranno impartite dalla Sezione Geologia e Georisorse, al fine di eliminare detti effetti ed eventualmente ad abbandonare e cementare il pozzo nel caso in cui ogni misura si rivelasse insufficiente;
- il pozzo che avesse dato esito negativo dovrà essere chiuso, in modo da evitare interferenze tra le falde, e dovranno essere ripristinati allo stato originario i luoghi interessati. Il concessionario dovrà comunicare preventivamente la data e l'ora nelle quali verranno effettuate le operazioni di chiusura;
- l'eventuale sollevamento meccanico dell'acqua dovrà avvenire evitando l'uso di aria compressa, ricorrendo invece ad elettropompa anche di tipo sommerso;
- il concessionario dovrà provvedere alla conservazione, per almeno sei mesi, dei campioni di terreno attraversati con la nuova perforazione, rendendoli disponibili, su richiesta dei funzionari regionali della Sezione Geologia e Georisorse, per studi, analisi, ricerche, ecc.;
- durante le operazioni di perforazione del pozzo, dovrà essere effettuata l'analisi del "cutting" e dovrà esserne conservato un campione, prelevato in corrispondenza di ogni cambiamento litologico significativo e comunque almeno ogni 25 metri di avanzamento della perforazione, per eventuali successive analisi di dettaglio;
- il concessionario dovrà, altresì, inviare entro 30 gg. dalla conclusione dei lavori di perforazione, la stratigrafia del sondaggio, comprensiva dei dati circa l'avanzamento, la natura dei terreni attraversati, le eventuali falde incontrate, le tubazioni di rivestimento poste in opera e tutte le altre informazioni circa l'andamento dei lavori di perforazione. Tale relazione deve essere firmata da un tecnico abilitato. I relativi oneri sono a carico del richiedente;
- lo scarico dell'acqua dovrà rispettare quanto stabilito dalla normativa vigente in particolare all'art.102 del D.lvo.3.4.2006 n.152 e agli art.li 34/35 delle Norme tecniche di attuazione del Piano di Tutela delle Acque (all.A3 -DCR 107 del 5.11.2009).

Art. 5 – Disposizioni sito Natura 2000

La D.G.R. n. 1933 del 30.6.2009 di "Verifica del permanere delle condizioni di ammissibilità ambientale dei prelievi d'acqua termale connessi alle concessioni minerarie del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei.- Valutazione d'incidenza ambientale", ha stabilito, ai fini dell'analisi ambientale della VINCA, che in riferimento, sia alle esistenti strutture minerarie, sia ai successivi interventi definiti con i programmi lavori annuali e di emergenza, il territorio del B.I.O.C.E venga considerato come un unico bacino minerario, formato da una pluralità di concessioni termali.

In ogni eventuale futuro intervento minerario riguardante lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria o di emergenza ai pozzi minerari ed alle restanti pertinenze minerarie, comprese le chiusure e cementazioni, oltre ai nuovi pozzi, da realizzarsi all'interno della concessione in essere entro la distanza limite di 200 metri da un esistente pozzo termale, ed altre correlate nuove pertinenze di bocca pozzo e di raccordo, il concessionario dovrà rispettare le seguenti le prescrizioni:

- "Sia eseguito il controllo per quanto attiene lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue, nonché l'emissione di fumi in atmosfera, come regolati dalla normativa in vigore, per non provocare possibili inquinamenti sul sito protetto;
- prima dell'inizio dei lavori verranno eseguite tutte le opere necessarie per contenere rumore e polveri;

- i lavori dovranno essere eseguiti in tempi brevi e in periodi idonei per evitare il disturbo agli habitat naturali, in particolare a tutela degli uccelli e delle altre componenti floro- faunistiche presenti,
- durante la esecuzione dei lavori siano impiegati mezzi provvisti di dispositivi antirumore e utilizzate miscele e lubrificanti ecologici;
- durante i lavori dovranno essere messe in atto tutte le misure che possono evitare gli inquinamenti da parte di oli, carburanti e sostanze tossiche in genere e tutte le precauzioni che possano, comunque, ridurre gli effetti di eventuali versamenti accidentali.
- l'eventuale illuminazione della strada e del cantiere deve essere realizzata in maniera tale da schermare le aree esterne;
- dovrà provvedersi per l'informazione e la formazione del personale operante, sulle emergenze ambientali e naturalistiche dell'area di cantiere, così da evitare il verificarsi di comportamenti impattanti".

Art. 6 - Rinuncia e decadenza

Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione ai sensi dell'art 33 della L.R. 40/89, deve farne apposita dichiarazione alla Giunta Regionale che provvederà con proprio provvedimento ad acquisire al patrimonio indisponibile regionale la concessione e nominare il custode.

La trascrizione dell'atto presso la Conservatoria dei registri immobiliari dell'Agenzia del Territorio del Ministero delle Finanze, ai sensi dell'art.27 della L.R. 40/89 è a carico del concessionario uscente.

La decadenza può essere pronunciata quando il concessionario non adempia agli obblighi previsti dall'art.34 della L.R. 40/89 ed in particolare non paghi il diritto annuo anticipato o perda i requisiti di capacità tecnica economica.

Con la pronuncia di decadenza, si applica quanto disposto dal comma 4, dell'art. 34, secondo il quale in nessun caso il titolare ha diritto a rimborsi, compensi o indennità da parte della Regione o dagli eventuali successivi titolari per i lavori eseguiti.

Art. 7 – Disposizioni finali

Si prescrive alla ditta titolare della concessione l'obbligo di:

- corrispondere alla Regione, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 40/89, il diritto annuo anticipato;
- sottostare a tutti gli obblighi imposti con DD.MM. del 14.10.1967 e del 7.4.1971 e D.G.R. n.2521 del 27.4.1990 che si intendono qui integralmente trascritti;
- presentare entro il 15 gennaio di ogni anno, i dati statistici riguardanti le sostanze estratte nell'anno precedente;
- sottostare alle disposizioni ed agli obblighi che venissero impartiti, nel corso dell'esercizio della concessione, dalla Regione e dall'autorità sanitaria, per il controllo e la regolare coltivazione della risorsa;
- fornire ai funzionari della Sezione Geologia e Georisorse e alle autorità competenti i mezzi necessari per visitare i lavori;
- far effettuare analisi batteriologiche e chimico fisiche almeno ogni sette anni per le acque termali;
- mantenere costantemente in efficienza la strumentazione prevista dalla lettera a) del comma 1, dell'art.17, come disposto dall'art.52 della L.R. 40/1989.
- comunicare entro 30 giorni dalla loro approvazione, eventuali variazioni, trasformazioni o modifiche societarie.

Art. 8 – Vigilanza e sanzioni

L'intestazione della concessione è accordata senza pregiudizio per ogni eventuale diritto di terzi.

Le disposizioni e le indicazioni di cui al presente disciplinare devono ritenersi, per il concessionario, prescrizioni e obblighi, la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni stabilite dalle vigenti norme minerarie e dall'art. 50 della L.R. 40/1989 e può comportare, tra l'altro, il pronunciamento, da parte della Giunta Regionale, della decadenza della titolarità della concessione, ai sensi dell'art. 34 della medesima

L.R. 40/1989 e dell'art. 40 del R.D. 1443/1927.

La vigilanza sul rispetto della L.R. 40/89 nonché in materia di polizia mineraria sono esercitate ai sensi dell'art.49 della stessa, dalla Sezione Geologia e Georisorse e dall'U.L.S.S. territorialmente competente per i controlli igienico sanitari, nonchè ai sensi dell'art.5 del DPR 9.4.1959 n. 128, dal personale regionale appositamente individuato per tali funzioni.

Il presente disciplinare costituisce parte integrante ed inscindibile del provvedimento di intestazione della concessione.

(Codice interno: 279776)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1447 del 05 agosto 2014

D.Lgs.152/2006 art.114 - D.M. Ambiente e Tutela del Territorio 30.6.2004. DGR. 31.12.2006 n. 138. ENEL Produzione - Progetto di gestione Vasca Ombretta.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Approvazione del progetto di gestione della vasca Ombretta, situata in Comune di Rocca Pietore e asservita all'impianto idroelettrico di Malga Ciapela, che individua le modalità operative previste per la rimozione dei sedimenti per il ripristino della funzionalità e della sicurezza dell'opera.

L'Assessore Maurizio Conte, riferisce quanto segue.

L'art. 40 del D.Lgs. 152/99, come ripreso e confermato dal successivo art. 114 del D.Lgs. 152/2006, stabilisce che, al fine di assicurare il mantenimento della capacità d'invaso e la salvaguardia, sia della qualità dell'acqua invasata sia del corpo ricettore, le operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento delle dighe vengano effettuate sulla base di un progetto di gestione di ciascun impianto, predisposto dal soggetto gestore sulla base dei criteri fissati con apposito Decreto ministeriale.

Con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 30.6.2004 sono stati fissati i criteri per la redazione del progetto di gestione degli invasi stabilendo anche ulteriori adempimenti a carico delle Regioni, finalizzati alla redazione del progetto di gestione e alla sua corretta attuazione.

Pertanto, in attuazione degli articoli 1 e 8 del citato Decreto Ministeriale 30.6.2004, la Giunta regionale, con provvedimento n. 138 del 31 gennaio 2006, ha approvato la disciplina per i progetti di gestione degli invasi e, in specifico riferimento alle tipologie di sbarramenti di competenza regionale, i contenuti dei progetti di gestione nonché le procedure per la valutazione e l'approvazione dei progetti medesimi, stabilendo contestualmente che il progetto di gestione, redatto dall'Ente gestore, sia sottoposto a una istruttoria preliminare da parte della ex-Direzione regionale Difesa del Suolo, ora Sezione Difesa del Suolo, per verificare la completezza degli elaborati in relazione alle prescrizioni contenute nella normativa approvata, per essere successivamente valutato da una conferenza istruttoria, composta dalle Strutture regionali competenti, da ARPAV, dall'Autorità di Bacino e dagli Enti locali interessati, il cui parere è espresso mediante apposito verbale.

L'approvazione del progetto viene quindi disposta mediante deliberazione di Giunta regionale su parere favorevole di una conferenza istruttoria, il cui verbale va allegato al provvedimento.

Con nota n.49526 del 16 dicembre 2013, Enel Produzione S.p.A. ha trasmesso a questa Amministrazione il Progetto di Gestione della Vasca Ombretta, situata in comune di Rocca Pietore e asservita all'impianto idroelettrico di Malga Ciapela, che individua le modalità operative previste per la rimozione dei sedimenti per il ripristino della funzionalità e della sicurezza dell'opera. Dopo la verifica degli elaborati progettuali, la Sezione Difesa Suolo ha tenuto una conferenza istruttoria in data 13 febbraio 2014 - di cui si allega il verbale **Allegato A** - che ha stabilito di doversi nuovamente riunire al fine di valutare un nuovo progetto di gestione che recepisse le indicazioni emerse, volte soprattutto a rendere effettive alcune operazioni già ipotizzate nel progetto.

In data 7 aprile 2014, la Sezione Difesa del Suolo ha provveduto a richiedere le integrazioni, cui ENEL Produzione ha provveduto, trasmettendo con nota prot.n.16687 del 18 aprile 2014 il nuovo "Progetto di Gestione Rimozione sedimenti per ripristino funzionalità e sicurezza dell'opera Vasca di Carico Ombretta - Rev. 01" del 18/04/2014. Dopo la verifica dei nuovi elaborati progettuali, la Sezione Difesa Suolo ha tenuto una nuova conferenza istruttoria in data 20 giugno 2014 - di cui si allega il verbale **Allegato B**. La conferenza ha espresso parere favorevole.

Considerato quindi quanto sopra esposto, viene espresso parere favorevole al Progetto di gestione della Vasca Ombretta, asservita all'impianto di produzione di Malga Ciapela e sita in comune di Rocca Pietore (BL).

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista la legge regionale 31.12.2012, n.54, art.2, comma 2;

delibera

1. di approvare, in conformità alla normativa regionale in materia di progetti di gestione degli invasi di cui alla DGR. 138/2006, il parere espresso dalla Conferenza istruttoria di cui ai verbali riportati nell'**Allegato A** e nell'**Allegato B**, il Progetto di Gestione presentato da ENEL Produzione "Progetto di Gestione Rimozione sedimenti per ripristino funzionalità e sicurezza dell'opera Vasca di Carico Ombretta - Rev. 01" del 18/04/2014 per la Vasca Ombretta, asservita all'impianto di produzione di Malga Ciapela e sita in comune di Rocca Pietore (BL);

2. di fare obbligo al soggetto gestore di attuare il Progetto di cui trattasi nel rispetto delle norme di cui all'allegato tecnico alla DGR. 138/2006;

3. di incaricare la Sezione Difesa del Suolo di trasmettere il presente provvedimento all'ARPAV, all'Autorità di Bacino, alle Sezioni Bacini Idrografici, alla Provincia e ai Comuni territorialmente interessati;

4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1447 del 05 agosto 2014

ELENCO ELABORATI

Numero elaborato	PROT. N. DEL	TAVOLA	TITOLO
1	67560 del 14/02/2014	A	Relazione tecnica illustrativa (gennaio 2014)
2	505628 del 20/11/2013	B	Relazione idrologica (novembre 2013)
3	505628 del 20/11/2013	C	Relazione idraulica (novembre 2013)
4	505628 del 20/11/2013	D	Relazione geologica e geotecnica (novembre 2013)
5	505628 del 20/11/2013	E	Relazione opere elettromeccaniche (novembre 2013)
6	67560 del 14/02/2014	F	Elaborati catastali (gennaio 2014)
7	505628 del 20/11/2013	G	Valutazioni economiche (novembre 2013)
8	505628 del 20/11/2013	H	Relazione sulle strutture (novembre 2013)
9	67560 del 14/02/2014	I	Piano di dismissione delle opere (gennaio 2014)
10	505628 del 20/11/2013	L	Piano di gestione delle terre e rocce da scavo (novembre 2013)
11	67560 del 14/02/2014	M	Valutazione di incidenza ambientale (gennaio 2014)
12	67560 del 14/02/2014	N	Relazione paesaggistica (gennaio 2014)
13	67560 del 14/02/2014	O	Relazione riduzione superficie forestale (gennaio 2014)
14	67560 del 14/02/2014	P	Piano di monitoraggio (gennaio 2014)
15	244915 del 6/06/2014	Q	Edificio centrale relazione costruttiva di dettaglio (maggio 2014)
16	93522 del 3/03/2014	allegato 1	Relazione tecnica previsionale di impatto acustico (febbraio 2014)
17	93522 del 3/03/2014	allegato 2	Relazione di compatibilità del progetto con le previsioni del P.T.R.C. (febbraio 2014)
18	244915 del 6/06/2014	TAV. 1	Inquadramento territoriale, ortofoto aeree delle aree di intervento, bacino idrografico (maggio 2014)
19	505628 del 20/11/2013	TAV. 2	Planimetria dello stato di fatto (novembre 2013)
20	67560 del 14/02/2014	TAV. 3	Inquadramento territoriale su mappe catastali (gennaio 2014)
21	67560 del 14/02/2014	TAV. 4	Planimetria e profilo del percorso della condotta forzata, sezioni tipo di posa, particolari attraversamento Doa (gennaio 2014)
22	93522 del 3/03/2014	TAV. 4-b	Attraversamento del torrente Doa: fotoinserimento delle opere fuori terra (febbraio 2014)
23	67560 del 14/02/2014	TAV. 5	Opera di presa: planimetria e sezioni (gennaio 2014)

ALLEGATOA alla Dgr n. 1447 del 05 agosto 2014

24	244915 del 6/06/2014	TAV. 6	Centrale: planimetria area, pianta, prospetti e sezioni (maggio 2014)
25	244915 del 6/06/2014	TAV. 6-b	Centrale: render di progetto (maggio 2014)
26	505628 del 20/11/2013	TAV. 7	Carta dei vincoli territoriali (novembre 2013)
27	67560 del 14/02/2014	TAV. 8	Planimetria e sezioni di raffronto fra stato di fatto, stato di progetto e ripristino-opera di presa, condotta forzata e linea elettrica (gennaio 2014)
28	67560 del 14/02/2014	TAV. 9	Planimetria e sezioni di raffronto fra stato di fatto, stato di progetto e ripristino-centrale di produzione (gennaio 2014)
29	505628 del 20/11/2013	EL. GRAFICI EM1	Ortofoto, ctr , catastale (novembre 2013)
30	505628 del 20/11/2013	EL. GRAFICI EM2	Piante, prospetti, sezioni e particolari costruttivi cabina di consegna (novembre 2013)

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOB alla Dgr n. 1447 del 05 agosto 2014 pag. 1/54

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale
Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste
Sezione Difesa del Suolo

VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI

PRATICA N. 129
Verbale della seduta n.2 del 30/05/2014

Procedimento relativo a:
D.lgs. 387/2003- art.12 - Procedimento unico relativo all'autorizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili – Impianti idroelettrici –
"Impianto idroelettrico con derivazione d'acqua dallo scarico della centrale Enel di Forno di Zoldo (BL) – torrente Maè"
Richiedente: Idroelettrica San Giovanni S.r.l.
Comune di localizzazione dell'impianto: Forno di Zoldo (BL)

L'anno 2014 il giorno 30 del mese di maggio presso la "sala CTR" di Palazzo Linetti sita in Venezia, Calle Priuli, 99, si svolge la seconda seduta dei lavori della Conferenza di Servizi ex art. 14 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii, relativa al procedimento unico sopra specificato.

L'ing. Doriano Zanette, in rappresentanza del direttore della Sezione Difesa del Suolo, assume la presidenza della Conferenza, convocata con nota n.211226 del 15/05/2014, alla quale sono stati invitati, oltre al richiedente, i seguenti Enti/Strutture:

- Comune di Forno di Zoldo
- Provincia di Belluno
- Autorità di Bacino Dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione
- ARPAV
- Veneto Agricoltura
- Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento per le Telecomunicazioni
- Vigili del fuoco – Comando Provinciale di Belluno
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali -Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto – Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto e Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio -
- Enel Divisione Infrastrutture e Reti
- Enel Produzione – Divisione Generazione ed Energy Management
- Comando Militare Esercito Veneto
- ULSS n.1
- Settore Tecnico Amministrazione provinciale di Belluno

L'ing. Giulia Buffon, in servizio presso la Sezione Difesa del Suolo, in qualità di segretario verbalizzante, verifica le generalità dei presenti e le relative competenze, come da allegato prospetto (Allegato 1).

PREMESSO che

- l'art. 12 del D.lgs.387/2003 prevede la convocazione, ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii, di una Conferenza di Servizi finalizzata al rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;
- detta procedura è disciplinata anche dalle DGRV n. 2204/2008, n. 3493/2010 e n. 694/2013;
- in data 20/01/2014 si è svolta la prima seduta della Conferenza di Servizi;
- in data 17/04/2014, con parere n. 3916, la Commissione Tecnica Regionale ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, all'approvazione del progetto;

TUTTO CIO' PREMESSO

Il Presidente della Conferenza di Servizi apre la seduta e prende atto che ad oggi sono pervenuti i seguenti documenti, che si allegano in copia al presente verbale e ne costituiscono parte integrante:

- nota n. 1143 del 16/01/2014 di Veneto Agricoltura - Allegato 2;
- nota n. 0001875 del 15/01/2014 di Enel - Allegato 3;
- nota n. 21853 del 17/01/2014 del Dipartimento Turismo – Sezione Economia e Sviluppo Montano - Allegato 4;
- nota n. 12455 del 13/01/2014 del Ministero dell'Interno – Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Belluno - Allegato 5;
- nota n. 10033 del 10/01/2014 del Ministero dello Sviluppo Economico - Allegato 6;
- nota n. 26853 del 22/01/2014 della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto – Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio - Allegato 7;
- nota n. 156158 del 10/04/2014 della Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV) – Allegato 8;
- parere n. 3916 del 17/04/2014 della CTRA – Allegato 9;
- nota n. 220276 del 21/05/2014 dell' Autorità di Bacino – Allegato 10;
- nota n. 232044 del 26/05/2014 del Ministero dello Sviluppo Economico – Allegato 11;
- nota n. 233463 del 29/05/2014 della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto – Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio - Allegato 12;
- nota n. 175275 del 18/04/2014 della Provincia di Belluno – Sportello Unico Demanio Idrico, trasmissione voto CTRD del 8/04/2014 – Allegato 13;
- convenzione in data 19/06/1995 e successivo addendum in data 22/04/1997, sottoscritta con Enel dalle ditte originarie titolari della concessione di derivazione, ora volturata a Idroelettrica San Giovanni Srl, che costituisce parte integrante della concessione medesima – Allegato 14.

Per quanto riguarda gli espropri, essendo i terreni appartenenti al Comune di Forno di Zoldo e a Enel, saranno predisposte apposite convenzioni; il sindaco di Forno di Zoldo conferma in tal senso la propria disponibilità.

Su richiesta del Dott. Cavinato dell'ARPAV di Belluno la progettista, Dott.ssa Tedeschi, conferma di aver concordato con ARPAV, nella persona della Dott.ssa Favero, il piano di monitoraggio.

La Conferenza di Servizi, inerente l'intervento in oggetto, esauriti gli adempimenti di rito, acquisiti gli atti sopra elencati che si allegano al presente verbale e ne fanno parte integrante, si conclude con esito favorevole, con le prescrizioni contenute nei singoli pareri sopra citati e nel presente verbale.

Il Presidente dichiara chiusa la Conferenza.

Della Conferenza di Servizi viene redatto il presente verbale sottoscritto da Presidente e Segretario, che verrà trasmesso ai soggetti intervenuti.

Il Presidente

.....

Il Segretario

.....

Allegato 1

SEZIONE DIFESA DEL SUOLO

D.Lgs 387/2003 art. 12 – Procedimento unico relativo all'autorizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili – Impianti idroelettrici

Impianto idroelettrico con derivazione d'acqua dallo scarico della centrale Enel di Forno di Zoldo (BL) – torrente Maè

Richiedente: Idroelettrica San Giovanni S.r.l.

Comune: Forno di Zoldo (Belluno)

30/05/2014 –Conferenza di Servizi– PRATICA n. 129

Nome e Cognome	Ente	Indirizzo e-mail	Firma
Roberta TEDESCHI	SPARTA srl		
GUSTAVO FONTANA	IDROELETTRICA S.GIOVANNI srl		
CAMILLO DE PELLEGRIN	Sindaco Comune F.		
ANTONIO CAMPAGNOLO	ARPAV dip.to di BL		
ADRIANO ZANETTE	Difesa Suolo		

ALLEGATOB alla Dgr n. 1447 del 05 agosto 2014 pag. 4/54

Allegato 2

RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO
SERVIZIO | ADDETTO

VENETO AGRICOLTURA
Azienda Regionale per i settori Agricolo, Forestale e Agro-Alimentare

Protocollo n. 1113 *Sezione Innovazione e Sviluppo* **Legnaro,** 16 GEN. 2014
(si prega citare nella risposta)

risp. a foglio del 27.12.2013 Prot. n. 567278
allegati

REGIONE DEL VENETO
17 GEN. 2014
212306300

Spett.le REGIONE VENETO
Direzione Difesa del Suolo
c.a. Arch. Vania Bacchion
Palazzo Linetti - Calle Priuli
Cannaregio, 99
30121 VENEZIA

e p.c. **Spett.le**
Provincia di Belluno
Sett. Tutela e Gestione della fauna
e delle risorse idriche
Via S. Andrea, 5
32100 BELLUNO

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 21230 data 17/01/2014, pagina 1 di 1

Oggetto: Prescrizione Obblighi Ittiogenici
Conferenza di servizi per l'autorizzazione di un "Impianto idroelettrico con derivazione d'acqua dallo scarico della centrale ENEL di Forno di Zoldo (BL) – torrente Maè". Pratica n. 129.
Richiedente: Idroelettrica San Giovanni S.r.l. - Comune: Forno di Zoldo

Facendo seguito alla Vs. lettera *Prot. n. 567278 del 27.12.2013*, l'ufficio scrivente, in qualità di Amministrazione competente in materia di Obblighi Ittiogenici (T.U. delle Leggi sulla Pesca n. 1604 del 1931), precisa quanto segue:

"A titolo di parziale concorso nell'attenuazione della turbativa ambientale, il concessionario della derivazione dovrà osservare un Obbligo Ittiogenico annuale, che consiste in ***n. 15.000 trota fario 4-6 cm*** *o altre specie ittiche di valore equivalente in base alle esigenze della Carta Ittica Provinciale, da immettere nel torrente interessato o in altro corso d'acqua appartenente allo stesso bacino imbrifero indicato dalla Provincia."*

Per eventuali informazioni si prega di rivolgersi alla ns. referente dr.ssa M. Fabiana Bilò (Tel. 049 8293900 - Cell. 345 6374282) oppure al tecnico incaricato dr.ssa Barbara Tuzzato (Tel. 049 8293746 - Cell. 335 1882986).

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Il Direttore
Sezione Innovazione e Sviluppo
- Dott. Luigino Disegna -

P. I.Mae - Forno di Zoldo - scarico centrale ENEL

Allegato 3

Enel-PRO-15/01/2014-0001875

Enel

L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA.

DIVISIONE GENERAZIONE, ENERGY MANAGEMENT E MERCATO ITALIA
AREA DI BUSINESS GENERAZIONE, PRODUZIONE IDROELETTRICA
UNITA' DI BUSINESS HYDRO VENETO

31029 Vittorio Veneto (TV), Via Borgo Botteon 9
T +39 0438729911 - F +39 0239652841
enelproduzione@pec.enel.it

Raccomandata a mano
Spett.le
REGIONE VENETO
Giunta Regionale
Direzione Difesa del Suolo
Calle Priuli - Cannaregio, 99
30121 VENEZIA VE

PRO/AdB-GEN/PID/UB-VE/SWM/CON

Oggetto: D.lgs 387 art 12 - procedimento unico relativo all'autorizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - impianti idroelettrici - impianto idroelettrico con derivazione d'acqua dallo scarico della centrale Enel di Forno di Zoldo (BL) - torrente Maè richiesta dalla ditta Idroelettrica San Giovanni S.r.l.. Nomina RUP - Indizione e convocazione Conferenza di Servizi.

Con la presente la Scrivente Società evidenzia quanto segue con riferimento alla derivazione di cui all'oggetto.

Il nulla osta già rilasciato dalla scrivente è da intendersi confermato purché sia garantito dalla Ditta Idroelettrica San Giovanni S.r.l., il pieno rispetto degli obblighi e delle garanzie portati all'art. 8 del Disciplinare di concessione n. 2149 del 15.03.2001 approvato con Decreto Genio Civile di Belluno n. 122 del 25.06.2001; inoltre, come richiamato nello stesso art. 8, si devono parimenti intendere ivi integralmente assunti gli obblighi portati nella Convenzione del 19.06.1995 e Atto aggiuntivo del 22.04.1997.

Pertanto, a seguito del decreto di voltura titolarità concessione n. 88 del 5.06.2013 dalla Società Telettra e Zoldo Energy alla Ditta Idroelettrica San Giovanni S.r.l. si devono intendere come integralmente assunte in capo alla medesima tutte le obbligazioni sopra richiamate.

Distinti saluti

Francesco Bernardi
IL RESPONSABILE

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Enel Servizi e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.

CSQ H&S OHSAS 18001 EMAS

Id. 16688675

Allegato 4

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Data 17 GEN 2014 | Protocollo N. 21853 Class. 720.02.03 Fasc | Allegati N.

Oggetto: D. Lgs 387/2003. Comune di Forno di Zoldo (BL). Progetto per la realizzazione dell' "Impianto idroelettrico con derivazione d'acqua dallo scarico della centrale Enel di Forno di Zoldo (BL) – torrente Maè".
Richiedente: Idroelettrica San Giovanni s.r.l..
Conferenza di Servizi del 20/01/2014 a Venezia.

17 GEN. 2014

Alla Sezione Difesa del Suolo
Cannaregio, 99
30121 Venezia (VE)

In riferimento alla nota di codesta struttura prot. n. 567278 del 27.12.2013, con la quale, ai sensi del D. Lgs 387/2003 art. 12, viene convocata a Venezia per il giorno 20.01.2014 la seguente Conferenza di Servizi:

istruttoria del Progetto per la realizzazione dell' "Impianto idroelettrico con derivazione d'acqua dallo scarico della centrale Enel di Forno di Zoldo (BL) – torrente Maè". Richiedente: Idroelettrica San Giovanni s.r.l;

nell'evidenziare che i terreni interessati dall'impianto in questione, come individuati nell'elaborato progettuale "F - Elaborati catastali" datato Novembre 2013, non risultano essere assoggettati al regime giuridico degli usi civici o regoliero, si comunica che la scrivente Sezione non parteciperà alla suddetta Conferenza di Servizi non essendoci aspetti di propria competenza da esaminare.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE DI SEZIONE
Dott. Stefano Sisto

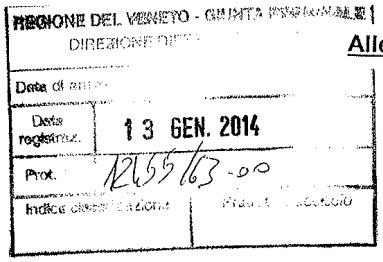
Servizio Economia e Comunità Montane
P.O. Usi Civici
tel. 041/2795422 SO

DIPARTIMENTO TURISMO
Sezione Economia e Sviluppo Montano
Via Torino, 110 30172 Mestre (VE) - Tel. 041/2795464 – Fax 041/2795620
e-mail sviluppomontano@regione.veneto.it - protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

Cod. Fisc. 80007580279 *P.IVA 02392630279*



MINISTERO DELL'INTERNO
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
BELLUNO
Ufficio Prevenzione Incendi



Allegato 5

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
COM-BL
REGISTRO UFFICIALE - USCITA
Prot. n. 0000184 del 09/01/2014
03.01.48. Convocazione Conferenza Servizi - Sportello Unico

Alla REGIONE VENETO
Direzione Difesa del Suolo
Calle Priuli – Cannaregio, 99
30121 VENEZIA
(protocollo.generale@pec.regione.veneto.it)

E,p.c.: Al Sig. Sindaco del Comune di:
FORNO DI ZOLDO (BL)
(comune.fornodizoldo.bl@pecveneto.it)

E,p.c.: Alla Società Idroelettrica San Giovanni s.r.l.
(idroelettricasangiovannisrl@legalmail.it)

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 12455 data 13/01/2014, pagina 1 di 1

OGGETTO: D.Lgs. 387/2003-art. 12 – Procedimento unico relativo all'autorizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili – Impianti idroelettrici
"Impianto idroelettrico con derivazione d'acqua dallo scarico della centrale ENEL di Forno di Zoldo (BL) - Torrente Mae'"
Richiedente: Idroelettrica San Giovanni s.r.l.
Comune di localizzazione dell'impianto. Forno di Zoldo (BL)
Nomina RUP – Indizione e Convocazione Conferenza di Servizi – 20/01/2014

Con riferimento alla convocazione pari oggetto, prot. n. 567278 del 27/12/2013, si comunica che questo Comando ha visionato il progetto dell'impianto idroelettrico in argomento.

Dai contenuti del progetto non è emersa alcuna attività soggetta a controllo da parte dei Vigili del Fuoco.

Ciò premesso si comunica che questo Comando non interverrà alla Conferenza in oggetto e, per quanto di competenza, nulla osta all'esecuzione dell'opera.

PG/ns

IL COMANDANTE PROVINCIALE
Arch. Mauro LUONGO

32100 BELLUNO – Via Gregorio XVI n. 3 – Tel. 0437/940.941 – Fax 0437/942.431
comando.belluno@vigilfuoco.it - com.belluno@cert.vigilfuoco.it

ALLEGATOB alla Dgr n. 1447 del 05 agosto 2014 pag. 8/54

RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO
SERVIZIO | ADDETTO
Zanette | Bacchiega

Ministero dello Sviluppo Economico

Comunicazioni

ISPETTORATO TERRITORIALE Veneto
Settore III – Reti e servizi com. el.

REGIONE DEL VENETO
10 GEN. 2014
10033/63.00

Allegato 6

Mestre, li 09 gennaio 2014

Alla **Regione Veneto**

Direzione Difesa del Suolo

Pec: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

Prot. : ITV / III / MF

Oggetto: Conferenza dei servizi del 20 gennaio 2014: Procedimento Unico relativo all'autorizzazione di impianti di produzione energia elettrica da fonti rinnovabili (impianti idroelettrici)
"Impianto idroelettrico con derivazione d'acqua dallo scarico della centrale Enel di Forno di Zoldo"
Richiedente: Idroelettrica San Giovanni S.r.l..
Comune di localizzazione dell'impianto: Forno di Zoldo (BL)
Istanza Regione Veneto prot. 567278/63.00

Con riferimento all'oggetto, si comunica l'impossibilità di essere presenti alla Conferenza dei servizi per problemi organizzativi d'ufficio.

Ad ogni buon conto si partecipa che la modifica normativa introdotta all'art.95 c. 2 del D. Lgs 259/03, dall'art. 14 c. 6) del D.L. 179/2012 (convertito con legge 221 del 17 dicembre 2012), stabilisce che per le condutture aeree o sotterranee di energia elettrica MT, realizzate in cavi cordati ad elica, il nulla osta alla costruzione è sostituito da una attestazione di conformità del gestore.

Nel caso l'autoproduttore sia intenzionato a procedere con il procedimento tradizionale per il rilascio del nullaosta relativo all'elettrodotto, questo Ufficio necessita del materiale cartaceo descritto nelle istruzioni che si allegano e che si prega di consegnare all'istante.

Distinti saluti.

Il Responsabile del procedimento
(*dott.. Mauro Furlan*)

Via Torino, 88 – 30172 Mestre-Venezia
Tel. 334-61.20.752l – fax 041-5318668
mauro.furlan@smise.gov.it – pec: com.ispvnt@pec.sviluppoeconomico.gov.it

Regione del Veneto-A.O.Giunta Regionale n.prot. 10033 data 10/01/2014, pagina 1 di 8

ALLEGATOB alla Dgr n. 1447 del 05 agosto 2014 pag. 9/54

mise.AOO-ISP-VENETO.REGISTRO UFFICIALE(U).0000354.09-01-2014

Ministero dello Sviluppo Economico

Comunicazioni

ISPETTORATO TERRITORIALE Veneto
Settore III – Reti e servizi com. el.

Mestre, lì 09 gennaio 2014

Alla **Regione Veneto**

Direzione Difesa del Suolo

Pec: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

Prot. : ITV / III / MF

Oggetto: Conferenza dei servizi del 20 gennaio 2014: Procedimento Unico relativo all'autorizzazione di impianti di produzione energia elettrica da fonti rinnovabili (impianti idroelettrici)
"Impianto idroelettrico con derivazione d'acqua dallo scarico della centrale Enel di Forno di Zoldo"
Richiedente: Idroelettrica San Giovanni S.r.l..
Comune di localizzazione dell'impianto: Forno di Zoldo (BL)
Istanza Regione Veneto prot. 567278/63.00

Con riferimento all'oggetto, si comunica l'impossibilità di essere presenti alla Conferenza dei servizi per problemi organizzativi d'ufficio.

Ad ogni buon conto si partecipa che la modifica normativa introdotta all'art.95 c. 2 del D. Lgs 259/03, dall'art. 14 c. 6) del D.L. 179/2012 (convertito con legge 221 del 17 dicembre 2012), stabilisce che per le condutture aeree o sotterranee di energia elettrica MT, realizzate in cavi cordati ad elica, il nulla osta alla costruzione è sostituito da una attestazione di conformità del gestore.

Nel caso l'autoproduttore sia intenzionato a procedere con il procedimento tradizionale per il rilascio del nullaosta relativo all'elettrodotto, questo Ufficio necessita del materiale cartaceo descritto nelle istruzioni che si allegano e che si prega di consegnare all'istante.

Distinti saluti.

Il Responsabile del procedimento
(dott.. Mauro Furlan)

Via Torino, 88 – 30172 Mestre-Venezia
Tel. 334-61.20.752l – fax 041-5318668
mauro.furlan@smise.gov.it – pec: com.ispvnt@pec.sviluppoeconomico.gov.it

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 10033 data 10/01/2014, pagina 2 di 8

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 10033 data 10/01/2014, pagina 3 di 8

Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
ISPETTORATO TERRITORIALE VENETO

PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEL NULLA OSTA ALLA COSTRUZIONE DI CONDUTTURE ELETTRICHE E/O TUBAZIONI METALLICHE

(Nulla Osta previsto ai sensi del T.U. di Leggi sulle Acque e sugli impianti elettrici approvato con R.D. 11.12.1933 n. 1775 e dell'art. 95 commi 1, 2 e 5 del D.Lgs. 01.08.2003 n. 259 e del D.M. Ministero delle Comunicazioni 4 luglio 2005)

Scopo

Consentire la coesistenza nel territorio degli impianti e delle condutture di energia elettrica[1] e/o delle tubazioni metalliche a qualunque uso destinate (elettrodotti, gasdotti, oleodotti, acquedotti, condotte forzate, ecc.) garantendo la protezione meccanica, elettrica e induttiva delle linee di telecomunicazioni nei casi di avvicinamento, incrocio e/o parallelismo.

Il procedimento

Il procedimento prende avvio con la ricezione da parte del Settore III dell'Ispettorato dell'istanza di rilascio del Nulla Osta corredata di tutti i documenti necessari all'istruttoria sotto indicati e si conclude entro novanta giorni per le condutture elettriche di II classe e 120 giorni per le condutture elettriche di III classe e le tubazioni metalliche, come previsto dai Regolamenti di cui ai DPCM n. 272/2010 e n. 273/2010, con l'emissione del provvedimento finale. Qualora vi fossero delle carenze documentali il responsabile del procedimento invierà una richiesta di integrazione da assolvere entro 30 giorni. In assenza di riscontro a quanto richiesto, il procedimento verrà chiuso per assenza, anche parziale, della documentazione essenziale con apposita comunicazione all'interessato.

L'istanza

I gestori dei servizi a rete e i committenti delle opere devono redigere la domanda secondo il facsimile appositamente realizzato, apponendo una marca da bollo di € 14,62 o specificando il titolo di esenzione, e con allegata una fotocopia del documento di identità del sottoscrittore. Nel caso di committenti plurimi si chiede di nominare, con nota firmata da tutti, un rappresentante unico per il procedimento presso il quale sarà trasmesso il nullaosta ed ogni altra comunicazione inerente il procedimento in corso. L'istanza, comprensiva della documentazione di progetto sotto elencata, va inoltrata al seguente indirizzo:

Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Veneto - Settore III - Via Torino, 88 - 30172 Mestre (VE).

Qualora l'impianto riguardi condutture in bassa tensione non sarà necessario presentare istanza di Nulla Osta[2] in quanto si ritiene valido il provvedimento emesso a suo tempo per la cabina elettrica o PTP e per l'elettrodotto MT del gestore ai quali sarà connesso l'impianto bT dell'istante, che a partire dal punto di consegna e misura sarà in ogni caso acquisito e gestito dal gestore. Nel caso

[1] Sono quelle definite dal regolamento approvato con D.M. LL.PP. 21.03.1988 N. 449 e s.m.i . Fino a 1 kV sono le linee in bassa tensione di classe I, fino a 30 kV sono le linee in media tensione di classe II; oltre i 30 kV sono le linee in alta tensione di classe III.

[2] In base all'art. 4 della L.R. 24/91, *"Il provvedimento di autorizzazione, relativo ad impianti aventi tensione compresa tra 1.000 e 30.000 volt, attribuisce al richiedente la facoltà di realizzare anche impianti di tensione fino a 1. 000 volt che si diramino dall'impianto autorizzato o preesistente sempre che non insorgano opposizioni da parte di amministrazioni pubbliche o di privati interessati".*

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 10033 data 10/01/2014, pagina 4 di 8

venga modificato in sede di accordi con il gestore, il tipo di allacciamento da bassa tensione a MT (1 kV < tensione di esercizio < 30 kV), con conseguente inserimento di una cabina o PTP, l'istante o il gestore per suo conto saranno tenuti a presentare nuova istanza di Nulla Osta.

Documentazione da allegare

Il progetto[3], deve essere redatto conformemente alle normative tecniche di settore[4] e deve contenere i seguenti documenti:

Per gli impianti e le condutture elettriche:
1) relazione tecnica (due copie), nella quale dovranno essere indicate le caratteristiche salienti di costruzione ed esercizio quali:
- lunghezza, modalità di posa delle linee (aerea o sotterranea);
- tensioni e frequenza di esercizio, intensità massima di corrente d'esercizio;
- corrente di guasto (ove disponibile e solo per linee di media tensione di lunghezza superiore ai 500 metri);
- tipo di cavi utilizzati, sezione e materiale dei conduttori;
nel caso di linee interrate
- dimensioni e tipologia delle tubazioni/canalizzazioni di contenimento;
nel caso di linee aeree
- dimensione e tipologia dei sostegni unificati e delle relative fondazioni;
- tipo di attacco (in amarro, in sospensione, a mensola, semplice o doppio) organi di manovra;
- accessori e tipo degli eventuali giunti.

2) mappa/corografia (due copie) in scala 1:25.000 o su estratto di C.T.R. al 5.000 o altra scala idonea con evidenziata l'area dell'intervento. Tale mappa deve essere funzionale alla individuazione dell'area sia per la segnalazione dei cavi di telecomunicazioni presenti in zona sia per lo svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo.

3) disegno planimetrico catastale (quattro copie) in scala adeguata (1:500, 1:1.000, 1:2.000) riportante l'intero tracciato delle linee elettriche (dal punto di inserimento nella rete di distribuzione esistente al punto di estensione/utilizzo o di produzione/trasformazione).

4) disegno planimetrico delle cabine elettriche in scala 1:100;

5) disegni delle sezioni tipo (due copie) delle condutture elettriche;

6) dichiarazione esplicita che gli impianti verranno realizzati secondo le norme costruttive previste dalle Norme CEI 11-17 per i tratti in cavo interrato, secondo norme CEI 11-1 e unificazioni Enel DG2091 e DG10061 per le cabine elettriche e secondo le norme costruttive stabilite dal DM 21/03/88 n. 449, contenente regolamento di esecuzione della L. 339 del 28/06/86 e successive modifiche, per le linee aeree.

[3] In forma cartacea, con grado di definizione pari al definitivo, timbrato e firmato da un progettista abilitato per gli impianti di cui trattasi.
[4] Si citano a titolo non esaustivo gli artt. 95 e 97 del D.Lgs. n. 259/2003; il D.M. LL.PP. 21.03.88 n. 449; le norme C.E.I. 11-17 ed. 2006 fascicolo 8402; le norme C.E.I. 103-6 ed. 1997 fascicolo 4091; le norme C.E.I. 0-16 ed. 2008 fascicolo 9251; il D.M.M.I.24.11.84 n. 1; il D.M. MI.S.E. 16/04/2008 e/o D.M. MI.S.E. 17/04/2008; le norme UNI 9165 e/o norme UNI 9860.

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 10033 data 10/01/2014, pagina 5 di 8

7) Informazione sulla modalità di connessione alla rete di distribuzione o trasmissione esistente (ad esempio in derivazione ad antenna o in entra-esce).

8) Atto di sottomissione (una copia originale)[5] redatto come da facsimile disponibile da trasmettere in originale, su carta legale, registrato presso il competente Ufficio delle Entrate. Tale atto ha validità per tutti gli impianti elettrici presenti e futuri gestiti o realizzati dal richiedente nel territorio nazionale e va prodotto una tantum e non per ogni singola domanda. Pertanto se trattasi di richiedente che lo ha già depositato presso un altro Ispettorato Territoriale è sufficiente l'invio di una copia fotostatica dell'originale registrato.

Per gli impianti in tubazione metallica, come per esempio le condotte forzate, rete acquedotto, rete gas, oleodotto, teleriscaldamento, si dovrà indicare:
- la lunghezza, la modalità e la profondità di posa,
- il materiale della condotta (ad esempio acciaio, ghisa sferoidale),
- l'eventuale adozione della protezione catodica attiva,
- la pressione di esercizio espressa in bar per le reti gas.

9) mappa/corografia (2 copie) in scala 1:25.000 o su estratto di C.T.R. al 5.000 o altra scala idonea con evidenziata l'area dell'intervento. Tale mappa deve essere funzionale alla individuazione dell'area sia per la segnalazione dei cavi di telecomunicazioni presenti in zona sia per lo svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo.

10) disegno planimetrico catastale (4 copie) in scala adeguata (1:500, 1:1.000, 1:2.000) riportante l'intero tracciato delle tubazioni metalliche e delle linee elettriche (dal punto di inserimento nella rete di distribuzione esistente al punto di estensione/utilizzo o di produzione/trasformazione);

Nel caso in cui il progetto riguardi linee elettriche per la connessione di un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili[6] di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ed alle linee guida del D.M. MI.S.E. 10/09/2010 va aggiunto:

11) Preventivo per la connessione (una copia) redatto dal gestore della rete elettrica nazionale o della rete di distribuzione esplicitamente accettato dal proponente.

Nel caso in cui la costruzione riguardi linee elettriche in alta tensione (tensione di esercizio > 30.000 Volt) la procedura da seguire e la documentazione da produrre sono indicate nella Circolare del Ministero delle Comunicazioni prot. n. 70820 del 04/10/2007 ed alla documentazione di cui sopra va inizialmente aggiunta[7]*:*

12) la dichiarazione di impegno (2 originali) da redigersi secondo il facsimile contenuto nella procedura sopra indicata.

In fase esecutiva delle opere il committente dovrà contattare il funzionario responsabile del procedimento al fine di pianificare il sopralluogo per la verifica delle interferenze. Qualora tale sopralluogo non possa svolgersi in fase di scavo, per indisponibilità del Settore, sarà necessario

[5] Previsto ai sensi dell'art. 120 del T.U. di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R.D. 11.12.1933 n. 1775.

[6] Per facilitare l'esame del progetto, se possibile, i disegni di cui ai punti 2, 3, 4 e 5 vanno riuniti in unica tavola grafica contenente l'impianto di produzione, gli elettrodotti dell'impianto di utenza per la connessione e di rete per la connessione, la linea elettrica esistente del gestore.

[7] Successivamente, dovranno essere prodotte tutte le documentazioni indicate nella medesima Procedura che prevede il rilascio di altri due provvedimenti autorizzativi da parte del Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni.

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 10033 data 10/01/2014, pagina 6 di 8

inoltre inviare foto digitali, almeno una di contesto e una di particolare, che consentano una valutazione dimensionale e qualitativa delle protezioni adottate.

A consuntivo dei lavori eseguiti andrà infine presentato:

13) il disegno quotato degli attraversamenti come realizzati (2 copie).

per le linee elettriche aeree[8] sviluppo di specifici calcoli di verifica delle campate interferenti e di quelle laterali, autocertificazione per la parte statica, profili e piante in scala opportuna.

per le linee elettriche interrate e le tubature metalliche disegni delle sezioni e piante delle modalità di attraversamento e parallelismo sia in ipotesi di cavi di telecomunicazioni direttamente interrati che di cavi di telecomunicazioni in tubazione, previste dalle norme vigenti in materia.

L'istruttoria
L'istruttoria consiste nell'esame del progetto e nella verifica della sua rispondenza alle normative vigenti. Pertanto, al fine di un esito positivo, la documentazione prodotta dev'essere conforme ed esaustiva. Qualora mancassero atti e documenti essenziali l'istruttoria verrà necessariamente sospesa con differimento dei termini del procedimento a partire dalla data di ricevimento delle integrazioni richieste mediante apposita comunicazione.

Notizie sul procedimento
Per la verifica della compatibilità delle opere da realizzare con le preesistenti reti di comunicazione elettronica è necessaria l'acquisizione del tracciato degli eventuali cavi di telecomunicazione preesistenti ed interessati dai lavori in oggetto. A tale scopo questo Ispettorato trasmette la documentazione grafica di progetto al gestore telefonico incaricato della fornitura del Servizio Universale per la segnalazione del suddetto tracciato che costituirà vincolo di preesistenza.
Qualora il richiedente sia già in possesso di detta documentazione, o sia in grado di ottenerla direttamente, è invitato a produrre detti elaborati grafici o atti per facilitare il rilascio del nullaosta alla costruzione.

Varianti
Eventuali varianti in corso al procedimento possono essere accolte una sola volta mediante apposita richiesta e integrazione della documentazione. Se avvenissero successivamente all'emissione del provvedimento finale e fossero sostanziali rispetto l'impianto, daranno luogo ad un nuovo procedimento.

Intestazioni diverse del provvedimento finale
Eventuali richieste di variazione dell'intestazione e/o cointestazione del provvedimento finale a favore del gestore della rete elettrica di distribuzione possono essere accolte solo se prodotte contestualmente dai soggetti coinvolti nella costruzione delle opere.

Spese d'istruttoria e di verifica e controllo
Per quanto concerne gli oneri istruttori si precisa che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera e) del Decreto del Ministero delle Comunicazioni 15 febbraio 2006 pubblicato su G.U. n. 82 del 07/04/2006, per le attività di istruttoria nonché di vigilanza e controllo previste dall'art. 95 del D.Lgs. 259/2003 sono dovuti i compensi calcolati ai sensi dell'art. 4 del citato D.M.. I relativi importi e le modalità di versamento saranno notificati al richiedente/proponente con separata comunicazione del Settore I - Logistico dell'Ispettorato.

[8] In conformità al regolamento approvato con D.M. LL.PP. 21.03.1988 n. 449 e ss.mm.ii.

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 10033 data 10/01/2014, pagina 7 di 8

Trattandosi di oneri che devono essere commisurati ai tempi dell'istruttoria e/o della vigilanza e controllo i quali non sono preventivabili, si precisa che la suddetta richiesta di pagamento sarà effettuata a conclusione del procedimento di rilascio del nullaosta alla costruzione (spese di istruttoria) ed a conclusione dell'attività di vigilanza e controllo (spese di sopralluogo).

Reti di comunicazione elettronica ad uso privato annesse
Nel caso in cui sia prevista in progetto anche la realizzazione di reti di comunicazione elettronica ad uso privato a servizio dell'impianto elettrico o delle tubazioni metalliche (ad es. reti di telesorveglianza, telecontrollo, monitoraggio, altro), si informa che ai sensi degli articoli 99 e 104 del Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 01.08.2003 n. 259 pubblicato su G.U. n. 214 del 15.09.2003), l'attività di installazione ed esercizio di dette reti è assoggettata ad una autorizzazione generale che consegue alla presentazione della dichiarazione e della documentazione prescritte dall'art. 99 comma 4 e dall'art. 107 del succitato Codice a:
per reti su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici annesse:
- Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni - Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica e di Radiodiffusione - Divisione II - V.le America, 201 - 00144 Roma.
Per reti che impiegano bande di frequenze di tipo collettivo (ad es. reti Radiolan e/o Hiperlan 2,4 e 5Ghz) annesse:
- Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Veneto - Settore II - Via Torino, 88 - 30172 Mestre (VE).

Restano escluse da tale specifico obbligo di autorizzazione generale le fattispecie previste dall'art. 99 comma 5 e dall'art. 105, come ad es. le reti ad uso privato sul proprio fondo.

CONTATTI

Responsabile Settore III
dr. Alessandro Rossi, 041.9654130, 334.6120852, alessandro.rossi@sviluppoeconomico.gov.it

Condutture elettriche MT (province di Treviso e Belluno), AT e Tubazioni metalliche
dr. Mauro Furlan, 041.9654132, 334.6120752, mauro.furlan@sviluppoeconomico.gov.it

Condutture elettriche MT(province di Padova, Vicenza, Verona e Rovigo)
p.i. Davide Vantini, 041.9654131, 334.6120943, davide.vantini@sviluppoeconomico.gov.it

Condutture elettriche MT (provincia di Venezia)
sig. Massimo Scognamiglio, 041.9654133, 334.6120901, massimo.scognamiglio@sviluppoeconomico.gov.it

Condutture elettriche MT impianti di produzione da fonti rinnovabili
geom. Errico Iervolino, 041.9654134, 334.6121069, errico.iervolino@sviluppoeconomico.gov.it

Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento Comunicazioni
Ispettorato Territoriale Veneto - Via Torino, 88 - 30172 Mestre (VE)
Codice Fiscale: 90101870278
FAX: 041.5318668
PEC: com.ispvnt@pec.sviluppoeconomico.gov.it

La presente procedura viene adottata a partire dal 1 Aprile 2012.

Mestre, 12 marzo 2012

Il Dirigente
Ing. Luciano Caviola

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DIPARTIMENTO COMUNICAZIONI - Ispettorato Territoriale Veneto

ALLEGATOB alla Dgr n. 1447 del 05 agosto 2014 pag. 15/54

Allegato 7

RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO

SERVIZIO	ADDETTO
Zanette	Bonifacio

MODULARIO B.C. - 251

MOD. 302

Venezia, 20/1/2014

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DEL VENETO

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI PER LE PROVINCE DI VENEZIA, BELLUNO, PADOVA E TREVISO

Alla Regione del Veneto
Direzione difesa del Suolo
30121 VENEZIA
mail:
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

p.c. Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto
Palazzo Ca' Michiel Dalle Colonne
Calle del Duca – Cannaregio 4314
30131 VENEZIA
mail: dr-ven@beniculturali.it

p.c. Soprintendenza per i Beni Archeologici
del Veneto - Via Aquileia, 7
35100 PADOVA
mail: sba-ven@beniculturali.it

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 26853 data 21/01/2014, pagina 1 di 3

REGIONE VENETO
SEGR. REG. AMBIENTE E TERRITORIO
DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO
26853 / 63.00
22 GEN 2014

Lettera inviata solo tramite MAIL
SOSTITUISCE L'ORIGINALE
ai sensi art. 47, D.Lgs. n. 82/2005

Prot. n. 0001362 Cl. 34.19.02/ Allegati n. Risposta al foglio del 27.12.2013 N. 567278/630 0030000

Rif. Nostro prot. n. 0033267 del 27.12.2013

OGGETTO: Legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 14.
Convocazione Conferenza Servizi in data **20.01.2014** alle ore **10,00** presso gli uffici regionali di Palazzo Linetti, I piano, sala CTR, Calle Priuli, Cannaregio n. 99 a Venezia.
Ditta: **Idroelettrica San Giovanni s.r.l.;**
Lavori: Procedimento unico relativo all'autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili – impianti idroelettrici. "Impianto idroelettrico con derivazione d'acqua dallo scarico della centrale ENEL di Forno di Zoldo (BL) – Torrente Maè;
Comune: **Forno di Zoldo (BL);**

Con riferimento alla convocazione della Conferenza dei Servizi inerente l'intervento in oggetto rubricato, inoltrata dalla Regione del Veneto Direzione Difesa del Suolo con nota prot. **567278**/6300030000 del **27.12.2013,** qui pervenuta in data **27.12.2013,** prot. n. **0033267** del **27.12.2013**; prevista per il giorno **20.01.2013** presso la sede indicata in oggetto, si comunica quanto segue:
VISTA la nota prot. n. 6062 del 07.09.2007 della *Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto* che disciplina le modalità di partecipazione alle conferenze di servizi per interventi in ambito regionale, che riguardano le competenze di più Soprintendenze di settore;
VISTA la nota prot. n. 0000272 del 10.01.2013 con la quale il Direttore Regionale del Veneto Arch. Ugo Soragni ha delegato la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di VE, BL. PD e TV a rappresentarlo nella Conferenza dei Servizi in oggetto, in ordine alle funzioni di cui all'art. 17,

SR / fc 16.01.2014

Palazzo Soranzo Cappello – S.Croce 770 - 30135 Venezia - Tel. 041/2574011 - Fax 041/2750288 - e-mail: sbap-vebpt@beniculturali.it - mbac-sbap-vebpt@mailcert.beniculturali.it

MODULARIO
D.C. - 253

MOD. 302

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DEL VENETO

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI PER LE PROVINCE DI VENEZIA, BELLUNO, PADOVA E TREVISO

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 28853 data 21/01/2014, pagina 2 di 3

comma 3, lettera n) del D.P.R. n. 233/2007 e s.m.i.; verificata l'assenza dei presupposti indicati nella nota prot. **n. 0013605 del 27.07.2011** e considerato pertanto che la delega alla scrivente a rappresentare la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto si intende priva di effetti;
Quanto sopra richiamato e premesso;
CONSIDERATA l'impossibilità della scrivente di partecipare alla seduta in oggetto per concomitanti impegni istituzionali;
CONSIDERATO che dall'esame della documentazione allegata e della relazione paesaggistica in particolare si desume che l'intervento in oggetto risulta ricadente in area sottoposta a vincolo ai sensi D.Lgs. 42/2004, art.142 comma 1, lettera c) e g);
VISTA la documentazione prodotta ai sensi del D.P.C. 12.12.2005 (relazione paesaggistica),
CONSIDERATO che l'intervento proposto prevede la realizzazione di un nuovo impianto di produzione di energia elettrica avente portata media di concessione: 1.992 l/s, lunghezza dell'asta sottesa di circa 1 km, lunghezza della condotta forzata di 700 m e che il DMV rilasciato è di 158 l/sec.
Si segnala la carenza documentale di atti costituenti parte integrante della stessa senza dei quali la valutazione paesaggistica non può essere perfezionata, ovvero:
1) foto-inserimento delle opere fuori terra di progetto riguardanti i due guadi (attraversamento del Torrente Doa e Rio le Boccole;
2) corografia generale di inquadramento, con individuazione di tutte le derivazioni (esistenti e/o in itinere) ricadenti nello stesso bacino idrografico;
3) elenco delle concessioni,rilasciato dall'Ente competente, e di istanze in atto, per derivazioni riguardanti la stessa asta fluviale (con particolare riferimento alla lunghezza, quantità d'acqua prelevata e DMV), riferito alla corografia generale di cui al punto 2);
4) Inoltre si segnala che l'intervento in oggetto, mirante a sottendere il Torrente Maè, risulti essere in contrasto con gli "Obiettivi e indirizzi di qualità paesaggistica" -3a. Salvaguardare gli ambienti fluviali e lacustri ad elevata naturalità (Maè e torrenti minori e sorgenti), (PTRC- variante parziale con attribuzione di valenza paesaggistica DGR n.427 del 10.04.13). Pertanto, in base a quanto evidenziato, la proposta progettuale dovrà esplicitare e garantire la non compromissione dell'equilibrio esistente.
5) classificazione della qualità d'acqua del torrente, in riferimento alla Direttiva 2006/118/CE recepita col D.Lgs. n.30 del 16.03.2009, in quanto, benché finalizzato alla tutela ambientale, dato lo stretto rapporto tra ambiente e paesaggio, individua elementi utili per la valutazione della compatibilità paesaggistica;
Si anticipa che tutte le opere fuori terra (in particolare centrale di produzione) dovranno essere rivestite in elementi lapidei a ricorsi orizzontali.
Il parere definitivo sarà reso nella conferenza decisoria dopo avere acquisito la documentazione di cui sopra.

VISTE le valutazioni espresse dalla Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto con nota prot. n. 0000494 del 15.01.2014 che costituisce parte integrante del presente provvedimento e che si allega in copia.
Si richiama quanto disposto dall'art.90 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, in caso di ritrovamenti di preesistenze antiche in corso d'opera, e si rimane in attesa di ricevere il verbale relativo alla Conferenza di Servizi in oggetto.

IL SOPRINTENDENTE
AD INTERIM
Arch. Antonella Ranaldi

SR / fc 16.01.2014

Palazzo Soranzo Cappello - S. Croce 770 - 30135 Venezia - Tel. 041/2574011 - Fax 041/2750288 - e-mail: sbap-vebpt@beniculturali.it - pbac.sbap-vebpt@mailcert.beniculturali.it

ALLEGATOB alla Dgr n. 1447 del 05 agosto 2014 pag. 17/54

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 26853 data 21/01/2014, pagina 3 di 3

01/01/2013 03:18 0498754647 SOPR. ARCH. VENETO PAG 01/01

15 GEN 2014

Padova, 15.01.2014

Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DEL VENETO

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI DEL VENETO

MBAC-SBA-VEN
SERV.TER. 0000494
15/01/2014

Alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso-
Palazzo Cappello-Santa Croce, 770
Rio Marin
30135 Venezia
fax 041-2750288

Cl. 04.04.19

Lettera inviata solo tramite FAX
SOSTITUISCE L'ORIGINALE
ai sensi dell'art. 43, comma 6, DPR 445/2000

OGGETTO: Forno di Zoldo (BL). Legge. 7 agosto 1990, n. 241, art. 14.- *Impianto idroelettrico sul torrente Maè con derivazione d'acqua dalla centrale Enel di Forno di Zoldo (BL)* –. Richiedente: Idroelettrica San Giovanni S.r.l. Conferenza di Servizi 20 gennaio 2014. Parere endoprocedimentale di competenza.-

Con riferimento alla nota della Direzione Regionale n. 0000272 del 10.01.2014, di pari oggetto, assunta al prot. di questo Ufficio con n. 398 del 13.01.2014, la scrivente Soprintendenza, esaminati gli elaborati progettuali trasmessi dalla Società richiedente con nota del 10.01.2014 (ns. prot. n. 353 del 13.01.2014) e vista la nota n. 567278 del 27.12.20 (ns. prot. n. 17136 del 30.12.2013) inoltrata dalla Regione del Veneto- Direzione Difesa del Suolo, fa presente, sulla base della documentazione di archivio, che le opere in progetto si collocano in un'area che finora non ha restituito rinvenimenti di interesse archeologico.

Pertanto non si ritiene necessario attivare interventi di tutela archeologica preventiva o di assistenza specialistica in corso d'opera.

Si chiede tuttavia di conoscere, con congruo anticipo, la data di inizio e la durata degli interventi comportanti rimozioni di terra, al fine di predisporre eventuali sopralluoghi in cantiere da parte di personale tecnico-scientifico.

Resta comunque fermo quanto disposto dall'art. 90 del D. Lgs 22 gennaio 2004, in caso di ritrovamenti di preesistenze antiche in corso d'opera.-

IL SOPRINTENDENTE
dott.Vincenzo Tiné

Soprintendenza ... VE-BL-PD-TV
anno ...
15 GEN. 2014
N. 1005

Funzionario Archeologo
Responsabile dell'Istruttoria
dott.ssa Giovanna Gangemi

Palazzo Folco – Via Aquileia, 7 – 35139 PADOVA tel. +39 049 8243811 fax +39 049 8754647
e-mail sba-ven@beniculturali.it - PEC mbac-sba-ven@mailcert.beniculturali.it

Allegato 8

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

10 APR. 2014

Data Protocollo N° 156158 / 71.03.03.00.00 Class: C.101 Prat. 2556 Fasc. 3.400.21.6 Allegati N°

Oggetto: Impianto idroelettrico con derivazione dallo scarico della centrale Enel sul torrente Maè, in comune di Forno di Zoldo (BL). Comunicazione riguardante la procedura di valutazione di incidenza.

Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste
Sezione Difesa del Suolo
SEDE

Facendo seguito alla Vostra nota di trasmissione della documentazione n. 82189 del 25/02/2014, dall'esame della documentazione tecnica relativa all'impianto in oggetto, si comunica che la relazione relazione per la Valutazione di Incidenza esaminata risulta essere non conforme alle indicazioni riportate nell'Allegato A alla D.G.R. 3173/2006 e che, tuttavia, si è potuto verificare che le opere non ricadono all'interno dei siti della rete Natura 2000 e che non si riconoscono interferenze derivanti dalle attività di realizzazione e gestione con gli habitat e le specie di interesse comunitario in essi presenti.

Pertanto, sulla base di quanto sopra esposto di cui all'istruttoria tecnica n. 89 del 08/04/2014, si riconosce la sussistenza della fattispecie di esclusione dalla procedura per la Valutazione di Incidenza riportata al paragrafo 3, lettera B, punto VI, dell'allegato A alla D.G.R. 3173/06, e si provvede anche a restituire gli elaborati trasmessi con la Vostra succitata nota.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

Il Direttore
Avv. Paola Noemi Furlanis

23 APR. 2014
170.07.02

Allegati:
- documentazione trasmessa con nota n. 82189 del 25/02/2014

Referente:
dott. Gianluca Salogni, tel. 041-2794632, mail gianluca.salogni@regione.veneto.it
Istruttore:
dott. Mattia Vendrame, tel. 041-2794633, mail mattia.vendrame@regione.veneto.it

Dipartimento Territorio
Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV)
Via C. Baseggio, 5 – 30174 Mestre (VE) Tel. 041/2794449-47 – Fax 041/2794451
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

Cod. Fisc. 80007580279 *P.IVA 02392630279*

Allegato 9

REGIONE DEL VENETO
GIUNTA REGIONALE

COMMISSIONE TECNICA REGIONALE AMBIENTE
DEL 17/04/2014

PARERE N. 3916

OGGETTO: D.lgs 387/2003- art.12 - Procedimento unico relativo all'autorizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili – Impianti idroelettrici –
"Impianto idroelettrico con derivazione d'acqua dallo scarico della centrale Enel di Forno di Zoldo (BL) – torrente Maè"
Richiedente: Idroelettrica San Giovanni S.r.l.
Comuni di localizzazione dell'impianto: Forno di Zoldo (Belluno)
Parere regionale per la Conferenza di Servizi

Protocollo regionale: prot. n. 505628 del 20/11/2013, prot. n. 67560 del 14/02/2014, prot. n. 93522 del 3/03/2014

PREMESSA
Il D.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 inerente l'Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" con l'art. 12 dispone che l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili è rilasciata dalla Regione.
La Giunta regionale con il provvedimento n.2204/2008 ha individuato nella Direzione Difesa del Suolo la struttura regionale competente per gli impianti idroelettrici. In conformità alle disposizioni statali e ai provvedimenti regionali finora assunti, per gli impianti idroelettrici con capacità di generazione inferiore a 100 kW la competenza per l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto è comunale, mentre per gli impianti con capacità di generazione superiore, è regionale.
Il parere unico della Regione del Veneto, da presentare nella Conferenza di Servizi indetta per ogni istanza, viene formato in sede di CTR Ambiente, così come stabilito nelle DGRV 1192/2009, 3493/2010 e 694/2013.
Con decreto n. 122 del 25/06/2001 del Direttore dell'Ufficio del Genio Civile di Belluno era stato concesso alle società Trelettra srl e Zoldo Energy srl il diritto a derivare dal torrente Maè, in particolare dallo scarico della centrale di Forno di Zoldo, moduli massimi 40 e medi 19,92 per produrre sul salto di 17.86 m la potenza nominale di 347,3 kW. La società Idroelettrica San Giovanni S.r.l. ha presentato istanza di voltura in data 3/04/2013, assunta al protocollo n. 140248, e con decreto n. 89 del 5/06/2013 il Dirigente Responsabile dell'unità di progetto del Genio Civile di Belluno ha riconosciuto la società Idroelettrica San Giovanni S.r.l. titolare della suddetta concessione.
La domanda di Autorizzazione Unica relativa all'impianto in oggetto è stata presentata alla Segreteria Regionale Ambiente e Territorio in data 20/11/2013, prot. n. 505628.
Il progetto è stato escluso dalla procedura di VIA in quanto rispetta i parametri della DGR 2834/2009.
In data 20/01/2014, si è svolta la prima seduta della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 387/2003.
Il Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Belluno con nota n. 12455 in data 13/01/2014 ha comunicato che l'intervento non presenta attività soggetta a loro controllo.
Il Comando Militare Esercito "Veneto", con nota n.26967 del 18/09/2013 ha espresso il proprio nulla osta.
Veneto Agricoltura, con nota n. 21230 del 17/01/2014 ha espresso le proprie prescrizioni relative agli obblighi ittiogenici.
Enel Produzione Spa, con nota consegnata in sede di Conferenza di Servizi, ha espresso il proprio nulla osta, purchè sia garantito il rispetto degli obblighi e delle garanzie assunti con la concessione originaria.

55

REGIONE DEL VENETO GIUNTA REGIONALE

INQUADRAMENTO DELL'OPERA

L'impianto in progetto prevede di sfruttare le acque che vengono scaricate dall'impianto ENEL di Forno di Zoldo nel torrente Maè, in località Rovine di San Giovanni, a monte dell'invaso artificiale di Pontesei; la restituzione nell'alveo del Maè è prevista circa 700 m più a valle, in località "Le Boccole".
La morfologia del territorio è determinata dalla rete idrografica, che ha la sua centralità nel decorso del torrente Maè, al quale confluiscono in sponda destra i torrenti Moiazza-Duran, Malisia, Pramper, Venier, e in sponda sinistra il Ru Sec, Mareson, che a sua volta si dirama nei torrenti Cervegana e Ru Torto e Bosconero. Il Maè confluisce in destra nel Piave a valle di Longarone.
Gli elementi naturali di valore paesaggistico espressi dal sito d'intervento sono essenzialmente i boschi a piceo-faggeto o a pineta che ricoprono i versanti destro e sinistro della valle incisa dal torrente Maè e il torrente Maè stesso con il suo alveo, le sue ghiaie e la vegetazione riparia.

L'intervento ricade in aree soggette a vincolo forestale (LR52/78), idrogeologico-forestale (RD 3267/1923) e paesaggistico (D.Lgs. 42/2004 art.142 lett.c). Per quanto attiene ai siti della Rete Natura 2000 le opere sono ubicate esternamente agli stessi, ad una distanza minima in linea d'aria di 100 m.

ELEMENTI CARATTERISTICI DELL'IMPIANTO
Quota presa: 800,273 m s.m.m.
Quota restituzione (pelo libero allo scarico al torrente Maè): 782,50 m s.m.m.
Quota restituzione (fondo canale di scarico al torrente Maè): 782,20 m s.m.m.
Quota restituzione (fondo manufatto finale di scarico al torrente Maè): 781,90 m s.m.m.
Salto di concessione: m 17,786
Portata massima derivata: 4000 l/s
Portata media derivata: 1992l/s
DMV: 158 l/s
Potenza di concessione: kW 347,3
Potenza massima: kW 550
Producibilità: 2.650.000 kWh/anno, che consente le seguenti riduzioni:

- TEP (tonnellate equivalenti di petrolio) /anno 496
- Tonnellate di CO2/anno 1855

Costo complessivo dell'opera (costo intervento e piano di ripristino): € 1.965.000,00

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI IN PROGETTO
Le opere e gli interventi previsti in progetto sono:

- canale interrato per derivare le acque dallo scarico e vasca di carico dimensionata in modo tale da garantire una corretta sommergenza alla condotta forzata e per compensare le oscillazioni che deriveranno a causa delle manovre di centrale;
- formazione del raccordo tra la vasca di carico e il canale di scarico Enel;
- posa della condotta forzata DN1600, in c.a., caratterizzata da uno sviluppo complessivo di 700 m circa;
- centrale di produzione presso cui sarà installato il gruppo di produzione (una turbina Kaplan ad asse verticale ed il generatore sincrono);
- posa del canale di restituzione della portata turbinata al torrente Maè;
- cabina Enel MT/BT adiacente l'edificio centrale e cavidotto interrato fino al punto di allaccio con la linea di distribuzione in MT.

CTRA
DEL 17/04/2014
PARERE N. 3916

56

REGIONE del VENETO GIUNTA REGIONALE

OPERA DI PRESA

L'acqua verrà derivata direttamente dal canale di scarico della centrale Enel e fatta confluire attraverso un canale interrato in una vasca di carico 4 m x 2,85 m prevista sotto la strada di accesso alla Centrale Enel di Forno di Zoldo.
La vasca, caratterizzata da uno sviluppo di 20 m circa, sarà dotata di un fondo degradante (pendenza 7,2%) in modo da garantire alla condotta, nel suo punto di imbocco, un'adeguata sommergenza per evitare l'ingresso di bolle d'aria nella condotta. L'imbocco della vasca verrà dotata di apposite guide per posizionare eventualmente delle palancole e sezionare, se necessario in occasione di interventi di manutenzione straordinaria, la vasca di carico.
Per facilitare l'ingresso dell'acqua dallo scarico alla vasca è prevista la posa di alcuni profilati in acciaio opportunamente sagomati che avranno lo scopo di evitare anche il formarsi di turbolenza.
L'imbocco della condotta sarà presidiato da una paratoia 2,2 m x 2,2 m, che verrà azionata per sezionare la vasca di carico in occasione di fermo impianto od in occasione di emergenza (caso rottura tubo...); a fine vasca, immediatamente a monte dell'imbocco della condotta è prevista nella parete lato torrente un'apertura a forma rettangolare di 0,5 m x 0,5 m, presidiata da una paratoia automatizzata, da utilizzare per il rilascio del DMV previsto dal disciplinare (è previsto il rilascio di 158 l/s, corrispondenti a 2 l/s x 79 Kmq come previsto dall'Ufficio del Genio Civile di Belluno con disciplinare n. 2.149). L'opera di presa è dotata di sistema di monitoraggio continuo della portata di rispetto rilasciata.

La realizzazione delle opere edili annesse alla presa al di sotto del piano viabile antistante la centrale ENEL di Forno di Zoldo, garantisce l'assenza di volumetrie fuoriterra e, di conseguenza, rende nullo l'impatto visivo delle stesse.

Rilascio del deflusso minimo vitale

Il Disciplinare di Concessione n. 2149 prevede che l'impianto in progetto, già titolare della concessione a derivare, debba rilasciare in qualsiasi condizione idrologica una portata di rispetto pari a 158 l/s, corrispondenti a 2 l/s x 79 Kmq (bacino originario sotteso dall'impianto Enel di Forno di Zoldo). Per garantire il rilascio del DMV è prevista sulla parete lato torrente della vasca di carico, in prossimità del punto di imbocco della condotta forzata, la realizzazione di una luce di efflusso 0,50x0,50 m, luce che sarà presidiata da una paratoia automatizzata. Per la corretta gestione del sistema di rilascio del DMV la vasca di carico sarà dotata di una serie di sensori atti a misurare in ogni istante il livello idrico; il sistema verrà programmato in modo che nel caso la quota del pelo libero nella vasca di carico scendesse sotto il valore minimo di 799,90 m s.l.m. (quota minima di regolazione) verrebbero movimentate le valvole di ingresso macchina in modo da interrompere la derivazione e garantire quindi il rispetto dei vincoli di concessione .

Le caratteristiche idrologiche del bacino in esame sono tali che mediamente la portata del Maè a monte del punto in cui avviene lo scarico della Centrale Enel di Forno, risulta superiore al DMV calcolato con riferimento al "Piano di Gestione delle Risorse Idriche" dell'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione. Alla luce di ciò l'impianto in progetto, derivando direttamente dal canale di scarico di un impianto, presso le cui opere di captazione è già stato rilasciato il DMV previsto per legge, teoricamente potrebbe essere esente, sempre se le caratteristiche ambientali del corso d'acqua nell'area lo consentono, dal dover rilasciare la portata prevista nel disciplinare di concessione (158 l/s).
Nell'eventualità in cui si valuti tale circostanza come fattibile l'impianto sarà dotato di un sistema di controllo per determinare, in funzione del valore della portata in transito sul torrente Maè nei pressi del punto di scarico, se e quanta portata dovrebbe essere rilasciata dalla paratoia a presidio della luce del DMV prevista presso l'opera di captazione, per rispettare i valori minimi di portata in alveo previsti. Per attuare questa semplice procedura il sistema di controllo dovrà essere implementato di un sensore per la lettura delle portate istantanee del t. Maè: nel caso in esame sarà sufficiente posizionare un sensore di livello in corrispondenza del ponte sul torrente Maè

CTRA
DEL 17/04/2014
PARERE N. 3916

57

REGIONE DEL VENETO GIUNTA REGIONALE

dove, grazie alla particolare morfologia del corso d'acqua che qui scorre sull'alveo roccioso incassato tra due pareti verticali strapiombanti, risulterà facile ricavare, mediante misure dirette in alveo, una scala delle portate da cui la conoscenza istante per istante delle portate effettive transitanti in alveo.

Opere complementari

Il tratto d'alveo a cavallo dallo scarico della centrale in progetto sarà protetto da una scogliera in massi per una lunghezza di 10m e in prossimità del punto di rilascio delle portate verranno posati nel fondale massi di seconda categoria, disposti alla rinfusa, a formare una piccola platea di dissipazione di spessore 1,50 m.

CONDOTTA ADDUTTRICE VASCA DI CARICO

Il progetto prevede la posa di una condotta forzata DN1600, sp. 165 mm, in cemento che si svilupperà, a partire dalla vasca di carico, per 700 m circa fino al punto dove sarà ubicata la centrale in progetto. Nel dettaglio la condotta forzata, prevista completamente interrata, si snoderà, a partire dalla vasca di carico, per i primi 300 m circa lungo la strada asfaltata che asserve la Centrale Enel di Forno di Zoldo, quindi, per i rimanenti 400 m, dapprima lungo una strada silvo-pastorale ed in minima parte su degli appezzamenti di terreno incolti.
La posa avverrà nei primi metri su roccia quindi su terreni sciolti o con presenza di trovanti di piccole e medie dimensioni.
Lungo il percorso della condotta forzata sono previsti una serie di interventi necessari per permettere l'attraversamento di avvallamenti o di corsi d'acqua:

- attraversamento del Torrente Doa in prossimità dell'accesso principale alla Centrale Enel di Forno di Zoldo, un centinaio di metri a valle della vasca di carico in progetto: l'attraversamento verrà realizzato mediante la formazione in alveo di una nuova soglia dello sviluppo longitudinale di circa 10 m in sostituzione di quella esistente che dovrà essere parzialmente demolita per permettere la posa della condotta forzata in progetto. Per evitare scalzamenti la condotta verrà annegata, per l'intero attraversamento del torrente, su di un blocco di calcestruzzo.
- attraversamento del Rio Le Boccole: essendo oramai il Rio ridotto ad un compluvio completamente arido, l'attraversamento verrà realizzato analogamente alla sezione-tipo sotto strada in ghiaia, con scavo, posa condotta e ritombamento per riportare la pista esistente allo stato attuale.

CENTRALE ELETTRICA

L'edificio centrale è previsto in sponda destra del Maè nelle vicinanze della località "Le Boccole", circa 700 metri a valle della Centrale Enel di Forno di Zoldo; sarà posizionato a quota di 785,10 m s.l.m., in modo da garantire un sufficiente margine di sicurezza anche in occasione della piena centenaria.
L'edificio, previsto interamente in calcestruzzo armato e caratterizzato da una pianta rettangolare m 12,30x9,90, si svilupperà su due livelli, il piano interrato che ospiterà la turbina Kaplan ad asse verticale con il relativo generatore sincrono, il piano terra che ospiterà invece il locale quadri, il locale trasformatore.
La centrale sarà dotata di un carroponte bitrave di 80 tn idoneo a movimentare le macchine durante la fase di assemblaggio ed in occasione della manutenzione ordinaria e straordinaria.
La copertura della centrale è prevista orizzontale, per consentire il ricoprimento con terreno vegetale realizzando un tetto "verde": per tale ragione è stato necessario prevedere una veletta di contenimento della terra. Per ridurre l'impatto visivo dei due fascioni è previsto il loro rivestimento con tavole di larice naturale. Il portone di accesso carraio è in tavolato di legno e il muro d'ala laterale di contenimento del versante verrà rivestito in pietra naturale.
L'acqua turbinata verrà scaricata su di una apposito canale ricavato sotto il piano centrale, canale collegato a sua volta con la condotta di scarico. La condotta, realizzata mediante la posa di scatolari prefabbricati di 2,50x2,00 m, sarà caratterizzata da una lunghezza di 35 m circa e da una pendenza costante dello 0,8%.
L'imbocco del canale di scarico, come da disciplinare di concessione, è previsto a quota 782,50 m s.l.m., pertanto lo sbocco del canale di scarico verrà posizionato a quota 782,20 m s.l.m. (quota alveo 781,00 m s.l.m.). In

CTRA
DEL 17/04/2014
PARERE N. 3916

58

REGIONE DEL VENETO GIUNTA REGIONALE

prossimità dello sbocco verrà installata una paratoia che verrà azionata, per ragioni di sicurezza, in occasione dei fermi impianto funzionali alla manutenzione delle opere.
Il tratto d'alveo a cavallo dallo scarico della centrale sarà protetto da una scogliera in massi per una lunghezza di 10m e in prossimità del punto di rilascio delle portate verranno posati nel fondale massi di seconda categoria, disposti alla rinfusa, a formare una piccola platea di dissipazione di spessore 1,50 m. Le scogliere in progetto verranno realizzate in massi naturali caratterizzati indicativamente da pezzature aventi il peso compreso tra i 10 ed i 40 q.li.

Il tratto d'asta interessato dall'intervento è potenzialmente soggetto ad hydropeaking, pertanto il progetto è stato studiato per cercare di minimizzare gli effetti del fenomeno sulla biocenosi acquatica e sulla morfologia dell'alveo, in particolare attraverso i seguenti accorgimenti progettuali:

- la regolarizzazione del deflusso idrico per 700 metri, distanza tra l'attuale scarico Enel e il nuovo scarico della centrale in progetto: tale tratto del torrente Maè sarà interessato dal deflusso della sola portata transitante sul fiume e dalle variazioni legate agli eventi meteorici naturali;
- la restituzione della portata turbinata dall'impianto in progetto in direzione non perpendicolare al corso d'acqua, come oggi avviene dallo scarico Enel, ma nel verso della corrente del torrente Maè;
- l'immissione della portata alla stessa quota dell'attuale pelo libero di transito delle acque del torrente Maè, evitando quindi la caduta della portata da una quota maggiore e conseguenti fenomeni dissipativi ed erosivi nell'alveo del torrente;
- l'immissione della portata in un tratto di alveo molto più largo (70-100m) e a pendenza limitata, quindi con una velocità di corrente limitata, che rende più facile la vita della biocenosi acquatica e la preservazione dell'attuale morfologia dell'alveo del torrente.

COLLEGAMENTO ENEL E NUOVA CABINA ENEL

In adiacenza alla struttura della centrale elettrica troveranno posto, adeguatamente rialzati rispetto al piano centrale (786,00 m s.l.m.), il locale Enel BT/MT in muratura, il locale misure ed il locale utente; dal locale Enel si svilupperà poi, per 200 m circa, il cavidotto interrato fino al punto di allaccio con la linea di distribuzione in MT individuato dai tecnici di Enel Distribuzione.

MISURE DI REINSERIMENTO E RECUPERO AMBIENTALE

Opera di presa

Per quanto riguarda i dispositivi e la vasca costituente l'opera di presa di progetto, verrà ripristinata la continuità delle opere murarie del canale di scarico esistente dell'Enel, in modo da impostare una configurazione affine allo stato di fatto. Saranno quindi adoperati gli stessi accorgimenti sigillando la bocca di alimentazione dell'opera di presa, le sedi di alloggiamento delle paratoie e la luce del dispositivo di rilascio del DMV. Per quanto riguarda la vasca di carico, quindi, verranno mantenute le opere murarie esistenti.

Condotta di adduzione

Per quanto riguarda la condotta forzata, che per la quasi totalità dello sviluppo è installata al di sotto della viabilità esistente, si ritiene di non ricorrere alla sua completa asportazione al fine di limitare il più possibile le interferenze del cantiere con le componenti ambientali limitrofe. Se ne prevede, pertanto, la sigillatura al fine di impedire la possibilità di instaurare percorsi drenanti al suo interno. L'intervento consiste nella sigillatura della condotta appena a valle dell'opera di presa e alla sezione terminale, in corrispondenza della centrale di produzione. Si prevede, inoltre, di intervenire con sigillatura al cambio significativo di pendenza, alla progressiva 401,50 m dalla partenza condotta. Si interverrà inoltre demolendo il tratto di condotta in subalveo nell'attraversamento del torrente Doa, mantenendo le opere di sistemazione del corso d'acqua.

Fabbricato centrale e annessa cabina di consegna dell'energia

Verranno rimosse le apparecchiature elettromeccaniche e si procederà con la completa demolizione di tutte le strutture murarie realizzate. Sarà ripristinata, e rinverdita, la scarpata al fine di restituire l'area allo stato antecedente l'intervento di progetto. Sarà inoltre rimosso, e opportunamente sigillato, lo scarico del canale di

restituzione delle acque turbinate e la sponda verrà protetta da scogliera al fine di evitare fenomeni erosivi e dare la necessaria continuità alla sponda interessata.

L'importo complessivo per tali interventi ammonta a complessivi € 115.000,00.

DISPONIBILITA' DELLE AREE
La realizzazione delle opere in progetto prevede l'occupazione, l'asservimento e l'esproprio di una serie di aree per le quali dovrà è stata avviata la procedura prevista dal D.Lgs 327/2001.

ISTRUTTORIA
VERIFICA AREE E SITI NON IDONEI ALL'ISTALLAZIONE DI IMPIANTI IDROELETTRICI
L'impianto in argomento non interessa le aree e i siti non idonei all'installazione di impianti idroelettrici individuati con D.C.R. n. 42/2013.

INCIDENZA AMBIENTALE
Con nota n. 156158 del 10/04/2014 la Sezione Coordinamento Commissioni (Vas, Vinca, Nuvv) ha preso atto della dichiarazione di non necessità della procedura di Valutazione di Incidenza riguardante il progetto per la costruzione e l'esercizio dell'impianto idroelettrico in argomento ai sensi del paragrafo 3, lettera B, punto VI, dell'allegato A della DGRV n. 3173/2006.

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
Con nota n. 109996 del 13/03/2014 è stata trasmessa alla Direzione Urbanistica – Servizio Paesaggio e Osservatorio la relazione paesaggistica e la relazione tecnico illustrativa relative al progetto in argomento.

COMMISSIONE TECNICA REGIONALE DECENTRATA LL.PP.
La Commissione tecnica Regionale Decentrata LL.PP. di Belluno con voto n. 56 del 8/04/2014 ha espresso parere favorevole all'intervento, con la seguenti prescrizioni:

1. nel caso in cui siano approvate varianti al progetto non contemplate dagli elaborati visionati in data odierna, la ditta concessionaria dovrà adeguare il piano di ripristino; s'incarica la Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza – Sezione di Belluno della verifica dello stesso, ovvero di riconvocare la CTRD LL.PP. qualora lo stessa Sezione lo ritenga necessario;
2. al termine della durata della concessione di derivazione d'acqua, il concessionario dovrà presentare un "Piano esecutivo di ripristino", conforme a quello oggetto del presente parere, secondo quanto previsto dall'allegato A alla Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 253 del 22.2.2012.

In merito alla riduzione superficie boscata, la stessa Commissione tecnica Regionale Decentrata LL.PP. di Belluno con voto n. 56 del 8/04/2014 ha espresso parere favorevole all'intervento ai sensi della LR 52/78, dell'art. 54 delle P.M.P.F. della Regione Veneto e dell'art. 20 del RDL 1126/26, con la seguenti prescrizioni:

1. dovrà essere ripristinata allo stato quo ante la viabilità interessata dalla posa delle tubazioni della condotta, mentre nel tratto in bosco i movimenti di terra dovranno essere limitati allo stretto indispensabile e condotti con modalità tali da garantire il massimo rispetto della stabilità del suolo e della vegetazione forestale esistente nelle immediate vicinanze;
2. la Ditta interessata dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori a questa Sezione, al fine della adozione della prescritta misura compensativa di cui alla lett. C) del II comma dell'art. 15 della L.R. 52/78 per la riduzione di superficie forestale, la ricevuta del versamento di 1.500,00 (millecinquecento/00) Euro da effettuarsi con le modalità previste per legge;
3. le date d'inizio e ultimazione dei lavori dovranno inoltre essere tempestivamente comunicate anche alla Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno.

TERRENI SOGGETTI AD USO CIVICO
Con nota n. 21853 in data 17/01/2014 la Sezione Economia e Sviluppo Montano ha comunicato che il progetto non presenta aspetti di propria competenza da esaminare, visto che i terreni interessati dall'impianto in questione non risultano essere assoggettati al regime giuridico degli usi civici o regoliero.

CONCLUSIONI
Considerato quanto sopra esposto, la Commissione Tecnica Regionale, a maggioranza dei presenti votanti, prende atto dei pareri riportati in premessa espressi dalle strutture regionali ed esprime parere favorevole al progetto in argomento, anche con riferimento alla Valutazione di Incidenza Ambientale, ai sensi della DGR 3173/2006, con le seguenti prescrizioni:

- prima della conferenza di servizi conclusiva il proponente dovrà:
  - concordare il piano di monitoraggio con ARPAV;
  - proporre un rivestimento delle pareti in calcestruzzo ed un mascheramento arboreo della centrale.
- lasciare il Deflusso Minimo Vitale (DMV) come da progetto;
- il gruppo turbina-generatore ed i quadri elettrici alla dismissione dell'impianto dovranno essere conferiti presso un centro specializzato per il recupero di metalli e di Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE);
- dovrà essere apposta in prossimità del manufatto centrale una targa esplicativa che descriva le peculiarità e la funzione dell'opera.

ELENCO ELABORATI
CTRA
DEL 17/04/2014
PARERE N. 3916

N°	PROT. N. DEL	ELAB.	TITOLO
1	67560 del 14/02/2014	A	Relazione tecnica illustrativa (gennaio 2014)
2	505628 del 20/11/2013	B	Relazione idrologica (novembre 2013)
3	505628 del 20/11/2013	C	Relazione idraulica (novembre 2013)
4	505628 del 20/11/2013	D	Relazione geologica e geotecnica (novembre 2013)
5	505628 del 20/11/2013	E	Relazione opere elettromeccaniche (novembre 2013)
6	67560 del 14/02/2014	F	Elaborati catastali (gennaio 2014)
7	505628 del 20/11/2013	G	Valutazioni economiche (novembre 2013)
8	505628 del 20/11/2013	H	Relazione sulle strutture (novembre 2013)
9	67560 del 14/02/2014	I	Piano di dismissione delle opere (gennaio 2014)
10	505628 del 20/11/2013	L	Piano di gestione delle terre e rocce da scavo (novembre 2013)
11	67560 del 14/02/2014	M	Valutazione di incidenza ambientale (gennaio 2014)
12	67560 del 14/02/2014	N	Relazione paesaggistica (gennaio 2014)
13	67560 del 14/02/2014	O	Relazione riduzione superficie forestale (gennaio 2014)
14	67560 del 14/02/2014	P	Piano di monitoraggio (gennaio 2014)
15	93522 del 3/03/2014	allegato 1	Relazione tecnica previsionale di impatto acustico
16	93522 del 3/03/2014	allegato 2	Relazione di compatibilità del progetto con le previsioni del P.T.R.C.
17	505628 del 20/11/2013	TAV. 1	Inquadramento territoriale, ortofoto aeree delle aree di intervento, bacino idrografico
18	505628 del 20/11/2013	TAV. 2	Planimetria dello stato di fatto
19	67560 del 14/02/2014	TAV. 3	Inquadramento territoriale su mappe catastali
20	67560 del 14/02/2014	TAV. 4	Planimetria e profilo del percorso della condotta forzata, sezioni tipo di posa, particolari attraversamento Doa
17	93522 del 3/03/2014	TAV. 4-b	Attraversamento del torrente Doa: fotoinserimento delle opere fuori terra
21	67560 del 14/02/2014	TAV. 5	Opera di presa: planimetria e sezioni
22	67560 del 14/02/2014	TAV. 6	Centrale: planimetria area, pianta, prospetti e sezioni
23.	28282 del 22/01/2014	TAV. 6-b	Centrale: vista assonometrica del planivolumetrico e fotoinserimenti
24	505628 del 20/11/2013	TAV. 7	Carta dei vincoli territoriali
25	67560 del 14/02/2014	TAV. 8	Planimetria e sezioni di raffronto fra stato di fatto, stato di progetto e ripristino-opera di presa, condotta forzata e linea elettrica

REGIONE DEL VENETO GIUNTA REGIONALE

26	67560 del 14/02/2014	TAV. 9	Planimetria e sezioni di raffronto fra stato di fatto, stato di progetto e ripristino-centrale di produzione
27	505628 del 20/11/2013	EL. GRAFICI EM1	Ortofoto, ctr , catastale
28	505628 del 20/11/2013	EL. GRAFICI EM2	Piante, prospetti, sezioni e particolari costruttivi cabina di consegna

9

CTRA
DEL 17/04/2014
PARERE N. 3916

63

REGIONE DEL VENETO GIUNTA REGIONALE

Allegato 10

Autorità di Bacino
DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

PROT. N. 59/B.4.11/2-1066/B.4.11/2 *Venezia,* 16 MAG. 2014

OGGETTO: D.Lgs. n. 152/2006, art. 96. Bacino idrografico del fiume Piave.
Domanda della ditta Idroelettrica S. Giovanni s.r.l. per concessione di derivazione d'acqua pubblica dallo scarico della centrale Enel di Forno di Zoldo – torrente Maè in comune di Forno di Zoldo (BL) e portata media di 1992 l/s e portata massima di 4000 l/s.

REGIONE ... 21 MAG. 2014 2027670.07.02 ... Pratica / Fascicolo

Alla Regione del Veneto
Dipartimento Difesa del suolo e Foreste
Sezione Difesa del Suolo
Cannaregio, n. 99 – Calle Priuli
30121 - VENEZIA
e-mail: difesasuolo@regione.veneto.it
PEC: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

Con riferimento alla domanda di concessione di derivazione d'acqua indicata in oggetto, i cui elaborati progettuali sono stati trasmessi dall'istante alla scrivente con nota del 10/01/2014 e al verbale della prima seduta della conferenza di servizi trasmesso da Codesto Ufficio con nota prot. n. 28885 del 22.01.2014, questa Autorità di bacino, esaminata la documentazione progettuale inviata,

PREMESSO:

- che la derivazione in oggetto insiste sul corpo idrico individuato dal codice 479_20 e identificato dalla competente Amministrazione regionale come *naturale*;
- che, con riguardo alla capacità del corpo idrico in argomento di raggiungere o meno, nei tempi previsti dalla direttiva, gli obiettivi di qualità di cui all'art. 76 del D.Lgs. 152/2006, tenuto conto dei criteri di cui al D.M. 16 giugno 2008, n. 131, il corpo idrico è stato definito "probabilmente a rischio";
- che, per il corpo idrico in argomento, il buono stato ecologico dovrà essere raggiunto entro l'anno 2021;
- che, sulla base degli atti disponibili presso la scrivente Autorità (schede trasmesse al nodo SINTAI-WISE), lo stato ecologico del corpo idrico 479_20 non è ancora stato classificato;
- che la derivazione in oggetto insiste su un corpo idrico già designato come idoneo alla vita dei pesci;
- che la derivazione in argomento, poiché prevede l'integrale restituzione delle acque prelevate, non altera il bilancio idrico ed idrogeologico a scala di bacino;

esprime **parere favorevole**, per quanto di competenza ed ai sensi dell'art. 96 del D.Lgs. n. 152/2006, facendo presente la necessità che:

- sia predisposto un sistema di misura in continuo della portata istantanea presente nell'alveo del torrente Maè in corrispondenza del punto di presa (coincidente con il punto di scarico della portata in arrivo dalla centrale Enel di Forno di Zoldo). Nel caso in cui la derivazione in oggetto fosse attiva e il valore di portata così registrato risultasse inferiore al valore del DMV (pari a 400 l/s nella stagione estiva-

- invernale e a 760 l/s nella stagione primaverile-autunnale) le opere dovranno essere tali da assicurare almeno il rilascio necessario a raggiungere il valore di DMV (possibilità questa già peraltro indicata nella relazione idraulica del progetto in esame). In ogni caso tenuto conto che il predetto valore del DMV potrebbe essere in futuro incrementato, qualora funzionale al mantenimento/miglioramento dello stato di qualità ambientale del tratto fluviale sotteso, dovrà essere conseguentemente adeguata l'entità dell'eventuale integrazione di portata dal punto di presa in oggetto;
- le opere di presa e quelle d'integrazione dei deflussi naturali finalizzate ad assicurare il deflusso minimo vitale in corrispondenza dello scarico della centrale siano realizzate in modo tale da assicurare l'automatico rilascio delle portate d'integrazione allorché i deflussi provenienti da monte, sottoposti alla misurazione in continuo, siano inferiori al valore localmente stabilito del deflusso minimo vitale;
- siano adottate tutte le necessarie cautele, sia di carattere strutturale che di carattere gestionale (periodica manutenzione dell'alveo) per assicurare la piena officiosità del sistema di misura in continuo della portata di DMV.

In fase di esercizio dovrà essere comunque preservato il principio, sancito dalla Direttiva 2000/60/CE e dagli artt. 73 e 77 del D.Lgs. 152/2006, di impedire il deterioramento dello stato di qualità delle acque; a tal fine:

- dovrà essere predisposto un piano di monitoraggio della qualità delle acque e delle portate *ante* e *post operam* al fine di verificare l'effetto della derivazione sulle biocenosi acquatiche, con particolare riferimento agli effetti biologici (diatomee bentoniche, macrofite, macro-invertebrati bentonici e fauna ittica) ed eventualmente microbiologici, tenuto anche conto della particolare destinazione funzionale del corpo idrico (vita pesci); il piano di monitoraggio dovrà essere sviluppato coerentemente con i contenuti del D.M. 8 novembre 2010, n. 260 "Regolamento recante criteri tecnici per la classificazione dello stato dei corpi idrici superficiali, per la modifica delle norme tecniche del D.lgs. 152/2006, recante norme in materia ambientale, predisposto ai sensi dell'art. 75, comma 3, del medesimo decreto", con particolare riguardo al monitoraggio d'indagine, e dovrà interessare almeno gli elementi di qualità biologica e idromorfologica.

Si evidenzia altresì l'opportunità che il disciplinare tecnico a corredo dell'atto di concessione:

- preveda la possibilità che il regime dei rilasci del DMV sul tratto fluviale sotteso possa essere modificato qualora il monitoraggio dello stato di qualità delle acque dovesse evidenziare problematiche ambientale tali da pregiudicare il mantenimento/raggiungimento degli obiettivi sopra richiamati;
- stabilisca le modalità di installazione e le relative operazioni di taratura degli strumenti di misura delle portate derivate e restituite, nonché dei dispositivi di misura della portata in alveo del torrente Maè, in corrispondenza della sezione prescelta, e della eventuale integrazione di portata (fino al raggiungimento del valore di DMV) in corrispondenza della sezione di presa, con i conseguenti obblighi di periodica verifica;
- stabilisca le modalità di carattere gestionale del corso d'acqua (periodica manutenzione dell'alveo) finalizzate in particolare ad assicurare, in corrispondenza della sezione prescelta, la costante officiosità del dispositivo preposto alla misura del DMV;
- evidenzi lo stretto legame funzionale tra il nuovo impianto e quello della sovrastante centrale di Forno di Zoldo, soprattutto in termini di disponibilità idrica, per cui il Soggetto istante nulla avrà a pretendere in merito ad eventuali modifiche di assetto gestionale della derivazione di monte per esigenze manutentive ovvero conseguenti alla necessità di perseguire gli obiettivi di qualità ambientale previsti dalla normativa vigente.

Il presente parere, la verifica della cui osservanza non spetta alla scrivente Autorità, costituisce adempimento di quanto previsto dall'art. 7, comma 2, del T.U. 1775/1933, come modificato dall'art. 96 del D.Lgs. 152/2006; lo stesso è da intendersi anche quale espressione della medesima nel contesto della procedura di valutazione di impatto ambientale, qualora ne ricorrano i presupposti di legge. Le presenti valutazioni lasciano impregiudicate le eventuali disposizioni di carattere paesaggistico/ambientale espresse nell'ambito delle norme specifiche di tutela.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Ing. Roberto Casarin

Il Resp. Procedimento: ing. A. Braidot
Mail: andrea.braidot@adbve.it
Il Resp. dell'istruttoria: Cristiana Gotti
Mail: cristiana.gotti@adbve.it

PI099a_Idroel S.Giovanni_MAE'

30121 VENEZIA – Cannaregio 4314 - Calle del Duca– Tel. 041 714444 – Fax 041 714 313
Sito web: www.adbve.it – e-mail: segreteria@adbve.it - Posta elettronica certificata: adbve.segreteria@legalmail.it

ALLEGATOB alla Dgr n. 1447 del 05 agosto 2014 pag. 31/54

Allegato 11

Ministero dello Sviluppo Economico

ISPETTORATO TERRITORIALE VENETO
Settore III – Reti e Servizi di comunicazione elettronica nel settore telefonico

Alla Regione Veneto
Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste
Sezione Difesa del Suolo
Pec: protcollo.generale@pec.regione.veneto.it

Alla Società Idroelettrica San Giovanni
pec: idroelettricasangiovannisrl@legalmail.it

Prot. N. ITV/III/15988/MF
Del 26 MAG. 2014

OGGETTO: Conferenza dei servizi del 30/05/2014: Linea MT 20 kV di collegamento dell'impianto idroelettrico con derivazione d'acqua dallo scarico della centrale Enel di Forno di Zoldo - Torrente Mae - in comune di Forno di Zoldo (BL)

Con riferimento alla conferenza dei servizi in oggetto, relativo all'istanza di autorizzazione presentata dalla Società Idroelettrica San Giovanni Srl, si rilascia, per quanto di competenza, il NULLA OSTA ALLA COSTRUZIONE della linea sopraindicata alle seguenti condizioni:

1. Gli eventuali incroci e/o parallelismi con cavi di telecomunicazione che saranno rilevati durante l'esecuzione di lavori siano eseguiti secondo i progetti tipo già approvati da questo Ministero ed in ogni caso rispettando le norme CEI 11-17;
2. Gli eventuali effetti elettromagnetici non provochino danni o disturbi alle linee di telecomunicazione a cose e/o persone (norme CEI 103/6, direttive e raccomandazioni del C.C.I.T.T.);
3. I dispersori di terra degli eventuali sostegni e cabine siano alle distanze di sicurezza, previsti dalle norme vigenti, dai cavi sotterranei di linee di telecomunicazione (circolare Ministero P.T. prot. n. LCI/67842/Fa del 25.5.1972);
4. Gli impianti di terra delle linee di telecomunicazione siano indipendenti da quelli dell'Ente Elettrico (circolare Ministero P.T. n. DCST/3/2/7900/42285/29440 del 18.2.1982 p. 4.3.b);
5. Gli impianti di telecomunicazione allacciati alla rete pubblica, eventualmente installati nelle cabine A.T., rispondano alle prescrizioni di cui alla circolare del Ministero P.T. prot. LCI/U2/2/ 71571 / SI del 13.3.1973;
6. Tutte le opere siano realizzate in conformità alla relativa documentazione progettuale fornita;
7. La dichiarazione sostitutiva del collaudo, prevista dalla Legge Regionale 6.9.1991 n.24 (art. 14 c. 4) o il collaudo stesso siano eseguiti dopo un congruo periodo di esercizio, e comunque non prima di un anno e non oltre tre anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto stesso. Entro tre anni da quest'ultima data, lo scrivente Ministero dello Sviluppo Economico si riserva di segnalare eventuali anomalie che fossero riscontrate sugli impianti TLC interessati dagli elettrodotti in oggetto.
8. L'esercizio delle linee A.T. inferiori a 100 KV dovrà avvenire con i neutri primari dei trasformatori isolati e/o compensati verso terra.

Si precisa, inoltre, la necessità che codesta Società interpelli direttamente, prima di eseguire interventi di scavo o trivellazioni, il SERVIZIO ASSISTENZA SCAVI di Telecom Italia chiamando il numero verde 800 133 131 e lo scrivente settore, a mezzo fax / e mail, al fine di pianificare il sopralluogo per le verifiche delle protezioni adottate.

La presente dichiarazione di Nulla Osta viene concessa in dipendenza all'ATTO DI SOTTOMISSIONE, rilasciato da Idroelettrica San Giovanni, registrato a Belluno (BL) in data 10 aprile 2014 al n. 1418 serie III, senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti salvi i diritti che derivano al Ministero dello Sviluppo Economico dal T.U. n.1775 del 11.12.1933.

Si fa presente che per le attività di istruttoria per il rilascio del Nulla Osta alla costruzione di impianti e condutture di energia elettrica, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs 259/03, sono dovuti i compensi di cui all'art. 4 del D.M. 15.02.06 pubblicato nella G.U. n. 82 del 0704.06 sule prestazioni effettuate dal Ministero dello Sviluppo Economico per conto terzi. Pertanto, a conclusione del procedimento di competenza, lo scrivente ufficio provvederà a comunicare gli importi dovuti con separata nota.

Il responsabile del procedimento:
Funzionario Tecnico (dott. Mauro Furlan)
Ufficio in cui è possibile prendere visione degli atti:
IT Veneto - Sett. III - Piano IV - Stanza 27

Il Dirigente dell'ITV
(Ing. Luciano Caviola)

Via Torino, 88 – 30172 Mestre-Venezia
tel +39 041-9654135 – fax +39 041-5318668
resp. Istrutt. e resp. Proced.: mauro.furlan@mise.gov.it
pec: com.ispvnt@pec.sviluppoeconomico.gov.it

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 232044 data 29/05/2014, pagina 1 di 3

ALLEGATOB alla Dgr n. 1447 del 05 agosto 2014 pag. 32/54

Allegato 12

MODULARIO
B.C. - 253

MOD 302

REGIONE DEL VENETO - GIUNTA REGIONALE
SEGRETERIA PER LA DIFESA DEL SUOLO
Paulette Bacchion

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DEL VENETO

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI PER LE PROVINCE DI VENEZIA, BELLUNO, PADOVA E TREVISO

REGIONE DEL VENETO - GIUNTA REGIONALE
SEGRETERIA PER LA DIFESA DEL SUOLO
Data di arrivo: Accettata
30 MAG. 2014
Pec 233463 del 29/05/14
Pratica / Fascicolo

Venezia, 29/05/2014

Alla Regione del Veneto - Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste – Sezione difesa del Suolo. Calle Priuli, Cannaregio n. 99
30121 VENEZIA
pec:
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

p.c. Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto
Palazzo Ca' Michiel Dalle Colonne
Calle del Duca – Cannaregio 4314
30131 VENEZIA
pec:
mbac-dr-ven@mailcert.beniculturali.it

p.c. Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto - Via Aquileia, 7
35100 PADOVA
pec:
mbac-sba-ven@mailcert.beniculturali.it

Lettera inviata solo tramite MAIL
SOSTITUISCE L'ORIGINALE
ai sensi art. 47, D.Lgs. n. 82/2005

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 233463 data 29/05/2014, pagina 1 di 3

Prot. n. 0012532 *Cl.* 34.19.02/7 *Allegati n.* *Risposta al foglio del* 15.05.2014 *N.* 211226/70.07.02

Rif. Nostro prot. n. 0011166 del 16.05.2014

OGGETTO: Legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 14.
Convocazione Conferenza Servizi in data **30.05.2014** alle ore **10,20** presso gli uffici regionali di Palazzo Linetti, I piano, sala CTR, Calle Priuli, Cannaregio n. 99 a Venezia.
Ditta: **Idroelettrica San Giovanni s.r.l.;**
Lavori: Procedimento unico relativo all'autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili – impianti idroelettrici. "Impianto idroelettrico con derivazione d'acqua dallo scarico della centrale ENEL di Forno di Zoldo (BL) – Torrente Maè;
Comune: **Forno di Zoldo (BL);**

Con riferimento alla convocazione della Conferenza dei Servizi inerente l'intervento in oggetto rubricato, inoltrata dalla Regione del Veneto (Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste – Sezione difesa del Suolo) con nota prot. 211226/70.07.02 del 15.05.2014 qui pervenuta in data **15.05.2014** prot. n. 0011166 del 16.05.2014; prevista per il giorno **30.05.2014** presso la sede indicata in oggetto, si comunica quanto segue:
VISTA la nota prot. n. 6062 del 07.09.2007 della *Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto* che disciplina le modalità di partecipazione alle conferenze di servizi per interventi in ambito regionale, che riguardano le competenze di più Soprintendenze di settore;

SR / fc 29.05.2014 Incaricato dell'istruttoria ai sensi della Legge 241/90: arch. Silvana Rotondo

Palazzo Soranzo Cappello – S.Croce 770 - 30135 Venezia - Tel. 041/2574011 - Fax 041/2750288 - e-mail. sbap-vebpl@beniculturali.it - mbac-sbap-vebpl@mailcert.beniculturali.it

MODULARIO B.C. - 253

MOD. 302

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DEL VENETO

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI PER LE PROVINCE DI VENEZIA, BELLUNO, PADOVA E TREVISO

VISTA la nota prot. n. 0000272 del 10.01.2014 con la quale il Direttore Regionale del Veneto Arch. Ugo Soragni ha delegato la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di VE, BL, PD e TV a rappresentarlo nella Conferenza dei Servizi in oggetto, in ordine alle funzioni di cui all'art. 17, comma 3, lettera n) del D.P.R. n. 233/2007 e s.m.i.; verificata quindi l'assenza dei presupposti indicati nella nota prot. **n. 0013605 del 27.07.2011** e considerato pertanto che la delega alla scrivente a rappresentare la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto si intende priva di effetti;
Quanto sopra richiamato e premesso;

CONSIDERATA l'impossibilità della scrivente di partecipare alla seduta in oggetto per concomitanti impegni istituzionali;
CONSIDERATO che dall'esame della documentazione allegata e della relazione paesaggistica in particolare si desume che l'intervento in oggetto risulta ricadente in area sottoposta a vincolo ai sensi D.Lgs. 42/2004, art.142 comma 1, lettera c) e g);
VISTA la documentazione prodotta ai sensi del D.P.C. 12.12.2005 (relazione paesaggistica),
CONSIDERATO che l'intervento proposto prevede la realizzazione di una centrale idroelettrica sul Torrente Maè, con opera di presa in corrispondenza dello scarico di una centrale ENEL esistente e la nuova centralina idroelettrica 700 m più a valle poco prima dell'invaso artificiale del Lago di Pontesei
ritenuto compatibile il suddetto intervento con i valori paesaggistici dell'area soggetta a tutela; visto l'esito dell'istruttoria per quanto di competenza della Soprintendenza B.A.P;
VISTA la documentazione integrativa a seguito della ns. nota n.0001362 del 20.01.2014, acquisita in data 16.05.2014 ns.prot. n.11166, per il tramite della Regione Veneto con nota del 15.05.2014 prot. n. 211226/70.07.02, si ritiene l'intervento compatibile con i valori paesaggistici del contesto con le seguenti prescrizioni:
- sia garantito il rilascio del DMV come da progetto;
- per la centrale di produzione e per tutte le opere fuori terra, sia eseguito il rivestimento lapideo con ricorsi orizzontali, come da ns.precedente nota n.0001362 del 20.01.2014;
- sia concordato il piano di monitoraggio con ARPAV;
- per quanto riguarda la posa delle tubazioni della condotta, sia ripristinato lo status quo della viabilità interessata, limitando allo stretto necessario i movimenti di terra nelle aree ricadenti nel bosco, ripristinando lo lo stato dei luoghi.
VISTE le valutazioni espresse dalla Soprintendenza per i beni Archeologici del Veneto con nota n. 0006708 del 22.05.2014 che costituisce parte integrante del presente provvedimento che si allega in copia, si richiama quanto disposto dall'art.90 del D.Lgs.22.01.04, in caso di ritrovamenti di preesistenze antiche in corso d'opera, e si rimane in attesa di ricevere il verbale relativo alla Conferenza di Servizi in oggetto.

IL SOPRINTENDENTE
AD INTERIM
Arch. Antonella Ranaldi

SR / fc 29.05.2014 Incaricato dell'istruttoria ai sensi della Legge 241/90: arch. Silvana Rotondo

Palazzo Soranzo Cappello – S.Croce 770 - 30135 Venezia - Tel. 041/2574011 - Fax 041/2750288 - e-mail: sbap-vepd@beniculturali.it - mbac-sbap-vebpl@mailcert.beniculturali.it

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 233463 data 29/05/2014, pagina 2 di 3

ALLEGATOB alla Dgr n. 1447 del 05 agosto 2014 pag. 34/54

1.

23.05

Rotondo

Padova, 22.05.2014

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DEL VENETO

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI DEL VENETO

Alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso-
Palazzo Cappello-Santa Croce, 770
Rio Marin
30135 Venezia
sbap-vebpt@beniculturali.it
Lettera inviata solo tramite posta elettronica
SOSTITUISCE L'ORIGINALE
ai sensi del D. Lgs. 82/2005, art. 47

MBAC-SBA-VEN
SERV.TER. 0006708
22/05/2014

Cl. 04.04.19

OGGETTO: Forno di Zoldo (BL). Legge. 7 agosto 1990, n. 241, art. 14- *Impianto idroelettrico con derivazione d'acqua dallo scarico della centrale Enel di Forno di Zoldo (BL) - torrente Maé.* Richiedente: Idroelettrica San Giovanni S.r.l. Conferenza di Servizi conclusiva del 30 maggio 2014. Parere endoprocedimentale di competenza.-

Con riferimento alla nota della Direzione Regionale n. 0000272 del 10.01.2014, di pari oggetto, assunta al prot. di questo Ufficio n. 398 del 13.01.2014, e a quanto comunicato dalla Regione del Veneto- Sezione Difesa del Suolo con nota n. 21226/70.07.02 del 15.05.2014 (ns. prot. n. 6623 del 21.05.2014), si ribadisce, sulla base della documentazione di archivio, che le opere in progetto si collocano in un'area finora non interessata da rinvenimenti di interesse archeologico.

Pertanto non si ritiene necessario attivare interventi di tutela archeologica preventiva o di assistenza specialistica in corso d'opera.

Si chiede tuttavia di conoscere, con congruo anticipo, la data di inizio e la durata degli interventi comportanti rimozioni di terra, al fine di predisporre eventuali sopralluoghi in cantiere da parte di personale tecnico-scientifico.

Resta comunque fermo quanto disposto dall'art. 90 del D. Lgs 22 gennaio 2004, in caso di ritrovamenti di preesistenze antiche in corso d'opera.-

IL SOPRINTENDENTE
dott.Vincenzo Tiné

Funzionario Archeologo
Responsabile dell'Istruttoria
dott.ssa Giovanna Gangemi

Soprintendenza BAP ... anno ... classe ...
MBAC-SBAP-VEN ...
23 MAG. 2014
N. 11888

Palazzo Polco – Via Aquileia, 7 – 35139 PADOVA tel. +39 049 8243811 fax +39 049 8754647
e-mail sba-ven@beniculturali.it - PEC mbac-sba-ven@mailcert.beniculturali.it

1/1

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 233463 data 29/05/2014, pagina 3 di 3

Allegato 13

REGIONE DEL VENETO

Provincia belluno dolomiti

| Data 18. APR. 2014 | Protocollo: 175275 | Allegati:

Oggetto: Impianto idroelettrico con derivazione dallo scarico della centrale Enel di Forno di Zoldo (BL) – torrente Maè - presentato dalla società Idroelettrica San Giovanni Srl.
Trasmissione Voto CTRD del 8.4.2014.

RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO
SERVIZIO | DIRETTORE

SEGRETERIA REGIONALE LL.PP.
17 MAG. 2014
e p.c.
Prot. n. / Fascicolo

Alla Sezione Difesa del Suolo
SEDE

Alla società Idroelettrica San Giovanni Srl
Contrà Porti, 21
36100 VICENZA
(idroelettricasangiovannisrl@legalmail.it)

Con riferimento alla prima seduta della conferenza dei servizi del 20.01.2014 e alla documentazione progettuale trasmessa in data 06.2.2014 (prot. 54452 del 06.02.2014) da parte della società richiedente, si comunica che lo scrivente Ufficio ha provveduto a confrontare la nuova proposta progettuale (elaborati datati gennaio 2014 a firma dello studio SPARTA) con quanto già concesso con Decreto del Genio Civile n. 122 del 25.6.2001. Dal raffronto è emerso che l'intervento è rimasto pressoché invariato e che le lievi differenze individuate non sono da ritenersi varianti sostanziali alla concessione già assentita. Pertanto sulla base di quanto sopra, quest'Ufficio, ritenendo valida l'istruttoria fino al momento espletata ai sensi del R.D. 1775/1933, ha provveduto ad acquisire il parere della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici (CTRD LL.PP.), la quale in data 08.04.2014 con voto n. 56, ha espresso parere favorevole alla realizzazione dell'impianto:

AI SENSI DEL R.D. 1775/1933 E DELLA L.R. 41/1988 CON LE SEGUENTI PRESCRIZIONI:

1. nel caso in cui siano approvate varianti al progetto non contemplate dagli elaborati visionati in data odierna, la ditta concessionaria dovrà adeguare il piano di ripristino; s'incarica la Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza – Sezione di Belluno della verifica dello stesso, ovvero di riconvocare la CTRD LL.PP. qualora lo stessa Sezione lo ritenga necessario;
2. al termine della durata della concessione di derivazione d'acqua, il concessionario dovrà presentare un "Piano esecutivo di ripristino", conforme a quello oggetto del presente parere, secondo quanto previsto dall'allegato A alla Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 253 del 22.2.2012;

E AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA L.R. 52/78 – DELL'ART. 54 DELLE P.M.P.F. – DELL'ART. 20 DEL R.D.L. 1126/26, CON LE SEGUENTI PRESCRIZIONI:

3. dovrà essere ripristinata allo stato quo ante la viabilità interessata dalla posa delle tubazioni della condotta, mentre nel tratto in bosco i movimenti di terra dovranno essere limitati allo stretto indispensabile e condotti con modalità tali da garantire il massimo rispetto della stabilità del suolo e della vegetazione forestale esistente nelle immediate vicinanze;
4. la Ditta interessata dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori a questa Sezione, al fine della adozione della prescritta misura compensativa di cui alla lett. C) del II comma dell'art. 15 della L.R. 52/78 per la riduzione di superficie forestale, la ricevuta del versamento di 1.500,00 (millecinquecento/00) Euro da effettuarsi con le modalità previste per legge;

Regione Veneto - Provincia di Belluno
SPORTELLO UNICO DEMANIO IDRICO
via I. Caffi angolo via Loreto – 32100 Belluno
Tel. 0437 946144-45 Fax 0437 946138
PEC Regione Veneto: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it
PEC Provincia di Belluno: settoretecnico.provincia.belluno@pecveneto.it

REGIONE DEL VENETO

Provincia belluno dolomiti

5. le date d'inizio e ultimazione dei lavori dovranno inoltre essere tempestivamente comunicate anche alla Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno.

Alla Sezione Difesa del Suolo s'invia copia del voto n. 56 del 08.04.2014 sopraccitato e copia cartacea della documentazione progettuale debitamente timbrata dalla CTRD LL.PP..

Distinti saluti.

IL DIRETTORE REGIONALE
ing. Salvatore Patti

Sportello Unico Demanio Idrico Regione Veneto Provincia di Belluno
Resp. del Procedimento: Regione Veneto ing. Salvatore Patti
Resp. Ufficio: p.i. Donatella Bridda
Per informazioni:
ing. Sabrina Gaspari
tel. 0437 946142

Regione Veneto - Provincia di Belluno
SPORTELLO UNICO DEMANIO IDRICO
via I. Caffi angolo via Loreto – 32100 Belluno
Tel. 0437 946144-45 Fax 0437 946138
PEC Regione Veneto: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it
PEC Provincia di Belluno: settoretecnico.provincia.belluno@pecveneto.it

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza – Sezione di Belluno

SEDUTA del giorno 8 aprile 2014 **VOTO n. 56**

Oggetto: Società Idroelettrica San Giovanni s.r.l. - Impianto idroelettrico con derivazione d'acqua dallo scarico della centrale Enel di Forno di Zoldo (BL) e scarico al torrente Maè'. Pratica n. 1287.
R.D. 1775/1933 e L.R. 41/1988. ART. 15 DELLA L.R. 52/78, ART. 54 DEL P.M.P.F. e ART. 20 DEL R.D.L. 1126/26

RELAZIONE DI ISTRUTTORIA

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO:
La società Idroelettrica San Giovanni srl è titolare di una concessione di piccola derivazione d'acqua a uso idroelettrico [Decreto del Genio Civile n. 122 del 25.6.2001] per derivare in loc. Rovine di San Giovanni in territorio del comune di Forno di Zoldo, direttamente dallo scarico della centrale Enel di Forno di Zoldo, moduli massimi 40 e medi 19,92 per produrre sul salto di 17,86 m la potenza nominale media di 347,3 kW. Al fine di poter ottenere il permesso a costruire ed esercire l'impianto, è stato redatto il presente progetto strutturato in modo da rispettare le condizioni della concessione assentita. Come per il progetto approvato, l'acqua viene derivata direttamente dal canale di scarico della centrale Enel e fatta confluire attraverso un canale interrato in una vasca di carico posta sotto la strada di accesso alla centrale esistente. Rispetto a quanto approvato nel 2001, il presente progetto prevede alcune modifiche sia all'opera di presa che all'edificio centrale. Le portate centenarie del t. Maè sono state valutate dal progettista pari a 370 m^3/s nei pressi dell'attuale scarico della centrale Enel e 380 m^3/s nei pressi della progettata centrale.
Di seguito vengono descritti gli interventi previsti:
Opera di presa: l'acqua verrà derivata direttamente dal canale di scarico della centrale ENEL e fatta confluire attraverso un canale interrato in una vasca di carico 4 m x 2,85 m completamente interrata lunga 20 m con fondo degradante (pendenza 7,2%). Per facilitare l'ingresso dell'acqua alla vasca è prevista la posa di alcuni profilati in acciaio opportunamente sagomati con lo scopo di evitare la formazione di turbolenza. L'imbocco della condotta sarà presidiato da una paratoia per sezionare la vasca di carico in occasione di fermo impianto. A fine vasca vi sarà un'apertura 0,5 m x 0,5 m, presidiata da paratoia, per garantire il rilascio del DMV.
L'opera di presa si trova nella stessa posizione planimetrica, e la forma e il concetto sono analoghi a quanto progettato nel 2001. La differenza principale sta nella diversa lunghezza del canale dissabbiatore che in precedenza era lungo quasi 40 m (circa il doppio di quello ora previsto) e aveva una pendenza più modesta (del 2,5%). Le diverse dimensioni sono date anche da un diverso raccordo con la condotta forzata.
Il PMS all'interno della vasca è ora di 799,90 m contro gli 800,273 m indicati nel progetto originario.
Nella relazione idraulica si legge che la posizione sopraelevata dell'opera di captazione in progetto (+8-9 m dal fondo alveo) è tale da assicurare un congruo margine di sicurezza da qualsiasi evento di piena.

Condotta forzata: dalla vasca di carico si svilupperà in destra idrografica del t. Maè la condotta forzata DN 1600 in c.a. (diametro e materiali invariati). La condotta, caratterizzata da uno sviluppo di 700 m, sarà posata per i primi 300 m sotto la strada asfaltata d'accesso alla centrale ENEL, quindi, per i rimanenti 400 m, dapprima lungo una strada silvo-pastorale e poi in minima parte su appezzamenti di terreno incolti. Lungo il percorso la condotta attraverserà il torrente Doa e un impluvio (non accatastato) in località Le Boccole nelle vicinanze dell'edificio centrale in progetto. L'attraversamento del t. Doa in prossimità dell'accesso principale alla centrale Enel, un centinaio di metri a valle della vasca di carico in progetto, verrà realizzato mediante la formazione in alveo di una nuova soglia dello sviluppo longitudinale di circa 10 m in

sostituzione di quella esistente che dovrà essere parzialmente demolita per permettere la posa della condotta forzata in progetto. Rispetto al progetto approvato con DgC n. 122/2001 la condotta rimane quasi sempre al di sotto della viabilità esistente, mentre prima, in alcuni brevi tratti, stava al di fuori.

Centrale di produzione e canale di scarico: l'edificio, previsto interrato e caratterizzato da dimensioni in pianta 12,3 x 9,9 m, sarà posizionato a quota 785,10 m, in sponda destra del torrente Maè nelle vicinanze della località "le Boccole", ma in luogo tale da garantire un margine di sicurezza in occasione della piena centenaria. Rispetto al progetto originario l'edificio è stato leggermente rivisto nella sua struttura (anche planimetrica) per ottimizzare gli spazi e renderlo meglio inserito nel contesto paesaggistico locale. Sarà strutturato su due livelli: il piano interrato ospiterà la turbina Kaplan con il generatore, mentre il piano terra ospiterà il locale quadri e il locale trasformatore. L'acqua turbinata verrà scaricata su un apposito canale ricavato sotto il piano centrale, collegato a sua volta con la condotta di scarico. Tale canale avrà uno sviluppo di 35 m e pendenza 0,8%, sarà interrato e realizzato con scatolari rettangolari 2,5 m x 2 m. L'imbocco del canale di scarico è previsto a quota 782,5 m, pertanto lo sbocco del canale di scarico verrà posizionato a quota 782,2 m. La sponda destra a cavallo dello scarico sarà protetta da scogliera in massi di lunghezza 10 m, mentre il fondo sarà protetto da massi di II categoria disposti alla rinfusa. Le scogliere verranno realizzate con massi naturali, anche recuperati in loco, di peso compreso tra i 10 e 40 q.
Il PMI che s'instaurerà all'interno della vasca di carico sottostante la turbina è rimasto invariato a 782,80 m.
La quota di scarico in alveo, invece, sembra lievemente cambiata: in precedenza la quota del canale di scarico era pari a 782,5 m, mentre ora è pari a 782,2 m nel canale e 781,9 m nel manufatto finale.
Nella relazione idraulica si legge che nel punto in cui è previsto lo scarico delle acque turbinate il regime idraulico del torrente è fortemente influenzato dalla pendenza modesta del corso d'acqua (indotta nel tempo dalla presenza, poco a valle, dell'invaso di Pontesei) e che ha favorito il deposito di ingenti cumuli di materiale ghiaioso trasportato in occasione di eventi di piena. Nel tratto in esame l'alveo è caratterizzato da un'estensione trasversale notevole (60-80 m), fattore che fa si che i livelli di piena risultano contenuti dalle sponde garantendo in occasioni di piena centenaria, un franco di sicurezza di 1,5 – 2 m.

Connessione alla linea elettrica: Annessa all'edificio centrale sarà realizzata, a quota 786 m, la cabina ENEL MT/BT in muratura, da cui si svilupperà per 200 m circa il cavidotto interrato fino al punto di allaccio con la linea di distribuzione in MT.

Piano di Ripristino:
Opera di presa: per quanto riguarda i dispositivi e la vasca costituenti la presa in progetto, verrà ripristinata la continuità delle opere murarie del canale di scarico esistente dell'Enel, in modo da impostare una configurazione affine allo stato di fatto. Sarà quindi sigillata la bocca di alimentazione dell'opera di presa, le sedi di alloggiamento delle paratoie e la luce del dispositivo di rilascio del DMV. Per quanto riguarda la vasca di carico verranno mantenute le opere murarie esistenti.
Condotta forzata: il Piano non ne prevede la rimozione al fine di limitare le interferenze con le componenti ambientali. Se ne prevede invece la sigillatura [appena a valle dell'opera di presa, a ogni cambio di pendenza e alla sezione terminale] al fine di impedire la possibilità che si instaurino percorsi drenanti preferenziali. Verrà demolito il tratto di condotta in sub-alveo dell'attraversamento del t. Doa, mantenendo le opere di sistemazione del corso d'acqua.
Centrale: si prevede la demolizione totale della struttura. Verranno rimosse le apparecchiature elettromeccaniche e si procederà con la completa demolizione di tutte le strutture murarie. Sarà ripristinata e rinverdita la scapata al fine di restituire l'area allo stato antecedente l'intervento di progetto. Sarà rimosso e sigillato lo scarico del canale di restituzione delle acque turbinate e la sponda verrà protetta da scogliera al fine di evitare fenomeni erosivi e dare continuità alla sponda.
Per il completamento delle operazioni di ripristino sono previsti 60 giorni di lavoro.

QUADRO ECONOMICO:	
Opere edili	€ 69.234,40
Opere idrauliche/elettriche	€ 11.907,50
Totale Lavori	€ 81.141,90
Oneri sicurezza	€ 2.255,64

IMPORTO TOTALE	**€ 83.397,55**
Imprevisti e arrotondamenti	€ 2.524,99
Spese tecniche per progettazione	€ 8.339,75
IVA (22%)	€ 20,737,70
TOTALE GENERALE	***€ 115.000,00***

Per la determinazione del quadro economico il progettista ha utilizzato i prezzi del Prezziario Regionale attualmente vigente (settembre 2012).

OSSERVAZIONI RELATIVE AGLI ASPETTI CONNESSI ALLE NORME FORESTALI (L.R. 52/78 art. 15 - P.M.P.F. art. 54 - R.D.L. 1126/26 art.20):
Parere emesso congiuntamente in considerazione del fatto che sulla quasi totalità dei lavori in esame risulta necessaria l'acquisizione sia dei pareri di natura forestale che idraulica.

ELABORATI IN ESAME:
Gli elaborati, redatti dallo Studio Sparta, riportano la firma dell'ing. Loris Ceccato e del dr. geol. Roberta Tedeschi:

- A: RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA (gennaio 2014 rev.1);
- B: RELAZIONE IDROLOGICA (novembre 2013)
- C: RELAZIONE IDRAULICA (novembre 2013)
- D: RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA (novembre 2013)
- E: RELAZIONE OPERE ELETTROMECCANICHE (novembre 2013)
- F: ELABORATI CATASTALI (gennaio 2014 rev.1)
- G: VALUTAZIONI ECONOMICHE (novembre 2013)
- H: RELAZIONE SULLE STRUTTURE (novembre 2013)
- I: PIANO DI DISMISSIONE DELLE OPERE (gennaio 2014 rev. 1)
- L: PIANO DI GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO (novembre 2013)
- O: RELAZIONE RIDUZIONE SUPERFICIE FORESTALE (gennaio 2014 rev. 1)
- 1: INQUADRAMENTO TERRITORIALE, ORTOFOTO AEREE DELLE AREE DI INTERVENTO, BACINO IDROGRAFICO (novembre 2013)
- 2: PLANIMETRIA DI AUTORIZZAZIONE UNICA PER LA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO (art. 12, D.Lgs. 387/2003) (novembre 2013)
- 3: INQUADRAMENTO TERRITORIALE SU MAPPE CATASTALI (gennaio 2014 rev. 1)
- 4: PLANIMETRIA E PROFILO DEL PERCORSO DELLA CONDOTTA FORZATA SEZIONI TIPO DI POSA DELLA CONDOTTA – PARTICOLARI ATTRAVERSO DEL TORRENTE DOA (gennaio 2014 rev. 1)
- 4-b: ATTRAVERSAMENTO DEL TORRENTE DOA FOTOINSERIMENTO DELLE OPERE FUORI TERRA (febbraio 2014)
- 5: OPERA DI PRESA: PLANIMETRIA E SEZIONI (gennaio 2014 rev. 1)
- 6: CENTRALE: PLANIMETRIA AREA, PIANTA, PROSPETTI E SEZIONI (gennaio 2014 rev. 1)
- 7: CARTA DEI VINCOLI TERRITORIALI (novembre 2013)
- 8: PLANIMETRIA E SEZIONI DI RAFFRONTO FRA STATO DI FATTO, STATO DI PROGETTO E RIPRISTINO – OPERA DI PRESA, CONDOTTA FORZATA E LINEA ELETTRICA (gennaio 2014 rev. 1)
- 9: PLANIMETRIA E SEZIONI DI RAFFRONTO FRA STATO DI FATTO, STATO DI PROGETTO E RIPRISTINO – CENTRALE DI PRODUZIONE (gennaio 2014 rev. 1).

OSSERVAZIONI TECNICHE: si evidenzia che il tratto terminale della condotta forzata e il cavidotto di collegamento al punto di consegna dell'energia elettrica, interessano l'area demaniale (accatastata) del torrente Maè, anche se, secondo la CTR, il corso d'acqua si trova in posizione piuttosto distante da quanto indicato in planimetria catastale.

OSSERVAZIONI AMMINISTRATIVE: tutti gli interventi in progetto sono esterni alle aree SIC/ZPS. E' presente vincolo paesaggistico (art 142 del DL 22.1.2004 n. 42) e idrogeologico (RD 3267/1923) mentre l'area dei lavori risulta parzialmente boscata. La centrale ricade nella fascia lacuale dell'invaso di Pontesei. Dalla cartografia del PAI le opere sono esterne ad aree classificate. Dal PRG si evince che tutte le opere ricadono in area agricola E1.

ESAMINATI gli atti e **SENTITO** il relatore ing. S. Gaspari;

CONSIDERATO che gli elaborati appaiono sufficientemente esplicativi per l'esecuzione dei lavori elencati;

LA COMMISSIONE TECNICA REGIONALE DECENTRATA

Con il voto unanime dei presenti

ESPRIME PARERE

CHE IL PROGETTO IN ESAME SIA MERITEVOLE DI APPROVAZIONE

AI SENSI DEL R.D. 1775/1933 E DELLA L.R. 41/1988 CON LE SEGUENTI PRESCRIZIONI:

1. nel caso in cui siano approvate varianti al progetto non contemplate dagli elaborati visionati in data odierna, la ditta concessionaria dovrà adeguare il piano di ripristino; s'incarica la Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza – Sezione di Belluno della verifica dello stesso, ovvero di riconvocare la CTRD LL.PP. qualora lo stessa Sezione lo ritenga necessario;
2. al termine della durata della concessione di derivazione d'acqua, il concessionario dovrà presentare un "Piano esecutivo di ripristino", conforme a quello oggetto del presente parere, secondo quanto previsto dall'allegato A alla Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 253 del 22.2.2012;

E AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA L.R. 52/78 – DELL'ART. 54 DELLE P.M.P.F. – DELL'ART. 20 DEL R.D.L. 1126/26, CON LE SEGUENTI PRESCRIZIONI:

3. dovrà essere ripristinata allo stato quo ante la viabilità interessata dalla posa delle tubazioni della condotta, mentre nel tratto in bosco i movimenti di terra dovranno essere limitati allo stretto indispensabile e condotti con modalità tali da garantire il massimo rispetto della stabilità del suolo e della vegetazione forestale esistente nelle immediate vicinanze;
4. la Ditta interessata dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori a questa Sezione, al fine della adozione della prescritta misura compensativa di cui alla lett. C) del II comma dell'art. 15 della L.R. 52/78 per la riduzione di superficie forestale, la ricevuta del versamento di 1.500,00 (millecinquecento/00) Euro da effettuarsi con le modalità previste per legge;
5. le date d'inizio e ultimazione dei lavori dovranno inoltre essere tempestivamente comunicate anche alla Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno.

IL RELATORE
F.to ing. Sabrina GASPARI

IL PRESIDENTE
F.to ing. Salvatore PATTI

IL SEGRETARIO
F.to Patrizia TEGNER

PER COPIA CONFORME
Commissione Tecnica Reg.le Decentrata LL.PP
(L.R. 27/07/2003, art. 15)
IL SEGRETARIO
Patrizia Tegner

Allegato 14

ENEL - SOCIETA' PER AZIONI

DIREZIONE PRODUZIONE E TRASMISIONE

SEDE DISTACCATA DI VENEZIA

---°°°---

C O N V E N Z I O N E

---°°°---

PREMESSO

- che la Società Idroelettrica TARSA di Thiene ha inoltrato istanza al Ministero dei Lavori Pubblici - Nucleo Operativo di Belluno per ottenere la concessione di derivare dallo scarico della centrale idroelettrica di Forno di Zoldo, di proprietà dell'ENEL Spa, una portata di 40 mod. massimi e 19,43 mod. medi atti a produrre sul salto di 17,786 metri la potenza nominale media di 338,806 Kw in una centrale idroelettrica da realizzare in località C.ra delle Boccole in Comune di Forno di Zoldo;
- che l'ENEL - Società per Azioni è proprietaria dell'impianto idroelettrico di cui sopra, regolarmente assentito con D.I. 4/11/1951 n° 4250 e seguenti, nonchè collaudato in data 12/11/1959;
- che il richiesto impianto si inserisce nello schema derivatorio relativo agli impianti idroelettrici di Forno di Zoldo (sopra citato) e

TRELETTRA S.r.l. Via V. Monti, 8 • 20123 MILANO Cod. Fisc. 01394110225 Part. IVA 11248990159

ENEL Società per azioni DIREZIONE PRODUZIONE E TRASMISSIONE RETE DISTACCATA DI VENEZIA

ALLEGATOB alla Dgr n. 1447 del 05 agosto 2014 pag. 42/54

di Gardona con serbatoio a Pontesei, pure in regolare concessione all'ENEL;

- che le quote di presa e di restituzione del progettato impianto risultano compatibili con le attuali quote di esercizio del sopra menzionato serbatoio, in conseguenza della realizzazione dei nuovi scarichi di superficie che consentono un massimo invaso fino a quota 777,25 m.s.l.m.;
- che l'istanza per regolarizzare la situazione descritta in ordine al serbatoio di Pontesei è stata inoltrata dall'ENEL Spa alla competente Amministrazione in data 26/6/1979 ed è tutt'ora in fase istruttoria;
- che in data 31/3/1995 è stata inoltrata al Nucleo Operativo di Belluno da parte della Società Idroelettrica Tarsa e della Società Trelettra una dichiarazione congiunta di rinuncia e di subingresso per la derivazione in argomento;

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato,

FRA

l'ENEL Spa - Direzione Produzione e Trasmissione - Sede Staccata di Venezia - con sede in Venezia Dorso Duro, 3488/U - codice fiscale n° 00811720580 intestato a ENEL Spa - Via G.B. Martini, 3 - Roma, nelle persone dei suoi Procuratori Speciali Dott.

TRELETTRA S.r.l. Via V. Monti, 9 • 20123 MILANO Cod. fisc. 01339410225 Part. IVA 12489010155

ENEL Società per azioni DIREZIONE PRODUZIONE E TRASMISSIONE SEDE DISTACCATA DI VENEZIA

Ing. Ariano PANICUCCI, nato a Genova il 24/8/1939 e Dott. Ing. Carlo GARBIN, nato a Fiesso d'Artico (VE) il 14/8/1935 nella loro qualità di Procuratori Speciali ENEL;

e la Società TRELETTRA S.r.l., con sede in via Vincenzo Monti, 8 - Milano - codice fiscale n° 01339410225, nella persona del Dott. Luigi FRANZINELLI, Presidente, a ciò autorizzato dalla delibera del Consiglio di Amministrazione del 8/5/1995;

si conviene e si stipula quanto segue:

TRELETTRA S.r.l. Via V. Monti, 8 / 20123 MILANO Cod. fisc. 01339410225 Part. IVA 11248990159

Articolo 1

Le premesse fanno parte integrante e contestuale della presente convenzione.

Articolo 2

I lavori relativi all'opera di presa della progettata derivazione dovranno essere eseguiti in conformità al progetto dell'ing. Giacomo Martini in data marzo 1990, secondo le modalità imposte dal Nucleo Operativo di Belluno.

ENEL Società per azioni DIREZIONE PRODUZIONE E TRASMISSIONE SEDE DISTACCATA DI VENEZIA

Articolo 3

L'esecuzione degli stessi dovrà essere effettuata in modo tale da non apportare alcun danno o pregiudizio all'esercizio, alla sicurezza ed alla stabilità delle esistenti opere ENEL. In

ALLEGATOB alla Dgr n. 1447 del 05 agosto 2014 pag. 44/54

particolare l'innesto del nuovo canale di derivazione con il canale di scarico dell'esistente impianto idroelettrico ENEL (sostituzione di un tratto di fondo e di parete di detto canale in c.a. con griglie metalliche) dovrà essere eseguito limitando al massimo il fuori servizio dell'impianto stesso o in concomitanza con un suo fuori servizio per lavori.

Resta inteso che le modalità di esecuzione degli stessi dovranno essere concordate con il nostro RID di Belluno ed avere in ogni caso l'approvazione preventiva dell'ENEL Spa.

Articolo 4

Durante l'esecuzione dei lavori del nuovo canale derivatore deve essere prestata particolare attenzione al fine di non creare inconvenienti all'esercizio dell'impianto ENEL, in particolare per quanto riguarda l'interramento dell'opera sotto il piazzale della centrale e sotto la strada di accesso alla stessa Anche in questo caso le modalità di esecuzione dovranno essere concordate con il nostro RID di Belluno ed avere in ogni caso l'approvazione preventiva dell'ENEL Spa.

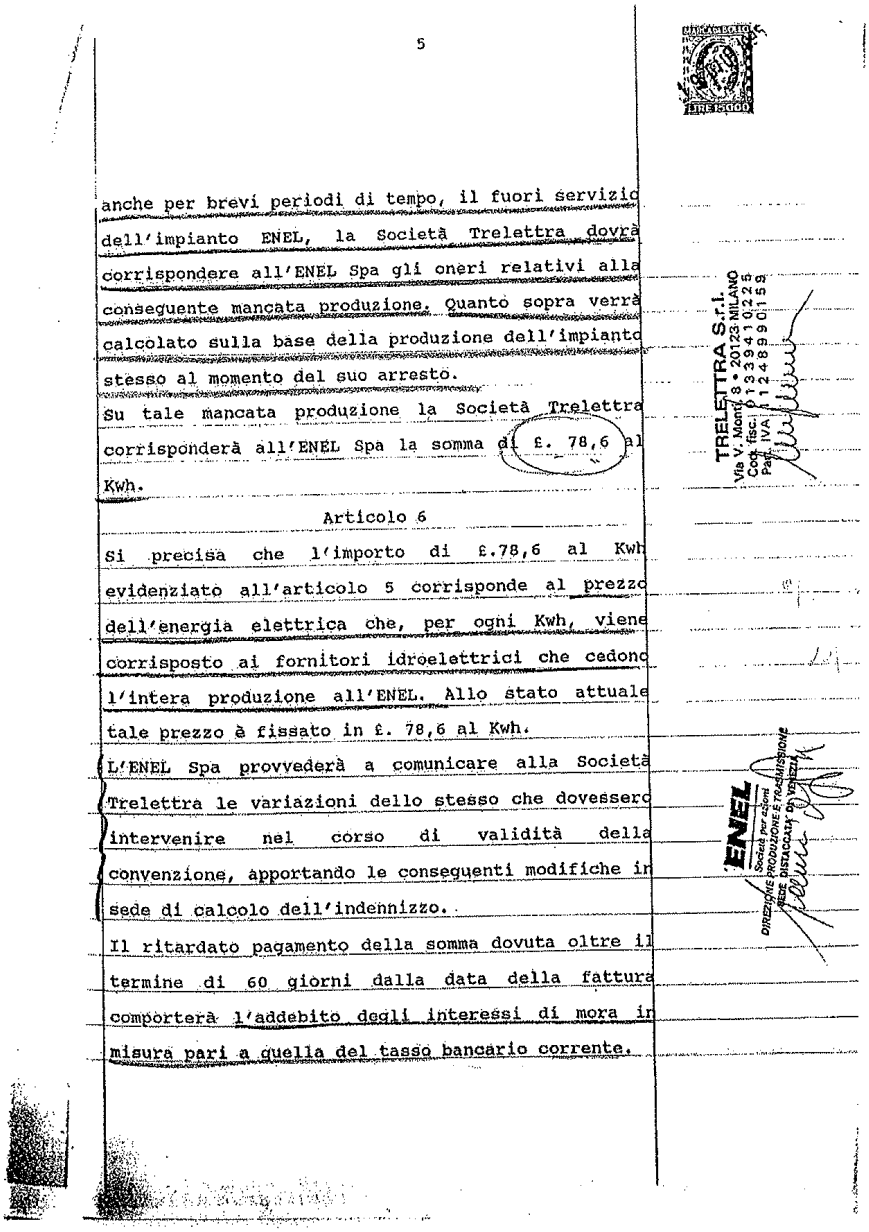
Articolo 5

Qualora l'esecuzione di detti lavori comporti,

TRELETTRA S.r.l. Via V. Monti, 8 - 20123 MILANO Cod. fisc. 01839410225 Part. IVA 11248990159

ENEL Società per azioni DIREZIONE PRODUZIONE E TRASMISSIONE SEDE DISTACCATA DI VENEZIA

ALLEGATOB alla Dgr n. 1447 del 05 agosto 2014 pag. 45/54



5

anche per brevi periodi di tempo, il fuori servizio dell'impianto ENEL, la Società Trelettra dovrà corrispondere all'ENEL Spa gli oneri relativi alla conseguente mancata produzione. Quanto sopra verrà calcolato sulla base della produzione dell'impianto stesso al momento del suo arresto.
Su tale mancata produzione la Società Trelettra corrisponderà all'ENEL Spa la somma di £. 78,6 al Kwh.

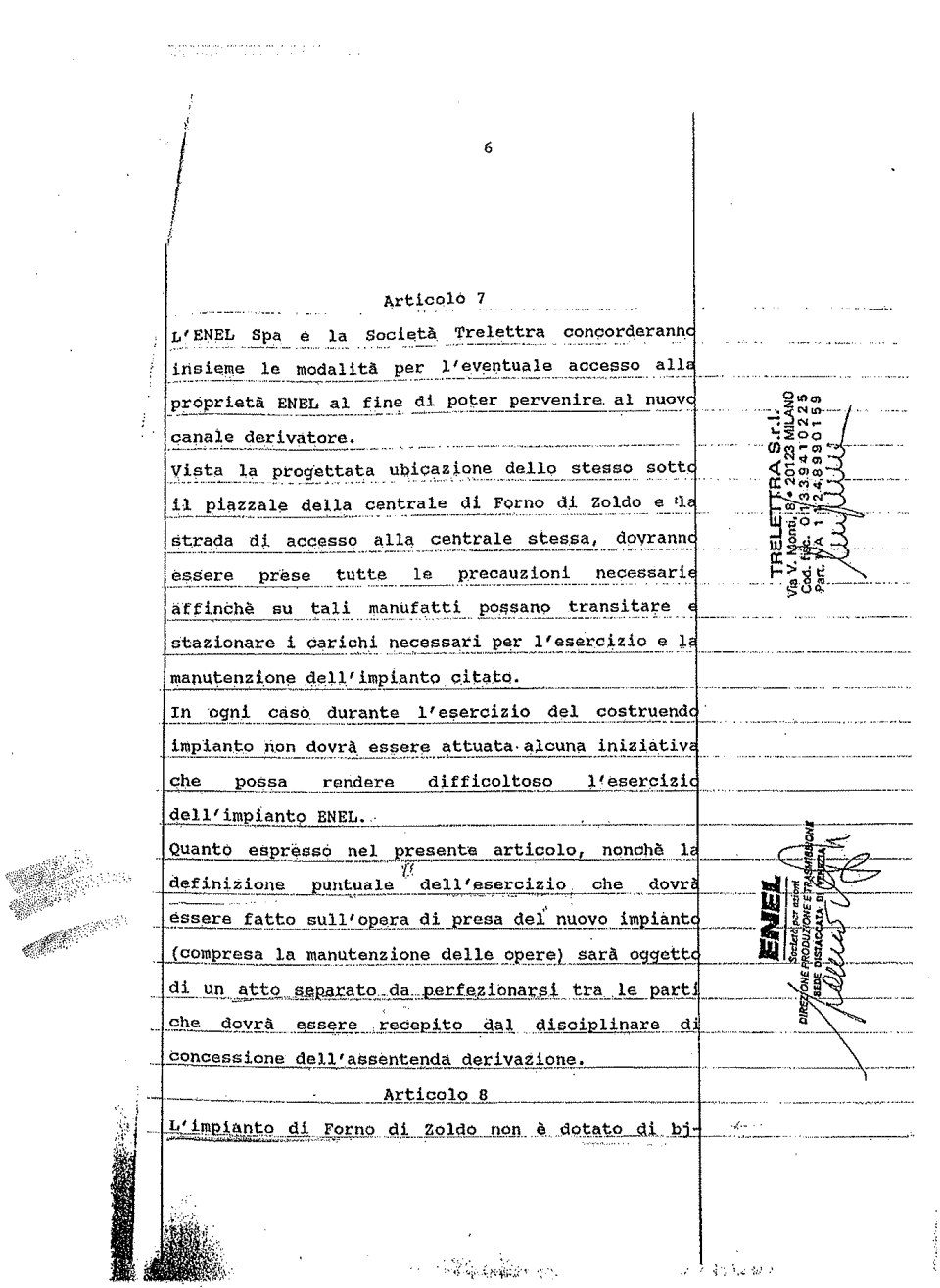
Articolo 6

Si precisa che l'importo di £.78,6 al Kwh evidenziato all'articolo 5 corrisponde al prezzo dell'energia elettrica che, per ogni Kwh, viene corrisposto ai fornitori idroelettrici che cedono l'intera produzione all'ENEL. Allo stato attuale tale prezzo è fissato in £. 78,6 al Kwh.
L'ENEL Spa provvederà a comunicare alla Società Trelettra le variazioni dello stesso che dovessero intervenire nel corso di validità della convenzione, apportando le conseguenti modifiche in sede di calcolo dell'indennizzo.
Il ritardato pagamento della somma dovuta oltre il termine di 60 giorni dalla data della fattura comporterà l'addebito degli interessi di mora in misura pari a quella del tasso bancario corrente.

TRELETTRA S.r.l.
Via V. Monti, 8 • 20123 MILANO
Cod. fisc. 01339410225
P. IVA 12489901159

ENEL
Società per azioni
DIREZIONE PRODUZIONE E TRASMISSIONE
SEDE DISTACCATA DI VENEZIA

ALLEGATOB alla Dgr n. 1447 del 05 agosto 2014 pag. 46/54



6

Articolo 7

L'ENEL Spa e la Società Trelettra concorderanno insieme le modalità per l'eventuale accesso alla proprietà ENEL al fine di poter pervenire al nuovo canale derivatore.
Vista la progettata ubicazione dello stesso sotto il piazzale della centrale di Forno di Zoldo e la strada di accesso alla centrale stessa, dovranno essere prese tutte le precauzioni necessarie affinchè su tali manufatti possano transitare e stazionare i carichi necessari per l'esercizio e la manutenzione dell'impianto citato.
In ogni caso durante l'esercizio del costruendo impianto non dovrà essere attuata alcuna iniziativa che possa rendere difficoltoso l'esercizio dell'impianto ENEL.
Quanto espresso nel presente articolo, nonchè la definizione puntuale dell'esercizio che dovrà essere fatto sull'opera di presa del nuovo impianto (compresa la manutenzione delle opere) sarà oggetto di un atto separato da perfezionarsi tra le parti che dovrà essere recepito dal disciplinare di concessione dell'assentenda derivazione.

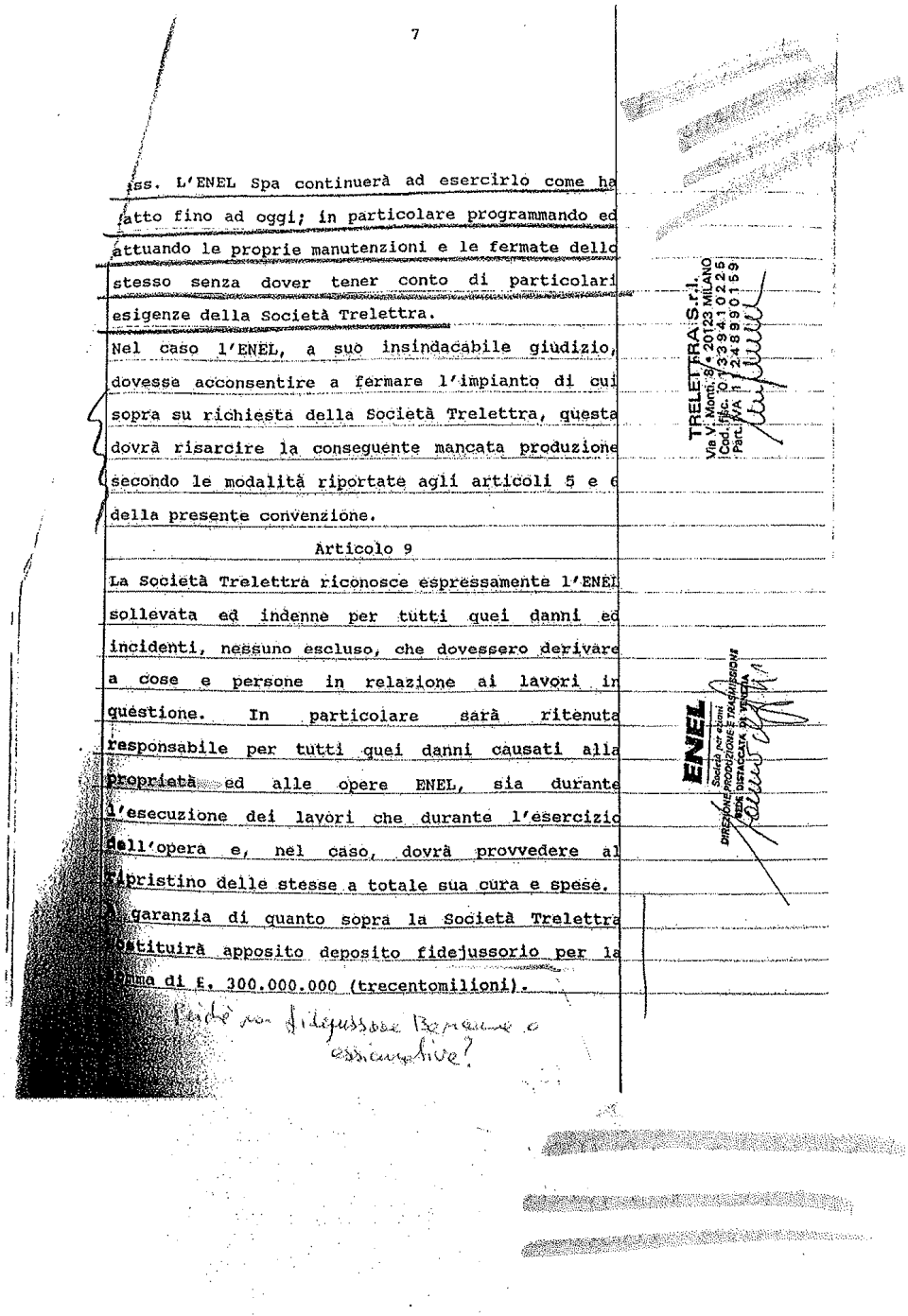
Articolo 8

L'impianto di Forno di Zoldo non è dotato di bi-

TRELETTRA S.r.l.
Via V. Monti, 8/A 20123 MILANO
Cod. fisc. e n. iscr. 03394102 25
Part. IVA 12489901 59

ENEL
Società per azioni
DIREZIONE PRODUZIONE E TRASMISSIONE
AREE DISTACCATA DI VENEZIA

ALLEGATOB alla Dgr n. 1447 del 05 agosto 2014 pag. 47/54



7

ss. L'ENEL Spa continuerà ad esercirlo come ha
atto fino ad oggi; in particolare programmando ed
attuando le proprie manutenzioni e le fermate dello
stesso senza dover tener conto di particolari
esigenze della Società Trelettra.
Nel caso l'ENEL, a suo insindacabile giudizio,
dovesse acconsentire a fermare l'impianto di cui
sopra su richiesta della Società Trelettra, questa
dovrà risarcire la conseguente mancata produzione
secondo le modalità riportate agli articoli 5 e 6
della presente convenzione.

Articolo 9

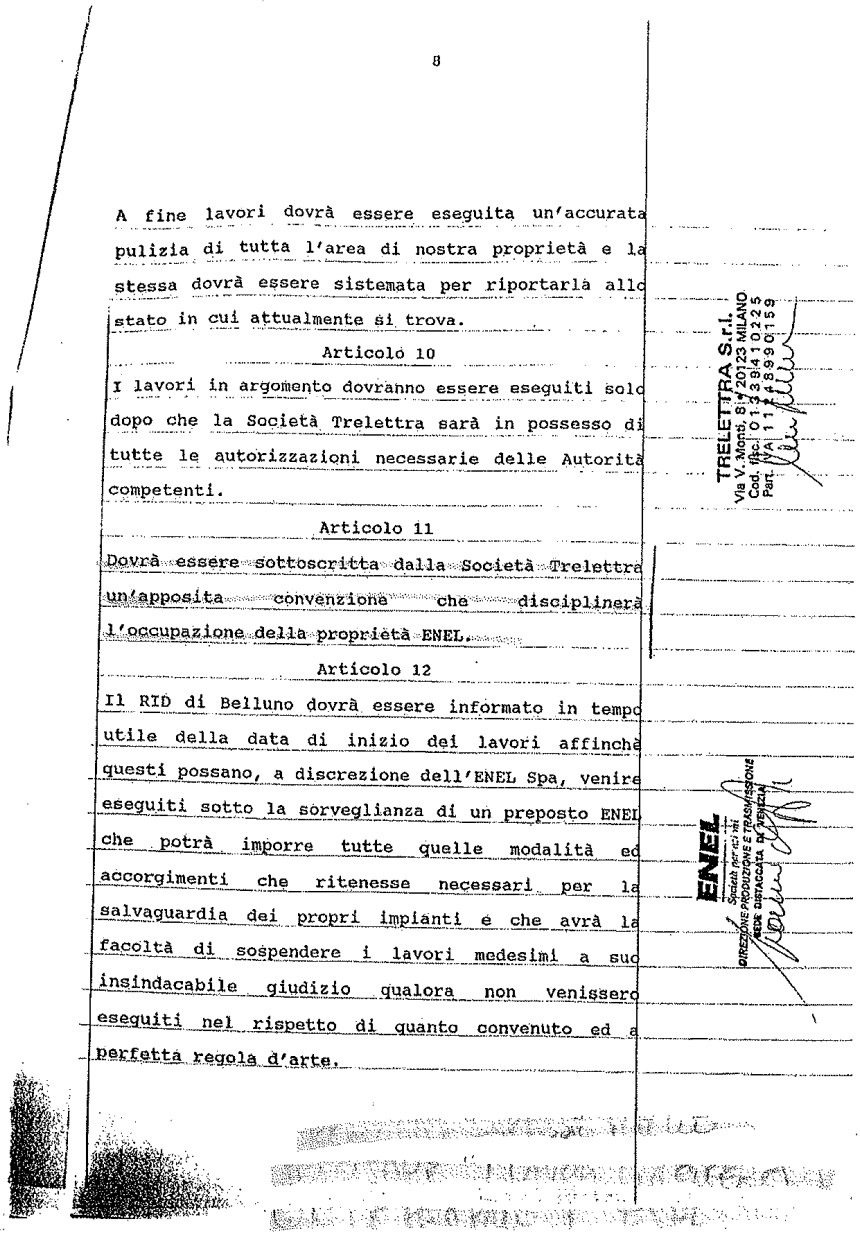
La Società Trelettra riconosce espressamente l'ENEL
sollevata ed indenne per tutti quei danni ed
incidenti, nessuno escluso, che dovessero derivare
a cose e persone in relazione ai lavori in
questione. In particolare sarà ritenuta
responsabile per tutti quei danni causati alla
proprietà ed alle opere ENEL, sia durante
l'esecuzione dei lavori che durante l'esercizio
dell'opera e, nel caso, dovrà provvedere al
ripristino delle stesse a totale sua cura e spese.
A garanzia di quanto sopra la Società Trelettra
costituirà apposito deposito fidejussorio per la
somma di £. 300.000.000 (trecentomilioni).

Perché non fidejussore Bancario o assicurativo?

TRELETTRA S.r.l.
Via V. Monti, 8 - 20123 MILANO
Cod. Fisc. 10339410126
Part. IVA 12489901159

ENEL
Società per azioni
DIREZIONE PRODUZIONE E TRASMISSIONE
RETE DISTACCATA DI VENEZIA

ALLEGATOB alla Dgr n. 1447 del 05 agosto 2014 pag. 48/54



8

A fine lavori dovrà essere eseguita un'accurata pulizia di tutta l'area di nostra proprietà e la stessa dovrà essere sistemata per riportarla allo stato in cui attualmente si trova.

Articolo 10

I lavori in argomento dovranno essere eseguiti solo dopo che la Società Trelettra sarà in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie delle Autorità competenti.

Articolo 11

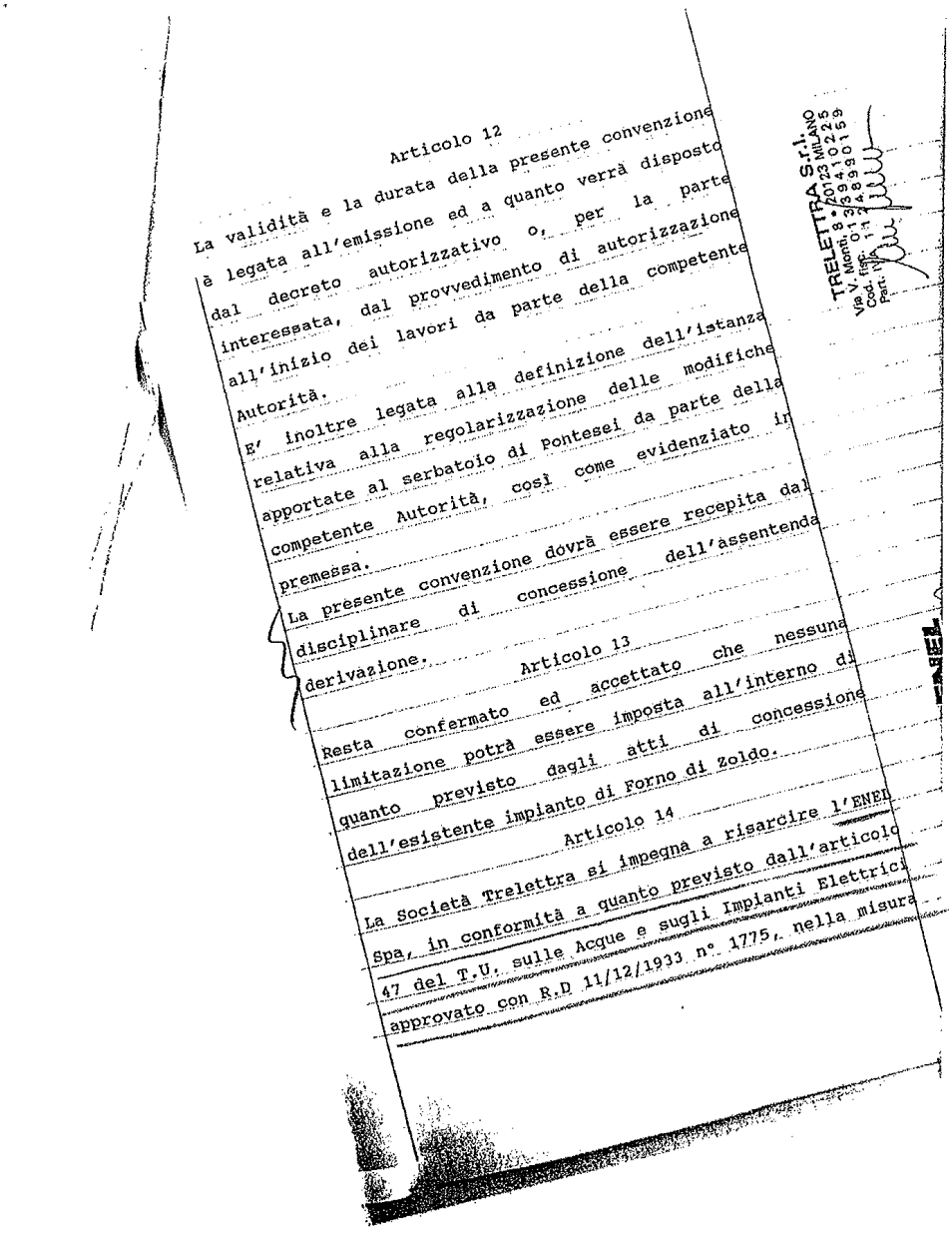
Dovrà essere sottoscritta dalla Società Trelettra un'apposita convenzione che disciplinerà l'occupazione della proprietà ENEL.

Articolo 12

Il RID di Belluno dovrà essere informato in tempo utile della data di inizio dei lavori affinchè questi possano, a discrezione dell'ENEL Spa, venire eseguiti sotto la sorveglianza di un preposto ENEL che potrà imporre tutte quelle modalità ed accorgimenti che ritenesse necessari per la salvaguardia dei propri impianti e che avrà la facoltà di sospendere i lavori medesimi a suo insindacabile giudizio qualora non venissero eseguiti nel rispetto di quanto convenuto ed a perfetta regola d'arte.

TRELETTRA S.r.l.
Via V. Monti, 8 - 20123 MILANO
Cod. fisc. 01338410225
Part. IVA 11748990159

ENEL
Società per azioni
DIREZIONE PRODUZIONE E TRASMISSIONE
RETE DISTACCATA D'ISOLA



Articolo 12

La validità e la durata della presente convenzione è legata all'emissione ed a quanto verrà disposto dal decreto autorizzativo o, per la parte interessata, dal provvedimento di autorizzazione all'inizio dei lavori da parte della competente Autorità.

E' inoltre legata alla definizione dell'istanza relativa alla regolarizzazione delle modifiche apportate al serbatoio di Pontesei da parte della competente Autorità, così come evidenziato in premessa.

La presente convenzione dovrà essere recepita dal disciplinare di concessione dell'assentenda derivazione.

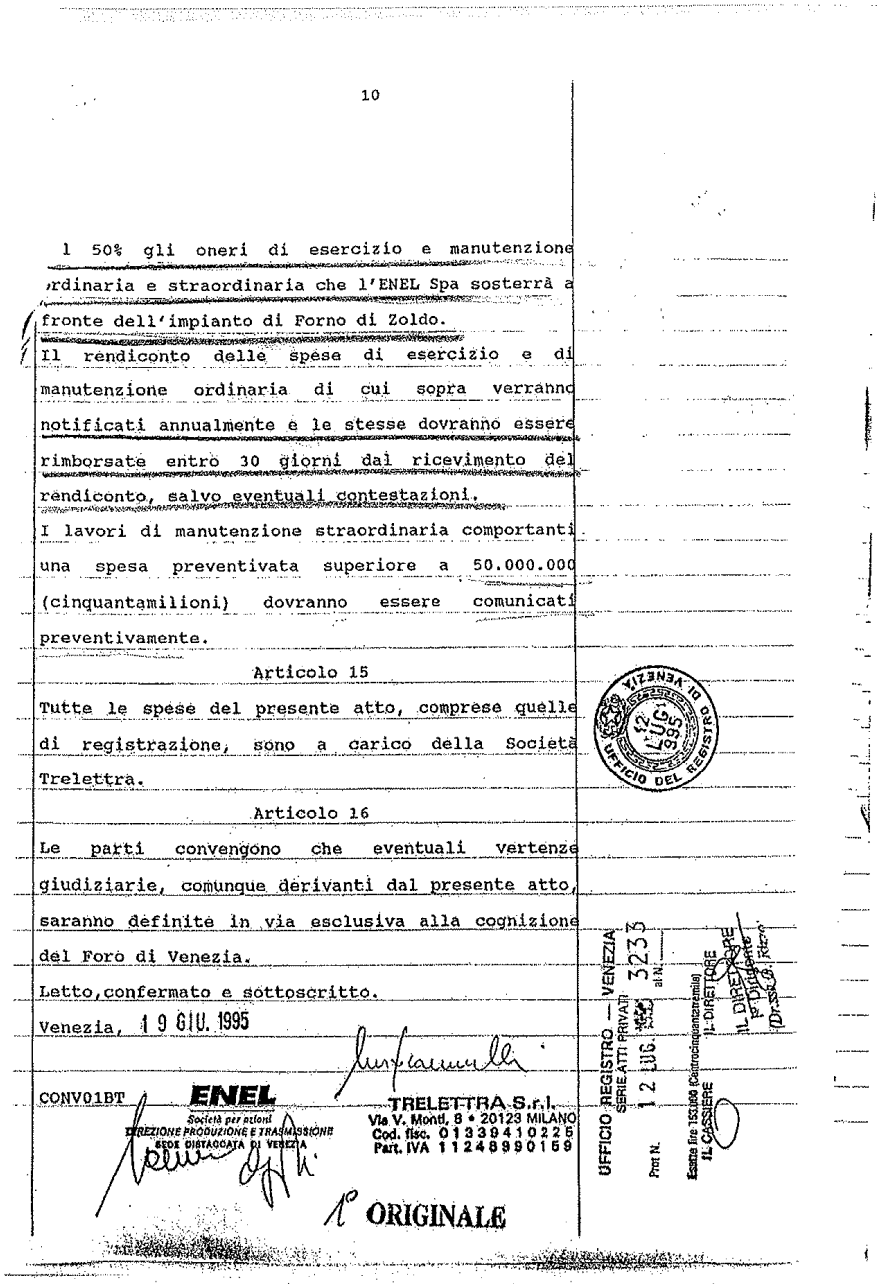
Articolo 13

Resta confermato ed accettato che nessuna limitazione potrà essere imposta all'interno di quanto previsto dagli atti di concessione dell'esistente impianto di Forno di Zoldo.

Articolo 14

La Società Tralettra si impegna a risarcire l'ENEL Spa, in conformità a quanto previsto dall'articolo 47 del T.U. sulle Acque e sugli Impianti Elettrici approvato con R.D 11/12/1933 n° 1775, nella misura

ALLEGATOB alla Dgr n. 1447 del 05 agosto 2014 pag. 50/54



10

l 50% gli oneri di esercizio e manutenzione ordinaria e straordinaria che l'ENEL Spa sosterrà a fronte dell'impianto di Forno di Zoldo.

Il rendiconto delle spese di esercizio e di manutenzione ordinaria di cui sopra verranno notificati annualmente e le stesse dovranno essere rimborsate entro 30 giorni dai ricevimento del rendiconto, salvo eventuali contestazioni.

I lavori di manutenzione straordinaria comportanti una spesa preventivata superiore a 50.000.000 (cinquantamilioni) dovranno essere comunicati preventivamente.

Articolo 15

Tutte le spese del presente atto, comprese quelle di registrazione, sono a carico della Società Trelettra.

Articolo 16

Le parti convengono che eventuali vertenze giudiziarie, comunque derivanti dal presente atto, saranno definite in via esclusiva alla cognizione del Foro di Venezia.

Letto,confermato e sottoscritto.

Venezia, 19 GIU. 1995

CONV01BT

ENEL Società per azioni DIREZIONE PRODUZIONE E TRASMISSIONE SEDE DISTACCATA DI VENEZIA

TRELETTRA S.r.l. Via V. Monti, 8 • 20123 MILANO Cod. fisc. 01339410225 Part. IVA 11248990159

1° ORIGINALE

UFFICIO REGISTRO — VENEZIA SERIE ATTI PRIVATI 3233 del N. 12 LUG. 1995 Prot N. Esente fino 155.000 Costituzione consortile IL DIRETTORE IL CASSIERE

UFFICIO DEL REGISTRO DI VENEZIA 12 LUG. 1995

ENEL - SOCIETÀ' PER AZIONI
DIVISIONE PRODUZIONE
DIREZIONE PRODUZIONE IDROELETTRICA
ALPI EST
---°°°---

ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE
SOTTOSCRITTA IN DATA 19/6/1995
---°°°---

PREMESSO

- che in data 19/6/1995 è stata perfezionata una convenzione tra la Società Trelettra S.r.l. di Milano e l'ENEL S.p.A. - Direzione Produzione e Trasmissione - Sede Distaccata di Venezia per disciplinare i reciproci rapporti in ordine alla progettata costruzione di un impianto idroelettrico ubicato in coda all'esistente impianto ENEL di Forno di Zoldo;
- che con nota n° 2683 del 7/11/1995 il Ministero dei Lavori Pubblici - Nucleo Operativo di Belluno comunicava che era stata presentata istanza, in tempo utile, dalla società Zoldo Energy S.r.l. per l'attuazione di una derivazione idroelettrica che si poneva per le sue caratteristiche in concorrenza con quella succitata;
- che in data 12/08/1996 la società Trelettra S.r.l. ha formalizzato, congiuntamente alla società Zoldo Energy S.r.l., una nuova istanza dove veniva richiesta la derivazione relativa al precitato impianto in regime di comunione;

ENEL Società per azioni DIVISIONE PRODUZIONE DIREZIONE PRODUZIONE IDROELETTRICA ALPI EST - VENEZIA

TRELETTRA S.r.l. Soc. ZOLDO ENERGY

TRELETTRA S.r.l. Via V. Monti, 8 • 20123 MILANO Cod. fisc. 01339410212 Part. IVA 12489901 59

ZOLDO ENERGY srl 32010 ZOLDO ALTO (BL)

ALLEGATOB alla Dgr n. 1447 del 05 agosto 2014 pag. 52/54

- che si rende pertanto necessario addivenire ad un atto aggiuntivo alla convenzione menzionata per adeguarla alla nuova realtà e per disciplinare ulteriori aspetti emersi nella visita locale d'istruttoria del 29/1/1997.

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato,

FRA

l'ENEL Spa - Divisione Produzione - Direzione Produzione Idroelettrica Alpi Est - con sede in Venezia - Dorso Duro, 3488/U - codice fiscale n° 00811720580 intestato a ENEL SpA - Via G.B. Martini, 3 - Roma, nella persona del suo Direttore Dott. Ing. Alessandro MORETTI, nato a Legnago (VR) il 29/1/1940 nella sua qualità di Procuratore Speciale ENEL;

la Società TRELETTRA S.r.l., con sede in via Vincenzo Monti, 8 - Milano- codice fiscale n° 01339410225, nella persona del Dott. Luigi FRANZINELLI, Presidente, a ciò autorizzato dalle delibera del Consiglio di Amministrazione del 14/3/1997;

la Società ZOLDO ENERGY S.r.l., con sede in via Pecol Nuovo, 25 - Forno di Zoldo (BL) - partita IVA n° 00790710255, nella persona del sig. Livio MARTINI, Presidente, a ciò autorizzato dalla delibera del Consiglio di Amministrazione del 30/9/1996;

si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1

Le premesse fanno parte integrante e contestuale del presente atto.

ENEL Società per azioni DIVISIONE PRODUZIONE DIREZIONE PRODUZIONE IDROELETTRICA ALPI EST - VENEZIA

TRELETTRA S.r.l. Soc. ZOLDO ENERGY

ZOLDO ENERGY srl 32010 ZOLDO ALTO (BL)

TRELETTRA S.r.l. Via V. Monti, 8 - 20123 MILANO Cod. fisc. 01339410225 Part. IVA 11748990159

ALLEGATOB alla Dgr n. 1447 del 05 agosto 2014 pag. 53/54

ARTICOLO 2

Viene recepita integralmente la convenzione ENEL Spa/ditta TRELETTRA del 19/06/1995 (registrata il 12/07/1995 al n° 3233 - serie Atti privati dell'Ufficio Registro di Venezia) per quanto non in contrasto con quanto segue:

- nel caso i progettati lavori per l'esecuzione del nuovo canale derivatore, in particolare per la parte interrata (art. 4 convenzione), dovessero comportare spostamenti od adeguamenti di opere o manufatti ENEL esistenti alla data di sottoscrizione del presente atto si conviene che, dopo che l'ENEL stessa avrà analizzato ed eventualmente approvato tali opere, gli oneri relativi ai lavori medesimi saranno a carico delle ditte istanti;
- l'importo che l'ENEL attualmente corrisponde ai produttori idroelettrici che cedono l'intera produzione è stato aggiornato dal C.I.P.I in £. 89,9 al kWh. In tal senso devono essere modificati gli importi di cui agli art. 5 e 6 della convenzione;
- il risarcimento dovuto all'ENEL in conformità ai disposti dell'articolo 47 del T.U. sulle Acque e sugli Impianti Elettrici approvato con il R.D. 11/12/1933 n° 1775 (art. 14 convenzione) viene fissato nella misura del 20% degli oneri di esercizio e manutenzione ordinaria e straordinaria che l'ENEL sosterrà a fronte dell'impianto di Forno di Zoldo. Resta inteso che tali oneri dovranno riguardare esclusivamente le opere relative alla captazione, al convogliamento ed allo scarico

ENEL Società per azioni DIVISIONE PRODUZIONE DIREZIONE PRODUZIONE IDROELETTRICA ALPI EST - VENEZIA

TRELETTRA S.r.l. Soc. ZOLDO ENERGY

ZOLDO ENERGY srl 32010 ZOLDO ALTO (BL)

TRELETTRA S.r.l. Via V. Monti, 8 - 20123 MILANO Cod. Fisc. 01394102225 Part. IVA 11248900159

ALLEGATOB alla Dgr n. 1447 del 05 agosto 2014 pag. 54/54

delle acque. In proposito si precisa che le opere interessate so no:

- opera di presa di Fusine (torrente Maè);
- opera di presa di Goima (torrente Duran);
- opera di presa sul torrente Malisia;
- intera gronda per il convogliamento delle acque (compresi tutti i relativi manufatti esistenti) fino alla centrale di Forno di Zoldo;
- canale di scarico della centrale sul torrente Maè.

ARTICOLO 3

Tutte le spese del presente atto, comprese quelle di registrazione, sono a carico delle società istanti.

ARTICOLO 4

Le parti convengono che eventuali vertenze giudiziarie, comunque derivanti dal presente atto, saranno definite in via esclusiva alla cognizione del Foro di Venezia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Venezia, 22 APR. 1997

TRELETTRA S.r.l.
TRELETTRA S.r.l.
Via V. Monti, 8 • 20123 MILANO
Cod. fisc. 01339410225
Part. IVA 11248990159

ENEL
Società per azioni
DIVISIONE PRODUZIONE
DIREZIONE PRODUZIONE IDROELETTRICA
ALPI EST - VENEZIA

Soc. ZOLDO ENERGY
ZOLDO ENERGY srl
ZOLDO ALTO (BL)

UFFICIO REGISTRO — VENEZIA
SERIE ATTI PRIVATI

Conv16 Reg.ti 07 MAG. 1997 al N. 3484

Gli esatti lire 272.600

Nel 1° originale.

2° ORIGINALE

(Codice interno: 279777)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1449 del 05 agosto 2014

Ditta Asiago Marmi srl. Autorizzazione a coltivare la cava di calcare lucidabile (marmo) denominata "GRABO ACCORPATA", derivante dall'accorpamento delle DD.G.R. n. 2243 del 09.08.2002 e n. 2101 del 02.08.2002 di autorizzazione delle cave "GRABO" e "GRABO 1-2" in Comune di Asiago (VI). Autorizzazione della variante non sostanziale al progetto di coltivazione - Proroga dei termini per la conclusione dei lavori di coltivazione - Autorizzazione paesaggistica - Approvazione del piano di gestione dei rifiuti di estrazione (L.R 44/1982 -D.G.R. 652/2007 - D.G.R. 761/2010).

[Geologia, cave e miglioramenti fondiari]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento dispone l'accorpamento delle cave di marmo denominate "GRABO" e "GRABO 1-2", in Comune di Asiago (VI) secondo un progetto di coltivazione coordinato in variante non sostanziale al progetto precedente. Dispone inoltre un nuovo termine per la conclusione dei lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione ambientale), l'autorizzazione paesaggistica e l'approvazione del piano di gestione dei rifiuti di estrazione. Estremi dei principali atti istruttori: Deliberazione della Giunta Regionale di autorizzazione n. 2243 del 09.08.2002 Decreto del Dirigente regionale Geologia e attività estrattive n. 265 del 27.12.2006 Decreto del Dirigente regionale Geologia e attività estrattive n. 135 del 29.06.2009 Deliberazione della Giunta Regionale di autorizzazione n. 2101 del 02.08.2002 Decreto del Dirigente regionale Geologia e attività estrattive n. 52 del 06.03.2007 Istanza della ditta in data 27.12.2012, acquisita al prot. n. 666 del 02.01.2013 Istanza della ditta in 27.12.2012, acquisita al prot. n. 551 del 02.01.2013 Documentazione integrativa acquisita al prot. n. 469630 del 30.10.2013 Documentazione integrativa acquisita al prot. n. 56149 del 07.02.2014 Documentazione integrativa acquisita al prot. n. 220322 del 21.05.2014

L'assessore, Maurizio Conte, riferisce quanto segue.

La cava di marmo "GRABO 1 - 2", in Comune di Asiago, è stata autorizzata alla ditta Asiago Marmi s.r.l. con D.G.R. n. 2101 del 02.08.2002 e deriva dall'ampliamento e accorpamento di due cave contigue, autorizzate nel 1982 e 1999 mentre l'adiacente cava "GRABO" è stata autorizzata ad altra ditta con D.G.R. n. 2243 del 09.08.2002.Per entrambe le cave il termine per la conclusione dei lavori di coltivazione è stato fissato al 31.12.2012.

Con D.R. n. 265 del 27.12.2006 l'autorizzazione della cava "GRABO" è stata intestata alla ditta Asiago Marmi s.r.l..

La Direzione regionale geologia e attività estrattive (ora Sezione Geologia e Georisorse), nel rilasciare l'autorizzazione ad una variante non sostanziale al progetto di coltivazione della cava "GRABO 1-2", con Decreto n. 52 del 06.03.2007 ha prescritto alla ditta Asiago Marmi s.r.l. di presentare un progetto di variante non sostanziale in accorpamento delle autorizzazioni delle due cave, secondo un programma di coltivazione complessivo e coordinato fra le stesse, volto alla riorganizzazione del sito estrattivo, in modo particolare per quanto riguarda l'aspetto ricompositivo, senza prevedere incremento di volume di materiale utile da estrarre, né aumento della superficie delle cave, né modifiche della forma del recupero approvato.

La ditta Asiago Marmi s.r.l. con domande in data 27.12.2012, acquisite ai prot. n. 551 e n. 666 del 02.01.2013, ha chiesto la proroga di 10 anni dei termini per l'ultimazione dei lavori di coltivazione delle due cave e le correlate autorizzazioni paesaggistiche.

Dall'esame istruttorio delle pratiche è emerso che la ditta non aveva ottemperato alla prescrizione contenuta nel D.R. 52/2007 e pertanto con nota prot. n. 135993 del 28.03.2013 è stata comunicata la sospensione dei procedimenti di proroga, chiedendo la presentazione del progetto di coordinamento e accorpamento delle autorizzazioni, in adempimento alla prescrizione suddetta.

La ditta in data 30.10.2013 ha trasmesso la documentazione richiesta, che è stata acquisita al prot. n. 469630 e che consiste in un progetto di coordinamento delle due cave che assorbe e sostituisce la documentazione tecnica allegata alle istanze di proroga.

Contestualmente la ditta ha anche presentato domanda di variante non sostanziale al progetto di coltivazione della cava "GRABO 1-2" per l'adeguamento della quota di fondo scavo.

La documentazione è stata successivamente integrata in data 07.02.2014 (prot. n. 56149) e in data 21.05.2014 (prot. n. 220322).

In applicazione degli indirizzi procedurali stabiliti dalla DGR 652 del 20.03.2007, allegato A punto 10), la Sezione Geologia e georisorse ha esaminato la documentazione relativa al coordinamento e accorpamento delle due cave contestualmente all'istruttoria per le proroghe dei termini, per la variante non sostanziale e per la connessa autorizzazione paesaggistica.

La variante chiesta dalla ditta è motivata dal rinvenimento del banco di marmo utile ad una profondità maggiore di circa 6-7 m rispetto alle previsioni del progetto autorizzato per la cava "GRABO 1-2", nel quale non era stato tenuto conto della maggiore inclinazione degli strati verso nord (fino a 10°).

Il conseguente adeguamento della quota di fondo scavo, in variante, non comporta un aumento del volume di materiale utile mentre comporta una maggiore quantità di materiale associato di scopertura a disposizione per la ricomposizione del sito.

Delle domande di proroga dei termini è stato dato avviso, ai sensi della L. 241/1990, tramite pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Asiago dal 29.01.2013 al 13.02.2013 per la cava "GRABO 1-2" e dal 25.02.2013 al 12.03.2013 per la cava "GRABO". Per la cava "GRABO 1-2" non sono state presentate osservazioni od opposizioni mentre per la cava "GRABO", il Comune, con nota acquisita al prot. 121298 del 20.03.2013, ha comunicato che è stata presentata un'osservazione da parte del proprio Ufficio Patrimonio-Ecologia, secondo cui:

1. La cava in oggetto, situata su suolo privato, è ferma e inattiva da anni 6, ovvero dal 2007, anno in cui l'autorizzazione è stata intestata alla Ditta Asiago Marmi srl, con Decreto n. 265 del 27.12.2006. Di fatto quindi la ditta non ha mai lavorato ed eseguito il programma di coltivazione.

2. L'autorizzazione, giusto Decreto n. 265 prevede al punto 10) che la Ditta presenti il titolo di disponibilità da parte del Comune di Asiago per la parte di area esterna alla cava funzionale all'accesso e al deposito. Attualmente l'atto di disponibilità originale contratto, rep. 761 del 13.01.2013, è scaduto contestualmente all'autorizzazione. Si chiede di inserire nel provvedimento di proroga una dicitura analoga al punto 10) del suddetto Decreto.

3. L'area di cava è contigua ad un'altra attività estrattiva denominata "Grabo 1-2" intestata alla medesima Ditta, per la quale la Regione Veneto con Decreto n. 52 del 06.03.2007 aveva prescritto di presentare un progetto di variante non sostanziale in accorpamento delle autorizzazioni delle cave "GRABO 1-2" e "GRABO". Si chiede pertanto che la prescrizione venga adempiuta in quanto, di fatto le cave rappresentano un unico sito estrattivo.

4. *La zona dove insiste la cava è una zona di importanza turistica con una scarsa viabilità. Si chiede dunque, come previsto al punto i) della DGRV 2243/2002, di prescrivere la sottoscrizione di un accordo con il Comune ai fini della manutenzione e utilizzo della viabilità e del periodo di sospensione dei lavori di coltivazione in corrispondenza dei periodi di maggiore presenza turistica.*

Al riguardo, preso atto delle osservazioni presentate dal Comune di Asiago, si fa rilevare che i procedimenti di proroga sono stati sospesi fino alla presentazione del progetto coordinato di accorpamento in ottemperanza alla prescrizione del D.R. 52/2007. Inoltre, condividendo quanto esposto negli altri punti dell'osservazione, nel presente provvedimento verranno adottate apposite prescrizioni riguardanti gli obblighi, in capo alla ditta, di dare un adeguato sviluppo dei lavori, di avere la completa disponibilità dell'area della cava e di addivenire alla sottoscrizione di un accordo con il Comune in merito alla viabilità.

Si evidenzia che il progetto coordinato fra le cave "GRABO 1-2" e "GRABO" presentato unitamente all'accorpamento delle autorizzazioni, razionalizza il cantiere estrattivo e consente di realizzare una più omogenea ricomposizione del sito, senza modificare i quantitativi di materiale utile estraibile rispetto alle autorizzazioni precedenti e senza variare le superfici coltivabili.

La superficie totale delle cave accorpate è di 40.455 mq., della quale un'area di 8.980 mq (in "GRABO 1-2") risulta già ricomposta. Il materiale commerciabile (marmo) totale residuo da coltivare secondo il progetto di accorpamento è di 130.890 mc.

Il progetto di sistemazione ambientale prevede la ricostituzione dei profili morfologici, tra loro raccordati sia nella zona fra le due cave sia nei riguardi dei siti circostanti, tramite riempimento dello scavo con materiale associato derivante dalla scopertura del giacimento, stesura del terreno superficiale e successivo rinverdimento con ricostituzione del prato a pascolo e del bosco, dove originariamente presente (circa 3.500 mq).

I lavori di sistemazione procederanno contestualmente all'avanzare dei lavori di estrazione. A tal fine, risulta opportuno mantenere la prescrizione già prevista nelle autorizzazioni delle singole cave, secondo cui la ditta può eseguire i lavori di coltivazione interessando con lo scavo una superficie superiore ai 2/3 dell'intera area di cava solo dopo che sia stato ricomposto almeno 1/3 dell'area medesima.

Di conseguenza, il deposito cauzionale può essere stabilito in Euro 357.000,00, ai sensi della D.G.R. n. 1955 del 28.10.2013 secondo cui, per le cave a cielo aperto di calcare da taglio e lucidabile, l'importo del deposito cauzionale può essere commisurato alla massima superficie di cava che può trovarsi priva di ricomposizione.

L'area delle cave accorpate è sottoposta a vincolo idrogeologico (R.D.L. n. 3267/1923) e vincolo paesaggistico (D.lgs. 42/2004) per la presenza, in parte, di bosco mentre la maggior parte dell'area medesima è interessata da prato-pascolo.

La Sezione Geologia e Georisorse, di concerto con la Sezione Urbanistica, ha redatto la relazione tecnica illustrativa ai sensi del D.lgs.42/2004, dalla quale emerge che gli interventi risultano ammissibili in relazione ai vincoli paesaggistici.

La citata relazione tecnica illustrativa, unitamente alla documentazione del progetto coordinato e variante non sostanziale, è stata trasmessa alla Soprintendenza competente con nota in data 16.04.2014 prot. n. 169108, ai fini dell'acquisizione del parere ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004. La Soprintendenza ha ricevuto gli atti in data 28.04.2014.

Il previsto parere della Soprintendenza non è stato reso nei 45 giorni successivi e, comunque, sono trascorsi 60 giorni dalla ricezione degli atti e pertanto è possibile provvedere ai sensi del comma 9 dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004.

In considerazione dei risultati dell'istruttoria svolta è possibile quindi rilasciare una nuova autorizzazione per la coltivazione della cava denominata "GRABO ACCORPATA", derivante dall'accorpamento delle due precedenti cave "GRABO" e "GRABO 1-2", secondo il progetto di coordinamento presentato, comprensivo della variante non sostanziale, stabilendo congrui termini per la conclusione dei lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione ambientale).

È altresì possibile approvare il piano di gestione dei rifiuti di estrazione presentato dalla ditta, prendendo atto dal medesimo che non è prevista produzione di rifiuti di estrazione.

Occorre infine imporre la sottoscrizione di una nuova convenzione con il Comune di Asiago ai sensi dell'art. 20 della L.R. 44/1982 ovvero la stesura, in caso di impossibilità di addivenire alla convenzione, dell'atto unilaterale sostitutivo secondo lo schema allegato al presente provvedimento (**allegato A**).

Tutto ciò premesso, il relatore sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la D.G.R. n. 2243 del 09.08.2002 e s.m.i di autorizzazione a coltivare la cava di calcare lucidabile (marmo), denominata "GRABO";

VISTA la D.G.R. n. 2101 del 02.08.2002 e s.m.i di autorizzazione a coltivare la cava di calcare lucidabile (marmo), denominata "GRABO 1-2";

VISTE le domande di proroga dei termini e autorizzazione paesaggistica per la cava "GRABO" e "GRABO 1-2" acquisite al prot. n. 666 e n. 551 del 02.01.2013;

VISTA la domanda di variante non sostanziale e la documentazione progettuale di accorpamento, acquisite al prot. 469630 del 30.10.2013 e le successive integrazioni acquisite ai prot. n. 56149 del 07.02.2014 e n. 220322 del 21.05.2014;

VISTA la L.R. 7 settembre 1982, n. 44 e successive modificazioni; il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443;

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il R.D.L. 30.12.1923, n. 3267;

VISTA la D.G.R. 652 del 20.03.2007;

VISTI il D.lgs. 30.05.2008, n. 117 e la D.G.R. 761 del 15.03.2010;

VISTA la D.G.R. 1955/2013;

VISTE le osservazioni del Comune di Asiago, acquisite al prot. 121298 del 20.03.2013;

VISTA la propria deliberazione n. 95 del 20.01.1998;

VISTI gli atti d'ufficio;

VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di autorizzare la ditta Asiago Marmi s.r.l. (C.F. 02468760240) con sede a Conco in via Lupati 25, a coltivare la cava di calcare lucidabile (marmo) che viene denominata "GRABO ACCORPATA", sita in Comune di Asiago, derivante dall'accorpamento delle cave "GRABO" e "GRABO 1-2" di cui alle proprie deliberazioni n. 2243 del 09.08.2002 (cava "GRABO") e n. 2101 02.08.2002 (cava "GRABO 1-2"), individuata con le aree delimitate con riga rosa nella "rappresentazione del piano quotato" in tavola 1, secondo il progetto di cui al punto 3) e con le prescrizioni riportate ai successivi punti;

2. di stabilire che la presente autorizzazione, fintanto efficace, assorbe e sostituisce le precedenti deliberazioni n. 2243/2002 di autorizzazione alla coltivazione della cava "GRABO" e n. 2101/2002 di autorizzazione alla coltivazione della cava "GRABO 1-2";

3. di dare atto che il progetto di coordinamento della cava "GRABO ACCORPATA" è costituito dai seguenti elaborati, debitamente vistati dal Direttore della Sezione Geologia e georisorse:

a. documenti acquisiti al prot. 469630 del 30.10.2013:

- Relazione tecnica;
- Tav. 1 - rappresentazione del piano quotato;
- Tav. 2 - rappresentazione a linee di livello;
- Tav. 3 - rappresentazione dello stato di avanzamento dei lavori;
- Tav. 4 - sezioni longitudinali (coltivazione);
- Tav. 5 - sezioni trasversali (coltivazione);
- Tav. 6 - rappresentazione a linee di livello (ricomposizione);
- Tav. 7 - sezioni longitudinali (ricomposizione);
- Tav. 8 - sezioni trasversali (ricomposizione);
- Tav. 9 - rappresentazione dell'ambito di cava residuo oggetto di accorpamento;
- Ricomposizione ambientale (relazione e computo metrico);
- Relazione paesaggistica;

b. documenti acquisiti al prot. 56149 del 07.02.2014:

- Tav. 10 - sezioni longitudinali di raffronto;
- Tav. 11 - sezioni trasversali di raffronto;
- Tav. 12 - sezioni longitudinali di raffronto (ricomposizione);
- Tav. 13 - sezioni trasversali di raffronto (ricomposizione);

c. copie e documenti acquisiti al prot. 220322 del 21.05.2014:

- Piano di gestione dei rifiuti di estrazione;
- Relazione ambientale;

4. di autorizzare, con le condizioni e prescrizioni sotto indicate, le opere di coltivazione della cava "GRABO ACCORPATA" sotto il profilo del vincolo idrogeologico (R.D.L. 30.12.1923, n. 3267) e del vincolo paesaggistico ex D.lgs. 42/2004 esistente sull'area, dando atto che il presente provvedimento viene rilasciato con il titolo unico di cui all'art. 16 della L.R. 44/1982;

5. di stabilire che l'autorizzazione ai fini ambientali/paesaggistici ai sensi del D.lgs. 42/2004 di cui al punto 4), contenuta nel titolo unico ex art. 16 della L.R. 44/82, ha efficacia di 5 anni dalla data del presente provvedimento;

6. di dare atto e stabilire che il "materiale utile" espressamente autorizzato alla coltivazione in accorpamento, è costituito in via principale da "calcare lucidabile (marmo)", per un volume pari a mc 130.890;

7. di approvare ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 117/2008 e della D.G.R. 761/2010, il piano di gestione dei rifiuti di estrazione della cava "GRABO ACCORPATA", acquisito al prot. n. 220322 del 21.05.2014 e facente parte del progetto di coltivazione autorizzato, dando atto che dal piano medesimo emerge che non vi è produzione di rifiuti di estrazione;

8. di stabilire che i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione) debbano concludersi entro il 31.12.2023;

9. di stabilire l'osservanza delle seguenti condizioni e prescrizioni:

a. la ditta deve presentare alla Regione Veneto prima della consegna del presente provvedimento, a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dall'autorizzazione, la documentazione attestante l'avvenuto versamento presso il Tesoriere Regionale - Unicredit Spa (IBAN IT32D0200802017000100543833 Regione Veneto - "Depositi Cauzionali") - di un deposito cauzionale effettuato in conformità alle normative vigenti, al valore corrente dell'importo di Euro 357.000,00 (trecentocinquantantasettemila/00), oppure, sempre per lo stesso importo, copia originale di polizza fideiussoria bancaria o di altro ente autorizzato. La Giunta Regionale, con apposito provvedimento, delibererà lo svincolo del suddetto deposito cauzionale previo accertamento dell'osservanza, da parte della ditta autorizzata, degli obblighi derivanti dall'autorizzazione mentre, in caso di inosservanza degli obblighi medesimi, la stessa Giunta Regionale provvederà a incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate;
b. la ditta deve presentare, prima della consegna del presente provvedimento, il titolo di disponibilità dei terreni, esterni all'area della cava e di proprietà del Comune di Asiago, dove vanno eseguiti gli interventi di rinverdimento previsti dal progetto originario di sistemazione della cava "GRABO";
c. la ditta deve stipulare, entro 30 giorni dalla data di consegna o notifica del presente provvedimento, con il Comune di Asiago la convenzione di cui all'art. 20 della L.R. 44/1982, secondo le direttive di cui alla DGR n. 2734 del 29.07.1997 e trasmetterla alla Regione ovvero, decorso infruttuosamente tale termine, stipulare entro i successivi 15 giorni l'atto unilaterale d'obbligo sostitutivo della convenzione (**allegato A**) e trasmetterlo al Comune e alla Regione;
d. la ditta deve delimitare, entro tre mesi dalla data di consegna del presente provvedimento, l'area di cava con termini lapidei numerati progressivamente e posti ai vertici dell'area medesima o in corrispondenza di punti di riferimento facilmente individuabili, in accordo con la Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza - Settore Servizio Forestale;
e. la ditta deve recintare, entro tre mesi dalla data di consegna del presente provvedimento, l'area in coltivazione con almeno tre ordini di filo metallico per un'altezza non inferiore a m 1,5;
f. la ditta deve produrre, prima della ripresa dei lavori, un rilievo dettagliato dell'area di intervento utilizzando la tecnologia laser scanner terrestre, georeferenziato attraverso la materializzazione di capisaldi locali, nonché restituito in formato digitale e inviarlo alla Provincia di Vicenza;
g. la ditta deve concordare con l'Amministrazione Comunale, prima dell'inizio dei lavori, i percorsi degli automezzi di cava e i periodi di interruzione dei lavori di coltivazione in relazione alle stagioni turistiche, nonché gli interventi di manutenzione della viabilità, trasmettendo l'intervenuto accordo alla Provincia e alla Regione;
h. la ditta deve eseguire i lavori di coltivazione interessando con lo scavo una superficie non superiore ai 2/3 dell'area di cava prima che sia stato ricomposto almeno 1/3 dell'area medesima;
i. la ditta deve effettuare le operazioni di accumulo e scarico del materiale non utilizzabile commercialmente solo all'interno dell'area della cava;
j. la ditta deve mantenere sempre nella disponibilità della cava la quantità di materiale estratto o da estrarsi, necessaria per la ricomposizione della cava medesima come autorizzata;
k. la ditta deve destinare il materiale associato esclusivamente per la ricomposizione ambientale autorizzata. Il volume di materiale associato previsto in esubero dal progetto potrà essere asportato dalla cava solo previa specifica autorizzazione, da richiedere ai sensi della D.G.R. 652/2007 e a seguito dell'esito di verifiche da effettuarsi in fase avanzata dei lavori di coltivazione;
l. la ditta deve accantonare il terreno superficiale di scopertura all'interno dell'area della cava e riutilizzarlo solo per i previsti lavori di ricomposizione ambientale;
m. la ditta, durante i lavori, deve trattare con tecniche idonee (pigmenti ossidanti ovvero reti o biostuoie o con idrosemina) le porzioni sommitali delle pareti di scavo e dei cumuli di materiale associato presenti in cava che risultino visibili dall'esterno della cava, secondo le prescrizioni che potranno essere impartite dall'autorità di vigilanza nel corso dei lavori;
n. la ditta deve utilizzare per la ricomposizione, a integrazione del materiale vegetale derivante dalla coltivazione della cava e per un quantitativo massimo di 6.295 mc, terre di provenienza esterna alla cava derivanti da scavi, in conformità alle disposizioni attuative di cui alla D.G.R. 761 del 15.03.2010 e in particolare del punto 13) lettera B) dell'allegato A, aventi idonei requisiti di qualità ambientale dimostrati mediante il rispetto dei limiti di cui alla colonna A tabella 1 allegato 5 parte IV del D.lgs. 152/2006, in conformità a quanto disposto al punto 2) lettera C) del medesimo provvedimento 761/2010;

o. la ditta deve assicurare il corretto smaltimento della acque meteoriche sia durante che al termine dei lavori di coltivazione, anche con la ricalibratura o creazione di elementi di scolo circostanti l'area di cava;
p. la ditta deve provvedere alla ricostituzione del bosco, dove previsto dal progetto, sotto il controllo del Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza - Settore Servizio Forestale soprattutto in funzione del numero e della scelta delle essenze arboree da piantare;
q. la ditta deve trasmettere, con la domanda di estinzione della cava, una dichiarazione del Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza - Settore Servizio Forestale attestante la corretta messa a dimora delle essenze arboree ovvero dichiarazione del medesimo Servizio Forestale dell'avvenuto versamento da parte della ditta di un adeguato deposito cauzionale a garanzia delle opere di manutenzione delle piante per un congruo periodo di tempo;

10. di stabilire espressamente che, fino all'avvenuta dichiarazione di estinzione della cava, la competente Sezione regionale Geologia e Georisorse potrà prescrivere l'esecuzione di tutti quegli adeguamenti operativi, metodologici e formali all'intrapresa coltivazione della cava che, tenuto conto dei caratteri sostanziali ovvero delle dimensioni progettuali e della struttura ricompositiva finale, ne consentano l'adeguamento all'evolversi delle situazioni o esigenze ambientali e di sicurezza, anche stabilendo se del caso, l'utilizzo in sito del materiale associato per la prescritta ricomposizione;

11. di riservarsi espressamente, ai sensi dell'art. 16, 4° comma, della LR 44/1982, ai sensi dell'art. 152 del D.lgs. 22.01.2004, n. 42, e in tutti i casi per il raggiungimento dei fini di cui all'art. 1 della L.R. 44/1982, la facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti al progetto in corso di esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l'utilità economica delle opere già realizzate, valgano ad evitare pregiudizio all'ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche e monumentali. Parimenti la Regione Veneto si riserva la facoltà di stabilire e prescrivere, anche ai fini della tutela dell'interesse ambientale al contenimento degli impatti nell'ambito e correlativamente ai fini di una ambientalmente adeguata e razionale coltivazione delle risorse, servizi, accessi, strutture e percorsi comuni sia tra la presente cava e cave contigue ed anche per la coltivazione di giacimenti adiacenti;

12. di fare obbligo alla ditta di dare adeguato sviluppo ai lavori di coltivazione;

13. di fare obbligo alla ditta di rispettare la normativa di sicurezza di cui al D.lgs. 25.11.1996, n. 624 e al D.P.R. 09.04.1959, n. 128, fermo restando che le funzioni di Polizia Mineraria e le competenze in materia sono poste in capo alla Provincia;

14. di svincolare, con decorrenza dalla data di effettuazione del deposito cauzionale di cui al punto 9) lettera a) del presente provvedimento, i precedenti depositi cauzionali presentati a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dalla deliberazione n. 2243/2002, per l'importo di Euro 211.264,26 (deposito 371/00/07 var.2 del 14.12.2010 della Banca di San Giorgio e Valle dell'Agno Credito Coop. Di Fara Vicentina, bolletta n. 1101731 del 12.07.2011) e dalla deliberazione n.2101/2002, per l'importo di 338.489,70 (deposito 365/00/02var.4 del 14.12.2010 della Banca di San Giorgio e Valle dell'Agno Credito Coop. Di Fara Vicentina, bolletta n. 1101968 del 03.08.2011) nonché di restituire alla ditta i relativi atti di fidejussione con imputazione al cap. 92040 "restituzione depositi cauzionali diversi;

15. di determinare le spese di istruttoria della domanda in Euro 100,00 (cento/00);

16. di fare obbligo alla ditta, prima della consegna o notifica del presente provvedimento, di versare la somma di Euro 100 (cento/00) alla Tesoreria Regionale, tramite il c/c postale n. 10264307, intestato a Regione Veneto - Rimborsi ed introiti diversi - Servizio di Tesoreria - 30122 Venezia;

17. di fare obbligo alla ditta titolare dell'autorizzazione di cava di condurre i lavori di coltivazione in modo da non produrre danni a terzi e, comunque, di risarcire gli eventuali danni prodotti dall'attività di coltivazione;

18. di disporre l'invio del presente provvedimento al Comune di Asiago, alla Provincia di Vicenza, alla Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza - Settore Servizio Forestale;

19. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del medesimo.

20. di rilasciare la presente autorizzazione fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;

21. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

22. di incaricare la Sezione Geologia e georisorse all'esecuzione del presente atto;

23. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

24. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1449 del 05 agosto 2014

ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO
(art. 20 della L.R. 07.09.1982, n. 44)

Il Sottoscritto _____ (Codice fiscale _____)
nato a _____, il _____
e residente a _____ in via _____, n. _____

legale rappresentante della Ditta _____ con sede a _____ in via _____, n. _____
(Partita Iva _____)

titolare dell'autorizzazione della cava di _____, denominata "_____" ubicata in Comune di _____ autorizzata con D.G.R. n. _____ del _____

PREMESSO

- che la legge regionale 7 settembre 1982, n.44, stabilisce all'art. 20 che fra il richiedente l'autorizzazione di attività di cava ed il Comune interessato deve essere stipulata una convenzione con la quale il richiedente stesso si impegna a versare in un'unica soluzione entro il 31 dicembre di ogni anno al Comune, a titolo di contributo per le spese necessarie per gli interventi pubblici ulteriori rispetto al mero ripristino dell'area, una somma commisurata al tipo e alla quantità di materiale estratto nell'anno, in conformità alle tariffe stabilite dalla Giunta Regionale;
- che con D.G.R. n. 2734 del 29 luglio 1997 sono stati definiti i contenuti di cui all'art. 20 della L.R. 44/82 elidendo ogni elemento di controversia in merito ai citati contenuti;
- che con D.G.R n. _____ del _____ sono stati autorizzati alla Ditta _____ i lavori di coltivazione della cava di _____, denominata "_____", ubicata in Comune di _____ provincia di _____;
- che la D.G.R. di autorizzazione prevede il termine entro il quale deve essere stipulata la convenzione di cui all'art. 20 della L.R. 44/82 tra la Ditta ed il Comune; che tale termine è trascorso e la Ditta titolare dell'autorizzazione ha conseguentemente l'obbligo della stipula dell'atto unilaterale d'obbligo sostitutivo della citata convenzione;

TUTTO CIO' PREMESSO

e considerato parte integrante del presente atto, il sottoscritto _____ in qualità di rappresentante della Ditta come in premessa identificata

ALLEGATOA alla Dgr n. 1449 del 05 agosto 2014 pag. 2/2

ASSUME

con la presente scrittura privata formale ed irrevocabile impegno ad osservare le condizioni già stabilite dalla convenzione tipo approvata con D.G.R n. 2734 del 29 luglio 1997 così come trasferite nel presente atto unilaterale redatto in conformità allo schema allegato alla D.G.R. n._____ del _____ di autorizzazione della cava denominata "_____" e precisamente:

Art. 1 - Oggetto del presente atto unilaterale d'obbligo è la cava di _____ denominata "_____".

Art. 2 - La Ditta comunicherà entro il 31 dicembre di ogni anno il volume di materiale estratto nell'anno trascorso e verserà nello stesso termine al Comune il contributo dovuto nella misura e secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta Regionale.

Art. 3 - A specifica richiesta del Comune, la Ditta, previa predisposizione in contraddittorio dello stato di consistenza, installerà nella cava dei punti fissi di riferimento onde consentire in qualsiasi momento al Comune stesso il controllo del materiale estratto.

Art. 4 - In base agli elementi acquisiti in sede di controllo, da effettuarsi in contraddittorio con la Ditta, il Comune determinerà l'eventuale maggior contributo dovuto e ne darà notizia alla Ditta con raccomandata A.R. . Entro 30 gg. dal ricevimento della notizia la Ditta verserà al Comune il maggior contributo dovuto.

Art. 5 - In caso di mancato versamento delle somme dovute dalla Ditta al Comune in esecuzione del presente atto unilaterale sostituivo della convenzione trova applicazione l'ultimo comma dell'art. 20 della L.R. 44/1982.

Art. 6 - Le somme versate in esecuzione del presente atto unilaterale d'obbligo sostitutivo della convenzione saranno utilizzate dal Comune per gli scopi stabiliti dall'art. 20 della L.R. 44/1982.

Art. 7 - Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente atto unilaterale d'obbligo sostitutivo della convenzione sono a totale carico della Ditta titolare dell'autorizzazione di cava.

Art. 8 - Il presente atto unilaterale d'obbligo esplica validità ed efficacia a decorrere dalla data del provvedimento di autorizzazione regionale e fino alla stipula di eventuale successiva convenzione o atto unilaterale d'obbligo, e comunque fino al provvedimento che dichiara estinta la cava ai sensi dell'art. 25 della L.R. 44/82.

Art. 9 - Il presente atto unilaterale d'obbligo sostitutivo della convenzione mantiene la propria efficacia anche nel caso di ampliamento, approfondimento o variazione della superficie della cava medesima, assumendo la Ditta automaticamente l'obbligo di corrispondere al Comune un contributo adeguato alla differenza di materiale prodotto, consentito con la nuova autorizzazione.

Firmato

_____

* N.B.: Trattandosi di atto privato la firma dovrà essere autenticata ai sensi delle vigenti norme e l'atto dovrà essere successivamente registrato.

(Codice interno: 279764)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1451 del 05 agosto 2014

Ditta Fornaci del Sile s.r.l.. Autorizzazione ad aprire la cava di argilla per laterizi denominata "EX GASPAROTTO" e sita in Comune di Roncade (TV). (L.R. 44/82).

[Geologia, cave e miglioramenti fondiari]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento riguarda l'autorizzazione alla ditta Fornaci del Sile s.r.l. per aprire la cava di argilla per laterizi denominata "EX GASPAROTTO", in Comune di Roncade (TV). Istanza ditta prot. n. 10135/46.02 del 30.10.2002 Parere C.T.P.A.C. di Treviso prot. n. 3945/46.02 del 15.05.2003 Parere C.T.R.A.E. in data 16.12.2004 Note della Direzione Geologia e Attività Estrattive n. 800049/46.02 in data 07.12.2004, n. 482052/46.02 del 24.06.2005 e n. 229576/57.02 del 10.04.2006 Atto di diffida in data 19.06.2006 della ditta al rilascio del provvedimento di autorizzazione Nota di risposta n. 394708/57.02 del 30.06.2006 della Direzione Geologia e Attività Estrattive D.G.R. n. 3682 del 30.11.2009 di ratifica P.A.T. di Roncade Sentenza del T.A.R. Veneto n. 807/2011 Sentenza n. 2065/2013 del Consiglio di Stato Nota n. 219188 del 23.05.2013 della Direzione Regionale Geologia e Georisorse di richiesta CDU al Comune di Roncade Nota n. 16387 del 08.10.2013 del Comune di Roncade di invio CDU Nota n. 117659 del 18.03.2014 della Sezione Regionale Geologia e Georisorse di richiesta nulla osta alle R.F.I. e successivo sollecito con nota n. 221743 del 22.05.2014

L'assessore Maurizio Conte, riferisce quanto segue.

La ditta Fornaci del Sile s.r.l., con domanda in data 16.10.2002, ha chiesto alla Giunta Regionale l'autorizzazione ad aprire la cava di argilla per laterizi denominata "EX GASPAROTTO" e sita in Comune di Roncade (TV).

Della domanda è stato dato avviso all'Albo Pretorio del Comune di Roncade a partire dal 04.11.2002 e, successivamente alla pubblicazione, non sono state presentate opposizioni e/o osservazioni.

Il Comune di Roncade con D.C.C n. 97 del 20.12.2002 ha espresso parere contrario sulla domanda in questione.

Con nota n. 2708/46.02 del 02.04.2003, pervenuta al Presidente della CTPAC di Treviso il 07.04.2003, è stato chiesto il previsto parere della CTPAC.

L'Amministrazione provinciale di Treviso, con nota n. 28903 in data 06.05.2003, ha comunicato che la C.T.P.A.C., nella seduta del 06.05.2003, ha espresso parere favorevole sulla domanda con la seguente prescrizione:

> *- realizzazione di almeno tre punti fissi per rilievi topografici, situati in prossimità dell'area indicata nel progetto ad esclusione di zone ove siano presenti alberi o edifici nel raggio di 20 metri.*

Con nota n. 800049/46.02 in data 07.12.2004 la Direzione Regionale Geologia e Attività Estrattive ha segnalato alla Direzione Regionale Urbanistica che, con variante parziale al PRG del Comune di Roncade approvata con D.G.R. n. 502 del 01.03.2001, apparivano reintrodotte all'art. 49 punto 2.1 delle NTA del PRG alcune norme che stabilivano in via generale ed immotivatamente l'esclusione delle cave ed industrie estrattive dalle zone agricole.

Con la nota di cui sopra è stata chiesta quindi una urgente azione di chiarimenti ovvero di rettifica in autotutela delle norme suddette, ritenendo le stesse del tutto illegittime perché in contrasto con la prevalente e speciale L.R. 44/82. Peraltro a tale nota non è stato dato alcun riscontro.

La CTRAE, nella seduta del 16.12.2004, ha espresso parere favorevole con prescrizioni, vincolando peraltro l'assunzione del provvedimento di autorizzazione a parere conforme dell'Avvocatura Regionale ovvero a rettifica delle norme ostative espresse dal PRG del Comune (**Allegato A**).

Con nota n. 482052/46.02 del 24.06.2005 la Direzione Geologia e Attività Estrattive ha comunicato alla Direzione Urbanistica e all'Avvocatura quanto determinato dalla C.T.R.A.E., chiedendo alla Direzione Urbanistica di concludere il procedimento di rettifica in autotutela delle norme reintrodotte nel PRG e all'Avvocatura un pronunciamento nel merito, come richiesto dalla C.T.R.A.E. medesima.

Con nota n. 229576/57.02 del 10.04.2006 la Direzione Geologia e Attività Estrattive ha sollecitato un riscontro da parte della Direzione Urbanistica e dell'Avvocatura, stante la necessità di dar seguito al procedimento relativo alla domanda di cava.

Nel frattempo il TAR del Veneto con sentenza n. 1030/06, accogliendo il ricorso del Comune di Roncade, annullava la D.G.R. n. 4114/1999 che aveva adeguato in autotutela le norme del PRG.

Con atto di diffida in data 19.06.2006, acquisito al protocollo n. 320482.57.02 del 24.06.2006 la ditta Fornaci del Sile s.r.l. ha diffidato la Regione a pronunciarsi sulla domanda, entro 90 giorni, previo rilascio del provvedimento di autorizzazione.

Con nota regionale di risposta n. 394708/57.02 del 30.06.2006 è stato evidenziato che l'annullamento della citata D.G.R. n. 4114/99 faceva risorgere per le zone "E2", nelle quali ricadeva l'area di cava, il divieto di effettuare attività estrattiva. Conseguentemente non risultava possibile il rilascio della autorizzazione di cava richiesta, fatto salvo un diverso pronunciamento del Consiglio di Stato, presso il quale la Regione si è appellata, ovvero un eventuale nuovo pronunciamento della Giunta Regionale sulla problematica relativa al PRG di Roncade, su proposta della competente Direzione Regionale Urbanistica e con motivazioni correlate ai contenuti della intervenuta sentenza TAR. Una eventuale decisione della Regione, diversa da quella di attendere la sentenza del Consiglio di Stato o di ripronunciarsi sulla medesima problematica, non avrebbe potuto che essere di diniego all'apertura della cava, risultando l'istanza in contrasto con la risorta norma urbanistica comunale.

Con nota n. 18393 del 08.10.2007 il Comune di Roncade ha trasmesso gli atti relativi alla variante parziale del P.R.G. approvata con D.C.C. n. 52 del 30.07.2007 ai sensi dell'art. 50 comma VIII e finalizzata all'individuazione delle aree della superficie E agricola idonee all'attività di cava. La cartografia di detta variante evidenziava che l'area della domanda di cava "EX GASPAROTTO" ricadeva quasi interamente al di fuori delle aree di potenziale escavazione come individuate dal Comune, cosicché permaneva l'impossibilità di procedere al rilascio dell'autorizzazione.

Successivamente, il Comune di Roncade ha adottato il P.A.T., che ha ottenuto la ratifica regionale con D.G.R. n. 3682 del 30.11.2009, e ha approvato i primi P.I..

La ditta Fornaci del Sile S.p.A. con ricorsi avanti il T.A.R. per il Veneto n. 2146/06 e n. 2166/07, successivamente riuniti, ha chiesto l'annullamento, tra gli altri, della nota della Direzione Geologia e Attività Estrattive datata 30.6.2006 prot. 394708/57.02 e dell' art. 49 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Roncade, quale adottato con deliberazione del Consiglio comunale di Roncade 22.5.1993, n. 22 ed approvato con deliberazione della Giunta regionale 19.4.1995, n. 2153, nonché la condanna della Regione Veneto e del Comune di Roncade al risarcimento dei danni subiti per effetto dei provvedimenti impugnati. Il T.A.R. per il Veneto con sentenza n. 807/2011, ha dichiarato improcedibili le domande di annullamento proposte, rigettando la domanda risarcitoria di cui al ricorso 2166/07 ed accogliendo quella presentata con il ricorso 2146/06, decisione confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2065/2013.

Va rilevato che nella sentenza T.A.R. n. 807/2011, per la parte in accoglimento della domanda risarcitoria della ditta, si afferma che "..... *si concluderà con la nuova determinazione conclusiva sull'autorizzazione da parte dell'Autorità competente, dovendosi presumere che il relativo procedimento, nulla ostandovi, verrà senz'altro riavviato*.".

Pertanto, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 2065 del 15.04.2013, è stato riattivato l'iter procedurale sulla domanda con la verifica della compatibilità dell'intervento con la destinazione urbanistica definita dal P.A.T. e dai sottordinati P.I. e quindi si è proceduto a richiedere al Comune di Roncade con nota n. 219188 del 23.05.2013 il Certificato di Destinazione Urbanistica (CDU) dell'area della cava.

Con nota n. 16387 del 08.10.2013 il Comune di Roncade ha trasmesso il CDU richiesto e l'estratto del Piano degli Interventi vigente, precisando quanto segue:

- l'area di cava ricade in "zona agricola integra" normata dagli artt. 41, 42 delle Norme tecniche vigenti;
- non sono presenti ambiti con destinazione di zona diversa a meno di 200 metri;
- non vi sono punti di captazione di acque destinate al consumo umano nell'intorno dell'area stessa.

Dall'esame del P.A.T. del Comune di Roncade ratificato con D.G.R. n. 3682 del 30.11.2009 risulta quanto segue :

- l'area della cava ricade in un vasto ambito di Agro Centuriato (Tav. 2 - Carta delle Invarianti) e le correlate Norme Tecniche precisano, tra l'altro, che "..*La presenza dell'indicazione dell'Agro Centuriato non costituisce divieto per le attività di cava se non nel caso di effettiva sussistenza di tracce dell'agro centuriato romano*.". Tale sussistenza non risulta accertata da alcun P.I., al quale il P.A.T. ne demanda l'incombenza;

- la porzione dell'area della cava costituita da una stretta appendice posta a nord e censita catastalmente ai mappali nn. 76-77, fg. 37, è interessata da Paleoalveo appartenente alle Invarianti di natura geologica, come individuato sulla Tav. 2 del P.A.T. e normato dall'art. 10 delle N.T., all'interno del quale, a norma del successivo art. 17, vige l'inammissibilità delle cave. Conseguentemente appare opportuno provvedere a stralciare dall'area della cava la porzione ricadente nell'ambito del Paleoalveo citato.

Con riferimento ai nuovi criteri per la valutazione di progetti di cave per quanto riguarda le distanze di sicurezza degli scavi di cui alla circolare regionale n. 80833 del 21.02.2013, con nota regionale n. 117659 del 18.03.2014 è stato chiesto all'ufficio competente della Rete Ferroviaria Italiana (RFI) il nulla osta per l'avvicinamento degli scavi alla linea ferroviaria.

Con successiva nota n. 221743 del 22.05.2014 è stata sollecitato l'invio di quanto richiesto. Peraltro alcun riscontro risulta tuttora pervenuto.

Il progetto, come modificato con lo stralcio della porzione di cava ricadente nel Paleoalveo, interessa una superficie di scavo di circa 130.000 mq e prevede l'estrazione di un volume utile di circa 100.000 mc di argilla per laterizi.

Ciò premesso, si propone di accogliere il parere 16.12.2004 della CTRAE nonché le relative prescrizioni, previo aggiornamento e integrazione delle stesse, compreso un diverso termine di scadenza, autorizzando la ditta ad aprire la cava in oggetto.

Si propone altresì l'introduzione di nuova prescrizione riguardante l'indagine archeologica preventiva, trovandosi il sito non distante dalla zona di interesse archeologico di Quarto d'Altino.

Da ultimo va precisato che nel parere della C.T.R.A.E. era stato erroneamente evidenziato che l'area della cava risultava sottoposta a vincolo paesaggistico per la presenza di corso d'acqua vincolato, denominato Scolo Fiorina. Da un successivo approfondimento è emerso, invece, che tale corso d'acqua è escluso dai corsi d'acqua vincolati, come si evince dall'elenco definitivo dei corsi d'acqua allegato alla D.C.R. n. 940 del 28.06.1994 e pubblicata sul B.U.R. n. 70 del 31.08.1994.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la domanda della ditta Fornaci del Sile s.r.l. in data 16.10.2002, protocollata in Regione al n. 10135/46.02del 30.10.2002;

VISTE le note n. 800049/46.02 in data 07.12.2004, n. 482052/46.02 del 24.06.2005 e n. 229576/57.02 del 10.04.2006 della Direzione Regionale Geologia e Attività Estrattive;

VISTO l'atto di diffida in data 19.06.2006 della ditta;

VISTE le sentenze n. 807/2011 del T.A.R. del Veneto e n. 2065/2013del Consiglio di Stato;

VISTA la nota n. 219188 del 23.05.2013 di richiesta CDU al Comune di Roncade;

VISTA la nota n. 16387 del 08.10.2013 del Comune di Roncade;

VISTA la nota n. 117659 del 18.03.2014di richiesta alla RFI di nulla osta per l'avvicinamento degli scavi alla linea ferroviaria nonché la successiva nota 221743 del 22.05.2014 di sollecito;

VISTA la L.R. 7 settembre 1982, n. 44; il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443;

VISTO il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.),

VISTA la L.R. 1 febbraio 1995, n. 6, e in particolare l'art. 31 che dispone la non applicabilità, fino all'entrata in vigore del P.r.a.c. e del P.p.a.c., dei commi secondo, settimo e ottavo del punto 2 dell'art. 17 delle norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);

VISTO il D.Lgs 22.01.2004, n. 42; con le successive modificazioni, il R.D. 3 giugno 1940, n. 1357, le DD.G.R n. 496 del 05.03.2004 e n. 652 del 20.03.2007;

VISTO il D.L. 91/2013, convertito con legge 7 ottobre 2013, n. 112;

VISTO il R.D.L. 30.12.1923, n. 3267 e la L.R. 13.09.1978, n. 52;

ATTESO che, a norma dell'art. 25 della L.R. 2 aprile 1985, n. 30, le funzioni relative ai provvedimenti in materia ai protezione delle bellezze naturali, per le cave, continuano ad essere esercitate dalla Giunta Regionale con l'unicità di titolo previsto all'art. 16 della L.R 44/82;

VISTA la propria deliberazione n. 95 del 20.01.1998, concernente disposizioni esecutive per l'applicazione dell'art. 23 della L.R. 44/82;

DATO ATTO dell'avvenuto versamento di Euro 103,00 (centotre/00), corrispondenti a Lire 200.000 (duecentomila), a titolo di anticipazione delle spese di istruttoria;

VISTI gli atti d'ufficio;

VISTO l'art. 24 della L.R. n. 1/04; la L.R. 44/82 e le vigenti norme in materia;

PRESO ATTO del parere favorevole della C.T.P.A.C. di Treviso con le relative motivazioni;

VISTO e fatto proprio il parere favorevole della C.T.R.A.E. (**Allegato A**) con le relative motivazioni, che assorbe ed integra il parere obbligatorio e vincolante della C.T.P.A.C.;

VISTO lo schema di atto unilaterale d'obbligo (**Allegato B**) sostitutivo della convenzione prevista dall'art. 20 della L.R. 44/82;

VISTO l'art. 2, comma 2°, della L.R. n. 54 del 31.12.2012;

delibera

1. di autorizzare la ditta Fornaci del Sile s.r.l. - C.F. 80005110269 - con sede in Via Martiri della Libertà - Roncade (TV), a coltivare la cava di argilla per laterizi denominata "EX GASPAROTTO", sita in Comune di Roncade (TV) sull'area individuata con punti di colore nero sulla Tav. A - Planimetria catastale riportante la data sett. 2002 e come modificata con lo stralcio di mappali di cui al successivo punto 2, in conformità alla documentazione progettuale, adeguata in riduzione al suddetto stralcio, costituita da n. 14 elaborati come di seguito elencati e con le condizioni e prescrizioni di cui al presente provvedimento e al parere della CTRAE (**Allegato A**), parte integrante del provvedimento medesimo:

a) documentazione del progetto originario acquisita al prot. n. 10135/46.02 del 30.10.2002

1) Domanda in data 16.10.2002
2) Relazione Geologica e Idrogeologica
3) Relazione di Ricomposizione Ambientale
4) Tav. A - Planimetria catastale
5) Tav. B - Piano quotato
6) Tav. C - Sezioni
7) Tav. D - Programma di estrazione
8) Tav. E - Programma di sistemazione agraria
9) Tav. F - Corografia
10) Tav. F' - Carta Tecnica Regionale
11) Tav. G - Estratto del P.R.G.
12) Tav. H - Planimetria viabilità zonale
13) Tav. I - Documentazione fotografica
14) Tav. L - Relazione tecnica

2. di stralciare dall'area della cava, per i motivi di cui in premessa, i mappali nn. 76-77 del fg. 37° del Comune di Roncade;

3. di stabilire che il materiale utile estraibile, come risultante dalla documentazione di progetto e dallo stralcio di cui al punto 2 del presente atto, è determinato in circa mc 100.000;

4. di fare obbligo alla ditta di presentare, prima della consegna del presente provvedimento, a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dall'autorizzazione, compresi gli adempimenti di cui al D.lgs. 117/08, un deposito cauzionale in numerario o in titoli di stato al valore corrente di euro 220.000,00 (duecentoventimila/00), oppure, sempre per lo stesso importo, copia originale di polizza fideiussoria bancaria o di altro ente autorizzato. La Giunta Regionale, con apposito provvedimento, delibererà lo svincolo del suddetto deposito cauzionale previo accertamento dell'osservanza, da parte della ditta autorizzata, degli obblighi derivanti dall'autorizzazione compresi gli adempimenti di cui al D.lgs. 117/08, mentre, in caso di inosservanza degli obblighi stessi, la Giunta Regionale provvederà ad incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate;

5. di fare obbligo alla ditta di presentare, prima del ritiro del presente provvedimento, documentazione attestante la disponibilità dell'area della cava EX GASPAROTTO, come autorizzata, almeno per la temporalità prevista dalla presente autorizzazione;

6. di fare obbligo alla ditta di stipulare con il Comune di Roncade la convenzione di cui all'art.20 della L.R. 44/1982, secondo le direttive di cui alla DGR n. 2734 del 29.07.1997, entro 30 giorni dalla data di consegna dell'autorizzazione e trasmetterla alla Regione ovvero, decorso infruttuosamente tale termine, stipulare entro i successivi 15 giorni l'atto unilaterale d'obbligo sostitutivo della convenzione, predispostosecondo lo schema parte integrante del presente provvedimento (**Allegato B**), e trasmetterlo al Comune e alla Regione;

7. di stabilire l'osservanza delle seguenti condizioni e prescrizioni:

a) la ditta deve accantonare il terreno vegetale di scopertura del giacimento, ove non inquinato, nonché l'eventuale materiale non utilizzabile commercialmente, all'interno dell'area autorizzata e riutilizzarlo solo per i previsti lavori di sistemazione ambientale;
b) la ditta deve apporre, fin dall'inizio dei lavori lungo il perimetro di intervento dei cartelli ammonitori di pericolo;
c) la ditta deve assicurare il corretto deflusso e smaltimento delle acque meteoriche sia durante che al termine dei lavori di coltivazione; anche con la ricalibratura o creazione di elementi di scolo circostanti l'area di cava;
d) per i lavori di recupero, sistemazione ambientale e rimodellamento del fondo, potranno essere eventualmente utilizzati materiali associati e materiali provenienti dalla selezione dei materiali di cava, ovvero materiali costituiti da terre da scavo di provenienza esterna alla cava, nei quali i valori di concentrazione siano inferiori ai limiti indicati in colonna A della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del D.lgs. 152/2006 ovvero dei più elevati valori di fondo espressi dal sito di utilizzo. Non è consentito l'utilizzo di materiali diversi da quelli sopra indicati;
e) la ditta deve procedere con fasi consequenziali di scavo e di sistemazione ambientale nel rispetto dei lotti di coltivazione di progetto, avendo l'accortezza di mantenere di volta in volta una superficie scoperta non sistemata non superiore a 2 Ha;
f) la ditta deve provvedere, contestualmente all'inizio dei lavori di coltivazione, alla messa in posto di almeno 3 caposaldi con basamento in cls e trasmettere, entro 30 giorni dalla consegna o notifica del provvedimento medesimo, le relative monografie a Comune, Provincia e Regione. Tali caposaldi dovranno essere posizionati in spazi aperti privi di qualsiasi rilevato (vedi alberature, fabbricati, ecc..) nel raggio di almeno 20 metri;
g) la ditta deve ricomporre l'area di cava a prato stabile e mantenerlo per almeno 4 anni dalla fine dei lavori di sistemazione ambientale;
h) la ditta deve effettuare per almeno 4 anni, sull'area ricomposta, gli eventuali trattamenti fitosanitari nelle quantità strettamente necessarie e supportate da analisi chimico-fisiche, secondo modalità che favoriscano il massimo assorbimento da parte delle piante e delle colture, con esclusione di concimazioni organiche tramite liquidi zootecnici;
i) la circolazione degli automezzi pesanti da e per la cava all'interno del territorio comunale dovrà essere regolamentata con disciplinare da concordare con l'Amministrazione comunale;
l) la ditta deve effettuare il collegamento con la viabilità pubblica mettendo in atto tutti gli accorgimenti necessari, in modo da evitare l'imbrattamento delle strade da parte dei mezzi di trasporto del materiale estratto;
m) è vietato l'avvio dei lavori di coltivazione prima dell'avvenuta presentazione alla Regione della convenzione ovvero dell'atto unilaterale d'obbligo;
n) la ditta deve condurre i lavori di coltivazione in modo da non produrre danni a terzi e di risarcire gli eventuali danni comunque prodotti dall'attività di coltivazione della cava;
o) la ditta deve concordare con la Soprintendenza Archeologico del Veneto le modalità per le indagini archeologiche preventive a cui dovrà essere sottoposta l'area di cava;

p) la ditta potrà avviare l'escavazione nella fascia a distanza inferiore a 50 metri dalla linea ferroviaria solo dopo acquisizione del relativo nulla osta regionale, previo parere di R.F.I.;

8. di stabilire che il "materiale utile" espressamente autorizzato alla coltivazione in via principale ai sensi della D.G.R. 652 del 20 marzo 2007 è la "argilla per laterizi";

9. di fare obbligo alla ditta di concludere i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione) entro il 31.12.2018;

10. di fare obbligo alla ditta di rispettare la normativa sulla sicurezza di cui al D.lgs. 25.11.1996 n. 624 ed al D.P.R. 09.04.1959 n. 128, per quanto non abrogato, precisando che le funzioni di Polizia Mineraria e le competenze in materia sono poste in capo alla Provincia;

11. di applicare le disposizioni, in via generale e per la specifica fattispecie di cava, stabilite con DGR 652/07 che si intende qui integralmente richiamata e trascritta;

12. di stabilire che, fino all'avvenuta dichiarazione di estinzione della cava, la Sezione regionale Geologia e Georisorse potrà prescrivere l'esecuzione di tutti quegli adeguamenti operativi, metodologici e formali all'intrapresa coltivazione della cava che, tenuto conto dei caratteri sostanziali ovvero delle dimensioni progettuali e della struttura ricompositiva finale, ne consentano l'adeguamento all'evolversi delle situazioni o esigenze ambientali e di sicurezza, anche stabilendo se del caso, l'utilizzo in sito del materiale associato per la prescritta ricomposizione;

13. di stabilire che la Regione Veneto si riserva espressamente, ai sensi dell'art. 16, 4° comma, della L.R. 44/1982, ai sensi dell'art. 152 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, e in tutti i casi per il raggiungimento dei fini di cui all'art. 1 della L.R. 44/1982, la facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti al progetto in corso di esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l'utilità economica delle opere già realizzate, valgano ad evitare pregiudizio all'ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche e monumentali,

14. di determinare le spese di istruttoria della domanda in Euro 300,00 (trecento/00);

15. di stabilire che la ditta, prima della consegna o notifica del presente provvedimento, è tenuta a versare a titolo di conguaglio la somma di Euro 197,00 (centonovantasette/00) alla Tesoreria Regionale, tramite il c/c postale n. 10264307, intestato a Regione Veneto - Rimborsi ed introiti diversi - Servizio di Tesoreria- 30122 Venezia;

16. di stabilire che sono fatti salvi i diritti di terzi;

17. di disporre l'invio del presente provvedimento al Comune di Roncade e alla Provincia di Treviso;

18. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale*;*

19. di incaricare la Sezione regionale Geologia e Georisorse all'esecuzione del presente atto;

20. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

21. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione;

22. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del medesimo.

ALLEGATO "A" ALLA DGR
N. _____ DEL _____
PAG. N. 117

REGIONE DEL VENETO giunta regionale SEZIONE GEOLOGIA E GEORISORSE

Argomento n. 3 all'o.d.g.

Verbale n. 2

OGGETTO: Domanda (11428) in data 16.10.2002 di **APERTURA** della cava di **ARGILLA PER LATERIZI**, denominata "**EX GASPAROTTO**", sita in Comune di **RONCADE** (TV).
Ditta Fornaci del Sile s.r.l..

La C.T.R.A.E.,
visti il progetto, la documentazione agli atti del procedimento, la documentazione istruttoria; valutato il progetto e la documentazione in atti compresi i pareri, le osservazioni e le opposizioni pervenute, nei sostanziali contenuti ambientali, tecnici, economici, giuridico amministrativi ed anche nei presupposti, negli obiettivi e nel contesto di fatto e di diritto in essere;

Valutato ogni aspetto nel quadro di una rigorosa salvaguardia dell'ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche, monumentali e della massima conservazione della superficie agraria;

Rilevato
- che con domanda in data 16/10/02, la ditta Fornaci del Sile s.r.l. ha chiesto di aprire e coltivare la cava di argilla per laterizi in comune di Roncade;
- che la domanda con i relativi allegati sono stati pubblicati all'albo pretorio del Comune di Roncade dal 04.11.02 per 15 giorni e che nei successivi 10 giorni non sono pervenute ne osservazioni ne opposizioni;
- che il Comune di Roncade con deliberazione consigliare n. 97 del 20.12.02 ha espresso parere contrario;
- che la C.T.P.A.C. di Treviso nella seduta del 06.05.03 ha espresso parere favorevole con la prescrizione di realizzare almeno tre punti fissi per rilievi topografici;

Rilevato e considerato che l'intervento comporta un modesto grado di utilizzazione del territorio;

ALLEGATO "A" ALLA DGR
N. DEL
PAG. N. 2/7

REGIONE DEL VENETO giunta regionale SEZIONE GEOLOGIA E GEORISORSE

Rilevato che l'art. 24 della L.R. 30.01.2004, n. 1, stabilisce che in deroga a quanto stabilito dalla L.R. 44/82 e fino all'approvazione del Prac il parere espresso dall'Amministrazione provinciale attraverso la CTPAC nell'ambito dei procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni per le nuove attività di cava o per l'ampliamento delle esistenti è obbligatorio e vincolante;

Vista la variante parziale di PRG approvata con D.G.R. n. 502 del 01.03.2001, con la quale è stata reintegrata all'art. 49 – punto 2.1 delle N.T.A. la norma che in via generale ed immotivatamente inibisce le cave e le industrie estrattive nelle zone agricole;

Considerato che tale norma si appalesa illegittima perché risulta in contrasto con la L.R. 44/82 per le seguenti motivazioni:

- in materia estrattiva l'apertura delle cave e la relativa pianificazione è posta in capo alla Regione e conseguentemente il Comune non può sostituirsi nella pianificazione dell'attività estrattiva precludendo la possibilità di apertura di nuove cave attraverso il divieto generalizzato ed immotivato esteso all'intera zona agricola. Infatti, come stabilito dall'art. 13 della L.R. 44/82, il territorio agricolo è quello destinato all'apertura delle cave, nel rispetto del limite percentuale, che nel caso delle argille per laterizi risulta fissato per il Comune di cui trattasi al 5 per cento.
- il Comune non risulta poter precludere l'apertura sul territorio interessato di nuove cave con una propria regolamentazione ostativa in contrasto con la prevalente e speciale L.R. 44/82. Infatti l'art. 13 della citata L.R. considera le zone agricole privilegiate ed esclusive per l'apertura di attività estrattive;

Rilevato che con nota n. 800049/46.02 del 07.12.2004 la Direzione Geologia ha segnalato alla Direzione Regionale Urbansitica e Beni Ambientali l'incongruenza di tale variante al PRG assunta dal Comune con le normative vigenti in materia di cave, chiedendo una rettifica in sede di autotutela al riguardo.

Rilevato, altresì, che, a seguito di precedente segnalazione della Direzione Geologia con nota n. 363/31211 del 20.01.1997, con D.G.R. 4114 del 23.11.1999 era già stata modificata la stessa norma inserita nell'allora PRG vigente in Comune di Roncade, stabilendo il seguente principio: "Tale norma così adottata ed approvata contrasta con la legislazione regionale in materia di attività di cava di cui all'art. 13 della L.R. 07.09.1982, n. 44, la quale, tra l'altro, prevede che costituiscono aree di potenziale escavazione le parti del territorio comunale definite E ai sensi del dm 2 aprile 1968, n. 1444, dallo strumento urbanistico generale approvato e non escluse dall'attività di cava ai sensi di legge";

Rilevato che la domanda risulta ammissibile pur in presenza della reiterazione immotivata del divieto generale, posto dallo strumento urbanistico del Comune, ad effettuare attività di cava nelle zone "E" del territorio comunale considerato il principio disposto con la sopracitata D.G.R. n. 4114/99, che risulta esprimere la propria efficacia anche nei confronti della successiva immotivata sostanziale identica reiterazione;

Accertato che le scelte e considerazioni prospettate, con le relative prescrizioni, ponderato ogni contrapposto interesse, risultano sostanzialmente logiche, congrue, prevalenti e assorbenti ogni altra considerazione;

Previa ampia discussione e per le motivazioni evidenziate di seguito ed in premessa, **la C.T.R.A.E.**

ALLEGATO " A " ALLA DGR
N. _____ DEL _____
PAG. N. 3/7

REGIONE DEL VENETO giunta regionale SEZIONE GEOLOGIA E GEORISORSE

A maggioranza dei presenti con

voti favorevoli 16

voti astenuti 1 (Niceforo)
voti contrari 1 (Miotto)

su n. 18 presenti e votanti,

esprime parere FAVOREVOLE alla domanda presentata con le seguenti prescrizioni e considerazioni:

a) accantonare il terreno vegetale di scopertura, del giacimento, nonché l'eventuale materiale non utilizzabile commercialmente all'interno dell'area autorizzata e riutilizzarlo solo per i previsti lavori di sistemazione ambientale;
b) apporre, fin dall'inizio dei lavori lungo il perimetro di intervento dei cartelli ammonitori di pericolo;
c) assicurare il corretto smaltimento della acque meteoriche, sia durante che al termine dei lavori di coltivazione, anche con la ricalibratura o neoformazione di elementi di scolo circostanti l'area di cava;
d) per i lavori di recupero, sistemazione ambientale e rimodellamento del fondo potranno essere eventualmente utilizzati materiali associati, provenienti dalla selezione dei materiali di cava, terre, limi sabbioso-argillosi, ovvero terre di scavo senza trasformazioni preliminari, ai sensi dell'art. 1 della Legge 21/12/2001, n° 443, commi 17, 18 e 19, come modificati dall'art. 23 della Legge 306 del 31 ottobre 2003, previo parere dell'ARPAV. Potranno, altresì, essere impiegate terre di scavo provenienti dal trattamento effettuato presso impianti di recupero secondo le specifiche di cui al D.M. 5 febbraio 1998 allegato 1 – suballegato 1 (materiale nelle forme usualmente commercializzate). Non è consentito l'utilizzo di materiale diverso da quello sopra indicato;
e) procedere con fasi consequenziali di scavo e di sistemazione ambientale nel rispetto dei lotti di coltivazione di progetto, ed avendo l'accortezza di mantenere di volta in volta una superficie scoperta non sistemata non superiore a 2 Ha;
f) presentare alla Regione Veneto prima della consegna del provvedimento autorizzativo, a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dall'autorizzazione, regolare documentazione dell'avvenuto versamento presso il Tesoriere Regionale –Banco Popolare di Verona e Novara (Abi 5188 Cab 02001 c/c 20900 Regione Veneto – "Depositi Cauzionali")- di un deposito cauzionale effettuato in conformità alle normative vigenti, al valore corrente dell'importo di Euro 220.000,00 (duecentoventimila/00), oppure, sempre per lo stesso importo, copia originale di polizza fidejussoria bancaria o di altro ente autorizzato. La Giunta Regionale, con apposito provvedimento, delibererà lo svincolo del suddetto deposito cauzionale previo accertamento dell'osservanza, da parte della ditta autorizzata, degli obblighi derivanti dall'autorizzazione. In caso di inosservanza degli obblighi stessi, la Giunta Regionale provvederà ad incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate;
g) provvedere, contestualmente all'inizio dei lavori di coltivazione oggetto del provvedimento autorizzativo alla messa in posto di almeno 3 caposaldi con basamento in cls e trasmettere, entro 30 giorni dalla consegna o notifica del provvedimento medesimo, le relative monografie a Comune, Provincia e Regione. Tali caposaldi

ALLEGATO "A" ALLA DGR
N. _____ DEL _____
PAG. N. 4/7



dovranno essere posizionati in spazi aperti privi di qualsiasi rilevato (vedi alberature, fabbricati, ecc..) nel raggio di almeno 20 metri;

h) ricomporre l'area di cava a prato stabile e mantenerlo per almeno 4 anni dalla fine dei lavori di sistemazione ambientale;

i) effettuare, per almeno 4 anni, sull'area ricomposta eventuali trattamenti fitosanitari in quantità strettamente necessarie e supportate da analisi chimico-fisiche, secondo modalità che favoriscono il massimo assorbimento da parte delle piante e delle colture, con esclusione di concimazioni organiche tramite liquidi zootecnici;

m) stipulare con il Comune di Roncade la convenzione di cui all'art. 20 della L.R. 44/82, secondo le direttive di cui alla D.G.R. n. 2734 del 29.07.1997, entro 30 giorni dalla data di consegna o notifica del presente provvedimento e trasmetterla alla Regione. Decorso tale termine senza che sia stata stipulata la convenzione, stipulare entro i successivi 15 giorni l'atto unilaterale d'obbligo sostitutivo della convenzione, predisposto secondo lo schema che allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante e trasmetterlo alla Regione ed al Comune;

n) fino alla presentazione della convenzione ovvero dell'atto unilaterale d'obbligo è fatto divieto alla ditta di effettuare i lavori di coltivazione oggetto del provvedimento autorizzatorio;

o) fino all'avvenuta dichiarazione di estinzione della cava la Direzione Regionale competente potrà prescrivere l'esecuzione di tutti quegli adeguamenti operativi, metodologici e formali all'intrapresa coltivazione così come autorizzata che, senza modificarne i caratteri sostanziali ovvero le dimensioni progettuali e la struttura ricompositiva finale, ne consentano l'adeguamento all'evolversi delle situazioni ambientali e di sicurezza;

p) di riservarsi, ai sensi dell'art. 16, 5° comma, della L.R. 44/82, ai sensi dell'art. 152 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, e in tutti i casi per il raggiungimento dei fini di cui all'art. 1 della L.R. 44/82, la facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso di esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l'utilità economica delle opere già realizzate, valgano ad evitare pregiudizio all'ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche e monumentali;

q) la circolazione degli automezzi pesanti da e per la cava all'interno del territorio comunale dovrà essere regolamentata con disciplinare da concordare con l'Amministrazione comunale;

r) effettuare il collegamento con la viabilità pubblica mettendo in atto tutti gli accorgimenti necessari in modo da evitare l'imbrattamento delle strade da parte dei mezzi di trasporto del materiale estratto;

s) di stabilire che i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione) devono essere conclusi entro il 31.12.2008;

t) di trasmettere, in applicazione della circolare 4 Luglio 1989 n. 5341 del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali e del D.Lgs. 29.10.1999 n. 490, il presente provvedimento, con relativa documentazione di progetto, al Ministero per l'Ambiente e la Tutela del Territorio. Resta impregiudicata la facoltà di detto Ministero di annullare motivatamente il presente provvedimento a norma del comma IV, art. 151, D.Lgs. 29.10.1999, n. 490, entro 60 gg. dalla data di ricevimento del presente atto. Prima di tale scadenza è, peraltro, fatto divieto alla ditta di effettuare i lavori di coltivazione in oggetto del provvedimento di autorizzazione;

ALLEGATO " A " ALLA DGR
N. _____ DEL _____
PAG. N. 5/7

REGIONE DEL VENETO giunta regionale SEZIONE GEOLOGIA E GEORISORSE

u) di ricordare e prescrivere l'obbligo del rispetto delle normative sulla sicurezza di cui al D.Lgs. 25.11.1996, n. 624, ed in particolare delle disposizioni di cui al D.P.R. 09.04.1959, n. 128 artt. 104, 105, 106, precisando che le competenze in materia sono poste in capo alla Provincia;
v) presentare, prima della consegna o notifica del provvedimento autorizzativo, i titoli di disponibilità dell'area di cava;
w) provvedere alla assunzione del provvedimento di autorizzazione, previo parere conforme dell'Avvocatura Regionale, ovvero previa rettifica della norma ostativa espressa dal PRG del Comune.

In ordine al vincolo paesaggistico (art. 142 - lett. c - D.Lgs. 22.01.2004, n. 42) esistente su parte dell'area in esame, si ritiene il progetto, con le sopra citate prescrizioni, ammissibile in quanto trattasi :

- dell'apertura di una nuova cava. Il progetto presentato, per le sue modalità di escavazione e di ricomposizione ambientale, risulta compatibile con la situazione paesaggistica e morfologica esistente ai margini dell'area di cava. Tale progetto di coltivazione è costituito non solo dal programma di estrazione ma anche da quello di ricomposizione ambientale. L'intervento, che interessa una superficie di circa 149.000 mq, ha carattere temporaneo e non produce effetti non compatibili con le caratteristiche dei luoghi circostanti;
- a fine lavori, l'intero fondo risulterà ribassato rispetto al livello della campagna circostante mediamente di 0,80 metri circa e nei primi anni successivi al recupero verrà restituito a prato polifita;

In particolare:

- il progetto è previsto per lotti funzionali in modo da attenuare l'impatto visivo, seppur minimo, derivante dai lavori in programma;
- il progetto in esame prevede il ripristino della rete di scoline per lo sgrondo delle acque meteoriche che verranno convogliate nei capofossi posti lungo il perimetro dell'area di intervento, la creazione di una zona boscata nell'estremità nord-est, nonché la realizzazione di una serie di filari alberati e siepi campestri al fine di una riqualificazione ambientale del sito estrattivo;
- il programma di ricomposizione ambientale consente di ottenere un reinserimento dell'area di intervento in modo adeguato nel contesto territoriale esistente ai margini della cava; a fine lavori il sito avrà una morfologia regolare e si inserirà in maniera coerente a quella esistente ai suoi margini;
- a norma dell'art. 25 della L.R. n. 30 del 2 aprile 1985, le funzioni relative ai provvedimenti in materia di protezione delle bellezze naturali per le cave sono esercitate dalla Giunta Regionale con l'unicità del titolo prevista dall'art. 16 L.R. 44/82.

In ordine alla valutazione del rapporto tra attività di cava e produttività agricola (art. 17 del P.T.R.C.) occorre tener presente che la cava in argomento ha solo effetti temporanei nella produttività agricola-forestale dei terreni oggetto dello scavo. Alla fine dei lavori di ricomposizione ambientale così come previsti nel progetto di coltivazione, infatti, i terreni di cava verranno restituiti parte a parte a prato polifita, previa distribuzione di terreno agrario e la ricostituzione di suolo organico.

In ordine al parere contrario del Consiglio Comunale di Roncade si rileva quanto segue:

ALLEGATO "A" ALLA DGR
N. _____ DEL _____
PAG. N. 6/7

REGIONE DEL VENETO Giunta regionale SEZIONE GEOLOGIA E GEORISORSE

- *l'avvicinamento degli scavi da – 50 a –20 metri nei confronti della ferrovia può essere accordato dalla Provincia su istanza della ditta, verificate le condizioni di sicurezza e sentiti l'ente interessato ed il Comune. Tale procedura di norma viene attivata successivamente al rilascio dell'autorizzazione di cava a condizione che tale avvicinamento risulti già previsto dal progetto approvato.*
- *L'area non ricade nelle aree con problematiche di scolo, così come individuate dalla tav. 1 del P.T.R.C., ne risulta inserita nelle aree soggette a rischio idraulico individuate dal Piano Assetto Idrogeologico (P.A.I.) relativo al Bacino del Sile, che risulta adottato a livello di progetto di piano. Si evidenzia peraltro che la restituzione finale dell'area viene prevista ad un livello mediamente inferiore di circa 80 cm rispetto alle quote attuali, corrispondente alla quota assoluta media di 1,24 m, che comunque risulta ben superiore a gran parte dei terreni agricoli situati oltre la ferrovia, qualche centinaio di metri più a sud, che mediamente si collocano a quote comprese tra 0,50 e 1 metri. Pertanto si ritiene che la minimale modificazione morfologica apportata con la prevista coltivazione sia di entità comunque modesta e tale da non comportare alcuna penalizzazione ai fini di ipoteticii allagamenti. Si rammenta altresì che a seguito della modifica della L.R. 44/82 di cui all'art. 3 della L.R. 16.08.02, n. 26, è consentito per le nuove cave di argilla poste al di sotto della linea delle risorgive, anche di intaccare le falde superficiali, cosa che peraltro non viene prevista nel caso di specie, in quanto, a fine lavori viene mantenuto un franco di terreno asciutto di almeno 0,50 - 1 m.*
  Nel caso di specie peraltroi non si ravvisano neanche le condizioni già previste dal R.D. 08.05.1904, n. 368. Si osserva inoltre che per quanto riguarda l'esecuzione della legge sulla bonifica integrale non è stato emanato alcun regolamento di esecuzione cosicché dovrebbe considerarsi ancora vigente quella del 1904 n. 368 dettato per l'attuazione delle leggi sulla bonifica del 1900 e 1902, abrogate o in parte recepite dal R.D. 13.02.1933, n. 215 e per conseguenza non appaiono risultare valide le norme di polizia del predetto R.D. 08.05.1904, n. 368;
- *la prima viabilità da e per la cava sarà oggetto di concordato con l'Amministrazione comunale. La viabilità di servizio risulta sufficiente e adeguabile;*
- *fino all'entrata in vigore del P.R.A.C. si applicano le norme transitorie di cui all'art. 44 della L.R. 44/82, nei confronti delle quali la domanda risulta procedibile a tutti gli effetti;*
- *l'intervento richiesto comporta solamente una minima modificazione morfologica del sito di interesse senza peraltro apportare alterazioni significative al paesaggio agrario, in quanto lo stesso viene recuperato agli usi agricoli preesistenti, e viene prescritta la destinazione per almeno 4 anni a prato polifita. Peraltro il programma di sistemazione prevede e stabilisce una riqualificazione ambientale dell'area, di pregio, mediante l'impianto di un bosco ceduo misto su una superficie di circa 2 Ha e la realizzazione di una serie di filari e siepi campestri anche al fine di incentivare la biodiversità ed incrementare il valore paesaggistico del sito;*
- *le norme più volte reiterate nelle N.T.A. di varianti successive di PRG che stabiliscono il divieto generalizzate di attività di cava nelle zone agricole si appalesano illegittime in ossequio al principio assunto con D.G.R. n. 4114 del*

ALLEGATO "A" ALLA DGR
N. ____ DEL ____
PAG. N. 7/7

REGIONE DEL VENETO giunta regionale SEZIONE GEOLOGIA E GEORISORSE

23.11.1999 in quanto il Comune non può precludere l'attività di cava sul territorio comunale con una propria regolamentazione ostativa in contrasto con la prevalente e speciale L.R. 44/82. Infatti l'art. 13 della citata L.R. considera le zone agricole privilegiate ed esclusive per l'apertura e coltivazione di cave.

In ordine al parere della C.T.P.A.C. di Treviso si rileva che lo stesso è condivisibile e quindi accoglibile.

Vengono timbrati n. 14 elaborati di progetto

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOB alla Dgr n. 1451 del 05 agosto 2014 pag. 1/2

ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO
(art. 20 della L.R. 07.09.1982, n. 44)

Il Sottoscritto _____ (Codice fiscale _____)
nato a _____, il _____
e residente a _____ in via _____, n. _____

legale rappresentante della Ditta _____ con sede a _____ in via _____, n. _____
(Partita Iva _____)

titolare dell'autorizzazione della cava di _____, denominata "_____" ubicata in Comune di _____ autorizzata con D.G.R. n. _____ del _____

PREMESSO

- che la legge regionale 7 settembre 1982, n.44, stabilisce all'art. 20 che fra il richiedente l'autorizzazione di attività di cava ed il Comune interessato deve essere stipulata una convenzione con la quale il richiedente stesso si impegna a versare in un'unica soluzione entro il 31 dicembre di ogni anno al Comune, a titolo di contributo per le spese necessarie per gli interventi pubblici ulteriori rispetto al mero ripristino dell'area, una somma commisurata al tipo e alla quantità di materiale estratto nell'anno, in conformità alle tariffe stabilite dalla Giunta Regionale;
- che con D.G.R. n. 2734 del 29 luglio 1997 sono stati definiti i contenuti di cui all'art. 20 della L.R. 44/82 elidendo ogni elemento di controversia in merito ai citati contenuti;
- che con D.G.R n. _____ del _____ sono stati autorizzati alla Ditta _____ i lavori di coltivazione della cava di _____, denominata "_____", ubicata in Comune di _____ provincia di _____;
- che la D.G.R. di autorizzazione prevede il termine entro il quale deve essere stipulata la convenzione di cui all'art. 20 della L.R. 44/82 tra la Ditta ed il Comune; che tale termine è trascorso e la Ditta titolare dell'autorizzazione ha conseguentemente l'obbligo della stipula dell'atto unilaterale d'obbligo sostitutivo della citata convenzione;

TUTTO CIO' PREMESSO

e considerato parte integrante del presente atto, il sottoscritto _____ in qualità di rappresentante della Ditta come in premessa identificata

ALLEGATOB alla Dgr n. 1451 del 05 agosto 2014 pag. 2/2

ASSUME

con la presente scrittura privata formale ed irrevocabile impegno ad osservare le condizioni già stabilite dalla convenzione tipo approvata con D.G.R n. 2734 del 29 luglio 1997 così come trasferite nel presente atto unilaterale redatto in conformità allo schema allegato alla D.G.R. n._____ del _____ di autorizzazione della cava denominata "_____" e precisamente:

Art. 1 - Oggetto del presente atto unilaterale d'obbligo è la cava di _____ denominata "_____".

Art. 2 - La Ditta comunicherà entro il 31 dicembre di ogni anno il volume di materiale estratto nell'anno trascorso e verserà nello stesso termine al Comune il contributo dovuto nella misura e secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta Regionale.

Art. 3 - A specifica richiesta del Comune, la Ditta, previa predisposizione in contraddittorio dello stato di consistenza, installerà nella cava dei punti fissi di riferimento onde consentire in qualsiasi momento al Comune stesso il controllo del materiale estratto.

Art. 4 - In base agli elementi acquisiti in sede di controllo, da effettuarsi in contraddittorio con la Ditta, il Comune determinerà l'eventuale maggior contributo dovuto e ne darà notizia alla Ditta con raccomandata A.R. . Entro 30 gg. dal ricevimento della notizia la Ditta verserà al Comune il maggior contributo dovuto.

Art. 5 - In caso di mancato versamento delle somme dovute dalla Ditta al Comune in esecuzione del presente atto unilaterale sostituivo della convenzione trova applicazione l'ultimo comma dell'art. 20 della L.R. 44/1982.

Art. 6 - Le somme versate in esecuzione del presente atto unilaterale d'obbligo sostitutivo della convenzione saranno utilizzate dal Comune per gli scopi stabiliti dall'art. 20 della L.R. 44/1982.

Art. 7 - Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente atto unilaterale d'obbligo sostitutivo della convenzione sono a totale carico della Ditta titolare dell'autorizzazione di cava.

Art. 8 - Il presente atto unilaterale d'obbligo esplica validità ed efficacia a decorrere dalla data del provvedimento di autorizzazione regionale e fino alla stipula di eventuale successiva convenzione o atto unilaterale d'obbligo, e comunque fino al provvedimento che dichiara estinta la cava ai sensi dell'art. 25 della L.R. 44/82.

Art. 9 - Il presente atto unilaterale d'obbligo sostitutivo della convenzione mantiene la propria efficacia anche nel caso di ampliamento, approfondimento o variazione della superficie della cava medesima, assumendo la Ditta automaticamente l'obbligo di corrispondere al Comune un contributo adeguato alla differenza di materiale prodotto, consentito con la nuova autorizzazione.

Firmato

_____

* N.B.: Trattandosi di atto privato la firma dovrà essere autenticata ai sensi delle vigenti norme e l'atto dovrà essere successivamente registrato.

(Codice interno: 279778)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1454 del 05 agosto 2014

L. n. 267/1998; D.G.R. n. 2195/2000; D.G.R. n. 236/2001 e D.G.R. n. 3175/2007. Programma di interventi per la riduzione del rischio idrogeologico. Attivazione dell'intervento di "Adeguamento della canalizzazione sul torrente "Rudan" a valle del ponte Bailey fino alla confluenza con il torrente "Boite" in Comune di Vodo di Cadore ". Individuazione del funzionario responsabile del processo di spesa e assegnazione del budget operativo.

[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:
Attivazione di intervento di sistemazione idraulica previsto nel "Programma di interventi per la riduzione del rischio idrogeologico" - D.P.C.M. del 21.12.1999, che viene affidato per l'esecuzione alla Sezione Bacino Idrografico di Piave Livenza - Sezione di Belluno, e assegnazione del relativo budget operativo al funzionario delegato del processo di spesa.

L'Assessore Maurizio Conte, riferisce quanto segue.

Con il D.P.C.M. 21.12.1999 è stato approvato ai sensi dell'art. 1, comma 2 della legge in oggetto il "Programma di interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico", adottato dalla Giunta Regionale con provvedimenti n. 96/CR e n. 103/CR in data 19.10.1999, n. 120/CR in data 16.11.1999, nonché approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Alto Adriatico nella seduta del 10.11.1999.

Il suddetto programma riguardava interventi da realizzare nelle province di Belluno e di Vicenza per l'importo complessivo di Euro 28.653.790,54, interamente finanziato ai sensi della legge in oggetto.

Con deliberazione n. 2195 del 14.07.2000 la Giunta Regionale ha dato attuazione al citato "Programma di interventi per la riduzione del rischio idrogeologico". Il relativo finanziamento di Euro 28.653.790,54 veniva allocato al Capitolo 52055 del bilancio regionale.

Nel citato Programma di interventi, per talune iniziative, è stata individuata tra i soggetti attuatori competenti, la Direzione Regionale Foreste ed Economia Montana (ora Sezione Difesa del Suolo). Detti interventi, infatti, si configuravano come opere di competenza regionale, le quali, per caratteristiche dei dissesti, localizzazione e modalità di intervento, afferivano alle specifiche competenze della Direzione Regionale Foreste ed Economia Montana (ora Sezione Difesa del Suolo), che vi ha dato corso per il tramite dei Servizi Forestali Regionali (ora facenti parte delle rispettive Sezioni Bacino Idrografico,giusta DGR n. 125 del 11.02.2014), strutture territorialmente competenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della L.R. 13.09.1978, n. 52, dell'art. 2 della L.R. 07.11.2003, n. 27 e della L.R. 31.12.2012. n. 54.

Con deliberazione n. 236 del 02.02.2001 la Giunta Regionale ha disposto di provvedere alla attivazione degli interventi affidati in esecuzione alla Direzione Regionale Foreste ed Economia Montana (ora Sezione Difesa del Suolo) per un importo complessivo di Euro 6.843.053,91, di cui Euro 3.227.855,62 al Servizio Forestale Regionale di Belluno (ora parte integrante della Sezione Bacino Idrografico Piave-Livenza - Sezione di Belluno) da realizzarsi parte in economia e parte in appalto.

Tra le suddette iniziative, era prevista la realizzazione dell'intervento di "Sistemazione alveo a valle e a monte del ponte della statale. Realizzazione di opera filtrante a monte dell'abitato e strada di accesso" in Comune di Vodo di Cadore (BL) per l'importo di Euro 1.549.370,70 a cura del Servizio Forestale Regionale di Belluno (ora Sezione Bacino Idrografico Piave-Livenza - Sezione di Belluno).

Con successiva deliberazione n. 1216 del 17.05.2001 la Giunta Regionale ha affidato all'Associazione Italiana di Idronomia l'incarico di uno studio tecnico-scientifico per la definizione di soluzioni idonee alla messa in sicurezza del torrente "Rudan", soggetto al pericolo di colate detritiche, dalla S.S. 51 di "Alemagna" fino alla confluenza del torrente "Boite" in Comune di Vodo di Cadore (BL).

Tale studio, nell'ottica di mitigazione del trasporto solido e di un suo corretto smaltimento fino alla confluenza del torrente "Boite", ha individuato talune soluzioni tecnico-realizzative così sintetizzabili:

. Costruzione di una briglia filtrante a monte della SS n. 51 per selezione la composizione granulometrica delle colate;

. Rimodellazione della sezione di deflusso del torrente "Rudan" fino alla confluenza con il torrente "Boite".

In data 16.10.2007 con deliberazione n. 3175 la Giunta Regionale ha ritenuto di realizzare il suddetto intervento parte in diretta amministrazione, per l'importo complessivo di Euro 197.356,90, e parte in appalto per il restante importo di Euro 1.304.206,62.

Le opere previste, sia in appalto, sia in amministrazione diretta, compendiate rispettivamente nei progetti n. 731 del 21.06.2005 e n. 839 del 26.10.2007, sono state realizzate e a tutt'oggi definitivamente contabilizzate.

Con decreti del dirigente della Direzione Foreste ed Economia Montana n. 250 dell'11.05.2010 e del direttore della Sezione Difesa del Suolo n. 95 del 09.05.2014 sono stati approvati gli atti di contabilità finale dei predetti progetti accertando, nel contempo, la sussistenza di una minor spesa complessiva di Euro 121.108,31 nell'esecuzione dei lavori.

Il citato provvedimento del direttore della Sezione Difesa del Suolo n. 95 del 09.05.2014 propone, tra l'altro, l'utilizzo della suddetta economia di spesa per ulteriori lavori di sistemazione idraulica sull'alveo del torrente Rudan, da effettuarsi in loco.

Ciò posto, sulla scorta delle evidenze sopra richiamate e considerata la "Relazione idraulica sulla sistemazione del tratto di canale del rio Rudan compreso tra il ponte sulla SS. 51 e la confluenza con il torrente Boite in località Peaio di Vodo di Cadore (BL)" redatta nel settembre 2013 dal Dipartimento TESAF dell'Università di Padova, con il presente provvedimento si intende dar corso alla prosecuzione e al completamento dei lavori di sistemazione sul torrente "Rudan" dal ponte Bailey fino alla confluenza con il torrente "Boite" dando corso ad uno specifico intervento sistematorio denominato "Adeguamento della canalizzazione sul torrente "Rudan" a valle del ponte Bailey fino alla confluenza con il torrente "Boite" in Comune di Vodo di Cadore (BL)" per un importo complessivamente determinato in Euro 416.000,00.

Tale iniziativa, si configura come opera di competenza regionale, che per sua natura e caratteristiche afferisce alla componente forestale della Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno, prestandosi alla esecuzione in economia, con la forma della amministrazione diretta.

Alla sua realizzazione provvederà la Sezione Bacino Idrografico Piave-Livenza - Sezione di Belluno ai sensi e per gli effetti della L.R. 13.09.1978 n. 52 e della L.R. 07.11.2003 n. 27.

L'iniziativa in argomento è conforme al "Programma di interventi per la riduzione del rischio idrogeologico" di cui alla predetta deliberazione n. 2195 del 14.07.2000.

Per consentire, inoltre, l'operatività della Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno, nella sua componente forestale, in ordine alla progettazione e alla realizzazione del suddetto intervento sistematorio, si rende necessario procedere alla assegnazione del budget operativo di spesa, pari a
Euro 230.782,87, presso il Tesoriere della Regione, a favore del funzionario responsabile del processo di spesa dott. ing. Patti Salvatore, direttore della Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno, ovvero dei suoi sostituti dott. for. Zanchetta Pierantonio e dott. Da Roit Sisto, ai sensi dell'art. 49 della L.R. 39/2001.

L'utilizzo del suddetto budget operativo da parte dei funzionari responsabili, direttore della Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno, ovvero loro sostituti, dovrà avvenire nel rispetto di quanto disposto dalle direttive di bilancio 2014, approvate con deliberazione della Giunta Regionale n. 516 del 15.04.2014.

Resta inteso che il funzionario responsabile del processo di spesa nonché responsabile del procedimento potrà ricorrere all'ordinaria procedura di erogazione della spesa mediante l'adozione di appositi atti che individuino i creditori e provvedano alla liquidazione delle somme ad essi dovute.

Il funzionario responsabile del processo di spesa è tenuto, ai sensi dell'art. 49, comma 6, della
L.R. 39/2001, a predisporre lo specifico consuntivo delle spese sostenute nell'utilizzo del budget operativo assegnatogli, nonché alla trasmissione del medesimo alla Sezione Ragioneria.

Le attività di progettazione, direzione lavori e contabilizzazione, relative all'intervento di cui al presente provvedimento danno titolo a percepire gli incentivi di cui all'art. 92 del D. Lgs. 163/2006. I corrispondenti oneri troveranno capienza nell'ambito dell'accantonamento previsto all'art. 92 del D. Lgs. 163/2006, al lordo degli oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico della Amministrazione regionale.

Agli adempimenti di applicazione del Regolamento Regionale 14/10/2002, n. 4, all'approvazione del progetto, all'assunzione dell'impegno di spesa necessario per la esecuzione dei lavori, alla liquidazione degli incentivi di cui sopra, nonché alla approvazione degli atti di contabilità finale si provvederà con decreto del direttore della Sezione Difesa del Suolo.

La Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno procederà all'ultimazione delle opere affidatele, nonché all'esaurimento della relativa procedura di spesa entro il 31.12.2016, dando atto che in tale data si esaurisce la disponibilità del budget operativo assegnato al direttore della Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la L. 03.08.1998, n. 267;

VISTO il D. Lgs. 12.04.2006, n. 163;

VISTA la L.R. 13.09.1978, n. 52;

VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39;

VISTA la L.R. 07.11.2003, n. 27;

VISTA la L.R. 31.12.2012. n. 54;

VISTA la L.R. 02.04.2014, n. 12;

VISTE le DD.G.R. n. 2195/2000, n. 236/2001e n. 3175/2007;

VISTO il Regolamento Regionale 14.10.2002, n. 4;

delibera

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. Di procedere all'attivazione dell'intervento di "Adeguamento della canalizzazione sul torrente "Rudan" a valle del ponte Bailey fino alla confluenza con il torrente "Boite" in Comune di Vodo di Cadore" per l'importo complessivo di Euro 416.000,00.

3. Di individuare come soggetto attuatore dell'intervento di cui al precedente punto 2) la Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno che vi provvederà operando in economia con la forma dell'amministrazione diretta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della L.R. 13.09.1978, n. 52 e degli artt. 2 e 29 della L.R. 07.11.2003 n. 27, al fine di dar corso sollecitamente alla realizzazione dei lavori, nei limiti dell'importo complessivo di Euro 416.000,00.

4. Di individuare il quadro economico di spesa riguardante l'esecuzione dell'intervento di cui al precedente punto 2, da effettuarsi a cura della Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno, secondo la seguente ripartizione:

a) componente lavori (lavori e oneri fiscali)	Euro 230.782,87
b) componente manodopera (salari e oneri operatori forestali)	Euro 181.287,63
c) per accantonamento ex art. 92 D.Lgs. n. 163/06	Euro 3.929,50
TOTALE	Euro 416.000,00

5. Di disporre l'assegnazione del budget operativo di spesa di Euro 230.782,87, presso il Tesoriere della Regione, ai sensi dell'art. 49 della L.R. 39/2001, a favore del funzionario responsabile del processo di spesa dott. ing. Patti Salvatore, direttore della Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno, ovvero dei suoi sostituti dott. for. Zanchetta Pierantonio e dott. Da Roit Sisto, al fine di dar corso alla realizzazione dell'intervento evidenziato al precedente al punto 2.

6. Di dare atto che l'intervento evidenziato al punto 2 dovrà essere ultimato entro il 31.12.2016 e che in tale data verrà meno la disponibilità del budget operativo assegnato al direttore della Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno.

7. Di far obbligo al direttore della Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno, dott. ing. Patti Salvatore, di produrre il consuntivo delle spese nei modi e nei tempi previsti dall'art. 49 della L.R. 39/2001 e di trasmetterlo per il controllo di regolarità contabile alla Sezione Ragioneria, la quale lo invierà corredato del parere di competenza alla Sezione Difesa del Suolo per la definitiva archiviazione.

8. Di dare atto che il funzionario responsabile del processo di spesa nonché responsabile del procedimento, potrà ricorrere alla ordinaria procedura di erogazione della spesa mediante l'adozione di appositi atti che individuino i creditori e provvedano alla liquidazione delle somme ad essi dovute.

9. Di determinare in Euro 230.782,87 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà il direttore regionale della Sezione Difesa del Suolo, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 52055 del bilancio 2014 "Interventi urgenti di riduzione del rischio idrogeologico".

10. Di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011.

11. Di dare atto che agli adempimenti di cui al regolamento regionale n. 4/2002, all'approvazione del progetto, all'assunzione dell'impegno di spesa necessario per la esecuzione dei lavori, alla individuazione dei termini temporali di realizzazione delle opere nonché all'approvazione degli atti di contabilità finale si provvederà con appositi decreti del direttore della Sezione Difesa del Suolo.

12. Di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 279704)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1457 del 05 agosto 2014

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2216 del 3 dicembre 2013 relativa all'approvazione delle "Disposizioni operative uniche per lo sviluppo del sistema produttivo veneto". Determinazioni.

[Settore secondario]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si formulano chiarimenti interpretativi alle "Disposizioni operative uniche relative ai fondi di rotazione", gestiti dalla finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.A., in favore delle PMI venete, in merito al principio di continuità fra la disciplina precedente e quella nuova approvata con le suddette Disposizioni operative.

L'Assessore Marino Finozzi riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto ha reso operative, nel corso degli anni, diverse strumentazioni agevolative, gestite dalla finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.A., in favore delle PMI operanti nel territorio regionale e nei diversi comparti produttivi. Si tratta, in particolare, dei fondi di rotazione previsti dalla normativa in materia di industria (Legge Regionale 9 febbraio 2001, n. 5, art. 23), artigianato (Legge Regionale 17 gennaio 2002, n. 2, art. 21), commercio (Legge Regionale 18 gennaio 1999, n. 1) e dei finanziamenti agevolati con contestuale contributo in conto capitale in favore dell'imprenditoria giovanile (Legge Regionale 24 dicembre 1999, n. 57) e dell'imprenditoria femminile (Legge Regionale 20 gennaio 2000, n. 1).

Con Deliberazione della Giunta Regionale del 3 dicembre 2013, n. 2216, Allegato A, modificata in alcuni punti con Deliberazione della Giunta Regionale del 1 luglio 2014, n. 1124, sono state approvate le "Disposizioni operative uniche per lo sviluppo del sistema produttivo veneto", che intendono semplificare l'accesso e migliorare l'utilizzo delle strumentazioni agevolative di cui sopra, in particolare attraverso l'introduzione della "domanda elettronica".

Il punto 3.2 dell'"Allegato A" alla DGR n. 2216/2013, nell'introdurre le "Altre iniziative di supporto finanziario", dispone che esse siano rese operative allo scadere delle "misura anticrisi" disciplinate con Deliberazioni della Giunta Regionale del 27 aprile 2012, n. 676, e del 3 luglio 2012, n. 1280, cioè il 31 dicembre 2013; la DGR 676/2012 comprende anche il Fondo di Rotazione per il Turismo di cui alle Deliberazioni di Giunta Regionale del 21 giugno 2011, n. 898, e del 16 marzo 2012, n. 400. Per completezza informativa, tale termine sarebbe potuto essere prorogato con successivo provvedimento della Giunta Regionale. Il punto 3 del deliberato di cui alla DGR 2216/2013, al fine di non interrompere l'operatività delle strumentazioni agevolative fra la vecchia disciplina e la subentrante, stabilisce il principio che le nuove disposizioni operative subentrino alle precedenti senza soluzione di continuità. Pertanto, tale principio è da intendersi applicabile anche alle "misure anticrisi" di cui sopra, per cui la relativa scadenza, ivi compresa quella riguardante il Fondo di Rotazione per il Turismo, è il 30 aprile 2014 compreso, data a partire dalla quale sono entrate in operatività le nuove procedure e disposizioni di cui alla DGR 2216/2013. Tale data è da intendersi riferita alla presentazione delle domande a Veneto Sviluppo S.p.A., cui si applicherà la disciplina prevista dalle DDGR 676/2012 e 1280/2012.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTE le Leggi Regionali 18 gennaio 1999, n. 1, 24 dicembre 1999, n. 57, 20 gennaio 2000, n. 1, 9 febbraio 2001, n. 5, art. 23, 17 gennaio 2002, n. 2, art. 21, 4 novembre 2002, n. 33, art. 101, 5 aprile 2013, n. 3, art. 22 e 14 giugno 2013, n. 11;

VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale 21 giugno 2011, n. 898, 16 marzo 2012, n. 400, 17 aprile 2012, n. 676, 3 luglio 2012, n. 1280, 3 dicembre 2013, n. 2216, 1 luglio 2014, n. 1124;

delibera

1. di approvare le premesse, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. che il principio di assenza di soluzione di continuità, previsto dal punto 3 del deliberato di cui alla DGR 2216/2013, fra le disposizioni di cui alla DGR 2216/2013 stessa e le precedenti, sia applicabile anche alle misure "anticrisi", ivi compresa quella

afferente il Fondo di rotazione per il Turismo, disciplinate dalle Deliberazioni di Giunta Regionale del 27 aprile 2012, n. 676 e del 3 luglio 2012, n. 1280; pertanto, la relativa scadenza è il 30 aprile 2014 compreso, data a partire dalla quale sono entrate in operatività le nuove procedure e disposizioni di cui alla DGR 2216/2013. Tale data è da intendersi riferita alla presentazione delle domande a Veneto Sviluppo S.p.A., cui si applicherà la disciplina prevista dalle DDGR 676/2012 e 1280/2012;

3. di dare atto che la presente Deliberazione non comporta impegno di spesa a carico del Bilancio regionale;

4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

(Codice interno: 279690)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1471 del 05 agosto 2014

Ditta "Agrinord Srl". Autorizzazione all'installazione e all'esercizio di un gruppo di cogenerazione da 310 kWe e presa d'atto di gruppo esistente da 190 kWe entrambi alimentati a biogas presso l'impianto di trattamento rifiuti non pericolosi in località Barchi di Tarmassia, comune di Isola della Scala (VR). D.Lgs 387/2003; D.Lgs 152/2006; L.R. 11/2001.

[Energia e industria]

Note per la trasparenza:
Autorizzazione ad installare ed esercire un impianto per la produzione di energia elettrica alimentato a fonte rinnovabile. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di autorizzazione prot. n. 298895/13 presentata dalla ditta Agrinord Srl; riunione conferenza di servizi istruttoria in data 08.10.2013, parere CTRA n.3922/2014; riunione conferenza di servizi decisoria in data 20/06/2014.

L'Assessore Massimo Giorgetti riferisce quanto segue.

La ditta "Agrinord Srl", con sede legale in comune di Isola della Scala (VR) - loc. Barchi di Tarmassia in data 12.07.2013 ha presentato istanza alla Regione del Veneto, Unità Complessa Tutela Atmosfera per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione ed esercizio di un gruppo di cogenerazione da 310 kWe alimentato a fonte rinnovabile.

La ditta che conduce un impianto di compostaggio con trattamento di rifiuti organici selezionati per la produzione di ammendanti e fertilizzanti in località Barchi di Tarmassia in comune di Isola della Scala intende installare un nuovo modulo di cogenerazione in grado di generare 310 kW elettrici finalizzato ad ottenere il massimo sfruttamento del potenziale produttivo del biogas, valorizzando redditività e sostenibilità dell'impianto.

Presso lo stabilimento è già attivo un gruppo di cogenerazione da 190 kW elettrici, installato nell'ambito di un progetto di riqualificazione dell'impianto di compostaggio approvato dalla Provincia di Verona che prevedeva la realizzazione di un digestore anaerobico e il conseguente aumento della potenzialità annua di trattamento.

Giova ricordare che la legge regionale 13 aprile 2001 n. 11, all'art. 42 comma 2 bis, ha stabilito che è di competenza regionale il rilascio dell'autorizzazione all'installazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica inferiori a 300 MW.

Le emissioni dell'impianto di cui trattasi rientrano tra quelle normate dalla parte V del D. Lgs 152/2006 per le quali la Giunta regionale con deliberazione n. 2166 del 11.07.2006 ha fornito i primi indirizzi per la sua corretta applicazione, prevedendo che l'autorizzazione all'installazione ed esercizio di un impianto con emissioni in atmosfera, venga rilasciata ricorrendo allo strumento della Conferenza di Servizi come disciplinata dalla L. 241/1990 e sue successive modifiche ed integrazioni.

In conformità alla deliberazione di Giunta regionale n. 1192 del 05.05.2009, il parere espresso dalla Commissione Tecnica Regionale sezione Ambiente (CTRA nel seguito) sull'argomento, viene riportato quale posizione dell'Amministrazione in seno alla Conferenza di Servizi dal rappresentante regionale che opera all'interno della stessa.

In accordo con quanto sopra espresso, in data 8 ottobre 2013 si è tenuto, presso gli uffici regionali Rio Novo, Dorsoduro 3494/a, in Venezia, un incontro istruttorio della Conferenza di Servizi al quale, convocate dagli uffici regionali le Amministrazioni competenti, hanno preso parte i rappresentanti della Provincia di Verona, dell'Arpav di Verona, della Ditta proponente con i propri progettisti oltre che i rappresentanti regionali del Settore Tutela Atmosfera. In detta circostanza alla ditta che ha illustrato l'iniziativa sono state chieste integrazioni documentali necessarie per il prosieguo dell'iter procedurale.

Nel corso della riunione il responsabile del procedimento ha evidenziato l'opportunità rappresentata dalla provincia di Verona di "ratificare l'autorizzazione" rilasciata in difetto di competenza dalla stessa per l'impianto da 190 kWe - giusta determina n. 5612/2006 e successiva n. 4093/2011.

Il progetto completo delle integrazioni documentali presentate in data 26.02.2014 prot. n. 83482 è stato quindi esaminato dalla CTRA, di cui all'art. 11 della L.R. 33/1985, nella seduta del 22.05.2014, la quale con parere n. 3922 si è espressa

favorevolmente con prescrizioni per entrambi i cogeneratori. Tale parere costituisce parte integrante del presente atto col nome di **allegato A.**

La proposta esaminata include la previsione tecnico-economica delle opere di messa in pristino dello stato dei luoghi interessati alla realizzazione dell'impianto pari a Euro 7.905,00 , obbligo previsto dal D.Lgs 387/2003 art. 12 comma 4, a carico del soggetto titolare dell'autorizzazione a seguito della dismissione dell'impianto stesso.

In data 20 giugno 2014 si è svolta, presso gli uffici regionali di Rio Novo, Dorsoduro 3494/a, in Venezia, la Conferenza di Servizi conclusiva alla quale hanno preso parte, benchè convocate dagli Uffici regionali le Amministrazioni competenti, unicamente i rappresentanti della Ditta proponente con i propri progettisti e i rappresentanti regionali del Settore Tutela Atmosfera.

Nel corso dell'incontro il responsabile del procedimento ha reso noto che la Provincia di Verona con comunicazione del 19.06.2014 prot. n. 62741 ha posto l'attenzione sulle integrazioni al D.Lgs 152/2006 intervenute con D.Lgs 46 del 04.03.2014 inerente alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) a seguito delle quali sia opportuno autorizzare la proposta nell'ambito della procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) e conseguentemente ha confermato il parere favorevole al progetto "*purchè il nuovo provvedimento regionale autorizzi tutto l'impianto di trasformazione del biogas in energia elettrica, compresa la parte esistente".*

Sulla questione rappresentata, il responsabile del procedimento ritiene che quanto introdotto dal D.Lgs 46/14 sulle emissioni industriali non osti al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto in parola, così come disciplinato dal D.Lgs 387/2003. Pertanto, conformemente alle specifiche finalità perseguite dalla suindicata norma afferente alla promozione dell'energia da fonti rinnovabili, ritiene di concludere il procedimento autorizzatorio al fine di consentire l'immediata operatività dell'impianto stesso. Comunque la Ditta, entro il 7 settembre 2014, dovrà presentare all'autorità competente la domanda di A.I.A includendo anche l'autorizzazione ai cogeneratori rilasciata con il presente provvedimento.

A conclusione della seduta, la conferenza di servizi, sulla scorta del progetto e della documentazione presentata dalla ditta, tenuto conto dei pareri favorevoli degli Enti coinvolti, ha preso atto dell'esistente gruppo da 190 kWe e ha approvato la realizzazione dell'impianto proposto, con le prescrizioni riportate nel summenzionato parere della CTRA n. 3922 del 22.05.014, di cui all'**allegato A**.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTAla Legge n. 241 del 07.08.1990;

VISTO il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;

VISTAla Legge Regionale n. 11 del 13.04.2001;

VISTAla Deliberazione di Giunta regionale n. 2166 del 11.07.2006;

VISTOil Parere n. 3922 espresso dalla CTRA nella seduta del 22.05.2014;

VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente atto;

2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

3. di rilasciare, alla ditta "Agrinord Srl", con sede legale in Isola della Scala (VR) - Barchi di Tarmassia, l'autorizzazione alla installazione ed esercizio di un gruppo di cogenerazione da 310 kWe con contestuale presa d'atto dell'esistente gruppo da 190 kWe entrambi alimentati a biogas collocati presso l'impianto di trattamento rifiuti non pericolosi in località Barchi di Tarmassia nel rispetto delle prescrizioni indicate nel parere della CTRA n. 3922/2014 di cui all'**allegato A** al presente atto ;

4. di stabilire in 36 mesi, dal rilascio dell'autorizzazione, i termini di inizio lavori. E' altresì obbligo dare comunicazione di inizio e fine lavori alla Regione del Veneto - Settore Tutela Atmosfera e al Comune di Isola della Scala (VR);

5. di prescrivere alla ditta di trasmettere annualmente alla Regione Veneto - Sezione Energia, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello dell'esercizio, ai fini del monitoraggio previsto dal Piano Energetico Regionale adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 1820/2013, una relazione con i dati di produzione annua di energia elettrica e termica prodotta e utilizzata con ripartizione mensile;

6. di dichiarare che è in capo al titolare della presente autorizzazione l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto e che a tal fine la Ditta, ai sensi di quanto indicato nella deliberazione della Giunta regionale n. 253 del 22.02.2012, dovrà depositare, prima dell'inizio lavori, presso la Regione Veneto idonea fidejussione bancaria o assicurativa dell'importo di Euro 7.905,00;

7. di incaricare Dipartimento Ambiente - Settore Tutela Atmosfera dell'esecuzione del presente atto;

8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33;

9. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e di trasmetterne copia alla ditta Agrinord Srl, al Comune di Isola della Scala (VR), alla Provincia di Verona, all'ARPAV di Verona, alla società Enel Distribuzione S.p.A., all'Agenzia delle Dogane - U.T.F. competente per territorio.

ALLEGATO A

ALLA DGR N. ..... del

REGIONE DEL VENETO

COMMISSIONE TECNICA REGIONALE SEZIONE AMBIENTE
SEDUTA del 22 MAGGIO 2014

PARERE N. 3922

OGGETTO: Ditta AGRINORD Srl
Autorizzazione all'installazione e all'esercizio di un gruppo di cogenerazione da 310 kWe e presa d'atto di gruppo esistente da 190 kWe alimentati a biogas presso impianto di trattamento rifiuti non pericolosi in località Barchi di Tarmassia, Comune di Isola della Scala (VR).
D.Lgs. 387/2003 – D.Lgs 152/2006 – L.R. 11/2001

PREMESSE:

La ditta AGRINORD Srl, con sede e stabilimento in località Barchi di Tarmassia, Comune di Isola della Scala (VR), ha presentato domanda per l'autorizzazione all'installazione ed esercizio di un gruppo di cogenerazione da 310 kWe, alla Regione del Veneto, Unità Complessa Tutela Atmosfera, dove è stata assunta in data 12/07/2013 con protocollo n. 298895.

La legge regionale 13 aprile 2001 n. 11, all'art. 42 comma 2 bis, ha stabilito che l'autorizzazione all'installazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica inferiori a 300 MW, è di competenza regionale.

Per il rilascio dell'autorizzazione è previsto, ai sensi del D.Lgs 152/2006, la partecipazione delle altre amministrazioni interessate, secondo la procedura della conferenza di servizi.

Ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 2166 del 11/07/2006, recante "Primi indirizzi per la corretta applicazione del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 ....." la discussione in Commissione Tecnica Regionale Sezione Ambiente costituisce una fase dell'iter amministrativo, limitata all'espressione del parere dell'Amministrazione Regionale sugli aspetti legati alle emissioni in atmosfera e alla produzione di energia elettrica e come tale sarà riportato dal rappresentante regionale all'interno della Conferenza di Servizi che si concluderà solamente una volta raccolti tutti i pareri degli Enti interessati.

In accordo con quanto sopra detto, si è tenuto un incontro istruttorio della Conferenza di Servizi, convocata dagli uffici regionali, in data 8 ottobre 2013, al quale sono stati invitati la Provincia, il Comune, il dipartimento provinciale dell'ARPAV di Verona, l'ENEL e la Ditta che ha illustrato l'iniziativa.

Nel corso dell'incontro è emerso che presso l'impianto di trattamento rifiuti costituiti da matrici organiche selezionate, esercito dalla ditta in virtù di autorizzazioni rilasciate dalla Provincia di Verona, suddiviso in una sezione di compostaggio aerobico per la produzione di ammendanti compostati e in una sezione di trattamento di detti materiali mediante digestione anaerobica, è attivo un impianto di cogenerazione alimentato dal biogas prodotto da quest'ultima sezione.

È stato dunque chiesto alla Ditta di fornire maggiori informazioni sul gruppo già in esercizio per poter ricomprendere nell'autorizzazione richiesta per l'installazione del nuovo gruppo di cogenerazione anche le emissioni dell'esistente.

ALLEGATO A
ALLA DGR N. del

É stato altresì richiesto alla Ditta di integrare la documentazione agli atti relativamente ai seguenti punti:

1) Relazione sul ripristino dell'area redatta secondo le indicazioni del decreto del Dirigente della Segreteria regionale per l'Ambiente n.2 del 27.02.2013 (pubblicato nel BUR n.40 del 07.05.2013);
2) Perizia giurata contenente una stima dei valori previsti per le emissioni;
3) Approfondimento della relazione tecnica relativo ai sistemi di abbattimento sia dell'impianto esistente che di quello proposto;
4) Copia del collaudo impianto trattamento rifiuti esistente, ovvero stralcio, relativo all'impianto di produzione energia.

La documentazione integrativa è stata acquisita al protocollo regionale con n. 83482 del 26/02/2014.

DESCRIZIONE DELL'INIZIATIVA

Come anticipato in premessa, la Ditta conduce un impianto di compostaggio con trattamento di rifiuti organici selezionati per la produzione di ammendanti e fertilizzanti in località Barchi di Tarmassia, Isola della Scala, su terreno in propria disponibilità, catastalmente identificato nel foglio 38, mapp. 158, ricadente, sotto il profilo urbanistico in zona D3 con destinazione d'uso Servizi tecnologici/Impianti di bioconversione.

Con determina n. 5612/06 del dirigente Settore Ecologia della Provincia di Verona è stato approvato il progetto di riqualificazione e adeguamento dell'impianto di compostaggio, che prevedeva la realizzazione di un digestore anaerobico e il conseguente aumento della potenzialità annua di trattamento a 76.600 t/anno di cui 10.000 t/anno destinate al trattamento anaerobico.

A valle del biogas prodotto dal processo di digestione anaerobica, opportunamente refrigerato e deumidificato, erano altresì previsti l'inserimento di un gasometro per lo stoccaggio del biogas da 400 m^3, di un gruppo di cogenerazione da 190 kWe, di una caldaia da 250-300 kWt dotata di doppia alimentazione (biogas/gasolio) per la fornitura ausiliaria di calore al processo di digestione durante le fermate del cogeneratore, e di una torcia di emergenza per l'eliminazione di eventuali sovrapproduzioni di biogas.

Con successiva determina del dirigente Settore Ambiente della Provincia di Verona n. 4093/11 è stato autorizzato l'esercizio degli impianti.

L'esistente unità di cogenerazione risulta sottodimensionata rispetto al potenziale energetico resosi disponibile con i migliori rapporti di miscelazione ottenuti e a conseguenza dell'ottimizzazione delle condizioni di processo, attualmente dunque il biogas prodotto in eccesso è avviato a combustione nella torcia di cui l'impianto è dotato.

Inoltre, in caso di guasto o manutenzione, il sistema è privo di una dotazione di riserva in grado di massimizzare le ore di produzione annuali.

È stata pertanto prevista l'installazione di un nuovo modulo di cogenerazione in grado di generare 310 kW elettrici, finalizzato ad ottenere il massimo sfruttamento del potenziale produttivo del biogas, valorizzando redditività e sostenibilità dell'impianto. Il nuovo motore consentirà, infatti, l'utilizzo dei surplus energetici, recuperando risorse residue non sfruttate e garantendo un significativo aumento di produzione di energia elettrica e termica.

ALLEGATO A
ALLA DGR N. _____ del

L'utilizzo dell'impianto è previsto in continuo per circa 8.000 ore annue, con cessione in rete dell'energia elettrica al netto della quota parte utilizzata per il funzionamento degli ausiliari di centrale con un consumo orario di biogas di 138 Nm^3 pari a 760 kWt; il recupero termico effettuato sul circuito di raffreddamento camicie e olio motore renderà disponibili 377 kW utilizzabili per il mantenimento ad idonea temperatura del biodigestore.

La quota non utilizzata del calore dei circuiti di raffreddamento dei motori sarà dissipata mediante aerotermi. Il sistema di controllo di ciascun motore agirà sui ventilatori, in base alle condizioni ambientali e alle temperature nei circuiti. Gli aerotermi saranno realizzati con una struttura di sostegno in acciaio zincato, mentre le superfici di scambio termico saranno formate da tubi di rame ed alette di alluminio.

Il gruppo di cogenerazione, unitamente all'impiantistica elettrica e meccanica, sarà installato nel locale tecnico dove è già presente l'altra unità cogenerativa. Il locale sarà caratterizzato da una separazione interna tale da dividere la zona motori dal locale quadri elettrici. Il locale tecnico, delle dimensioni in pianta di 7.60 x 6.00 m, è approntato per l'alloggiamento del gruppo; esternamente al vano tecnico, in posizione preordinata, saranno montati i gruppi di dissipazione.

EMISSIONI ACUSTICHE

Secondo quanto disposto dal Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Isola della Scala, l'area in cui verrà collocato il nuovo impianto, ricade in classe 3^ (aree di tipo misto) con i seguenti valori limite:

- immissione 60 dB(A) per il periodo diurno e 50 dB(A) per il periodo notturno
- emissione 55 dB(A) per il periodo diurno e 45 dB(A) per il periodo notturno

La relazione di previsione dell'impatto acustico allegata al progetto ha correttamente tenuto conto del rumore di fondo già presente nell'area, mediante rilevazioni effettuate all'interno della proprietà in prossimità delle sorgenti già presenti e presso il ricettore (abitazione civile) più vicino all'impianto in periodo diurno e notturno.

Le misurazioni relative al clima acustico attuale, hanno costituito la base per la stima previsionale, a queste misure infatti sono stati sovrapposti i valori indotti dalle nuove fonti di rumore, calcolando i valori attesi post-operam presso i ricettori potenzialmente più disturbati dalla nuova attività che si trovano a distanze comprese tra i 430 e 640 metri dalle nuove fonti emissive e ricadenti anch'essi in classe 3^.

Sulla scorta dei valori ottenuti dalla simulazione il tecnico competente in acustica estensore della relazione previsionale conclude affermando che le modifiche in progetto dell'attività degli impianti AGRINORD siano acusticamente compatibili, prevedendo il rispetto dei limiti di emissione, immissione e la non applicabilità del criterio differenziale sia per il periodo diurno che notturno.

INCIDENZA AMBIENTALE

Al progetto è stata allegata una dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza ambientale, a firma dell'arch. Lorenzo Zago, in quanto viene affermato che l'impianto sarà realizzato all'esterno di zone SIC e ZPS e che l'impianto è compreso nella fattispecie di cui all'allegato A della DGR 3173/2006, § 3, lettera B, punto VI, ovvero "piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000".

ALLEGATO A

ALLA DGR N. _____ del

La dichiarazione è stata inoltrata alla U.P. Coordinamento Commissioni VAS – VINCA – NUVV per le verifiche di competenza, che ne ha riscontrato la conformità alla summenzionata DGR con l'istruttoria tecnica n. 217/2013 del 27/09/13.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

I fumi combusti secchi in uscita dal camino vengono previsti con portata di 2.868 m^3/h alla temperatura di 490°C con tenore di ossigeno in volume del 6,7%.

Nella seguente tabella sono riportati i valori di concentrazione degli inquinanti previsti in emissione, tratti dalla perizia giurata datata 04/02/2014, dichiarati conformi ai valori registrati in emissione al motore attualmente in esercizio e riferiti ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi del 5 %, con i valori indicati per questo tipo di impianti come riportati nel D.M. 5/02/98 All 2 Suballegato 1.

Parametro	Perizia giurata (mg/Nm^3) 5% O_2	D. M. 5/02/98 (mg/Nm^3) 5% O_2
Polveri totali	9	10
HCl	5	10
Carbonio organico totale (COT)	85	150
HF	1	2
NO_x	350	450
CO	450	500

Dal confronto è rilevabile come siano rispettati i limiti normativi, nonostante venga dichiarata l'assenza di impianti di abbattimento, la copertura del locale tecnico che ospita i cogeneratori è tuttavia predisposta per l'installazione di opportuni catalizzatori per l'eventuale ulteriore riduzione degli inquinanti.

La Commissione Tecnica Regionale sezione Ambiente

- Considerato quanto esposto;
- Richiamata la normativa vigente in materia;
- Visto il progetto presentato e la relazione istruttoria che si intende qui richiamata;
- Previa ampia discussione per le motivazioni evidenziate di seguito ed in premessa;

all'unanimità dei presenti

ALLEGATO A

ALLA DGR N. ..... del

ESPRIME PARERE

favorevole in merito alla richiesta di autorizzazione all'installazione ed esercizio di un gruppo di cogenerazione con produzione di 310 kWe e contestuale presa d'atto dell'esistente gruppo da 190 kWe entrambi alimentati a biogas, presso l'impianto di trattamento rifiuti non pericolosi in località Barchi di Tarmassia, in Comune di Isola della Scala (VR), nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1) Il combustibile (biogas da fermentazione anaerobica metanogenica di rifiuti a matrice organica) utilizzato in entrambi i motori dovrà soddisfare i seguenti requisiti:
   a) contenuto minimo di CH_4: 30% del volume;
   b) contenuto di H_2S massimo: 1,5% del volume;
   c) P.C.I. sul tal quale, minimo: 12.500 kJ/Nm^3.

1) In tutte le condizioni di esercizio, con l'esclusione dei periodi di arresti e guasti, vengano rispettati i seguenti valori limite di emissione per entrambi i motori, riferiti ad una percentuale di Ossigeno del 5%:

	polveri	HCl	COT	HF	NO_x	CO
	Valori medi rilevati per un periodo di campionamento di 1 ora					
Concentrazione mg/Nm^3	9	5	85	1	350	450

Per le sostanze non indicate devono essere rispettati i valori limite stabiliti nella parte II^ dell'Allegato I° alla parte Quinta del D.Lgs. 152/2006.

2) Vengano eseguite le analisi dei fumi entro il termine di dieci giorni dalla data fissata per la messa a regime dell'impianto e successivamente con cadenza annuale concludendo il procedimento di rilevamento entro lo stesso mese di ogni anno; le analisi dei fumi dovranno essere tenute a disposizione presso l'impianto, vengano altresì registrate le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria;

3) Le analisi sui fumi effettuate dopo la messa a regime dell'impianto dovranno essere trasmesse entro 30 giorni alla Regione e al dipartimento dell'ARPAV competente per territorio;

4) I camini devono essere dotati di prese per misure e campionamenti delle sostanze emesse in atmosfera secondo i dettagli costruttivi riportati nella norma UNI EN 10169 e UNI EN 13284;

5) L'impianto deve essere predisposto per consentire l'accesso in sicurezza alle Autorità competenti per il controllo periodico delle emissioni;

6) La messa in esercizio dell'impianto dovrà essere comunicata al Settore Tutela Atmosfera – Sezione Tutela Ambiente della Regione Veneto e all'A.R.P.A. competente per territorio con un anticipo di almeno quindici giorni;

7) Il termine per la messa a regime, decorrente dalla data di messa in esercizio è fissato in mesi due;

ALLEGATO A

ALLA DGR N. _____ del

8) Ogni modifica all'impianto dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente;

9) Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale dell'area anche in caso di chiusura dell'attività autorizzata. La dismissione dell'impianto deve avvenire nelle condizioni di massima sicurezza; il ripristino finale e il recupero dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati ai sensi della normativa vigente e in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente;

10) Vengano rispettati i limiti previsti dalla zonizzazione acustica comunale; la ditta dovrà predisporre ed inviare al Comune, entro un mese dalla messa a regime, una valutazione di impatto acustico post-operam redatta da tecnico competente in acustica, conforme al formato previsto dalla DDG ARPAV n. 3 del 29/01/08 (disponibile nella sezione agenti fisici/rumore del sito web www.arpa.veneto.it). Le verifiche dovranno essere effettuate in condizioni di massima gravosità d'impianto (massimo impatto acustico che considera tutte le possibili sorgenti di emissione);

11) L'impianto dovrà perseguire la massima efficienza termica relativamente all'utilizzo del calore prodotto in conformità alle norme vigenti relative al miglioramento delle prestazioni energetiche degli impianti e dell'ottimizzazione degli usi finali dell'energia.

ALLEGATO A

ALLA DGR N. ..... del

REGIONE DEL VENETO

COMMISSIONE TECNICA REGIONALE SEZIONE AMBIENTE
SEDUTA del 22 MAGGIO 2014

PARERE N. 3922

ELENCO ELABORATI

1.	Istanza di autorizzazione	prot. n. 298895 del 12/07/13;
2.	Relazione tecnica	prot. n. 298895 del 12/07/13;
3.	Integrazione alla Relazione tecnica (integrazione)	prot. n. 83482 del 26/02/14;
4.	Perizia giurata emissioni (sostitutiva)	prot. n. 83482 del 26/02/14;
5.	Relazione previsionale di impatto acustico	prot. n. 298895 del 12/07/13;
6.	tavola 1 - Planimetria generale con l'individuazione dei punti di emissione e le altezze degli edifici più prossimi	prot. n. 298895 del 12/07/13;
7.	Tavola 2 - Planimetria di dettaglio e sezione	prot. n. 298895 del 12/07/13;
8.	Estratto dei mappali	prot. n. 298895 del 12/07/13;
9.	Schema elettrico unifilare	prot. n. 298895 del 12/07/13;
10.	Titolo di proprietà dell'area	prot. n. 298895 del 12/07/13;
11.	Preventivo per la connessione redatto del gestore della rete elettrica nazionale e relativa accettazione da parte di Agrinord S.r.l.	prot. n. 298895 del 12/07/13;
12.	Dichiarazione per l'esclusione dalla procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale (sostitutiva)	prot. n. 378394 del 11/09/13;
13.	Impegno alla corresponsione di cauzione	prot. n. 298895 del 12/07/13;
14.	Dichiarazione di conformità copie documentazione	prot. n. 298895 del 12/07/13;
15.	Dichiarazione di conformità tra elaborati cartacei e copie su supporto digitale	prot. n. 298895 del 12/07/13;
16.	Copia della ricevuta di versamento degli oneri istruttori	prot. n. 298895 del 12/07/13;
17.	Piano di Ripristino (integrazione)	prot. n. 83482 del 26/02/14;
18.	visura camerale ditta Agrinord srl (integrazione)	prot. n. 83482 del 26/02/14;
19.	estratto collaudo funzionale "fase 3" (integrazione)	prot. n. 83482 del 26/02/14.

(Codice interno: 279691)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1474 del 05 agosto 2014

Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale - ATER di Treviso. Retribuzione variabile incentivante dei dirigenti dell'Azienda per l'esercizio 2013. Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1841 del 8 novembre 2011, n. 769 del 2 maggio 2012, n. 2563 del 11 dicembre 2012, n. 907 del 18 giugno 2013 e n. 2591 del 30 dicembre 2013.

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Con la presente deliberazione si autorizza la retribuzione variabile incentivante da riconoscere ai dirigenti dell'ATER di Treviso, per l'anno 2013, riferita al pieno conseguimento degli obiettivi assegnati nella percentuale minima, pari al 10% della retribuzione base annualmente corrisposta. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: la deliberazione del CdA dell'ATER di Treviso n. 33 del 18.05.2012; la deliberazione del CdA dell'ATER di Treviso n. 99 del 10.09.2012; la deliberazione di Giunta Regionale n. 2342 del 20.11.2012; le note dell'ATER di Treviso n. prot. 4477 del 24.03.2014, n. prot. 8081 del 03.06.2014 e n. prot. 9722 del 04.07.2014; la nota della Sezione Edilizia Abitativa n. prot. 177682 del 22.04.2014; le deliberazioni di Giunta regionale n. 1841 del 8 novembre 2011, n. 769 del 2 maggio 2012, n. 2563 del 11dicembre 2012, n. 907 del 18 giugno 2013 e n. 2591 del 30 dicembre 2013.

L'Assessore Massimo Giorgetti riferisce quanto segue.

Con deliberazione n. 33 in data 18.05.2012 il Consiglio di Amministrazione dell'ATER di Treviso ha recepito il CCNL dei dirigenti sottoscritto da Confservizi e Federmanager in data 09.02.2012, il quale ha introdotto un modello di retribuzione variabile incentivante ed ha fornito indicazioni sulle modalità di attuazione dei sistemi retributivi incentivanti nei confronti del personale dirigente.

A tal riguardo, con successiva deliberazione n. 99 in data 10.09.2012, il CdA dell'Azienda ha approvato il regolamento per l'attribuzione dell'incentivo ai dirigenti aziendali definito di "Management by Obiectives" - MBO, secondo un modello di misurazione e valutazione delle performance conforme al dettato dell'Accordo Sindacale stipulato in data 20.05.2012 che rappresenta un modello gestionale d'incentivazione retributiva basato, anzitutto, sull'individuazione e definizione, tra i singoli dirigenti e la Direzione dell'Azienda, di alcuni obiettivi rilevanti rispetto alle strategie dell'Azienda medesima e di altri, connessi alle aree di responsabilità di ciascun dirigente.

Nello specifico, tali obiettivi possono essere di tipo quantitativo e di carattere generale, collegati al conseguimento o al miglioramento di risultati economici aziendali correlati al ruolo svolto dal dirigente, nonché di tipo qualitativo, specifici per il ruolo ricoperto, collegati alle competenze professionali ed alle capacità di "leadership" del dirigente, ai miglioramenti organizzativi, allo sviluppo ed all'integrazione delle risorse gestite.

Ne consegue che, per il conseguimento dei medesimi obiettivi, il modello di misurazione e valutazione delle performance prevede un meccanismo premiante a favore del dirigente, commisurato al grado di raggiungimento come sopra individuato e predeterminato.

Al punto 2. della succitata deliberazione n. 99/2012 il CdA dell'Azienda ha stabilito il valore della retribuzione variabile incentivante da assegnare annualmente al personale dirigenziale, da riferirsi al pieno conseguimento degli obiettivi assegnati, in una percentuale compresa tra l'8 ed il 15% della retribuzione base annualmente corrisposta.

La Giunta Regionale, con deliberazione n. 2342 del 20.11.2012 ha autorizzato la retribuzione variabile incentivante per i dirigenti dell'ATER di Treviso - esercizio 2012, nella percentuale minima pari all'8% della retribuzione base annualmente corrisposta.

L'ATER di Treviso, con nota prot. n. 4477 del 24.03.2014, trasmessa a mezzo PEC all'Amministrazione regionale e pervenuta alla Sezione Edilizia Abitativa in data 09.04.2014, n. prot. regionale 153841, ha comunicato che per l'anno 2013 l'Azienda intende fissare il valore della retribuzione variabile incentivante da assegnare annualmente al personale dirigenziale in una percentuale pari al 10%, corrispondente ad importi compresi tra Euro 6.800,00 ed Euro 8.000,00, previa autorizzazione della Giunta regionale, ai sensi della DGR n. 1841 del 8 novembre 2011, n. 769 del 2 maggio 2012, n. 2563 del 11 dicembre 2012,

n. 907 del 18 giugno 2013 e, da ultima, n. 2591 del 30 dicembre 2013, nell'ottica del contenimento generale della spesa, che ha stabilito che sia sottoposto a preventiva autorizzazione ogni atto aziendale concernente la contrattazione integrativa dei singoli enti.

La Sezione Edilizia Abitativa, con nota prot. n. 177682 del 22.04.2014 ha chiesto le motivazioni secondo cui l'Azienda, in relazione al sistema retributivo incentivante per il personale dirigente, ha ritenuto di innalzare la quota percentuale pari al 10% della retribuzione base annuale da corrispondere per l'anno 2013, a fronte di una percentuale pari all'8% riconosciuta per l'anno 2012.

Successivamente l'ATER di Treviso, con nota prot. n. 8081 del 03.06.2014, trasmessa a mezzo PEC all'Amministrazione regionale e pervenuta alla Sezione Edilizia Abitativa in data 04.06.2014, n. prot. regionale 240499, sulla scorta del fatto che il sistema retributivo incentivante per il personale dirigente dell'Azienda si attesta su una quota che può variare tra l'8% ed il 15% della retribuzione annuale di base, ha precisato che il valore del premio erogabile al personale dirigente per l'anno 2013, non sarà superiore ad una mensilità lorda.

Ancora. L'azienda con successiva nota prot. n. 9722 del 04.07.2014, trasmessa a mezzo PEC all'Amministrazione regionale e pervenuta alla Sezione Edilizia Abitativa in data 08.07.2014, n. prot. regionale 292772, a precisazione della precedente comunicazione n. prot. 8081/2014, ha evidenziato il significativo impegno profuso dall'Azienda (e quindi dai suoi dirigenti in primis) nell'attuazione del Piano Straordinario di Vendita, mediante, tra l'altro, la formazione degli elenchi degli alloggi/inquilini, programmazione e pianificazione, stima degli alloggi e corrispondenza con gli inquilini, nonché nelle attività tecnico-amministrative necessarie per rispettare la tempistica per accedere ai finanziamenti che la Giunta Regionale ha assegnato a fine del 2013 alle AATTER del Veneto.

In particolare l'ATER di Treviso, nella succitata nota, ha evidenziato altresì attività di tipo straordinario che nel corso dell'anno hanno visto il significativo coinvolgimento del Dirigente amministrativo e del Dirigente tecnico e, per questo, ha confermato la richiesta di autorizzazione all'erogazione della retribuzione variabile incentivante nella quota del 10% della retribuzione base annuale che, come tale, non supera una mensilità lorda.

Alla luce di quanto sopra esposto e considerato il notevole e qualificante lavoro dei dirigenti dell'Azienda nell'attività di servizio, con la presente deliberazione si autorizza l'ATER di Treviso a riconoscere al personale dirigente aziendale un premio di risultato, per l'anno 2013, riferita al pieno conseguimento degli obiettivi assegnati nella percentuale minima del 10% della retribuzione base annualmente corrisposta.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTE le deliberazioni del CdA dell'ATER di Treviso n. 33 del 18.05.2012 e n. 99 del 10.09.2012;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 2343 del 20.11.2012;

VISTE le note dell'ATER di Treviso n. prot. 4477 del 24.03.2014, n. prot. 8081 del 03.06.2014 e n. prot. 9722 del 04.07.2014;

VISTA la nota della Sezione Edilizia Abitativa n. prot. 177682 del 22.04.2014;

VISTE le deliberazioni di Giunta regionale n. 1841 del 8 novembre 2011, n. 769 del 2 maggio 2012, n. 2563 del 11 dicembre 2012, n. 907 del 18 giugno 2013 e n. 2591 del 30 dicembre 2013;

VISTO l'art. 2 co. 2 lett. e) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

1. di autorizzare la retribuzione variabile incentivante per i dirigenti dell'ATER di Treviso - esercizio 2013 - nella misura del 10% della retribuzione base annualmente corrisposta, per le motivazioni espresse in premessa, che non supera una mensilità lorda;

2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

3. di incaricare la Sezione Edilizia Abitativa dell'esecuzione del presente atto;

4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

(Codice interno: 279677)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1475 del 05 agosto 2014

Espressione dell'intesa ai sensi dell'art. 1-sexies del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, come convertito dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, ai fini dell'adozione da parte del Ministero dello Sviluppo di un decreto di proroga dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli elettrodotti in cavo a 132 kV "Fusina 2 - Cabina Primaria Sacca Fisola" e "Cabina Primaria Sacca Serenella - Cabina Primaria Cavallino". Modifica alla DGR n. 181 del 30 gennaio 2007.

[Energia e industria]

Note per la trasparenza:
Con la presente deliberazione si esprime l'intesa ai fini dell'adozione da parte del Ministero dello Sviluppo di un decreto di proroga dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli elettrodotti in cavo a 132 kV "Fusina 2 - Cabina Primaria Sacca Fisola" e "Cabina Primaria Sacca Serenella - Cabina Primaria Cavallino" rilasciata con Decreto di autorizzazione n. 239/EL-106/97/2009 del 6 agosto 2009 del Ministero per lo Sviluppo Economico, rimuovendo contestualmente la prescrizione contenuta nell'Allegato A alla DGR n. 181 del 30 gennaio 2007 che subordina alla preventiva realizzazione dell'elettrodotto a 380 kV "Dolo-Camin" la realizzazione dei due elettrodotti in argomento.

L'Assessore Massimo Giorgetti, riferisce quanto segue:

Il D.L. 29-8-2003 n. 239 "Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica", convertito in legge con modificazioni, dall'art. 1, della L. 27 ottobre 2003, n. 290, disciplina, tra l'altro, i procedimenti di autorizzazione per le reti nazionali di trasporto dell'energia.

L'articolo 1-sexies, infatti, prevede che la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica, quali attività di preminente interesse statale, siano soggetti a un'autorizzazione unica comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare previa intesa con la regione o le regioni interessate. Il provvedimento di cui trattasi sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti e comprende ogni opera o intervento necessari alla risoluzione delle interferenze con altre infrastrutture esistenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire tali infrastrutture, opere o interventi, in conformità al progetto approvato.

L'autorizzazione unica comprende altresì la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera, l'eventuale dichiarazione di inamovibilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi, conformemente al Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e, qualora le opere comportino variazione degli strumenti urbanistici ha effetto di variante urbanistica.Tale autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto entro il termine di centottanta giorni, nel rispetto dei princìpi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, al quale partecipano:

- il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- le altre amministrazioni interessate;
- gli enti locali nel cui territorio ricadono le opere.

Con Decreto n. 239/EL-106/97/2009 del 6 agosto 2009 la Società Terna S.p.A. è stata autorizzata dal Ministero dello Sviluppo Economico alla costruzione e all'esercizio dei due elettrodotti in cavo a 132 kV "Fusina 2 - Cabina Primaria Sacca Fisola" e "Cabina Primaria Sacca Serenella - Cabina Primaria Cavallino" nei comuni di Venezia e Cavallino Treporti, in provincia di Venezia.

Tali interventi sono compresi fra quelli previsti nel "Piano di sviluppo della rete Elettrica di Trasmissione Nazionale 2007", redatto dalla Società Terna S.p.A., nell'ambito del più generale programma di interventi per lo sviluppo e la razionalizzazione delle reti a 380, 220 e 132 kV denominato "Razionalizzazione della rete elettrica AT nelle aree di Venezia e Padova".

Rispetto a tale programma di interventi la Regione del Veneto, con DGR n. 181 del 30 gennaio 2007, ha rilasciato parere favorevole, disponendo altresì che la realizzazione dei due elettrodotti "Fusina 2 - Cabina Primaria Sacca Fisola" e "Cabina Primaria Sacca Serenella - Cabina Primaria Cavallino" sia subordinata alla realizzazione dell'elettrodotto a 380 kV

"Dolo-Camin", come risulta nell'Allegato A a tale deliberazione (vedi attività A15 e A16).

Il citato Decreto di autorizzazione n. 239/EL-106/97/2009 del 6 agosto 2009 dispone pertanto che tali elettrodotti debbano essere realizzati subordinatamente all'entrata in servizio dell'elettrodotto a 380 kV "Dolo-Camin" e comunque entro cinque anni dalla data del decreto di autorizzazione.

L'elettrodotto a 380 kV "Dolo -Camin" rientra anch'esso nel programma di interventi denominato "Razionalizzazione della rete elettrica AT nelle aree di Venezia e Padova. Per la sua costruzione ed esercizio la società Terna S.p.A. è stata autorizzata dal Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto n. 239/EL-105/143/2011 del 7 aprile 2011.

Il Consiglio di Stato, con sentenza del 10 giugno 2013 n. 3205/2013, ha però annullato tale decreto rendendo la costruzione dell'elettrodotto "Dolo-Camin" ad oggi non realizzabile.

Ritenendo comunque necessari gli interventi previsti per la costruzione dei due elettrodotti in argomento, la Società Terna S.p.A, con nota prot. TRISPA/P20140005877 del 30 maggio 2014, ha presentato al Ministero dello Sviluppo Economico un'istanza per l'ottenimento di una proroga di 4 anni dei termini previsti, per la loro realizzazione, dal decreto di autorizzazione n. 239/EL/106/97/2009 del 6 agosto 2009.

Il Ministero dello Sviluppo Economico a tale richiesta ha risposto con nota prot. 001992 del 18 giugno 2014 comunicando alla Società Terna S.p.A. che nell'istanza non sono esplicitate le azioni che la società intende porre in essere al fine di rimuovere la condizione sospensiva che prevede, per la costruzione dei due elettrodotti, il vincolo dell'entrata in servizio dell'elettrodotto "Dolo-Camin".

Nel comunicare quindi alla Società Terna S.p.A. l'insussistenza delle condizioni per l'accoglimento dell'istanza di proroga del decreto di autorizzazione dei due elettrodotti, il Ministero dello Sviluppo Economico ha invitato la stessa a formulare, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della nota prot. 001992 del 18 giugno 2014, osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti, a sostegno dell'istanza.

La Società Terna S.p.A. ha quindi inoltrato al Ministero dello Sviluppo Economico la nota prot. TRISPA/P20140007572 del 3 luglio 2014, con la quale ha comunicato che:

- *"l'elettrodotto a 380 kV "Dolo-Camin" è in avanzata fase di riprogettazione e che se ne prevede l'attivazione del nuovo iter autorizzattivo nel breve periodo";*
- *"gli interventi in oggetto risultano ancora oggi necessari sia per garantire i più ampi margini di sicurezza di esercizio della porzione di rete che alimenta l'area di Venezia, sia per incrementare la sicurezza e l'affidabilità dell'alimentazione della laguna di Venezia in occasione di indisponibilità di rete temporanee e/o permanenti - in caso di guasto - sui collegamenti 132 kV esistenti che alimentano la laguna stessa";*

La Società Terna S.p.A., con tale nota, ha quindi invitato il Ministero per lo Sviluppo Economico a valutare quali iniziative istruttorie porre in essere in tempi brevi, al fine di consentire la realizzazione dei due elettrodotti, rinnovando la richiesta di proroga del decreto di autorizzazione per almeno due anni.

Conseguentemente il Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. 0013586 del 10 luglio 2014, inoltrata anche alla società Terna S.p.A., ha comunicato a questa Regione la volontà di avviare insieme un'istruttoria al fine di rimuovere la prescrizione contenuta nel decreto n. 239/EL/106/97/2009 del 6 agosto 2009 e di consentire quindi la realizzazione dei due elettrodotti "Fusina 2 - Cabina Primaria Sacca Fisola" e "Cabina Primaria Sacca Serenella - Cabina Primaria Cavallino", in considerazione della rilevanza della loro realizzazione per il sistema elettrico regionale e per la tutela dell'area veneziana da eventuali disservizi elettrici e precisando che gli interventi di cui trattasi sono elettricamente svincolati dalla realizzazione dell'elettrodotto "Dolo Camin".

Il Ministero per lo Sviluppo Economico ha inoltre invitato questa Regione a compiere le opportune valutazioni anche in relazione alla necessaria rimozione della succitata prescrizione, al fine di poter procedere all'adozione di un decreto di proroga di due anni dell'autorizzazione in scadenza.

Con il presente provvedimento, condividendo le motivazioni espresse dal Ministero e facendole proprie, si propone di rimuovere la prescrizione contenuta nell'Allegato A alla DGR n. 181 del 30 gennaio 2007 che subordina alla preventiva realizzazione dell'elettrodotto a 380 kV "Dolo-Camin" la realizzazione dei due elettrodotti "Fusina 2 - Cabina Primaria Sacca Fisola" e "Cabina Primaria Sacca Serenella - Cabina Primaria Cavallino".

A tale proposito si evidenzia che lo studio per la Valutazione di Incidenza relativo al progetto degli elettrodotti "Fusina 2 - Cabina Primaria Sacca Fisola" e "Cabina Primaria Sacca Serenella - Cabina Primaria Cavallino" approvato con DGR n. 1783 del 1' luglio 2008, non prevede la prescrizione di cui trattasi e che essa è stata inserita in fase di predisposizione della

deliberazione di Giunta per motivazioni che non attengono agli aspetti tecnici di progetto. Pertanto, in considerazione della citata sentenza del Consiglio di Stato n. 3205/2013 e della urgente necessità di garantire i più ampi margini di sicurezza di esercizio della porzione di rete che alimenta l'area di Venezia e della sua laguna, si ritiene che la prescrizione sia da ritenersi non più attuale.

Si propone quindi di provvedere, ai sensi dell'art. 1-sexies del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, come convertito dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, all'espressione dell'intesa ai fini dell'adozione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico di un decreto di proroga di due anni dell'autorizzazione alla costruzione a all'esercizio dei due elettrodotti "Fusina 2 - Cabina Primaria Sacca Fisola" e "Cabina Primaria Sacca Serenella - Cabina Primaria Cavallino".

Si ricorda che tali interventi ricadono nell'ambito dei Siti di interesse comunitario (SIC) denominati "Laguna Medio Inferiore di Venezia" (Cod. IT - 32 500 30), "Laguna Superiore di Venezia" (Cod. IT - 32 500 31) e della Zona di protezione speciale (ZPS) denominata "Laguna di Venezia" (Cod. IT 32 500 46) e rientrano pertanto nelle opere da assoggettare alla procedura di Valutazione di Incidenza.

Conseguentemente dovranno in ogni caso essere rispettate le prescrizioni indicate nella citata deliberazione n. 1783 del 1 luglio 2008 che ha approvato lo studio per la Valutazione di Incidenza.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO l'articolo 1 sexies del D.L. 29-8-2003 n. 239 "Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica", convertito in legge con modificazioni, dall'art. 1, della L. 27 ottobre 2003, n. 290;

VISTA la DGR n. 181 del 30 gennaio 2007 "Piano di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale 2007. Razionalizzazione e sviluppo della Rete di Trasmissione Nazionale nelle province di Venezia e Padova";

VISTA la DGR n. 642 del 18 marzo 2008 "Autorizzazione allo sviluppo e alla razionalizzazione della Rete di Trasmissione nazionale ad alta tensione da 132, 220 e 380 kV nel tratto dalla centrale termoelettrica Enel Palladio di Venezia Fusina - Malcontenta (VE) - Dolo (VE) - Camin (PD). Intesa ai sensi dell'articolo 1 sexies, comma 1 della legge 290/2003";

VISTA la DGR n. 1783 del 1 luglio 2008 "Direttiva 92/43/CEE, art.6, D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, art.5; D.G.R. n. 740 del 14 marzo 2006. Approvazione dello studio per la Valutazione di Incidenza, Valutazione Appropriata, relativo al progetto "Elettrodotti in cavo a 132 kV 'Fusina 2 - C.P. Sacca Fisola' e 'C.P. Sacca Serenella - C.P. Cavallino'", nei Comuni di Venezia e Cavallino - Treporti (VE). Richiedente: Terna S.p.A."

VISTO il Decreto n. 239/EL-106/97/2009 del 6 agosto 2009 del Ministero per lo Sviluppo Economico di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dei due elettrodotti in cavo a 132 kV "Fusina 2 - Cabina Primaria Sacca Fisola" e "Cabina Primaria Sacca Serenella - Cabina Primaria Cavallino";

VISTO il Decreto n. 239/EL-105/143/2011 del 7 aprile 2011 del Ministero per lo Sviluppo Economico di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'elettrodotto a 380 kV "Dolo -Camin";

VISTA la sentenza del 10 giugno 2013 n. 3205/2013 con la quale il Consiglio di Stato ha annullato il Decreto n. 239/EL-105/143/2011 del 7 aprile 2011;

VISTE le note prot. TRISPA/P20140005877 del 30 maggio 2014 e prot. TRISPA/P20140007572 del 3 luglio 2014 della Società Terna S.p.A;

VISTE le note prot 001992 del 18 giugno 2014 e prot. 0013586 del 10 luglio 2014 del Ministero per lo Sviluppo Economico;

VISTO l'art. 2 comma 2 lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012

delibera

1. le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;

2. di rimuovere la prescrizione contenuta nell'Allegato A alla DGR n. 181 del 30 gennaio 2007 che subordina alla preventiva realizzazione dell'elettrodotto a 380 kV "Dolo-Camin" la realizzazione dei due elettrodotti "Fusina 2 - Cabina Primaria Sacca Fisola" e "Cabina Primaria Sacca Serenella - Cabina Primaria Cavallino";
3. di esprimere l'intesa ai sensi dell'art. 1-sexies del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, come convertito dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, ai fini dell'adozione da parte del Ministero dello Sviluppo di un decreto di proroga dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli elettrodotti in cavo a 132 kV "Fusina 2 - Cabina Primaria Sacca Fisola" e "Cabina Primaria Sacca Serenella - Cabina Primaria Cavallino" di cui al Decreto n. 239/EL-106/97/2009 del 6 agosto 2009 del Ministero per lo Sviluppo Economico;
4. che la costruzione e l'esercizio dei due elettrodotti avvengano secondo le prescrizioni contenute nella DGR n. 1783 del 1 luglio 2008 con la quale la Regione ha approvato lo studio per la Valutazione di Incidenza, Valutazione appropriata del progetto dei due elettrodotti;
5. di incaricare la Sezione Energia dell'esecuzione del presente atto;
6. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dello Sviluppo Economico per il seguito di competenza;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.
8. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione Veneto.

(Codice interno: 279710)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1490 del 05 agosto 2014

Art. 20 L n° 67/88 - DDGRV n. 270/10, n. 262/11 e n. 96/2013 - Accordo di Programma in data 01/03/2013. Azienda Ospedaliera di Padova - "Ospedale di Padova - Adeguamento sismico corpo trattamenti Policlinico - 1^ Fase". Approvazione intervento.

[Edilizia ospedaliera]

Note per la trasparenza:
Approvazione dell'intervento inserito nell'Accordo di Programma sottoscritto in data 01 marzo 2013 con il Ministero della Salute per consentire la successiva richiesta di ammissione dello stesso al finanziamento a carico dei fondi di cui all'art. 20 della L. n. 67/88, per l'importo di Euro 2.845.711,37.

L'Assessore Daniele Stival riferisce quanto segue.

Con precedenti deliberazioni nn. 270 del 09/02/2010 e 262 del 15/03/2011 la Giunta Regionale ha ammesso a finanziamento n. 19 interventi di edilizia sanitaria di interesse regionale per un costo complessivo di oltre 390 milioni di euro.

Il piano finanziario dei provvedimenti di cui sopra, prevedeva il completo l'utilizzo dei fondi di cui alla delibera CIPE n. 97/2008 del 18/12/2008, relativa all'esercizio finanziario del 2008, per l'importo di Euro 205.189.801,72 concernenti il programma di investimenti di cui all'art. 20 della L. n. 67/88.

Il Documento Programmatico e le Schede tecniche relative ai singoli interventi previsti nelle DDGRV nn. 270/2010 e 262/2011, predisposti dai competenti uffici regionali, sono stati trasmessi e successivamente esaminati favorevolmente dal Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti pubblici del Ministero del-la Salute nella seduta del 27 luglio 2011 ed il successivo passo è stata l'acquisizione dell'Intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni per la successiva sottoscrizione sia del Protocollo d'Intesa che dell'Accordo di Programma stesso.

L'attivazione dell'Accordo avviene con la sottoscrizione dell'articolato contrattuale e la sua definizione si perfeziona con la ripartizione finanziaria prevista in quanto il relativo impegno finanziario *"....è all'interno delle risorse finanziarie disponibili nel bilancio dello Stato*" .

Con nota n. 1781 del 21/01/2013, il Ministero della Salute comunicava la disponibilità finanziaria per la copertura degli Accordi di Programma, ed in particolare la quota parte assegnata al Veneto, pari a Euro 130.295.524,09 sui 205.189.801,72 assegnati dal CIPE e chiedeva, contestualmente, di conoscere le priorità da finanziare fino alla concorrenza della somma indicata.

Conseguentemente, con deliberazione n. 96 del 29/01/2013 la Giunta Regionale confermava i contenuti e le assegnazioni di cui alle precedenti deliberazioni nn. 270/2010 e 262/2011 e individuava una prima fase degli interventi in funzione dell'effettiva disponibilità finanziaria comunicata dal Ministero dell'Economia.

Sulla base della delibera sopra citata, in data 01 marzo 2013 è stato sottoscritto tra il Ministero della Salute e la Regione del Veneto, l'Accordo integrativo dell'Accordo di Programma in materia di sanità.

Il sopraccitato Accordo di Programma prevede il finanziamento di n. 19 interventi per un onere finanziario complessivo a carico dello Stato pari a Euro 130.295.524,09.

Tra gli interventi previsti e finanziati all'interno dell'accordo di programma risulta pertanto inserito anche il seguente:

Azienda Ospedaliera di Padova - "Ospedale di Padova: " Adeguamento sismico corpo trattamenti Policlinico - 1^ fase" (scheda tecnica n.14) del costo complessivo di euro 3.104.412,40, finanziato per euro 2.845.711,37 con oneri a carico dello stato (art. 20 della legge 67/88 - AdP 01/03/2013) e per euro 258.701,03 con oneri a carico del bilancio dell'Azienda Ospedaliera di Padova.

La procedura attuativa del piano di investimenti di cui all'art. 20 della L. n. 67/1988, impone che nei 18 mesi successivi alla stipula dell'accordo di programma, ovvero entro il 01 settembre 2014, la Regione approvi il progetto inserito nell'accordo di programma e presenti al Ministero della Salute la relativa richiesta di ammissione a finanziamento.

L'Azienda Ospedaliera di Padova ha presentato l'intervento di "Adeguamento sismico del corpo trattamenti del Policlinico - 1^ fase dell'Ospedale di Padova", costituito dai seguenti progetti:

1) "Progetto definitivo di adeguamento sismico con demolizione 9° piano e successiva ricostruzione in ampliamento", dell'importo di Euro 1.856.797,68 approvato dal Direttore Generale con Deliberazione n. 753 del 30/06/2014 ed esaminato favorevolmente dalla Sezione Edilizia Ospedaliera a Finalità Collettive con parere prot. n. 317612 del 24/07/2014; il progetto preliminare era stato esaminato favorevolmente, per le sole opere strutturali, anche dalla Commissione Regionale Investimenti Tecnologia Edilizia in data 06/03/2014;

2) "Progetto preliminare dei lavori di ristrutturazione dell' intero edificio Policlinico Corpo Trattamenti" dell'importo di Euro 1.350.000,00, esaminato favorevolmente dalla Commissione Tecnica Regionale - sez. LL.PP. - con parere n. 13 del 17/07/2013 in quanto inserito all'interno del più ampio e complesso intervento di "Ristrutturazione dell'edificio denominato "Corpo Trattamenti" del Policlinico ed interventi strutturali ed impiantistici per il miglioramento funzionale e di sicurezza dell'area materno infantile". La copertura economica dell'importo dei lavori strutturali era stata prevista con una parte dei fondi, in anticipazione, a carico dell'Azienda Ospedaliera in attesa del perfezionamento del contributo in argomento.

Pertanto, l'importo complessivo dell'intervento, così come approvato dal Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera di Padova con la citata Deliberazione n. 753 del 30/06/2014, risulta pari a Euro 3.206.797,68 di cui Euro 2.845.711,37 a carico dell'art. 20 della L. n. 67/88 e per la restante quota di Euro 361.086,31 con fondi dell'Azienda stessa già impegnati.

Il progetto prevede l'adeguamento normativo della struttura esistente, così come previsto negli obiettivi dell'Accordo di Programma del 01/03/2013.

Preso atto che, per i suindicati progetti, preliminare e definitivo, risultano acquisiti i pareri, i nulla osta, le concessioni, le licenze ed i permessi di legge, indispensabili per garantire la cantierabilità e la fruizione delle opere, fatto salvo eventuali ulteriori adempimenti non rilevabili dal presente procedimento e considerato che i competenti uffici hanno riscontrato la conformità di detto intervento alla programmazione sanitaria regionale, nonché la relativa copertura finanziaria e, quindi, hanno indicato l'utilità di procedere nelle successive fasi con il presente provvedimento si propone di approvare il progetto e predisporre gli adempimenti necessari per la richiesta di ammissione a finanziamento al Ministero della Salute.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Visto l'art. 5 del decreto legislativo 19/06/1999 n. 229;

Visto l'art. 20 della legge n° 67/88;

Visto l'art. 26 comma 9 della L.R. n. 56/1994;

Vista la L.R. n. 27/2003 e s.m.i.;

Vista la L R. 54/2012 art 2, comma 2, lett. o);

Visto l'accordo di programma sottoscritto in data 01/03/2013;

Richiamate le proprie deliberazioni nn. 270/10, 262/2011 e 96/2013

delibera

1. di approvare per le motivazioni espresse in premessa, attestando la coerenza con gli attuali indirizzi della programmazione sanitaria regionale, la conformità alle normative nazionali e regionali sugli standard ammissibili e la sussistenza dei necessari nulla osta, autorizzazioni, pareri, fatto salvo eventuali ulteriori adempimenti non rilevabili dal presente provvedimento, il seguente intervento:

- Azienda Ospedaliera di Padova - Ospedale di Padova: "*Adeguamento sismico corpo trattamenti Policlinico - 1^ Fase"*(scheda tecnica n. 14) costituito dai progetti in premessa meglio descritti, del costo complessivo aggiornato di euro Euro 3.206.797,68 di cui Euro 2.845.711,37 con oneri a carico dello Stato (art. 20 della legge 67/88 - AdP 01/03/2013) ed Euro 361.086,31 a carico dell'Azienda stessa;

2. di avviare conformemente a quanto stabilito nel citato Accordo di Programma, le procedure ex art. 20 della legge n° 67/88 per la richiesta, al Ministero della Salute, del finanziamento del progetto di cui al punto 1 del presente provvedimento per l'importo complessivo di Euro 2.845.711,37;

3. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero della Salute per il seguito di competenza;

4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 279709)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1491 del 05 agosto 2014

Art. 20 L n° 67/88 - DDGRV n. 270/10, n. 262/11, n. 96/2013 e n. 915/2014 - Accordo di Programma in data 01/03/2013. Azienda ULSS n. 5 di Arzignano - "Ospedale di Arzignano-Montecchio Maggiore - Nuova struttura in sostituzione - 1^ Fase". Approvazione intervento.

[Edilizia ospedaliera]

Note per la trasparenza:
Approvazione dell'intervento inserito nell'Accordo di Programma sottoscritto in data 01 marzo 2013 con il Ministero della Salute per consentire la successiva richiesta di ammissione dello stesso al finanziamento a carico dei fondi di cui all'art. 20 della L. n. 67/88, per l'importo di Euro 28.576.598,15.

L'Assessore Daniele Stival riferisce quanto segue.

Con precedenti deliberazioni nn. 270 del 09/02/2010 e 262 del 15/03/2011 la Giunta Regionale ha ammesso a finanziamento n. 19 interventi di edilizia sanitaria di interesse regionale per un costo complessivo di oltre 390 milioni di euro.

Il piano finanziario dei provvedimenti di cui sopra, prevedeva il completo l'utilizzo dei fondi di cui alla delibera CIPE n. 97/2008 del 18/12/2008, relativa all'esercizio finanziario del 2008, per l'importo di Euro 205.189.801,72 concernenti il programma di investimenti di cui all'art. 20 della L. n. 67/88.

Il Documento Programmatico e le Schede tecniche relative ai singoli interventi previsti nelle DDGRV nn. 270/2010 e 262/2011, predisposti dai competenti uffici regionali, sono stati trasmessi e successivamente esaminati favorevolmente dal Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti pubblici del Ministero del-la Salute nella seduta del 27 luglio 2011 ed il successivo passo è stata l'acquisizione dell'Intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni per la successiva sottoscrizione sia del Protocollo d'Intesa che dell'Accordo di Programma stesso.

L'attivazione dell'Accordo avviene con la sottoscrizione dell'articolato contrattuale e la sua definizione si perfeziona con la ripartizione finanziaria prevista in quanto il relativo impegno finanziario *"....è all'interno delle risorse finanziarie disponibili nel bilancio dello Stato*" .

Con nota n. 1781 del 21/01/2013, il Ministero della Salute comunicava la disponibilità finanziaria per la copertura degli Accordi di Programma, ed in particolare la quota parte assegnata al Veneto, pari a Euro 130.295.524,09 sui 205.189.801,72 assegnati dal CIPE e chiedeva, contestualmente, di conoscere le priorità da finanziare fino alla concorrenza della somma indicata.

Conseguentemente, con deliberazione n. 96 del 29/01/2013 la Giunta Regionale confermava i contenuti e le assegnazioni di cui alle precedenti deliberazioni nn. 270/2010 e 262/2011 e individuava una prima fase degli interventi in funzione dell'effettiva disponibilità finanziaria comunicata dal Ministero dell'Economia.

Sulla base della delibera sopra citata, in data 01 marzo 2013 è stato sottoscritto tra il Ministero della Salute e la Regione del Veneto, l'Accordo integrativo dell'Accordo di Programma in materia di sanità.

Il sopraccitato Accordo di Programma prevede il finanziamento di n. 19 interventi per un onere finanziario complessivo a carico dello Stato pari a Euro 130.295.524,09.

Tra gli interventi previsti e finanziati all'interno dell'accordo di programma risulta pertanto inserito anche il seguente:

Azienda ULSS n. 5 - "Ospedali di Arzignano e Montecchio Maggiore: "Nuova struttura - 1^ fase" (scheda tecnica n.4) del costo complessivo di euro 25.870.103,32, finanziato per euro 24.576.598,15 con oneri a carico dello stato (art. 20 della legge 67/88 - AdP 01/03/2013) e per euro 1.293.505,17 con oneri a carico del bilancio dell'Azienda ULSS n. 5.

La procedura attuativa del piano di investimenti di cui all'art. 20 della L. n. 67/1988, impone che nei 18 mesi successivi alla stipula dell'accordo di programma, ovvero entro il 01 settembre 2014, la Regione approvi il progetto inserito nell'accordo di programma e presenti al Ministero della Salute la relativa richiesta di ammissione a finanziamento.

L'Azienda ULSS n. 5 ha presentato il progetto preliminare per la realizzazione della nuova struttura ospedaliera di Arzignano-Montecchio, del costo preventivato di Euro 50.000.000,00 che è stato esaminato favorevolmente dalla Commissione Regionale Investimenti in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) nella seduta del 19 marzo 2014 e dalla Commissione Tecnica Regionale, sez. Opere Pubbliche con parere n. 2 del 23 aprile 2014.

Il finanziamento dell'intervento in argomento, con una quota pari a Euro 47.500.000,00 sui 50.000.000,00 di euro di costo complessivo previsto, era stato disposto dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 262/2011 a carico dei fondi di cui all'art. 20 della L. n. 67/88 e poi ricondotto, con la citata DGRV n. 96/2013, in funzione della effettiva disponibilità finanziaria del Ministero, in Euro 24.576.598,15, come sopra precisato.

Al fine di poter definire una 1^ fase funzionale dell'intervento in parola, la Giunta Regionale, con deliberazione n. 915 del 10/06/2014 ha assegnato un ulteriore importo di Euro 4.000.000,00, sempre a valere sui fondi ex art. 20 della L. n. 67/88 all'interno dell'Accordo di Programma sottoscritto in data 01/03/2013 (nuova scheda tecnica n. 21), all'Azienda ULSS n. 5 sul quale il Ministero della Salute ha espresso il proprio nulla osta con nota 18702 in data 03/07/2014.

Successivamente l'Azienda ULSS n. 5 ha presentato il progetto definitivo per la realizzazione della nuova struttura ospedaliera di Arzignano-Montecchio, del costo preventivato complessivo di Euro 50.000.000,00 approvato dall'Azienda stessa con deliberazione n. 405 del 10/07/2014 e dalla Commissione Tecnica Regionale, sez. Opere Pubbliche con parere n. 3 del 24 luglio 2014.

In funzione dell'effettiva disponibilità finanziaria è stata altresì individuata in sede istruttoria, ed esaminata dalla C.T.R. con il parere sopra indicato, una prima fase funzionale dei lavori che è stata approvata dall'Azienda ULSS n. 5 con deliberazione n 466 del 25/07/2014 per un costo di Euro 31.076.598,15 di cui Euro 28.576.598,15 con i fondi disponibili di cui all'art. 20 della L. n. 67/88 e Euro 2.500.000,00 con i fondi di bilancio dell'Azienda stessa.

Il progetto prevede la sostituzione di posti letto esistenti con una nuova costruzione, così come previsto negli obiettivi dell'Accordo di Programma del 01/03/2013.

Preso atto che, per il suindicato progetto definitivo risultano acquisiti i pareri, i nulla osta, le concessioni, le licenze ed i permessi di legge, indispensabili per garantire la cantierabilità e la fruizione delle opere, fatto salvo eventuali ulteriori adempimenti non rilevabili dal presente procedimento e considerato che i competenti uffici hanno riscontrato la conformità di detto intervento alla programmazione sanitaria regionale, nonché la relativa copertura finanziaria e, quindi, hanno indicato l'utilità di procedere nelle successive fasi con il pre-sente provvedimento si propone di approvare il progetto relativo alla 1^ fase funzionale e predisporre gli adempimenti necessari per la richiesta di ammissione a finanziamento al Ministero della Salute.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Visto l'art. 5 del decreto legislativo 19/06/1999 n. 229;

Visto l'art. 20 della legge n° 67/88;

Visto l'art. 26 comma 9 della L.R. n. 56/1994;

Vista la L.R. n. 27/2003 e s.m.i.;

Vista la L R. 54/2012 art 2, comma 2, lett. o);

Visto l'accordo di programma sottoscritto in data 01/03/2013;

Richiamate le proprie deliberazioni nn. 270/10, 262/2011, 96/2013 e 915/2014

delibera

1. di prendere atto del progetto definitivo presentato dall'Azienda ULSS n. 5 e relativo alla "Realizzazione della nuova struttura di Arzignano/Montecchio" dell'importo complessivo previsto di Euro 50.000.000,00, approvato dal Direttore Generale dell'ULSS con delibera n. 405 del 10/07/2014 ed esaminato favorevolmente dalla Commissione Tecnica Regionale, sez. Opere

Pubbliche con parere n. 3 del 24 luglio 2014;

2. di approvare per le motivazioni espresse in premessa, attestando la coerenza con gli attuali indirizzi della programmazione sanitaria regionale, la conformità alle normative nazionali e regionali sugli standard ammissibili e la sussistenza dei necessari nulla osta, autorizzazioni, pareri, fatto salvo even-tuali ulteriori adempimenti non rilevabili dal presente provvedimento, il seguente intervento:

- Azienda ULSS n. 5 - Ospedale di Arzignano-Montecchio Maggiore (VI): "*Nuova struttura - 1^ fase"*(scheda tecnica n. 4 e nuova scheda tecnica n. 21) del costo di euro Euro 31.076.598,15 di cui Euro 28.576.598,15 con oneri a carico dello Stato (art. 20 della legge 67/88 - AdP 01/03/2013) ed Euro 2.500.000,00 a carico dell'Azienda stessa;

3. di avviare conformemente a quanto stabilito nel citato Accordo di Programma, le procedure ex art. 20 della legge n° 67/88 per la richiesta, al Ministero della Salute, del finanziamento del progetto di cui al punto 1 del presente provvedimento per l'importo complessivo di Euro 28.576.598,15;

4. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero della Salute per il seguito di competenza;

5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.